parte 2

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1910 — 13 agosto

LUGLIO 17. — N. 319. - Legge n. 515 riguardante modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito. — Norme generali per la sua attuazione . . . . . *Pag.* 902

AGOSTO 9. — » 320. - R. decreto col quale si provvede all'istituzione dei comandi di brigata alpina. — Disposizioni esecutive . . » 926

» 9. — » 321. - R. decreto col quale viene istituita una nuova compagnia di fanteria di linea. — Disposizioni esecutive. » 927

» 9. — » 322. - R. decreto col quale si provvede al riordinamento dei reggimenti bersaglieri. — Disposizioni esecutive . . » 928

» 9. — » 323. - R. decreto col quale si provvede alla creazione di tre comandi di divisione di cavalleria e alla soppressione di un comando di brigata di cavalleria. — Disposizioni esecutive . . . . . » 929

» 9. — » 324. - R. decreto col quale si provvede all'istituzione di tre nuovi comandi d'artiglieria da campagna, di un nuovo comando di artiglieria da fortezza, di un nuovo comando territoriale del genio, e a modificazioni alla circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria e pel servizio del genio. — Disposizioni esecutive. . . . » 932

» 9. — » 325. - R. decreto col quale vengono costituite sette nuove batterie di artiglieria da campagna. — Disposizioni esecutive . . . . . » 937

» 9. — » 326. - R. decreto col quale si provvede al riordinamento della specialità da costa e da fortezza dell'arma d'artiglieria — Disposizioni esecutive . . . . . » 938

» 9. — » 327. - R. decreto col quale si provvede all'istituzione di un nuovo comando di reggimento del genio, di un deposito di due comandi di battaglione e di cinque compagnie del genio. — Disposizioni esecutive . . . » 944

» 9. — » 328. - R. decreto col quale si provvede all'istituzione di una scuola centrale di artiglieria da fortezza. — Disposizioni esecutive . . . . . » 945

» 9. — » 329. - R. decreto che istituisce due nuovi squadroni palafrenieri. — Disposizioni esecutive. . . . . » 946

LUGLIO 17. — » 330. - Legge n. 534 riguardante modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra nella parte relativa ai personali amministrativi. . . . . » 947

» 17. — » 331. - Legge n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari . . . . . » 951

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 212, pag. 697. — Alla penultima riga della pagina, *alla parola:* faggio, *sostituire:* quercia o frassino.

N. B. — Alla presente dispensa è unita la tavola di disegno che fa parte della circolare n. 281.

LUGLIO 17. — N. 333. - Legge n. 530 riguardante modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito . . . . . Pag. 964
» 7. — » 333. - R. decreto n. 486 che fissa l'ammontare dell'indennità dovuta ai caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo nei casi previsti dall'art. 5 della legge per l'adozione della ferma biennale . . . . » 967
» 7. — » 334. - R. decreto n. 497 che modifica il nastro della medaglia commemorativa per il terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia. — Avvertenza . . . . . » 968
AGOSTO 8. — » 335. - Ricompense ai benemeriti in occasione del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908 . . . . . » 969
» 8. — » 336. - Pagamenti a favore di creditori di somme verso lo Stato . . . . . » 970
» 9. — » 337. - Concorso per la nomina di insegnanti titolari militari presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio. » 972
» 9. — » 338. - Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale ad ufficiali d'artiglieria . . . . . » 972
» 11. — » 339. - Pubblicazione del fascicolo n. 9 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito. . . » 973
» 11. — » 340. - Compilazione delle note caratteristiche, degli specchi di proposta di avanzamento e degli specchi d'avanzamento degli ufficiali dei corpi che debbono cambiare di guarnigione. . . . . » 974
» 11. — » 341. - Conferenze preliminari e sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. — Disposizioni esecutive . . » 974
» 12 — » 342. - Invio di documenti contabili . . . . . » 978
» 12. — » 343. - Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito . . . . . » 978

CIRCOLARE N. **319.** — **Legge n. 515 riguardante modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito. Norme generali per la sua attuazione.** — (Gabinetto militare). — 17 luglio 1910

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti varianti alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra: testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901,

n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909.

CAPO I.

Generalità.

Art. 1.

Il R. esercito comprende tutte le forze militari di terra del Regno. Si divide in esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale.

(*a*) L'Esercito permanente, che è ordinato in dodici corpi d'armata, in venticinque divisioni territoriali e tre divisioni di cavalleria, si compone sostanzialmente di:

12 legioni di carabinieri;

2 reggimenti granatieri (24 compagnie e 2 depositi);

94 reggimenti fanteria di linea (1129 compagnie e 94 depositi);

12 reggimenti bersaglieri (144 compagnie e 12 depositi);

8 reggimenti alpini (78 compagnie e 8 depositi);

88 distretti di reclutamento;

29 reggimenti di cavalleria (145 squadroni e 29 depositi);

depositi di allevamento cavalli, cui sono addetti squadroni di rimonta;

36 reggimenti d'artiglieria da campagna (193 batterie, 36 compagnie treno e 36 depositi);

2 reggimenti di artiglieria pesante campale (20 batterie, 2 depositi);

1 reggimento d'artiglieria a cavallo (8 batterie, 4 compagnie treno ed 1 deposito);

2 reggimenti d'artiglieria da montagna (24 batterie e 2 depositi);

10 reggimenti artiglieria da fortezza (98 compagnie e 10 depositi);

6 reggimenti del genio (69 compagnie e 6 depositi);

1 battaglione specialisti del genio (5 compagnie);

10 compagnie treno del genio;

12 compagnie di sanità;
12 compagnie di sussistenza;
corpo invalidi e veterani;
scuole militari;
riparti palafrenieri;
istituto geografico militare;
stabilimenti d'artiglieria e genio;
ospedali militari e farmacia centrale militare;
stabilimenti di commissariato;
tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari;
stabilimenti militari di pena;

(*b*) La MILIZIA MOBILE e la MILIZIA TERRITORIALE si compongono di unità delle diverse armi il cui il numero è stabilito per decreto reale.

Art. 2.

I militari dell'esercito sono classificati in due grandi categorie:

a) UFFICIALI;
b) TRUPPA.

a) UFFICIALI.

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

UFFICIALI GENERALI.

Generale d'esercito;
Tenente generale, tenente generale medico;
Maggior generale, maggior generale medico.

UFFICIALI SUPERIORI.

Colonnello, colonnello medico, colonnello commissario, colonnello contabile, colonnello veterinario;

Tenente colonnello, tenente colonnello medico, tenente colonnello commissario, tenente colonnello contabile, tenente colonnello veterinario;

Maggiore, maggiore medico, maggiore commissario, maggiore contabile, maggiore veterinario.

UFFICIALI INFERIORI.

Capitani.

Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano contabile, capitano veterinario.

Ufficiali subalterni.

Tenente, tenente medico, tenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), tenente contabile, tenente veterinario;
Sottotenente, sottotenente medico (per i soli ufficiali in congedo), sottotenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), sottotenente contabile, sottotenente veterinario (per i soli ufficiali in congedo), maestro direttore di banda.

b) TRUPPA.

La progressione dei gradi di truppa è la seguente:

SOTTUFFICIALI.

Maresciallo (di 1ª, 2ª e 3ª classe), maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario);
Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali;
Sergente, vice brigadiere dei carabinieri reali;

CAPORALI.

Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri reali;
Caporale, carabiniere.

SOLDATI.

Appuntato, soldato, allievo carabiniere.

CAPO II.

Esercito permanente.

Art. 9.

L'esercito permanente, ordinato nelle armi e nei corpi descritti nell'articolo 1 lettera *a*), che sono permanentemente mantenuti in servizio, consta:

A) dello stato maggiore generale;
B) del corpo di stato maggiore;
C) dell'arma dei carabinieri reali;
D) dell'arma di fanteria;
E) dell'arma di cavalleria;
F) dell'arma d'artiglieria;
G) dell'arma del genio;
H) del personale dei distretti di reclutamento;

I) del corpo invalidi e veterani;
L) del corpo sanitario militare;
M) del corpo di commissariato militare;
N) del corpo contabile militare;
O) del corpo veterinario militare;
P) delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

A) STATO MAGGIORE GENERALE.

Art. 9

Fanno parte dello stato maggiore generale:

a) il capo di stato maggiore dell'esercito, il quale, in tempo di pace, sotto la dipendenza del ministro della guerra, ha l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra;

b) quattro ufficiali generali designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra;

c) dodici comandanti di corpo d'armata, venticinque comandanti di divisione militare territoriale e tre comandanti di divisione di cavalleria;

d) tutti gli altri ufficiali generali.

Il numero per ogni grado di ufficiali generali risulta dalla annessa tabella n. I.

Sono inoltre istituiti i seguenti alti consessi militari:

a) la Commissione suprema mista per la difesa dello Stato, per risolvere, in tempo di pace, le più importanti questioni concernenti la preparazione della difesa nazionale;

b) il Consiglio dell'esercito, per dare parere sulle più importanti questioni riguardanti l'esercito.

La composizione di tali consessi è determinata per decreto reale.

B) CORPO DI STATO MAGGIORE.

Art. 11.

Il comando del corpo di stato maggiore sotto la dipendenza del capo di stato maggiore dell'esercito attende agli studi per la preparazione della guerra.

Art. 12.

Soppresso.

D) ARMA DI FANTERIA.

Art. 17.

L'arma di fanteria, di cui la tabella numero IV determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo seguente:

a) un ispettorato delle truppe da montagna, il quale è preposto alle istruzioni speciali e all'addestramento dei reggimenti alpini e dell'artiglieria da montagna;

b) quarantotto comandi di brigata di fanteria;

c) tre comandi di brigata alpina;

d) due reggimenti granatieri;

e) novantaquattro reggimenti fanteria di linea;

f) dodici reggimenti bersaglieri;

g) otto reggimenti alpini.

Art. 18.

Ciascun reggimento di granatieri e di fanteria di linea si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagnie) e un deposito.

Ad ogni reggimento di fanteria di linea è assegnato un nucleo di milizia mobile.

Ciascun reggimento di bersaglieri si compone di uno stato maggiore, quattro battaglioni (ciascuno di tre compagnie), uno dei quali di ciclisti, e di un deposito.

Art. 19.

Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni e un deposito. In totale si hanno ventisei battaglioni formati complessivamente di settantotto compagnie.

Ad ogni battaglione alpino è assegnato un nucleo di milizia mobile.

Art. 20.

Il personale dei distretti di reclutamento, di cui la tabella n. V determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è costituito con ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Art. 24.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

un comando;
quattro compagnie di disciplina;
un carcere militare;
un reclusorio.

Gli ufficiali addetti a tali riparti e stabilimenti sono scelti fra quelli di qualsiasi arma in attività, ed idonei a tal servizio, i quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero sufficienti le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti, è in facoltà del ministro della guerra di sostituirli con ufficiali di qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione di servizio ausiliario.

Art. 23.

Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come è stabilito dal codice penale per l'esercito, cioè la reclusione militare e il carcere militare; essi sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.

E) Arma di cavalleria.

Art. 24.

L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato generale di cavalleria;
b) tre comandi di divisione di cavalleria;
c) otto comandi di brigata di cavalleria;
d) ventinove reggimenti di cavalleria;
e) depositi di allevamento cavalli per cavalleria cui sono addetti squadroni di rimonta.

Art. 26.

Ogni deposito di allevamento cavalli si compone di una direzione militare e di un personale inferiore civile.

Il numero dei depositi di allevamento cavalli, quello degli squadroni di rimonta e il loro organico saranno stabiliti per decreto reale.

F) Arma d'artiglieria.

Art. 27.

L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, e ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato generale d'artiglieria, cui sono addetti gli ufficiali generali ispettori che presiedono agli studi relativi alle varie specialità d'arma e di servizio (1);
b) un ispettorato delle costruzioni d'artiglieria (1);
c) nove comandi d'artiglieria da campagna;
d) quattro comandi d'artiglieria da fortezza;
e) tredici direzioni d'artiglieria;
f) trentasei reggimenti d'artiglieria da campagna;
g) un reggimento d'artiglieria a cavallo;
h) due reggimenti d'artiglieria da montagna;
i) due reggimenti d'artiglieria pesante da campo;
l) dieci reggimenti d'artiglieria da fortezza;
m) una direzione delle esperienze;
n) stabilimenti d' artiglieria;
o) depositi di allevamento cavalli per artiglieria, cui sono addetti riparti di rimonta; il numero dei depositi e dei riparti è stabilito per decreto reale.

Art. 29.

I reggimenti d'artiglieria da campagna si compongono di uno stato maggiore, di due gruppi di batterie e di un deposito. In totale settantadue gruppi, centonovantatre batterie (2), trentasei compagnie treno e trentasei depositi (3).

Il reggimento d'artiglieria a cavallo si compone di uno stato maggiore, quattro gruppi di due batterie ciascuno (otto batterie), quattro compagnie treno e un deposito.

I reggimenti d'artiglieria da montagna si compongono di

(1) Gli ispettori d'artiglieria collegialmente riuniti, costituiscono la commissione permanente degli ispettori di artiglieria.
(2) Alcune di queste potranno essere da montagna.
(3) Ventiquattro depositi, coll'assegnazione di un nucleo di personale e cavalli, costituiscono la base di formazione delle batterie di milizia mobile.

uno stato maggiore, un numero vario di gruppi o di batterie e un deposito. In totale otto gruppi e ventiquattro batterie.

Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone di uno stato maggiore, di più gruppi di compagnie e di un deposito. In totale trentatre gruppi, novantotto compagnie e dieci depositi.

I reggimenti di artiglieria pesante da campo si compongono di un numero vario di gruppi e batterie; in totale otto gruppi, venti batterie e due depositi.

Art. 30, 31, 31 bis *soppressi*.

G) Arma del genio.

Art. 32.

L'arma del genio, di cui la tabella n. VIII determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo seguente:

a) un ispettorato generale del genio, cui sono addetti gli ufficiali generali ispettori che presiedono agli studi relativi alle varie specialità d'arma e di servizio (1);

b) due comandi delle truppe del genio;

c) cinque comandi territoriali del genio;

d) sei reggimenti del genio;

e) un battaglione specialisti del genio (cinque compagnie);

f) dieci compagnie treno del genio;

g) dodici direzioni del genio, tredici sottodirezioni e alcuni uffici delle fortificazioni, il cui numero è stabilito per decreto reale in relazione alle esigenze del servizio;

h) stabilimenti del genio.

Art. 34.

Ogni reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, alcuni battaglioni delle compagnie del genio e un deposito.

In totale: ventiquattro battaglioni, sessantanove compagnie del genio e sei depositi.

Possono essere inoltre costituite delle sezioni per speciali servizi (topografico, fotografico, radiotelegrafico, ecc.).

(1) Gl'ispettori del genio, collegialmente riuniti, costituiscono la commissione permanente degl'ispettori del genio.

Le compagnie treno del genio sono in modo vario assegnate ai riparti dell'arma.

Art. 35.

Soppresso

CAPO III.

Scuole, uffici e stabilimenti militari vari.

A) SUOLE MILITARI.

Art. 47.

Le scuole militari del Regno sono ordinate nel modo seguente:

a) La *scuola di guerra*, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni militari scientifiche che valgono a meglio sviluppare le attidudini e reggere i comandi superiori e gli alti incarichi militari, e disimpegnare il servizio di stato maggiore.

Ad essa è unito un corso speciale per gli ufficiali delle varie armi e corpi che aspirano a passare nel corpo di commissariato;

b) La *scuola militare*, per fornire ufficiali alle armi di fanteria e cavalleria. Vi è unito un corso speciale per sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiali nelle varie armi e nel corpo contabile;

c) L'*accademia militare*, per fornire ufficiali alle armi di artiglieria e genio;

d) La *scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali*, per l'abitazione dei marescialli e brigadieri dell'arma alla nomina a sottotenente;

e) La *scuola d'applicazione di fanteria* per l'insegnamento sul tiro e su altri rami d'istruzione militare agli ufficiali di fanteria;

f) La *scuola d'applicazione di cavalleria*, per compiere l'istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e sono destinati alla cavalleria. Vi è unito un corso speciale per ufficiali veterinari di complemento ed un altro per perfezionare nell'equitazione i sottufficiali delle armi a cavallo;

g) La *scuola d'applicazione d'artiglieria e genio*, per compiere l'istruzione teorica e pratica degli allievi che provengono dall'accademia e sono destinati a queste due armi;

h) La *scuola d'applicazione di sanità militare*, per fornire ufficiali al corpo sanitario militare;

i) *Collegi militari*, per preparare i giovani all'ammissione alla scuola e all'accademia militare, e a divenire ufficiali di complemento. Il numero di questi collegi è stabilito per decreto reale;

l) La *scuola centrale d'artiglieria da campagna* e la *scuola centrale d'artiglieria da fortezza*, per l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma;

m) La *scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica*, per formare sottufficiali maestri o istruttori di scherma e ginnastica.

Art. 47 bis.

Per l'istruzione della equitazione nelle varie scuole militari sono istituiti:

quattro squadroni palafrenieri di cavalleria;

un riparto palafrenieri d'artiglieria.

CAPO IV.

Circoscrizione territoriale militare.

Art. 56.

Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata, e di divisione militare, i comandi d'artiglieria da fortezza, e le direzioni d'artiglieria, i comandi territoriali e le direzioni del genio, i distretti di reclutamento, le direzioni di sanità e di commissariato ed i tribunali militari.

La relativa circoscrizione è stabilita per decreto reale.

Art. 58.

A servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali:

a) personale della giustizia militare;

b) ingegneri geografi e topografi dell'istituto geografico militare;

c) professori e maestri civili nelle scuole militari;

d) farmacisti militari;

e) ragionieri d'artiglieria;

f) ragionieri geometri del genio;

g) capi tecnici d'artiglieria e del genio;

h) disegnatori tecnici;
i) ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti;
l) ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
m) assistenti del genio

Questi vari personali costituiscono altrettante carriere distinte.

Coloro fra i suddetti impiegati che coprono uffici estranei all'amministrazione militare non sono compresi nelle tabelle della presente legge.

C) PROFESSORI E MAESTRI CIVILI NELLE SCUOLE MILITARI.

Art. 61.

I professori e maestri civili nelle scuole militari si distinguono in:
professori titolari;
professori aggiunti;
maestro direttore di scherma;
maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica.

Il numero, il grado e le classi dei predetti professori e maestri civili sono determinati dalla tabella n. XVIII.

In luogo di professori civili di ruolo, è fatta facoltà al Ministero della guerra di assumere in servizio temporaneo insegnanti delle scuole medie e superiori governative; verrà ad essi corrisposta una retribuzione da stabilirsi caso per caso. Al posto di maestri civili di scherma e ginnastica possono essere destinati, verificandosi le relative vacanze, sottufficiali forniti dei titoli di abilitazione per detti insegnamenti.

CAPO VII.

Milizia mobile.

Art. 68.

La milizia mobile consta di:
a) fanteria;
b) cavalleria;
c) artiglieria;
d) genio;
e) quadri di ufficiali dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario militare.

Le unità di milizia mobile hanno per centri di formazione i corpi, depositi e direzioni dell'esercito permanente e si costituiscono completando i relativi nuclei che, o sono in parte costituiti presso questi enti fin dal tempo di pace con personale tratto dall'esercito permanente, o risultano dalla scissione di unità permanenti.

Dette unità potranno essere costituite con uomini appartenenti così all'esercito permanente come alla milizia mobile.

Art. 69.

La milizia mobile è ordinata per ogni arma, di cui all'articolo precedente, nelle unità stabilite con decreto reale.

Essa in tempo di pace non prende le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, od eventualmente per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra può essere destinata a cooperare coll'esercito permanente in qualunque servizio.

La chiamata sotto le armi della milizia mobile deve esser fatta per decreto reale.

CAPO VIII.

Milizia territoriale.

Art. 76.

La milizia territoriale è ordinata per ogni arma, di cui al precedente articolo, nelle unità stabilite per decreto reale.

Essa in tempo di pace non è chiamata sotto le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, o per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra è più specialmente destinata a presidiare le fortezze e le piazze del Regno; ma in caso di bisogno o di invasione del territorio, essa può essere chiamata a qualunque operazione di guerra e servizio militare.

La chiamata sotto le armi della milizia territoriale deve essere fatta per decreto reale.

Art. 79.

I riparti di fanteria di milizia territoriale hanno per centro di formazione i depositi dei reggimenti di fanteria; i battaglioni alpini si costituiscono presso i battaglioni alpini dell'e-

sercito permanente; le compagnie d'artiglieria da fortezza e del genio presso i riparti dell'esercito permanente dell'arma rispettiva.

Art. 82.

La truppa di complemento è costituita da uomini delle classi di prima e seconda categoria non ancora ascritti alla milizia territoriale ed esuberanti alla forza comportata dalle unità organiche dell'esercito permanente e della milizia mobile. Può essere impiegata in qualunque servizio di guerra.

CAPO X.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 83, 84, 85, 86.

Soppressi.

TABELLE ORGANICHE

TABELLA N. 1 *degli ufficiali dello stato maggiore generale*

5 generali d'esercito;
49 tenenti generali;
97 maggiori generali;
1 tenente generale medico;
3 maggiori generali medici.

155 totale.

NB. Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato e direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito.

Se un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di ministro, di sottosegretario di Stato, mentre è completo l'organico dello stato maggiore generale, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli può competere.

TABELLA N. II *degli ufficiali del corpo di stato maggiore.*

17	colonnelli;
3	colonnelli o tenenti colonnelli;
52	tenenti colonnelli e maggiori (*a*);
83	capitani.
155	totale.

(*a*) Non è fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori, affinchè la promozione dei maggiori al grado di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di stato maggiore.

TABELLA N. III *degli ufficiali dei carabinieri reali* (*a*).

12	colonnelli;
1	colonnello o tenente colonnello;
21	tenenti colonnelli;
50	maggiori;
208	capitani;
260	tenenti;
118	sottotenenti;
1	maestro direttore di banda.
671	totale.

(*a*) Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli ed i tenenti colonnelli, può essere variato con legge di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

TABELLA N. IV *degli ufficiali dell'arma di fanteria.*

116	colonnelli;
256	tenenti colonnelli;
443	maggiori;
2166	capitani;
4208	tenenti e sottotenenti; (*a*)
7189	totale.
96	maestri direttori di banda.
7285	totale generale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

TABELLA N. V *degli ufficiali dei distretti di reclutamento* (*a*).

88 tenenti colonnelli o maggiori;
176 capitani.

264 totale.

(*a*) Sono ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario.

TABELLA N. VI *degli ufficiali dell'arma di cavalleria* (*a*).

29 colonnelli;
32 tenenti colonnelli;
45 maggiori;
241 capitani;
638 tenenti e sottotenenti (*b*).

985 totale.

(*a*) Per la carica di direttore dei depositi allevamento cavalli e limitatamente a metà dei posti in organico, il ministro della guerra è autorizzato a trattenere ufficiali provetti nel servizio dei depositi stessi e che per ragioni di età debbono essere collocati in posizione ausiliaria richiamandoli in servizio contemporaneamente al collocamento in detta posizione.
(*b*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

TABELLA N. VII *degli ufficiali dell'arma d'artiglieria* (*a*).

57 colonnelli;
82 tenenti colonnelli;
147 maggiori;
641 capitani;
1315 tenenti e sottotenenti (*b*).

2242 totale.

(*a*) Compresi gli ufficiali delle fortezze della soppressa tabella n. IX.
(*b*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

TABELLA N. VIII *degli ufficiali dell'arma del genio*.

28 colonnelli;
30 tenenti colonnelli;
46 maggiori;
218 capitani;
288 tenenti e sottotenenti (*a*).

610 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

TABELLA N. IX *degli ufficiali delle fortezze.*

Soppressa.

TABELLA N. XI *degli ufficiali del corpo sanitario militare.*

26	colonnelli medici;
36	tenenti colonnelli medici;
113	maggiori medici;
314	capitani medici;
274	tenenti e sottotenenti medici (*a*).
763	totale.

(*a*) In parte possono essere sostituiti da ufficiali medici di complemento.

TABELLA N. XIV *degli ufficiali del corpo veterinario militare.*

1	colonnello veterinario;
4	tenenti colonnelli veterinari;
16	maggiori veterinari;
85	capitani veterinari;
107	tenenti e sottotenenti veterinari (*a*).
213	totale.

(*a*) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali veterinari di complemento.

TABELLA N. XV *degli ufficiali fuori quadro* (*a*)
(*stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio*).

19	colonnelli;
23	tenenti colonnelli;
26	maggiori;
181	capitani;
107	tenenti e sottotenenti.
356	totale.

(*a*) Il numero degli ufficiali di ciascun grado può essere variato in relazione al numero dei collegi militari stabilito per decreto reale.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto n 380 del 14 luglio 1908; modificato con leggi

n. 286 del 7 luglio 1901, n. 216 del 2 giugno 1904, nn. 300, 301 e 302 del 3 luglio 1904, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479, 483, 494 e 495 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908 e n. 362 del 7 luglio 1908.

I.

TABELLE II e III, *razioni foraggio e indennità cavalli.*

La concessione del cavallo è estesa ai capitani di fanteria, medici e veterinari che prestano servizio negli istituti militari (esclusi i collegi).

L'indennità cavalli dei capitani di fanteria inscritti nel quadro d'avanzamento è estesa ai capitani di fanteria eventualmente comandati in servizio di stato maggiore, nonchè agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria ed addetti ai depositi di allevamento.

II.

Sostituire la TABELLA IV *indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente* colla seguente:

TABELLA IV

Indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	Somma annua assegnata
Indennità di carica.	
a) Capo di stato maggiore dell'esercito; tenenti generali designati pel comando di un'armata in guerra; comandanti di corpo d'armata; ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, presidente del tribunale supremo di guerra e marina, se seguiti nel ruolo di anzianità da un comandante di corpo d'armata	4,800
b) Ispettori generali di cavalleria, di artiglieria e del genio; comandante generale dell'arma dei carabinieri reali; presidente del tribunale supremo di guerra e marina; comandante in 2° del corpo di stato maggiore: ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore; comandanti di divisione; ispettore capo di sanità militare . .	2,400
c) Comandante della scuola di guerra; comandante della scuola d'applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare; comandante della scuola militare; comandante della scuola d'applicazione di fanteria; comandante della scuola d'applicazione di cavalleria; ispettore delle truppe da montagna; ufficiali generali ispettori d'artiglieria e del genio; ufficiali generali a disposizione per ispezioni; direttore dell'istituto geografico militare:	
se tenente generale	2,400
se maggiore generale	1,200
d) Sottosegretario di Stato o direttore generale al Ministero della guerra:	
se tenente generale	2,400
se maggiore generale o colonnello (incaricato).	1,200

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	Somma annua assegnata
e) Ispettori di sanità militare; giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina: comandanti di brigata di fanteria, o di cavalleria, di brigata alpina; comandanti d'artiglieria; comandanti del genio; ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma dei carabinieri reali	1,200
f) Comandanti di legione dei carabinieri reali; comandanti di reggimento; capi di stato maggiore di corpo d'armata; ufficiali superiori reggenti una divisione al Ministero della guerra; colonnelli capi d'ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore e presso gli ispettorati generali; colonnelli comandanti o comandanti in 2° negli istituti militari; colonnelli direttori del genio o capi degli uffici di fortificazione	900
g) Giudici supplenti (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina	800
h) Ufficiali superiori capi di servizio; capi di stato maggiore di divisione; chimico farmacista ispettore	600
i) Colonnelli che non coprono le cariche di cui alla lettera *f*)	600
Soprassoldi fissi.	
l) Ufficiali superiori reggenti una sezione al Ministero della guerra o capi ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore; ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali	600
m) Ufficiali addetti agli stabilimenti militari di pena ed alle compagnie di disciplina	300
n) Ufficiali istruttori dei tribunali militari	600
o) Ufficiali sostituti istruttori dei tribunali militari ed ufficiali sostituti istruttori aggiunti	300
p) Ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni di artiglieria	300
q) Ufficiali commissari controllori presso i magazzini centrali militari	500

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	Somma annua assegnata
r) Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale di scherma ed educazione fisica . . .	1,800
Maestro addetto quale vice direttore tecnico della scuola magistrale di scherma ed educazione fisica	1,200
Maestri coadiutori presso la scuola magistrale di scherma e di educazione fisica	800
s) Ufficiali in servizio presso i depositi di allevamento cavalli, siano effettivi o comandati:	
Direttore	1,200
Capo sezione	1,000
Vice direttore e capitani	800
Subalterni	600

Agli insegnanti militari titolari negli istituti militari viene corrisposto un soprassoldo annuo variabile fra lire 1200 e lire 500, e fissato con tabella da approvarsi per decreto reale.

Coloro che fruiscono indennità o soprassoldi maggiori li conserveranno.

Art. 3.

Sono approvate ed entreranno in vigore sotto la data del 1° luglio 1910, le seguenti aggiunte e varianti alla legge 2 luglio 1896, n. 254 [illegible].

L'art. 45 della legge 2 luglio 1896, n. 254, è abolito.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente che all'entrata in vigore della presente legge faranno parte del personale permanente dei distretti e delle fortezze verranno conservati in ruoli a parte.

Gli ufficiali dei distretti saranno promossi al grado superiore quando siano promossi gli ufficiali delle quattro armi combattenti di pari grado ed anzianità.

In nessun caso però il numero degli ufficiali nei singoli gradi potrà mai superare per i distretti il numero degli ufficiali non richiamati dal congedo esistenti nel ruolo al 1° luglio 1910.

Gli ufficiali del personale delle fortezze saranno promossi contemporaneamente agli ufficiali dei distretti di pari grado ed anzianità.

Le eventuali eccedenze all'organico in qualche grado degli ufficiali del genio saranno compensate con altrettante deficienze nel grado inferiore. Il pareggio coll'organico (quando non si tratti di esuberanza di capitani in dipendenza della legge 19 luglio 1909, n. 493) sarà ottenuto effettuando una sola promozione ogni due vacanze che si verifichino in quei gradi ove vi siano eccedenze.

Al terz'ultimo ed al penultimo periodo dell'art. 35 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sono sostituiti i seguenti:

« I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, e quelli provenienti dalla scuola di applicazione che non ne hanno superato gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria, di cavalleria e del corpo contabile di pari anzianità, al termine del terzo anno di grado.

« I sottotenenti medici e veterinari di complemento sono promossi tenenti all'atto della loro assunzione in servizio permanente. »

Con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge, in modo che vengano rispettati i diritti dell'avanzamento a scelta dei tenenti che trovansi alla scuola di guerra all'atto della promulgazione della legge, e di quelli che saranno ammessi a detta scuola o sosterranno gli esami a scelta negli anni 1910 e 1911.

Disposizioni transitorie.

Art. 1.

Il Governo ha facoltà di attuare gradatamente la presente legge, per quanto riguarda la costituzione di nuovi riparti, con successive leggi di bilancio, man mano avrà disponibile la forza e i quadri occorrenti. Per l'esercizio 1910 911 lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra è aumentato di lire 2,300,000. La ripartizione della somma per capitoli sarà fatta con decreto del ministro del tesoro.

Art. 2.

Le tabelle organiche degli ufficiali avranno vigore col 1° luglio 1910.

Tuttavia l'aumento dei capitani verrà suddiviso:

per l'arma d'artiglieria, in tre parti eguali che andranno successivamente in vigore col 1° luglio degli anni 1910, 1911 e 1912;

pei corpi sanitario e veterinario, in due parti eguali che andranno successivamente in vigore col 1° luglio degli anni 1910 e 1912.

Art. 3.

Il ministro della guerra ha facoltà di trasformare gradatamente, secondo le esigenze del regolare funzionamento del servizio, gli attuali distretti militari in distretti di reclutamento.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge il Ministero è autorizzato ad apportare varianti alle indennità eventuali del tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge colle disposizioni delle altre leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

NORME GENERALI

per l'attuazione della legge 17 luglio 1910, n. 515.

Nell'occasione dell'entrata in vigore della legge n. 515 sull'ordinamento dell'esercito, il Ministero stima opportuno di chiarire sin d'ora quali fra le disposizioni in essa contenute debbano subito entrare in vigore, riservandosi il Ministero di tradurre in atto le disposizioni rimanenti man mano che sarà ritenuto conveniente e possibile.

A senso dell'art. 1 delle disposizioni transitorie, la creazione di nuovi comandi, unità, nuclei di milizia mobile ecc., previsti dalla legge, verrà fatta gradatamente in relazione agli assegni inscritti o da inscrivere in bilancio; tale creazione sarà determinata per decreto reale, e verranno allora emanate le relative *disposizioni esecutive.*

Anche la trasformazione degli attuali distretti di reclutamento avrà luogo con disposizioni da emanarsi ulteriormente.

L'entrata in vigore delle nuove tabelle organiche degli ufficiali è regolata dalle norme contenute dell'art. 2 delle citate disposizioni transitorie.

Hanno invece effetto coll'entrata in vigore della legge le modificazioni seguenti:

a) nuove indennità di carica e soprassoldi fissi per le cariche e impieghi esistenti;

b) l'unità *brigata* nei reparti di artiglieria assume il nome di *gruppo,* in quelli del genio il nome di *battaglione*;

c) alla denominazione di *capo musica* è sostituita quella di *maestro direttore di banda*;

d) *l'ispettorato degli alpini* è trasformato in *ispettorato delle truppe da montagna*;

e) *l'ispettorato di cavalleria* assume la denominazione di *ispettorato generale di cavalleria*;

f) col nuovo ordinamento degli ispettorati generali d'artiglieria e del genio sono soppressi gli *ispettorati di artiglieria da campagna, di artiglieria da costa e da fortezza, delle truppe del genio, e delle costruzioni del genio*; gli attuali ispettori, col personale dei relativi uffici, passano a far parte del rispettivo ispettorato generale. Tuttavia, fino a che non siano pubblicate le disposizioni riguardanti la nuova costituzione degli ispettorati generali, i soppressi ispettorati continueranno a funzionare pel disbrigo degli affari in corso, e la corrispondenza

loro diretta sarà indirizzata: all'ispettorato generale di artiglieria (reparto da campagna), all'ispettorato generale d'artiglieria (reparto da fortezza), all'ispettorato generale del genio (reparto truppe), all'ispettorato generale del genio (reparto costruzioni);

g) *la direzione superiore delle esperienze*, assume il nome di *direzione delle esperienze*; conserva però, fino all'entrata in vigore della legge sul servizio tecnico di artiglieria, la costituzione attuale;

h) *la scuola centrale di tiro di fanteria, la scuola di cavalleria, la scuola magistrale militare di scherma* mutano rispettivamente la denominazione in quella di *scuola di applicazione di fanteria, scuola d'applicazione di cavalleria, scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica.*

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **320**. — **R. decreto col quale si provvede all'istituzione dei comandi di brigata alpina. — Disposizioni esecutive.** — (Gabinetto militare). — 9 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 515 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I tre comandi di brigata alpina, istituiti colla legge suddetta, assumono la denominazione di 1ª, 2ª e 3ª brigata alpina.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Disposizioni esecutive.

I comandi di brigata alpina, creati in sostituzione degli attuali comandi di gruppo alpino, hanno la loro sede:

1ª brigata alpina a Cuneo (1° e 2° reggimento alpini);
2ª brigata alpina a Torino (3°, 4° e 5° reggimento alpini);
3ª brigata alpina a Verona (6°, 7° e 8° reggimento alpini).

La formazione dei comandi di brigata alpina sarà identica a quella dei comandi di brigata di fanteria; l'aiutante di campo verrà scelto fra gli ufficiali degli alpini.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **321**. — **R. decreto col quale viene istituita una nuova compagnia di fanteria di linea. — Disposizioni esecutive.** — (Gabinetto militare). — 9 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 515, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito;

Visto il Nostro decreto 22 luglio 1897 n. 354 per l'ordinamento delle armi di fanteria;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Col 1° ottobre p. v. è istituita una nuova compagnia di fanteria di linea (ciclisti), assegnata ad uno dei reggimenti di stanza nell' isola di Sardegna.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Disposizioni esecutive.

La compagnia ciclisti è assegnata al reggimento di fanteria di stanza a Cagliari; in caso di cambio di guarnigione, la compagnia passa al reggimento subentrante.

Detta compagnia si formerà, completando il personale del gruppo ciclisti già esistente presso lo stesso reggimento, ed avrà la formazione, in ufficiali e truppa, delle compagnie bersaglieri ciclisti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N **322**. — **R. decreto col quale si provvede al riordinamento dei reggimenti bersaglieri — Disposizioni esecutive**. — (Gabinetto militare). — 9 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge del 17 luglio 1910 n. 515, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito:

Visto il R. decreto del 18 giugno 1886 circa la numerazione dei battaglioni bersaglieri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° ottobre 1910 sono istituiti dodici comandi di battaglione bersaglieri ciclisti.

I battaglioni bersaglieri ciclisti assumono la numerazione dal 1° al 12°.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Disposizioni esecutive.

Colla formazione dei reggimenti bersaglieri su 4 battaglioni di tre compagnie, di cui uno ciclisti, ciascun reggimento costituirà il battaglione ciclisti colle compagnie 4ª, 8ª e 12ª, tolte agli attuali tre battaglioni. Le compagnie riprenderanno poi la normale progressione nella numerazione secondo l'ordine dei battaglioni. Ulteriori disposizioni verranno date per trasformare in ciclisti le compagnie già 4ª e 8ª, coll'assegnarvi il personale adatto, scelto tra tutte le compagnie del reggimento, e col dotarle del necessario materiale ciclistico.

Il comando del battaglione ciclisti verrà costituito col personale ufficiali assegnato al reggimento, e col personale di truppa dei reparti dipendenti. La formazione di detto comando, in attesa della pubblicazione delle nuove tabelle graduali e numeriche, sarà quella degli altri comandi di battaglione, coll'aggiunta di un subalterno addetto al materiale del battaglione ciclisti.

Il 1° reggimento bersaglieri costituirà il 1° battaglione ciclisti, il 2° reggimento il 2° battaglione, e così di seguito. I battaglioni ordinari conserveranno, in ciascun reggimento, la attuale numerazione.

Le compagnie ciclisti dei reggimenti 3°, 5° e 9°, ora riunite presso il 6° reggimento bersaglieri in Bologna, saranno fatte rientrare ai corpi non oltre il 1° ottobre. Disporrà pei necessari movimenti il comando del VI corpo d'armata, previi accordi cogli altri comandi di corpo d'armata interessati.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **323.** — **R. decreto col quale si provvede alla creazione di tre comandi di divisione di cavalleria e alla soppressione di un comando di brigata di cavalleria. — Disposizioni esecutive.** — (Gabinetto militare). — 9 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 515, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tre comandi di divisione di cavalleria, istituiti colla legge suddetta, assumono le denominazioni di:

Comando della divisione di cavalleria del Friuli;
Comando della divisione di cavalleria del Veneto;
Comando della divisione di cavalleria della Lombardia.

Art. 2.

Il comando della 9ª brigata di cavalleria è soppresso.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Disposizioni esecutive.

1. I comandi delle divisioni di cavalleria si intendono costituiti col 1° ottobre p. v.

In attesa che vengano pubblicate le relative tabelle di formazione, detti comandi saranno costituiti di:

un comandante (tenente generale o maggior generale);

un tenente colonnello o maggiore di stato maggiore (capo di stato maggiore);

un capitano di stato maggiore addetto;

due sottufficiali addetti, compresi nei quadri dei reggimenti di cavalleria.

2. Le sedi dei comandi di divisione, dei comandi di brigata e dei reggimenti dipendenti sono così stabilite:

Divisioni	Brigate	Reggimenti
Divisione del Friuli — Udine	Udine	Udine
		Palmanova
	Pordenone	Pordenone
		Treviso
Divisione del Veneto — Vicenza	Vicenza	Padova
		Vicenza
	Ferrara	Ferrara
		Bologna
Div. della Lombardia — Milano	Milano	Milano
		Milano
	Parma	Lodi
		Parma

Sono perciò trasferiti i seguenti comandi di brigata:

2ª brigata da Alessandria a Parma;
4ª » da Verona a Vicenza;
5ª » da Padova a Udine;
6ª » da Bologna a Ferrara;
7ª » da Firenze a Pordenone.

Colla costituzione dei comandi di divisione verrà soppresso il comando della 9ª brigata di cavalleria.

3. Gli attuali comandi delle brigate 2ª e 8ª, non dipendenti dai comandi di divisione, con sede in Torino e Caserta, eserciteranno funzioni di ispezione e di vigilanza sui reggimenti di cavalleria seguenti:

Comando di brigata di Torino: reggimenti di stanza a Torino, Vercelli, Saluzzo, Savigliano e Voghera;

Comando di brigata di Caserta: reggimenti di stanza a Roma, Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Aversa, Napoli e Nola.

Uguali funzioni di ispezione e di vigilanza sono affidate:

pel reggimento di sede a Brescia, al comando di brigata di Milano;

pel reggimento di sede a Verona, al comando di brigata di Vicenza;

pei reggimenti di sede a Lucca e Firenze, al comando di brigata di Parma.

4. Le nuove dipendenze dei reggimenti dai comandi di brigata avranno vigore dal 1° ottobre p. v.

Alla stessa data i comandi di brigata delle diverse sedi assumeranno la numerazione seguente:

Udine	1ª brigata.
Pordenone	2ª »
Vicenza	3ª »
Ferrara	4ª »
Milano	5ª »
Parma	6ª »
Torino	7ª »
Napoli	8ª »

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **324.** — **R. decreto col quale si provvede all'istituzione di tre nuovi comandi d'artiglieria da campagna, di un nuovo comando di artiglieria da fortezza, di un nuovo comando territoriale del genio, e a modificazioni alla circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria e pel servizio del genio. — Disposizioni esecutive.** — (Gabinetto militare). — 9 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 515, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito;

Visto il Nostro decreto del 22 febbraio 1906, n. 56, che stabilisce la circoscrizione militare pel servizio generale e per quello di artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato e della giustizia militare;

Visto il Nostro decreto dell'8 agosto 1908 che modifica la circoscrizione territoriale pel servizio del genio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti tre nuovi comandi di artiglieria da campagna colle seguenti denominazioni:

Comando di artiglieria da campagna di Torino;
Comando di artiglieria da campagna di Cremona;
Comando di artiglieria da campagna di Roma.

Art. 2.

Gli attuali comandi di artiglieria da fortezza e costa assumono la denominazione di *comandi di artiglieria da fortezza*.

È istituito un nuovo comando di artiglieria da fortezza colla denominazione di comando di artiglieria da fortezza di Mantova.

Art. 3.

È istituito un nuovo comando territoriale del genio colla denominazione di comando territoriale del genio di Napoli.

Art. 4.

La circoscrizione militare pel servizio d'artiglieria e pel servizio del genio è determinata dalle tabelle annesse al presente decreto, per ordine Nostro, firmate dal ministro della guerra. Dette tabelle andranno in vigore col 1° ottobre p. v.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

TABELLA N. 1.

Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria.

Comandi d'artiglieria da fortezza	Corpi d'armata nel cui territorio i comandi di artiglieria hanno giurisdizione.	Direzioni d'artiglieria	Divisioni militari nel cui territorio provvedono le direzioni d'artiglieria.
GENOVA	I corpo d'armata	Torino	Torino (1.ª) Novara (2.ª)
	II corpo d'armata	Alessandria *	Alessandria (3.ª) Cuneo (4.ª)
	IV corpo d'armata	Genova Piacenza *	Genova (8.ª) Piacenza (7.ª)
	VIII corpo d'armata	Spezia	Firenze (15.ª) Livorno (16ª)
MANTOVA	III corpo d'armata	Mantova *	Milano (5.ª) Brescia (6.ª)
	V corpo d'armata	Verona	Verona (9.ª) Padova (10.ª)
	VI corpo d'armata VII corpo d'armata	Venezia	Bologna (11.ª) Ravenna (12.ª) Ancona (13.ª) Chieti (14.ª)
ROMA	IX corpo d'armata	Roma	Roma (17.ª) Perugia (18.ª)
		Maddalena	Cagliari (25.ª)
	X corpo d'armata	Napoli	Napoli (19.ª) Salerno (20.ª)
	XI corpo d'armata	Taranto	Bari (21.ª) Catanzaro (22.ª)
	XII corpo d'armata	Messina	Palermo (23.ª) Messina (24.ª)

N. B. – Il comando d'artiglieria da fortezza di Piacenza non ha giurisdizione territoriale.

* Dipende dal comando d'artiglieria da fortezza di Piacenza per quanto si riferisce a parco d'assedio.

Roma, addì 9 agosto 1910.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

TABELLA N. 2.

Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.

Comandi territoriali del genio	Corpi d'Armata nel cui territorio i Comandi del genio hanno giurisdizione	Direzioni del genio	Sottodirezioni del genio (dipendenti dalle direzioni del genio)	Uffici delle fortificazioni (autonomi)	Divisioni militari nel cui territorio provvedono le direzioni, sottodirezioni del genio e gli uffici delle fortificazioni.
TORINO	I	Torino	—	—	Torino
	II	Alessandria	Novara	—	Novara
	IV	Genova	—	—	Alessandria
			Cuneo	—	Cuneo
			—	—	Genova
			Piacenza	—	Piacenza
VERONA	III	Milano	—	—	Milano
			Brescia	—	Brescia
	V	Verona	—	—	Verona
			—	Belluno	Padova (Distretto di Belluno)
			Padova	—	Padova (Distretto di Padova e Treviso)
BOLOGNA	VI	Bologna	—	—	Bologna (meno i distretti di Rovigo, Venezia, Sacile)
			—	Udine	Bologna (Distretto di Sacile)
			Ravenna	—	Ravenna
				Venezia	Bologna (Distretti di Rovigo e Venezia)
	VII	Ancona	—	—	Ancona
			Chieti	—	Chieti
ROMA	VIII	Firenze	—	—	Firenze
			—	Spezia	Livorno (Distretti di Massa, Lucca e Circondario di Pisa)
			Livorno	—	Livorno (meno i distretti di Massa, Lucca, e il circondario di Pisa)
	IX	Roma	—	—	Roma
			—	Maddalena	Cagliari (solo l'Arcipelago della Maddalena)
			Perugia	—	Perugia
			Cagliari	—	Cagliari (meno l'Arcipelago della Maddalena)
NAPOLI	X	Napoli	—	—	Napoli
			Salerno	—	Salerno
	XI	Bari	—	—	Bari (Distretti di Bari e Barletta)
			—	Taranto	Bari (Distretti di Taranto, Lecce e Potenza)
	XII	Palermo	Catanzaro	—	Catanzaro
			—	—	Palermo
			Messina		Messina

N. B. - La trasformazione delle attuali sottodirezioni autonome in sottodirezioni dipendenti dalle Direzioni del genio si effettuerà gradatamente secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 9 agosto 1910.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

Disposizioni esecutive.

I nuovi comandi di artiglieria da campagna, il nuovo comando di artiglieria da fortezza e il nuovo comando del genio dovranno essere costituiti col 1° ottobre p. v.

Dalla stessa data la dipendenza dei reparti di artiglieria da campagna, a cavallo, e da montagna, dai singoli comandi di artiglieria da campagna, sarà quella indicata dalla tabella seguente:

COMANDO D'ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA	REGGIMENTI D'ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA, A CAVALLO E DA MONTAGNA STANZIATI NEL TERRITORIO DEI CORPI D'ARMATA
Torino	I
Alessandria	II (meno il 6° regg.to)
Milano	III (più il 6° regg.to)
Cremona	IV
Verona	V
Bologna	VI e VII
Firenze	VIII
Roma	IX
Napoli	X, XI e XII

I comandi di artiglieria da fortezza, con giurisdizione territoriale secondo la tabella n. 1 del presente decreto, avranno alla loro dipendenza i comandi e reparti d'artiglieria da fortezza e da costa dislocati nel territorio della giurisdizione rispettiva, ad eccezione del 10° reggimento da fortezza (assedio), che dipenderà dal comando di artiglieria da fortezza di Piacenza.

L'attuale comando di artiglieria da fortezza di Torino si trasferirà a Genova; quello da campagna di Mantova si trasferirà a Verona.

Il comando di artiglieria da fortezza di Mantova si costituirà col personale dell'ufficio speciale già istituito presso il comando del V corpo d'armata colle funzioni di comando di artiglieria da fortezza.

La formazione dei comandi di artiglieria e del genio rimane quale è prevista dalle vigenti tabelle; solo i comandi di artiglieria da campagna non avranno l'ufficiale superiore addetto.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **325**. — **R. decreto col quale vengono costituite sette nuove batterie di artiglieria da campagna. — Disposizioni esecutive.** — (Gabinetto militare). — 9 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 515 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Col 1° ottobre 1910 sono costituite sette nuove batterie dei reggimenti di artiglieria da campagna.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Disposizioni esecutive.

Le sezioni miste, in corso di formazione quali nuclei delle nuove batterie secondo le istruzioni già direttamente emanate dal Ministero, saranno al 1° ottobre trasformate in batterie normali, assumendo la formazione prevista dalle vigenti tabelle graduali e numeriche. Sei batterie sono assegnate in numero di una per ciascuno dei reggimenti di artiglieria da campagna, 2°, 4°, 5°, 6°, 9° e 11° dei quali costituiranno l'ottava batteria; la batteria rimanente è assegnata al 12° reggimento artiglieria da campagna, col nome di nona batteria.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **326.** — **R. decreto col quale si provvede al riordinamento delle specialità da costa e da fortezza dell'arma di artiglieria. — Disposizioni esecutive.** — (Gabinetto militare). — 9 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge del 17 luglio, n. 515 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito;

Visto il Nostro decreto in data 21 agosto 1902, n. 402;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare da 1° ottobre 1910 l'artiglieria da costa e da fortezza è ordinata su 10 reggimenti, formati da gruppi di compagnie da costa o da fortezza, e così denominati:

1°	reggimento	da fortezza	(costa)
2°	»	»	(costa)
3°	»	»	(costa e fortezza)
4°	»	»	(costa)
5°	»	»	(costa fortezza)
6°	»	»	
7°	»	»	
8°	»	»	
9°	»	»	
10°	»	»	(assedio).

In conseguenza alla stessa data sono istituiti quattro stati maggiori di reggimento, quattro depositi dei reggimenti da fortezza e otto stati maggiori di gruppo (2 da costa, e 6 da fortezza).

Art. 2.

Dal 15 ottobre 1910 sono costituite otto nuove compagnie da fortezza.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Disposizioni esecutive.

1. A riordinamento ultimato la composizione e la dislocazione dei reggimenti da fortezza sarà la seguente:

REGGIMENTI	Sede del comando	SEDE DEI GRUPPI E DELLE COMPAGNIE (c. costa — f. fortezza)				
1° regg. da fort. (costa) . .	Genova	c. 3 Genova	c. 3 Genova	c. 2 Savona		
2° » » » (costa) . .	Spezia	c. 3 Spezia	c. 3 Spezia	c. 3 Spezia		
3° » » » (costa e fort.)	Roma	f. 3 Roma	f. 2 Roma	c. 2 Gaeta	c. 3 Maddalena	c. 3 Maddalena
4° » » » (costa) . .	Messina	c. 4 Messina	c. 3 Reggio C.	c. 3 Taranto	c. 2 Brindisi	
5° » » » (costa e fort.)	Venezia	c. 3 Venezia	c. 3 { 2 Venezia / 1 Ancona	f. 2 Mestre		
6° » » »	Torino	f. 4 Torino	f. 3 Torino	f. 3 Torino		
7° » » »	Alessandria	f. 3 Alessandria	f. 3 Alessandria	f. 3 Alessandria		
8° » » »	Verona	f. 3 Verona	f. 3 Mantova	f. 3 Belluno		
9° » » »	Bologna	f. 4 Bologna	f. 3 Osoppo	f. 4 Conegliano		
10° » » » (assedio).	Piacenza	f. 3 Piacenza	f. 3 Piacenza	f. 3 Piacenza		

Ulteriori comunicazioni verranno fatte pei distaccamenti delle compagnie da fortezza.

2. Col 1° ottobre saranno istituiti i quattro nuovi comandi di reggimento e i relativi depositi in Venezia, Verona, Bologna e Piacenza. Tali comandi e depositi si costituiranno col solo personale assolutamente indispensabile, traendolo dai reparti dipendenti.

Alla stessa data gli otto nuovi comandi di gruppo si costituiranno:

2 da costa	1 presso l'attuale brigata da costa alla Maddalena; 1 presso l'attuale distaccamento di Brindisi;
6 da fortezza	1 presso l'attuale 1° reggimento da fortezza in Torino; 1 presso l'attuale 2° reggimento da fortezza in Alessandria; 1 presso l'attuale distaccamento del 3° reggimento da fortezza in Bologna; 1 presso l'attuale distaccamento delle compagnie operai in Osoppo; 1 presso l'attuale distaccamento delle compagnie operai in Mantova; 1 presso l'attuale distaccamento del 3° reggimento da fortezza in Piacenza.

Le otto compagnie da fortezza si costituiranno:

2 presso l'attuale 1° reggimento da fortezza in Torino;
1 » » distaccamento del 1° da fortezza in Bologna;
2 » » 2° reggimento da fortezza in Alessandria;
1 » » distaccamento del 2° reggimento da fortezza in Verona;
2 » » distaccamento del 3° da fortezza in Piacenza;

3. Le trasformazioni che, sotto la data del 1° ottobre, subiranno gli attuali reggimenti e reparti per raggiungere l'ordinamento *provvisorio*, sono:

1° reggimento artiglieria da costa: assume la denominazione di *1° reggimento artiglieria da fortezza (costa)*; perde la brigata distaccata a Venezia, e la compagnia distaccata ad Ancona, che passano a far parte del nuovo 5° reggimento da fortezza

2° reggimento artiglieria da costa: assume la denominazioni di *2° reggimento artiglieria da fortezza (costa)*, conservando l'attuale formazione e dislocazione; quando la compagnia della brigata di Gaeta, ora distaccata a Brindisi, rien-

trerà alla sede, una delle compagnie, estratta a sorte, sarà trasferita a Brindisi, passando alla dipendenza del nuovo 4° reggimento da fortezza (costa).

3° reggimento artiglieria da costa: assume da denominazione di *4° reggimento artiglieria da fortezza (costa)* conservanda l'attuale dislocazione; forma un nuovo comando di gruppo in Brindisi; viene posto provvisoriamente alla sua dipendenza l'attuale distaccamento di Brindisi, il quale, a suo tempo, sarà sostituito da una compagnia da trasferirsi definitivamente dal 2° reggimento da costa al 4° reggimento da fortezza (costa).

1° reggimento artiglieria da fortezza: assume la denominazione di *6° reggimento artiglieria da fortezza*. Forma un nuovo comando di gruppo e, al 15 ottobre, due nuove compagnie. Perde: *a*) la brigata distaccata a Venezia che passa al 5° reggimento con destinazione a Mestre; *b*) la brigata distaccata a Bologna che passa al 9° reggimento formando, al 15 ottobre una nuova compagnia; *c*) la compagnia distaccata alla frontiera orientale che passa all'8 reggimento.

2° reggimento artiglieria da fortezza: assume la denominazione di *7° reggimento artiglieria da fortezza*. Perde la brigata distaccata a Verona che passa all'8° reggimento, formando, col 15 ottobre, una nuova compagnia; acquista le due compagnie del 3° reggimento da fortezza distaccate, una alla frontiera orientale e una ad Alessandria. Forma un comando di gruppo e, al 15 ottobre, due nuove compagnie. Il nuovo gruppo, costituito da una delle compagnie del reggimento estratta a sorte, e una di nuova formazione, è destinato a passare al distaccamento di Conegliano del 9° reggimento; la compagnia del 3° reggimento da fortezza distaccata ad Alessandria, e la seconda nuova compagnia, sono assegnate provvisoriamente al reggimento perchè destinate a passare al 10° reggimento in Piacenza.

3° reggimento artiglieria da fortezza: Coll'attuale denominazione conserva le 5 compagnie, ripartite in due gruppi con sede in Roma; acquista l'attuale brigata da costa della Maddalena, ripartita in due gruppi di 3 compagnie ciascuna, e il gruppo da costa di Gaeta. La brigata distaccata a Piacenza passa a far parte del 10° reggimento da fortezza (assedio), scindendosi in due gruppi di 2 compagnie ciascuno, colla formazione, al 15 ottobre, di due nuove compagnie; la compagnia distaccata alla frontiera passa alla dipendenza del 7° reggimento da fortezza. La brigata distaccata in Mantova passa alla dipendenza del 10° reggimento da fortezza (assedio).

Brigata autonoma d'artiglieria da costa della Sardegna: Passa, come si è detto, alla dipendenza del 3° reggimento da fortezza, scindendosi in due gruppi di compagnie.

Compagnie operai d'artiglieria: Sono trasformate in compagnie di artiglieria da fortezza. Tre compagnie costituiscono in Mantova un nuovo gruppo alla dipendenza dell'8° reggimento; la compagnia di Osoppo, col comando di gruppo, passa alla dipendenza del 9° reggimento, e la compagnia rimanente passa a far parte dell'8° reggimento da fortezza.

4. La formazione e dislocazione *provvisoria* dei reggiment da fortezza, dopo costituite le nuove compagnie al *15 ottobre* sarà perciò la seguente:

REGGIMENTO	Sede del comando	SEDE DEI GRUPPI E DELLE COMPAGNIE				
1° regg. da fort. (costa) . .	Genova	c. 3 Genova	c. 3 Genova	c. 2 Savona		
2° » » » (costa). . .	Spezia	c. 4 Spezia (1)	c. 3 Spezia	c. 3 Spezia		
3° » » » (costa e fort.).	Roma	f. 3 Roma	f. 2 Roma	c. 1 Gaeta 1 Brindisi	c. 3 Maddalena	c. 3. Maddalena
4° » » » (costa) . . .	Messina	c. 3 Messina	c. 3 Reggio C.	c. 3 Taranto	c. - Brindisi	
5° » » » (fort. e costa).	Venezia	c. 3 Venezia	c. 3 2 Venezia 1 Ancona	f. 2 Venezia (2)		
6° » » »	Torino	f. 4 Torino	f. 3 Torino	f. 3 Torino		
7° » » »	Alessandria	f. 3 Alessandria	f. 3 Alessandria	f. 3 Alessandria	f. 4 2 Alessandria (3) 2 Alessandria (4)	
8° » » »	Verona	f. 3 Verona	f. 3 Verona (5)	f. 3 Mantova		
9° » » »	Bologna	f. 3 Bologna	f. 1 Osoppo			
10° » » » (assedio) . .	Piacenza	f. 2 Piacenza	f. 2 Piacenza	f. 3 Mantova (6)		

N. B. — Comunicazioni a parte sono fatte per quanto riguarda i distaccamenti delle compagnie da fortezza.

(1) Una compagnia è destinata a Brindisi. — (2) Destinate a Mestre. — (3) Destinate a Conegliano col comando di gruppo. — (4) Destinate a Piacenza. — (5) Destinate a Belluno. — (6) Destinate a Piacenza.

5. Alla formazione delle nuove compagnie concorreranno normalmente i reparti che sono nella stessa sede di quelli da costituire; in caso di deficienze notevoli di personale provvederanno i comandi di artiglieria da fortezza con opportuni trasferimenti tra i reparti alla loro dipendenza.

I reggimenti, che costituiscono nuove compagnie, sono autorizzati fin d'ora a superare l'organico attuale dei graduati del numero necessario alle nuove formazioni.

Ulteriori disposizioni verranno date per la numerazione delle compagnie già operai d'artiglieria e di quelle di nuova formazione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **327.** — **R. decreto col quale si provvede all'istituzione di un nuovo comando di reggimento del genio, di un deposito, di due comandi di battaglione e di cinque compagnie del genio. — Disposizioni esecutive.** — (Gabinetto militare). — 9 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 515 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra e al testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi del R. esercito;

Visto il Nostro decreto 23 settembre 1909 che costituisce una brigata autonoma del genio colla denominazione di « Brigata specialisti »;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col 1° ottobre p. v. sono costituiti:

un comando del 6° reggimento (ferrovieri) del genio e relativo deposito;

due comandi di battaglione e due compagnie presso lo stesso reggimento.

Art. 2.

Alla stessa data presso il battaglione specialisti del genio sono costituite tre nuove compagnie.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE

P. SPINGARDI.

Disposizioni esecutive.

1. Il comando e il deposito del 6° reggimento genio, un comando di battaglione, e una delle compagnie assegnate allo stesso reggimento, si costituiranno in Torino presso l'attuale brigata ferrovieri del genio; l'altro comando di battaglione e l'altra compagnia si costituiranno in Roma presso il distaccamento della brigata stessa.

Sulla costituzione delle nuove unità viene soppressa la sezione automobilisti.

Con riserva di pubblicare la formazione completa del reggimento, si fa noto intanto che la sua costituzione verrà a risultare:

Stato maggiore e deposito con sede a Torino;
1° battaglione ferrovieri (4 compagnie) con sede a Torino;
2° battaglione ferrovieri (2 compagnie) con sede a Roma;
Battaglione automobilisti { Comando e 1 compagnia con sede a Torino; 1 compagnia con sede a Roma;
una sezione per esercizio di linea con sede a Torino.

2. Il battaglione specialisti, colla formazione delle tre nuove compagnie, rimarrà così costituito: uno stato maggiore, 4 compagnie specialisti di manovra, 1 compagnia specialisti operai, una sezione radiotelegrafica, una sezione fotografica, una compagnia treno; sede normale Roma, con distaccamenti da stabilirsi con ulteriori disposizioni.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **328.** — **R. decreto col quale si provvede all'istituzione di una scuola centrale di artiglieria da fortezza. — Disposizioni esecutive.** — (Gabinetto militare). — 9 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge del 17 luglio 1910 n. 515 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. eser-

cito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La scuola centrale di artiglieria da fortezza è istituita a datare dal 1° ottobre p. v.

Il predetto Nostro ministro, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Disposizioni esecutive.

La scuola centrale di artiglieria da fortezza sarà istituita in Bracciano, e avrà formazione eguale a quella della *scuola centrale di tiro di artiglieria*, la quale assume la nuova denominazione di *scuola centrale di artiglieria da campagna*.

Il personale ufficiali, che verrà addetto alla scuola di artiglieria da fortezza, resterà comandato presso l'ispettorato generale di artiglieria fino a che la scuola stessa non sia in grado di funzionare normalmente.

Amministrativamente la scuola sarà considerata come distaccamento del 3° reggimento da fortezza.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **329.** — **R decreto che istituisce due nuovi squadroni palafrenieri. — Disposizioni esecutive.** — (Gabinetto militare). — 9 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 27 luglio 1910, n. 515 che apporta modificazioni alle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi del R. esercito;

Visto il R. decreto 25 agosto 1908, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Col 1° ottobre p. v. il plotone palafrenieri assegnato alla scuola di guerra, e quello assegnato alla scuola militare, sono trasformati in squadroni palafrenieri.

Il predetto Nostro ministro, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Disposizioni esecutive.

I nuovi squadroni palafrenieri conserveranno, in quanto a personale e cavalli di truppa, la formazione prevista dalle vigenti tabelle graduali e numeriche per gli attuali plotoni.

Il Ministero provvederà poi all'assegnazione del personale ufficiali occorrente.

Lo squadrone assegnato alla scuola di guerra assumerà il nome di *3° squadrone palafrenieri*, e quello assegnato alla scuola militare il nome di *4° squadrone palafrenieri*.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **330**. — **Legge n. 531 riguardante modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall' amministrazione della guerra nella parte relativa al personali amministrativi**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 17 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli attuali corpi contabile e di commissariato sono aboliti.

Art. 2.

Sono istituiti:

A) Un corpo di commissariato il quale sotto l'autorità dei comandanti di corpo d'armata sovraintende ai servizi di amministrazione generale e, in particolare, ai servizi delle sus-

sistenze, del casermaggio, del vestiario e ad altri approvvigionamenti per l'esercito. Esso consta di:

Un ispettorato dei servizi di commissariato;
12 direzioni di commissariato;
Ufficiali commissari;
Ufficiali di sussistenza;
12 compagnie di sussistenza.

B) Un corpo di amministrazione composto di ufficiali d'amministrazione per la tenuta dei conti presso determinati corpi, istituti e stabilimenti.

Art. 3.

Il numero degli ufficiali dei corpi di commissariato e di amministrazione è dato dalle tabelle organiche seguenti:

Tabella degli ufficiali del corpo di commissariato.

1	maggior generale commissario
12	colonnelli commissari
15	tenenti colonnelli commissari
41	maggiori commissari
142	capitani commissari
211	totale.
12	maggiori di sussistenza
104	capitani di sussistenza
126	subalterni di sussistenza
242	totale.

Tabella degli ufficiali del corpo di amministrazione.

1	colonnello
9	tenenti colonnelli
24	maggiori
149	capitani
173	subalterni
356	totale.

Art. 4.

I sottotenenti di sussistenza saranno tratti in parti uguali dai sottotenenti di complemento e dai marescialli delle compagnie di sussistenza i quali contino un anno almeno di grado.

I primi dovranno soddisfare alle condizioni comuni agli ufficiali di complemento degli altri ruoli e inoltre superare un esame di coltura militare generale e speciale al corpo al quale aspirano; i secondi aver frequentato con buon esito un corso di amministrazione e di tecnologia.

I sottotenenti di amministrazione saranno tratti per un quarto dai sottotenenti di complemento e per il rimanente dai marescialli delle varie armi con un anno almeno di grado. I primi dovranno soddisfare alle condizioni comuni agli ufficiali di complemento degli altri ruoli e inoltre superare un esame su materie di coltura militare generale e speciale al corpo al quale aspirano; i secondi aver frequentato con buon esito un corso di amministrazione e di contabilità.

Per entrambi i ruoli, la deficienza di concorrenti idonei in uno dei due rami di reclutamento andrà a vantaggio dell'esuberanza che fosse per verificarsi nell'altro.

Così pure, l'esuberanza di concorrenti al ruolo delle sussistenze potrà colmare le possibili vacanze nel ruolo degli ufficiali d'amministrazione e viceversa, sempre quando lo desiderino i concorrenti stessi e ne abbiano la prescritta idoneità.

Art. 5.

L'articolo 8 della legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento del regio esercito è modificato in quanto alla denominazione di « Corpo contabile » è sostituita quella di « Corpo d'amministrazione » e la nota (1) è completata come segue: « Non sono compresi i maggiori generali medici e il maggiore generale commissario, per i quali il limite di età è di 65 anni ».

Ai capoversi 9, 10 ed 11 dell'art. 27 della legge stessa sono sostituiti i seguenti:

9. Ufficiali del corpo di commissariato (non compresi quelli di sussistenza);
10. Ufficiali di sussistenza;
11. Ufficiali del corpo d'amministrazione;
12. Ufficiali del corpo veterinario.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Le tabelle organiche di cui al precedente art. 3 andranno in vigore entro 8 mesi dalla promulgazione della presente legge e contemporaneamente s'intenderanno sciolti gli attuali

corpi contabile e di commissariato. Il nuovo organico degli ufficiali commissari, per quanto riguarda le promozioni da capitano a maggiore, sarà però attuato gradatamente, entro tre anni dalla stessa data, secondo norme emanate dal Ministero per decreto reale.

Art. 7.

Gli ufficiali commissari continueranno a far parte del ruolo al quale appartengono. Gli ufficiali contabili costituiranno i ruoli degli ufficiali di sussistenza e di amministrazione e saranno inoltre ammessi ad occupare, al momento in cui andranno in vigore le tabelle organiche predette, i posti aumentati al ruolo attuale del corpo di commissariato, previo accertamento di idoneità.

Art. 8.

Gli ufficiali contabili trasferti nel ruolo degli ufficiali commissari vi prenderanno posto immediatamente dopo gli ufficiali commissari di pari grado ed anzianità.

Art. 9.

La costituzione (o il completamento) dei nuovi ruoli sarà fatta colle modalità che dal Ministero verranno all'uopo stabilite e sulla base dei consueti elementi di giudizio: esigenze di servizio, note caratteristiche, risultato d'esami, anzianità di grado, aspirazione degli interessati.

Interverrà come definitivo il giudizio di una commissione composta dell'intendente generale dell'esercito, del direttore generale dei servizi logistici ed amministrativi al Ministero, del generale commissario e del colonnello di amministrazione.

Art. 10.

Gli ufficiali contabili i quali al momento in cui andranno in vigore le tabelle organiche stabilite dalla presente legge, per eccedenza numerica o per altra causa, non si trovassero a farne parte, costituiranno un ruolo transitorio, supplementare a quelli di sussistenza e di amministrazione, dei quali concorreranno ad appianare le vacanze secondo modalità che dal prefato Ministero saranno stabilite.

Intanto continueranno ad essere adibiti alla tenuta dei conti presso i corpi di fanteria insieme cogli ufficiali d'arma e ad altri servizi contabili, fatta eccezione dei capitani, i quali potranno chiedere l'aspettativa speciale.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **331.** — **Legge n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 17 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Art. 1.

Le masse dei corpi, istituti e stabilimenti militari, nonchè le masse individuali sono abolite.

Al fabbisogno delle truppe e dei vari servizi dell'esercito si provvede direttamente con gli stanziamenti annuali del bilancio.

Art. 2.

La gestione dei fondi e dei materiali pel servizio dell'esercito è affidata a consigli d'amministrazione e a consegnatari responsabili.

La composizione dei consigli, le loro attribuzioni, gli enti che debbono esserne forniti, la designazione dei consegnatari degli stabilimenti militari, la natura e i limiti delle singole responsabilità sono determinati dal regolamento per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La gestione dei beni costituenti legati, fondazioni e donazioni a favore del R. esercito deve essere tenuta distinta da quella dei fondi del bilancio dello Stato e continua ad essere affidata all'ente indicato nelle rispettive tavole di fondazione.

Il fondo derivante dal soprassoldo medaglia al valor militare, di cui siano fregiate le bandiere dei reggimenti, è erogato secondo le deliberazioni dei rispettivi consigli d'amministrazione.

Ugualmente è tenuta distinta dalla gestione dei fondi del bilancio quella del fondo di proprietà del corpo invalidi e veterani, la quale è affidata al consiglio d'amministrazione del corpo stesso.

Art. 4.

I consigli d'amministrazione ed i loro agenti e gli ufficiali del regio esercito consegnatari degli stabilimenti militari non sono tenuti a prestare cauzione.

Le forme di garanzia e di vigilanza cui debba assoggettarsi la gestione dei consigli, degli agenti e dei consegnatari suindicati sono stabilite dal regolamento.

Art. 5.

Ferme le disposizioni del capitolo V del titolo II della legge di contabilità generale dello Stato, il Ministero della guerra, nel caso di deficienze e di danni arrecati all'erario, accerta il debito dei responsabili. Qualora questi accettino di rifondere il danno, può il Ministero concedere il pagamento rateale del debito mediante ritenute sullo stipendio e sugli assegni che ne tengono luogo.

Se, invece, i responsabili o taluni di essi non accettino l'accertamento fatto dal Ministero e la rifusione del danno, la decisione della questione è deferita alla Corte dei conti, agli effetti dell'art. 67 della citata egge.

CAPO II.

Somministrazione dei fondi.

Art. 6.

Tra le direzioni di commissariato militare e le sezioni di tesoreria sono aperte *contabilità speciali* da tenersi con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 7.

Possono emettersi a favore delle direzioni di commissariato mandati di anticipazione regolati secondo il bisogno, da commutarsi in quietanze di entrata a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo precedente:

a) per gli assegni e le indennità degli ufficiali;

b) per gli assegni, il vitto e la vestiziene, il casermaggio ed ogni altra spesa occorrente pel mantenimento degli uomini di truppa;

c) pel servizio degli stabilimenti di commissariato;

d) pel mantenimento e il servizio dei quadrupedi;

e) per le spese generali dei corpi.

I detti mandati devono contenere, oltre l'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale vengono tratti, nonchè la clausola di commutabilità a favore delle contabilità speciali.

Art. 8.

Le direzioni di commissariato per le spese che debbono fare direttamente, per quelle da farsi dai corpi, istituti e stabilimenti compresi nella propria circoscrizione e per i pagamenti da farsi dalle sezioni di tesoreria ai creditori, traggono ordini di pagamento sulle rispettive contabilità speciali.

Art. 9.

Le contabilità delle anticipazioni fornite alle direzioni di commissariato e delle somme da queste passate ai corpi, istituti e stabilimenti militari sono rese mensilmente e soltanto per determinati conti da stabilirsi per regolamento a periodi più lunghi, ma non oltre il trimestre, riveduti dall'amministrazione centrale e quindi inviati alla Corte dei conti per la giustificazione delle somme anticipate.

Il discarico definitivo delle anticipazioni viene eseguito alla fine di ogni esercizio finanziario, tenendo conto, nell'ultima contabilità periodica, o in contabilità suppletive, degli addebiti e degli accrediti dipendenti dalle rettificazioni avvenute nella revisione delle singole contabilità.

Art. 10.

Le spese dei corpi non potute soddisfare entro il 30 giugno fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui ne avviene il pagamento.

Tale disposizione vale per le direzioni di commissariato e per gli istituti e stabilimenti militari solo per quanto concerne le spese per le truppe e per gli operai che ne dipendono.

I residui delle spese di cui al comma precedente, accertati al 30 giugno dell'esercizio precedente quello dell'attuazione della presente legge, fanno carico all'esercizio della sua attuazione.

Il regolamento darà le norme perchè siano ridotte al minimo indispensabile le somme che per effetto della disposizione di cui sopra debbano passare dalla competenza dell'uno a quella d'un altro esercizio.

Art. 11.

Per il pagamento delle spese rimaste da soddisfare alla fine dell'esercizio finanziario, escluse quelle di cui al precedente articolo, possono emettersi a favore delle direzioni di commissariato speciali mandati di anticipazione in conto residui, da versarsi nelle contabilità speciali e dei quali le direzioni rendono conto nei modi e nei termini di cui all'art. 9.

Art. 12.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare in conto corrente al Ministero della guerra i fondi per provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.

La somma da anticiparsi è, per ogni esercizio, determinata dalla legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 13.

Con decreto del ministro della guerra, da registrarsi alla Corte dei conti, l'anticipazione di cui all'articolo precedente è integralmente ripartita tra i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari.

Le somme così ripartite vengono assegnate dal Ministero alle direzioni di commissariato, mediante ordini di pagamento sul conto corrente, da versarsi nelle contabilità speciali. Le direzioni di commissariato emettono a favore di ciascun corpo, istituto o stabilimento della rispettiva circoscrizione un ordine di pagamento sulla rispettiva contabilità speciale per l'importo stabilito nel decreto.

Le variazioni che occorressero durante l'esercizio nella ripartizione dell'anticipazione sono pure approvate con decreto del ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei conti e si effettuano mediante ordini di pagamento o mediante versamento in tesoreria con imputazione al conto corrente.

Art. 14.

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario il Ministero della guerra compila la situazione del conto corrente con la dimostrazione del riparto dei fondi avvenuto nell'esercizio stesso e la trasmette al Ministero del tesoro per la dichiarazione di conformità colle proprie scritture parificata dalla Corte dei conti. La situazione è quindi posta a corredo del conto consuntivo fra i conti speciali prescritti dall'art. 71 della legge di contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 7 ed ai bisogni di cui all'art. 37, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione.

La prelevazione di somme da tale fondo e la loro inscrizione nei capitoli suddetti è fatta per decreto del ministro del tesoro registrato alla Corte dei conti.

I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra.

Art. 16.

Nei casi eccezionali di chiamata alle armi o di servizi di ordine pubblico ed in altre simili contingenze, per i quali casi non siano previsti in bilancio appositi stanziamenti, può essere autorizzata l'apertura, a favore del Ministero della guerra, di un credito straordinario sulla tesoreria centrale mediante decreti reali, su proposta del ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

I decreti stessi determinano l'ammontare del credito e il periodo di tempo per il quale è consentito.

La Corte dei conti registra tali decreti riferendone immediatamente al Parlamento.

Quando vi siano speciali ragioni per le quali il Governo giudichi opportuno di non far noto il provvedimento, il decreto ha corso senza registrazione da parte della Corte dei conti, alla quale è comunicato appena saranno cessate le dette ragioni.

Art. 17.

L'importo del credito di cui all'articolo precedente è versato nel conto corrente ed è ripartito, secondo i bisogni con le modalità prescritte dall'art. 13, eccettuata la registrazione del decreto da parte della Corte dei conti nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 16.

Le somme così assegnate non possono essere impiegate se non per i motivi di cui al primo comma dello stesso art. 16

Art. 18.

Nella eventualità che entro l'esercizio non siano accordati dal Parlamento i fondi per i quali fu aperto il credito straordinario, i rendiconti delle direzioni di commissariato devono presentare un credito complessivo corrispondente all'anticipazione straordinaria avuta sul conto corrente. Tale credito viene poi saldato con mandato di rimborso commutabile in quietanza di entrata a favore del conto corrente.

Art. 19.

Per le spese che l'amministrazione sostiene nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, queste debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Ugualmente le somme dovute da privati, come quelle pel mantenimento degli allievi nelle scuole militari, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli del bilancio della guerra.

Art. 20.

Per la somministrazione di fondi nei casi di mobilitazione totale o parziale del R. esercito si osservano le norme stabilite dal regolamento.

CAPO III.

Contratti e servizi ad economia.

Art. 21.

Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione degli uomini di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonchè al mantenimento e servizio dei quadrupedi,

l'amministrazione della guerra formula capitolati d'oneri che previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

La stessa procedura deve seguirsi per le modificazioni da apportarsi ai detti capitolati.

Per i contratti stipulati in conformità dei predetti capitolati d'oneri non è necessario sentire il Consiglio di Stato.

Art. 22.

I contratti di cui all'articolo precedente possono essere approvati e — salvo il disposto dell'articolo successivo — resi esecutivi:

a) dal comandante del distaccamento, se stipulati nell'interesse di riparti distaccati;

b) dal comandante del corpo, se stipulati nell'interesse di un sol corpo;

c) dal comandante del presidio, se stipulati per conto di più corpi di uno stesso presidio;

d) dal comandante del corpo d'armata, se stipulati dalle direzioni di commissariato o dagli stabilimenti che ne dipendono nell'interesse di più presidi dello stesso corpo d'armata.

Il Ministero approva e — salvo sempre il disposto dell'articolo seguente — rende esecutivi i contratti stipulati nell'interesse di più corpi d'armata e quelli per i quali si riservi tale facoltà.

Art. 23.

Per i contratti di cui all'articolo 21 che superino l'importo di L. 10,000 il decreto d'approvazione emesso dal Ministero, o dagli ufficiali a ciò delegati, deve essere sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e il contratto non è esecutivo fino a che non sia avvenuta tale registrazione.

Per le provviste di grani e foraggi fatte dal commissariato militare, il decreto di approvazione del contratto — quando non siano fatte ad economia — è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti solo quando l'importo superi le L. 100,000.

Art. 24.

Nei casi di urgenza l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo precedente può essere iniziata, dietro autorizzazione del Ministero della guerra, prima che avvenga la registrazione alla

Corte dei conti, limitatamente, però, ad un decimo del loro importo.

La dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata alla Corte dei conti.

In caso di mancata approvazione, l'assuntore non ha diritto che al pagamento delle provviste e dei lavori fatti nei limiti sopraindicati.

Art. 25.

I contratti non sottoposti alla preventiva registrazione della Corte dei conti le sono comunicati insieme coi documenti giustificativi del primo pagamento che ne derivi.

Art. 26.

Si può prescindere dagli incanti:

1° per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito, quando il Ministero giudichi che tali forniture non riuscirebbero convenienti per mezzo di pubblico incanto e non convenga farle ad economia;

2° per l'acquisto di cavalli di rimonta;

3° per le confezioni e riparazioni di corredo militare;

4° per tutti gli altri contratti di importo non maggiore di L. 20,000 anche se la spesa sia ripartita in un periodo non più lungo di nove anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite sopraindicato.

Si può pure prescindere dagli incanti per la vendita degli oggetti fuori uso, nonchè per quella del letame, delle ossa, della cenere ed altri simili residui o rifiuti del servizio dei corpi, quando il valore di stima non superi le L. 8000, fatta qui pure l'avvertenza di cui al n. 4.°

Art. 27.

Allorchè nei casi contemplati dagli articoli precedenti, si prescinda dai pubblici incanti, si fa luogo alla licitazione privata nelle forme stabilite dal regolamento.

Quando non sia possibile promuovere il concorso di più offerte, o speciali ragioni di convenienza lo consigliano, si procede col metodo della trattativa privata.

Art. 28.

Quando il primo incanto sia andato deserto o non siano state presentate offerte nei limiti fissati dal Governo, deve procedersi ad un secondo incanto alle stesse condizioni del primo.

Tuttavia, in casi speciali e con le norme stabilite nel regolamento si può prescindere dal secondo incanto e procedere alla aggiudicazione nei modi stabiliti dall'articolo precedente, senza però variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il prezzo che erano fissati per l'incanto.

Art. 29.

Nei casi non preveduti da speciali regolamenti possono farsi ad economia gli acquisti e i lavori, l'importo dei quali non superi le lire 200, e, in casi straordinari, anche quelli di importo maggiore, entro il limite di lire 6000.

Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 6000 ed il fatto provi che si oltrepassi questo limite, deve procedersi nel modo indicato dall'art. 14 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 30.

Deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato sui progetti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia quando ciò che l'amministrazione promette, abbandona o paga superi le 5,000 lire. A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto.

Art. 31.

Deve parimenti essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto e il valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se siano, in tutto o in parte, inapplicabili le clausole penali stipulate a carico dei fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia, o che l'amministrazione abbandona, superi lire 500.

CAPO IV.

Disposizioni speciali.

Art. 32.

Per l'acquisto dei quadrupedi pel servizio dell'esercito possono accordarsi alle commissioni di rimonta anticipazioni commisurate agli acquisti da eseguire, delle quali è reso conto nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 33.

Sono consentite anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio, ed a tal uopo è istituito in bilancio un apposito capitolo nella spesa e nell'entrata della categoria *movimento di capitali*.

Art. 34.

È data facoltà ai comandanti di corpo e capi di servizio di fare anticipazioni di assegni ad ufficiali ed uomini di truppa per sole ragioni di servizio, e nei soli casi e nelle misure stabilite dal regolamento.

Art. 35.

L'amministrazione militare può, quando lo giudichi opportuno nell'interesse dei servizi, cedere derrate, medicinali, armi ed oggetti di vestiario ed equipaggiamento, ai personali dell'amministrazione stessa, ed, eccezionalmente, ad amministrazioni estranee a quelle dello Stato.

I materiali che si possono cedere e le condizioni delle cessioni, sono tassativamente indicati nel regolamento.

L'importo relativo è versato in tesoreria per essere, occorrendo, reintegrato al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 36.

I versamenti in tesoreria delle ritenute sugli assegni e indennità corrisposti con mandati di anticipazione a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, sono effettuati trimestralmente, in base alle risultanze dei rendiconti.

Art. 37.

Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione sono subito ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, senza pregiudizio del regolare procedimento per l' accertamento delle eventuali responsabilità.

Art. 38.

I debiti di qualsiasi natura lasciati dagli uomini di truppa che cessino dal servizio senza diritto ad assegno alcuno a carico dello Stato sono abbandonati se il loro importo non superi le lire 20. Per i debiti di importo maggiore si seguono le norme stabilite dal regolamento.

CAPO V.

Ispezioni e controllo

Art. 39.

Il Ministero della guerra si accerta, mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, della regolarità della gestione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Art. 40.

Le ispezioni ordinarie sono, in massima, fatte ai corpi ed istituti dalle autorità immediatamente superiori. Quelle alle direzioni di commissariato e agli stabilimenti dipendenti, nonchè agli ospedali militari, per la parte tecnica, sono fatte dal rispettivo generale ispettore e per la parte amministrativa da appositi funzionari civili della carriera amministrativa e di ragioneria dell'amministrazione centrale della guerra.

Tutte queste ispezioni devono essere eseguite almeno una volta l'anno.

Le ispezioni straordinarie si eseguono ogniqualvolta il ministro della guerra lo ritenga opportuno.

Copia del rapporto di ciascuna ispezione amministrativa e contabile è trasmessa alla Corte dei conti.

Art. 41.

Fermo restando il controllo della Corte dei conti, è in facoltà del ministro del tesoro di fare eseguire saltuariamente verifiche alle direzioni di commissariato ed ai dipendenti stabilimenti, nell'intento di accertarsi della regolarità dei servizi contabili.

CAPO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Tutti i beni che ora sono considerati di proprietà delle masse dei corpi, istituti e stabilimenti militari passano in effettiva proprietà dello Stato, salvo il disposto dell'art. 44.

Art. 43.

È assegnato al Ministero della guerra il periodo di 6 anni dall'attuazione del nuovo ordinamento per eseguire la liquidazione definitiva dei rapporti di conto corrente alla data suddetta fra il tesoro e l'amministrazione militare.

Al rendiconto generale consuntivo di ciascuno degli esercizi che comprendono il periodo suddetto è unita la situazione del conto corrente suddetto.

Art. 44.

All'attuazione del nuovo ordinamento è accertata la situazione delle masse speciali (legati, donazioni e fondazioni), del fondo del corpo invalidi e veterani, della massa mensa sottufficiali e delle masse individuali.

L'avanzo derivante dalla gestione dei beni delle masse speciali è dato in consegna agli enti indicati nell'art. 3 per essere eventualmente investito pel raggiungimento degli scopi stabiliti dalle tavole di fondazione.

L'eventuale avanzo che risulti dopo eseguito il conguaglio dei crediti e dei debiti delle masse mensa sottufficiali dei vari corpi è dal Ministero della guerra ripartito fra i corpi stessi e dato in consegna ai rispettivi comandanti, i quali ne dispongono a favore della mensa sottufficiali con le norme stabilite dal regolamento.

Il materiale della mensa sottufficiali rimane adibito presso ciascun corpo ad uso della mensa fra i sottufficiali medesimi.

I crediti delle masse individuali sono direttamente pagati agli interessati e il recupero dei debiti è curato dall' amministrazione nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 45.

Gli assegni vitalizi già concessi alla data dell' applicazione della presente legge a carico delle masse a personali dipendenti dai corpi, istituti e stabilimenti militari e alle rispettive famiglie sono assunti, nella stessa misura, in carico dallo Stato.

Art. 46.

Ai personali indicati nell'articolo precedente e alle rispettive famiglie cui alla data suddetta non sia stato ancora liquidato l'assegno loro spettante, sono mantenuti integri i diritti acquisiti in base alle norme inerenti ai servizi ai quali appartenevano.

Dalla detta data la liquidazione degli assegni di pensione è effettuata dalla Corte dei conti.

Art. 47.

Con regolamento da emanarsi con decreto reale, su proposta dei ministri della guerra e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge.

Art. 48.

Le disposizioni della presente legge concernenti l' abolizione delle masse, la somministrazione dei fondi e le modificazioni da apportarsi nel bilancio hanno vigore dal 1° luglio 1911.

Art. 49.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 7.500.000, a titolo di sovvenzione alle masse interne dei corpi, da iscriversi nello stato di previsione delle spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1910-1911.

CAPO VII

Disposizioni estese ad altre amministrazioni dello Stato.

Art. 50.

Le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 della presente legge sono estese, in quanto siano applicabili, a tutte le amministrazioni dello Stato.

All'amministrazione della marina militare sono, inoltre, estese, sempre in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 4, 5, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46 e 47.

Ordiniamo che la presente, munita dal sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
TEDESCO.

N. 332. — Legge n. 530 riguardante modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 17 luglio.

VITTORIO EMANUELE, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1998, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7 e 6 luglio 1908, n. 362, sono recate le modificazioni contenute negli articoli che seguono:

Art. 2.

L'art. 1 è sostituito col seguente:

« Gli stipendi e gli altri assegni fissi per gli ufficiali, per gli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra e per gli uomini di truppa del regio esercito, sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge ».

L'art. 5 è sostituito col seguente:

« Le razioni foraggio sono dovute agli ufficiali in ragione dei cavalli che effettivamente posseggono ».

Dopo l'art. 14 è inscritto il seguente art. 14 *bis*:

« Con R. decreto saranno determinati i casi e le misure nei quali l'assegno e i soprassoldi giornalieri per gli uomini di truppa sono ridotti o sospesi ».

Art. 3.

Alla tabella IV è aggiunto il seguente comma:

« *l*) Ufficiali di qualunque arma o corpo addetti alle scuole ed ai collegi militari (esclusi gli ufficiali provvisti d'indennità di carica, i professori titolari e gli ufficiali addetti ai riparti palafrenieri delle scuole) . . . . . L. 300

Applicati ed ufficiali d'ordine addetti alle scuole ed ai collegi militari . . . . . L. 240 ».

Art. 4.

Alla tabella VII è sostituita quella annessa alla presente legge.

Art. 5.

Le tabelle VIII e X sono soppresse.

Art. 6.

La presente legge andrà in vigore il 1° luglio 1911.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1910 911 le variazioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le diverse disposizioni delle leggi contemplate nell'art. 1 della presente legge.

TABELLA VII.

Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

GRADI.

§ 1.

Maresciallo di 1ª classe	L. 3.69	Per ogni triennio di servizio e per cinque trienni i sottufficiali hanno diritto ad un aumento giornaliero di L. 0,30. Compiuti i 18 anni di servizio, continuano a ricevere l'aumento giornaliero di L. 1,50. Quelli trasferiti nel corpo invalidi e veterani continuano a ricevere, finchè restano in servizio, l'aumento nella limitata misura in cui lo godevano all'atto del trasferimento.
Maresciallo di 2ª classe	» 3,19	
Maresciallo di 3ª classe	» 2,69	
Sergente maggiore .	» 2,27	
Sergente	» 1,87	

Caporale maggiore zappatore, trombettiere e tamburino	L. 0,50
Caporale maggiore	» 0,45
Caporale zappatore, musicante, trombettiere e tamburino ed appuntato musicante	» 0,30
Caporale e maniscalco	» 0,25
Appuntato, zappatore, trombettiere e tamburino . .	» 0,15
Soldato.	» 0,10

§ 2. — CARABINIERI REALI.

Carabinieri a piedi.

Maresciallo d'alloggio maggiore e capo	L. 4,85
Maresciallo d'alloggio ordinario	» 4,25
Brigadiere musicante e trombettiere	» 3,85
Brigadiere.	» 3,60
Vice-brigadiere musicante e trombettiere.	» 3,40
Vice-brigadiere	» 3,15
Appuntato e carabiniere musicante e trombettiere .	» 2,55
Carabiniere	» 2,30
Allievo carabiniere.	» 0,35

Carabinieri a cavallo.

Maresciallo d'alloggio maggiore e capo	L. 5,29
Maresciallo d'alloggio ordinario	» 4,69
Brigadiere trombettiere	» 4,29
Brigadiere	» 4,04
Vice-brigadiere trombettiere	» 3,79
Vice-brigadiere	» 3,54
Appuntato e carabiniere trombettiere	» 2,94
Carabiniere	» 2,69
Allievo carabiniere	» 0,40

§ 3. — DETENUTI.

Alle compagnie di disciplina speciali	L. 0,10
Alle compagnie di disciplina di punizione	» 0,05

§ 4. — UOMINI FUORI FORZA.

Di qualunque grado ed arma	L. 0,10

Disposizione transitoria.

I furieri maggiori ed i furieri ricevono rispettivamente l'assegno di L. 2,65 e di L. 2,10.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **333. — R. decreto n. 486 che fissa l'ammontare dell'indennità dovuta ai caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo nei casi previsti dall'art. 5 della legge per l'adozione della ferma biennale.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 5 della legge 30 giugno 1910, n. 363 circa l'adozione della ferma biennale;

Sulla proposta del Nostro ministro segetario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ammontare dell'indennità che deve essere corrisposta ai caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo, nei casi previsti dall'art. 5 della legge 30 giugno 1910 n. 362 è fissato, sino al 31 dicembre 1911, in L. 500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE

P. SPINGARDI.

N. **331**. — **R. decreto 497 che modifica il nastro della medaglia commemorativa per il terremoto del 28 dicembre 1898 in Calabria e Sicilia. — Avvertenza.** — (Direzione degli affari generali). — 7 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1910, n. 79, relativo alla istituzione di una medaglia commemorativa dell'opera soccorritrice e delle azioni generose e filantropiche compiute nei luoghi devastati dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908;

Riconosciuta l'opportunità di modificare i colori e le dimensioni del nastro da applicarsi alla medaglia suddetta, stabiliti dall'art. 3 di detto decreto;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto 20 febbraio 1910, n. 79, è modificato come segue:

« La medaglia sarà portata appesa al lato sinistro del petto con un nastro color verde, della larghezza di 36 millimetri,

con tre fascie bianche verticali, larghe sei millimetri ciascuna, di cui due ai lati ed una nello spazio centrale del nastro medesimo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Avvertenza.

Per la circolare 240 del corrente anno, con la quale venne determinato l'ordine di successione da darsi sull'uniforme ai nastrini della medaglia di benemerenza e della medaglia commemorativa per il terremoto, non deve intendersi concessa formale autorizzazione di portare il nastrino della seconda di dette medaglie ai militari che siansi trovati nei luoghi del disastro entro i termini stabiliti dal R. decreto 20 febbraio u. s. n. 79.

Tale autorizzazione spetterà loro soltanto dal momento in cui essi avranno ricevuto il relativo diploma per parte di questo Ministero, il quale sta all'uopo provvedendo, a senso dell'art. 7 dell'ora ricordato R. decreto.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **335. — Ricompense ai benemeriti in occasione del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908.** — (Direzione degli affari generali). — 8 agosto.

Per opportuna notizia delle autorità militari dipendenti e degli interessati, si avverte che la distribuzione delle ricompense di benemerenza, state conferite con decreto reale 5 giugno p. p. e pubblicate nella dispensa 26 del *Bollettino ufficiale*, avrà luogo quando la competente commissione avrà esaurito il suo mandato con la risoluzione dei reclami.

Ad ogni modo è a prevedersi che tale distribuzione potrà avvenire entro l'autunno p. v.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **336**. — **Pagamenti a favore di creditori di somme verso lo Stato.** — (Direzione degli affari generali. — 8 agosto.

Con *Atto* n. 16 dell'11 gennaio 1906, questo Ministero impartiva le norme per l'accertamento delle persone che debbono quietanzare i mandati di pagamento.

Ciò malgrado continuano a pervenire di frequente, a corredo degli schemi dei mandati in parola, documenti irregolari, o incompleti o che, comunque, fanno nascere dubbi od errori nell'indicazione delle persone cui è deferito il pagamento.

Ne consegue che, rendendosi necessarie le rettificazioni dei certificati, spesso si verifica un notevole ritardo sia nella emissione dei detti ordini di pagamento, sia in seguito, per la necessità di volturazioni e variazioni di quelli già emessi, ritardo che dà luogo a reclami e lagnanze da parte degli interessati.

A facilitare pertanto una maggiore sollecitudine, questo Ministero, riferendosi a quanto veniva stabilito al n. 6 dell'*Atto* succitato, determina che le ditte o persone deliberatarie degli appalti, all'atto della stipulazione del contratto, siano invitate ad indicare specificatamente a chi debba effettuarsi il pagamento degli acconti o del saldo.

Tale indicazione potrà, per i contratti di breve durata, essere fatta mediante una semplice lettera, ma dovrà essere comprovata mediante documenti da cui risulti, per le persone indicate, la facoltà di riscuotere. Tanto la lettera che i documenti saranno trasmessi al Ministero, possibilmente, insieme alla copia del contratto.

Quando invece i pagamenti debbano, in tutto o in parte, essere effettuati a lunga scadenza, s'inviteranno i contraenti, per evitare ulteriori richieste di documenti, a dare l'indicazione di cui sopra mediante apposita clausola da inserirsi nel contratto e che potrà essere del tenore seguente:

« Tutti i pagamenti dipendenti dal presente contratto saranno effettuati con quietanza del sig. (o dei signori) . . . . . giusta . . . . »

« La società (ditta o appaltatore) contraente si obbliga di partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione, nella persona di cui sopra, esonerando in pari tempo l'amministrazione da qualsiasi responsabilità che possa derivarle sia dalla designazione fatta col presente atto, sia dalle successive variazioni alla designazione stessa, non comunicate, o giustificate con atti che non siano per ritenersi validi ».

Anche in tale caso l'indicazione delle persone designate a riscuotere dovrà essere giustificata da regolari documenti; soltanto se questi non potessero essere trattenuti dall'ufficio appaltante senza danno degli aassuntori del lavoro o della provvista, potrà allegarsi al contratto una copia dei documenti stessi, o un estratto regolare per la parte che si riferisce alla facoltà di dar quietanza, munita della dichiarazione di conformità, rilasciata dall'ufficiale rogante.

Quando i documenti in parola fossero già stati presentati ad altro ufficio, dipendente però dall'amministrazione militare, basterà indicare, nella clausola in discorso, il contratto a cui essi furono allegati od al quale si riferivano (ufficio appaltante, data e oggetto del contratto e, possibilmente, numero del decreto d'approvazione e registrazione della Corte dei conti). Nel caso invece che essi fossero stati uniti ad un contratto stipulato con altra amministrazione dello Stato, l'appaltatore potrà esibire un certificato rilasciato all'amministrazione che li ha ricevuti, in analogia alle prescrizioni di cui all'art. 302 delle istruzioni generali sul servizio del tesoro.

Infine, non occorrerà nemmeno tale certificato quando i documenti siano stati presentati al Ministero del tesoro — direzione generale del tesoro — per esserne data partecipazione a tutte le amministrazioni dello Stato; ed anzi gli uffici appaltati avranno cura di suggerire tale procedimento alle società o ditte che hanno normalmente contratti con diverse amministrazioni, avvertendole di rivolgersi alla predetta direzione generale per conoscere le formalità all'uopo necessarie.

In ogni caso, la richiesta di documenti giustificativi della designazione delle persone incaricate di riscuotere non dovrà mai interrompere o ritardare il corso del contratto; per cui se al momento della stipulazione i documenti stessi non fossero prestati, o non fossero dall'ufficio appaltante ritenuti regolari, si stipulerà ugualmente il contratto senza la clausola sovraccennata, invitando i contraenti a presentare o regolarizzare i documenti in parola nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, antecedentemente alla scadenza del primo pagamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **337**. — **Concorso per la nomina di insegnanti titolari militari presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio**. — (Gabinetto militare). — 9 agosto.

Per l'anno scolastico 1911-12 si dovrà provvedere alla nomina di un insegnante militare titolare presso la scuola di applicazione d'artiglieria e genio per ciascuna delle seguenti materie:

Materiale d'artiglieria — Parte II;

Architettura.

Per tali materie, per le quali il concorso già aperto con la precedente circolare n. 508 del *giornale militare* del 1909 ha avuto esito negativo, il Ministero ha determinato di indire un nuovo concorso con le norme stabilite dalla Disposiz. 7ª fasc. 12/R.

Le domande dovranno pervenire al Ministero (Gabinetto militare) non più tardi del 31 marzo 1911 e le prove definitive del concorso avranno luogo nella 1ª quindicina del successivo maggio.

Di tale concorso i comandanti di corpo dovranno dare comunicazione a tutti gli ufficiali dipendenti che si trovino nelle condizioni volute dalle norme suaccennate, e specialmente a quelli che posseggono la attitudine per prendervi parte.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **338**. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale ad ufficiali d'artiglieria**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 9 agosto.

Per opportuna conoscenza degli ufficiali d'artiglieria e di stato maggiore che debbono far ritorno in detta arma, indicati nell'*Atto* 179 del 1899, si partecipa che le domande per concorrere all'annuale distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) dovranno, pervenire al Ministero (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio) direttamente dai corpi cui gli ufficiali appartengono, non più tardi del 15 settembre p. v.

Nelle domande sarà indicato l'ammontare del debito verso il conto rimonta, il numero dei cavalli posseduti dall'ufficiale e se questi ottenne già, ed in quale anno, cavalli della suddetta categoria.

« Qualora talun ufficiale fosse provvisto di un numero di cavalli eguale a quello delle razioni foraggio stabilite a seconda del grado, dovrà far conoscere se intende disfarsi di qualcuno di essi e per quali motivi, questi però dovranno essere constatati dal comandante del corpo o capo di servizio, che esprimerà il parere se la domanda possa essere presa in considerazione ».

Se le domande pervenissero in numero maggiore dei cavalli distribuendi, verrà data la preferenza agli ufficiali che per speciali circostanze, le quali dovranno all'uopo indicarsi nelle domande, si trovassero sprovvisti di cavalli ed a coloro che non avessero potuto fruire di precedenti distribuzioni o ne abbiano fruito in data più remota degli altri concorrenti.

La distribuzione dei cavalli in parola avrà luogo nella prima quindicina di novembre p. v., presso il 7° reggimento artiglieria in Pisa, dove i cavalli avranno già avuto un preliminare addestramento alla sella.

Il prezzo di ogni cavallo, stabilito in base al rispettivo valore reale, oscillerà fra le lire 1250 e 1750 circa.

Il Ministro partecipa che oltre agli irlandesi, sarà compreso, nella categoria speciale *B* e posto in distribuzione, un piccolo gruppo di cavalli di puro sangue di prezzo fra 2300 e 2600 lire. Anche le domande per il prelevamento di questi ultimi dovranno pervenire non più tardi del 15 settembre p. v.

La distribuzione dei cavalli di cui si tratta, siano irlandesi, sieno di puro sangue, avrà luogo secondo le norme stabilite dall'*Atto* 179 del 1899, modificate da quello 177 del 1901.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **339.** — **Pubblicazione del fascicolo n. 9 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito.** — (Gabinetto militare). — 11 agosto.

È stato pubblicato il fascicolo n. 9 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito comprendente i titoli: *Onorificenze e ricompense* — *Giustizia militare* — *Disposizioni varie*.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione a seconda delle norme stabilite dalla circolare n. 298 del 1909.

Il prezzo del fascicolo è di L. 1,90.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **340**. — **Compilazione delle note caratteristiche, degli specchi di proposta d'avanzamento e degli specchi d'avanzamento degli ufficiali dei corpi che debbono cambiare di guarnigione.** — (Gabinetto militare). — 11 agosto.

In relazione al disposto del n. 6 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche ed alle disposizioni dell'*Atto* 171 del 1907, questo Ministero avverte che, tanto le note caratteristiche quanto gli specchi di proposte d'avanzamento degli ufficiali destinati a cambiare prossimamente di sede, debbono essere compilati prima della partenza per le nuove sedi. Conseguentemente gli specchi di proposta d'avanzamento degli ufficiali anzidetti dovranno, a tempo opportuno, essere trasmessi alle commissioni di grado superiore del corpo d'armata da cui gli ufficiali stessi dipendevano prima di cambiare sede, per la relativa compilazione degli specchi d'avanzamento.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **341**. — **Conferenze preliminari, e sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. — Disposizioni esecutive.** — (Gabinetto militare). — 11 agosto.

1. Alle conferenze preliminari preannunziate con la circolare n. 274 del corrente anno, i capitani dell'arma di fanteria chiamati agli esperimenti di idoneità all'avanzamento interverranno ripartiti come segue:

presso il comando del V corpo d'armata (Verona) i capitani appartenenti ai corpi d'armata I, II, III e V;

presso il comando dell'VIII corpo d'armata (Firenze) i capitani dei corpi d'armata IV, VI, VII ed VIII;

presso il comando del X corpo d'armata i capitani appartenenti ai corpi d'armata IX, X, XI e XII.

Gli ufficiali comandati fuori corpo interverranno alle conferenze coi capitani del corpo d'armata nel quale temporaneamente risiedono.

2. Gli esperimenti si svolgeranno secondo le norme date con la circolare n. 73 del corrente anno, presso il comando dell'VIII corpo d'armata (Firenze).

3. Gli ufficiali da sperimentare saranno divisi in 4 gruppi.

Essi si presenteranno al comando dell'VIII corpo d'armata, vestendo l'uniforme ordinaria alle ore 16 del giorno precedente l'inizio dell'esperimento.

1° Gruppo.

Dal 4 al 18 ottobre.

Giubilei cav. Oreste.
Gallina cav. Giovanni.
Novaro cav. Gio. Battista.
Grazi cav. Angelo.
Talassano cav. Gio. Battista.
Mammuccari cav. Stanislao.
Coppi cav. Umberto.
Nucci cav. Ferdinando.
Moscardi cav. Gaetano.
Russo cav. Rodolfo.
Paroni cav. Luigi.
Pisano cav. Alfredo.
Padovin cav. Ermenegildo.
Serra cav. Gio. Battista.
Curini-Galletti cav. Cesare.
Pietropinto cav. Sebastiano.
Franchi cav. Giulio.
Di Maria nob. dei baroni di Alleri cav. Eugenio.
Viola cav. Gio. Battista.
Castellari cav. Achille.
Nardi cav. Augusto,
Lusena cav. Leonardo.
Allegri cav. Andrea.
Basso cav. Girolamo.
Barbieri cav. Aldo.
Rossetti cav. Torquato.
Baldassari cav. Eliseo.
Cortelazzi cav. Vittorio.
Maffizzoli cav. Cesare.
Gagliardi cav. Pietro.
Bonelli cav. Luigi.
Ferrari cav. Giorgio.
Cornaro cav. Jacopo.
Tedeschi cav. Adolfo.
Russo cav. Beniamino.
Pandolfini cav. Antonino.
Albertazzi cav. Giuseppe.
Rodighiero cav. Giovanni.
Bellavita cav. Ugo.
Rosati cav. Tebaldo.
Baldi cav. Luigi.
Zagaria cav. Augusto.
Pisani cav. Francesco.
Lodomez cav. Enrico.
Conti cav. Francesco.
Caracciolo cav. Vito.
Torre cav. Francesco.
Baliviera cav. Angelo.
Cantini cav. Ippolito.
Milo cav. Nicola.
Sindici cav. Giulio.
Almasio cav. Giuseppe.
Mazza cav. Alfredo Alfonso.
Famea cav. Odoardo.

2° Gruppo.

Dal 24 ottobre al 7 novembre.

Fedele cav. Giustino.
Ravanelli cav. Emilio.
Moy cav. Giacomo.
Boggio cav. Ottavio.
Frulli cav. Adolfo.
Romeo cav. Vittorio.
Guiscardi cav. Vincenzo.
Buzio cav. Ettore.
Gianfreda cav. Giovanni.
Vincenzi cav. Giuseppe.
Alleori cav. Giuseppe.
Roulph cav. Pietro.
Novarese cav. Carlo.
Gabiano cav. Gio. Battista.
Nicola cav. Camillo.
Garofoli cav. Antonio.
Thermes cav. Attilio.
Rodriquez cav. Antonino.
Cardonati cav. Vincenzo.
Muzzioli cav. Umberto.

Toschi cav. Ettore.
De-Marco cav. Federico.
Gaudio cav. Vincenzo.
Travaini cav. Alcardo.
Sora cav. Giuseppe.
Zaccaria cav. Saverio.
Borra cav. Augusto.
Nomis di Pollone cav. Vittorio.
Stagni cav. Filippo.
Borsetto cav. Giuseppe.
Rossi cav. Edgardo.
Radicati di Primeglio cav. Pietro.
Bondi Gio. Battista.
Gandolfo Asclepia.
Cocchi cav. Gino.
Rescali Annibale.
Spalvieri Cesare.
Di Cagno Simeone.
Tamagni cav. Giuseppe.
Guastoni cav. Carlo.
De Angelis Gio. Battista.
Muzii cav. Francesco.
Tinto Sesto.
Salaroli Felice.
Manfredi Luigi.
Veronese Vittorio.
Callegari Giovanni.
Amendola Carmine.
Russo Ernesto.
Forneris Sebastiano.
Galanti Umberto.
Zanchi Giulio.
Evangelisti Alfredo.
Rubbazzer Italico.

3° Gruppo.

Dal 13 al 27 novembre.

Amico Giovanni.
Torella Alessandro.
Tursini Tito.
Sardi Ignazio.
Gagliardo Antonio.
Vignola Domenico.
Taruffi Carlo.
Titomanlio Vincenzo.
Cercignani Raffaello.
Tramontano Guerritore Pietro.
Livaditi Alessandro.
De Angelis Alberto.
Mazzocchi Ettore.
Serrati Giacinto.
Mezzano Sebastiano.
Franco Antonio.
Gaja Giuseppe.
Petropavolo Alessandro.
Adamo Giuseppe.
Sperati Pietro.
Pellegrini Tommaso.
Marongiu Michele.
Ungania Giacomo.
Civelletti Giovanni.
Cavalli cav. Vincenzo.
De Cesare Raffaele.
Severino Raffaele.
Petrone Antonio.
Gallotti Gaetano.
De Grazia Biagio.
Vitali Vittorio.
Rossi Fedele.
Bronchelli Giuseppe.
Scepi Polluce.
Colalè Vittorio.
Ferrari Attilio.
Becchetti Giuseppe.
Bartholini Domenico.
Millo dei conti di Casalgiate cav. Vittorio.
Valentini Emilio.
Pezzolo Enrico.
Angelini Gio. Battista.
Verdicchio Clemente.
Romani Amedeo.
Pierantoni Ettore.

Salinas Nicola.	Bertelli Ugo.
Cavi Antonio.	Lugli Canuto.
Bourbon del Monte S. Maria cav. Giuseppe.	Gatta Costantino.
Versace Agostino.	Sparti Francesco.
	Santanera Giuseppe.

4° GRUPPO.

Dal 3 al 17 dicembre.

Novaro Pasquale.	Cimaglia Ignazio.
de Mayo cav. Guido.	Bertolotto Giuseppe.
Santoro Alfonso.	Sagramoso nob. conte Palatino Giovanni.
Polto Eugenio.	Somma Pasquale.
Latini Carlo.	Manara Giovanni.
Marenco Colombano.	De Ritis Vincenzo.
Bollati Lorenzo.	Barabino Vincenzo.
Giangrande Vito.	Primicerio Giuseppe.
Ferrara Edoardo.	D'Alessandro Fulco.
Zambelli Luciano.	Villanis Pietro.
Bernardelli Ugo.	Smiragli Stanislao.
Cicu cav. Arturo.	Vignuzzi Giuseppe.
Ferrighi Achille.	De Benedictis Domenico.
De Furia Palmerino.	Salazar Luigi.
Ottina Pietro.	Dramis dei Dramis Pietro.
Malato Giuseppe.	Miletto Achille.
Pinto Michele.	Massazza Emilio.
Morosini nobiluomo patr. Veneto Alessandro.	Caffarelli Egisto.
Martinengo Carlo.	Regazzi Guido.
Casalini Aristide.	Sorvillo Carlo.
Iannaccaro Carlo.	Marchetti Luigi.
Cossu Francesco.	Nencioli Enrico.
Albani Ottorino.	Tomatis Giuseppe.
De Nicola Emilio.	Bertolli Giovanni.
Venezia Gennaro.	Farina Carlo.
Vivanet Francesco.	Madia Errico.
Levi Cattelan Adolfo.	Boccardo Pietro.

4. I capitani d'artiglieria Blan cav. Enrico e Pizzolato cav. Vittorio assisteranno alle conferenze presso il comando del V corpo d'armata, e quindi interverranno agli esperimenti col 1° gruppo.

5. Con ulteriore circolare sarà indicata la composizione della commissione sperimentatrice.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **342.** — **Invio dei documenti contabili.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 12 agosto.

Nonostante le prescrizioni dei fogli d'ordine n. 1 del 1909 e n. 2 del 30 giugno u. s. (Direzione generale revisione dei conti) parecchie amministrazioni non hanno ancora mandato al Ministero i seguenti documenti, che alla data d'oggi già avrebbero dovuto essergli giunti:

a) prospetto valutativo (o riepilogo a valore) delle variazioni avvenute nei materiali in carico allo Stato durante l'esercizio 1909-1910;

b) riepilogo mod. *L* (passaggio di materiali fra consegnatari);

c) dichiarazioni attestanti le rimanenze dei rendiconti al 30 giugno 1910;

d) rendiconti mod. 222, 223, 224, 346, 347, 357, 400, 402, 818;

e) dimostrazione dell'ammontare dei saldi dovuti alle imprese foraggio, paglia e combustibile.

Il Ministero invita pertanto le amministrazioni ritardatarie a fargli subito prevenire i detti documenti che abbisognano d'urgenza per la compilazione dei documenti finanziari riguardanti lo scaduto esercizio 1909-910.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **343.** — **Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito.** — (Gabinetto militare). — 12 agosto.

Si è pubblicato un elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito. In esso le varie pubblicazioni sono distinte in regolamenti ed istruzioni comuni alle diverse armi e in regolamenti ed istruzioni speciali.

Ad ogni gruppo di pubblicazioni fa seguito una pagina in bianco (col solo tracciato), nella quale le varie autorità militari dovranno far aggiungere, di mano in mano, i regolamenti e le istruzioni militari che verranno pubblicate in seguito.

Nell'elenco sono state riportate le pubblicazioni fino a quelle annunciate colla dispensa n. 30 del *giornale militare* del corrente anno.

Di tale elenco saranno distribuite due copie ad ogni corpo, ufficio o comando.

Il prezzo dell'elenco è di lire 0,75.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 69.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,45

(9756) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1910 — 20 agosto

LUGLIO 17. — N. 344. - Legge n. 538 che apporta modificazioni alla legge sull'emigrazione in data 31 gennaio 1901, n. 23 . . . *Pag.* 980

» 17. — » 345 - Legge n. 549 relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e del genio . . . . . » 994

AGOSTO 16. — » 346. - Invio in congedo dei sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare . . . . . » 996

» 16. — » 347. - Istruzioni relative al R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . . . . . » 996

» 17. — » 348. - Sezione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. — Commissione esperimentatrice . . . . . » 996

» 18. — » 349. - Richieste di stampati occorrenti per la sistemazione dei conti fino al 30 giugno 1911 . . . . . » 997

» 18. — » 350. - Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ed anzianità per il 1911. — Trasmissione dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo fino al grado di tenente colonnello incluso . . . . . » 998

» 18. — » 351. - Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma. . . . . » 999

» 18. — » 352. - Concorso per esami a posti di sostituto segretario aggiunto nei tribunali militari . . . . . » 1000

» 19. — » 353. - Istruzione e conto relativi alla chiodatura pesante alternata degli stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi . . . . . » 1002

» 19. — » 354. - Formazione di un secondo quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità, dei capitani di fanteria in servizio permanente, per l'anno 1910 . . . . . » 1003

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 295, pag. 841. — Nella terza colonna dello specchio, all'ultima riga, *invece di:* 0, *pongasi:* 60.

Circolare n. 323, pag. 931. — Alla 9ª riga, *in luogo di:* 2ª, *pongasi:* 1ª.
Dopo la 24ª riga, *aggiungere:*
pel reggimento di sede a Faenza, al comando di brigata di Ferrara.
Nell'ultima riga, *alla parola:* Napoli, *sostituire:* Caserta.

CIRCOLARE N. 344. — **Legge n. 538 che apporta modificazioni alla legge sull'emigrazione in data 31 gennaio 1901, n. 23.** — (Gabinetto militare). — 17 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 7, 11, 28 e 33 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, sono abrogati e ad essi sono sostituiti gli articoli seguenti di pari numero, con l'aggiunta degli articoli 5-*bis*, 7-*bis*, 10 *bis*, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quater*, 16-*bis*, 32-*bis*, 33-*ter* e 38-*bis*.

Art. 5-*bis*.

Tutte le esenzioni fiscali accordate in materia d'infortuni sul lavoro si applicano anche agli atti e documenti che si riferiscono alla liquidazione o pagamento d'indennità o rendite dovute a cittadini, in base a leggi straniere, per causa d'infortunio sul lavoro, invalidità o vecchiaia.

Art. 7.

È istituito, sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri, un commissariato nel quale è concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.

Il commissariato dell'emigrazione è composto di un commissario generale e di tre commissari.

I componenti il commissariato che siano scelti nelle amministrazioni dello Stato conservano il grado ed i diritti di carriera che loro competono nell'amministrazione da cui provengono e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti.

Gli impiegati del commissariato sono equiparati agli impiegati dello Stato, e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli impiegati civili.

Però, per quanto riguarda le nomine, il commissario generale sarà scelto tra gl'impiegati superiori dello Stato su proposta del ministro degli affari esteri udito il Consiglio dei ministri, ed i tre commissari nonchè gli agenti all'estero saranno nominati secondo le norme determinate dal regolamento.

Tuttavia alla prima attuazione del ruolo organico allegato

alla presente legge, per quanto concerne la distribuzione nel ruolo stesso degli impiegati del commissariato, nominati in virtù degli articoli 15 e 17 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, nonchè degli avventizi e dei comandati in servizio alla data di presentazione della presente legge, e giudicati idonei, come per la nomina del nuovo personale, sarà provveduto secondo norme da stabilirsi, con decreto reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio di Stato.

Al commissariato dell'emigrazione saranno applicate le norme contenute nell'articolo 9 della legge 11 luglio 1897, concernenti l'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari, per parte delle amministrazioni dello Stato.

Art. 7-*bis*.

È istituito un Consiglio dell'emigrazione composto:

a) del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri;

b) di sei delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura;

c) del direttore dell'ufficio del lavoro;

d) del direttore generale del Banco di Napoli;

e) di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione;

f) di tre membri scelti dal ministro degli affari esteri fra sei cittadini italiani designati dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Lega nazionale delle cooperative e dalla Federazione italiana delle società di mutuo soccorso;

g) di due membri scelti dal ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal commissariato.

I membri della commissione parlamentare di vigilanza fanno parte di diritto del consiglio dell'emigrazione con voto deliberativo.

Il regolamento determinerà le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere *f*) e *g*), come pure determinerà le modalità per la rinnovazione del consiglio, le indennità dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'ufficio di presidenza.

Il consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative all'emigrazione e negli affari di competenza di più Ministeri.

Il consiglio elegge nel proprio seno quattro membri, i quali insieme al commissario generale, presidente, formano un comitato permanente con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinerà pure le norme per la rinnovazione di esso.

Art. 10-*bis*.

Nelle provincie dove istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal R. commissariato più conforme agli interessi degli emigranti che non i comitati mandamentali e comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli istituti menzionati.

Art. 11.

Su ogni nave che trasporti emigranti prende imbarco un R. commissario che deve appartenere al corpo dei medici della R. marina, in servizio attivo; e al quale, oltre la direzione del servizio sanitario, è affidata la vigilanza e tutela nell'interesse dell'emigrazione, secondo le norme determinate dal regolamento. I medici della R. marina destinati in servizio di emigrazione, pur continuando a far parte del loro ruolo organico, sono messi a disposizione del commissariato.

Essi sono retribuiti sul fondo dell'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovrà versare le competenze loro spettanti, ed hanno diritto per parte del vettore, nei viaggi sì di andata che di ritorno, al vitto gratuito e ad una cabina di prima classe.

Ove, per deficienza di medici della marina militare non sia possibile destinare un ufficiale del detto corpo su una nave in servizio di emigrazione, sarà provveduto nei modi determinati dal regolamento.

I regi commissari esercitano le loro funzioni anche nel viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggieri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, che rimpatriano. Nel caso in cui la missione del regio commissario viaggiante abbia termine fuori del Regno per fatto dipendente dal vettore, questi è obbligato a fornirgli i mezzi pel rimpatrio nella misura che verrà determinata dal regolamento.

I verbali dei regi commissari fanno fede in giudizio per quanto concerne le infrazioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione, come se fossero redatti da un ufficiale di polizia giudiziaria, ai termini del codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.

Art 13-*bis*.

Le compagnie estere — le quali non siano già state riconosciute nel Regno, secondo gli art. 230 e seguenti del codice di commercio — quando chiedano patente di vettore, saranno equiparate alle nazioni per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi.

Saranno parimente soggetti alle tasse normali di registro gli atti che portano aumento nel capitale sociale delle compagnie munite di patente di vettore. Le compagnie che non facciano registrare gli atti di aumento del capitale, dentro i sei mesi dalla loro data, decadranno dalla patente.

Tali tasse saranno tuttavia applicate per la parte del capitale impiegato in Italia.

Art. 13-*ter*.

Le licenze consolari di cui all'art. 19 del R. decreto 14 marzo 1909, n. 130, sono sottoposte alla tassa di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta: l'importo di tale tassa, come delle ammende previste dal presente articolo, sarà devoluto integralmente al fondo per l'emigrazione.

Il capitano del piroscafo che, senza essere munito di licenza consolare, trasporti emigranti di ritorno al disopra di cinquanta, andrà soggetto ad un'ammenda di cento lire per ciascuno di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non transoceanico, abbia ricevuto, per trasbordo da altri piroscafi sprovvisti di licenza consolare, emigranti di ritorno diretti nel Regno.

In caso d'inosservanza di alcuna delle condizioni prescritte nella licenza, l'ammenda è di lire venti per ogni emigrante di ritorno.

All'applicazione di dette ammende è estesa la competenza del capitano del porto di arrivo del piroscafo, stabilita dall'articolo 433, ultimo alinea del codice della marina mercantile. Contro la decisione del capitano di porto si può ricorrere, dentro venti giorni della notificazione di essa, alla Corte d'appello.

Il capitano, cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la regia capitaneria l'ammontare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscafo non sarà concesso di partire dal porto d'approdo nel Regno

Art. 13-*quater*.

Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potrà sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalità. Il provvedimento sarà preso con decreto reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio dell'emigrazione.

Il regio decreto dovrà essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.

Art. 16 *bis*.

Ogni provvedimento di assenso da parte del commissariato alle proposte dei vettori per nomina di rappresentanti, sarà sottoposto al pagamento di una tassa di concessione di L. 50 che sarà attribuita integralmente al fondo per l'emigrazione.

Art. 28.

È dovuta dai vettori una tassa di lire otto per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto.

Gli emigranti non compresi nell'art. 6 della legge che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero, fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate colle amministrazioni estere, purchè si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validità di un anno e del valore di una lira.

Con decreto reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici di accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie alle quali l'emigrante avrà diritto e determinate le norme di tali concessioni.

Il ricavato delle tasse e dei contributi di cui al presente articolo, come pure le tasse di patente, le pene pecuniarie ed in genere ogni altro reddito o provento dipendente dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, sono attribuite al *Fondo per l'emigrazione*.

Questo fondo sarà investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.

La parte a ciò destinata è tenuta dalla cassa depositi e pre-

stiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

Il bilancio del fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese pel commissariato, e pei servizi ad esso attinenti, verrà presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri, al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.

Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Il fondo per l'emigrazione è messo sotto la vigilanza di una commissione permanente, composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni. La commissione pubblicherà ogni anno una relazione che sarà presentata al Parlamento dal ministro degli affari esteri.

Art. 32-*bis*.

Il regolamento sull'emigrazione — fermo restando il disposto dell'art. 32 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, determinerà pure:

a) il numero e il grado dei medici da adibirsi ai servizi dell'emigrazione, il modo di costante integrazione di detto numero, i periodi di servizio e le cariche direttive;

b) le modalità per la ripartizione della pensione agli ufficiali medici tra l'amministrazione della marina ed il fondo per l'emigrazione, in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno di tali enti abbia corrisposto agli ufficiali stessi, tenendo conto dei periodi di navigazione compiuti al servizio delle due amministrazioni;

c) le attribuzioni dei medici militari a bordo delle navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute ed ogni altro obbligo del vettore;

d) i modi per provvedere al servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della R. marina;

e) le norme per la determinazione, in modo permanente, della cabina pel R. commissario a bordo di ogni piroscafo in servizio di emigrazione;

f) le modalità per gli incarichi ai regi commissari del servizio di leva all'estero e di altri servizi speciali;

g) le norme per disciplinare l'espatrio delle donne e dei minorenni a scopo di lavoro;

h) i mezzi e le modalità per provvedere all'ordinamento delle pensioni degli impiegati del commissariato, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio, ed alla liquidazione di esse, mediante uno speciale fondo amministrato o gestito dalla cassa depositi e prestiti;

i) le norme per disciplinare tutto quanto attiene alle assicurazioni degli emigranti;

l) le norme per la scelta e la destinazione degli ispettori all'estero previsti dagli articoli 12 e 29 e per il passaggio nel ruolo degli ispettori degli addetti di emigrazione ritenuti idonei;

m) le norme per l'applicazione dell'art. 29 della legge nei riguardi dei contratti di arruolamento di emigranti non compresi nel capo II della legge stessa;

n) le norme per disciplinare le condizioni di esercizio delle linee inscritte su patenti di vettore e per determinare in quali casi i piroscafi perdono i diritti dipendenti dal fatto che hanno esercitato il trasporto degli emigranti sotto l'impero della legge e del regolamento sull'emigrazione;

o) le norme per i noli di ritorno degli emigranti;

p) le norme per il coordinamento delle istituzioni di assistenza a favore della emigrazione continentale.

Art. 33.

Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e all'art. 36 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, è sostituito il seguente;

Il servizio della leva all'estero è affidato alle regie autorità diplomatiche e consolari e si svolgerà con le norme seguenti:

1. Gli inscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la R. legazione od il R. consolato più vicino; e, secondo il risultato di questa visita, vengono arruolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti.

2. Gli inscritti nati e residenti all'estero o espatriati prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i dominii e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

3. I militari di cui al numero precedente, rientrando nel Regno, prima di aver compiuto il 32° anno di età, devono immediatamente darne notificazione al distretto militare, se appartenenti all'esercito; alla capitaneria di porto, se appartenenti all'armata, e presentarvisi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.

I detti militari, però, che siano nati e residenti in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare. Essi potranno, però, essere chiamati alle armi con una classe di seconda categoria, se ciò sia ritenuto necessario per completare la loro istruzione militare in conformità cogli ordinamenti del R. esercito.

4. I militari ammessi alla dispensa provvisoria possono, in casi eccezionali, ottenere dalle regie autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. I ministri della guerra e della marina potranno caso per caso e secondo le norme del regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi.

5. Gli inscritti stati ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace, i quali rientreranno nel Regno dopo di aver compiuto il 32° anno di età, saranno dispensati dal compiere la ferma. Essi però saranno inscritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva, e dovranno rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

6. Il regolamento determinerà i casi in cui gli inscritti di leva non contemplati nel precedente n. 2 possono, se arruolati in prima categoria, essere, d'anno in anno, autorizzati, per motivi di riconosciuta importanza, a ritardare la loro pre-

sentazione alle armi, non oltre però il 1° dicembre dell'anno in cui compiono il 25° anno di età.

7. Gli inscritti residenti all'estero, che sono arruolati nella seconda categoria, sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi per istruzione, fino a che duri la loro residenza all'estero.

Rientrando in Italia prima di aver compiuto il 32° anno di età, essi sono obbligati a presentarsi alle armi con gli uomini di seconda categoria chiamati per istruzione immediatamente dopo il loro arrivo dall'estero.

Rientrando in Italia dopo la detta età, essi sono dispensati dal presentarsi alle armi come sopra, ma sono ascritti alla milizia territoriale, con la rispettiva classe di leva e devono rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

Art. 33-*bis*.

I militari di seconda categoria sono sottoposti alle stesse norme stabilite per quelli di prima categoria dall'art. 1 della vigente legge sull'emigrazione.

Art. 33-*ter*.

L'inscritto che, per sottrarsi dall'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero dei reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel codice penale, è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel Regno.

Il cittadino o lo straniero, che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorchè non si trovi nel territorio del Regno. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nel Regno se il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Disposizioni transitorie.

Art. 38-*bis*.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire con decreto reale le variazioni che sono necessarie negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-911.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — DI SAN GIULIANO — FANI — FACTA — TEDESCO — P. SPINGARDI — LEONARDI-CATTOLICA — RAINERI.

ALLEGATO.

Ruolo organico del personale addetto al commissariato dell'emigrazione (*a*).

Numero	GRADI	Stipendio del grado	Totale degli stipendi	Totali per categorie
		Lire	Lire	Lire
1	Commissario generale	(*b*)	—	—
3	Commissari	7,000	21,000	21,000
1	Primo segretario di 1ª classe	4,500	4,500	
1	Id. di 2ª classe	4,000	4,000	
2	Segretari di 1ª classe	3,500	7,000	
2	Id. di 2ª classe	3,000	6,000	28,500
2	Id. di 3ª classe	2,500	5,000	
1	Id. di 4ª classe	2,000	2,000	
2	Ispettori per l'interno di 1ª classe	6,000	12,000	
3	Id. id. di 2ª classe	5,000	15,000	27,000
1	Ragioniere capo	5,000	5,000	
1	Primo ragioniere di 1ª classe	4,500	4,500	
1	Id. di 2ª classe	4,000	4,000	
2	Ragionieri di 1ª classe	3,500	7,000	33,500
2	Id. di 2ª classe	3,000	6,000	
2	Id. di 3ª classe	2,500	5,000	
1	Id. di 4ª classe	2,000	2,000	
1	Archivista capo	4,000	4,000	
3	Archivisti di 1ª classe	3,500	10,500	
1	Id. di 2ª classe	3,000	3,000	36,500
4	Applicati di 1ª classe	2 500	10,000	
3	Id. di 2ª classe	2,000	6,000	
2	Id. di 3ª classe	1,500	3,000	
1	Capo usciere	1,800	1,800	
3	Uscieri di 1ª classe	1,400	4,200	8,400
2	Id. di 2ª classe	1,200	2,400	
48	Totale generale		154,900	154,900

(*a*) Gl'ispettori per l'interno, i primi segretari ed i segretari possono essere temporaneamente destinati, con funzioni di ispettori, di vice ispettori od altra qualifica, agli ispettorati nei porti d'imbarco ed all'ufficio che venisse istituito pei confini di terra. A detti uffici potranno anche essere destinati ragionieri.

(*b*) Il commissario generale percepisce a carico del fondo per l'emigrazione l'indennità stabilita con R. decreto, a norma dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro degli affari esteri
DI SAN GIULIANO.

N. **345.** — **Legge n. 549 relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e del genio.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 17 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle vigenti tabelle XX, XXI, XXII e XXIII della legge di ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra (testo unico, modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 479), concernenti i ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici di artiglieria e genio e disegnatori sono sostituite le seguenti:

Tabella N. XX *dei ragionieri geometri del genio.*

1	ragioniere geometra superiore;
14	ragionieri geometri capi di 1ª classe;
11	» » » di 2ª »
22	primi ragionieri geometri di 1ª classe;
22	» » » di 2ª »
27	ragionieri geometri di 1ª classe;
28	» » di 2ª »
28	» » di 3ª »
29	» » di 4ª »
182	totale.

Tabella N. XXI *dei ragionieri d'artiglieria.*

7	ragionieri capi di 1ª classe;
14	» » di 2ª »
16	primi ragionieri di 1ª classe;
18	» » di 2ª »
21	ragionieri di 1ª classe;
21	» di 2ª »
21	» di 3ª »
22	» di 4ª »
140	totale.

TABELLA N. XXII *dei capitecnici d'artiglieria e genio.*

5	capitecnici capi di 1ª classe;
8	» » di 2ª »
14	primi capitecnici di 1ª classe;
16	» » di 2ª »
26	capitecnici di 1ª classe;
21	» di 2ª »
20	» di 3ª »
8	» di 4ª »
118	totale.

TABELLA N. XXIII *dei disegnatori tecnici.*

4	disegnatori tecnici capi di 1ª classe;
6	» » » di 2ª »
20	» » » di 3ª »
34	disegnatori tecnici di 1ª classe;
22	» » di 2ª »
14	» » di 3ª »
100	totale.

Art. 2.

Alla tabella VI della legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito (testo unico, modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 479), nelle parti relative ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capitecnici di artiglieria e genio ed ai disegnatori, è sostituita la presente:

Ragionieri geometri del genio.

	Stipendio annuo
Ragioniere geometra superiore	L. 7,000
Ragioniere geometra capo di 1ª classe	» 6,000
Ragioniere geometra capo di 2ª classe	» 5,000
Primo ragioniere geometra di 1ª classe	» 4,500
Primo ragioniere geometra di 2ª classe.	» 4,000
Ragioniere geometra di 1ª classe	» 3,500
» » di 2ª »	» 3,000
» » di 3ª »	» 2,500
» » di 4ª »	» 2,000

Ragionieri d'artiglieria.

	Stipendio annuo
Ragioniere capo di 1ª classe	L. 6,000
» » di 2ª »	» 5,000
Primo ragioniere di 1ª »	» 4,500
» » di 2ª »	» 4,000
Ragioniere di 1ª classe	» 3,500
» di 2ª »	» 3,000
» di 3ª »	» 2,500
» di 4ª »	» 2,000

Capitecnici di artiglieria e genio.

	Stipendio annuo
Capotecnico capo di 1ª classe	L. 6,000
» » di 2ª »	» 5,000
Primo capotecnico di 1ª »	» 4,500
» » di 2ª »	» 4,000
Capotecnico di 1ª classe	» 3,500
» di 2ª »	» 3,000
» di 3ª »	» 2,500
» di 4ª »	» 2,000

Disegnatori tecnici.

	Stipendio annuo
Disegnatore tecnico capo di 1ª classe	L. 4,000
» » di 2ª »	» 3,500
» » di 3ª »	» 3,000
Disegnatore tecnico di 1ª classe	» 2,500
» » di 2ª »	» 2,000
» » di 3ª »	» 1,500

Art. 3.

Gl'impiegati degli anzidetti personali, che risulteranno in eccedenza alle rispettive tabelle organiche contemplate all'articolo 1, nel numero massimo qui sotto indicato, saranno, fino a completa estinzione, mantenuti fuori ruolo coi gradi e cogli stipendi di cui appresso:

Ragionieri geometri del genio.

3	Ragionieri geometri capi di 2ª classe a	L. 5,000
5	Primi ragionieri geometri di 1ª » a	» 4,500
5	» » » di 2ª » a	» 4,000
4	Ragionieri geometri di 1ª classe a	» 3,500
4	» » di 2ª » a	» 3,000
2	» » di 3ª » a	» 2,500
1	» » di 4ª » a	» 2,000
24		

Ragionieri d'artiglieria.

6	Primi ragionieri di 1ª classe a	L. 4,500
6	» » di 2ª » a	» 4,000
5	Ragionieri di 1ª classe a	» 3.500
5	» di 2ª » a	» 3,000
4	» di 3ª » a	» 2,500
2	» di 4ª » a	» 2,000
28		

Capitecnici di artiglieria e genio.

2	Primi capitecnici di 1ª classe a	L. 4,500
2	» » di 2ª » a	» 4,000
2	Capitecnici di 1ª classe a	» 3,000
2	» 2ª » a	» 3,000
2	» 3ª » a	» 2,500
10		

Disegnatori tecnici.

2	Disegnatori tecnici capi di 3ª classe a	L. 3,000
8	Disegnatori tecnici di 1ª classe a	» 2,500
8	» » di 2ª » a	» 2,000
2	» » di 3ª » a	» 1,500
20		

Art. 4.

Gli impiegati da considerarsi fuori ruolo saranno designati per decreto reale.

Art. 5.

Gli impiegati fuori ruolo di cui all'art. 3 saranno adibiti ai lavori ed ai servizi occorrenti per gli armamenti e le opere di fortificazione.

La spesa per le relative competenze verrà, ad ogni esercizio, ripartita con la legge di bilancio fra i capitoli della parte straordinaria del bilancio che provvedono ai lavori ed alle opere in discorso.

Per l'esercizio 1910-11 sarà al riguardo provveduto con decreto del ministro del tesoro.

Art. 6.

La graduale diminuzione degli impiegati fuori ruolo si effettuerà colla propressiva riduzione dei posti rispettivi a cominciare dalle ultime classi, giusta le seguenti norme:

A misura che si verificheranno vacanze, sia nei ruoli organici sia fra gli impiegati fuori ruolo, verranno effettuate le conseguenti promozioni, agli effetti delle quali gli impiegati tutti contemplati ai precedenti articoli 1 e 3 saranno considerati come formanti un unico ruolo.

A promozioni ultimate si dovranno, se del caso, operare i necessari movimenti affinchè i quadri organici rimangano al completo e le vacanze vengano a risultare negli ultimi posti fuori ruolo che saranno di conseguenza soppressi.

Art. 7.

Gli impiegati, che coll'applicazione della presente legge passeranno ad un grado inferiore a quello che hanno attualmente, conserveranno la denominazione inerente al grado cui ora appartengono.

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1910.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla ossservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
TEDESCO.

N. **346.** — **Invio in congedo dei sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola di applicazione di sanità militare.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 16 agosto.

I sottotenenti medici di complemento provenienti dalla scuola d'applicazione di sanità militare dell'anzianità 8 luglio 1909 attualmente in servizio presso i vari corpi, saranno inviati in congedo illimitato il 10 settembre p. v., meno quelli che abbiano interruzione di servizio, i quali, a senso del n. 12 della disposizione 4 del fascicolo 30 della raccolta (bozze di stampa) modificata dall'*Atto* 72 del 1906, saranno trattenuti ancora sotto le armi pel tempo che debbono compensare.

Tosto effettuato il congedamento, i corpi trasmetteranno al Ministero, per via gerarchica, un esemplare del libretto personale degli ufficiali congedati, completato con la variazione dell'invio in congedo, nel quale saranno inscritte le note caratteristiche, a senso del disposto dal n. 88 della relativa istruzione, e dovranno inoltre essere annotati, nella prima parte (specchio degli studi compiuti) la classificazione ed il punto riportato negli esami finali sostenuti presso la scuola d'applicazione di sanità militare. Per queste ultime indicazioni, i corpi si rivolgeranno alla scuola medesima.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **347.** — **Istruzioni relative al R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.** — (Gabinetto militare). — 16 agosto.

Al § 33 della circolare n. 29 del corrente anno (dispensa 4ª del *giornale militare*), dopo il primo alinea, *aggiungere:* « Tutte indistintamente le domande dovranno essere corredate dal certificato penale ».

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **348.** — **Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. — Commissione esperimentatrice.** — (Gabinetto militare). — 17 agosto.

Sciogliendo la riserva fatta col n. 5 della circolare n. 341, si comunica che la commissione la quale dovrà presiedere alla sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanza-

mento per i capitani dell'arma di fanteria, indetta con le circolari nn. 274 e 341, sarà costituita come segue:

Presidente. — Il comandante della divisione di Firenze.

Membri effettivi
- Magg. generale Briccola comm. Ottavio.
- Id. Turletti cav. nobile don Giovanni.
- Id. Vercellana cav. Giovanni.
- Colonnello di fanteria Ballanti cav. Candido.
- Id. di cavalleria Pellegrini cav. Giovanni.
- Id. d'artiglieria Lauritano cav. Antonio.
- Il capo di stato maggiore dell'VIII corpo d'armata.

Membri supplenti
- Ten. colonnello di fanteria Rizza cav. Sebastiano.
- Id. di cavalleria Vercellana cav. Nicola.
- Id. d'artiglieria Suarez cav. Adolfo.
- Id. di stato maggiore Tallarigo cav. Armando.

La prima riunione della commissione avrà luogo il 29 settembre alle ore 10.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 349. — **Richieste di stampati occorrenti per la sistemazione dei conti fino al 30 giugno 1911.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 18 agosto.

A norma della legge 17 luglio 1910 n. 511 (circolare n. 331) a datare dal 1° luglio 1911 entrerà in vigore il nuovo sistema amministrativo e contabile presso i corpi, istituti e stabilimenti militari.

In conseguenza, gli stampati relativi all'attuale contabilità saranno in parte sostanzialmente modificati ed in parte aboliti.

Affinchè non abbia a verificarsi che i corpi si trovino con una forte rimanenza di stampati inutilizzabili, essi, tenendo conto del fondo esistente, regoleranno le richieste al reclusorio militare allo stretto necessario per far fronte ai bisogni per la sistemazione dei conti fino al 30 giugno 1911.

Il reclusorio militare regolerà, da parte sua, la tiratura dei detti stampati secondo le richieste ricevute.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **350.** — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità per il 1911. — Trasmissione dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo fino al grado di tenente colonnello incluso.** — (Gabinetto militare). — 18 agosto.

1. A parziale modificazione di quanto fu prescritto con la circolare n. 70 del corrente anno, il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali in servizio permanente dei gradi e dei ruoli sotto indicati, per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1911.

ARMI E CORPI	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti
	Ultima promozione da comprendere nel quadro d'avanzamento ad anzianità			
Carabinieri reali . .	—	2 nov. 1905	—	—
Fanteria	—	—	11 mar. 1900 19 dic. 1901 *	—
Cavalleria.	17 dic. 1908	—	—	—
Artiglieria.	—	5 apr. 1905	—	—
Corpo sanitario militare	—	30 giug. 1907	—	22 nov. 1906

* Per i capitani di stato maggiore promovibili a senso dell'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito.

2. Salvo l'eccezione di cui al capoverso seguente, i documenti occorrenti per la compilazione dei quadri d'avanzamento per il 1911, fino al grado di tenente colonnello incluso (tanto per gli ufficiali in servizio permanente, quanto per gli uffi-

ciali in congedo) dovranno pervenire al Ministero (uffici competenti) non più tardi del 30 novembre p. v.

I documenti relativi ai capitani che non hanno ancora subito gli esperimenti dovranno invece pervenire al Ministero non più tardi del 31 gennaio 1911.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **351.** — **Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma.** — (Gabinetto militare). — 18 agosto.

I sottufficiali sottoindicati sono chiamati alla scuola magistrale militare di scherma per subirvi l'esperimento prescritto, per l'ammissione a tale istituto, dal n. 6 della parte V del regolamento organico delle scuole militari. Essi dovranno presentarsi il giorno 15 settembre p. v. al 2° reggimento granatieri, dal quale saranno presi in aggregazione, ed al quale passeranno effettivi, per effettuare il corso normale d'istruzione presso la detta scuola, se, dopo un mese di esperimento, verranno riconosciuti idonei per attitudine tanto alla scherma quanto alla ginnastica.

Coloro che non saranno giudicati idonei, sia in tale esperimento, sia nella speciale visita medica che dovranno subire al loro giungere all'istituto, verranno rimandati ai loro corpi.

I sottufficiali in parola dovranno giungere al reggimento suindicato disarmati; tranne quelli d'arma a cavallo che dovranno essere armati di sola sciabola. I corpi rispettivi cureranno altresì che detti sottufficiali siano provvisti di tutti gli oggetti costituenti il loro corredo personale in buono stato.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Varamini Arrigo, sergente maggiore 2 granatieri.
Napoli Gaetano, sergente 11 fanteria.
Onesti Remo, id. 36 id.
De Caria Vincenzo, maresciallo 51 id.
Severino Federico, sergente maggiore 64 id.
Renzi Arturo, sergente 83 id.
Tavana Eustacchio, id. 84 id.
Fiorito Francesco, maresciallo 86 id.

Santamato Franco, sergente maggiore 88 fanteria.
Barbera Enrico, id. reggimento cavalleggeri Guide.
Eramo Francesco, id. 8 artiglieria campagna.
Aloisi Dante, sergente 16 id. id.
Checcacci Mario, id. 17 id. id.
Silvi Silvio, sergente maggiore 18 id. id.
Timonieri Pasquale, id. 20 id. id.
Nardi Ulisse, sergente 21 id. id.
Virgilio Francesco, sergente maggiore 24 id. id.
Di Paola Silvio, sergente reggimento artiglieria a cavallo.
Ziotti Guido, id. 5 genio.
Di Carlo Gabriele, sergente maggiore 7ª compagnia sussistenza.
Naso Arturo, sottobrigadiere R. guardia di finanza.
Porzio Beniamino, id. id. id.

N. **352.** — **Concorso per esami a posti di sostituto segretario aggiunto nei tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 18 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dell'amministrazione della guerra approvato con R. decreto del 14 luglio 1898, n. 525; modificato in quanto riguarda il personale della giustizia militare dalla legge del 21 marzo 1907, n. 84;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1898, n. 693, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visti gli articoli 13 e 40 del regolamento organico pel servizio dei tribunali militari approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 *sexies* (serie 2ª), modificato in quanto concerne le ammissioni del personale dal R. decreto 9 dicembre 1886, n. 4220;

DECRETA:

1. È indetto un concorso per la nomina di sei sostituti segretari aggiunti nel personale della giustizia militare con l'annuo stipendio di lire 2000.

2. Per essere nominato a tale ufficio è necessario che gli aspiranti soddisfino alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) aver compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 21 e non superata quella di 30;

c) aver sempre tenuto regolare condotta;

d) essere laureato in legge in una università dello Stato od avere per due anni consecutivi almeno, esercitato l'ufficio di vice cancelliere in un tribunale civile e correzionale, o di cancelliere in una pretura del Regno, o fatto regolare tirocinio nella segreteria di un tribunale militare;

e) avere vinto la prova di un concorso teorico pratico.

3. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno rivolgerne domanda al Ministero della guerra su carta bollata da lire una, facendola pervenire all'ufficio dell'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra e marina in Roma non più tardi del 1° novembre prossimo venturo.

4. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato comprovante l'esercizio dei diritti civili;

d) diploma originale di laurea in legge conseguito in una università del Regno, o certificato comprovante di avere, per due anni consecutivi almeno, esercitato l'ufficio di vice cancelliere in un tribunale civile e penale, o di cancelliere in una pretura del Regno;

e) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta;

g) certificato di esito di leva;

h) certificato medico rilasciato da un ufficiale medico in attività di servizio comprovante nel candidato l'idoneità fisica all'ufficio cui aspira e ad essere mobilitato;

i) fotografia di data recente senza cartone con la firma a tergo dell'aspirante.

5. I predetti documenti, tranne quelli di cui alle lettere *g*) ed *i*), dovranno essere conformi alle leggi sul bollo.

6. Le domande non corredate di tutti i suindicati documenti e quelle che pervenissero all'ufficio dell'avvocato generale militare dopo il 1° novembre, non saranno tenute in alcun conto e verranno senz'altro respinte.

7. L'ufficio in parola, per delegazione del Ministero, esaminerà le istanze degli aspiranti e parteciperà agli interessati se essi

siano stati ammessi o no all'esame ed il giorno in cui questo avrà luogo: tale comunicazione dovrà essere fatta almeno dieci giorni prima delle prove. Al Ministero sarà comunicato l'elenco generale degli ammessi disposti per ordine alfabetico.

8. L'esame sarà teorico, pratico, scritto ed orale e verserà:

a) sui codici militari;

b) sulla procedura penale comune;

c) sul regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

9. L'esame scritto, che consisterà nel redigere, sopra due fattispecie estratte a sorte, una sentenza od un atto di procedura, avrà luogo nella prima quindicina del prossimo venturo dicembre, presso la sede di ciascuno dei tribunali militari del Regno (Torino, Alessandria, Milano, Piacenza, Verona, Venezia, Ancona, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Palermo).

10. L'esame orale avrà luogo presso la sede del tribunale supremo di guerra e marina in Roma, e vi saranno ammessi soltanto quegli aspiranti che avranno ottenuto l'idoneità negli esami scritti.

11. Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso domicilio, e dichiarare presso quale tribunale militare intendano sostenere l'esame scritto.

12. Terminati gli esami, il risultato di essi, con i verbali delle sedute della commissione esaminatrice, sarà trasmesso al Ministero della guerra, il quale, riconosciutane la regolarità, pubblicherà sul *giornale militare* i nomi dei vincitori del concorso con la relativa classificazione.

13. Si avverte che coloro i quali saranno assunti in servizio non potranno invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la istituenda cassa di previdenza che ha per fondamento i conti individuali.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **353.** — **Istruzione e conto relativi alla chiodatura pesante alternata degli stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 19 agosto.

Al conto della chiodatura pesante alternata degli stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi, inserto nella circolare 410 dello scorso anno 1909 e modificato con successiva circolare 487 dell'anno stesso, sostituire il seguente:

Conto della chiodatura di ciascun paio di stivaletti.

Importo dei chiodi	L. 0.20
Mano d'opera per la loro applicazione	» 0.15
Totale . . .	L. 0.35

Rimane confermato che i corpi, secondo le condizioni locali e quando abbiano da far chiodare rilevanti quantità di stivaletti, procureranno di ottenere i maggiori sconti possibili sul prezzo fissato.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **354. — Formazione di un secondo quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità, dei capitani di fanteria in servizio permanente, per l'anno 1910.** — (Gabinetto militare). — 19 agosto.

Facendo seguito alla circolare n. 273 del corrente anno, il Ministero determina che il limite d'anzianità per l'iscrizione nel quadro d'avanzamento ad anzianità per l'anno in corso sia portato al 19 maggio 1898 (intera promozione compresa) pei capitani di fanteria; e al 5 marzo 1900 per i capitani di stato maggiore appartenenti all'arma predetta, ed avanzanti secondo l'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (uffici competenti) non più tardi del 30 novembre p. v.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(9775) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1910 — 27 agosto

LUGLIO 4. — N. 355. - R. decreto n. 551 che approva l'ordinamento amministrativo della colonia della Somalia italiana . . . *Pag.* 1006

AGOSTO 22. — » 356. - Manutenzione e rinnovazione dei mobili degli uffici militari e delle biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione . . . . . » 1037

» 22. — » 357. - Versamento di casse da imballo per cartucce . . . » 1038

» 23. — » 358. - Ammissione al 3° corso dell'accademia militare . . » 1039

» 23. — » 359. - Ristampa dello specchio di caricamento della coppia borse da medicazione per uso veterinario (n. 2) e di quello del deposito di rifornimento di materiale veterinario di un corpo d'armata (n. 7) . . . . . » 1039

» 24. — » 360. - Ammissione degli operai negli stabilimenti sanitari militari . . . . . » 1040

» 24. — » 361. - Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici . . . . . » 1041

» 24. — » 362. - Corso ferroviario di stazione . . . . . » 1042

» 25. — » 363. - Cessioni di stipendio . . . . . » 1043

» 25. — » 364. - Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria delle classe 1890 e di militari di 1ª categoria di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio. . . . . » 1044

» 25. — » 365. - Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . » 1053

» 25. — » 366. - Corsi allievi farmacisti militari di complemento . . » 1078

» 25. — » 367. - Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° dicembre 1910 . . . . . » 1086

» 25. — » 368. - Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1910. . . . . » 1100

» 25. — » 369. - Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito . . . . . » 1112

» 25. — » 370. - Bilancio dell'attestazione per l'elettorato politico . . » 1118

» 25. — » 371. - Riassoldamento per i militari di cavalleria e di artiglieria a cavallo in base agli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362 . . . . . » 1119

» 25. — » 372 - Assegnazioni alla 2ª categoria in applicazione dell'art. 4 della legge 30 giugno 1910, n. 362 . . . . . » 1127

» 25. — » 373. - Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile . . . . . » 1131

» 26. — » 374. - Conferimento degli impieghi d'ordine nelle varie amministrazioni dello stato agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti. . . . . » 1144

» 26. — » 375. - Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare. . » 1145

» 26. — » 376. - Documenti di viaggio . . . . . » 1148

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 326, pag. 940

righe 12 e 13, *in luogo di*:
1 presso l'attuale 1° reggimento da fortezza in Torino

porre:
1 presso l'attuale distaccamento del 1° reggimento da fortezza in Venezia.

righe 16 e 17, *in luogo di*:
1 presso l'attuale distaccamento del 8° reggimento da fortezza in Bologna.

porre:
1 presso l'attuale distaccamento del 2° reggimento da fortezza in Verona.

Circolare n. 326, pag. 942, riga 9ª — *Invece di*: dell'8°, *pongasi*: del 10°.

Circolare n. 845, pag. 994. — Nella prima riga dell'art. 5, *dopo la parola*: saranno, *aggiungere*: di massima.

CIRCOLARE N. 355. — **R. decreto n. 562 che approva l'ordinamento amministrativo della colonia della Somalia italiana.** — (Gabinetto militare). — 4 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduta la legge del 5 aprile 1908, n. 161;
Udito il Governatore;
Udito il Consiglio coloniale;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo coi ministri dei dicasteri interessati;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso ordinamento amministrativo per la Somalia italiana, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — DI SAN GIULIANO — P. SPINGARDI — LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO — FACTA — SACCHI — FANI — CREDARO — RAINERI — CIUFFELLI.

Ordinamento amministrativo per la Somalia italiana.

PARTE PRIMA

Del Governo e della difesa.

—

Art. 1.

Il governatore della Somalia italiana, che dipende immediatamente ed esclusivamente dal ministro degli affari esteri, dirige la politica della colonia, ne governa le popolazioni e ne amministra il bilancio secondo le istruzioni ricevute.

L' amministrazione civile e l' amministrazione militare operano sotto la sua direzione e responsabilità.

Art. 2.

La ripartizione dell'ufficio di governo, di cui all'art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 161, in direzioni e l'assegnazione delle attribuzioni alle direzioni singole sono fatte dal governatore con suo decreto secondo le esigenze del servizio.

All'ufficio di governo saranno di regola destinati funzionari civili.

Il territorio è diviso in regioni e governato da residenti o vice residenti, le cui giurisdizioni e competenze sono definite con decreto del governatore.

Art. 3.

La sede del governo della colonia è in Mogadiscio.

Art. 4.

Le forze di terra stanziate nel territorio della Somalia italiana sono agli ordini di un ufficiale superiore, che su proposta dei ministri degli esteri e della guerra, e con parere conforme del governatore è messo con decreto reale a disposizione del Ministero degli affari esteri, per assumere il comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia.

Per i vari reparti ed uffici militari sono destinati nella Somalia italiana ufficiali del R. esercito, secondo le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali.

Art. 5.

Il comandante delle truppe fa parte dell' ufficio di governo alla immediata dipendenza del governatore.

Art. 6

Il comandante delle truppe ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede alla istruzione ed alla disciplina delle truppe;

b) destina gli ufficiali ai vari comandi, reparti ed uffici militari;

c) propone i mezzi adeguati alla preparazione delle operazioni militari e ne ha la condotta secondo gli scopi indicati dal governatore;

d) propone i provvedimenti circa l'organizzazione e l'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali; la dislocazione di queste in relazione con le esigenze della difesa; il rimpatrio degli ufficiali nell'interesse del servizio; gli arruolamenti e congedamenti periodici od eventuali dei militari di truppa; dà esecuzione ai provvedimenti del governatore;

e) studia e sottopone al governatore i provvedimenti per la difesa della colonia;

f) dà parere al governatore sugli ufficiali da chiamarsi in colonia; e sul rimpatrio di ufficiali di iniziativa del governatore;

g) informa il governatore di tutto ciò che d'importante avviene nelle truppe;

h) ispeziona l'amministrazione dei reparti e gli uffici militari.

Art. 7

Il governatore può conferire al comandante le truppe, a proposta di questo, le attribuzioni dei comandanti di divisione, che fossero richieste dalle speciali condizioni della colonia.

Art. 8.

Senza il permesso del governatore nè ufficiali nè uomini di truppa potranno allontanarsi dal territorio loro assegnato, salvo i casi di imperiose necessità e d'impossibilità di chiedere in tempo l'autorizzazione. È sempre però obbligatorio informarne immediatamente il governatore.

Art. 9.

Il governatore potrà, ove ne sia il caso, conferire al comandante delle truppe anche poteri civili, limitatamente ad un periodo e ad un territorio determinato.

Art. 10.

In caso di assenza dalla colonia del comandante delle truppe sarà chiamato a sostituirlo l'ufficiale più elevato in grado, e, a parità di grado, più anziano, che sia in Colonia, ove il Governo centrale, sentito il governatore, non creda provvedere altrimenti.

Art. 11.

Il governatore, prese le informazioni del comandante delle truppe, potrà destinare ufficiali ad uffici o missioni civili, e far concorrere a favore della colonia tutti i servizi militari e specialmente quelli del genio e di sanità.

Art. 12.

Gli ufficiali, destinati a coprire cariche civili senza funzioni militari, sono alla diretta esclusiva dipendenza del governatore, regolati dalle norme che vigono pei funzionari civili. Se hanno anche funzioni militari, dipendono, per le medesime, dal comandante delle truppe, il quale dovrà sempre informare previamente il governatore di qualsiasi comunicazione ad essi diretta.

In ogni caso gli ufficiali con cariche civili conservano i vincoli della disciplina militare che non contrastano con l'esercizio delle funzioni civili.

Art. 13.

Il corpo di polizia è alla dipendenza diretta del governatore; ma dipende dal comandante delle truppe nei riguardi della disciplina militare.

È adibito in tempo di pace al servizio di sicurezza, ma in tempo di guerra può essere chiamato a concorrere alla difesa della colonia.

Quando è adibito ad operazioni militari è sotto gli ordini del comandante delle truppe.

Art. 14.

Le richieste di destinazione in colonia ed il rimpatrio del personale, tanto civile che militare, in servizio in colonia, spettano al governatore, sentito, pel personale militare, il parere del comandante delle truppe.

Le richieste di personale e le notificazioni di rimpatrio sono sempre rivolte al Ministero degli affari esteri che le comunica ai competenti dicasteri.

Alle richieste del personale militare ed alle notificazioni di rimpatrio dei militari facienti parte del R. corpo di truppe coloniali il governatore unisce il parere del comandante.

Art. 15.

Il governatore corrisponde direttamente col ministro degli affari esteri, e per mezzo di esso con le altre amministrazioni dello Stato. Trattandosi di questioni militari, ne informerà il comandante le truppe, del quale trasmetterà altresì il parere al ministro degli affari esteri.

Il comandante delle truppe, trasmette e riceve, per il tramite del governatore e del ministro degli affari esteri, la sua corrispondenza col ministro della guerra in questioni di carattere tecnico-militare.

Il governatore potrà esprimere sulle singole questioni il proprio parere che comunicherà anche al comandante delle truppe.

Nessuna autorità della colonia può corrispondere con amministrazioni dello Stato, con rappresentanti dell'Italia all'estero, o con qualsiasi altra amministrazione, ditta, o persona, se non per mezzo, o con autorizzazione del governatore. Fanno eccezione a questa regola le autorità giudiziarie della colonia per pratiche relative agli affari di loro competenza ed il comandante dello stazionario che corrisponde direttamente col Ministero della marina.

Il comandante dello stazionario indirizzerà, però, al governatore i rapporti sulle missioni di cui egli lo abbia incaricato per servizio della colonia, inviandone anche una copia direttamente al Ministero della marina.

Art. 16.

Il bilancio della colonia viene formato sotto la direzione del governatore e secondo le sue istruzioni. Entro la prima quindicina di ottobre il governatore trasmette al Ministero degli affari esteri il consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione sulla situazione generale della colonia durante l'anno trascorso, ed entro gennaio il bilancio di previsione con gli organici civili e militari e gli altri allegati occorrenti.

Se la notizia dell'approvazione del bilancio di previsione non gli sia pervenuta al principio dell'esercizio finanziario, il governatore ha facoltà di ordinare la riscossione delle entrate

secondo le prescrizioni in vigore, ed il pagamento delle spese di carattere fisso e di quelle relative a lavori e servizi che non possano sospendersi, nulla innovando negli ordinamenti organici.

Art. 17.

Il governatore deve contenere le spese nei limiti degli stanziamenti dei singoli articoli del bilancio, ma potrà stornare dall'uno o dall'altro articolo, con suo decreto da comunicarsi al Ministero degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Art. 18.

Entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, il governatore ha facoltà d'introdurre negli organi amministrativi le modificazioni richieste dai bisogni della colonia, mandandole anche ad effetto, ma informandone immediatamente il Ministero degli affari esteri.

Art. 19.

Approvato che sia il bilancio di previsione, il governatore comunica al comando delle truppe ed ai vari uffici interessati gli stanziamenti che li riguardano affinchè si regolino in conseguenza.

Art. 20.

La giustizia civile e penale è amministrata, secondo è prescritto dall'ordinamento giudiziario della colonia.

Il personale civile indigeno ed i capi e notabili indigeni non potranno essere sottoposti a procedimento penale, senza previa autorizzazione del governatore, il quale delle deliberazioni prese darà notizia al Ministero degli affari esteri.

Art. 21.

Il deposito della colonia Eritrea (da denominarsi « Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli ») è in diretta relazione e corrispondenza col Governo coloniale per gli affari che gli sono affidati secondo l'ordinamento della colonia.

PARTE SECONDA.

Del personale.

CAPO PRIMO.

Personale civile.

Il personale coloniale si divide in personale civile e militare.

Sarà provveduto all'amministrazione civile della Colonia della Somalia con personale:

a) del ruolo organico coloniale di cui al capo seguente;
b) delle varie amministrazioni dello Stato;
c) con personale assunto per contratto.

Art. 23.

Il ruolo organico coloniale sarà gradualmente attuato, su proposta del governatore con l'approvazione del Governo centrale, secondo consiglino le condizioni di sviluppo della colonia.

Art. 24.

Col personale di cui alla lettera *a*) dell'art. 22 sarà provveduto normalmente agli uffici con funzioni politico-amministrative; ad ogni altro servizio si provvederà col personale di cui alla lettera *b*) e *c*) dello stesso articolo.

Art. 25.

Il numero complessivo di funzionari per i vari uffici e servizi, in più di quelli appartenenti al ruolo organico coloniale, sarà determinato ogni anno in sede di bilancio, in relazione ai bisogni riconosciuti.

Art. 26.

Gli impiegati delle varie amministrazioni dello Stato destinati in colonia conserveranno il posto rispettivo di anzianità nei ruoli organici delle amministrazioni cui appartengono.

Godranno, pur rimanendo in colonia, dei vantaggi di carriera che dalle rispettive amministrazioni loro siano fatti, e saranno in ogni caso promossi secondo le norme di legge senza però essere esonerati dalle prove e dagli esami eventualmente prescritti dalle disposizioni che regolano le rispettive loro carriere.

Godranno, quanto a indennità locali ed a licenze, del trattamento fatto agli impiegati del ruolo coloniale provveduti di stipendio di organico uguale o immediatamente superiore. All'atto della loro destinazione in colonia, essi avranno diritto ad una indennità di equipaggiamento, pari a quella di cui godono gli ufficiali del R. esercito aventi stipendio eguale od immediatamente superiore.

Per quanto riguarda indennità di equipaggiamento e viaggi, i funzionari d'ordine hanno lo stesso trattamento dei sottufficiali.

Annualmente, o quando gli impiegati delle varie amministrazioni cessino dal servizio in colonia, il governatore compilerà per ciascuno di essi un rapporto informativo sul modo come hanno disimpegnato le proprie attribuzioni. Detto rapporto viene pel tramite del Ministero degli affari esteri trasmesso all'amministrazione alla quale appartiene il funzionario, per essere allegato fra i documenti personali.

In caso di promozione, di malattia e per qualunque altre ragione, potranno essere rimpatriati d'autorità dal governatore.

Art. 27.

Le punizioni dei funzionari delle varie amministrazioni dello Stato destinati in colonia saranno regolate dalle disposizioni vigenti per i funzionari del ruolo organico coloniale, sempre quando non possano applicarsi quelle vigenti nelle rispettive amministrazioni, per mancanza di organi e uffici o cariche specialmente designati dalle leggi o dai regolamenti, ed a questi non possa derogarsi, o per altra ragione.

Art. 28.

Il trattamento degli altri funzionari sarà quello stabilito dalle condizioni fatte all'atto dell'assunzione.

CAPO II.

Personale coloniale.

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Art. 29.

È istituito, per l'amministrazione della colonia della Somalia alla dipendenza del Ministero degli affari esteri, un ruolo di funzionari coloniali nominati per decreto reale. Gli aspiranti ad agenti coloniali sono nominati con decreto del governatore.

Art. 30.

Il ruolo è formato secondo la seguente tabella:

2	agenti coloniali	di 1ª	classe	a L. 9000
2	id.	di 2ª	id.	» 8000
2	id.	di 3ª	id.	» 7000
2	id.	di 4ª	id.	» 6000
3	id.	di 5ª	id.	» 5000
3	id.	di 6ª	id.	» 4000
5	id.	di 7ª	id.	» 3000
3	aspiranti con assegno mensile unico di lire trecento.			
22				

Art. 31.

Il ruolo organico di cui al precedente articolo, non potrà essere attuato fino a che non siano approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio 1910-11, ai quali stati il detto ruolo organico trovasi annesso, ai termini dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 161.

Art. 32.

In ragione del numero dei posti vacanti in ciascuna delle classi, possono essere fatte altrettante nomine in più nei gradi inferiori.

Art. 33.

Gli agenti coloniali possono essere destinati dal governatore fuori della colonia a cariche speciali di agenti commerciali, di residenti, o per missioni che interessino la colonia.

Art. 34.

Il numero dei funzionari del ruolo organico coloniale, posti su designazione del governatore al servizio della direzione centrale degli affari coloniali, non potrà superare il quinto del numero totale dell'organico; e tale destinazione non potrà durare per tempo superiore a quattro anni.

Sezione II. — *Ammissione.*

Art. 35.

Per l'ammissione nel corpo coloniale occorre:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'età non maggiore dei 30 anni e non minore dei 20;

c) avere soddisfatto agli obblighi di leva;

d) essere di sana e robusta costituzione, che permetta di affrontare qualunque clima, provata con certificati di medici militari designati dal Ministero degli affari esteri ad eseguire la visita;

e) aver sempre tenuta condotta regolare da accertarsi a norma dell'art 3 del regolamento sullo stato giuridico degli impiegati, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n 756;

f) aver superato, salvo l'eccezione di cui all'art. 37, un concorso secondo un programma stabilito dal Ministero degli affari esteri, su proposta del governatore della colonia;

g) avere la laurea di una università del Regno oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati nella legge 21 agosto 1870, n. 5830, o il diploma di una scuola estera ritenuto, a giudizio del ministro degli affari esteri, equipollente ai diplomi suddetti; o infine essere ufficiali del R. esercito o della R. marina.

L'adempimento di tali condizioni non vincola ad accogliere la domanda di ammissione.

Art. 36.

I concorsi di cui all'articolo precedente saranno banditi con avviso da pubblicarsi, due mesi prima che abbiano luogo, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nei bollettini ufficiali della Somalia e della colonia Eritrea.

L'avviso conterrà l'enunciazione delle condizioni richieste.

Art. 37.

In via eccezionale, su proposta motivata del governatore della Colonia e su parere conforme del Consiglio coloniale, possono essere assunti, come agenti coloniali nelle ultime quattro classi senza concorso, le persone che abbiano reso speciali servizi d'interesse e di carattere coloniale e siano forniti di speciali titoli ed attitudini in relazione ai servizi ai quali debbono essere adibiti.

Art. 38.

I concorrenti all'ammissione nel corpo dei funzionari coloniali, che non venissero prescelti, non possono essere ammessi nelle successive vacanze senza che abbiano superato un altro concorso.

Sezione III. — *Promozione.*

Art. 39.

Quando vi sia vacanza nell'organico degli agenti coloniali, è aperto il concorso al posto di agente di 7ª classe fra gli aspiranti che abbiano almeno un anno di grado e di effettivo servizio nella colonia.

Il concorso è ritardato fino al momento in cui gli aspiranti aventi gli ora detti requisiti non siano in numero superiore di quello dei posti per cui il concorso sia da bandirsi.

Al concorso è richiesta una sufficiente nozione di almeno una delle lingue araba, suahili, somala od altra parlata nella Somalia.

Art. 40.

Il governatore, tenuto anche conto delle note caratteristiche e delle relazioni scritte dai superiori alla cui dipendenza l'aspirante ha prestato servizio, prima del concorso assegnerà

un punto di classifica ad ognuno dei concorrenti. Un altro punto di classifica sarà assegnato, in base ai risultati del concorso, dalla commissione esaminatrice che verrà nominata dal governatore.

La somma dei due punti determinerà la graduatoria per la assegnazione dei posti, sempre quando non sia inferiore al punto che sia stabilito per la sufficienza.

Il programma del concorso sarà determinato con decreto ministeriale su proposta del governatore.

Art. 41.

L'aspirante che non siasi presentato o non abbia conseguito la sufficienza in due concorsi, non sarà ammesso ad altri nè potrà ulteriormente conseguire la nomina al posto di agente coloniale.

Art. 42.

Le promozioni alla 6ª, 5ª e 4ª classe sono fatte per un 1/3 a scelta e per 2/3 ad anzianità; le promozioni alla 3ª, 2ª e 1ª classe avvengono esclusivamente per merito.

Art. 43.

Gli agenti non potranno essere promossi da una classe all'altra se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente promozione, salvo il caso di cui all'art. 45, e se non vi siano posti disponibili in organico.

Art. 44.

Agli agenti coloniali di classe inferiore alla prima competerà, dopo quattro anni di permanenza ad un medesimo stipendio, un aumento corrispondente al decimo dello stipendio stesso.

Lo stipendio ed il decimo non potranno complessivamente superare gli assegni della classe immediatamente superiore.

Art. 45.

Sarà ritardata di un anno la promozione o la corresponsione dell'aumento di stipendio di cui agli articoli precedenti, quando, nell'antecedente periodo utile agli effetti del conseguimento di quei benefici, sia stata inflitta al funzionario la cen-

sura o altra pena disciplinare maggiore, e quando, per due anni consecutivi immediatamente precedenti, egli non abbia riportata almeno la classifica di buono.

La classifica di ottimo per gli ultimi due anni consecutivi abbrevierà di un anno il termine per la promozione o pel conseguimento dell'aumento di stipendio.

Al principio di ogni anno il governatore, esaminate le note caratteristiche annuali, che vengono compilate dai capi di servizio, classifica tutti i funzionari colla graduatoria di: cattivo, sufficiente, buono, ottimo.

Sezione IV. — *Licenze.*

Art. 46.

Le licenze al governatore sono concesse dal ministro degli affari esteri.

Art. 47.

Subordinatamente alle esigenze del servizio, saranno concesse ai funzionari coloniali licenze triennali per l'Italia e per l'estero.

La durata normale della licenza triennale sarà aumentata di un mese quando il funzionario non ne abbia potuto usufruire nel triennio, e ne usufruisca invece nel quarto anno.

Art. 48.

Il governatore potrà concedere brevi licenze straordinarie da fruirsi in colonia, per la durata non superiore a venti giorni all'anno.

Art. 49.

Quando trattisi di licenza per salute, il limite oradetto, potrà essere superato.

Art. 50.

La durata della licenza triennale è stabilita per le varie classi dei funzionari coloniali con decreto del governatore, entro il limite massimo di giorni centottanta viaggio compreso.

Art. 51.

Ai funzionari destinati in colonia non può essere concessa la licenza triennale se non dopo ventiquattro mesi dal loro arrivo nella colonia stessa.

Art. 52.

Dopo quarantotto mesi dal primo sbarco in colonia o dal termine di precedente licenza, può essere data d'ufficio la licenza, quando durante il periodo oradetto il funzionario non abbia usufruito di alcuna licenza fuori colonia.

Art. 53.

Sono a carico dell'amministrazione le spese dei biglietti nei viaggi, per licenza ordinaria, del funzionario, della moglie dei figli minorenni, sia per l'andata che pel ritorno dalla colonia ad uno dei porti italiani toccati dal piroscafo.

I funzionari avranno diritto al biglietto di 1ª classe, e non potranno viaggiare in classe inferiore a quella per la quale viene loro corrisposto il biglietto.

Art. 54.

Il beneficio di cui all'articolo precedente sarà concesso mercè rilascio di richiesta d'imbarco gratuito.

Art. 55.

Agli agenti coloniali che, opportunamente autorizzati, intendano fruire della licenza all'estero sarà data la somma corrispondente al prezzo del biglietto per l'andata dalla colonia in Italia e viceversa, ai termini dell'art. 53.

Art. 56.

Il funzionario che si trovi in licenza ordinaria, e che per qualsiasi ragione sia autorizzato a ritardare il suo ritorno in colonia, sarà considerato in licenza straordinaria, se non è trattenuto per motivi di servizio.

Art. 57.

La licenza straordinaria non può durare più di tre mesi per motivi personali o di famiglia, nè più di sei per salute.

Art. 58.

La licenza straordinaria per motivi personali sarà concessa dal governatore a insindacabile criterio.

La licenza straordinaria per motivi di salute sarà concessa solo in seguito a certificato di un medico delegato dal governatore, o dal Ministero, o dal R. console, secondo il paese ove trovisi il funzionario quando chiede la licenza straordinaria.

Qualora il funzionario chieda la licenza per malattia contratta in servizio, dovrà subire la visita di una commissione nominata dal ministro degli affari esteri, se il funzionario risiede in Italia o all'estero, o dal governatore se il funzionario risiede in colonia.

Sezione V. — *Aspettativa e disponibilità.*

Art. 59.

I funzionari del ruolo organico coloniale possono essere messi in aspettativa per motivi di salute, privati, di ufficio, o per limiti di età.

Possono essere messi in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici.

Art. 60.

I limiti di età stabiliti per i funzionari appartenenti al ruolo organico sono:

1ª classe — anni 60.
2ª id. — id. 54.
3ª id. — id. 51.
4ª id. — id. 48.
5ª id. — id. 45.

Art. 61.

Per le aspettative e la disponibilità sono applicabili ai funzionari coloniali le disposizioni vigenti per gli altri funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri in quanto non siano contrarie a quelle di cui al presente ordinamento.

Art. 62.

Le proposte pel collocamento in aspettativa o in disponibilità sono sempre fatte dal governatore.

Art. 63.

Il collocamento in aspettativa per ragioni di salute non può aver luogo se non in seguito a visita d'una commissione medica nominata dal governatore, e dopo assenza dall'ufficio per un periodo di tempo superiore a sei mesi a cagione di malattia accertata.

Art. 64.

Il funzionario, che senza giustificato motivo sia assente dall'ufficio oltre i quindici giorni, è considerato volontariamente dimissionario.

Sezione VI. — *Disciplina.*

Art. 65.

Con la qualità di funzionario coloniale è incompatibile:

1° qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, o commercio, o industria, anche per interposta persona;

2° ogni occupazione che a giudizio del governatore non sia stata ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro dell'amministrazione.

È inoltre inibito ai funzionari coloniali di coabitare con donne indigene.

Art. 66.

Al funzionario sottoposto a procedimento disciplinare è data comunicazione per iscritto, a cura dell'amministrazione, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli ha inoltre diritto di esporre personalmente al consiglio di disciplina le sue ragioni.

Art. 67.

Le punizioni dei funzionari coloniali sono:

1° la censura;

2° la sospensione dallo stipendio;

3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;
4° la revocazione;
5° la destituzione.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi senza il previo parere del consiglio di disciplina.

I pareri del consiglio di disciplina e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio.

Art. 68.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa e può essere inflitta:

a) per negligenza e per lievi mancanze in servizio;
b) per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata;
c) per violazione dell'art. 65 del presente ordinamento;
d) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti;
e) per irregolare condotta;
f) per aver fatto pervenire all'autorità superiore, per mezzo di estranei al servizio, raccomandazioni o espressioni di desideri concernenti la propria carriera.

La censura è fatta per iscritto dal capo dell'ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto che esse siano annotate nel suo stato di servizio ed allegate al medesimo. Contro il provvedimento di censura è ammesso ricorso al governatore in via gerarchica entro quindici giorni dalla notificazione. Il decreto del governatore sul ricorso è definitivo.

Ai capi servizio la censura è inflitta dal governatore.

Art. 69.

La sospensione dallo stipendio può durare da un giorno ad un mese: non esonera l'impiegato dal servizio e non produce perdita di anzianità.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può durare da un mese e un giorno a sei mesi, ed importa, oltre la perdita dello stipendio, la esonerazione dal servizio durante il periodo della sospensione. Essa inoltre fa perdere all'impiegato l'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

La sospensione dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravità delle cause indicate nel precedente articolo;

b) per lieve insubordinazione;

c) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

La sospensione dal grado e dallo stipendio può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione dallo stipendio o per una maggiore gravità delle cause indicate in questo e nell'articolo precedente;

b) per grave insubordinazione;

c) per pregiudizio recato agli interessi della colonia o dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con la colonia o con lo Stato e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose; ed in genere per aver comunicato in qualunque modo a chiunque non sia superiore gerarchico cose di servizio o attitenti l'amministrazione senza l'autorizzazione espressa del competente superiore;

e) per offesa al decoro dell'amministrazione;

f) per uso dell'impiego per fini personali;

g) per qualunque manifestazione collettiva che miri a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità.

La sospensione dallo stipendio è inflitta dal governatore; quella dal grado e dallo stipendio con decreto del ministro degli affari esteri, sentito sempre il parere del consiglio di disciplina.

Art. 70.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il governatore può ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salvo il regolare procedimento disciplinare.

Dev'essere immediatamente sospeso dal grado e dallo stipendio il funzionario contro il quale sia spiccato mandato di cattura. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia comunque sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso ed esonerato dal servizio

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur am-

mettendolo, escluda che il funzionario vi abbia preso parte, il funzionario cessa di essere sospeso, riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti e riacquista, a tutti gli effetti, l'anzianità perduta.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, il funzionario può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari; e qualora sia riconosciuto meritevole di sospensione dallo stipendio, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.

Il funzionario condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare la revocazione o la destituzione, è sospeso dal grado e dallo stipendio finchè non abbia scontato la pena. Alla famiglia di lui può essere corrisposto un assegno alimentare, non superiore in ogni caso, al terzo dello stipendio di cui era fornito.

Salvo il caso indicato nel comma precedente, la revoca della sospensione dal grado e dallo stipendio fa riacquistare all'impiegato l'anzianità perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado o nella classe dev'essere conferito all'impiegato già sospeso, il quale riprende, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 71.

S'incorre nella revocazione dell'impiego indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dal grado e dallo stipendio, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio che possa portare pregiudizio allo Stato o a privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.

Art. 72.

S'incorre nella destituzione, udito il consiglio di disciplina, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli o per una maggiore gravità di esse;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

d) per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio della colonia e dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;

e) per gravi atti d'insubordinazione contro l'amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina o di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione;

g) per offese alla persona del Re, alla famiglia reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 73.

S'incorre inoltre di diritto nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro poteri dello Stato o della colonia o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 74.

L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando, su parere del consiglio di disciplina, siano riconosciuti insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinato la revocazione o la destituzione: in tal caso egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato se non fosse stato punito.

Art. 75.

I consigli di disciplina si compongono di cinque membri scelti dal governatore fra i funzionari coloniali, o, in difetto, fra funzionari di qualunque altra amministrazione dello Stato, che prestino servizio in colonia, di grado non inferiore a quello del giudicabile.

I consigli deliberano a votazione segreta, senza formalità di procedura, e fanno constare delle loro deliberazioni con verbale motivato.

Art. 76.

Contro i provvedimenti definitivi del governatore in materia disciplinare non è ammesso ulteriore ricorso in alcuna sede.

Sezione VII. — *Assegni.*

Art. 77.

Al governatore compete un assegno mensile di L. 2175, esente dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti.

Art. 78.

I funzionari del ruolo organico coloniale percepiscono, esenti dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti:

a) lo stipendio d'organico;

b) una indennità coloniale annua proporzionata allo stipendio del grado di organico nella misura fissata colla seguente tabella:

Stipendio d'organico	Indennità coloniale corrispondente
Inferiore a L. 2000	L. 1800
da » 2000 in su	» 2200

c) le indennità di carica, di rappresentanza, di disagiata residenza per talune località, di alloggio, ecc., che sieno fissate con decreto governatoriale, e nella misura e nelle circostanze con esso determinate;

d) le indennità di missione, di trasferta, speciali, ecc. che sieno fissate nei modi di cui al capoverso precedente;

e) le speciali indennità di residenza vigenti nel Regno pei funzionari coloniali che prestano servizio in Italia.

Le indennità di cui alle lettere *c*) e *d*) non sono corrisposte durante le licenze o le assenze non causate da motivi di servizio.

Art. 79.

Lo stipendio d'organico assegnato al personale del ruolo organico coloniale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o promozione, ed è corrisposto fino al giorno in cui avviene la cessazione dal servizio.

Art. 80.

L'indennità coloniale decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco in colonia e finisce col giorno precedente a quello in cui avviene la cessazione del servizio, e la partenza per altra destinazione fuori della colonia.

Art. 81.

Sono sospesi lo stipendio e l'indennità coloniale durante la licenza straordinaria, l'aspettativa per motivi privati e l'assenza non giustificata.

Art. 82.

Lo stipendio e l'indennità coloniale sono ridotti:

a) di metà durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per malattia o infermità non dipendenti da cause di servizio;

b) di un terzo durante la licenza straordinaria o l'aspettativa per riduzione d'organico.

Art. 83.

Il governatore ed i funzionari del ruolo organico coloniale percepiscono, all'atto della destinazione in colonia, un'indennità di equipaggiamento nella seguente misura:

L. 5000 al governatore;

L. 1000 agli aspiranti agenti coloniali.

Art. 84.

Ai funzionari stessi che perdono il bagaglio per eventi di guerra od in circostanze di servizio comandato, spetta il risarcimento del danno commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo del doppio dell'indennità di equipaggiamento a ciascuno spettante.

Art. 85.

Sono a carico dell' amministrazione le spese di viaggio, tanto pel funzionario quanto per la moglie ed i figli minorenni, quando il funzionario si trasferisca per destinazione in colonia, o in Italia per rimpatrio definitivo, o all'estero per altri motivi di servizio.

Sono considerati in viaggio per servizio coloro che si recano in patria in licenza straordinaria o in aspettativa per infermità incontrate in servizio o da considerarsi tali, o che ne facciano ritorno.

Valgono, pel resto, tutte le norme di cui all'art. 53.

Art. 86.

In caso di malattia del funzionario o di persona della sua famiglia, il governatore può concedere anticipazioni in denaro, nella misura massima di tre mesi di assegno mensile (stipendio di organico e indennità coloniale).

In nessun altro caso sono fatte anticipazioni di stipendio o di indennità.

Art. 87.

Lo stipendio d'organico e l'indennità coloniale, complessivamente sono ridotti di un quinto ad estinzione di debiti verso l'amministrazione.

Fra essi sono considerati le somme dovute per rette di spedalità negli stabilimenti coloniali.

Art. 88.

Il governatore stabilisce, con sue disposizioni da pubblicare sul bollettino ufficiale della colonia, le indennità varie e i soprassoldi fissi od eventuali che siano da corrispondersi per servizi speciali o in determinate circostanze a funzionari civili e stabilisce altresì la retta giornaliera per i ricoverati nei luoghi di cura della colonia.

Art. 89.

I funzionari in servizio nella colonia, che si trovino temporaneamente nel Regno, senza determinata missione, non avranno diritto che all'assegno coloniale, qualora siano trattenuti in servizio o per ragioni di servizio.

L'indennità di missione è dovuta soltanto quando la missione risulti da decreto del ministro degli affari esteri o del governatore.

Capo III.

Personale militare.

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Art. 90.

Gli ufficiali del R. esercito e assimilati, destinati a prestar servizio al Benadir, sono considerati come collocati a disposizione del Ministero degli affari esteri dal giorno dell'imbarco per la colonia.

Essi saranno scelti dal governatore, sentito il comandante delle truppe, tra gli ufficiali che hanno diretto al Ministero della guerra domanda di trasferimento in colonia.

Art. 91.

Gli ufficiali hanno obbligo di rimanere in colonia quattro anni. Saranno perciò esclusi dal trasferimento nel R. corpo delle truppe coloniali quelli che si presume possano essere inscritti sul quadro d'avanzamento nel quadriennio.

Gli ufficiali invece destinati d'autorità hanno l'obbligo di rimanere in colonia due anni soltanto.

Il governatore ha però facoltà di rimpatriare, anche prima dello scadere del termine, gli ufficiali ed assimilati che prestano servizio in colonia. Egli riferisce del provvedimento preso al Ministero dagli affari esteri, allegando il parere del comandante delle truppe.

Scaduto il termine, il rimpatrio ha luogo di pieno diritto. Gli ufficiali quando vengono inscritti sul quadro d'avanzamento sono rimpatriati.

Art. 92.

È fatto divieto ai militari residenti in colonia di comunicare in qualunque modo a chiunque non sia superiore gerarchico in colonia cose di servizio o attinenti l' amministrazione senza l'autorizzazione espressa del governatore.

Art. 93.

Le note caratteristiche per gli ufficiali che prestano servizio nel R. corpo di truppe coloniali, compilate secondo le istruzioni vigenti al riguardo per gli ufficiali del R. esercito, saranno trasmesse al Ministero della guerra pel tramite del governo della colonia e del Ministero degli esteri. Il governatore potrà aggiungervi le sue osservazioni in foglio a parte.

Per gli ufficiali che coprono, o hanno temporaneamente coperto cariche civili, il governatore annualmente, o quando gli ufficiali stessi rientrano alla dipendenza dell'amministrazione della guerra, compila un rapporto informativo sul modo come hanno disimpegnato le proprie attribuzioni. Detto rapporto viene inviato pel tramite del Ministero degli affari esteri a quello della guerra; il comandante delle truppe deve accompagnarlo con un rapporto riferentesi alle qualità militari.

Art. 94.

Non possono presentare domanda per essere destinati in Somalia gli ufficiali rimpatriati dalle colonie da meno di tre anni.

Art. 95.

I militari di truppa indigena sono reclutati per arruolamento volontario. Gli arruolamenti sono indetti anno per anno dal governatore.

Art. 96.

Le ferme sono biennali e decorrono dal giorno successivo a quello di arruolamento o di rafferma, e sono rescisse per riduzione d'organico, per espulsione, o per riforma.

In tempi anormali, e durante qualsiasi operazione od escursione militare, la scadenza delle ferme è protratta fino a quindici giorni dal ritorno della pubblica tranquillità, o dal termine delle operazioni od escursioni suddette.

Art. 97.

I graduati indigeni, che abbiano prestato più di 10 anni di servizio e siano congedati per riforma dovuta a malattia incontrata in servizio, o per riduzione d'organico, avranno diritto a tanti mesi di paga quanti sono gli anni di servizio prestati.

Uguale trattamento sarà fatto ai graduati ed agli uomini di truppa che fossero congedati anche prima di tale tempo, per ferite riportate in servizio.

Le promozioni, le ricompense e le punizioni dei militari indigeni sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 98.

Potranno essere assunti in servizio anche i graduati e militari di truppa italiani, graduati o militi dell'arma dei RR. carabinieri, guardie di finanza, carcerarie, forestali, tratti dai rispettivi corpi del Regno.

Art. 99.

Gli ufficiali destinati in colonia, conservano il posto rispettivo nei ruoli di anzianità dell'arma cui appartengono, e sono, in ogni caso, promossi a loro turno, senza però essere esonerati dalle prove e dagli esami prescritti.

Art. 100.

Le domande di aspettativa per affari privati degli ufficiali destinati in colonia sono inoltrate per la via gerarchica al Ministero della guerra, a cura del governatore, pel tramite del Ministero degli affari esteri.

Quando l'aspettativa sia concessa, gli ufficiali suddetti si considerano rimpatriati col giorno dal quale l'aspettativa decorre.

Art. 101.

I militari italiani, che prestano servizio in colonia, godranno delle licenze secondo le norme stabilite dal presente ordinamento per i funzionari coloniali.

Per i militari che entro il terzo anno dalla destinazione in colonia non abbiano goduto la licenza loro spettante, questa dovrà coincidere col rimpatrio, ed essi cesseranno dall'appartenere alle truppe coloniali allo scadere della licenza.

Art. 102.

Agli ufficiali, che comunque rimpatrino dopo solo due anni di servizio in colonia, può essere concessa una licenza ordinaria di giorni 90.

Art. 103.

Gli ufficiali e militari di truppa che rimpatriano definitivamente, hanno diritto ad una licenza di rimpatrio di giorni 30 dalla data dello sbarco in un porto del Regno.

A tale licenza supplementare non avranno naturalmente diritto gli ufficiali che si trovano già in licenza allorchè cessano di essere a disposizione del Ministero degli affari esteri.

Art. 104.

Le licenze ai militari indigeni non potranno essere di durata superiore a tre mesi.

Art. 105.

Il governatore avrà facoltà di sospendere la concessione delle licenze e di richiamare coloro che si trovassero a fruirne, riferendo del provvedimento, quando abbia carattere generale, al Ministero degli affari esteri.

Sezione II. — *Degli assegni.*

Art. 106.

Gli ufficiali destinati a prestare servizio nella colonia, percepiscono, esenti dalle tasse o ritenute prescritte dalle leggi vigenti:

a) lo stipendio di organico del grado e gli aumenti inerenti all'anzianità di grado;

b) la indennità cavalli che compete a seconda dell'arma e del grado;

c) una indennità coloniale annua proporzionata allo stipendio iniziale del grado, nella misura fissata dalla seguente tabella:

Stipendio d'organico	Indennità coloniale corrispondente
Inferiore a L. 2000	L. 1800
da L. 2000 in su	» 2200

d) una indennità di comando di L. 600 per i capitani e di L. 780 per gli ufficiali superiori;

e) le razioni foraggio corrispondenti al numero di quadrupedi, che per ragioni di servizio debbono tenere.

Il comandante delle truppe, invece degli assegni di cui alle lettere *b*) e *d*) riceve una indennità speciale di L. 4800.

Art. 107.

Agli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali della Somalia, che per ragioni di arma o di corpo di provenienza o di grado, non abbiano diritto alla indennità cavalli e che, secondo l'ordinamento militare coloniale, debbono tenere quadrupedi, è assegnata una indennità quadrupedi mensile di L. 20.

Art. 108.

Gli ufficiali della regia marina che venissero assunti in servizio al Benadir, avranno diritto ad una indennità coloniale corrispondente a quella stabilita per gli ufficiali del R. esercito, di pari grado.

Art. 109.

Le indennità decorrono dal giorno successivo a quello dello sbarco in colonia, e cessano il giorno dell'imbarco definitivo, salvo i casi contemplati agli articoli 101 e 102 in cui cessano allo scadere della licenza ordinaria. Esse sono sospese durante la licenza straordinaria.

Art. 110.

Gli assegni goduti in Italia dagli ufficiali od assimilati destinati a prestare servizio in colonia sono a carico del bilancio coloniale dal giorno dell'imbarco fino al 30° giorno successivo a quello dello sbarco in Italia per rimpatrio definitivo, salvo i casi contemplati agli articoli 101 e 102 in cui sono a carico del bilancio coloniale sino allo scadere della licenza ordinaria.

Art. 111.

Gli ufficiali ed i sottufficiali all'atto della destinazione in colonia, hanno diritto alle seguenti indennità di equipaggiamento:

Ufficiale superiore	L. 2000.
Capitani	» 1000.
Subalterni . . .	» 600.
Sottufficiali . . .	» 300.

Art 112.

Il diritto all'indennità di equipaggiamento s'intende acquisito per il fatto dell'imbarco per la colonia.

Chi, avendo percepito l'indennità, non possa partire per ragioni indipendenti dall'amministrazione, la restituisce integralmente; chi non debba altrimenti partire per ragioni dipendenti dall'amministrazione ne restituisce la metà.

Nessuna indennità o supplemento di indennità d'equipaggiamento compete per il fatto di promozioni conseguite in colonia.

Art. 113.

Gli ufficiali che per comprovate ed immediate cause di servizio perdono quadrupedi, hanno diritto al risarcimento del danno effettivamente sofferto sulla base del prezzo d'acquisto dei quadrupedi stessi Si dovrà perciò all'atto dell'acquisto far constare il prezzo dei quadrupedi all'ufficio del Governo, che ne prenderà nota. Per la perdita delle bardature sarà corrisposta un'indennità massima di L. 200.

Art. 114.

Per ciò che riguarda l'indennizzo per perdita del bagaglio e le spese ed indennità di viaggio per servizio, per licenza, si applicano agli ufficiali le disposizioni stabilite dal presente regolamento per i funzionari civili.

Art. 115.

Il trasporto avverrà in 1ª classe per gli ufficiali, in 2ª per i sottufficiali ed in 3ª, se è possibile, per i caporali e soldati.

Art. 116.

Il viaggio è a carico dell'ufficiale: per rimpatrio dovuto a sua colpa o per licenza straordinaria per motivi privati.

Art. 117.

Saranno stabilite dal governatore con suo decreto le indennità varie ed i soprassoldi di cui all'art. 88 per gli ufficiali, sottufficiali, graduati e soldati di truppa italiana ed in-

digena, e per le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che eventualmente fossero chiamate a prestar servizio in colonia.

Art. 118.

I graduati e militari indigeni hanno diritto agli assegni fissati nei relativi organici che verranno annessi al presente regolamento. Con tali assegni essi dovranno provvedere al proprio sostentamento. L'alloggio sarà fornito dall' amministrazione.

Art. 119.

L'assegno ai militari indigeni decorre dal giorno in cui sono effettivamente incorporati nel R. corpo delle truppe coloniali a quello del congedamento, se intendono fissarsi in colonia, altrimenti, dal giorno dell'imbarco per la colonia a quello dell'imbarco per rimpatrio.

Art. 120.

In occasione di traslochi, di marce, di escursioni, o di altri servizi, che obblighino la truppa a passare più di una notte fuori della sede ordinaria, sarà distribuita una razione giornaliera di grammi 600 di farina di grano, o l'equivalente in galletta, dura, riso o carne, o l'equivalente in denaro.

Art. 121.

I militari indigeni detenuti in attesa di giudizio ricevono metà del proprio assegno. Se il giudizio non è seguito da condanna, l'altra metà sarà loro reintegrata.

I militari indigeni detenuti per espiazione di pena, o dichiarati assenti senza licenza, perdono l'intero assegno.

Art. 122

I militari indigeni in licenza nella colonia perdono metà dell'assegno, salvo che si tratti di licenza di convalescenza per infermità contratta in servizio o da considerarsi tale.

I militari indigeni in licenza fuori della colonia perdono l'intiero assegno ed hanno solo diritto al rimborso delle spese per il viaggio di ritorno. Il governatore ha però facoltà di conservare loro anche metà della paga da corrispondersi al loro ritorno in colonia, quale premio.

Disposizione finale.

Art. 123.

Per tutto quanto non è previsto nel capo secondo del presente ordinamento potranno applicarsi per analogia, ed in quanto sia possibile, le norme generali e particolari che disciplinano i funzionari a dipendenza del Ministero degli affari esteri.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 124.

Entro due anni dalla data in cui il presente regolamento andrà in vigore, i funzionari dello Stato e gli ufficiali del regio esercito e della regia marina, che prestano attualmente servizio in colonia o presso la direzione centrale degli affari coloniali, potranno essere definitivamente trasferiti nel personale politico-amministrativo, secondo la durata del servizio nella colonia e le attitudini e i titoli che posseggono, meno che nelle prime tre classi, con facoltà però al governatore di eccedere di due posti l'organico di ciascuna delle classi 4ª, 5ª e 6ª.

Art. 125.

Nei casi contemplati dal precedente articolo non si avrà riguardo al limite di età previsto dall'art. 35.

Art. 126.

L'assegnazione deve essere fatta, in relazione ai posti disponibili, alla classe la quale dia diritto ad uno stipendio uguale o, in mancanza, immediatamente superiore a quello di organico che il funzionario o l'ufficiale gode nelle rispettive amministrazioni.

Ove alle classi di stipendio uguale o immediatamente superiore non sia vacanza di posti, l'assegnazione sarà fatta alla

classe immediatamente inferiore, ed al funzionario od all'ufficiale sarà conservato il proprio stipendio fino a che non consegua stipendio uguale o maggiore.

Art. 127.

Il presente ordinamento andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in colonia alla quale data cesseranno di avere efficacia le norme del regolamento amministrativo emanato con decreto governatoriale n. 1 del 1° maggio 1905, e le successive modificazioni ad esso apportate ed andato in vigore in base ad istruzioni ministeriali, col quale regolamento si è provveduto di fatto in via provvisoria all'ordinamento amministrativo della colonia anteriormente all'attuazione del presente ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri

DI SAN GIULIANO.

N. **356. — Manutenzione e rinnovazione dei mobili degli uffici militari e delle biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 22 agosto.

Con decreto ministeriale del 27 luglio 1910 n. 46 sono state assegnate ai comandi di corpo d'armata le somme qui appresso per ciascuno indicate per provvedere alla manutenzione ed alla rinnovazione dei mobili degli uffici militari, nonchè alle riparazioni che occorressero alle biciclette in dotazione ai detti comandi ed a quelli di divisione militare.

Su tali somme le direzioni di commissariato potranno chiedere, giusta l'art. 68 del regolamento 3 luglio 1904, n. 409, due anticipazioni semestrali che in complesso non superino i due terzi dell'assegnazione fatta al corpo d'armata rispettivo.

Le somme invece che occorressero per sostituire biciclette di servizio dichiarate fuori uso *saranno corrisposte a parte in seguito ad apposite richieste 904-C*, sulle quali dovrà indicarsi la ragione della domanda dei fondi.

I	corpo d'armata	. . . . .	L. 2100
II	»	»	» 1400
III	»	»	» 1300
IV	»	»	» 1700
V	»	»	» 1400
VI	»	»	» 1600
VII	»	»	» 1400
VIII	»	»	» 1700
IX	»	»	» 2400
X	»	»	» 1700
XI	»	»	» 1300
XII	»	»	» 1400

Totale lire 19400

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **357.** — **Versamento di casse da imballo per cartucce.** (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 22 agosto.

Nonostante le esplicite disposizioni del § 448 del regolamento d'amministrazione, del § 120 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*, ed il richiamo già fatto con circolare n. 18 del *giornale militare* del 1905, risulta al Ministero che i corpi non si attengono, in massima, colla voluta sollecitudine alle predette disposizioni.

Si invitano pertanto i comandi di reggimento e di distretto e le direzioni d'artiglieria a voler disporre che secondo le norme sovraindicate, le casse da imballo vengano restituite ai pirotecnici colla possibile sollecitudine e di mano in mano che si rendono disponibili, pur attenendosi alle prescrizioni del § 122 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*.

Sarà altresì opportuno che le amministrazioni sovraindicate segnalino, in precedenza, alla competente direzione di pirotecnico, il numero delle casse vuote che ritengono di potere versare durante l'esercizio finanziario.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **358.** — **Ammissione al 3° corso dell'accademia militare.** — (Gabinetto militare). — 23 agosto.

Ferme restando tutte le altre norme già date con la circolare n. 135 del *giornale militare* anno corrente, ed a modificazione del solo n. 2 (comma 1°) della circolare stessa, si avverte che potranno prendere parte al concorso per l'ammissione predetta anche i giovani che, pur non essendo attualmente in possesso della licenza universitaria in scienze fisico-matematiche, siano però in grado di conseguirla negli esami della sessione autunnale presso la R. università.

I comandi di distretto sono pertanto autorizzati a ricevere nei termini stabiliti dalla già citata circolare, domande di ammissione al concorso anche da parte di giovani che si trovino nelle condizioni suespresse, e, come le altre, trasmetteranno tali domande direttamente al comando dell'accademia militare, purchè siano state riconosciute regolari in quanto agli altri documenti prescritti.

Ai detti concorrenti è fatto obbligo di presentarsi al comando dell'oradetto istituto al più presto possibile dopo sostenuti gli esami universitari ed, in ogni caso, non oltre il 10 novembre p. v.; trascorso il quale termine s'intenderanno decaduti dal diritto all'ammissione stessa.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **359.** — **Ristampa dello specchio di caricamento della coppia borse da medicazione per uso veterinario (n. 2) e di quello del deposito di rifornimento di materiale veterinario per un corpo d'armata (n. 7).** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 23 agosto.

In seguito alle varianti apportate ai medicinali e ai materiali da medicazione costituenti il caricamento regolare della coppia borse da medicazione per uso veterinario (specchio n. 2) e del deposito di rifornimento di materiale veterinario per un corpo d'armata (specchio n 7) il Ministero ha disposto per la ristampa di detti specchi.

Gli specchi di nuova ristampa saranno distribuiti, per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ai sottonotati comandi, corpi e direzioni nella misura seguente;

	Specchio n. 2	Specchio n. 7
	COPIE	
Al comando del corpo di stato maggiore.	12	12
Ad ogni comando di corpo d'armata a divisione	2	4
All'ispettorato di sanità militare	5	5
Ad ogni direzione di sanità e di ospedale militare.	3	4
Ad ogni legione di carabinieri reali	4	—
Ad ogni reggimento d'artiglieria da campagna ed a cavallo e del genio	6	6
Ad ogni reggimento di cavalleria, compresa la scuola di cavalleria	8	—
Alla scuola di applicazione di sanità militare.	3	3
Alla farmacia centrale militare	15	15

Il prezzo di ogni esemplare di ciascuno dei due specchi è di lire 0,20.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 360. — **Ammissione degli operai negli stabilimenti sanitari militari.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 24 agosto.

Negli stabilimenti sanitari militari (escluse le infermerie reggimentali) possono essere ammessi in cura anche gli operai borghesi degli stabilimenti militari, sia pure straordinari, tanto se lesionati o feriti sul lavoro, quanto se colpiti da malattie provenienti da cause di servizio, così dette *professionali* (escluse le malattie comuni). L'accertamento delle malattie *professionali* dovrà esser fatto da un ufficiale medico su richiesta della direzione dello stabilimento cui appartiene l'operaio.

Gli operai che appartengono a stabilimenti di sede dove non esista un ospedale militare od una infermeria presidiaria

o locale (escluse quelle reggimentali) dovranno, se trasportabili, essere inviati per cura delle rispettive direzioni, allo stabilimento sanitario militare più vicino. Qualora non siano trasportabili, potranno essere fatti ricoverare in un nosocomio civile, col quale esista apposita convenzione, con le stesse norme stabilite per il ricovero dei militari. A tal uopo, nella stipulazione delle nuove convenzioni con gli ospedali civili in località dove abbiano sede stabilimenti militari, dovrà comprendersi l'eventuale ricovero degli operai. Sarà frattanto provveduto, da parte degli ospedali interessati, alla stipulazione di apposite convenzioni o con atti aggiuntivi alle convenzioni in vigore.

Le rette per la cura degli operai si intendono pari a quelle stabilite per gli uomini di truppa, cui gli operai saranno pareggiati nei riguardi del ricovero.

Le spese che ne derivano saranno totalmente a carico dello stabilimento al quale appartiene l'operaio, qualunque sia la durata della cura, epperò di esse dovrà essere chiesto rimborso, trimestralmente, mediante apposito rendiconto, da trasmettersi alle direzioni interessate.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **361.** — **Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 24 agosto.

Nel mese di febbraio 1911 e nei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901, n. 558 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902 e circolare 269 del 1° luglio 1909) gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta per i capitani medici.

Agli esami ad anzianità saranno ammessi i capitani medici con anzianità a tutto il 1901; agli esami a scelta potranno concorrere i capitani inscritti a ruolo, i quali, alla data della presentazione delle domande, abbiano, per la loro sede di anzianità, raggiunta la prima metà del proprio ruolo organico.

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento per l'anzianità, quanto le domande con le relative dichiarazioni § 147 del regolamento sull'avanzamento) dei concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta, dovranno per-

venire al Ministero per il 15 dicembre p. v. In applicazione del § 146 del citato regolamento, le domande di cui sopra saranno presentate dagli ufficiali ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio non più tardi del 1° dicembre p. v.

Pei capitani che concorrono all'avanzamento sia ad anzianità che a scelta, avrà luogo inoltre dal 1° novembre al 30 dicembre p. v. un corso preparatorio agli esami stessi presso la scuola d'applicazione di sanità militare.

A questo corso d'istruzione potranno prendere parte coloro che ne faranno domanda al Ministero non più tardi del 1° ottobre p. v.

Tale corso riguarda sopratutto il 2° gruppo di esami di cui alla circolare 269 suddetta.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **362.** — **Corso ferroviario di stazione.** - (Gabinetto militare). — 24 agosto.

Alla circolare n. 301 c. a. circa il corso ferroviario di stazione, verranno apportate le seguenti modificazioni:

1. Il corso sarà iniziato il 1° ottobre p. v. In conseguenza:

a) l'elenco nominativo di cui al n. 5 di detta circolare dovrà pervenire a questo Ministero non più tardi del 5 settembre;

b) gli ufficiali ammessi al corso dovranno presentarsi al comando del presidio designato quale sede del rispettivo gruppo, il 1° ottobre, anzichè il 21 ottobre.

2. Al primo alinea del n. 4 sostituire il seguente:

I capitani, uno per corpo d'armata, verranno scelti dai rispettivi comandi di corpo d'armata fra quelli che tutti i comandi di reggimento di fanteria, di cavalleria e di distretto dipendenti gli proporranno. Tali proposte saranno limitate soltanto ai capitani che ne facciano domanda e che siano in condizioni di età da essere collocati in posizione ausiliaria entro 3 anni dalla data d'inizio del corso. I comandi di corpo d'armata in caso di deficienza nelle proposte ricevute, estenderanno la scelta fra i capitani che trovandosi nelle suddette condizioni, prestano servizi sedentari ai comandi, scuole, collegi ecc.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **363**[1]. — **Cessioni di stipendio.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 25 agosto.

Il Ministero del tesoro ha emanata la seguente circolare relativa all'applicazione della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla quale si richiama l'attenzione dei corpi ed uffici militari dipendenti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

« È frequente il ripetersi delle richieste di schiarimenti che da parte di vari uffici, istituti cessionarii ed impiegati pervengono a questa direzione generale circa l'interpretazione da darsi agli articoli 5 e 9 della legge 30 giugno 1908, n. 335, agli effetti dell'applicazione della ritenuta del 2 °/₀ stabilita dal detto articolo 9, nei casi di rinnovazione delle cessioni.

« Ad evitare pertanto un laborioso carteggio ed assicurare che sulla materia siano seguite norme uniformi, si ritiene necessario di fare presenti a tutte le on. amministrazioni centrali e provinciali le disposizioni in appresso indicate, affinchè vi si attengano nella propria competenza e ne diano la maggiore pubblicità fra i dipendenti uffici ed impiegati, corrispondendo così per l'avvenire, esse direttamente, alle richieste d'informazioni che volta per volta da costoro venissero fatte al riguardo.

« Fermo il principio sancito dall'art. 5 di detta legge, che dichiara inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione fatta prima che sia estinta l'obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione sotto l'impero della legge attuale, due sono i casi nei quali, giusta la massima seguita nell'interpretazione dello stesso art. 5 su conforme parere dell'on. Consiglio di Stato, può aver luogo la rinnovazione delle cessioni:

1) quando con un *atto unico* si estingua od assorba la cessione in corso e se ne stipuli una nuova, limitandone la durata al periodo di cinque anni dall'inizio della prima cessione;

2) allorquando il cedente estingua la cessione in corso, sia pure anticipatamente, ma con *atto separato* e con mezzi propri, e riacquisti così il diritto di consentire, con *altro atto separato* e di *data posteriore a quello della quietanza*, una nuova cessione con le norme consuete e per l'intero periodo di cinque anni ammesso dalla legge.

« La ritenuta del 2 °/₀ stabilita dall'art. 9 della legge in parola, nel primo caso, risultando già pagata sulla somma che costituisce il residuo debito della prima cessione e che è rimasta assorbita nel nuovo contratto, dovrà essere applicata, non

già sull'intero ammontare della nuova cessione, ma soltanto sulla differenza fra tale ammontare e il residuo debito della cessione estinta. Nel secondo caso invece, dovendo la nuova cessione considerarsi *ex novo* ed affatto indipendente dalla prima, che è stata precedentemente e separatamente estinta, la ritenuta suddetta dovrà essere applicata sull'intero ammontare della nuova cessione ».

N. **364. Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1890 e di militari di 1ª categoria di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 agosto.

Presentazione delle reclute.

1. Questo Ministero determina che siano chiamate alle armi dal giorno 25 al 30 ottobre prossimo le reclute di 1ª categoria della leva sulla classe 1890, attualmente in congedo illimitato provvisorio.

Con queste reclute si dovranno presentare:

a) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, sempre quando pel giorno in cui si inizierà la presente chiamata detto fratello sia stato congedato;

b) i militari della classe 1889 lasciati in congedo provvisorio perchè appartenenti a comuni danneggiati dal terremoto;

c) i militari di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari od allievi missionari, i quali abbiano compiuto il 26° anno di età, ovvero ultimato od abbandonato gli studi, oppure, se allievi missionari, non abbiano ottenuta la dispensa dal servizio contemplata dall'art. 34 della legge sulla emigrazione 31 dicembre 1901.

La latitudine concessa ai distretti di chiamare alle armi le reclute dal 25 al 30 ottobre va intesa nel senso di iniziare le operazioni di chiamata in quel giorno, compreso nei limiti suddetti, che con i giorni successivi rappresenti il tempo minimo indispensabile per le operazioni stesse: giorno che sarà il 25 ottobre per i distretti di maggiore importanza rispetto al contingente, potendo gli altri iniziare la chiamata più tardi, allo scopo di ridurre il più che sia possibile l'onere finanziario.

Tuttavia se qualche distretto, per eccedenza di contingente, per difetto di locali o per altre ragioni, ritenesse indispensabile iniziare le operazioni di chiamata prima del 25 ottobre, potrà farne domanda al Ministero, il quale addiverrà ai provvedimenti che saranno del caso.

2. Facendo eccezione a quanto è disposto col prima comma del numero precedente si determina che le reclute del distretto di Messina siano chiamate dal 17 al 24 novembre (osservate le speciali disposizioni dei successivi numeri dal 42 al 48) e che le reclute dei distretti di Belluno e Treviso siano chiamate parte dal 25 al 28 ottobre e parte dal 7 al 10 novembre.

Manifesto ed ordine di presentazione.

3. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*direzione generale leve e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai comandanti dei circoli del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

4. Per facilitare il reclutamento degli alpini il Ministero, a modificazione dell'ultimo capoverso del § 38 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, lascia in facoltà dei comandanti dei distretti militari di chiamare le reclute dei comuni di tale specialità nell'ordine che essi riterranno più conveniente.

Però i distretti prima di rendere definitiva la destinazione delle reclute ai battaglioni alpini ed inviare le reclute stesse a destinazione aspetteranno che siasi presentato il contingente di tutti i comuni designati pel reclutamento dei singoli battaglioni.

Permessi e licenze.

5. I comandanti dei distretti, sulla loro responsabilità, sono autorizzati a concedere brevi licenze e permessi di pernottare fuori caserma alle reclute durante la loro permanenza ai distretti. Tali concessioni dovranno essere regolate in modo da non intralciare il regolare svolgimento delle operazioni di assegnazione, avuto riguardo alla capacità dei locali disponibili per l'alloggiamento delle reclute stesse, alla condotta di queste ed alle esigenze della disciplina.

Le reclute poi che, dopo aver fatto l'esperimento come operai, sono trattenute al distretto in attesa che il Ministero provveda circa la loro assegnazione speciale, possono essere lasciate in licenza fino al 25 novembre.

Qualora il numero delle reclute che debbono recarsi alle case loro in breve licenza fosse rilevante, il comandante del distretto dovrà darne avviso in tempo utile alle stazioni di partenza.

Studenti ritardatari

6. A complemento delle disposizioni di cui al § 523 del regolamento sul reclutamento, avvertesi che gli allievi dell'istituto di belle arti di Roma, giusta il nuovo ordinamento degli studi che in esso si compiono, potranno fruire del beneficio del ritardo del servizio quando comprovino di essere inscritti al *secondo periodo* del corso comune di disegno di figura, di scultura e di architettura, ovvero ai *corsi superiori* di pittura, di scultura e di decorazione.

7. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università, delle scuole di belle arti e musicali e degli istituti superiori agrari, industriali e commerciali, devono presentare, insieme al certificato di studi, il libretto d'inscrizione al tiro a segno comprovante che hanno preso parte alle prescritte lezioni conseguendovi la voluta idoneità.

Sono dispensati da tale obbligo quei militari che siano domiciliati in comuni dove non siavi istituito tiro a segno da almeno due anni.

Allievi ufficiali ed allievi sergenti.

8. Le reclute ed i militari studenti ritardatari che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e allievi farmacisti militari di complemento, ed ai corsi di allievi sergenti, che saranno iniziati posteriormente alla chiamata della classe, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi, purchè comprovino di possedere: gli aspiranti allievi ufficiali i richiesti titoli di studio e gli aspiranti allievi sergenti i requisiti voluti; sicchè tale beneficio non può essere esteso a coloro che si propongono di sottoporsi agli esami di coltura generale per ottenere l'ascrizione ad un corso allievi ufficiali di complemento.

Eguale provvedimento dovrà adottarsi per quei militari che abbiano iniziato le pratiche per farsi surrogare da un fratello

che intende assumere servizio in qualità di allievo ufficiale di complemento, o allievo farmacista militare di complemento, o di allievo sergente.

I comandanti di distretto terranno però in evidenza i detti uomini, e ove poi taluno di essi non consegua l'ammissione nei cennati corsi, dovrà precettarlo a presentarsi subito alle armi per essere assegnato ad un corpo reclutato dal distretto stesso, conforme alla sua attitudine ed occorrendo in soprannumero alle quote stabilite colle tabelle di assegnazione.

Tabelle di assegnazione.

9. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto per mezzo del comandante del rispettivo corpo d'armata.

Nelle dette tabelle le quote preventivate per i varii corpi non sono state distinte per ferma; però i comandanti dei distretti dovranno assegnare le reclute provenienti dai rivedibili di una o di due leve *a tutte le armi e corpi, ad eccezione della cavalleria e dell'artiglieria a cavallo*, avendo cura di ripartirle in parti proporzionali alle quote stesse.

Così pure dovranno essere assegnati a tutte le armi e corpi, ad eccezione della cavalleria e dell'artiglieria a cavallo, gli uomini di classi precedenti che per qualsiasi altra ragione debbano prestare un solo anno di servizio.

Fanteria di linea.

10. Le reclute che risultano conoscere strumenti da banda e che non abbiano una spiccata attitudine per i corpi speciali debbono destinarsi soltanto ai reggimenti di fanteria di linea.

I comandanti dei distretti militari si asterranno perciò dall'assegnare musicanti ai reggimenti di cavalleria.

Bersaglieri.

11. Fra le reclute aspiranti all'assegnazione ai bersaglieri, a parità di condizioni, dovrà darsi la preferenza a quelle che comproveranno di essere ascritte al reparto ciclisti del *corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti* (V. C. A.) ed a coloro che proveranno di saper usare la bicicletta.

Le dette reclute debbono assegnarsi ai bersaglieri quand'anche mancasse loro qualcuno dei requisiti prescritti dal § 75 dell'istruzione complementare.

Alpini.

12. A modificazione del 6° comma del § 77 dell'istruzione complementare, i distretti di reclutamento alpino *di complemento* invieranno la quota di contingente assegnata agli alpini non più ai battaglioni, ma direttamente alla sede del comando del reggimento, il quale addiverrà poi al riparto della quota stessa fra i singoli battaglioni in base ai bisogni dei medesimi.

Cavalleria.

13. Per le reclute che hanno spiccate attitudini professionali a servire nella cavalleria i distretti militari sono autorizzati a transigere sul loro peso, purchè non vengano oltrepassati i limiti di chilogrammi 65 per i lancieri e chilogrammi 60 per i cavalleggeri.

Come è detto nel n. 10, alla cavalleria non dovranno essere assegnate reclute di professione musicante.

Artiglieria.

14. Se le assegnazioni di operai fatte dai distretti non risultassero sufficienti ad assicurare il servizio di operai di batteria, i comandanti di corpo potranno inviare al corso prescritto dalla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria quei militari che, pur non essendo stati assegnati come operai, siano ritenuti, per professione ed intelligenza, atti a frequentarlo.

Qualora lo ritengano necessario, i detti comandanti potranno disporre che i militari in parola vengano sottoposti prima dell'invio al corso, e presso i corpi stessi, ad un esperimento di saggio.

15. I distretti incaricati del reclutamento dei reparti d'artiglieria da costa in Venezia assegneranno ai reparti stessi, in soprannumero alle quote indicate nelle tabelle di assegnazione, una o due reclute che esercitino il mestiere di marinaio o di barcaiolo.

Treno.

16. Le reclute di una data città possono essere assegnate alle compagnie treno e alle salmerie del reggimento di fanteria di guarnigione nella città stessa soltanto se risulti in modo *non dubbio* che esse sono carrettieri o vetturali o che esercitano mestieri che hanno affinità col governo dei quadrupedi.

I comandanti dei distretti potranno consultare all'uopo gli elenchi mod. 12 e 15 trasmessi dall'ufficiale delegato in 1ª al consiglio di leva.

Genio.

17. Le reclute da assegnare alle varie specialità del genio in qualità di operai dovranno scegliersi possibilmente fra quelle che posseggono i requisiti fisici richiesti per le specialità stesse.

18. Delle reclute da assegnare ai zappatori almeno un quarto dovrà essere scelto fra quelle che sappiano leggere e scrivere bene.

19. Si raccomanda la stretta osservanza delle disposizioni contenute nel secondo comma del § 89 dell'istruzione complementare per assicurare agli zappatori il numero di barcaiuoli ad essi necessario.

20. Per assicurare il reclutamento dei telegrafisti del 3° reggimento genio, i distretti capiluoghi di divisione terranno in ogni modo a disposizione del comandante di detto reggimento *non meno* di 12 reclute, e tutti gli altri distretti almeno 6 reclute aventi i prescritti requisiti professionali o di studio, avvertendo che per quanto si riferisce alla loro statura si potrà usare la maggior tolleranza, in riguardo specialmente a coloro che per i loro studi diano affidamento di divenire abili trasmettitori.

Tutte queste reclute dovranno avere il *visus normale* in ambo gli occhi.

21. Gli uomini trattenuti ai distretti a disposizione del 3° reggimento genio e dei ferrovieri del genio debbono essere segnalati ai detti corpi *numericamente e mai nominativamente.*

Analogamente a quanto è stabilito dal § 91 dell'istruzione complementare (4ª serie di varianti) per le segnalazioni riguardanti i telegrafisti tenuti a disposizione del 3° genio i comandanti dei distretti segnaleranno al comandante dei ferrovieri del genio gli uomini di cui al § 96 della precitata istruzione con un telegramma così concepito:

« *Tenuti a disposizione macchinisti..... fochisti..... frenatori..... deviatori..... meccanici di officine ferroviarie...., cantonieri..... ecc., ecc.* ».

22. In conformità alle disposizioni di cui al § 93 dell'istruzione complementare gli uomini da assegnare ai pontieri debbono essere di costituzione manifestamente robusta.

23. Le reclute esercenti il mestiere di *cordaio* e quello di

cestaio non dovranno essere sottoposte ad alcun esperimento, bastando a comprovare l'esercizio di tale professione un certificato del sindaco o del capo dell'opificio in cui hanno lavorato.

Facendo eccezione a quanto è disposto dal § 104 dell'istruzione complementare, il Ministero avoca a sè l'assegnazione di detti operai, epperò i comandi dei distretti comprenderanno gli uomini stessi negli elenchi di cui alla lettera *d)* del successivo § 107.

Avvertesi inoltre che per le reclute di mestiere *carpentiere*, da comprendersi negli elenchi suindicati, dovrà accennarsi se sono pratiche nella *costruzione di barche* e se lavorano in *legno* od in *ferro*.

Per i fochisti messi a disposizione del Ministero i distretti indicheranno nella colonna *Annotazioni* dell'elenco relativo, se abbiano prestato servizio nelle ferrovie, negli stabilimenti industriali, nella marina mercantile, ecc.

I distretti segnaleranno al Ministero e terranno a sua disposizione le reclute che comprovino di aver esercitato il mestiere di *carrozzieri di automobili*.

24. I distretti assegneranno ed invieranno agli specialisti tutte le reclute che comproveranno di avere conoscenza del servizio di radio-telegrafia.

25. A parziale modificazione del § 105 dell'istruzione complementare, il Ministero determina che le reclute che producano certificati comprovanti la loro qualità di *guidatore di automobili (chauffeur)* siano sottoposte ad un esame per accertare la loro idoneità ed abilità.

Da questo esame però seguiteranno ad essere dispensati i guidatori che sono in possesso della relativa patente prefettizia e quelle reclute che presentassero un certificato attestante che esse hanno frequentato con buon esito una delle varie scuole di chauffeurs dello Stato, quali sono quelle di Torino, Milano ed altre. Questi chauffeurs saranno, come negli anni scorsi, segnalati direttamente al Ministero.

Per l'esame sopra accennato le reclute onde trattasi saranno avviate alle sedi delle rispettive divisioni militari, fatta eccezione per gli uomini dei distretti del I e II corpo d'armata che saranno avviati alla sede del comando dei ferrovieri in Torino, e per gli uomini dell'VIII, IX e X corpo d'armata che saranno inviati alla sede del distaccamento dei ferrovieri in Roma.

Per esaminare gli aspiranti all'assegnazione come guidatori

si utilizzeranno gli ufficiali della sezione automobilisti e gli altri ufficiali che hanno seguito un corso automobilistico, ed hanno buone cognizioni automobilistiche o posseggano essi stessi un automobile. Detti ufficiali saranno designati dal comando di divisione, e classificheranno gli aspiranti riconosciuti idonei in *ottimi*, *buoni* e *mediocri*, indicando per ciascuno le macchine che dichiara conoscere.

L'esame di questi uomini potrà essere anche soltanto verbale e si limiterà ad interrogazioni da farsi alle reclute sulle parti delle macchine automobili, sul modo di condurle, sull'azione delle varie leve che comandano i movimenti delle macchine, sugli inconvenienti che si possono avere in marcia, sul modo di ripararvi, ecc.

Anche per questi aspiranti all'assegnazione agli automobilisti l'elenco di cui alla lettera *b*) del § 107 della istruzione complementare dovrà essere compilato in triplice copia, ed al medesimo dovranno essere annessi i certificati prodotti dagli aspiranti onde trattasi.

Appena terminato l'esame, i comandi delle divisioni militari e dei citati reparti dei ferrovieri del genio indicheranno negli elenchi ricevuti dai distretti la classificazione data ai singoli aspiranti e per gli idonei trasmetteranno *subito* una copia degli elenchi stessi al Ministero.

Gli idonei saranno trattenuti a disposizione del Ministero presso i distretti militari, fatta eccezione per gli uomini inviati a Torino ed a Roma, i quali saranno trattenuti presso i reparti ferrovieri ai quali furono inviati per il prescritto esperimento.

26. Nulla è mutato per quanto riguarda il reclutamento dei *meccanici automobilisti*.

Essi quindi dovranno seguitare ad essere sottoposti all'esperimento prescritto dall'istruzione complementare, ed i distretti si limiteranno ad indicare sull'elenco di cui alla lettera *b*) del § 107 della citata istruzione, se essi abbiano comprovato di esercitare il loro mestiere nel ramo automobilistico.

27. I distretti indicheranno altresì sull'elenco precitato se gli aspiranti all'assegnazione agli automobilisti (guidatori e meccanici) fanno parte del *corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti* (V. C. A).

Nello stesso elenco i distretti indicheranno pure quali degli altri operai segnalati al Ministero (verniciatori, fonditori, lattonieri, ecc) abbiano lavorato nella costruzione o riparazione di automobili.

Sussistenza.

28. Alle compagnie di sussistenza debbono essere assegnate soltanto le reclute che hanno tutti i requisiti professionali all'uopo richiesti e buoni requisiti fisici e morali.

Gli uomini da assegnarsi alle compagnie stesse per il servizio generale debbono avere soltanto la idoneità al servizio militare in genere.

Guardie di finanza.

29. Durante la permanenza ai distretti sono ammesse a far domanda di passaggio nella R. Guardia di finanza solamente le reclute che rimangono dopo fatte le assegnazioni alla cavalleria, all'artiglieria a cavallo, agli alpini ed al genio.

Reclute isolate.

30. Le reclute che chiesero l'ammissione nell'arma dei reali carabinieri, oppure ai corsi allievi ufficiali e allievi farmacisti militari di complemento od allievi sergenti, o che aspiravano all'assegnazione ai corpi in qualità di operai, e che non conseguirono per qualsiasi ragione l'ammissione o l'assegnazione da essi chiesta, nonchè le reclute che si presenteranno ai distretti dopo la partenza dei contingenti pei corpi, potranno essere assegnate alle armi e corpi speciali sempre quando presentino spiccate attitudini per prestarvi servizio.

Tali assegnazioni potranno aver luogo anche in soprannumero alle quote stabilite con le tabelle numeriche di assegnazione.

Le reclute che si presentassero alle armi prima della diramazione delle tabelle numeriche d'assegnazione della classe ventura saranno destinate ai corpi in base alle tabelle numeriche della classe 1890.

Disertori.

31. A parziale modificazione delle norme emanate per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763, e con le quali furono modificate le disposizioni contenute nel § 697 del regolamento sul reclutamento, si determina che i militari di cui all'art. 11 della predetta legge, imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe, debbano dai distretti cui si presentano essere assegnati effettivi ad uno dei corpi normalmente reclutati dal rispettivo distretto di leva. Il comandante del distretto però, anzichè avviare sen-

z'altro il militare al corpo cui venne assegnato, lo invierà in aggregazione ad un corpo stanziato possibilmente nella sede del tribunale che deve giudicarlo, o almeno in località non lontana. A giudizio ultimato il militare stesso, se assolto, sarà avviato al corpo cui fu assegnato in conto del proprio distretto di leva. Se condannato, dopo l'espiazione della pena, sarà avviato al corpo cui fu effettivamente destinato.

Norme amministrative.

32. Per le reclute di cui al precedente n. 31, l'assegno di primo corredo dovrà esser chiesto dal corpo al quale le reclute stesse furono assegnate, che rimborserà a quello di aggregazione l'importo degli oggetti di corredo che avrà loro distribuiti.

L'indennità fissa *spese di viaggio* per la venuta alle armi sarà chiesta, come per tutte le altre reclute, dal distretto e le spese di viaggio per l'invio degli uomini, a giudizio compiuto, al corpo cui sono effettivi, rimarranno a carico del corpo di aggregazione.

33. Per le reclute presentatesi ai distretti, le quali non siano incorporate ed inviate ai corpi, ma rimandate alle case loro per riforma o per qualsiasi altra causa i distretti stessi, anzichè richiedere allo Stato le indennità fisse *spese di viaggio*, chiederanno rimborso delle spese effettivamente sostenute (indennità di trasferta e spese di viaggio) tanto per la venuta, quanto per il ritorno in patria.

Personale per l'accompagnamento.

34. I corpi che avessero capitani in eccedenza, facendo eccezione al disposto del § 23 della istruzione complementare, potranno inviare ai distretti, pel ricevimento delle reclute, capitani in luogo di subalterni.

Questi capitani dovranno essere scelti fra i meno anziani del corpo che li invia.

Per ricevere ed accompagnare le reclute, i corpi invieranno ai distretti di preferenza sergenti e sergenti maggiori, anzichè marescialli.

Quando i distretti non fossero in grado di fornire loro alloggio conveniente, i marescialli potranno dai rispettivi comandanti di distretto essere autorizzati ad alloggiare fuori caserma.

I marescialli dovendo accompagnare le reclute sono obbli-

gati, per ragioni di servizio, a viaggiare in 3ª classe e prendere posto negli stessi vagoni o negli stessi scompartimenti dei piroscafi ove si trovano gli uomini che devono accompagnare, perchè non venga meno sui medesimi la vigilanza immediata e personale che si reputa necessaria.

E' lasciata facoltà ai comandanti dei distretti di far ritardare l'arrivo ai distretti stessi del personale incaricato di ricevere e di accompagnare le reclute, facendo per tempo opportune comunicazioni ai corpi interessati.

Ordine di movimento per l'invio ai corpi.

35. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato il giorno 4 novembre p. v., secondo gli ordini di movimento che verranno emanati dal comando del corpo di stato maggiore.

Per i distretti di Belluno e di Treviso che devono chiamare la seconda parte delle reclute dal 7 al 10 novembre, l' invio di esse ai corpi sarà iniziato il 17 novembre.

36. Il comando del corpo di stato maggiore potrà, per qualche distretto, far iniziare l'invio ai corpi prima del 4 novembre p. v., qualora fosse ciò necessario in conseguenza di speciali esigenze di servizio o di alloggiamento.

37. Le reclute dei distretti di Cagliari e Sassari che saranno assegnate ai reparti stanziati nell'isola verranno invece avviate alle rispettive sedi appena resa definitiva la loro assegnazione.

Queste reclute saranno avviate ai corpi in abito civile.

38. L'inizio del movimento d'invio ai corpi delle reclute dei distretti della Sardegna assegnate ai corpi stanziati nel continente sarà ritardato di due o tre giorni in confronto alla data stabilita al precedente n. 35.

Reclute trasferite in 2ª categoria.

39. I militari che dopo esser stati incorporati ottengano l'assegnazione oppure il passaggio alla 2ª categoria dovranno dal comando del corpo essere avvertiti che possono, a loro domanda, essere trattenuti sotto le armi fino al compimento del terzo mese di servizio per conseguire a suo tempo la dispensa dalla chiamata all'istruzione della 2ª categoria della loro classe.

Nella matricola di coloro che fossero così trattenuti alle armi, dopo la variazione di assegnazione alla 2ª categoria, si riporteranno le seguenti variazioni:

« Ammesso a compiere l'istruzione per anticipazione con gli uomini di 1ª categoria della classe 1890. — Circolare n. 364 del 1910, li . . . . . »

« Tale nel deposito in . . . . . del reggimento fanteria e mandato in congedo illimitato per avere prestato tre mesi di effettivo servizio — li . . . . . »

Esecuzione dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910, n. 362.

40. Il Ministero si riserva di impartire ai distretti, ove occorra, le istruzioni per l'esecuzione dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910 relativa all'adozione della ferma biennale

Certificati penali.

41. A modificazione dell'ultima parte del n. 5 della circolare 178 del 1908, si avverte che i comandi dei distretti militari, all'atto dell'invio delle reclute ai corpi, potranno limitarsi a spedire ai corpi stessi i certificati da cui risultino carichi penali e trattenere quelli contenenti dichiarazioni negative, che costituiscono il maggior numero, per potere a miglior agio compiere il lavoro di classificazione, verificare se i certificati (positivi o negativi) siano pervenuti per tutte le reclute, decidere quali debbano essere conservati o annullati, ecc.

Anche questi certificati contenenti dichiarazioni negative dovranno essere spediti ai corpi appena sia possibile e in ogni caso non più tardi di un mese dall'arrivo delle reclute ai corpi stessi.

All'atto dell'invio ai corpi dei certificati contenenti carichi penali i comandi dei distretti militari non dovranno mai omettere di verificare se da essi risultino condanne che importino l'espulsione dall'esercito, per riferirne, in tal caso al Ministero.

Disposizioni speciali per le reclute del distretto di Messina.

42. Per le condizioni tuttora anormali del presidio di Messina in rapporto agli alloggiamenti disponibili, si è determinato che per le reclute di quel distretto la presentazione e le conseguenti operazioni abbiano luogo presso i distretti di Catania e Cefalù, dal 17 al 20 novembre.

E più precisamente dovranno avviarsi al distretto di Catania gli uomini dei circondari di Messina e di Castroreale, e al distretto di Cefalù gli uomini del circondario di Patti.

Per dette operazioni si osserveranno le norme comuni, in quanto non siano modificate dalle seguenti prescrizioni.

43. Al ricevimento, alla visita, all'assegnazione ed all'invio

ai corpi delle reclute del distretto di Messina provvederanno i personali dei distretti di Catania e di Cefalù, coadiuvati da parte del personale del distretto di Messina

44. Il distretto militare di Messina, dopo che avrà ricevuto dal Ministero la propria tabella numerica di assegnazione, indicherà ai distretti di Catania e di Cefalù in qual modo dovranno essere distribuiti i propri uomini che si presenteranno a quei distretti.

45. L'invio ai corpi delle reclute del distretto di Messina che si presenteranno ai distretti di Catania e di Cefalù sarà effettuato nei giorni e coi treni che saranno indicati dal comando del corpo di stato maggiore.

46. Appena i comandanti dei distretti di Catania e di Cefalù avranno deciso circa le assegnazioni delle reclute del distretto di Messina, ne daranno comunicazione al comando del distretto stesso, perchè questo possa procedere alla compilazione e alla trasmissione ai corpi dei documenti matricolari.

47. Il comando del distretto di Messina farà stampare due distinti manifesti, da pubblicarsi: l'uno nei comuni dei circondari di Messina e di Castroreale; l'altro nei comuni del circondario di Patti.

I detti manifesti dovranno essere conformi all'allegato 1, tranne per quanto è qui appresso indicato:

a) Al secondo comma del n. 1 *sostituire il seguente:*

« Essi dovranno presentarsi al distretto di . . . . . nelle ore antimeridiane, ecc. ».

b) Al n. 7 *sostituire il seguente:*

« Le reclute che si trovano nel comune in cui ha sede il comando del distretto militare di. . . . . dovranno presentarsi direttamente a quel comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle ore antimeridiane del giorno. . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappello ed avviate al comando del distretto militare di . . . . . a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato ».

c) Al n. 10 *alle parole:* « a questo distretto »; « di questo comando » e « di questo stesso mandamento » *sostituire rispettivamente le seguenti altre:*

« al distretto di. . . . . »; « del comando del distretto di . . . . . » e « del mandamento di. . . . . ».

48. Il comando del distretto di Messina avvertirà in parti-

colar modo i sindaci dei comuni della propria giurisdizione che essi dovranno inviare le reclute rispettivamente ai distretti di Catania e di Cefalù.

Rendiconto delle assegnazioni.

49. Nella compilazione dei modelli 25 e 25 *bis* i distretti dimostreranno in rubriche separate gli uomini che saranno lasciati in congedo provvisorio per avere un fratello sotto le armi.

50. Gli uomini di 1ª categoria di classi precedenti, lasciati in congedo provvisorio per effetto dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, i quali si presenteranno alle armi con la classe 1890, saranno dimostrati separatamente e suddivisi per classi su speciali moduli 25 e 25 *bis* da tracciarsi a mano. In questi moduli si indicherà quanti uomini avevano obbligo di rispondere alla chiamata, il numero dei presentatisi, quanti siano stati rinviati a casa e per quali motivi, quanti ne siano stati assegnati, con l'indicazione del corpo, e quanti infine non siansi presentati accennando le ragioni ove ne sia il caso.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto ad ogni distretto 5 copie per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1890 e di militari di 1ª categoria di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Gli uomini arruolati in *1ª categoria nella leva sulla classe 1890* sono chiamati alle armi.

Essi dovranno presentarsi a questo distretto nelle ore antimeridiane dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Con i detti uomini dovranno pure presentarsi:

a) i militari di classi precedenti lasciati in congedo illimitato provvisorio, a senso dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, perchè avevano un fratello sotto le armi, semprequando detto fratello, pel giorno stabilito per la presentazione alle armi delle reclute della classe 1890, sia stato congedato;

b) i militari della classe 1889 lasciati in congedo provvisorio perchè appartenenti a comuni danneggiati dal terremoto;

c) i militari di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari od allievi missionari i quali abbiano compiuto il 26° anno di età, ovvero ultimato od abbandonato gli studi, oppure, se allievi missionari, non abbiano ottenuta la dispensa dal servizio contemplata dall'art. 34 della legge sulla emigrazione 31 dicembre 1901.

2. Possono ottenere di ritardare la prestazione del servizio quelli dei militari chiamati i quali comprovino di essere studenti regolari delle università del Regno e degli istituti enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

I detti studenti dovranno inoltre comprovare di aver frequentato il tiro a segno, salvo il caso in cui fossero domiciliati in comuni ove non siavi tale istituzione.

Possono fruire altresì del beneficio del ritardo gli allievi missionari, nonchè le reclute che comprovino, mediante certificati di studi, autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

3. Gli aspiranti al ritardo del servizio i quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al detto ritardo prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di costituirsi come tutti gli altri chiamati, salvo che abbiano prodotto regolare domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali o farmacisti militari di complemento, o ai corsi allievi sergenti, a senso del n. 12.

4. Per nessun altro titolo oltre quello suindicato verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

5. Coloro che ritarderanno a presentarsi alle armi saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri reali. Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabilito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno

deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

6. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

7. Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando, a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

8. Le reclute chiamate alle armi che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

9. Gli uomini che risiedono in un comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme agli altri, al sindaco del comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il *visto per la partenza* sul foglio provvisorio di congedo.

10. Quando saranno giunte a questo distretto, le reclute chiamate alle armi riceveranno, oltre il normale rimborso delle spese di trasporto (a tariffa militare, a tariffa ridotta, o a tariffa ordinaria, secondo i casi), anche l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio.

Riceveranno però soltanto metà dell'indennità di trasferta pel giorno della loro presentazione:

a) quelle che si trovano alla sede di questo comando o provengono da altri comuni di questo stesso mandamento;

b) quelle residenti in altri mandamenti, le quali, contrariamente alle disposizioni contenute nel numero 9 del presente manifesto, si presentino a questo distretto senza il *visto per la partenza*.

Tali indennità saranno però pagate soltanto agli uomini che si presenteranno a questo distretto nelle ore antimeridiane dei giorni fissati. Quelli che si presenteranno nelle ore pomeridiane, ovvero nei giorni successivi, e non potranno dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno indennità di trasferta.

Inoltre a questi uomini che hanno indugiato a presentarsi non

sarà concessa l'esenzione dal vitto nè il permesso di pernottare fuori caserma; e nel destinarli ad un corpo non si terrà alcun conto delle loro aspirazioni personali.

11. I militari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati col presente manifesto, i quali intendano di essere ammessi al volontariato di un anno dovranno, per ottenere tale ammissione, farne domanda e compiere le pratiche relative entro il primo mese dal loro incorporamento.

Per quelli che entro l'indicato termine chiedano e ottengano l'ammissione al volontariato stesso senza la facoltà di ritardare la prestazione del servizio sino al 26° anno di età, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 25 ottobre prossimo, tranne per quei militari che intendano compiere tale ferma speciale nei corpi in cui l'apposito corso d'istruzione avrà principio il 1° dicembre successivo, poichè per costoro l'anno di volontariato decorrerà dalla data stessa del 1° dicembre.

Gli uomini che intendano di compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta, per la quale abbiano la voluta attitudine fisica, anzichè in quella in cui dovrebbero essere destinati come reclute, dovranno fare la relativa domanda appena si presentano al distretto e, ad ogni modo, prima che sia effettuato il loro invio al corpo al quale dovrebbero essere assegnati.

12. Le reclute ed i militari studenti ritardatari che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali, allievi farmacisti militari di complemento ed allievi sergenti saranno lasciati in congedo provvisorio fino all'apertura dei detti corsi purchè: gli aspiranti allievi ufficiali comprovino di possedere i richiesti titoli di studio o gli aspiranti allievi sergenti i requisiti voluti.

13. Coloro che aspirano ad assegnazioni speciali dovranno presentare al comandante del distretto i certificati comprovanti i loro requisiti professionali o di studio, pei quali possa farsi luogo a tali assegnazioni. Tali certificati dovranno essere rilasciati, a seconda dei casi, dalle autorità scolastiche o dal sindaco o dal direttore dell'amministrazione, opificio o stabilimento a cui gli aspiranti sono o furono addetti.

14. Le reclute che aspirino all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali debbono presentare la relativa domanda a questo distretto qualche giorno prima dell'inizio della presente chiamata.

Si richiama in proposito l'attenzione delle reclute sui vantaggi di varia natura che presenta l'ammissione in detta arma, sia dal punto di vista degli assegni che da quello dell'avanzamento, in conseguenza dell'applicazione della legge 30 dicembre 1906, n. 647, e del § 421 *bis* delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907

(circolare 131 del 1908) e si avvertono gli aspiranti che su tale riguardo potranno avere dettagliate informazioni dal comandante del distretto militare.

15. I militari i quali all'atto della presente chiamata abbiano un fratello alle armi per obbligo di leva, saranno dal comando del distretto e dietro richiesta della famiglia, lasciati in congedo illimitato provvisorio sino a che non verrà chiamata sotto le armi la prima classe dopo l'invio in congedo illimitato del fratello.

Se due fratelli arruolati per fatto di leva debbano presentarsi contemporaneamente alle armi, per effetto dell'attuale chiamata, la famiglia potrà indicare quale dei due debba essere rinviato in congedo illimitato provvisorio.

Le relative domande di rinvio in congedo illimitato provvisorio debbono essere inoltrate d'urgenza al comando del distretto per mezzo dell'autorità municipale e ad ogni modo prima del giorno stabilito per la chiamata alle armi.

16. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . addì . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ALLEGATO N. 2.

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti a ciascuna reclutа dai distretti militari.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	1
Berretti di panno per fatica o berretti di panno grigio verde (*a*)	1
Borracce	1
Cucchiai	1
Gavette (*b*)	1
Farsetti a maglia	1
Fazzoletti	1
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1
Tazze di lamiera	1
Coperte da campo (*c*)	1

(*a*) *Fetz* ai bersaglieri.
(*b*) *Grandi* per gli uomini destinati all'artiglieria da montagna.
(*c*) Alle reclute che dovranno effettuare viaggi per mare con piroscafi straordinari (corse apposite) saranno distribuite due coperte da campo.

NB. — Circa l'uso del berretto per parte delle reclute dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni impartite, per mezzo dei comandi di corpo d'armata, con la circolare litografata del 12 novembre 1900, n. 36 bis.

AVVERTENZE.

1°) Per il prelevamento degli oggetti da distribuire alle reclute e specialmente per i berretti e le borracce dovranno osservarsi le norme impartite con la circolare a stampa N. 3 in data 17 aprile u. s. (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi).

2°) I distretti di Cagliari e Sassari equipaggeranno le reclute (meno quelle di cui al n. 37 della circolare) secondo l'elenco e le avvertenze dell'allegato n. 2 alla circolare 22 del 1899 somministrando però loro, oltre gli oggetti indicati in detto allegato, anche la coperta da campo. Alle reclute assegnate alla cavalleria non verrà distribuita la correggia per pantaloni. A parte di quelle assegnate alla fanteria sarà distribuito anche lo zaino di vecchio modello purchè destinate a corpi che di tale zaino facciano ancora uso.

3°). Per il resto verranno tenute presenti ed osservate le disposizioni contenute nell'allegato 2 alla circolare 349 del 1908.

N. **365**. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leve e truppa) — 25 agosto.

1. Tutti i corsi allievi ufficiali di complemento saranno iniziati, d'ora in poi, il 1° gennaio d'ogni anno. Sono però eccettuati i corsi allievi ufficiali medici e i corsi allievi ufficiali veterinari di complemento i quali continueranno ad iniziarsi il 1° dicembre.

Quelli da iniziarsi col 1° gennaio 1911 e col 1° dicembre 1910 saranno costituiti presso i corpi indicati nell'unito manifesto che i distretti militari faranno stampare e pubblicare nei comuni compresi nella loro circoscrizione.

2. Come è indicato nel manifesto, i nuovi corsi allievi ufficiali di complemento, a differenza di quanto si è praticato finora, saranno di un solo tipo. Essi avranno lo svolgimento indicato nell'unito specchio, che sostituisce quelli contenuti nella circolare 356 del *giornale militare* 1909.

CORSI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO
PER TUTTE LE ARMI E CORPI

Titoli di studio	Passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico *od anche*: esame di coltura generale. Per i corsi allievi ufficiali medici e veterinari: laurea in medicina e chirurgia o in zooiatria.
Requisiti . . .	*Età minima:* 18 anni compiuti all'inizio del corso. *Età massima:* tale che al momento della nomina a sottotenenti gli allievi non abbiano superato il limite massimo (28 anni o 30 se allievi ufficiali di medici) consentito dall'art. 4 della legge sull'avanzamento per conseguire il grado di ufficiale. *Essere cittadino italiano.* *Attitudine fisica:* quella prescritta per gli inscritti di leva per l'arma o specialità cui aspira l'allievo, senza tener conto della speciale statura. *Moralità e posizione sociale:* in relazione col decoro del grado di ufficiale.

Inizio dei corsi	1° dicembre *per i corsi allievi ufficiali medici e veterinari.*	
	1° gennaio *per i corsi delle varie armi e corpi.*	
Servizio di truppa.	*a*) 3 mesi da soldato. 4 mesi da caporale. 5 mesi da sergente.	*per i corsi delle varie armi e corpi eccettuati i medici ed i veterinari.*
	b) 7 mesi, in qualità di allievo, *per i corsi allievi ufficiali medici e veterinari.*	
Servizio di prima nomina da ufficiale.	*a*) 7 mesi circa per gli allievi vincolati alla ferma biennale. 3 mesi per gli allievi vincolati alla ferma di un anno, i quali potranno prestare questo servizio entro i due anni successivi alla nomina.	*per gli allievi delle varie armi eccettuati i medici e i veterinari.*
	b) 12 mesi circa per gli allievi vincolati alla ferma biennale. 6 mesi circa per gli allievi vincolati alla ferma di un anno.	*per gli allievi ufficiali medici e veterinari.*
Nomina a caporale.	Esami nella terza decade di marzo; nomina a caporale degli idonei col 1° aprile.	
Nomina a sergente.	Esami nella terza decade di luglio; nomina a sergente degli idonei e promovibili col 1° agosto e loro destinazione ai corpi pel servizio pratico da sergente, durante il quale essi verranno istruiti nella scherma di sciabola. Gli allievi dei corsi dell'artiglieria e del genio, escluso il treno, nei primi due mesi di servizio da sergente continueranno il completamento del corso teorico d'istruzione, prendendo parte anche alle istruzioni pratiche compatibilmente con le esigenze della loro istruzione teorica; il 1° ottobre saranno destinati a riparti della rispettiva arma pel servizio pratico da sergente.	

Corso teorico complementare.

Il 15 novembre gli allievi ufficiali dell'arma di fanteria e di cavalleria saranno riuniti alla sede del corpo d'armata per compiervi un breve corso teorico complementare di preparazione agli esami di idoneità a sottotenente di complemento.

Gli allievi del treno di artiglieria o del genio, di commissariato e di sussistenza compiranno tutto il periodo di servizio da sergente presso i corpi e gli uffici cui furono destinati all'atto della loro nomina a sergente. Per la scherma verranno destinati ad un corpo del presidio.

Esami d'idoneità a sottotenente.

Avranno luogo per tutti gli allievi nella *seconda decade* di dicembre. Terminati gli esami, gli allievi dichiarati idonei e promovibili saranno inviati in licenza in attesa della loro nomina ad ufficiale, e sempre quando abbiano già compiuto cinque mesi di servizio da sergente.

Gli allievi con ferma d'un anno però, compiuti gli esami, saranno inviati in congedo illimitato, a meno che non li superino e desiderino prender parte agli esami di riparazione.

Gli esami di riparazione per la nomina a sottotenente di complemento avranno luogo nell'ultima decade di febbraio. Gli allievi che in questi esami saranno dichiarati idonei e promovibili saranno inviati in licenza con le stesse norme indicate sopra; i non idonei e quelli dichiarati definitivamente non promovibili rientreranno ai corpi, e, cessando dalla qualità di allievi ufficiali, continueranno il servizio col grado che avranno e secondo i rispettivi obblighi di ferma, salvo la facoltà fatta dal § 353 della vigente Istruzione complementare.

3. In seguito alle modificazioni introdotte nell'ordinamento dei personali amministrativi, si istituiscono, oltre al corso allievi ufficiali commissarii, due corsi allievi ufficiali di sussistenza di complemento. Il Ministero si riserva di impartire speciali istruzioni circa i programmi da svolgersi in tali corsi.

Nell'ammissione dei corsi di commissariato o di sussistenza saranno preferiti gli aspiranti forniti di licenza liceale o di istituto tecnico o di altro titolo equipollente.

4. Se il corpo non avesse personale d'ufficiali adatto al servizio dei corsi allievi ufficiali provvederà il Ministero.

I corsi allievi ufficiali (personale di governo ed allievi) amministrativamente dipendono dal reggimento presso il quale sono costituiti. Per l'istruzione e la disciplina devono essere considerati come corpi autonomi sotto la diretta vigilanza del comandante del corpo d'armata.

In occasione dei cambi di guarnigione il corso allievi ufficiali fa passaggio amministrativamente al corpo subentrante — col personale di governo. — Di questo quella parte destinata dal Ministero in modo permanente continua nel reparto e vi rimane anche nei corsi successivi: invece quella parte fornita dal reggimento, rimane soltanto fino alla fine del corso di istruzione; potrà però a sua domanda continuare anche nel corso successivo.

Il personale di governo usufruisce di massima delle licenze nel periodo tra il termine d'un corso e l'inizio d'un altro. In questo periodo presta servizio presso il corpo al quale è aggregato od anche presso il proprio corpo, se risiede nella stessa città.

5. Per la soluzione delle altre questioni concernenti i corsi allievi ufficiali di complemento si seguiranno di massima le norme del capo XI della citata Istruzione complementare, in quanto non siano modificate dalla presente circolare e dal manifesto che ad essa fa seguito.

Allo scopo di porre sempre meglio in grado gli allievi ufficiali di complemento di disimpegnare in modo irreprensibile, dopo nominati ufficiali, le loro mansioni, specialmente in manovra e nel servizio di campagna, si raccomanda di evitare che gran parte del tempo assegnato per i corsi venga dedicato a superflue ripetizioni di argomenti propri all'istruzione del soldato, essendo invece necessario di attendere maggiormente a ciò che costituisce la vera istruzione professionale dell'ufficiale.

Si richiama poi l'attenzione sulle seguenti particolari avvertenze.

6. Il tempo utile per la presentazione delle domande documentate scade secondo il manifesto il 20 od il 30 novembre p. v. secondo che trattisi di aspiranti ai corsi allievi ufficiali medici o veterinarî o ai corsi delle altre armi o corpi. I distretti daranno tuttavia corso alle domande presentate nel termine suindicato che siano sprovviste del titolo di studio.

Però tali domande si riterranno come decadute qualora il detto titolo non venga prodotto rispettivamente entro il *30 novembre od il 31 dicembre successivo.*

I comandi di distretto potranno accogliere anche le domande di ammissione corredate da certificati di studio rilasciati dai rettori ,presidi o direttori degli istituti d'istruzione nei quali gli aspiranti conseguirono il titolo di studio richiesto, purchè i certificati stessi siano prodotti con riserva di presentare poi il titolo di studio originale.

7. Appena sia stato raggiunto il numero massimo di allievi ufficiali medici di complemento compatibile colla capacità dei locali della scuola di applicazione di sanità militare, la direzione della scuola stessa avvertirà prontamente tutti i comandi dei distretti militari che le ammissioni debbono ritenersi chiuse e che, ove si presentassero nuovi aspiranti, questi potranno, qualora lo desiderino e la loro età lo consenta, essere rimandati al corso dell'anno successivo.

8. Per le ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trentacinque* posti, il comando della scuola di applicazione di cavalleria, ricevute tutte le domande debitamente corredate dei prescritti titoli di studio dovrà scegliere i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria, respingendo sollecitamente ai distretti le domande rimaste esuberanti.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove essi lo desiderino e la loro età lo consenta, essere rimandati a concorrere all'ammissione al corso del venturo anno, ovvero chiedere subito l'ammissione in un altro corso allievi ufficiali per cui abbiano i voluti requisiti, e ciò sebbene sia trascorso il periodo normale per la presentazione delle domande.

9. Per le ammissioni agli altri corsi nei quali è limitato il numero degli allievi, i comandi dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandi di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito, restituendo nel tempo stesso ai distretti di provenienza le domande esuberanti.

10. I comandi di distretto ai quali siano state respinte domande di ammissione ad un corso per mancanza di posti, dovranno subito informarne gli interessati affinchè i medesimi, ove lo desiderino, possano scegliere un altro corso, pel quale abbiano i titoli e i requisiti voluti, e i distretti stessi compiranno sollecitamente le relative pratiche di ammissione.

11. La visita medica degli aspiranti dovrà essere compiuta con ogni cura, specialmente per gli aspiranti a corsi di armi a cavallo. Per facilitare tale còmpito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni di cui trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare. Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che, giusta la mentovata circolare, dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà inviare l'aspirante all' ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

12. L'esperimento di equitazione prescritto per gli aspiranti all'ammissione nei corsi di cavalleria avrà luogo innanzi ad apposita commissione nominata dal comando del corpo d'armata, allorchè gli aspiranti si presenteranno al reggimento di cavalleria per esservi ammessi in servizio come allievi ufficiali.

La commissione esaminatrice pronuncerà il suo giudizio sull'abilità dell' aspirante uniformandosi al criterio di massima a cui è inteso il relativo programma (allegato n. 5 all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento).

Gli aspiranti che nell'esperimento non si dimostrassero idonei, dovranno essere subito interpellati se desiderino di essere ammessi in altro corso per cui abbiano i voluti titoli e requisiti, nel qual caso verranno senz'altro avviati alla sede del corpo prescelto.

13. Gli aspiranti ai corsi della scuola di applicazione di cavalleria e della scuola di applicazione di sanità militare, all'atto

dell'ammissione, e sempre quando questa diventi definitiva, debbono versare alla cassa della rispettiva scuola la somma di *lire cento* come contributo della spesa per la costituzione di una mensa speciale.

Tale versamento potrà anche farsi in due rate di L. 50 ciascuna; la prima all'atto della presentazione alla scuola, la seconda alla fine del terzo mese del corso.

Gli allievi che non facciano il versamento in tempo debito saranno rimandati dalla scuola.

Ad ogni buon fine gli aspiranti medesimi, contemporaneamente alla domanda, dovranno rilasciare ai comandi di distretto apposita dichiarazione scritta con la quale si obblighino ad eseguire il versamento della somma suddetta.

14. I distretti militari avranno cura di richiedere prontamente le dichiarazioni del casellario giudiziale prescritte dal n. 10 della circolare del *giornale militare* 178 del 1908.

I comandanti di corpo d'armata poi, se le notizie avute sulla condotta morale e politica degli aspiranti dessero luogo a dubbi, assumeranno più precise notizie per mezzo dell'arma dei carabinieri o dell'autorità politica.

15. Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi d'istruzione sia stata presentata ad un distretto diverso da quello cui il richiedente appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta a causa delle sfavorevoli informazioni avute, il comando del distretto che ricevette la domanda dovrà informarne subito quello del distretto di leva.

16. L'arruolamento o l'incorporazione di tutti gli allievi dovranno essere effettuati sotto la data del 30 novembre o del 31 dicembre p. v. ed a questa data quindi tutte le pratiche di ammissione dovranno essere compiute.

Sotto questa stessa data dovranno, agli effetti matricolari, considerarsi come arruolati o incorporati anche coloro che, per una ragione qualsiasi indipendente dalla loro volontà, si presentino al corpo con ritardo.

17. I documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali di complemento, eccettuati quelli prodotti a scopo di surrogazione, debbono essere conservati secondo quanto è stabilito dal § 70 secondo comma del *regolamento per le matricole* del 1907, esclusi i titoli originali di studio, che dovranno, ad ammissione compiuta, essere restituiti agli interessati, secondo il prescritto del § 333 della già citata istruzione complementare, e dei certificati di nascita i quali dovranno essere trasmessi al Ministero insieme con gli altri documenti richiesti a corredo degli elenchi

relativi all'esito dell'esame di idoneità a sottotenente di complemento.

Le domande di ammissione saranno invece conservate presso i comandi di corpo d'armata.

18. Lo sviluppo dei corsi, il servizio e l'avanzamento degli allievi saranno regolati secondo è indicato nello specchio della presente circolare, salvo, per gli allievi già militari alle armi, l'osservanza dei §§ 362 e 373 della citata istruzione complementare.

I corpi terranno presente inoltre che la variazione matricolare relativa alla nomina a caporale ed a sergente degli allievi dovrà essere redatta con la data del giorno antecedente a quello in cui deve aver effetto la promozione, giusta quanto prescrive il § 737 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

19. Per l'assegnazione dei punti di classificazione negli esami per la promozione degli allievi ai gradi di truppa si dovrà, conforme le disposizioni dell'*Atto* n. 114 del 1907 tenere anche conto, nel punto medio di classifica, dell'autorevolezza e della condotta. A modificazione però dell'ultimo comma di tale *Atto*, avvertesi che per essere dichiarato idoneo il candidato dovrà aver riportato l'idoneità in ogni singolo esame ed esperimento, nel giudizio sulla autorevolezza e nel giudizio sulla condotta.

La facoltà concessa ai comandi di corpo d'armata dal § 374 della istruzione complementare, relativamente alla assegnazione degli allievi promossi al grado di sergente, deve ritenersi modificata nel senso che gli allievi dovranno essere sempre destinati solo a reggimenti dipendenti dal rispettivo corpo d'armata, salvo casi eccezionalissimi da segnalarsi volta per volta al Ministero.

Gli allievi risultati idonei negli esami di idoneità a sottotenente di complemento dovranno con apposite dichiarazioni scritte indicare tre corpi nei quali desiderino di essere a preferenza assegnati per compiere il servizio di prima nomina. Anche tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse al Ministero a corredo degli elenchi relativi all'esito degli esami di idoneità anzidetti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento.

1. D'ordine del ministero della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte fino a tutto il giorno *20 novembre prossimo* le ammissioni ai corsi allievi ufficiali medici ed allievi ufficiali veterinari di complemento che avranno principio il 1° dicembre successivo, e fino a tutto il *30 novembre* le ammissioni ai corsi delle altre armi e specialità che avranno principio col 1° gennaio 1911.

2. Il corso allievi ufficiali medici ed il corso allievi ufficiali veterinari, avranno, come di consueto, la durata di sette mesi, dopo di che gli allievi idonei e meritevoli saranno nominati sottotenenti di complemento e compiranno in tale qualità i loro obblighi di servizio.

Per l'ammissione in tali corsi occorre di aver conseguito il diploma di laurea rispettivamente in medicina e chirurgia od in zooiatria.

Gli allievi dei corsi suddetti dovranno inoltre pagare la somma di lire 100, che potranno anche versare in due rate di L. 50, la prima all'atto della presentazione alla scuola, la seconda alla fine del terzo mese di corso.

3. I corsi allievi ufficiali in tutte le altre armi e corpi, a differenza di quanto si è praticato finora, saranno di un solo tipo.

Gli allievi idonei e meritevoli saranno nominati caporali dopo 3 mesi e sergenti dopo altri 4.

Conseguito il grado di sergente, saranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi un servizio complessivo di circa 5 mesi. Terminati gli esami d'idoneità a sottotenente, che avranno luogo nella seconda decade di dicembre, gli allievi saranno inviati in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, eccettuati gli allievi vincolati alla ferma d'un anno, che saranno inviati in congedo. Per gli allievi delle armi di artiglieria e del genio la destinazione ai reparti della rispettiva specialità, avverrà dopo due mesi dalla promozione a sergente. Il servizio di prima nomina sarà di circa 7 mesi; però per i vincolati alla ferma d'un anno, sarà di 3 mesi e potrà essere prestato entro due anni dalla nomina.

4. I titoli di studio per l'ammissione sono la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico, o altro titolo equipollente, ovvero anche l'aver superato l'esame di cultura generale prescritto dall'allegato n. 4 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Questi esami di cultura generale avranno luogo presso i comandi di corpo d'armata entro l'ultima decade di novembre.

Per l'ammissione ai corsi di commissariato o di sussistenza saranno preferiti gli aspiranti forniti di licenza liceale o di istituto tecnico o di altro titolo equipollente.

5. Saranno ritenuti equipollenti al passaggio al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

Licenza della scuola industriale « Alessandro Volta » di Napoli;

Licenza delle scuole industriali di Fermo, Pisa e Vicenza;

Licenza della R. scuola industriale di Benevento;

Licenza della scuola di commercio presso il R. Istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza dal 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Licenza della R. Conceria — Scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza da uno dei corsi professionali della R. scuola professionale Lorenzo Cobianchi in Intra:

Certificato di ottenuto passaggio al 3° o al 4° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo;

Certificato d'inscrizione al 2° corso della Sezione inferiore annessa alla R. Scuola superiore di commercio in Bari;

Licenza conseguita in uno dei seguenti istituti: Scuola di arti e mestieri Umberto 1° di Bari, — Scuola professionale di Biella, — Istituto « Aldini Valeriani » per le arti ed i mestieri di Bologna, — Scuola professionale di Foggia e Istituto « Omar » di Novara;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle regie scuole medie commerciali.

6. Saranno ritenuti equipollenti alla licenza liceale o di istituto tecnico i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di regolare frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola preparatoria presso l'istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa e all'Istituto di scienze sociali in Firenze.

Saranno pure ritenuti equipollenti a detta licenza i seguenti titoli:

Inscrizione al primo corso delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di ammissione alle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Torino e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al Regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

Licenza delle regie scuole medie commerciali.

7. Gli aspiranti all'ammissione nei corsi dell'arma di cavalleria oltre ad essere provvisti degli altri requisiti richiesti, dovranno dar prova di una certa conoscenza dell'equitazione, mediante un esperimento teorico-pratico a cui saranno sottoposti allorquando si presenteranno al reggimento.

Essi potranno prender conoscenza del programma del detto esperimento (allegato n. 5 alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento), allorchè presenteranno la domanda al distretto militare.

Per la specialità di *artiglieria a cavallo* non si istituisce un corso allievi ufficiali. Potranno però essere destinati al reggimento di artiglieria a cavallo sino dalla prima nomina gli ufficiali di complemento che abbiano seguito un corso di artiglieria da campagna distinguendosi per istruzione professionale e per abilità nel cavalcare.

8. Possono essere ammessi nei corsi allievi ufficiali di complemento qualora posseggano i requisiti necessari:

a) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1890 e i rimandati per qualunque motivo da leve precedenti, purchè i consigli di leva si siano già pronunciati a loro riguardo;

b) i militari di leve anteriori già ammessi a ritardare il servizio come studenti di università;

c) i giovani che al 31 dicembre 1910 abbiano compiuto l'età di 19 anni, ma non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

d) i caporali e soldati che si trovino già in servizio sotto le armi, esclusi quelli vincolati alla ferma di 5 anni, o alla ferma di 3 anni stabilita pei sottufficiali, o alla ferma speciale delle truppe d'Africa.

L'ammissione non potrà aver luogo che in un corso della stessa arma e specialità cui il militare appartiene.

e) i militari non sottufficiali di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni, e possano quindi conseguire la riammissione in servizio o il passaggio per libera elezione in 1ª categoria;

f) i volontari di un anno, siano o non ritardatari.

Non saranno ammessi nei corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver superato a quel tempo il limite massimo di età (28 anni o 30 se allievi ufficiali medici) consentito dall'art. 4 della legge sull'avanzamento.

9. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0,50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comando del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso allievi ufficiali in cui si chiede l'ammissione.

I laureati in medicina e chirurgia possono presentarsi anche direttamente alla scuola di applicazione di sanità militare in Firenze. Sarà bene però che s'informino prima se le ammissioni alla detta scuola siano tuttora aperte. Essi poi, insieme agli altri documenti prescritti, debbono produrre il diploma originale di laurea od un certificato di ottenuta laurea rilasciati dal preside della facoltà, o dal rettore, ed inoltre un certificato dei punti di merito in essa riportati, senza dei quali documenti non saranno accettati alla scuola.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali veterinari dovranno produrre, oltre agli altri documenti prescritti, il diploma originale di laurea od un certificato di ottenuta laurea rilasciato dal preside della facoltà o dal rettore ed inoltre un certificato comprovante i punti di merito ottenuti nell'esame di laurea.

10. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione sono i seguenti:

Per *tutti gli aspiranti:*

a) titolo di studio richiesto pel corso in cui si chiede l'ammissione, avvertendo che ove trattisi di studi compiuti presso un liceo e istituto tecnico pareggiato, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattisi di studi compiuti all'estero, dovrà al relativo titolo essere unita un'autorizzazione del Ministero della guerra, che deve essere preventivamente domandata dagli aspiranti;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile.

Per gli *aspiranti all'arruolamento volontario:*

a) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

c) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco da cui consti che sono cittadini del Regno, o tali considerati a' termini del codice civile.

Per gli *inscritti della leva della classe 1890 arruolati in 1ª categoria*:

a) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo;

b) i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), prescritti per i volontari.

Per i *militari alle armi:*

solo il certificato di studi compiuti, e quello di nascita legalizzato.

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria compresi i militari studenti ritardatari:

il foglio di congedo illimitato e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), prescritti pei volontari.

Se trattisi di un militare di 2ª o di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona di famiglia per riguardo alla quale fu assegnato alla 2ª o alla 3ª categoria.

Per i *giovani che hanno compiuto il 18° anno di età e per i militari di 2ª o di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:*

oltre i documenti sopra indicati, la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da L. 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo.

11. Gli aspiranti dichiarati ammissibili ai corsi suddetti, che non siano già militari alle armi, dovranno presentarsi in servizio, nel

giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso li invierà a destinazione munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Coloro che chiedano l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, dovranno però compiere il viaggio a tariffa militare a proprie spese.

12. Il Ministero della guerra si riserva la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di riunire insieme più corsi di una stessa arma e specialità, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo grande.

13. Per tutto ciò che riguarda i programmi di esame, le norme di ammissione, i corsi d'istruzione, l'avanzamento, ecc., gli aspiranti potranno consultare il capo XI della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, non che la circolare n. 365 del 1910, pubblicata sul *giornale militare ufficiale*.

14. Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande di ammissione ai corsi allievi ufficiali presentate da giovani che al giorno 31 dicembre 1910 non avranno compiuto il 18° anno di età.

Corsi allievi ufficiali di complemento pei quali sono aperte le ammissioni.

Fanteria di linea
(allievi: numero illimitato)

	Regg.
Torino . . .	56°
Alessandria .	37°
Milano . . .	68°
Genova . .	89°
Padova . .	57°
Bologna . .	35°
Ancona . .	93°
Firenze . .	84°
Roma . . .	82°
Caserta . .	15°
Bari	9°
Palermo . .	86°

Bersaglieri
(allievi: numero illimitato)

	Regg.
Verona . .	10°
Roma . . .	2°

Alpini
(allievi: numero illimitato)

	Regg.
Milano . .	5°

Cavalleria
(allievi: 30 per reggimento)

	Regg.
Milano . .	1°
S. Maria Capua Vetere	23°

Artiglieria
(allievi: numero illimitato)

Torino — 1° regg. da montagna.
Brescia — 10° regg. da campagna.
Roma — 3° regg. da fortezza.
Capua — 12° regg. da campagna.

Genio
(allievi: numero illimitato)

Torino — 5° regg. minatori.
Piacenza — 4° regg. pontieri.
Firenze — 3° regg. telegrafisti.
Roma — Batteg. specialisti.

Treno d'artiglieria
(45 allievi)

Napoli — 24° regg. da campagna.

Treno del genio
(allievi: numero illimitato)

Casale Monferrato — 2° regg. zappatori.

Corpo sanitario
(200 allievi)

Firenze — Scuola d'applicazione di sanità militare.

Corpo veterinario
(35 allievi)

Pinerolo — Scuola d'applicazione di cavalleria.

Ufficiali commissari
(10 allievi)

Firenze — Direzione di commissariato.

Ufficiali di sussistenza
(30 allievi per corso)

Torino — Direzione di commissariato.
Napoli — Direzione di commissariato.

. . . . . addì 1° settembre 1910.

Il Comandante del distretto.

N. **366.** — **Corsi allievi farmacisti militari di complemento.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 agosto

1. Questo Ministero determina che i corsi allievi farmacisti militari di complemento siano iniziati col giorno *1° dicembre* d'ogni anno.

Nello specchio seguente, che sostituisce quello analogo inserito nella circolare n. 356 del 1909, sono riepilogati i dati principali relativi allo sviluppo dei corsi stessi, al servizio ed all'avanzamento degli allievi.

CORSI ALLIEVI FARMACISTI MILITARI DI COMPLEMENTO

Titoli e requisiti	Laurea in chimica e farmacia o diploma di farmacista o certificato d'iscrizione al 4° anno d'università, se studenti di farmacia, o quello d'iscrizione al 5° anno se studenti, in chimica e farmacia.
Inizio dei corsi	1° dicembre.
Servizio di truppa 10 mesi	3 mesi da soldato. 3 mesi da caporale. 4 mesi da sergente.
Promozione a caporale.	Esami nella terza decade di febbraio; promozione a caporale degli idonei col 1° marzo I non idonei al primo esame ripeteranno le prove nella terza decade di marzo e se le supereranno saranno promossi caporali col 1° aprile; in caso diverso cesseranno dalla qualità di allievi farmacisti militari di complemento.
Promozione a sergente.	Primo esame di idoneità a sergente nella terza decade di maggio; esame di riparazione nella terza decade di giugno. Promozione a sergente degli idonei e promovibili al compimento di 3 mesi di anzianità nel grado di caporale. I non idonei nell'esame di riparazione ed i dichiarati non promovibili cesseranno dalla qualità di allievi farmacisti militari di complemento.

CORSI ALLIEVI FARMACISTI MILITARI DI COMPLEMENTO

Esami di idoneità a farmacista militare di complemento di 3ª classe.	Avranno luogo nell'ultima decade di settembre. I dichiarati idonei e promovibili che abbiano compiuto i 4 mesi di anzianità da sergente, saranno trattenuti in servizio con tale grado in attesa della nomina di farmacista militare di complemento di 3ª classe, ed appena nominati dovranno prestare con tale qualità almeno 3 mesi di servizio se ascritti alla ferma di un anno. Gli altri potranno essere trattenuti fino al compimento della ferma. I non idonei al primo esame ripeteranno le prove nella terza decade del successivo novembre, e si farà luogo alla loro nomina a farmacista militare di complemento di 3ª classe con le stesse norme sopra stabilite per coloro che risultarono idonei al primo esame. Gli allievi che non superassero il secondo esame e quelli che fossero dichiarati definitivamente non promovibili, cesseranno dalla qualità che rivestono e continueranno il servizio col grado che hanno e secondo i rispettivi obblighi di ferma, salvo beninteso la facoltà fatta dal § 353 della vigente Istruzione complementare.

2. La istruzione tecnica e militare da impartirsi agli allievi è quella stabilita dall'art. 13 del regolamento per l'esecuzione della legge che istituisce i farmacisti militari di complemento approvato con r. decreto 31 ottobre 1907, n. 306.

3 Le norme da seguirsi per l'ammissione nei corsi allievi farmacisti militari di complemento sono quelle stabilite dal capitolo II del regolamento già citato nel numero precedente, tenuto conto di quanto dispone la presente circolare.

4. Per l'assegnazione dei punti di classificazione negli esami per la promozione degli allievi ai gradi di truppa dovrà, conforme le disposizioni dell'*Atto* n. 114 del 1907, tenersi anche conto, nel punto medio di classifica, dell'autorevolezza e della condotta. A modificazione però dell'ultimo comma di tale *Atto*, avvertesi che per essere dichiarato idoneo il candidato dovrà

aver riportato l'idoneità in ogni singolo esame ed esperimento, nel giudizio sulla autorevolezza e nel giudizio sulla condotta.

Si terrà presente altresì che la variazione matricolare relativa alla nomina a caporale ed a sergente degli allievi dovrà essere redatta con la data del giorno antecedente a quello in cui deve aver effetto la promozione, giusta quanto prescrive il § 737 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

5. Di massima gli allievi farmacisti militari di complemento debbono essere lasciati pel servizio da sergente nella stessa compagnia di sanità nella quale seguirono il corso. I comandanti di corpo d'armata potranno però segnalare volta per volta al Ministero, qualora concorrano circostanze eccezionalissime, le domande degli allievi che chieggono di prestare detto servizio in altra compagnia di sanità.

6. Gli allievi risultati idonei negli esami di promozione a farmacista militare di complemento saranno assegnati agli ospedali militari a seconda delle esigenze del servizio; potranno però indicare tre stabilimenti ai quali preferiscano di essere destinati, ed il Ministero ne terrà conto per quanto sarà possibile.

7. Per la soluzione delle altre questioni concernenti i corsi allievi farmacisti militari di complemento e pel trattamento disciplinare, si seguiranno di massima e in quanto siano applicabili al caso, le norme stabilite per i corsi allievi ufficiali di complemento dal capo XI della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, tenuto conto di quanto dispone la presente circolare.

8. I comandi di distretto pubblicheranno il 10 settembre nei comuni della rispettiva circoscrizione il manifesto (allegato n. 1) che fa seguito alla presente circolare, indicante le località nelle quali saranno costituiti i corsi allievi farmacisti militari di complemento, che dovranno aver principio col giorno *1° dicembre 1910*.

Pertanto occorre che tutte le pratiche relative all'ammissione siano compiute entro il mese di novembre precedente, dovendo negli ultimi giorni del mese stesso farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° dicembre successivo essi si trovino già alla sede del corso prescelto, poichè l'arruolamento od incorporazione loro dovrà effettuarsi sotto la data del 30 novembre detto.

E sotto questa stessa data dovranno, agli effetti matricolari, considerarsi come arruolati o incorporati anche coloro che, per una ragione qualsiasi indipendente dalla loro volontà, si presentino al corpo con qualche giorno di ritardo.

Le competenti autorità militari regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione in modo che esse possano venir completate entro il limite di tempo suaccennato.

9. In proposito si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi farmacisti militari di complemento dovranno adempiere prontamente a quanto è stabilito dal n. 10 della circolare 178 del 1908, trasmettendo poi con tutta sollecitudine la ricevuta dichiarazione del casellario alla direzione di sanità militare cui fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso d'istruzione. S'intende che la direzione stessa non dovrà quindi richiedere tale dichiarazione come prescriverebbe l'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge che istituisce i farmacisti militari di complemento.

10. In relazione al disposto dal § 333 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, e allo scopo di porre il Ministero in condizione di prendere subito le decisioni di cui al terzo capoverso del paragrafo suddetto, si avverte che i comandi di corpo d'armata debbono assumere, se del caso, sia col mezzo dell'arma dei carabinieri reali o anche dell'autorità politica, più precise e dettagliate notizie sulla condotta morale e politica degli aspiranti, ove quelle avute diano luogo a dubbio.

Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi d'istruzione sia stata presentata ad un distretto cui il richiedente non appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta a causa delle sfavorevoli informazioni avute, il comando del distretto che ricevette la domanda dovrà informarne subito quello del distretto cui l'aspirante stesso appartiene per fatto di leva.

11. I comandi di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti posseggano l'idoneità fisica pel servizio militare in genere.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà far luogo all'invio dell'aspirante all'ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale, intesa a riconoscere se sia o no idoneo al servizio militare. Però se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

12. Questo Ministero stima opportuno di ricordare che i do-

cumenti presentati dagli aspiranti allievi farmacisti militari di complemento debbono essere conservati secondo quanto è stabilito dal § 70 secondo comma, del *regolamento per le matricole* del 1907. Si fa eccezione per i documenti prodotti a scopo di surrogazione che a senso del § 292 del regolamento sul reclutamento dovranno essere trasmessi al Ministero, nonchè per i titoli originali di studio che, ad ammissione compiuta, dovranno essere restituiti agli interessati, e per le copie degli atti di nascita le quali dovranno essere trasmesse al Ministero insieme agli altri documenti richiesti a corredo degli elenchi relativi all'esito dell'esame di idoneità a farmacista militare di complemento.

Le domande di ammissione inoltrate dagli aspiranti stessi potranno invece essere conservate presso i comandi di corpo d'armata.

Si avverte infine che tutti i documenti presentati dagli aspiranti allievi farmacisti militari di complemento debbono essere compilati su carta bollata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi allievi farmacisti militari di complemento.

1. D'ordine del ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno *31 ottobre prossimo*, le ammissioni ai corsi allievi farmacisti militari di complemento che avranno principio col 1° dicembre successivo.

Le domande d'ammissione debbono essere corredate di tutti i documenti necessari, eccezione fatta per il titolo di studio che potrà essere presentato fino al *20 novembre successivo*, oltre il qual termine non venendo prodotto le domande saranno considerate come decadute.

2. I corsi stessi saranno a numero illimitato di allievi e verranno costituiti presso le direzioni di sanità militare dei seguenti corpi d'armata:

I (Torino), II (Alessandria), III (Milano), IV (Genova), V (Verona), VI (Bologna), VII (Ancona), VIII (Firenze), IX (Roma), X (Napoli), XI (Bari) e XII (Palermo).

3. Possono in seguito a loro domanda, e ove posseggano i voluti requisiti, essere ammessi nei detti corsi:

a) gli inscritti della leva in corso della classe 1890 e i rimandati per qualunque motivo di leve precedenti purchè i consigli di leva si siano già pronunciati a loro riguardo;

b) i militari di leve anteriori già ammessi a ritardare il servizio come studenti di università;

c) i giovani che non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

d) i caporali e soldati che trovansi già in servizio sotto le armi nelle compagnie di sanità, esclusi quelli che siano vincolati alla ferma di 5 anni, o a quella di 3 anni stabilita pei sottufficiali, o alla ferma speciale delle truppe d'Africa;

e) i militari non sottufficiali di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni e possano quindi conseguire la riammissione in servizio o il passaggio per libera elezione in 1ª categoria;

f) i volontari di un anno, siano o non ritardatari.

4. Gli allievi farmacisti militari di complemento, ove conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno promossi caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e sergenti al compimento del terzo mese di anzianità nel grado di caporale. Col grado di sergente presteranno quattro mesi di servizio, dopo di che, ove ne siano dichiarati idonei e meritevoli, saranno nominati farmacisti militari di complemento di 3ª classe. Con tale grado gli allievi vincolati alla ferma di un anno dovranno prestare almeno tre mesi di servizio, tutti gli altri potranno essere tenuti a compiere la ferma di leva.

5. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo di lire 0,50, al comando del distretto militare in cui risiedono.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti redatti in conformità alle leggi sul bollo:

a) diploma di laurea in chimica e farmacia, o diploma di farmacista, ovvero certificato d'inscrizione al 4° anno d'università, se studenti di farmacia, o quello d'inscrizione al 5° anno, se studenti in chimica e farmacia;

b) copia dell'atto di nascita, legalizzata, per tutti, dal presidente del competente tribunale civile.

Per gli *aspiranti all'arruolamento volontario*:

a) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco da cui consti che sono cittadini del Regno, o tali considerati a' termini del codice civile.

Per gli *inscritti della leva della classe 1890 arruolati in* 1ª *categoria*:

a) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano stati già arruolati dai consigli di leva;

b) i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), per i volontari, nonchè l'atto di assenso di cui alla lettera *c*) per quei rivedibili che siano minorenni, i quali devono contrarre l'arruolamento volontario.

Per i *militari alle armi*:

solo il certificato di studi compiuti e la copia dell'atto di nascita legalizzata.

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª, 2ª, e di 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), prescritti pei volontari. Ad dove trattisi di un militare di 2ª o di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a riguardo della quale fu assegnato alla 2ª o alla 3ª categoria.

Per *coloro che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria*:

oltre i documenti sopra indicati, dovranno presentare la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per scambio di categoria.

6. All'atto della presentazione della domanda i comandi di distretto si accerteranno della regolarità dei prodotti documenti e se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, informandoli, ad ogni buon fine, che tale presentazione avverrà negli ultimi giorni del venturo mese di novembre.

7. Gli aspiranti che non siano militari già alle armi stati dichiarati ammissibili ai corsi suddetti dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso provvederà al loro invio a destinazione munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la relativa spesa a tariffa militare essere sostenuta, in tal caso, dagli aspiranti medesimi.

8. Il Ministero della guerra si riserva, beninteso, la facoltà di riunire più corsi nel caso che le ammissioni fossero riuscite in numero troppo scarso, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo forte, tale cioè da non consentire il regolare svolgimento del prescritto corso d'istruzione.

9. Per tutto quanto riguarda i programmi di esame, le norme di ammissione, i corsi d'istruzione, l'avanzamento, ecc., gli aspiranti potranno consultare il capo II del regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1906, n. 305, che istituisce i farmacisti militari di complemento non che la circolare n. 366 pubblicata sul *giornale militare ufficiale*.

. . . . . addì 10 settembre 1910.

Il Comandante del distretto.

N. 367. — Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° dicembre 1910. — (Direzione generale leve e truppa). — 25 agosto.

1. In relazione al disposto dai §§ 429 e 430 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i nuovi corsi di allievi sergenti, che dovranno aver principio col giorno 1° dicembre 1910.

Le dette località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicate nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, il quale manifesto sarà fatto stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato il 10 settembre p. v. nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione.

2. Il Ministero richiama l'attenzione delle autorità militari interessate sul disposto dal n. 11 del detto manifesto il quale, a parziale modificazione di quanto è disposto dal § 448 della menzionata istruzione complementare e analogamenti a quanto venne già praticato per i corsi di allievi sergente iniziati a partire dall'anno 1903, stabilisce che il corso normale d'istruzione degli allievi sergenti avrà la durata di 12 mesi; esso si compirà quindi col giorno 30 novembre 1911.

Però, per quegli allievi che non siano dichiarati idonei negli esami finali per la nomina a sergente o non siano dichiarati promovibili dalla commissione d'avanzamento, il corso d'istruzione sarà prolungato per altri tre mesi ed avrà quindi per essi termine col giorno 28 febbraio 1912.

3. Gli esami d'idoneità a caporale avranno luogo nella seconda decade del maggio 1911 e quelli di riparazione nella seconda decade del luglio successivo. Nella seconda decade del mese di novembre 1911 dovrà poi aver luogo la prima prova degli esami d'idoneità a sergente di cui è parola nel § 453 dell'istruzione medesima, e i dichiarati idonei e promovibili saranno nominati sergenti nel giorno in cui compiranno sei mesi di anzianità nel grado di caporale.

Nella seconda decade di febbraio 1912 saranno sottoposti alla seconda prova di esami gli allievi pei quali il corso d'istruzione fu prolungato di altri tre mesi; i dichiarati idonei e promovibili in tali esami saranno nominati sergenti col giorno 28 febbraio predetto.

Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati nelle tre prove d'esame e nel giudizio sulla condotta e sull'autorevolezza, le commissioni competenti dovranno procedere per ciascuna delle prove e per ciascuno dei giudizi, a due distinte votazioni: una per la idoneità, l'altra per il punto di merito.

Quando la maggioranza abbia dichiarato idoneo un candidato, nessuno dei membri, nella votazione per il punto di merito, potrà assegnargli un punto inferiore a 5.

La classificazione generale dei candidati è fatta in base alla media dei punti riportati in ciascuna delle tre prove d'esame e nei giudizi sulla condotta e sull'autorevolezza.

A modificazione dell'ultimo comma dell'*Atto* 114 del 1907 avvertesi che, per essere dichiarato idoneo, il candidato dovrà aver riportato l'idoneità in ciascuna delle prove d'esame nonchè in ciascuno dei giudizi sulla condotta e sull'autorevolezza.

4. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi sergenti debbono essere iniziati col 1° dicembre 1910. Occorre pertanto che tutte le pratiche relative alla ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di novembre affinchè, al termine di questo stesso mese, possa farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° dicembre essi si trovino già alla sede del corpo prescelto, avvertendo che l'arruolamento o l'incorporazione debbono effettuarsi per tutti gli ammessi sotto la data del 30 novembre.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal capo XII della citata istruzione complementare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse siano compiute entro il limite di tempo suaccennato.

In proposito si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi sergenti dovranno, beninteso, adempiere prontamente a quanto è stabilito dal n. 10 della circolare n. 178 del 1908, trasmettendo poi con tutta sollecitudine la ricevuta dichiarazione del casellario al corpo cui dal distretto stesso fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso allievi sergenti.

I distretti stessi dovranno poi, analogamente a quanto è prescritto dal § 331 dell'istruzione complementare per gli aspiranti allievi ufficiali di complemento, assumere subito, per mezzo dell'arma dei carabinieri reali e con quegli altri mezzi che reputa-

ranno opportuni, riservate informazioni circa la moralità e condotta politica dei singoli aspiranti, e unire alle rispettive domande i rapporti relativi alle informazioni stesse. Il giudizio sulle informazioni anzidette è delegato alle commissioni d'avanzamento dei corpi, le quali decideranno definitivamente in proposito.

5. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso col giorno 15 novembre p. v; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè, beninteso, vi sia ancora il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

Verificandosi il caso che nel tempo fissato per la incorporazione degli aspiranti allievi sergenti fossero tuttora in corso per taluno di essi le pratiche anziaccennate, queste potranno essere compiute ugualmente e quindi l'invio al corpo dell'aspirante in tale condizione sarà effettuato dal distretto appena compiute le pratiche stesse, avvertendo che, a mente del tassativo disposto dal § 30 del regolamento sull'avanzamento, le promozioni a caporale ed a sergente degli allievi ammessi tardivamente, non potranno aver luogo che dopo rispettivamente sei mesi e dodici mesi di effettivo servizio alle armi.

6 Contrariamente a quanto concedevasi negli scorsi anni, il Ministero, nello scopo di ottenere che i giovani ammessi nei plotoni allievi sergenti abbiano la piena idoneità fisica unita a prestanza militare, che in passato si sono riscontrate alquanto deficienti, è venuto alla determinazione di non consentire nè ai giovani dichiarati rivedibili nè ai riformati di aspirare alla ammissione in parola.

I comandi di distretto, i quali, ai termini del § 438 della menzionata istruzione complementare, debbono accertare che gli aspiranti allievi sergenti posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano, terranno conto degli intendimenti sovraccennati e, in conseguenza, si asterranno dall'inviare in osservazione o dal far sottoporre a visita collegiale presso gli ospedali militari tutti quegli individui pei quali sia ritenuta dubbia la idoneità al servizio militare *in genere*. Dovranno esservi inviati soltanto quelli per cui sia incerta la idoneità per una data arma o specialità.

Nei casi in cui il numero degli aspiranti fosse superiore a quello dei posti disponibili, i comandi dei corpi nello stabi

lire la precedenza daranno la preferenza a coloro che avranno maggior idoneità fisica e prestanza militare.

Gli ufficiali medici procederanno nelle visite con giusto rigore e le direzioni di sanità militari, nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni onde trattasi, terranno presente in modo speciale quanto prescrivono la circolare n. 798 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare, nonchè quella n. 69 del 29 aprile 1906 sopra ricordata.

Soltanto pei *limiti minimi di statura* stabilita per le varie armi e specialità, potranno essere consentite lievi eccezioni, semprechè l'aspirante, pel complesso delle sue condizioni fisiche, per la prestanza militare e per la sua giovane età, sia giudicato idoneo al servizio dell'arma e del corpo in cui chiede di essere ammesso e dia inoltre affidamento che raggiungerà col tempo il limite di statura prescritto.

7. In relazione al disposto del n. 4, terz'ultimo comma, del manifesto, i distretti cureranno di accertare, all'atto della presentazione delle domande di ammissione, se gli aspiranti ai corsi d'artiglieria da fortezza conoscano o no le quattro operazioni aritmetiche fondamentali, facendo risultare tale circostanza con apposita annotazione nella domanda, ove non risulti già dai titoli di studio prodotti dagli aspiranti stessi, onde i corpi interessati ne abbiano poi norma nel far la scelta degli ammissibili al corso.

8. Per l'ammissione a quei corsi pei quali, a senso del n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possono esservi ammessi, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura, *il giorno 16 novembre* (successivo a quello della chiusura del periodo utile per la presentazione delle domande di ammissione), di fare prontamente la *scelta* degli ammissibili fra tutte le domande ricevute, tenendo all'uopo anche conto dei titoli di studio che abbiano prodotti gli aspiranti, giusta l'avvertenza loro fatta alla fine del n. 4 del manifesto.

Le domande dei non ammessi dovranno *subito* essere respinte ai rispettivi distretti con l'esplicita indicazione del motivo pel quale non furono accolte; i distretti faranno luogo, occorrendo, ad ulteriori pratiche per l'ammissione degli aspiranti in altri corsi pei quali posseggano la voluta idoneità fisica e nei quali esistano tuttora posti disponibili.

9. A modificazione di quanto prescrive il § 443 dell'istruzione complementare, i comandi di distretto avranno l'ob-

bligo d'interpellare gli aspiranti allievi sergenti idonei, che per mancanza di posti rimasero esclusi dalla chiesta ammissione, se intendano essere tenuti presenti per le ammissioni suppletive, e, nel caso affermativo, terranno in evidenza le documentate domande degli aspiranti medesimi per provvedere poi definitivamente a loro riguardo nel modo appresso spiegato, avvertendone gl'interessati per loro norma.

10. Avvenuta la presentazione ai corpi degli aspiranti dichiarati ammissibili, i comandi dei corpi nei quali sono istituiti corsi di allievi sergenti con numero limitato di posti e nei quali, all'atto della costituzione del corso, si fossero verificate vacanze per qualsiasi ragione, segnaleranno telegraficamente il numero delle vacanze medesime ai distretti militari stanziati nel territorio del corpo d'armata nel quale il corpo ha sede, per conoscere se abbiano aspiranti dichiarati idonei pel corpo e per la specialità di cui trattasi.

I comandi di distretto, appena ricevuta siffatta comunicazione, faranno conoscere telegraficamente al corpo richiedente il numero di aspiranti disponibili, e contemporaneamente provvederanno per il sollecito invio al corpo stesso delle documentate domande degli aspiranti segnalati.

Il corpo, ricevute ed esaminate le dette domande, richiederà ad ogni distretto il pronto invio degli aspiranti che avrà dichiarati ammissibili, avendo cura di ripartirne il numero proporzionalmente a quello stato segnalato dai vari distretti.

Ove il numero degli aspiranti segnalati dai menzionati distretti risulti deficiente in confronto alle vacanze verificatesi, il corpo, allo scopo di completare il numero di allievi stabilito, si rivolgerà, con analogo procedimento, ai distretti dei corpi d'armata più prossimi, i quali provvederanno pure nel modo anzi accennato.

11. Compiute, con la massima sollecitudine, le pratiche anzidette, le quali dovranno essere ad ogni modo ultimate entro il giorno 15 dicembre, i corsi dovranno considerarsi senz'altro costituiti e quindi le ammissioni definitivamente chiuse, anche quando non sia stato possibile di ricoprire tutti i posti che si fossero resi vacanti.

12. I comandi di distretto i quali, dopo avvenute le dette ammissioni suppletive, abbiano in evidenza domande rimaste insoddisfatte, ne faranno la restituzione ai titolari, informandoli del motivo della loro definitiva esclusione dalla chiesta ammissione.

13. Ove nella visita passata presso l'ospedale militare, a

senso del disposto dal § 444 della predetta istruzione complementare, sia riconosciuta la non abilità dell'aspirante al servizio dell'arma o della specialità prescelta, ma sia però rimasta accertata la di lui idoneità al servizio di altra arma o di altro corpo, l'aspirante stesso dovrà essere subito interrogato se accetta l'ammissione al corso allievi sergenti dell'arma per cui fu riconosciuto idoneo e, in caso di risposta affermativa, il comandante del corpo compirà prontamente le pratiche necessarie perchè tale ammissione abbia luogo, prendendo gli opportuni accordi col comandante del corpo presso cui è istituito il corso nel quale l'ammissione stessa può essere compiuta, avvertendo che, in tali casi speciali, essa può aver luogo anche in soprannumero ai posti fissati dal manifesto.

14. Per gli ammessi nei corsi allievi sergenti che siano militari di 1ª categoria della classe 1890 e che imprendano per tale ragione servizio sotto le armi dopo la chiamata generale degli uomini della loro classe, i distretti sono tenuti soltanto ad inscrivere sulla loro matricola la variazione prescritta pel caso dalla circolare di chiamata alle armi delle reclute della classe medesima; spetterà poi ai corpi, nei cui plotoni allievi sergenti i militari stessi vengono ammessi, di prenderli direttamente in forza, compilando la variazione prevista dalla formula 135 della II tabella del regolamento per le matricole del R. esercito, che è del seguente tenore: « Giunto alle armi ed inscritto in qualità di allievo sergente nel . . . . (*indicare il corpo*) . . . . . con la ferma di tre anni a datare da oggi li . . . . . ».

15. I comandanti di distretto avranno cura d'informare, per loro norma, i singoli aspiranti, all'atto della presentazione della domanda, che i militari entrati in servizio dopo il 1° agosto 1897 dovranno assoggettarsi per la pensione alle norme che saranno stabilite nella istituzione di una cassa di previdenza che ha per fondamento i conti individuali, come fu proposto al Parlamento con apposito disegno di legge, e che essi non potranno perciò invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni.

16. I corpi presso cui saranno costituiti i corsi allievi sergenti dovranno trasmettere col giorno 1° gennaio 1911 a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa — Divisione truppa*) un elenco nominativo degli allievi stati ammessi nel rispettivo corso, avendo cura che tale elenco sia compilato in quattro colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli allievi *per ordine alfabetico*, nella seconda l'*anno di nascita*, nella terza la *specie di arruolamento* (cioè se di

leva, arruolato volontario, surrogato di frâtello o riammesso in servizio) e nella quarta il *distretto cui appartengono per fatto di leva*. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quinta colonna per eventuali annotazioni.

17. Si avverte infine che, giusta il principio già sancito, in massima, dal § 346 della detta istruzione complementare, a raggiungere lo scopo di istruire in modo migliore e più proficuo gli allievi sergenti, i comandi di corpo, aventi i corsi di cui trattasi, potranno, ove lo ravvisino conveniente, ripartire tra più ufficiali (a seconda della specialità e delle attitudini di ognuno) l'insegnamento delle singole materie.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi sergenti.

1. D'ordine del ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, sino a tutto il giorno 15 novembre prossimo, le ammissioni ai corsi allievi sergenti che saranno costituiti, a datare dal 1° dicembre 1910, nei corpi sottoindicati, alla sede che avranno dopo effettuati i prossimi cambi di guarnigione.

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Alba	78°	Girgenti.	5°	Salerno	63°
Brescia	74°	Lecce	47°	Siena	87°
Cagliari.	46°	Novara	24°	Siracusa	75°
Como	67°	Novi Ligure. .	44°	Treviso.	55°
Fano.	94°	Parma.	62°	Vercelli. . . . ,	53°
Forlì, ...	11°	Perugia	51°	Viterbo.	60°
Gaeta	16°	Pisa	22°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.		Regg.
Ancona	5°	Milano	12°	Palermo	8°
Livorno.	3°			Torino	4°

Alpini.

	Regg		Regg		Regg
Conegliano. . .	7°	Torino	3°	Verona	6°
Cuneo.	2°				

Cavalleria.

	Regg.		Regg.		Regg.
Aversa	15°	Lucca	14°	Saluzzo.	16°
Bologna	2°°	Milano.	20°	Vercelli.	26°
Ferrara.	6°	Nola.	29°	Vicenza.	10°
Firenze	28°	Padova	4°	Voghera	19°

Artiglieria da campagna *(batterie e treno).*

	Regg		Regg		Regg
Alessandria . .	11°	Padova	20°	Piacenza	21°
Caserta.	10°	Pesaro	2°	Pisa.	7°
Foligno	1°				

Artiglieria da fortezza.

Alessandria (7° fort.)	Piacenza (10° assed.)	Venezia. . (5° costa)
Genova . . (1° costa)	Torino. (6° fortezza)	Verona (8° fortezza)

Artiglieria a cavallo e da montagna.

	Regg.		Regg.
Art. a cavallo — Milano	Regg. art. a cavallo	Art. mont. Conegliano	2° mont
		Messina. .	22° camp.
		Torino. . .	1° mont.

Genio *(compreso il treno).*

	Regg.		Regg.		Regg.
Casale.	2°	Pavia	1°	Torino	5°
Firenze. . . .	3°	Piacenza	4°	Torino	6°
		Roma	*Batt. spec.*		

Compagnie di sanità.

Firenze — 8ª.

Compagnie di sussistenza.

Torino — 1ª.

2. Ai corsi delle sotto indicate armi e specialità il numero degli allievi ammissibili è limitato nel modo seguente:

60 allievi in ciascun corso di fanteria di linea,

50 allievi in ciascun corso dei bersaglieri;

35 allievi in ciascun corso di cavalleria;

40 allievi in ciascun corso di artiglieria da campagna;

35 allievi in ciascun corso di artiglieria da costa, fortezza e assedio;

25 allievi nel corso del reggimento di artiglieria a cavallo;
25 allievi nel corso del 1° reggimento genio;
12 allievi nel corso del 2° reggimento genio;
40 allievi nel corso del 3° reggimento genio;
42 allievi nel corso del 4° reggimento genio, dei quali 7 per la specialità lagunari e 10 per la specialità *treno* dell'arma;
10 allievi nel corso del 5° reggimento genio;
40 allievi nel corso del 6° reggimento genio;
25 allievi nel corso del battaglione specialisti, dei quali 15 specialisti e 10 radio-telegrafisti.
15 allievi nel corso dell'8ª compagnia di sanità;
15 allievi nel corso della 1ª compagnia di sussistenza.

Nei corsi degli alpini e dell'artiglieria da montagna il numero di allievi che possono esservi ammessi *è illimitato*.

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi pei quali, come sopra è cenno, venne limitato il numero di allievi che possono esservi ammessi, ove siano respinti dal corso prescelto per esservi stati ricoperti tutti i posti disponibili, ne saranno informati a tempo debito dal comando del distretto militare, al quale presentarono la domanda, affinchè, qualora lo desiderino, possano scegliere un altro corso pel quale posseggano la voluta idoneità fisica e nel quale siano tuttora aperte le ammissioni.

3. In seguito a loro domanda possono essere ammessi ai corsi allievi sergenti suindicati:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di 18 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

b) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1890;

c) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di anni 26 e chiedano la riammissione in servizio, il passaggio per libera elezione alla 1ª categoria o la surrogazione per iscambio di categoria;

d) i caporali e soldati in servizio sotto le armi, limitatamente però ai corsi della stessa arma e specialità cui il militare appartiene.

Per gli aspiranti di cui è parola alla lettera *a*), l'età di 18 anni deve essere compiuta entro il 30 novembre prossimo.

La limitazione di cui alla lettera d) non si riferisce ai militari di 2ª categoria i quali si trovino alle armi al momento della presentazione della domanda in quanto i medesimi all'inizio dei corsi saranno già stati inviati in congedo.

4. Per essere ammessi ai suaccennati corsi gli aspiranti tutti indistintamente debbono saper leggere e scrivere; avere la speciale attitudine fisica per l'arma a cui aspirano; aver tenuto sempre buona condotta.

Fra gli aspiranti all'arma del genio i comandanti di corpo daranno

la preferenza a coloro che provino di aver frequentato con successo una scuola professionale di arti o mestieri ed a coloro che esercitino un'arte od un mestiere fra quelli stabiliti per l'assegnazione delle reclute all'arma del genio.

Così pure per gli aspiranti alla specialità telegrafisti, sarà data la preferenza a quelli che siano provvisti di un titolo di studio (licenza tecnica-ginnasiale-commerciale od altro titolo equivalente) e per la specialità pontieri a quelli che provino di essere abili barcaiuoli. Gli aspiranti alla specialità telegrafisti dovranno anche avere buona vista per la telegrafia ottica.

Per gli aspiranti ai specialisti del genio si richiede la prova documentata di aver frequentato con successo scuole professionali di arti e mestieri o di aver esercitato un'arte od un mestiere, fra quelli stabiliti per l'assegnazione delle reclute alla specialità e cioè: di meccanico, ginnasta ecc.; e, per i radio-telegrafisti, la prova documentata di aver esercitato la professione od il mestiere di meccanico-motorista, di elettricista-meccanico, automobilista, chauffeur, ecc.

Per gli aspiranti poi all'arma di artiglieria (specialità da costa e da fortezza) sarà dai corpi interessati data la preferenza a quelli che abbiano dato prova di conoscere le quattro operazioni aritmetiche fondamentali.

Per gli aspiranti alle compagnie di sanità sarà data la preferenza agli aspiranti di professione infermieri, flebotomi, barbieri e a coloro che abbiano nozioni pratiche di farmacia o di odontalgia. Per gli aspiranti alle compagnie di sussistenza sarà data la preferenza a coloro che esibiranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità comunale, da cui risulti che abbiano esercitato il mestiere di panattiere, impastatore o infornatore ed a coloro che siano di professione macellai mugnai, meccanici, elettricisti, falegnami, fabbri, lavandai.

Gli aspiranti che posseggano speciali titoli di studio, potranno produrli a corredo della loro domanda, onde possa esserne tenuto debito conto.

5. Gli aspiranti, che non siano militari sotto le armi, debbono in tempo utile presentarsi, con la domanda, in carta da bollo di L. 0,50, e con i documenti di cui appresso, al comandante del distretto di loro residenza. L'obbligo di fare la domanda su carta da bollo è esteso anche ai militari sotto le armi.

All'atto di tale presentazione i comandanti di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici e di istruzione all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi se dichiarati ammissibili, presentazione che avverrà negli ultimi giorni del prossimo mese di novembre.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione ai corsi allievi sergenti sono i seguenti:

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario.

a) Certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei corsi allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del codice civile.

Per i militari in congedo illimitato.

Il foglio di congedo illimitato, di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), prescritti pei volontari; ove l'aspirante sia un militare di 2ª o di 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato a tali categorie.

Per gli inscritti della leva in corso sulla classe 1890.

a) Certificato di nascita per coloro che non fossero ancora stati arruolati dai consigli di leva;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano stati già arruolati dai consigli di leva;

c) certificato di penalità e attestazione di moralità e buona condotta, rilasciati come sopra è detto.

Per i giovani che hanno compiuto il 18° anno di età, e per i militari di 2ª o di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria.

a) Domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50 nella forma voluta dal § 261 del regolamento sul reclutamento e firmata da entrambi i fratelli;

b) certificato di nascita;

c) certificato di penalità e attestazione di buona condotta e moralità, rilasciata come sopra è detto;

d) certificato di iscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice richiesta da giovani nati negli anni 1891 e 1892 o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Per *i militari sotto le armi* non occorre la produzione di alcuno dei detti documenti, bastando all'uopo che siano riconosciuti meritevoli dai loro superiori dell'ammissione ad un corso allievi sergenti.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei corsi allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Sarà opportuno poi che gli aspiranti i quali posseggano titoli di studi, li uniscano alla loro domanda affinchè, se del caso, le competenti autorità possano tenerne conto nel fare la scelta fra tutte le domande presentate.

7. Tutti i documenti anzidetti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge secondo le norme di cui al capo XIII dell'*istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 31 dicembre 1901.

8. Gli aspiranti, che non siano militari alle armi, dichiarati ammissibili ai corsi allievi sergenti, dovranno presentarsi alle armi, per assumere servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui presentarono la domanda, il quale provvederà per il loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti e mezzi di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è destinato, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la spesa di viaggio, a tariffa militare, essere sostenuta, in tal caso, dagli stessi aspiranti.

Quest'ultima disposizione non è, beninteso, applicabile a coloro che debbano recarsi ad un corso più lontano per fatto indipendente dalla loro volontà, nel caso cioè che siano state chiuse, per completa-

mento di posti disponibili, le ammissioni al corso della specialità prescelta più prossimo.

Per gli aspiranti che siano militari sotto le armi, sarà provveduto al loro invio alla sede del corso prescelto a cura dei rispettivi comandanti di corpo, i quali ne regoleranno la partenza in modo che possano giungere a destinazione non più tardi del 30 novembre 1910.

9. Gli ammessi ai corsi allievi sergenti debbono assumere, all'atto dell'ammissione, la ferma di tre anni.

Quelli però che non superassero gli esami di caporale o di sergente ovvero non venissero ritenuti idonei per altra ragione a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e potranno, se arruolati di leva, ottenere la commutazione della ferma in quella biennale e, se arruolati volontari, il proscioglimento dal servizio, purchè, beninteso, si trovino nelle condizioni all'uopo volute dalle vigenti disposizioni e non abbiano, nel frattempo, procurata ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria.

10. Coloro che, avviati alla sede del corso allievi sergenti in cui furono dichiarati ammissibili, si rifiutassero di assumere la detta ferma o rinunciassero per altro motivo alla chiesta ammissione, non avranno diritto ai mezzi di viaggio per far ritorno al luogo di provenienza e saranno quindi dai corpi lasciati senz'altro in libertà, ammenochè non abbiano obblighi di servizio alle armi, nel qual caso dovranno senza indugio essere assegnati, secondo la loro attitudine, ad un corpo reclutato dal distretto al quale appartengono.

11. Il corso normale d'istruzione è della durata di 12 mesi: esso è però prolungato di altri 3 mesi per quegli allievi che al termine del corso non siano dichiarati idonei o promovibili al grado di sergente e desiderino presentarsi agli esami di riparazione.

Gli allievi che conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami saranno nominati caporali al compimento dei primi sei mesi di corso e quindi promossi sergenti al compiere del sesto mese di anzianità nel grado di caporale o del quindicesimo mese di corso, secondo che trattisi di allievi promossi sergenti in seguito alla prima o alla seconda prova di esami.

12. Nel caso in cui debbano sopprimersi alcuni corsi in vista dell'esiguo numero degli allievi stativi ammessi, questi verranno trasferiti ad altri corsi viciniori della stessa arma e specialità.

13. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, *e le lasceranno perciò senza risposta*, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi sergenti che fossero presentate da giovani che al 30 novembre p. v. non avranno compiuto il 18° anno di età.

. . . . . 10 settembre 1910.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **368.** — **Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1910.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 agosto.

1. In quest'anno due saranno i corsi d'istruzione per i volontari di un anno: uno alla chiamata alle armi della classe 1890 che sarà iniziata alla data del 25 ottobre prossimo; l'altro al 1° dicembre 1910.

Tali corsi saranno istituiti alternativamente in corpi diversi, in modo che ogni corpo dovrà provvedere ad uno solo dei corsi medesimi e ciò pel regolare svolgimento delle istruzioni e nell'interesse del servizio.

Nel manifesto che fa seguito alla presente circolare sono indicati i corsi che dovranno istituirsi nei singoli corpi rispettivamente alle date su mentovate.

2. Ai corsi che saranno iniziati alla chiamata alle armi della classe 1890 potranno prendere parte tutti quei giovani che alla data del 25 ottobre 1910 abbiano compiuto le prescritte pratiche per assumere l'arruolamento volontario di un anno, compreso il versamento della tassa, nonchè quei militari della classe 1890 o di classi precedenti venuti alle armi con la classe stessa, i quali durante il primo mese dal loro incorporamento chiedano ed ottengano l'ammissione al volontariato di un anno in applicazione della legge 4 agosto 1895, n. 479.

Ai corsi d'istruzione che avranno principio col 1° dicembre 1910 potranno prendere parte i giovani che alla data stessa abbiano assunto l'arruolamento volontario di un anno, nonchè i militari che, dopo ottenuta l'ammissione al volontariato di un anno nel primo mese dall' incorporamento, abbiano chiesto di essere rinviati in congedo provvisorio allo scopo appunto di imprendere servizio alla suddetta data del 1° dicembre.

All'ammissione all'uno e all'altro dei suddetti due corsi di istruzione potranno poi concorrere tutti quei militari in congedo, siano o no ritardatari, i quali, pur non avendo obbligo di rispondere alla chiamata alle armi della classe 1890, avranno compiuto le prescritte pratiche in tempo utile per poter assumere servizio alle date rispettivamente su indicate.

3. Come è detto nel § 280 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quale fu modificato con le varianti introdottevi con decreto ministeriale del 4 agosto 1908, le ammissioni al volontariato di un anno dei militari alle armi potranno effettuarsi solamente entro il termine stabilito dalla citata legge del 4 agosto 1895, e cioè nel *primo mese*

dall' incorporamento dell'aspirante nel reggimento od altro corpo, giusta l'interpretazione data all'espressione « primo mese di permanenza alle armi » usata dal legislatore.

Quei militari che entro il su accennato termine di tempo avranno presentata la domanda di ammissione al volontariato di un anno corredata dei prescritti documenti e che nel termine stesso non avranno potuto assumere il volontariato di un anno per causa assolutamente indipendente dalla loro volontà, potranno essere ammessi egualmente al detto volontariato, previa autorizzazione di questo Ministero, a cui i comandanti di corpo in questi casi dovranno trasmettere i documenti prodotti e indicare le cause del ritardo.

4. Gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno si effettuano normalmente presso le sedi dei corpi e specialità di servizio indicati nel § 740 del regolamento sul reclutamento e presso i gruppi di artiglieria da costa della Sardegna, e il battaglione specialisti del genio.

Però presso il distaccamento di Palermo del reggimento di cavalleria stanziato in Napoli può anche essere direttamente contratto l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendono di compiere il servizio in quel distaccamento.

Altrettanto dicasi per i gruppi d'artiglieria da costa dislocati a Gaeta e Taranto. Così pure presso il distaccamento di Roma del battaglione automobilisti del reggimento ferrovieri del genio potranno ammettersi direttamente volontari di un anno che soddisfacciano alle condizioni richieste dal capo VI della istruzione pel servizio automobilistico (edizione 1907) e riportate al n. 4 del manifesto che fa seguito alla presente circolare.

Pertanto, tutto quanto è stabilito per gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno dalle vigenti disposizioni, dalla presente circolare e dal manifesto che vi fa seguito, deve ritenersi riferibile pure ai comandanti dei menzionati distaccamenti e gruppi.

E poichè i distaccamenti e i gruppi di cui sopra è cenno non hanno consiglio d'amministrazione, le pratiche per i predetti arruolamenti volontari dovranno essere compiute con le norme stabilite dal § 276 della istruzione complementare per gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno col ritardo del servizio che si presentino ad un distretto militare di seconda classe.

5. In relazione al disposto dal § 753 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa il numero dei volontari di un anno che possono essere ammessi nei vari corpi nel corrente anno:

a) I corpi di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio possono ammettere sino a sei volontari di un anno per compagnia, squadrone o batteria, fatta eccezione per le compagnie componenti il battaglione lagunari del 4° genio, nelle quali non potrà essere ammesso nessun volontario di un anno. Avvertesi però che nella specialità treno dell'artiglieria da campagna e a cavallo gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno potranno effettuarsi soltanto presso i reggimenti aventi compagnie treno presenti alla sede, e in ragione di non più di sei per ogni compagnia che si trovi alla sede stessa.

Per le compagnie treno dell'arma del genio il numero dei volontari di un anno presenti alle armi non deve superare la cifra di due per ogni compagnia.

b) Nel battaglione specialisti del genio il numero dei volontari di un anno non dovrà superare il numero di 12;

c) Nelle compagnie di sanità il numero dei volontari di un anno studenti in medicina non potrà superare la cifra di dodici per ciascun ospedale militare principale. Illimitato sarà invece il numero di coloro che siano forniti degli altri titoli di studio o professionali di cui al § 278 della istruzione complementare.

6 Per quanto riguarda l'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti al volontariato di un anno e la procedura da seguirsi nel far luogo alle ammissioni al volontariato stesso, i corpi e i distretti dovranno attenersi alle norme dettate nei n. 6, 7, 8 e 9 dell'analoga circolare pubblicata nel decorso anno (n. 354 del 25 agosto 1909).

7. I comandanti di distretto e di corpo, appena ricevuta la domanda scritta o verbale di ammissione al volontariato di un anno da parte di una recluta già in servizio, dovranno invitarla a produrre sollecitamente i prescritti documenti, affinchè l'ammissione possa aver luogo nel termine del primo mese dall'incorporamento.

8 I corpi che avessero già fatto luogo ad ammissioni al volontariato di un anno con obbligo da parte degli ammessi di assumere servizio all'apertura dei nuovi corsi di istruzione, dovranno subito notificare agli interessati la data in cui essi dovranno presentarsi per imprendere la ferma, avvertendoli che potranno anche chiedere il trasferimento ad altro corpo qualora avessero interesse di assumere servizio ad una data diversa da quella stabilita nel manifesto per il corpo già prescelto.

9. Nel n. 12 del manifesto è stato avvertito che sarà re-

vocata l'assegnazione alla 2ª categoria concessa per l'articolo 6 della legge sul reclutamento del 15 dicembre 1907 in dipendenza dell'arruolamento volontario ordinario di un fratello qualora questi, durante il primo mese di permanenza alle armi e nel termine fissato dal successivo articolo 7, terzo comma, chieda ed ottenga l'ammissione al volontariato di un anno commutando quindi la ferma triennale in quella di un anno.

Per la regolare applicazione di tale norma i comandi di corpo segnaleranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa), con richiamo alla presente disposizione, le ammissioni al volontariato di un anno di quei militari che abbiano assunto servizio in qualità di volontari ordinari trasmettendo copia del foglio matricolare del nuovo ammesso.

10. I comandanti dei distretti militari appena ricevuta la presente circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto.

Il Ministro. — P. SPINGARDI

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1910.

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica quanto segue in ordine agli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1910.

1. I giovani che hanno compiuto 17 anni di età e che non siano stati ancora arruolati dal consiglio di leva possono contrarre l'arruolamento volontario di un anno con l'obbligo di imprendere il servizio alla data del 25 ottobre prossimo, in cui si inizierà la chiamata alle armi della classe 1890, ovvero al 1° dicembre successivo, purchè compiano tutte le relative pratiche, compreso il versamento della tassa, nel giorno precedente a quello in cui avrà principio il relativo corso di istruzione.

I detti due corsi verranno in quest'anno istituiti in corpi diversi, in modo che ogni corpo avrà uno solo dei corsi medesimi.

Nello specchio riportato in calce al presente manifesto sono indicati i corpi che inizieranno il corso di istruzione al 25 ottobre prossimo e quelli che lo inizieranno il 1° dicembre successivo.

2. La domanda per l'arruolamento volontario di un anno deve essere redatta su carta da bollo da centesimi 50 e presentata al comandante del corpo presso il quale deve aver luogo il detto arruolamento, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Per evitare le spese di viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città nella quale ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda e i documenti di cui sopra è cenno, e rimangano in attesa della risposta.

3. Per quanto riguarda l'obbligo del tiro a segno di cui al n. 1 dell'art. 116 della legge sul reclutamento, gli aspiranti al volontariato di un anno dovranno, oltre ai documenti di cui ai numeri precedenti, presentare, a seconda dei casi, l'uno o l'altro dei seguenti:

a) una dichiarazione del sindaco del comune di domicilio, dalla quale risulti che nel comune stesso non vi è tiro a segno, istituito almeno da due anni;

b) il libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, da cui risulti che hanno seguito, in un anno qualsiasi, tutte le otto lezioni del tiro stesso col fucile modello 1891.

Gli aspiranti volontari, poi, che chiedono di ritardare l'anno di servizio fino al 26° anno di età, dovranno, oltre alla esecuzione delle suddette lezioni, provare altresì di aver raggiunto il limite minimo di idoneità, cioè di avere ottenuto nelle ultime sei lezioni complessivamente una somma di bersagli colpiti e punti ottenuti eguale o superiore a 46.

I comandanti dei corpi e dei distretti sono però autorizzati ad ammettere al volontariato di un anno senza la facoltà del ritardo del servizio quei giovani che siano mancanti del requisito del tiro a segno, purchè gli aspiranti comprovino di essere ascritti ad una società di tiro, mediante l'esibizione del relativo libretto.

4. Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti:

in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, artiglieria e genio (escluso il battaglione lagunari) ovunque stanziati e presso i gruppi d'artiglieria da costa della Sardegna;

nel battaglione specialisti del genio stanziato a Roma esclusivamente per quei giovani che per i loro requisiti e per le loro attitudini diano affidamento, a giudizio del comando di detto battaglione, di potervi prestare un utile servizio;

nel battaglione automobilisti del reggimento ferrovieri del genio (alla sede in Torino o al distaccamento di Roma) limitatamente a coloro che dimostrino di essere abili a condurre macchine automobili. — A tale uopo gli aspiranti, unitamente ai consueti documenti, do-

vranno presentare: o la licenza per condurre rilasciata dalle prefetture del Regno, od un documento di conosciuta ditta o casa, dal quale risulti che furono ad essa addetti come automobilisti, o una domanda di essere assoggettati ad un esame pratico;

in tutti i reggimenti di cavalleria, limitatamente però a coloro che daranno prova di possedere sufficiente conoscenza dell'equitazione, mediante apposito esperimento teorico-pratico cui saranno sottoposti presso la sede del reggimento prescelto, secondo il programma all'uopo stabilito;

nelle compagnie di sanità, presso la direzione dell'ospedale militare principale in cui l'aspirante intende compiere l'anno di volontariato, purchè però esso comprovi di avere ultimato almeno il secondo corso universitario di medicina od abbia compiuti i tre corsi universitari di farmacia o della facoltà di chimica e farmacia, oppure abbia conseguito la laurea in chimica pura o in chimica industriale od anche dimostri di essere ministro di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insignito degli ordini maggiori.

Gli arruolamenti di volontari di un anno potranno aver luogo anche direttamente presso il distaccamento in Palermo del reggimento di cavalleria che ha sede in Napoli per quegli aspiranti che desiderano di compiere il servizio in cavalleria restando nell'isola.

Altrettanto dicasi per i gruppi d'artiglieria da costa distaccati a Gaeta e Taranto e alla Maddalena. Presso i comandi di tali gruppi potranno quindi compiersi direttamente le pratiche per l'arruolamento volontario di un anno di coloro che intendano prestare la ferma nei gruppi stessi.

5. I volontari ammessi nel battaglione automobilisti del genio che durante il corso d'istruzione dimostrassero di non avere sufficiente attitudine per divenire buoni automobilisti, saranno trasferiti nelle compagnie ferrovieri od anche negli altri corpi dell'arma del genio.

6. Gli inscritti della leva sulla classe 1890 stati arruolati in 1ª categoria dai rispettivi consigli di leva e i militari studenti ritardatari di classi precedenti potranno, a senso della legge del 4 agosto 1895 n. 479, essere ammessi al volontariato di un anno, non solo prima della chiamata della classe, ma anche dopo avvenuta la loro presentazione alle armi e conserveranno tale facoltà sino a tutto il primo mese dal loro incorporamento, avvertendo che ove la domanda sia presentata dopo l'incorporamento avranno obbligo di compiere la ferma nella stessa arma in cui siano assegnati. Essi avranno tuttavia il diritto di scegliere il reggimento dell'arma medesima per compiervi il servizio tenendo presente che nel caso in cui il corpo prescelto non avesse il corso di istruzione che si inizia al 25 ottobre, cioè alla chiamata della classe, il volontario dovrà essere rinviato in congedo

provvisorio per imprendere la ferma nell'altro corso che ha principio il 1° dicembre successivo.

In questi casi il servizio prestato eventualmente prima dell'ammissione al volontariato non è computabile nella ferma la quale deve decorrere dal 1° dicembre suddetto.

Per coloro poi che dopo ottenuta l'ammissione al volontariato di un anno proseguissero l'intrapreso servizio nei corsi iniziatisi alla chiamata della classe, la ferma decorrerà dal 25 ottobre 1910.

I sopraddetti inscritti e militari aspiranti al volontariato di un anno che si presenteranno alle armi per rispondere all'ordine di chiamata della classe 1890, dovranno unire alla domanda i documenti indicati alle lettere *b*) e *c*) del n. 2 del presente manifesto, nonchè uno di quelli richiesti dal successivo n. 3 relativi all'obbligo del tiro a segno.

7. Trascorso il primo mese dall'incorporamento, gli inscritti e militari di cui al numero precedente i quali non avessero presentato regolare domanda di ammissione al volontariato di un anno saranno considerati come decaduti dalla facoltà di assumere il volontariato e quindi dovranno ultimare sotto le armi la ferma loro spettante per fatto di leva.

8. Tutti indistintamente gli inscritti della classe 1890, arruolati in 1ª categoria, che si troveranno nelle condizioni di cui all'art. 118 della legge sul reclutamento, potranno essere ammessi al volontariato di un anno col ritardo del servizio al 26° anno di età anche all'atto della loro presentazione alle armi con le reclute e anche dopo effettuato il loro incorporamento, purchè non sia trascorso il termine fissato dalla legge del 4 agosto 1895. Gli aspiranti a tale ammissione dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti di cui al numero 6, anche uno dei seguenti:

a) un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

b) un'attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che stiano imparando un mestiere, un'arte o professione, od attendano a studi da cui non possono essere distolti, ovvero siano necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, a senso dei n. 1 e 2 dell'art. 118 della legge sul reclutamento.

9. Gli aspiranti all'arruolamento od all'ammissione come volontari di un anno dovranno assoggettarsi agli esami di cui al paragrafo 744 del regolamento sul reclutamento; ne saranno però dispensati qualora esibiscano, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno, il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'i-

stituto tecnico, governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi a questi superiori.

10. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu con Regio decreto del 30 gennaio 1910 n. 39 fissata per l'anno in corso in lire 2000 per l'arma di cavalleria e in lire 1500 per le altre armi.

11. Il versamento eseguito per la tassa dell'arruolamento non produce alcun effetto se la quietanza di tesoreria non sia rimessa al comandante del corpo o distretto presso il quale devesi effettuare l'arruolamento o l'ammissione al volontariato di un anno.

12. Sarà revocata l'assegnazione alla 2ª categoria concessa per l'articolo 6 della nuova legge sul reclutamento del 15 dicembre 1907 in dipendenza dell'arruolamento volontario ordinario di un fratello qualora questi entro il primo mese di permanenza alle armi e nel termine fissato dal successivo articolo 7, terzo comma, chieda ed ottenga l'ammissione al volontariato di un anno commutando quindi l'assunta ferma triennale in quella di un anno.

Corpi nei quali il corso d'istruzione per i volontari di un anno sarà iniziato alla chiamata della classe (25 ottobre 1910)

1°	granatieri	— Roma.	37°	fanteria	— Alessandria
1°	fanteria	— Verona.	39°	Id.	— Napoli.
3°	Id.	— Messina.	41°	Id.	— Savona.
5°	Id.	— Girgenti.	43°	Id.	— Tortona.
7°	Id.	— Milano.	45°	Id.	— Sassari.
9°	Id.	— Bari.	47°	Id.	— Lecce.
11°	Id.	— Forlì.	49°	Id.	— Torino.
13°	Id.	— Aquila.	52°	Id.	— Spoleto.
15°	Id.	— Caserta.	54°	Id.	— Ivrea.
18°	Id.	— Chieti.	55°	Id.	— Treviso.
19°	Id.	— Monteleone.	57°	Id.	— Padova.
21°	Id.	— Spezia.	59°	Id.	— Civitavecchia.
23°	Id.	— Novara.	61°	Id.	— Parma.
25°	Id.	— Piacenza.	63°	Id.	— Salerno.
27°	Id.	— Firenze.	65°	Id.	— Cremona.
30°	Id.	— Nocera Inf.	67°	Id.	— Como.
31°	Id.	— Napoli.	70°	Id.	— Ravenna.
33°	Id.	— Cuneo.	72°	Id.	— Mantova.
36°	Id.	— Modena.	74°	Id.	— Brescia.

75° fanteria — Siracusa.
77° Id. — Bra.
79° Id. — Udine.
81° Id. — Roma.
83° Id. — Pistoia.
86° Id. — Palermo.
88° Id. — Livorno.
90° Id. — Genova.
92° Id. — Torino.
94° Id. — Fano.

1° bersaglieri — San Remo.
5° Id. — Ancona.
6° Id. — Bologna.
9° Id. — Asti.
10° Id. — Verona.
12° Id. — Milano.

1° alpini — Mondovì.
3° Id. — Torino.
7° Id. — Conegliano.
8° Id. — Udine.

Piemonte R. cavall. (2°) — Roma.
Savoia cavall. (3°) — Savigliano.
Lancieri di Novara (5°) — Treviso.
Lancieri V. E. II. (10°) — Vicenza.
Cavall. Monferr. (13°) — Lodi.
Id. Alessand. (14°) — Lucca.
Id. Lodi (15°) — Aversa.
Id. Lucca (16°) — Saluzzo.
Id. Caserta (17°) — Faenza.
Id. Guide (19°) — Voghera.
Id. Roma (20°) — Milano.
Id. Umb. I (23°) — S. Maria Capua Vetere.
Lancieri Vercelli (26°) — Vercelli.
Cavallegg. Udine (29°) — Nola.

1° regg. art. camp. — Foligno.
5° Id. — Venaria R.
6° Id. — Vigevano.
8° Id. — Verona.
9° Id. — Pavia.
10° Id. — Caserta.
14° Id. — Ferrara.
15° Id. — Reggio E.
16° Id. — Brescia.
19° Id. — Firenze.
21° Id. — Piacenza.
23° Id. — Acqui.
1° regg. art. mont. — Torino.
2° regg. art. fort. (coste) — Spezia.
5° regg. art. fort. (coste e fort.) — Venezia.
Gruppi art. costa — Maddalena.
Gruppo art. costa — Taranto.
7° art. fortezza — Alessandria.
3° Id. — Roma.

2° genio — Casale.
5° Id. — Torino
Battaglione automobilisti (sede) — Torino.

Ospedale milit. — Novara.
Id. — Savigliano.
Id. — Brescia.
Id. — Piacenza.
Id. — Verona.
Id. — Ravenna.
Id. — Chieti.
Id. — Livorno.
Id. — Cagliari.
Id — Caserta.
Id. — Catanzaro.
Id. — Messina.

Corpi nei quali il corso d'istruzione per i volontari di un anno sarà iniziato il 1° dicembre 1910

2° granatieri — Roma.
2° fanteria — Verona.
4° Id. — Catania.
6° Id. — Palermo.
8° Id. — Milano.
10° Id. — Bari.
12° Id. — Cesena.
14° Id. — Foggia.
16° Id. — Gaeta.
17° Id. — Ascoli Piceno.
20° Id. — Reggio Cal.
22° Id. — Pisa.
24° Id. — Novara.
26° Id. — Piacenza.
28° Id. — Firenze.
29° Id. — Potenza.
32° Id. — Napoli.
34° Id. — Fossano.
35° Id. — Bologna.
38° Id. — Alessandria.
40° Id. — Napoli.
42° Id. — Genova.
44° Id. — Novi Ligure.
46° Id. — Cagliari.
48° Id. — Catanzaro.
50° Id. — Torino.
51° Id. — Perugia.
53° Id. — Vercelli.
56° Id. — Belluno.
58° Id. — Padova.
60° Id. — Viterbo.
62° Id. — Parma.
64° Id. — Salerno.
66° Id. — Reggio Emilia.
68° Id. — Milano.
69° fanteria — Rimini.
71° Id. — Venezia.
73° Id. — Bergamo.
76° Id. — Messina.
78° Id. — Alba.
80° Id. — Conegliano.
82° Id. — Roma.
84° Id. — Firenze.
85° Id. — Trapani.
87° Id. — Siena.
89° Id. — Genova.
91° Id. — Torino.
93° Id. — Ancona.

2° bersaglieri — Roma.
3° Id. — Livorno.
4° Id. — Torino.
7° Id. — Brescia.
8° Id. — Palermo.
11° Id. — Napoli.

2° alpini — Cuneo.
4° Id. — Ivrea.
5° Id — Milano.
6° Id. — Verona.

Nizza cavall. (1°) — Milano.
Genova cavall. (4°) — Padova.
Lancieri Aosta (6°) — Ferrara.
Id. Milano (7°) — Pordenone.
Id. Monteb. (8°) — Parma.

Lancieri	Firenze	(9°)	— Roma.
Cavalleg.	Foggia	(11°)	— Napoli.
Id.	Saluzzo	(12°)	— Palmanova.
Id.	Piacenza	(18°)	— Caserta.
Id.	Padova	(21°)	— Verona.
Id.	Catania	(22°)	— Torino.
Id.	Vicenza	(24°)	— Udine.
Lancieri	Mantova	(25°)	— Bologna.
Cavalleg.	Aquila	(27°)	— Brescia.
Id.	Treviso	(28°)	— Firenze.

Distaccamento del reggimento cavalleggeri di Foggia (11°) — Palermo.

2° regg.	art. camp.	— Pesaro.
3°	Id.	— Bologna.
4°	Id.	— Cremona.
7°	Id.	— Pisa.
11°	Id.	— Alessandria.
12°	Id.	— Capua.
13°	Id.	— Roma.
17°	Id.	— Novara.
18°	Id.	— Aquila.
20°	Id.	— Padova.
22°	Id.	Palermo.
24°	Id.	— Napoli

Regg. art. a cavallo	— Milano.
2° regg. art. mont.	— Conegliano.
1° Id. da fort. (costa)	— Genova.
4° Id. id.	— Messina.
Gruppo art. da costa	— Gaeta.
6° regg. art. da fort.	— Torino.
8° regg. art. da fort.	— Verona.

1° genio	— Pavia.
3° Id.	— Firenze.
4° Id.	— Piacenza.
6° genio (ferrovieri)	— Torino.
Battaglione special.	— Roma.
Distaccamento del battaglione automobilisti	— Roma.

Ospedale militare	— Torino.
Id.	— Alessandria.
Id.	— Milano.
Id.	— Genova.
Id.	Padova.
Id.	— Bologna.
Id.	— Venezia.
Id.	— Ancona.
Id.	— Firenze.
Id.	— Roma.
Id.	— Perugia.
Id.	— Napoli.
Id.	— Salerno.
Id.	— Bari.
Id.	— Palermo.

. . . *addì* . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **369.** — **Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 agosto.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito per l'anno in corso:

1. L'arruolamento sarà aperto dal 1° ottobre p. v. a tutto il 30 novembre 1910, presso i corpi delle varie armi in cui a senso del § 708 del citato regolamento sono ammessi volontari ordinari e presso il battaglione specialisti.

Questa disposizione non è però applicabile agli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali e agli arruolamenti volontari ordinari degli aspiranti a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria in qualità di musicanti effettivi oppure di allievi o di aspiranti allievi musicanti, i quali arruolamenti rimangono aperti in massima durante tutto l'anno, salvo disposizioni in contrario che venissero in seguito emanate dal Ministero.

A tale riguardo stimasi opportuno avvertire che le facilitazioni che, giusta il § 218 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, sono fatte per l'arruolamento dei musicanti effettivi, devono essere estese anche a coloro che aspirano a contrarre l'arruolamento volontario in qualità di allievi o di aspiranti allievi musicanti.

Così pure avvertesi che gli aspiranti all'arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri che comprovino di essere indigenti sono ammessi in via eccezionale a presentare l'atto di assenso di chi esercita la patria potestà in carta libera ai sensi dell'articolo 22, n. 2, della legge sul bollo. In questi casi poi non occorre che la domanda scritta che essi credessero di presentare sia redatta in carta da bollo, non prescrivendo il regolamento sul reclutamento una regolare domanda per gli aspiranti allo arruolamento volontario ordinario, essendo all'uopo sufficiente la dichiarazione verbale che devono fare avanti il consiglio di amministrazione del corpo.

2. Il numero dei volontari ordinari che nel periodo di tempo indicato al precedente numero 1 possono essere ammessi in servizio è di *venti* per ogni reggimento di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, di artiglieria da campagna e da montagna e del genio, fatta pel 3° e 6° reggimento genio (ferrovieri) l'eccezione di cui al seguente n. 4 e di *trenta* per ogni reggimento

d'artiglieria da fortezza. Per il battaglione specialisti del genio dispone pure il successivo n. 4. Illimitato è infine il numero dei volontari che possono essere ammessi nei reggimenti di cavalleria e di artiglieria a cavallo.

Nei numeri rispettivamente su indicati devono, a senso del § 710 del regolamento sul reclutamento, computarsi i militari di 2ª e di 3ª categoria ammessi in servizio in seguito a passaggio per libera elezione, dovendo tali passaggi effettuarsi esclusivamente nel periodo di tempo in cui restano aperti gli arruolamenti volontari ordinari, ai quali essi sono a tutti gli effetti equiparati.

In detti numeri non devono invece essere computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario ordinario in qualità di musicanti (effettivi, allievi od aspiranti allievi). Resta inteso però che nel procedere all'arruolamento di tali musicanti non si dovrà oltrepassare l'organico stabilito dal § 1 dell'Istruzione per la costituzione e il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea.

3. Come è detto al precedente n. 2, *illimitato* è il numero dei volontari ordinari che possono essere ammessi in ogni reggimento di cavalleria e di artiglieria a cavallo.

Però il Ministero si riserva per la cavalleria la facoltà di trasferire i nuovi ammessi in reggimenti diversi da quelli prescelti nel caso in cui risultasse necessario di equiparare la forza dei volontari fra i vari corpi dell'arma.

A tal uopo appena chiuso l'arruolamento, i comandanti dei reggimenti di cavalleria trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) un elenco nominativo dei volontari ordinari ammessi, con l'indicazione della classe di nascita e del distretto militare cui rispettivamente appartengono per fatto di leva. In tale elenco si dovrà pure dichiarare se i nuovi ammessi siano idonei pei lancieri o pei cavalleggieri e indicare tre reggimenti della rispettiva specialità nei quali i volontari preferirebbero essere destinati in caso di trasferimento.

Per quanto riguarda l'idoneità fisica degli aspiranti all'arruolamento in cavalleria, i consigli di amministrazione terranno conto delle nuove norme stabilite circa il peso delle reclute da assegnarsi all'arma medesima e di cui nelle modificazioni introdotte nell'agosto del 1908 nell' istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

L'eccedenza di peso a cui alludesi nell'ultima parte del § 81 della citata istruzione potrà essere consentita solamente quando l'aspirante possegga in modo spiccato l'attitudine al-

l'equitazione. Ad ogni modo non si potrà superare il peso di 65 kg. per i lancieri e di 60 kg. per i cavalleggeri

Per l'arruolamento nei reggimenti bersaglieri, si darà la preferenza agli aspiranti che sappiano usare la bicicletta.

4. È lasciato in facoltà dei comandanti del 3° e 6° reggimento genio e del battaglione specialisti del genio di stabilire il numero massimo dei volontari ordinari da ammettersi nei corpi.

Però gli ammittendi dovranno possedere i requisiti necessari per prestare un utile servizio nella specialità prescelta e le ammissioni dovranno farsi esclusivamente *a scelta* fra i vari aspiranti. A tal uopo il termine utile per la presentazione delle relative domande sarà limitato dal 1° al 31 ottobre 1910, onde dare modo ai consigli di amministrazione dei predetti corpi di procedere alla *scelta* basandosi sui titoli di studio e professionali degli aspiranti.

Qualora poi dopo questa prima ammissione risultassero delle vacanze per mancati arruolamenti, i consigli di amministrazione predetti potranno far luogo sino a tutto il 30 novembre ad ammissioni suppletive mediante un'ulteriore scelta.

Allo scopo poi di evitare l'affluenza presso i corpi di cui trattasi di giovani che non posseggano la voluta idoneità fisica, i comandanti dei distretti sono autorizzati a procedere in via eccezionale ad una visita preliminare degli aspiranti per accertare le loro condizioni fisiche. In caso di constatata idoneità i comandanti di distretto rilascieranno agli aspiranti medesimi la relativa dichiarazione medica che dovrà unirsi agli altri documenti da inviarsi al 3° e 6° reggimento genio, e al battaglione specialisti.

Il comando del 6° reggimento genio potrà anche dare disposizioni perchè gli arruolamenti di giovani residenti in Roma o nelle vicinanze e che soddisfacciano alle volute condizioni siano ammessi direttamente dal distaccamento automobilisti che ha appunto sede nella capitale. In questi casi gli arruolamenti dovranno effettuarsi dal consiglio di amministrazione di un reggimento ivi stanziato con le norme di cui al § 276 dell'istruzione complementare. Analogamente il comando del 3° reggimento artiglieria da fortezza, di stanza a Roma, potrà dare disposizioni perchè gli arruolamenti di giovani residenti in Sardegna, e aspiranti all'ammissione nei due gruppi di compagnie da costa distaccate alla Maddalena, siano ammessi direttamente da tali gruppi, i quali in tal caso si uniformeranno alle norme stabilite dal citato § 276 dell'istruzione complementare.

5. Per quanto riguarda la procedura da seguirsi per gli arruolamenti dei volontari ordinari, i corpi si atterranno alle norme dettate nei numeri 5, 6 e 7 dell'analoga circolare pubblicata nel decorso anno (n. 355 del *giornale militare*). Anche in quest'anno i comandanti di corpo, alla data di chiusura degli arruolamenti, trasmetteranno un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari ordinari con l'indicazione della classe a cui appartengono per ragione di età.

6. I comandanti dei distretti militari, al ricevere della presente circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto in ordine agli arruolamenti onde trattasi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Comando del distretto militare di .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito.

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito:

Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 1° ottobre al 30 novembre 1910 in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, di cavalleria, d'artiglieria e genio, nei due gruppi di compagnie da costa distaccate alla Maddalena e nel battaglione specialisti del genio.

Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni in contrario, anche all'infuori del termine di tempo suindicato.

Sono ammessi durante l'anno anche gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirano a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimato dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso allo arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi anche quei giovani che abbiano già concorso alla leva e siano stati

riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I giovani riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età.

Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico, salvo per coloro che aspirano all'arruolamento nei carabinieri o come musicanti, i quali per cura dei distretti militari sono muniti dei mezzi di viaggio. Quindi per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

Illimitato è il numero dei volontari che potranno essere ammessi in ogni reggimento di cavalleria e di artiglieria a cavallo. Però il Ministero della guerra si riserva la facoltà di trasferire i nuovi arruolati in reggimenti diversi da quelli prescelti nel caso in cui ciò si rendesse necessario per equiparare la forza dei volontari fra i vari corpi dell'arma di cavalleria.

Giusta l'articolo 5 della legge 30 giugno 1910 i giovani che assumeranno l'arruolamento volontario ordinario nei reggimenti di cavalleria e di artiglieria a cavallo godranno per il terzo anno della loro ferma, ove non abbiano conseguito il grado di sottufficiale, di una speciale indennità, la cui misura è stata fissata in lire 500 sino a tutto il 31 dicembre 1911.

Nel 3° e 6° reggimento genio e nel battaglione specialisti del genio gli arruolamenti si effettueranno esclusivamente *a scelta* fra i vari aspiranti in base ai titoli di studio e professionali.

Per conseguenza coloro che intendono assumere servizio in detti corpi dovranno presentare le domande documentate *non più tardi del 31 ottobre 1910*, in modo da permettere ai rispettivi consigli di amministrazione di operare la scelta nel successivo novembre e di invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

Gli aspiranti all'arruolamento nel 3° reggimento genio devono avere una statura non inferiore a m. 1,60, fatta eccezione per coloro che daranno prova di conoscere bene la trasmissione e il ricevimento dell'apparato telegrafico Morse, pei quali è sufficiente la statura di m. 1,55. Essi inoltre, se concorrenti alla specialità telegrafisti, devono sapere leggere e scrivere correttamente e correntemente sotto dettatura con chiara calligrafia.

Gli aspiranti all'arruolamento nel 6° reggimento genio (ferrovieri) devono avere una statura non inferiore a m. 1,65, fatta eccezione per i macchinisti e fuochisti patentati, pei quali è sufficiente la statura minima di m. 1,60.

Tanto per l'ammissione nel 3° reggimento genio, specialità telegrafisti, quanto per l'ammissione nel 6° reggimento genio (ferrovieri) occorre che gli aspiranti posseggano ottima vista in ambo gli occhi tanto da poter leggere lo stampato con lettere alte millimetri 7 ½. Per l'arruolamento nei ferrovieri è necessario inoltre distinguere bene i colori e per l'ammissione nella specialità radio-telegrafisti del battaglione specialisti è necessario avere ottimo udito.

Gli aspiranti medesimi, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

I giovani che aspirano all'ammissione nei carabinieri reali potranno inviare la domanda alle legioni dell'arma, oppure ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedono, ai quali, in caso di risposta favorevole, potranno poi presentarsi per compiere le pratiche occorrenti. Altrettanto dicasi per gli aspiranti a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria, i quali possono essere avviati al corpo che li ha richiesti per cura dei distretti militari nella cui circoscrizione risiedono.

. . . . addì 10 settembre 1910.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **370. — Rilascio dell'attestazione per l'elettorato politico.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 agosto.

Visto il tassativo disposto dell'art. 2 n. 5 del testo unico delle leggi sull'elettorato politico che stabilisce che può essere accordato l'elettorato politico solamente a quei militari congedati i quali servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni, questo Ministero avverte che i corpi, nonostante qualsiasi diversa disposizione data in passato, non debbano rilasciare l'attestato per l'elettorato se non a quei militari che si trovano precisamente nelle suindicate condizioni di durata di servizio

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 371. — **Riassoldamento per i militari di cavalleria e di artiglieria a cavallo in base agli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 agosto.

1. Possono contrarre il riassoldamento con i vantaggi stabiliti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1910 n. 362, i soldati, caporali o caporali maggiori di cavalleria o di artiglieria a cavallo, i quali non abbiano compiuto il 26° anno di età e si trovino inoltre in una delle seguenti condizioni:

a) debbano essere inviati in congedo per aver compiuta la ferma di leva (biennale) o quella di volontario ordinario;

b) chiedano entro due anni dal congedamento, di essere riammessi in servizio;

c) pur non avendo ancora compiuto il servizio di leva, intendano assumere anticipatamente il vincolo di cui sopra allo scopo di procurare subito ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria.

2. Il riassoldamento ha la durata d'un anno. Coloro che intendano riassoldarsi per un periodo di tempo maggiore potranno contrarre successivamente varî riassoldamenti.

3. I militari che all'atto del congedamento intendano riassoldarsi debbono farne domanda al proprio comandante di reggimento.

Il comandante del reggimento fa sottoporre il militare ad accurata visita medica e promuove quindi il parere della commissione d'avanzamento sul fatto se il militare sia meritevole per la condotta tenuta e per gli altri requisiti morali, intellettuali e fisici di essere trattenuto in servizio come riassoldato. In caso di parere favorevole, comunica le relative dichiarazioni al consiglio di amministrazione, perchè compili l'atto di ammissione al riassoldamento d'un anno, conforme all'unito modello *A*, che sarà tracciato a mano.

L'anno di riassoldamento di questi militari decorre dal compimento di 24 mesi interi di servizio (36 mesi se trattasi di volontarî ordinarî).

4. I militari che, entro due anni dal congedamento, intendono farsi riammettere in servizio in qualità di riassoldati, debbono presentarne domanda al comandante di un reggimento di cavalleria o d'artiglieria a cavallo, secondo l'arma da cui provengono.

I documenti da unirsi alla domanda sono quelli indicati nel § 1026 del regolamento sul reclutamento.

I comandanti di corpo fanno sottoporre a visita medica i richiedenti e si procurano il loro foglio matricolare e caratteristico modello 59 del catalogo. Interpellano quindi la commissione di avanzamento e, in caso di parere favorevole, comunicano le relative dichiarazioni al consiglio d'amministrazione perchè compili l'atto di riammissione in servizio e di riassoldamento conforme all'unito modello *B*, che sarà tracciato a mano.

5. I militari che si trovano sotto le armi a compiere la ferma di leva e che intendano assumere anticipatamente la qualità di riassoldati per procurare ad un fratello della leva in corso l'assegnazione alla 2ª categoria debbono farne domanda al proprio comandante di reggimento.

Il comandante del reggimento fa anzitutto accertare se effettivamente il militare, assumendo la qualità di riassoldato, possa tramandare ad un fratello il diritto di assegnazione alla 2ª categoria. Accertato ciò, si regola nel modo previsto nel precedente n. 2. L'atto di ammissione al riassoldamento, da tracciarsi a mano, sarà peraltro conforme all'unito modello *C*. L'anno di riassoldamento di questi militari decorrerà, come pei militari di cui al n. 3, al compimento di 24 mesi interi di servizio.

6. Pei militari che, dopo aver compiuto uno o più anni di riassoldamento, intendano assumerne un secondo o terzo, ecc. si seguiranno norme analoghe a quelle dei numeri 3 e 4, a secondo che essi si trovino ancora sotto le armi o in congedo.

7. Degli avvenuti riassoldamenti i comandanti di corpo danno partecipazione entro una settimana al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa) inviandogli l'atto di ammissione al riassoldamento con tutti i documenti annessi.

Così pure i comandanti di corpo parteciperanno al Ministero i nomi dei militari ammessi al riassoldamento che per un qualsiasi motivo non inizino o non compiano l'anno di servizio e di quelli che compiuto l'anno di riassoldamento, vadano in congedo.

8. Il Ministero si riserva la facoltà di trasferire i militari riassoldati ad altro reggimento dell'arma o in un deposito di allevamento cavalli, tenendo conto delle esigenze del servizio e, in quanto sia possibile, delle aspirazioni individuali.

9. I militari riassoldati debbono essere adibiti esclusivamente al servizio degli squadroni di cavalleria o delle batterie d'artiglieria a cavallo o dei depositi allevamento cavalli per l'ammansimento e il primo addestramento dei puledri.

Non possono, perciò essere attendenti di ufficiali, nè essere adibiti al servizio di scritturale, piantone od ordinanza di comandi ed uffici, o ad altre cariche speciali, nè essere destinati ai depositi cavalli stalloni.

10. Con R. decreto n. 486 del 7 luglio 1910 (circolare n. 333 del *giornale militare*) l'ammontare della indennità annua di cui all'art. 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362, è stato fissato, fino al 31 dicembre 1911, in lire 500.

Hanno diritto a tale indennità:

a) tutti i militari riassoldati enumerati nel precedente numero I, per il periodo nel quale dura il riassoldamento;

b) i caporali e soldati che, quali volontari ordinari compiano il terzo anno di servizio nei reparti di cavalleria o di artiglieria a cavallo alle condizioni indicate nel precedente n. 9.

11. I caporali e soldati indicati nella lettera *b*) del numero precedente sono ammessi a percepire l'indennità al compimento di 24 mesi completi di servizio e con determinazione del comandante del corpo pubblicata all'ordine del giorno.

Il comandante del corpo segnalerà poi al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) i nomi dei militari ammessi al beneficio di cui sopra. Trasmetterà contemporaneamente al Ministero i fogli matricolari e caratteristici modello 59 dei militari stessi.

12. L'indennità sarà corrisposta in ragione di lire 0,25 al giorno ed il rimanente al compimento dell'anno di servizio.

Il diritto alla quota giornaliera si matura al compimento di ciascun giorno. Detta quota sarà pagata insieme coll'assegno giornaliero.

Il diritto alla quota rimanente si matura di regola al compimento dell'intero anno di servizio. Detta quota potrà essere pagata al compimento dell'anno di servizio anche nel caso che il militare intenda contrarre un nuovo riassoldamento.

13. Al militare cui venne concessa l'indennità e che prima del termine dell'anno cui detta indennità si riferisce cessi dal servizio perchè divenuto fisicamente inabile, spettano tanti dodicesimi di lire 408 quanti sono i mesi di servizio compiuti nell'anno stesso.

Le stesse quote spettano agli eredi del militare morto prima di aver maturato il diritto dell'intera indennità.

14. Perdono di pieno diritto la qualità di riassoldati e sono prosciolti dall'obbligo di servizio contratto:

a) i graduati che siano retrocessi dal grado;

b) i trasferiti nelle compagnie di disciplina;

c) i condannati dai tribunali ordinari per reati di carattere indecoroso;

d) i condannati per reati previsti dal codice penale militare.

La retrocessione dal grado dei riassoldati deve essere sempre preceduta dal parere di una commissione di disciplina.

15. I militari riassoldati possono essere prosciolti dal riassoldamento per gravi motivi, dal Ministero della guerra.

16. Nei casi indicati nei precedenti numeri 13, 14 e 15 i militari non restituiscono le quote giornaliere d'indennità precedentemente percepite.

17. Le formule matricolari relative ai riassoldamenti saranno le seguenti:

a) Pei militari indicati nel precedente n. 3:

« Ammesso al riassoldamento d'un anno alle condizioni « degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362, con « decorrenza dal . . . . . li . . . . . ».

b) Pei militari indicati nel n. 4:

« Riammesso in servizio quale riassoldato d'un anno alle « condizioni degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362, li . . . . . ».

c) Pei militari indicati nl n. 5:

« Ammesso anticipatamente al riassoldamento d'un anno « alle condizioni degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, « n. 362, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compirà 24 mesi di servizio. li . . . . . ».

« Iniziato l'anno di riassoldamento li . . . . . ».

d) Pei militari indicati al n. 6:

« Ammesso ad un (secondo, terzo, ecc.) riassoldamento « d'un anno, alle condizioni degli articoli 4 e 5 della legge 30 « giugno 1910, n. 362, con decorrenza dal . . . . . « li . . . . . ».

e) Pei militari indicati nella lettera *b*) del n. 10:

« Ammesso a percepire l'indennità di cui all'art. 5 della « legge 30 giugno 1910, n. 362, li . . . . . ».

Disposizioni transitorie.

18. La legge 30 giugno 1910, n. 362, è entrata in vigore col giorno 19 luglio 1910. Perciò i caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo attualmente in servizio i quali come volontari ordinari abbiano compiuto o compiano 24 mesi di servizio dopo la data predetta, saranno ammessi a perce-

pire l'indennità dal giorno in cui abbiano compiuto i detti 24 mesi.

Quelli invece che alla data d'entrata in vigore della legge avevano già compiuto 24 mesi di servizio saranno ammessi a percepire l'indennità con le seguenti limitazioni: Le quote giornaliere d'indennità cominceranno per essi a decorrere dal 19 luglio 1910; la quota rimanente sarà eguale a tanti dodicesimi di lire 408 quanti mesi saranno decorsi dal 19 luglio 1910 al termine della ferma.

Il Ministero si riserva di impartire istruzioni per il pagamento degli arretrati delle quote giornaliere d'indennità.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

MOD. *A*.

REGGIMENTO . . . . .

Atto di ammissione al riassoldamento d'un anno

del (grado, nome e cognome) . . . . . .

L'anno millenovecento . . . addì . . . . . in . . . . . avanti al consiglio di amministrazione di questo corpo è comparso il (grado, nome e cognome) . . . . . figlio di . . . . . al N. . . . di matricola, militare in servizio in questo reggimento, il quale ha dichiarato essere sua volontà contrarre riassoldamento per la durata d'un anno, alle condizioni stabilite dagli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362.

Vista tale dichiarazione, visto il risultato favorevole della visita medica, vista la deliberazione della commissione d'avanzamento che dichiara il suddetto militare meritevole dell'ammissione al riassoldamento, il consiglio ammette il militare medesimo al riassoldamento per la durata di un anno a decorrere dal giorno . . . . . .

Datagli lettura del presente atto, il (grado, nome e cognome) . . . . . si è qui con noi sottoscritto.

IL . . . . . (grado e firma del militare).

I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

MOD. *B.*

REGGIMENTO . . . . .

Atto di riammissione in servizio e di riassoldamento d'un anno

del (grado, cognome e nome) . . . . . .

L'anno millenovecento . . . addì . . . . . in . . . . . avanti al consiglio di amministrazione di questo corpo è comparso il (grado, cognome e nome) . . . . . figlio di . . . . . al N. . . . di matricola, militare di (cavalleria o artiglieria a cavallo) . . . . . il quale trovasi in congedo dal . . . . . e chiede di essere riammesso in servizio contraendo il riassoldamento per la durata di un anno alle condizioni stabilite dagli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1910 n. 362.

Vista tale richiesta, visto il risultato della visita medica, verificato che il militare suddetto si trova in congedo da non più di due anni, vista la deliberazione della commissione d'avanzamento che dichiara il militare stesso meritevole della riammissione in servizio quale riassoldato, il consiglio dichiara di riammettere in servizio il (grado, cognome e nome) . . . . . con la qualità di riassoldato, per la durata di un anno a decorrere da oggi.

Datagli lettura del presente atto, il (grado, cognome e nome) . . . . . si è qui con noi sottoscritto.

IL . . . . . (grado e firma del militare).

I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Mod C.

REGGIMENTO . . . . .

Atto di ammissione anticipata al riassoldamento d'un anno

del (grado, nome e cognome). . . . . .

L'anno millenovecento . . . addi . . . . . in . . . . . avanti al consiglio di amministrazione di questo corpo è comparso il (grado, nome e cognome) . . . . . figlio di . . . . . al N. . . . di matricola, militare in servizio in questo reggimento, il quale ha dichiarato essere sua volontà contrarre fino da ora riassoldamento per la durata d'un anno, alle condizioni stabilite dagli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1910, n. 362, allo scopo di tramandare diritto di assegnazione alla 2ª categoria al fratello . . . . . inscritto della corrente leva.

Vista tale dichiarazione, visto il risultato favorevole della visita medica, vista la deliberazione della commissione d'avanzamento che dichiara il predetto militare meritevole dell'ammissione al riassoldamento, il consiglio ammette il militare medesimo al riassoldamento per la durata di un anno a decorrere dal giorno successivo a quello in cui compirà 24 mesi di servizio.

Datagli lettura del presente atto, il (grado, cognome e nome) . . . . . si è qui con noi sottoscritto.

IL . . . . . (grado e firma del militare).

I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

N. 372. — Assegnazioni alla 2ª categoria in applicazione dell'art. 4 della legge 30 giugno 1910, n. 362. — (Direzione generale leve e truppa). — 25 agosto.

L'art. 4 della legge 30 giugno 1910 n. 362 sancisce — salvo revoca in caso d'inadempimento agli obblighi assunti ed alle stesse condizioni previste dalla legge 15 dicembre 1907 pel titolo di cui l'art. 6 della legge stessa — il diritto all'assegnazione alla 2ª categoria a favore dell'inscritto di leva che abbia un fratello consanguineo caporale o soldato sotto le armi in cavalleria o in artiglieria a cavallo in una delle seguenti condizioni:

a) che abbia ottenuto di essere riammesso in servizio quale riassoldato almeno per un anno.

b) che durante la ferma o al termine di essa siasi obbligato a compiere, quale riassoldato, almeno un anno di servizio in continuazione della propria ferma.

Sebbene il citato art. 4 esplicitamente disponga che il diritto alla assegnazione alla 2ª categoria è subordinato alle stesse condizioni previste dalla legge 15 dicembre 1907 n. 763 pel titolo di cui all'art. 6 della legge stessa, tuttavia questo Ministero ha ritenuto opportuno — ad evitare possibili erronee interpretazioni — concretare le norme seguenti alle quali gli uffici e consigli di leva ed i comandanti di corpo e distretti militari dovranno attenersi.

1. L'accertamento del diritto all'assegnazione alla 2ª categoria in applicazione del precitato art. 4 — come ogni altro diritto di assegnazione alla 2ª o 3ª categoria previsto dalla legge 15 dicembre 1907 — dovrà esser fatto, entro i limiti di tempo della loro competenza, dai consigli di leva, salvo a gl'interessati il diritto a ricorso al Ministero della guerra ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 6 agosto 1888 n 5655.

2. Il diritto di assegnazione di cui trattasi dovrà essere esposto e comprovato nei termini di tempo previsti dall'ultimo alinea dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1907 — ossia entro la leva cui concorre l'inscritto o dentro il 90° giorno dalla data dell'avvenuto riassoldamento del fratello qualora tale riassoldamento sia avvenuto durante l'ultimo trimestre della leva — e solo entro i cennati termini di tempo i consigli di leva sono competenti a decidere in merito alle domande di assegnazione.

3. I documenti da prodursi dagl'interessati per ottenere il riconoscimento del diritto sono i seguenti:

a) Situazione di famiglia (mod. 29);

b) certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88);

c) certificato di morte dei fratelli defunti se appartenenti a classi già chiamate alla leva (mod. 89);

d) copia del foglio matricolare (mod. 61) del fratello da cui si fa derivare diritto;

e) certificato d'esito di leva degli altri fratelli che hanno già concorso alla leva (mod. 35).

4. Le domande di assegnazione alla 2ª categoria — la quale s'intende contenuta nella situazione di famiglia mod. 29 — per il titolo di cui trattasi dovrà esser firmata dall'inscritto o da chi ne esercita la patria podestà.

5. A termini dell'art. 7 (secondo alinea) della legge 15 dicembre 1907 l'inscritto ha diritto all'assegnazione in 2ª categoria tanto nel caso che il fratello si sia riassoldato avanti l'apertura della leva quanto nel caso che il riassoldamento sia avvenuto leva durante.

6. L'assegnazione alla 3ª categoria per il titolo di cui trattasi è subordinata al disposto del secondo alinea dell'art. 6 della legge 15 decembre 1907 e quindi può esser concessa una sola volta per ogni famiglia solamente nel caso che nella famiglia stessa (tenuto presente il disposto dell'alinea del § 383 delle norme per la prima applicazione della precitata legge del 1907) non vi sia altro fratello consanguineo vivente appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare il quale sia stato assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria.

Agli effetti suindicati non deve quindi tenersi conto delle esenzioni accordate a fratelli uterini degl'inscritti, nè di quelle accordate ai fratelli consanguinei che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'esercito, nè, infine, degli arruolamenti in 2ª categoria avvenuti, in base alle preesistenti disposizioni di legge, per ragione del numero estratto a sorte.

7. L'assegnazione di cui trattasi è revocabile:

a) ai sensi del terzo alinea dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1907, qualora il fratello da cui fecesi derivare il diritto abbia cessato dal servizio effettivo sotto le armi, per termine del riassoldamento contratto, durante la leva cui concorre l'inscritto;

b) ai sensi del terzo alinea dello art. 4 della legge 30 giugno 1910, qualora il fratello da cui fecesi derivare il diritto non soddisfi per qualsiasi motivo all'obbligo del riassoldamento.

Quindi consegue che, per ottenere che la conseguita assegnazione possa divenire definitiva, occorre che non si verifichi nè l'una nè l'altra delle due cennate condizioni risolutive del diritto all'assegnazione alla 2ª categoria.

8. Gl'inscritti assegnati in 2ª categoria in applicazione dell'articolo di cui trattasi — parimenti che agli arruolati in 2ª categoria in applicazione dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907 dovrà esser rilasciato il foglio provvisorio di congedo illimitato di 2ª categoria (mod. 13 rosso) ma — analogamente al disposto del secondo alinea del § 187 del regolamento sul reclutamento — sullo stesso dovrà, dall'ufficiale delegato in 1ª farsi risultare che « l'*ottenuta assegnazione è soggetta a revoca* ».

9. La revoca dovrà esser pronunciata dai consigli di leva entro i seguenti termini di tempo:

a) durante la leva in cui venne concessa, analogamente a quanto è disposto dal § 443 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, nel caso previsto dal comma *a*) del precedente n. 7;

b) durante la leva in cui venne a verificarsi l'inadempimento degli obblighi assunti nel caso previsto dal comma *b*) dello stesso numero.

Qualora, stante la ristrettezza del tempo, la revoca non possa essere pronunziata entro i limiti sopra indicati i prefetti e sottoprefetti dovranno riferirne d'urgenza al Ministero — trasmettendo i documenti che costituirono la prova del diritto ed un estratto della lista d'estrazione — acciocchè alla revoca possa provvedersi in sede di ricorso.

10. Agli effetti di cui al numero precedente i comandanti dei corpi di cavalleria e d'artiglieria a cavallo dovranno informare *immediatamente* i comandanti di distretto delle variazioni matricolari avvenute relativamente ai soldati e caporali riassoldati.

I comandanti dei distretti ed i prefetti e sottoprefetti dovranno ottemperare con tutta sollecitudine a quanto è prescritto dai §§ 444, 445, 446 e 447 delle norme per la prima applicazione della legge 15 decembre 1907.

11. Ricevuta la partecipazione delle avvenute revoche i comandanti di distretto provvederanno al relativo cambio del foglio di congedo illimitato e precetteranno i militari a cui venne revocata l'assegnazione a prendere servizio immediatamente, se la revoca viene pronunziata entro il mese di decembre ed i militari risiedono nel regno; con i militari di 1ª categoria della prima classe da chiamarsi alle armi in ogni altro caso.

12. Gli inscritti rimandati a ventura leva perchè dichiarati rivedibili o per legali motivi; gli omessi ed i renitenti potranno ottenere l'assegnazione alla 2ª categoria per il titolo di cui trattasi a condizione che il titolo stesso esistesse al tempo della loro leva, si sia mantenuto perfetto durante tutta la leva stessa ed il fratello riassoldato abbia adempiuto o stia adempiendo all'obbligo assunto.

Inoltre gl'inscritti rimandati a ventura leva perchè rivedibili o per legali motivi possono far valere anche il titolo sorto durante il periodo della rivedibilità o del rimando.

13. La condizione di avere un fratello in una delle condizioni previste dall'art. 4 della legge 30 giugno 1910 non costituisce titolo a passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria se non nel caso che — posteriormente alla chiusura della leva in cui il militare fu arruolato e posteriormente al riassoldamento del fratello — siasi verificato in famiglia uno degli eventi di cui ai comma *a*), *b*) e *c*) dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1907.

In tal caso il diritto al passaggio può essere utilmente invocato entro un anno dal giorno in cui ebbe a verificarsi l'evento.

Il conseguito passaggio può essere revocato nel caso previsto dal comma *b*) del precedente n. 7.

14. Il diritto all'assegnazione od al passaggio alla 2ª categoria pel titolo d'avere un fratello riassoldato può essere — ai sensi dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1907 — reso riversibile ad altro fratello mediante dichiarazione di rinunzia, d'arruolarsi nelle liste d'estrazione, da parte del fratello che quel titolo potrebbe far valere.

Tale rinunzia dovrà effettuarsi entro il termine di tempo rispettivamente stabilito per far valere il diritto di assegnazione o quello di passaggio.

L'intervenuta rinunzia potrà avere la sua efficacia nei riguardi del fratello a favore del quale venne fatta solo nel caso che non si sieno verificate le condizioni per le quali si sarebbe dovuto provvedere alla revoca a carico del rinunziante se a questo fosse stata concessa l'assegnazione alla 2ª categoria.

15. Per il riconoscimento del diritto saranno seguite tutte le altre norme procedurali stabilite dal regolamento sul reclutamento, dalle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, dall'istruzione permanente per l'operazioni di leva, e dall'istruzione pel servizio della leva all'estero.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 373. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 agosto.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A completa esecuzione di quanto prescrive il R. decreto dell'8 maggio scorso, n. 210 (circolare 178 del corrente anno), si dispone quanto appresso per la chiamata alle armi per istruzione dei militari indicati nel numero I dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

I comandanti di corpo d'armata però, in base alla facoltà loro fatta dal § 730 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno sospendere la chiamata in quei distretti che risultassero colpiti da malattie infettive.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. Per quanto riguarda la pubblicazione dell'unito modello di manifesto (allegato n. 1), e di quelli speciali che debbonsi compilare, i comandanti dei distretti militari si atterranno alle istruzioni date con l'analoga circolare n. 207 del corrente anno.

4. Le autorità militari interessate per le chiamate cui si riferisce la presente circolare si atterranno altresì alle istruzioni date dal n. 4 e successivi dell'art. 1 della circolare richiamata nel numero precedente.

Relativamente alla speciale dispensa dalla chiamata stabilita pei militari della classe 1885 ascritti ai *telegrafisti* del genio dal n. VIII del detto manifesto, si avverte che gli esperimenti, dei quali ivi è parola, saranno dati con le apposite norme che il Ministero impartirà direttamente alle autorità militari interessate. S'intende che dell'accordata dispensa dovrà informarsi subito il rispettivo distretto di leva.

Ad ogni buon fine si avverte poi che ai militari che si recano a subire gli esperimenti suddetti non debbono essere rilasciate le richieste mod. *B*, non potendo tali viaggi essere fatti a tariffa militare.

Il comandante del 3° reggimento genio ed i comandanti dei vari distaccamenti sono autorizzati a rinviare senz'altro in congedo, considerandoli come dispensati, quei richiamati che

sia negli esperimenti, sia nella prova di classifica sostenuta al principio dell'istruzione risultassero effettivamente idonei.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

5. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale*, gli ufficiali di complemento indicati nel numero I dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

6. Per quanto riguarda le partecipazioni da farsi agli ufficiali richiamati, le dispense e le esenzioni dalla chiamata che possono essere loro concesse ed il tempo della loro presentazione alle armi, le autorità militari interessate si atterranno alle istruzioni date dall'art. 2 (numeri 12 e seguenti) della precedente analoga circolare n. 207 del corrente anno.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

7. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione, eccetto che per i richiamati di artiglieria da campagna appartenenti ai distretti di complemento di Bari, Barletta, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Siracusa e Taranto, i quali dai distretti medesimi dovranno essere avviati, anzichè ai reggimenti cui sono assegnati all'atto della mobilitazione, al 24° reggimento di artiglieria da campagna in Napoli, che provvederà alla loro vestizione ed incorporamento, e quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari, i quali affluiranno presso il distaccamento di artiglieria in Sassari.

I richiamati della specialità *ferrovieri* e quelli della specialità *telegrafisti* del genio, saranno assegnati alle unità dell'esercito permanente che si trovano nei vari centri di mobilitazione.

Art. 4. — *Istruzione.*

8. I richiamati dell'*artiglieria da campagna, da montagna ed a cavallo* saranno istruiti nel servizio dei vari materiali, secondo le disposizioni che impartirà l'ispettorato generale di artiglieria.

I richiamati del *genio*, appena inquadrati nelle compagnie a cui saranno assegnati, prenderanno parte con esse a tutte le istruzioni ed esercitazioni, avvertendo che, possibilmente, dovranno eseguire due lezioni di tiro al bersaglio col moschetto.

Ai richiamati della specialità *telegrafisti* del genio verranno svolte speciali istruzioni sulle principali innovazioni introdotte, dopo il loro congedamento, nel servizio di tali specialità, e si curerà che essi riprendano, quanto più sarà possibile, pratica nell'impiego degli apparati telegrafici elettrici ed ottici e di quelli telefonici.

Art. 5. — *Congedamento.*

9. Tutti i richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno *20 ottobre p. v.*

Per tutto quanto riguarda le modalità del congedamento, le autorità militari interessate si atterranno alle norme date coll'art. 5 della precedente analoga circolare n. 207 del corrente anno.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

10. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 2).

11. Saranno applicate, anche in occasione delle chiamate di cui alla presente circolare ed in quanto possano esserlo, le disposizioni contenute nell'art. 6 della precedente circolare n. 207 del corrente anno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di. . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria.

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria qui appresso indicati, **avvertendo che alle chiamate riguardanti intere classi — cui si riferiscono i numeri 2, 3, 4, 6 e 8 del presente manifesto — dovranno rispondere tutti i militari compresivi, qualunque sia il distretto nel cui territorio hanno la loro dimora abituale; mentre che alle chiamate limitate per speciali esigenze, a determinati distretti — cui si riferiscono i numeri 1, 5, 7 e 9 — dovranno rispondere, giusta l'art. 2 del R. decreto 8 maggio 1910, n. 210, soltanto i militari appartenenti ai distretti indicati e che nel giorno 13 maggio 1910 (data di pubblicazione del detto R. decreto) avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente:**

a) IL GIORNO 1° OTTOBRE p. v.,

per un periodo di giorni 20:

1. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da campagna** (escluso il treno), dei distretti di Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Como, Ivrea, Lecco, Milano, Novara, Pavia (circondario di Mortara), Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli;

2. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da campagna** (escluso il treno), di tutti i distretti del Regno;

3. i militari di 1ª categoria delle classi 1882, 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria a cavallo** (escluso il treno), di tutti i distretti del Regno;

4. i militari di 1ª categoria delle classi 1880 (milizia mobile), 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da montagna**, di tutti i distretti del Regno;

5. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità **zappatori del genio** (escluso il treno),

dei distretti di Alessandria, Avellino, Benevento, Campagna, Casale, Caserta, Catania, Cefalù, Cuneo, Genova, Messina, Mondovì, Napoli, Nola, Palermo, Parma, Piacenza, Salerno, Savona, Trapani e Voghera;

6. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità **pontieri del genio** (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno;

7. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità **minatori del genio** (escluso il treno), dei distretti d'Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli;

8. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità **telegrafisti** — *trasmettitori* e *addetti ai servizi accessori* (escluso il treno) — e **ferrovieri del genio**, di tutti i distretti del Regno.

b) IL GIORNO 5 OTTOBRE p. v.,

per un periodo di giorni 16:

9. militari di 1ª categoria della classe 1880 (milizia mobile), ascritti alla specialità **zappatori del genio** (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Aquila, Avellino, Barletta, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Catania, Cefalù, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Gaeta, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Messina, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Orvieto, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Savona, Spoleto, Sulmona, Teramo, Trapani, e Voghera.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

10. gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1882, effettivi ai reggimenti **d'artiglieria da campagna** (escluso il treno), residenti nel territorio dei distretti indicati nel precedente n. 1;

11. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1883 e 1885, effettivi ai reggimenti **d'artiglieria da campagna** (escluso il treno);

12. gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1882, 1883 e 1885 ascritti all'**artiglieria a cavallo** (escluso il treno);

13. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1880, 1883 e 1885, ascritti all'**artiglieria da montagna**;

14. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1883 e 1885, effettivi al 1° e al 2° **reggimento genio** (esluso il treno) ed assegnati in caso di mobilitazione ai centri di Casale e di Messina;

15. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1883 e 1885, effettivi al 4° **reggimento genio**, destinati in caso di mobilitazione alle compagnie **pontieri**;

16. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1883 e 1885, effettivi al 5° **reggimento genio** (escluso il treno);

17. gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1885, effettivi al 3° **reggimento genio** (escluso il treno) ed alla **brigata ferrovieri del genio**;

18. gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1880, effettivi al 1° e al 2° **reggimento genio** (escluso il treno).

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali in congedo delle rispettive armi e specialità, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

II. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati.

III. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni di viaggio ai militari) o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare o comunque ridotta, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si pre-

sentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

V. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

I militari, poi, che ritengono di essere divenuti inabili al servizio, possono chiedere a questo comando, per mezzo del sindaco e non oltre il 10 settembre, di essere sottoposti a rassegna, giusta la facoltà loro concessa dal nuovo regolamento sulle rassegne.

VI. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, almeno *otto giorni prima* di quello

fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

VII. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 116 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con regio decreto 13 luglio 1903 e modificata con regio decreto 25 giugno 1905;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *otto giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

VIII. Saranno pure dispensati dalla chiamata quei militari ascritti alla specialità *telegrafisti* del genio, i quali in appositi esperimenti dimostrino di essersi mantenuti al corrente della pratica professionale.

Tali esperimenti, limitati alla parte pratica del ricevimento e della trasmissione con apparati telegrafici elettrici ed ottici, avranno luogo nei giorni 9 e 10 settembre p. v., presso la sede del 3° reggimento genio in Firenze e presso i distaccamenti del reggimento stesso in Messina, Ozieri, Piacenza e Verona, nonchè presso la sede del battaglione specialisti in Roma.

Quelli dei detti militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata dovranno presentarsi, *a proprie spese* e viaggiando *a tariffa ordinaria*, in uno dei due giorni suindicati, nelle località e presso i corpi di sopra

menzionati per essere sottoposti ai relativi esperimenti. Quelli che non potessero recarvisi nei giorni surriferiti, potranno presentarsi allo stesso scopo nei giorni successivi, *purchè non più tardi del 25 settembre.*

Per accertare la loro identità personale tutti i militari in parola dovranno presentare il foglio di congedo, nonchè apposito foglio di riconoscimento rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e munito, fra altro, della loro firma, autenticata dal sindaco stesso. A coloro che in tali esperimenti saranno dichiarati idonei verrà rilasciata apposita dichiarazione di dispensa dalla chiamata; i dichiarati non idonei dovranno invece presentarsi alle armi nel giorno per essi stabilito.

IX. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta *e rimarrà quindi senza risposta* qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.**

X. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo.	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

XI. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

XII. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

....., *addì agosto 1910.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero e assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di dieci giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

ALLEGATO N. 2

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Artiglieria da camp. e a cavallo	Artiglieria da mont.	Genio
Asciugatoi	2	2	2
Berretti da campagna o chepi con fregio e copertura di tela bianca	1	1	1
Berretti per fatica, con fregio	1	1	1
Borracce con coreggia	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2
Cappotti con mostrine e stellette	»	1	1
Coregge per pantaloni	1	1	1
Coregge per pastrani	2	»	»
Cravatte per collo	2	2	2
Cucchiai	1	1	1
Fasce di lana	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1
Gavette	1	1	1
Giubbe di panno	1	1	»
Giubbe di tela	1	1	1
Mutande	1	1	1
Paletti per teli da tenda	»	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Artiglieria da camp. e a cavallo	Artiglieria da mont.	Genio
Pantaloni di tela.	1	1	1
Parti di bastoni per teli da tenda	»	»	2
Pastrani d'artiglieria	1	»	»
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2
Sacchetti per galletta (1)	2	3	2
Scatolette per nero da scarpe o spazzole . .	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia) (2)	»	»	1
Speroni (paia).	1	»	»
Tasche per pane con coreggia	1	1	1
Tazze di lamiera	1	1	1
Teli per tenda	»	1	1
Uose di tela complete (paia) (2)	»	»	1
Valigie con relative coregge (3).	1	»	»
Zaini	»	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette) . .	2	2	2
Razioni galletta	*	*	*

* Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione (*Atto* n. 462 del 1905).

(1) Ai richiamati di artiglieria a cavallo (batterie) saranno distribuiti 4 sacchetti per galletta da $^1/_2$ razione.

(2) Esclusi i ferrovieri.

(3) Ai richiamati di artiglieria a cavallo sarà distribuito, in luogo della valigia, il sacco per vestiario e biada.

NB. — I comandanti di corpo d'armata potranno, quando lo credano opportuno, far distribuire ai richiamati dell'artiglieria da montagna i cappucci ed i guanti di flanella (alphetik) qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra per le istruzioni.

AVVERTENZE.

Il precedente specchio si riferisce ai depositi che hanno ancora in uso la vecchia uniforme ed il vecchio equipaggiamento.

I depositi che hanno in uso l'uniforme grigio verde e l'equipaggiamento grigio, i corpi e riparti del genio che hanno in uso l'equipaggiamento mod. 1905, distribuiranno i materiali predetti in luogo dei corrispondenti del vecchio modello.

Per quanto ha tratto alla distribuzione dei distintivi di grado e di carica, della calzatura e del piastrino di riconoscimento e per quanto concerne la facoltà fatta ai richiamati di continuare a far uso della biancheria e calzatura da borghese, valgono le disposizioni ripetute volte impartite con le avvertenze inserite nelle circolari relative a precedenti chiamate alle armi per istruzione.

N. 374. - **Conferimento degli impieghi d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 26 agosto.

Per effetto della legge 8 luglio 1883, n. 1470, gli applicati delle amministrazioni militari hanno diritto di occupare parte degli impieghi d'ordine dipendenti dalle altre amministrazioni dello Stato, e sino ad ora, ogni qualvolta vi erano posti disponibili, detti applicati venivano dal Ministero singolarmente invitati a rilasciare la prescritta dichiarazione di accettazione o di rinunzia all'impiego loro offerto.

Ciò però dava luogo a non lievi ritardi, che intralciavano il regolare funzionamento dei servizi delle altre amministrazioni, e prolungavano l'attesa degli aspiranti agli impieghi.

Nell'interesse pertanto degli aspiranti medesimi, e per rendere più spedita la designazione ai vari Ministeri degli applicati delle amministrazioni militari, ai quali spetta la nomina ad impieghi ad essi Ministeri appartenenti, si è determinato di far noto, d'ora innanzi, per mezzo di circolari che saranno pubblicate sul *giornale militare*, i posti di impiego disponibili presso le varie amministrazioni dello Stato, e di invitare collo stesso mezzo gli interessati a rilasciare la relativa dichiarazione di accettazione o di rinuncia.

Epperò, a misura che se ne presenterà il bisogno, sarà pubblicato nel *giornale militare*, per ciascun impiego, il numero di posti disponibili colla indicazione del relativo stipendio, e saranno pubblicati per ordine di anzianità i nomi degli applicati che per ciascun impiego fecero domanda, ed ai quali, per i primi, spettano i detti posti.

Le autorità, da cui direttamente dipendono i detti applicati, inviteranno gli interessati a rilasciare non più tardi del decimo giorno dalla data della dispensa del *giornale militare* in cui viene fatta la pubblicazione, una esplicita ed incondizionata dichiarazione scritta di accettazione o di rinunzia all'impiego offerto, e trasmetteranno subito tale dichiarazione al Ministero (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni).

Per coloro che accettano, le dette autorità dovranno altresì segnalare subito con telegramma al Ministero l'invio della dichiarazione di accettazione.

La dichiarazione di accettazione è definitiva, e non può essere per alcun motivo revocata.

Nelle successive dispense del *giornale militare* verranno pubblicati i nomi degli applicati che avendo accettato l'impiego, sono stati proposti per ordine di anzianità alla competente amministrazione per essere nominati.

Ove per qualche impiego vi fossero applicati accettanti, i quali non potessero essere proposti perchè eccedenti al bisogno, i loro nomi resteranno in nota, e saranno ripetuti nelle successive dispense del *giornale militare* nell'elenco degli interpellandi per le nuove vacanze che si verificheranno.

Tutti i rinunziatari saranno invece definitivamente cancellati dalle liste degli aspiranti agli impieghi da essi rifiutati.

Le dichiarazioni che fossero condizionate a trattamenti in qualsiasi modo diversi da quelli indicati per ciascun impiego, saranno considerate come rinunzie agli impieghi, cui si riferiscono.

Le autorità militari sono pregate di accertarsi che venga data comunicazione della presente circolare a tutti gli applicati da esse dipendenti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **375.** — **Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare.** — (Gabinetto militare). — 26 agosto.

I sottufficiali qui appresso nominati, avendo nell'esperimento scritto, di cui nella circolare del 1° luglio u. s. n. 251, conseguita l'idoneità, sono chiamati agli esami orali che avranno principio il 5 ottobre p. v. presso la scuola militare.

Essi, armati di sola sciabola, dovranno esser fatti partire per la scuola stessa, in modo da potervisi presentare entro il giorno 4 ottobre soddisfatti d'ogni loro competenza fino al giorno stesso, e saranno presi in aggregazione da quell'istituto, per conto del corpo, al quale appartengono (n. 23 della disposizione n. 12 del fascicolo n. 21 della Raccolta).

I sottufficiali residenti in Africa sosterranno gli esami orali presso il comando del R. corpo di truppe coloniali, a mente del prescritto della parte 2ª, capo I, n. 24 del regolamento organico per le scuole militari.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Arma di fanteria.

Perotta Ercole, sergente maggiore 2° granatieri.
Atzori Giuseppe, id. 1° fanteria.
Puddu Giulio Cesare, id. 1ª id.
Varvaro Stefanino, maresciallo 3° fanteria.
Giacomini Amedeo, sergente maggiore 4° id.
Fedeli Giulio, id. 4° id.
Galante Ettore, id. 4° id.
Sardi Vincenzo, id. 9° id.
Galasso Giovanni, id. 9° id.
Santoro Pasquale, id. 11° id.
Rossi Filippo, id. 12° id.
Barbato Domenico, id. 12° id.
Tonino Pio, id. 12° id.
Del Guerra Augusto, id. 18° id.
Beneventano del Bosco Mario, id. 20° id.
Caron Pietro, id. 25° id.
Maccario Matteo, id. 26° id.
Berna Renato, id. 27° id.
Balestrieri Potito, id. 27° id.
Grassi Luigi, id. 28° id.
Figus Luigi, id. 28° id.
Cascini Angelo, id. 34° id.
Lapeschi Desiderio, id 36° id.
Vecchi Gregorio, id. 36° id.
Rosa Antonio, id. 40° id.
Mastandrea Nicola, id. 41° id.
Fabretti Armando, id. 43° id.
Coppolino Aurelio, id. 43° id.
Rizzi Nicomede, id. 43° id.
Cervi Ernesto, id 43° id.
Cavatorta Antonio, id 43° id.
Pederzani Egidio, id. 44° id.
Carozzini Giuseppe, id. 45° id.
Fischetti Ciuseppe, id. 45° id.
Tedeschi Arcangelo, sergente maggiore 45° fanteria.
Calandra Pietro, id. 45° id.
Pittau Beniamino, id. 46° id.
Ceccotti Ugo, id. 48° id.
Molina Giuseppe, id. 50° id.
Tufano Michele, id. 50° id.
Busto Arturo, id. 51° id.
Prigiotti Gennaro, id. 51° id.
Menghini Orazio, id. 55 id.
Ferraretti Pietro, id. 55° id.
Imbriani Renato, id. 56° id.
Iannacone Giuseppe, id. 56° id.
Liverziani Ferdinando, id. 59° id.
Pomponio Filippo, id. 59° id.
Zironi Cesare, id. 59° id.
Mondelli Giovanni, id. 61° id.
Lanzi Pietro, id. 63° id.
Ippoliti Assirio, id. 64° id.
Obino Angelo, id. 65° id.
Iacono Francesco, id. 68° id.
Ursomando Giovanni, id. 75° id.
Forti Arnaldo, id. 78° id.
Belardinelli Arsenio, id. 80° id.
Buonanno Guglielmo, maresciallo 82° id.
Ficari Fernando, sergente maggiore 82° id.
Satta Sebastiano, id. 87° id.
Bertolo Edoardo, id. 92° id.
Marengo Lidano, id. 92° id.
Gentile Carlo, id. 94° id.
Belli Bello, id. 1° bersaglieri.
Palazzeschi Luigi, id. 2° id.
Felici Gino, id. 3° id. (aggregato 6° bersaglieri).
Ceresole Valentino, id. 4° id.

Marchi Alberto, sergente maggiore 5° bersaglieri (aggregato 6° bersaglieri).
Piazzi Umberto, id. 6° id.
Romeo Gaetano, id. 7° id.
Stabile Giuseppe, id. 8° id.
Andriolo Stagno Guido, id. 8° id.
Guerra Armando, id. 11° id.
Giannini Arturo, sergente maggiore 8° alpini.
Galetto Giuseppe, id. 4° id.
Orsaniga Carlo, id. 4° id.
Cirese Mario, id. 5° id.
Robuschi Giulio, id. 5° id.
Giordani Domenico, maresciallo 6° alpini.
Obino Tarquinio, sergente maggiore 2ª comp. di sanità.
Longo Domenico, id. 12ª id. id.
Piovani Aristide, id. id. plotone autonomo di sanità. della divisione di Cagliari.
Sciarelli Alberto, id. 8ª compagnia di sussistenza.
Di Giacomantonio Giosuè, id. 10ª id. id
Gorret Pietro, id. R. corpo di truppe coloniali.
Pacetti Alfano, id. id.

Arma di cavalleria.

Alberti Ferdinando, sergente maggiore lancieri di Novara (5°).
Berna Amedeo, id. id. di Aosta (6°).
Lanza Riccardo, id. cavalleggeri di Lodi (15°).
Antonelli Romeo, id. id. di Lucca (16°).
De Thomasis Dino, id. id. di Lucca (16°).
Callaini Guido, id. id. di Lucca (16°).
Tatulli Marco, id. id. scuola militare (plot. palafrenieri).
Pondrelli Amedeo, sergente maggiore cavalleggeri di Piacenza (18°).
Bianchi Luigi, id. id. Guide (19°).
Ferrari Dardano, id. id. Guide (19°).
Agosti Tito, id. id. di Padova (21°).
Maioli Giuseppe, id. id. di Vicenza (24°).
Zepponi Francesco, id. id. di Vicenza (24°).
Garattini Amleto, id. id. di Aquila (27°).

Arma di artiglieria.

Curcio-Rubertini Italo, maresciallo collegio mil. Roma.
Campagnoli Ugo, sergente maggiore 3° artiglieria campagna.
Repossi Giovanni, id. 4° id. id.
Oliveri Annibale, id. 5° id. id.
Rossini Luigi, sergente maggiore 7° artiglieria campagna.
Scotti Clodoveo, id. 10° id. id.
Morra Giuseppe, id. 10° id. id.
Castracane Angelo, id. 10° id. id.

D'Attili Nazzareno, sergente maggiore 10° artiglieria campagna.
Barberini Enrico, id. 18° id. id.
Soderini Mario, id. 13° id. id.
Raimondi Edmondo, id. 15° id. id.
Arrighi Arrigo, sergente maggiore reggimento artiglieria a cavallo.
Le Boffe Salvatore id. 3° artiglieria costa.
Del Pianto Guido, id. 3° id. id.

Arma del genio.

Bernicoli Pietro, sergente maggiore 3° genio.
Menina Antonio, id. 3° id.
Ranzini Alberto, sergente maggiore R. corpo di truppe coloniali.

N. **370. — Documenti di viaggio.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 26 agosto.

Dal 1° settembre p. v. viene stabilito in centesimi dieci il costo di ciascun fascicolo di scontrini pei viaggi degli impiegati e di quello pei viaggi delle rispettive famiglie.

In tal senso dev'essere rettificato il § 28 — secondo capoverso — dell'*Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto* pubblicata con la circolare 130 del 1908.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,85**

(9799) Roma, 1910. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1910 — 3 settembre

AGOSTO 30. — N. 377. - Istruzione sul carro bagaglio e sulla fucina portatile mod. 901 (per cavalleria) . . . . . Pag. 1149
» 30. — » 378. - Regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito. . . . . » 1150
» 30. — » 379. - Assistenti onorari alle cliniche universitarie . . » 1150
SETTEMBRE 1°. — » 380. - Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare . . . . . » 1151
» 1°. — » 381. - Limiti di anzianità per l'iscrizione dei maggiori generali e dei colonnelli in servizio permanente ed in congedo sui quadri di avanzamento per l'anno 1911 . . . . . » 1152
» 1. — » 382 - Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti . . . . . » 1153
» 2. — » 383. - Note informative degli impiegati civili dipendenti » 1163
» 2. — » 384. - Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo fino al grado di tenente colonnello incluso . . . . . » 1164
——— AVVISO. — Pubblicazioni del corso speciale di commissariato presso la scuola di guerra. . . . . » 1165

CIRCOLARE N. 377. — **Istruzione sul carro bagaglio e sulla fucina portatile mod. 901 (per cavalleria).** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 30 agosto.

È pubblicata l'istruzione sul carro bagaglio e sulla fucina portatile mod. 901 (per cavalleria).

Essa verrà diramata dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nella seguente misura:

Comando del corpo di stato maggiore . . . . . copie 17
Comando della scuola di guerra, comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, comando della scuola di cavalleria, comando della scuola militare . . . . . » 5
Comandi di corpi d'armata, comandi di divisione militare, ispettorato generale d'artiglieria, ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare, comandi di brigate di cavalleria . . . . . » 1

Arsenali di costruzione e direzione d'artiglieria di Piacenza	copie	3
Direzioni d'artiglieria	»	2
Comandi dei reggimenti di cavalleria. . . 16°, 21°, 22°	»	11
Comandi dei reggimenti di cavalleria. . . 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 17°, 18°, 19°, 23°, 24°, 27°, 29°	»	12
4°, 6°, 8°, 10°, 13° 20°, 25°, 26°, 28°	»	13
Deposito speciale Palermo	»	5
Id. fanteria Foggia	»	2
Id. id. Ozieri	»	2
Legione carabinieri reali Roma (per lo squadrone guardie del Re)	»	2

La pubblicazione ha il numero d'ordine 72.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,50.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **378. — Regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 30 agosto.

È stato pubblicato il regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. esercito.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne distribuirà un esemplare ad ogni comando, corpo o direzione.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 73.

Il prezzo di ogni esemplare è di L 0,40.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **379. — Assistenti onorari alle cliniche universitarie.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 30 agosto.

Il Ministero ha determinato che per il futuro anno scolastico 1910-1911 siano assegnati altri ufficiali medici alle cliniche ed ai laboratori scientifici del Regno.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno solo, salvo al Ministero di confermare la destinazione per un secondo anno.

Gli ufficiali medici addetti ai vari corpi e stabilimenti, che desiderassero assumere l'onorifico incarico, dovranno, senza

indugio, inoltrare regolare domanda, avvertendo di non indicare in questa la sede, ma soltanto la specialità della clinica, alla quale aspirano, e di unirvi tutti i documenti che crederanno del caso.

I direttori di sanità di corpo d'armata faranno poi pervenire all'ispettorato di sanità militare non più tardi del 1° ottobre p. v. le proposte che crederanno di fare in base alle domande suddette, accompagnando ciascuna proposta con una breve relazione la quale metta in evidenza i titoli dei candidati.

Gli ufficiali da proporre, in seguito a loro domanda, potranno essere capitani o tenenti; questi ultimi però a condizione che abbiano già superato gli esami di avanzamento al grado superiore.

Il Ministro P. SPINGARDI.

N. **380.** — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 1° settembre.

Nell'ottobre p. v. sarà iniziato un corso teorico pratico per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare di 5ª classe, retribuito con lo stipendio di L. 1500 annue.

Il Ministero invita pertanto tutti i sottufficiali in attesa di impiego sia tuttora alle armi che in congedo, che non avessero chiesto il detto impiego a farne subito domanda per via gerarchica non più tardi del 30 settembre, avvertendoli che l'ordine d'inscrizione fra gli aspiranti all'impiego di assistente del genio sarà determinato dalla data della domanda stessa a norma del capoverso *a*) comma 4°, dell'articolo 12 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali.

I sottufficiali in attesa d'impieghi di 1ª categoria, i quali chiedessero ora quello di assistente del genio, potranno ottenere di concorrervi, purchè vengano riconosciuti idonei all'impiego di assistente dalle commissioni di avanzamento dei corpi, a cui sono effettivi o dai quali provengono.

Tutti i sottufficiali i quali intendono concorrere all'impiego in parola dovranno sottoporsi all'esame preliminare di cui all'*Atto* 121 ed alla circolare 92 del *giornale militare* del 1900, e qualora lo sostengano con esito favorevole dovranno successi-

vamente prendere parte al corso teorico pratico, di cui all'*Atto* ed alla circolare predetti.

Saranno fatte opportune comunicazioni agli interessati circa la data e il luogo dell'esame preliminare e del corso teorico pratico.

Gli aspiranti che saranno dichiarati idonei nell'esame preliminare e compiranno con buon esito il corso teorico pratico verranno inviati presso gli uffici del genio militare per subirvi l'esperimento prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888 sopra citato.

Coloro che anche quest'ultimo esperimento avranno compiuto con profitto saranno nominati assistenti del genio di 5ª classe fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Le autorità militari, che hanno alla loro dipendenza sottufficiali aspiranti ad impiego tanto in esperimento quanto in attesa di nomina, notificheranno loro senza indugio la presente circolare facendosi rilasciare esplicita dichiarazione di averne presa conoscenza.

Per quanto riguarda i sottufficiali in congedo, ai quali non è stata fatta ancora alcuna offerta d'impiego, il Ministero provvederà direttamente per le occorrenti notificazioni.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **381.** — **Limiti di anzianità per l'iscrizione dei maggiori generali e dei colonnelli in servizio permanente ed in congedo sui quadri di avanzamento per l'anno 1911.** — (Gabinetto civile). — 1° settembre.

A mente dei §§ 151 e 207 del regolamento sull'avanzamento ed a complemento di quanto fu prescritto con le circolari n. 70 e 287 del *giornale militare* dell'anno corrente, il Ministero determina che le anzianità entro le quali debbono trovarsi compresi i maggiori generali ed i colonnelli in servizio attivo permanente ed in congedo per potere essere iscritti sui quadri di avanzamento per il 1911 siano le seguenti:

Servizio attivo permanente.

Maggiori generali a tutto il . .	30 giugno	1907
Maggiori generali medici a tutto il	31 dicembre	1908
Colonnelli a tutto il	30 giugno	1906
Colonnelli medici a tutto il . .	31 dicembre	1904
Colonnelli commissari a tutto il .	31 dicembre	1906

Congedo.

Maggiori generali a tutto il . .	30 giugno	1902
Colonnelli a tutto il	31 dicembre	1899

Le note caratteristiche e gli specchi di proposte d'avanzamento degli ufficiali di cui sopra dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 30 corrente.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **382.** — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 2 settembre.

In applicazione della circolare del 26 agosto 1910 n. 374, si rende noto che vi sono disponibili i seguenti posti di impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, ai quali posti hanno diritto di concorrere, per i primi, per ordine di anzianità, gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti per ciascun impiego elencati.

Si avverte che per tutti i posti sopraindicati non viene dalle amministrazioni corrisposto alcun assegno personale oltre lo stipendio.

Ministero dell'interno.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio 1500.

Miele Alfredo, reclusorio militare.
Rota Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Panicucci Raffaele, id. id. (id. id.)
Peruzzi Francesco, scuola centrale tiro fanteria.
Pozzi Probo, X corpo armata.
Palotta Michele, istituto geografico.
Boccardo Giuseppe, sezione Commissariato Verona.
Zini Ettore, distretto Palermo.
Aruzzoli Carlo, id Piacenza.
D'Onofrio Serafino, divisione Napoli.
Muscarello Orazio, distretto Novara.
Ambrosani Pasquale, ospedale Torino.
D'Atri Giuseppe, id. Ravenna.
Scotti Idelgardo, id. Perugia.

Rivabene Ettore, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Iorio Livio, id. id. (id. id.)
Muso Eustacchio, sezione genio Savona.
De Santis Ernesto, 2° alpini
Zilocchi Augusto, distretto Bologna.
Vidili Efisio, divisione Ancona.
Bodoyra Domenico, comando corpo stato maggiore.
Buschi Ettore, direzione commissariato Napoli.
Papa Enrico, R. polverificio sul Liri.
Doglioli Agostino, scuola guerra.
Bellinazzo Filiberto, 3° artiglieria campagna.
Borsetti Roberto, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Pouget Carlo, IX corpo armata.
Masone Leonardo, comando corpo stato maggiore.
D'Alessandro Martinangelo, tribunale supremo guerra e marina.
Mazzini Ugo, 16° fanteria.

Ministero dell'interno.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione provinciale (prefetture e sottoprefetture). — Stipendio 1500 (in qualsiasi residenza).

Meloni Efisio, magazzino casermaggio Cagliari.
Aldi Francesco, ispettorato generale artiglieria.
Bonotti Ubaldo, id. artiglieria costa e fortezza.
Amato Salvatore, distretto Siracusa.
Bruschi Lino, ospedale Venezia.
Tinto Salvatore, 22° fanteria.
Materassi Donato, distretto Chieti.
Pistilli Giuseppe, ospedale Cava Tirreni.
Palermo Luigi, distretto Roma.
Fonsa Michele, direzione commissariato IX corpo armata.
Rossi Guido, 3° artiglieria fortezza.
Boldrini Giuseppe, brigata ferrovieri.
Rinciari Cesare, 45° fanteria.
Moneta Umberto, brigata ferrovieri.
Eusebione Francesco, divisione Brescia.
Terranova Giacomo, magazzino casermaggio Palermo.
Salatino Camillo, 2° genio.
De Angelis Angelo, ufficio personali vari.
Formisano Raffaele, ospedale Cava dei Tirreni.
Bergamasco Clemente, id. Alessandria.

Ministero dell'interno.

Quattro posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione della pubblica sicurezza (in qualsiasi residenza). — *Stipendio 1500.*

Baldrati Angelo, 70° fanteria.
Tomalino Carlo, 77° id.
Periccioli Girolamo, magazzino centrale Firenze.
Turrioni Fabio, 3° genio.
Santini Alfredo, 65° fanteria.
Cirilli Evaristo, 2° bersaglieri.
Lotti Roberto, sottodirezione genio Chieti.
Manfredi Giovanni, ospedale Livorno.
Raggi Virgilio, 72° fanteria.
Nazzari Carlo, 70° fanteria.
Alesso Mario, direzione artiglieria Spezia.
Votano Pasquale, magazzino casermaggio Palermo.
Rozzi Romeo, sezione artiglieria Ancona.
Serra Giuseppe, 1° artiglieria montagna.
Mazzei Emilio, distretto Salerno.

Ministero di grazia, giustizia e dei culti.

Un posto di applicato di 3ª classe nella direzione generale del fondo per il culto — Stipendio 1500.

Torta Giuseppe, tribunale Torino.
Tedoldi Alessandro, comando corpo stato maggiore.
Lograndi Vincenzo, 94° fanteria.
Davino Camillo, 39° id.
Torti Antenore, direzione genio Roma.
Garofali Alessio, id. Spezia.
De Giorgis Ferdinando, ispettorato costruzioni genio.
Avagnina Alfonso, tribunale supremo guerra e marina.
Grange Achille, sezione commissariato Cuneo.
Barbieri Luigi, scuola centrale tiro fanteria.
Panini Mario, direzione artiglieria Piacenza.
Racchetti Clemente, istituto geografico militare.
Camarlenghi Attilio, distretto Novara.
Cardoni Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Sommacampagna Gino, officina costruzione artiglieria Napoli.
Spagna Alfonso, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Bosio Giovanni, distretto Novara.
Galletti Ferruccio, 60° fanteria.
Roversi Adone, direzione genio Milano.
Dosio Eduardo, 50° fanteria.
Cardini Ettore, sezione commissariato Firenze.

Mazza Antonio, ispettorato costruzioni genio.
Delicato Vincenzo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Marconi Enrico, id. id. (id. id.)
Melicchia Ettore, direzione genio Venezia.
Fagioli Enrico, distretto Lucca.
De Nuccio Pietro, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Fantuzzi Giacomo, distretto Roma.
Scrivanti Secondo, 2° artiglieria fortezza.
Salvatori Luigi, ufficio personali vari (comando Ministero guerra.

Ministero di grazia, giustizia e dei culti.

Quattro posti di ufficiale d'ordine di 2ª classe negli economati generali dei benefici vacanti (in qualsiasi residenza). — *Stipendio L. 1500*

Baldrati Angelo, 70° fanteria.
Tomalino Carlo, 77° id.
Periccioli Girolamo, magazzino centrale Firenze.
Turrioni Fabio, 3° genio.
Santini Alfredo, 65° fanteria.
Cirilli Evaristo, 2° bersaglieri.
Lotti Roberto, sottodirezione genio Chieti.
Manfredi Giovanni, ospedale Livorno.
Raggi Virgilio, 72° fanteria.
Nazzari Carlo, 70° fanteria.
Alesso Mario, direzione artiglieria Spezia.
Votano Pasquale, magazzino casermaggio Messina.
Rozzi Romeo, sezione artiglieria Ancona.
Serra Giuseppe, 1° artiglieria montagna.
Mazzei Emilio, distretto Salerno.

Ministero del tesoro.

Cinque posti di applicato di 2ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio 2000.

Dellernia Nicola, direzione artiglieria Roma.
Motti Giacomo, distretto Piacenza.
Giulietti Nicola, 20° artiglieria campagna.
Frosini Serafino, distretto Lucca.
Melgradi Ippolito, id. Perugia.
Maladorno Giovanni, sezione commissariato Chieti.
Barberis Bartolomeo, direzione genio Torino.
Polzi Carlo, panificio Roma.
Pompilio Bartolomeo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Poli Romolo, direzione commissariato Palermo.

Malerba Carlo, distretto Pesaro.
Volpi Pietro, ospedale Piacenza.
Impelluso Giuseppe, 13° artiglieria campagna.
Ramirez Attilio, distretto Cefalù.
Pontieri Antonio, sottodirezione genio Novara.
Palladini Umberto, 2 artiglieria campagna.
Pesce Giovanni, tribunale Bari.
Sanna Salvatore, sottodirezione genio Cagliari.
Miele Alfredo, reclusorio militare.
Rota Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Panicucci Raffaele, id. id. (id. id).
Petrucci Francesco, scuola centrale tiro fanteria.
Pozzi Probo, comando X corpo armata.
Palotta Michele, istituto geografico militare.
Boccardo Giuseppe, sezione commissariato Verona.
Zini Ettore, distretto Palermo.

Ministero del tesoro.

Due posti di applicato di 3ª classe nelle avvocature erariali (in qualsiasi residenza). — *Stipendio 1500.*

Gallina Pio, direzione artiglieria Alessandria.
Vignini Federico, 5° bersaglieri.
Buonanno Giovanni, laboratorio pirotecnico Capua.
Lapini Gino, 3° genio.
Devoto Giuseppe, distretto Livorno.
Malagoli Umberto, direzione commissariato Verona.
Berruquier Felice, distretto Ivrea.
Degiovanni Vincenzo, id. Voghera
Greco Cosimo, sottodirezione genio Chieti.
Marzaroli Emilio, legione carabinieri Milano.
Palminiello Michele, direzione artiglieria Roma.
Delavigne Francesco, ufficio personali vari.
Fragnito Mario distretto Roma.
Pipi Raffaele, comando artiglieria costa e fortezza Piacenza.
Casalbore Ferdinando, ospedale Firenze.
Morelli Nazzareno, distretto Roma.
Fighera Matteo, reggimento Savoia cavalleria.
D'Ovidio Ruggero, distretto Ascoli Piceno.
Fidora Romano, 25° fanteria.
Bricarelli Matteo, legione carabinieri Torino.
Solia Stefano, distretto Livorno.
Marroni Emilio, ispettorato generale artiglieria.
Montevecchi Luigi, 3° artiglieria fortezza.

Montagnani Goffredo, 2° alpini.
D'Ambrosio Natale, direzione genio Ancona.
De Cammillis Bismark, R. polverificio sul Liri.
Vissani Antonio, magazzino centrale Firenze.
Pagani Serafino, distretto Novara.
Meloni Efisio, magazzino casermaggio Cagliari.
Aldi Francesco, ispettorato generale artiglieria.

Ministero del tesoro.

Un posto di ufficiale di scrittura di 6ª classe nelle intendenze di finanza. — Stipendio 1500 (in qualsiasi residenza).

Foti Vincenzo, distretto Milano.
Mancini Nunziantonio, sezione genio Catania.
De Simoni Leandro, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Primavera Pietro, id. id. (id. id.).
Roncaglia Carlo, 36° fanteria.
Palla Alberto, distretto Treviso.
Cipriani Carmine, 3ª fanteria.
Martelli Erasmo, 36° id.
Messori Augusto, VI corpo armata.
D'Argenzio Marcello, divisione Chieti.
Perri Luigi, sezione commissariato Alessandria.
Aloisio Gioacchino, infermeria presidiaria Aquila.
Rossi Luigi, direzione artiglieria Maddalena.
Franchi Giacomo, divisione Messina.
Meloni Massimiliano, deposito allevamento cavalli Bonorva.
Damiani Pio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Frattarelli Silvio, id. id. (id. id.).
Barbieri Icilio, divisione Milano.
Scalera Giovanni, XI corpo armata.
Gallina Rodolfo, direzione commissariato I corpo armata.

Corte dei conti.

Otto posti di applicato di 3ª classe. — Stipendio 1500.

Palotta Michele, istituto geografico militare.
Faenzi Gaetano, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Vidili Efisio, divisione Ancona.
Bodoyra Domenico, comando corpo stato maggiore.
Buschi Ettore, direzione commissariato Napoli.
Papa Enrico, R. polverificio sul Liri.

Iotti Virginio, distretto Milano.
Doglioli Agostino, scuola guerra
Borsetti Roberto, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Pouget Carlo, comando IX corpo armata.
Masone Leonardo, comando corpo stato maggiore.
D' Alessandro Martinangelo, tribunale supremo guerra e marina.
Agamben Armando, distretto Aquila.
Carrus Pietro, direzione artiglieria Maddalena.
Veccia Bartolomeo, 15° fanteria.
Diazzi Carlo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Ballarini Umberto, reggimento cavalleggeri di Catania.
Rina Michele, comando corpo stato maggiore.
Medea Cesare, distretto Campobasso.
Lenti Giuseppe, 2° artiglieria fortezza.
Di Martini Camillo, 5° alpini.
Tanzella Giuseppe, comando VIII corpo armata.
Montecchi Amos, 4° genio.
Delfini Alfonso, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cinti Alfredo, comando II corpo armata.
Valpiani Domenico, scuola applicazione sanità militare.
Forina Michele, sottodirezione genio Taranto.
Terzi Emilio, comando III corpo armata.
Cacia Letterio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Malpieri Pio, id. id. (id. id.)
Cardi Pasqualino, id. id. (id. id.)
Marchio Gianmaria, 10° fanteria.
Bonato Giuseppe, divisione Padova.
Marini Giacomo, ufficio personali vari
Rivola Domenico, ufficio personali vari (comandato Ministero).
Passariello Gaetano, R. polverificio sul Liri.
Postiglione Eugenio, comando artiglieria campagna Napoli.
Sechi Sebastiano, divisione Ravenna.
Basso Giuseppe, ospedale Roma.
Resta Gerardo, distretto Lucca.
Cesaretti Giuseppe, ufficio personali vari (comandato Ministero).
Celentano Gennaro, distretto Siena.
Pesci Romolo, id. Roma.
Elisei Giovanni, ufficio personali vari.
Maravirta Eduardo, ispettorato costruzioni artiglieria.
Fatteschi Celestino, magazzino casermaggio Roma.
Maggio Orazio, legione carabinieri Firenze.

Bettiolo Lorenzo, comando corpo stato maggiore
D'Ambrosio Giacinto, distretto Napoli.
Ferrandina Antonio, id. Roma.
Spagnesi Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Magrini Augusto, divisione Bologna.
Portera Liborio, distretto Siracusa.
Federico Epifanio, 92° fanteria.
Papa Giulio, 14° artiglieria campagna.
D'Ambrosio Gioacchino, comando V corpo armata.
Mottola Nicola, sezione commissariato Piacenza.
Lattuca Luigi, ufficio personali vari
Morici Alfredo, id. id. (comandato Ministero guerra).
Danna Giovanni, distretto Napoli.
Albizzi Guido, scuola applicazione sanità militare.
Memma Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cucca Giovanni, id. id. (id. id.).
Della Corte Gustavo, sezione genio Caserta
D'Oria d'Avvocati Domenico, distretto Campobasso.
Vinci Filippo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Aresta Michelangelo, magazzino casermaggio Bari.
Polidori Umberto, direzione commissariato II corpo armata.
Brandolini Pietro, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Fantozzi Giuseppe, direzione genio Roma.
Maggi Guglielmo, 3° artiglieria costa.
Giganti Domenico, direzione genio Napoli.
Cesa Modestino, reggimento cavalleggeri di Monferrato.
Schemmari Salvatore, divisione Napoli.
Del Vecchio Domenico, ospedale Roma
Garesio Antonio, 4° bersaglieri.
Guglieri Antonio, sottodirezione autonoma genio Piacenza.
Perla Francesco, distretto Lodi.
Manna Raffaele, ospedale Genova.
Russo Arturo, collegio Roma.
Governatori Goffredo, 51° fanteria.
Valenti Ferruccio, direzione commissariato I corpo armata.
Spera Mariano, distretto Potenza
Torta Giuseppe, tribunale Torino.
Ventura Vittorio, reggimento lancieri di Montebello.
Tedoldi Alessandro, comando corpo stato maggiore.
Lograndi Vincenzo, 94° fanteria.
Davino Camillo, 39° id.
Torti Antenore, direzione genio Roma.
Garofali Alessio, id. Spezia.

Ministero dei lavori pubblici.

Sei posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio L. 1500.

Mambretti Erminio, ospedale Roma.
Caglieri Gaetano, distretto Livorno.
Muigolla Antonio, direzione artiglieria Roma.
Di Leo Pasquale, ufficio personali vari (comandato Ministero).
Baroni Vincenzo, tribunale Piacenza.
Veglia Fortunato, sottodirezione genio Udine.
Barone Gaetano, divisione Salerno.
Falcinelli Angelo, sottodirezione geni Perugia.
Passeggia Raffaele, direzione artiglieria Verona.
Sportoletti Nicola, distretto Roma.
Sordello Ottavio, 3° alpini.
Motti Giacomo, distretto Piacenza.
Giulietti Nicola, 20 artiglieria campagna.
Frosini Serafino, distretto Lucca.
Melgradi Ippolito, id. Perugia.
Barberis Bartolomeo, direzione genio Torino.
Polzi Carlo, panificio Roma.
Pompilio Bartolomeo, ufficio personali vari (comandato Ministero).
Malerba Carlo, distretto Pesaro.
Vaccari Enea, id. Modena.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio 1500.

Fabbrini Arturo, divisione Firenze.
Pisani Giovanni, magazzino casermaggio Roma.
Mambretti Erminio, ospedale Roma.
Caglieri Gaetano, distretto Livorno.
Mingolla Antonio, direzione artiglieria Roma.
Di Leo Pasquale, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Baroni Vincenzo, tribunale Piacenza.
Veglia Fortunato, sottodirezione genio Udine.
Barone Gaetano, divisione Salerno.
Falcinelli Angelo, sottodirezione genio Perugia.
Passeggia Raffaele, direzione artiglieria Verona.
Sportoletti Nicola, distretto Roma.
Sordello Ottavio, 3° alpini.

Dellermia Nicola, direzione artiglieria Roma.
Motti Giacomo, distretto Piacenza.
Melgradi Ippolito, id. Perugia.
Barberis Bartolomeo, direzione genio Torino.
Polzi Carlo, panificio Roma.
Pompilio Bartolomeo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Poli Romolo, sezione commissariato Palermo.

Le autorità da cui direttamente dipendono detti applicati, inviteranno gli interessati a rilasciare, non più tardi del decimo giorno dalla data della dispensa del *giornale militare* in cui viene fatta la pubblicazione, una esplicita ed incondizionata dichiarazione scritta di accettazione o di rinunzia all'impiego offerto, e trasmetteranno subito tale dichiarazione al Ministero (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni).

Per coloro che accettano, le dette autorità dovranno altresì segnalare subito con telegramma al Ministero (Direzione generale anzidetta) l'invio della dichiarazione di accettazione.

La dichiarazione di accettazione è definitiva, e non può essere per alcun motivo revocata.

Nelle successive dispense del *giornale militare* verranno pubblicati i nomi degli applicati che avendo accettato l'impiego, sono stati proposti per ordine di anzianità alla competente amministrazione per essere nominati.

Ove per qualche impiego vi fossero applicati accettanti, i quali non potessero essere proposti perchè eccedenti al bisogno, i loro nomi resteranno in nota, e saranno ripetuti nelle successive dispense del *giornale militare* nell'elenco degli interpellandi per le nuove vacanze che si verificheranno.

Tutti i rinunziatari saranno invece definitivamente cancellati dalle liste degli aspiranti agli impieghi da essi rifiutati.

Le dichiarazioni che fossero condizionate a trattamenti in qualsiasi modo diversi da quelli indicati per ciascun impiego saranno considerate come rinunzie agli impieghi cui si riferiscono.

Gli applicati compresi in più di uno dei sopraindicati elenchi qualora intendessero di accettare più d'uno dei corrispondenti impieghi, dovranno nella dichiarazione di accettazione indicare, tassativamente, per ordine di precedenza gl'impieghi che accettano.

Le autorità militari sono pregate di accertarsi che venga data comunicazione della presente circolare a tutti gli applicati da esse dipendenti che si trovino compresi nei suindicati elenchi.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **383.** — **Note informative degli impiegati civili dipendenti.** (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 2 settembre.

Le note informative dei ragionieri geometri del genio, dei ragionieri d'artiglieria, dei capitecnici di artiglieria e genio, dei disegnatori tecnici e degli assistenti del genio saranno compilate, con le norme indicate nell'*Atto* 212 del *giornale militare* del 1901, entro il mese di ottobre p. v.

Nella compilazione di tali note si dovrà tener presente che le promozioni a ragioniere geometra superiore, alle due classi di ragioniere geometra capo, di ragioniere capo d'artiglieria e di capotecnico capo di artiglieria e genio, nonchè a disegnatore capo di 3ª classe, debbono aver luogo esclusivamete *per merito;* e quindi le rispettive commissioni e le altre autorità che prendono in esame le note informative, dovranno pronunciarsi esplicitamente sull'idoneità all'avanzamento *per merito* degli impiegati della classe immediatamente inferiore.

Per gli impiegati da giudicarsi per l'avanzamento a primo ragioniere geometra del genio o d'artiglieria di 1ª classe, primo capotecnico di 1ª classe; a ragioniere geometra del genio o d'artiglieria di 1ª classe, a capotecnico di 1ª classe, ad assistente di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe, dovrà dichiararsi se si ritengano idonei all'avanzamento *per merito o per anzianità.*

Per tutte le altre classi le commissioni compilatrici delle note informative e le altre autorità suindicate si pronuncieranno esclusivamente sull'idoneità all'avanzamento per *anzianità* degli impiegati presi in esame.

Nelle note informative dei primi ragionieri geometri del genio di 2ª classe e dei primi ragionieri d'artiglieria di 2ª classe, si dovrà esplicitamente dichiarare se i medesimi si ritengano idonei alle funzioni di relatore del consiglio di amministrazione; condizione questa necessaria per l'avanzamento a primo ragioniere di 1ª classe. Nell'emettere tale giudizio si terrà conto specialmente del modo con cui è stata disimpegnata la carica di segretario del consiglio di amministrazione di un ufficio di artiglieria o del genio.

Per la promozione al grado di primo ragioniere geometra di 2ª classe, primo ragioniere d'artiglieria di 2ª classe e primo capotecnico di 2ª classe di tutti quegli impiegati i quali non sostennero o non superarono gli esami che già erano stabiliti per l'avanzamento al grado di ragioniere o di capotecnico principale di 3ª classe, le commissioni compilatrici delle note in-

formative dovranno pronunciarsi sulla rispettiva ammissibilità agli esami di cui all'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e per tutti gli effetti dell'articolo 17 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n 756.

Per tutti gli altri impiegati civili dipendenti le note informative saranno compilate con le norme vigenti, parimenti entro il mese di ottobre p. v.

Si avverte che, a senso dell'articolo 19 del precitato regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, dovranno essere comunicate agli impiegati le note riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **384.** **Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo fino al grado di tenente colonnello incluso.** — (Gabinetto militare). — 2 settembre.

A parziale modificazione di quanto fu disposto col n. 2 della circolare n. 350 del corrente anno, tenuto conto dei numerosi spostamenti di ufficiali che dovranno aver luogo per effetto del terzo bollettino trimestrale, si determina che le note caratteristiche ed i documenti occorrenti per la compilazione dei quadri d'avanzamento per il 1911, sino al grado di tenente colonnello incluso (tanto per gli ufficiali in servizio permanente, quanto per gli ufficiali in congedo), e salvo i casi di assoluta impossibilità da segnalarsi volta per volta, vengano trasmessi al Ministero (uffici competenti) non più tardi del 30 corrente.

Nulla è modificato per quanto si riferisce ai documenti relativi ai capitani che non hanno ancora subito gli esperimenti.

Per il Ministro — MIRABELLI.

AVVISO

Pubblicazioni del corso speciale di commissariato presso la scuola di guerra. — Per cura del comando della scuola e per uso degli ufficiali commissari e contabili e degli ufficiali aspiranti al corso speciale di commissariato sono stati pubblicati e messi in vendita i seguenti studi:

1 (a stampa) — *Elementi di amministrazione generale e militare* del capitano commissario Luigi Gritti, in due volumi, tre fascicoli di complessive pagine XXXIV-1114 . . L. 14,00

2 (in dattilo-litografia) — *I servizi di commissariato in pace* (pag. 654), dello stesso . . . . . L. 6,40

Detti studi, preannunciati colla circolare del comando della scuola di guerra n. 701, in data 1° novembre 1909, saranno inviati ai sottoscrittori in conformità alla circolare stessa.

Ulteriori richieste dovranno essere dirette al comando della scuola di guerra (ufficio d'amministrazione).

Il pagamento dovrà effettuarsi per mezzo di cartolina-vaglia, intestata al direttore dei conti della scuola di guerra.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(9835) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1910 — 10 settembre

AGOSTO 12. — N. 385. - R. decreto che stabilisce le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata . . *Pag.* 1167
SETTEMBRE 4. — » 386. - Norme per i concorsi a tenente medico in servizio permanente . . . . . » 1168
» 5. — » 387. - Concorso per la nomina di 70 tenenti medici in servizio permanente . . . . . » 1171
» 5. — » 388. - Varianti alla divisa degli ufficiali del R. esercito. » 1171
» 6. — » 389. - Sessione straordinaria di esperimenti d'idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. — Varianti alla composizione della commissione sperimentatrice . . . . . » 1174
» 7. — » 390. - Acquisto di bufetterie . . . . . » 1174
» 7. — » 391. - Domande pel prelevamento di cavalli d'agevolezza, categoria speciale *B*, per uso degli ufficiali di artiglieria . . . . . » 1175
» 7 » 392. - Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie all'estero . . . » 1175
8 8. — » 393 - Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti . . . . . » 1176

CIRCOLARE N. **385**. — **R. decreto che stabilisce le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata.** — (Gabinetto civile). — 12 agosto.

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con la legge 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il regolamento per il servizio territoriale approvato con R. decreto 2 luglio 1905;

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 323, pag. 930. — Alla 4ª, 5ª e 6ª riga *sostituire* le seguenti:
Comando della 1ª divisione di cavalleria (Friuli);
Comando della 2ª divisione di cavalleria (Veneto);
Comando della 3ª divisione di cavalleria (Lombardia).

Visti i Nostri decreti 7 luglio 1887, n. 4746 (serie 3ª), 23 luglio 1893, n. 437, e 18 agosto 1899, n. 345;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli effetti dell'art. 9 del citato testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi sono considerate corrispondenti alla carica di comandante di corpo d'armata le cariche seguenti:

a) Ministro segretario di Stato per la guerra;

b) Capo di stato maggiore dell'esercito;

c) Ufficiali generali designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra;

d) quelle di:

Primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re;
Presidente del Tribunale Supremo di guerra e marina;
Comandante generale dell'arma dei reali carabinieri;
Ispettori generali di cavalleria, di artiglieria e del genio;
Tenente generale a disposizione per ispezioni.

quando i titolari siano seguiti in anzianità da tenenti generali comandanti di corpo d'armata.

Sono abrogati i Nostri decreti 7 luglio 1887, n. 4746 (serie 3ª), 23 luglio 1893, n. 437 e 18 agosto 1899, n. 345.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **386. — Norme per i concorsi a tenente medico in servizio permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 4 settembre.

1. I concorsi per la nomina a tenente medico in servizio permanente, hanno luogo fra i sottotenenti medici di complemento

che abbiano frequentato il corso alla scuola d'applicazione di sanità militare e ne abbiano superato gli esami finali o che abbiano superato un esame equivalente a quello finale della predetta scuola (paragrafo 73 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito).

2. Tale esame, equivalente a quello finale della scuola, avrà luogo annualmente presso la scuola stessa, in occasione degli esami finali degli allievi. Per essere ammessi a questi esami gli aspiranti rivolgeranno la loro domanda in carta bollata da centesimi 50 alla direzione della scuola che li informerà del giorno che dovranno presentarsi.

La direzione della scuola, compiuti gli esami, ne comunicherà il risultato al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali combattenti).

3. I concorrenti alla nomina a tenente medico in servizio permanente, dovranno non aver oltrepassata l'età di anni 30 all'epoca che sarà fissata, volta per volta, dalla circolare che indice il concorso; essere celibi, o, se ammogliati, obbligarsi a presentare, in caso di esito favorevole, entro il termine di tre mesi dalla nomina a tenente medico effettivo, i titoli legali per la costituzione, a favore della moglie e della prole nata o nascitura, dell'annua rendita prescritta, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sul matrimonio degli ufficiali.

Coloro i quali, essendo ammogliati, non ottemperassero alle prescrizioni della citata legge, saranno, al termine di tre mesi, considerati senz'altro dimissionari.

4. Le domande di ammissione al concorso, in carta da L. 1,20, dovranno essere presentate alle autorità militari competenti (per gli ufficiali in servizio, ai comandanti di corpo da cui dipendono; per quelli in congedo al comandante del corpo cui sono effettivi) nel termine stabilito dalla circolare che bandisce il concorso, e dovranno essere corredate da un certificato, rilasciato da un ufficiale medico in effettività di servizio di grado non inferiore a quello di capitano, comprovante che il concorrente, per le sue condizioni fisiche, è idoneo a tutti i servizi di pace e di guerra, compreso quello nelle colonie.

Alle domande i concorrenti dovranno unire i titoli che posseggono: memorie scientifiche (purchè pubblicate a stampa), titoli accademici, concorsi e simili.

5. Per gli aspiranti in servizio, i corpi cui cui essi appartengono inoltreranno le domande corredate di copia dello stato di servizio e di un rapporto sul modo di servire del concorrente,

redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche, dal quale dovrà pur risultare la classificazione (ottimo, buono con punti 1, 2 o 3, mediocre, cattivo) assegnatagli come giudizio complessivo.

Per gli aspiranti in congedo illimitato, i corpi ai quali sono effettivi inoltreranno le domande un dovi copia degli stati di servizio dei medesimi.

6. I documenti detti ai numeri 4 e 5 dovranno prim a essere trasmessi alla direzione di sanità del corpo d'armata, nella cui giurisdizione il concorrente presta o prestò servizio; e questa vi aggiungerà uno speciale rapporto indicante le qualità scientifico-pratiche, i servizi prestati ecc., che valgano a dinotare l'attitudine e la prova già data dai concorrenti durante il servizio di complemento; e, poscia, inoltrerà tutti i documenti al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti) per via gerarchica.

7. Il concorso è per titoli e la commissione che li esamina è composta degli ispettori di sanità militare riuniti sotto la presidenza dell'ispettore capo. In assenza di uno degli ispettori il colonnello medico segretario dell'ispettorato entrerà a far parte della commissione.

I punti di cui dispone ciascun membro della commissione sono da 0 a 20, e, restando inalterato il punto di merito riportato negli esami subiti al termine della scuola d'applicazione di sanità militare, o negli esami a questi equivalenti, saranno oggetto di successiva votazione prima i rapporti sul servizio prestato dal candidato, durante il servizio di complemento, poscia i titoli scientifici. Al punto degli esami suddetti sarà assegnato il coefficiente di 60, al punto della votazione relativa al servizio prestato il coefficiente di 25; al punto infine della terza votazione, il coefficiente di 15. La somma dei tre prodotti, divisa per cento, costituirà la classificazione definitiva del candidato.

8. I candidati saranno classificati in ordine di merito, ed i primi classificati, nel limite numerico dei posti stabiliti dalla circolare che indice il concorso, saranno nominati tenenti medici effettivi.

La nomina sarà annunciata nel bollettino ufficiale, e 20 giorni dopo la pubblicazione, i nuovi nominati, che si troveranno in congedo illimitato, dovranno raggiungere la destinazione che sarà stata loro assegnata.

La circolare N. 26 del 1909 è abrogata.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **387.** — **Concorso per la nomina di 70 tenenti medici in servizio permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 5 settembre.

È aperto il concorso per titoli per la nomina di 70 tenenti medici in servizio permanente, fra i sottotenenti medici di complemento del corpo sanitario militare.

Le norme per il concorso sono indicate dalla circolare numero 386 del corrente anno.

Gli aspiranti dovranno non aver oltrepassata l'età di anni 30 il giorno 31 gennaio 1911.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate alle autorità militari competenti dal 10 al 15 novembre p. v. e da queste trasmesse al Ministero non più tardi del 1° dicembre p. v.

Le domande che non riuniscano tutte le condizioni indicate nella circolare suddetta non saranno trasmesse al Ministero.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **388.** — **Varianti alla divisa degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto militare). — 5 settembre.

Con riserva di apportare le conseguenti varianti all'istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito il Ministero prescrive quanto segue:

1° *Ufficiale di fanteria* o *dei bersaglieri delle compagnie ciclisti.*

Il bavero della giubba di panno grigio-verde sarà rovesciato: i pantaloni corti — grigi o neri — saranno di foggia simile a quelli della rispettiva truppa.

2° *Ufficiale d'artiglieria dei reggimenti da fortezza.*

Il fregio del berretto dell'ufficiale appartenente ai reggimenti da fortezza sarà uguale a quello della fig. 21 dell'istruzione, con il numero del reggimento nel disco.

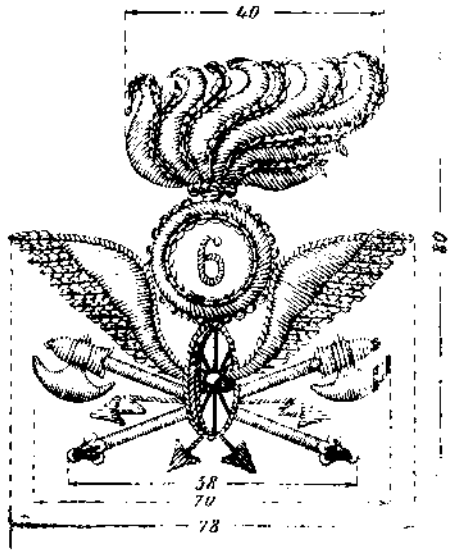
3° *Ufficiale d'artiglieria del corpo tecnico.*

Veste la divisa degli ufficiali d'artiglieria addetti agli stabilimenti.

4° *Ufficiale del 6° reggimento del genio (ferrovieri).*

Il fregio del berretto, simile a quello della fig. 1, è ricamato in oro.

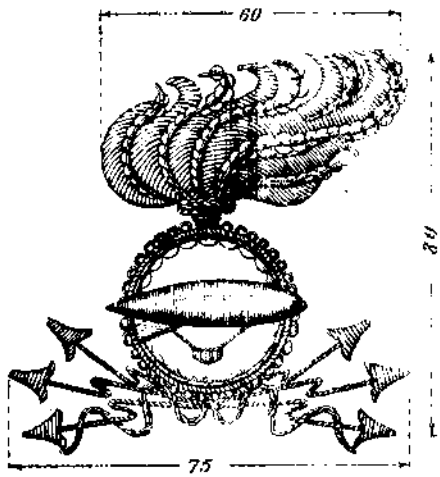
Fig. 1.



5° *Ufficiale del battaglione specialisti del genio.*

Il fregio del berretto, simile a quello della fig. 2, è ricamato in oro, tranne il dirigibile che è ricamato in argento.

Fig. .



6° *Ufficiale commissario.*

Veste la divisa già di prescrizione per l'ufficiale commissario, con la differenza che il fregio del berretto è simile a quello della fig. 3, ricamato in oro, e colla croce su campo rosso.

Fig. 3.



7° *Ufficiale di sussistenza.*

Veste la stessa divisa dell'ufficiale commissario colla differenza che i bottoni di metallo devono essere a superficie liscia, ed il fregio del berretto deve essere uguale a quello già di prescrizione per gli ufficiali commissari.

8° *Ufficiale d'amministrazione.*

Veste la divisa già di prescrizione per l'ufficiale contabile.

9° *Ufficiale degli alpini* e *dell'artiglieria da montagna.*

È adottato per l'ufficiale alpino e dell'artiglieria da montagna un cappello di feltro grigio-verde di forma simile a quello della truppa.

Il cappello è fornito di una sopraffascia di nastro e di un porta nappina di cuoietto al cromo di color grigio-verde; la tesa è orlata con nastro uguale a quello della sopraffascia. Il fregio è rispettivamente uguale a quello delle fig. 13 e 18 dell'istruzione, con il numero del reggimento nel disco.

La nappina è di metallo ossidato, simile a quella della fig. 35 dell'istruzione.

La penna è simile a quella prescritta al n. 27 dell'istruzione (bianca per gli ufficiali superiori — nera per gli ufficiali infe-

riori degli alpini · grigia per gli ufficiali inferiori di artiglieria); i distintivi di grado sono applicati come è detto al n. 25.

Il cappello, già di prescrizione, degli ufficiali alpini è abolito.

Circa l'uniforme degli ufficiali delle truppe da montagna si osserveranno le seguenti prescrizioni:

a) Uniforme grigio-verde: — facoltativo, in servizio e fuori servizio l'uso dei calzettoni della stessa tinta grigie-verde. Obbligatorio in servizio, il cappello; fuori servizio, facoltativo il berretto grigio-verde.

b) Grande uniforme: — come l'attuale; l'ufficiale alpino sostituisce il berretto nero al cappello nero ora abolito.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **389. — Sessione straordinaria di esperimenti d'idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. - Varianti alla composizione della commissione sperimentatrice.** — (Gabinetto militare). — 7 settembre.

Il colonnello d'artiglieria cav. Antonio Lauritano, divenuto indisponibile, sarà sostituito come membro effettivo della commissione di cui alla circolare n. 348 dal tenente colonnello d'artiglieria cav. Adolfo Suarez; e quest'ultimo sarà sostituito, come membro supplente della stessa commissione, dal pari grado cav. Emilio Nobili.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **390. — Acquisto di bufetterie.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 7 settembre.

Per poter provvedere le bufetterie del nuovo tipo destinate a ripianare le deficienze che si sono verificate in quelle attuali in seguito al divieto di acquisto fatto con la circolare 412 del 1909, s'invitano tutti i corpi delle armi a piedi (granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini, artiglieria da fortezza e da costa e genio) a versare in tesoreria con imputazione al capitolo 170 del bilancio d'entrata per reintegro alla parte straordinaria — capitolo 71 del bilancio passivo della guerra,

esercizio 1910-911 — l'importo di tutte le bufetterie dichiarate fuori uso per consumi ordinari e che finora non sono state sostituite.

I corpi suindicati, non appena avranno eseguito il versamento in parola, ne segnaleranno l'importo al Ministero (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi).

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **391.** - **Domande pel prelevamento di cavalli d'agevolezza, categoria speciale B, per uso degli ufficiali d'artiglieria.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 7 settembre.

Con riferimento alla circolare n, 338 del 9 agosto ultimo scorso relativa alla distribuzione di cavalli d'agevolezza categoria speciale *B* ad ufficiali d'artiglieria e, per l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nella circolare n. 313 *giornale militare* corrente anno, si fa presente che le relative domande dovranno essere redatte su carta bollata da lire 1.20.

Nella circostanza, si avvertono le autorità interessate che, le domande già trasmesse al Ministero in carta libera, non saranno prese in considerazione e che, quindi, dovranno essere rinnovate in carta bollata e trasmesse, con sollecitudine.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **392.** — **Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero.** — (Gabinetto militare). — 7 settembre.

La commissione di grado superiore per l'esame delle proposte di avanzamento degli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello incluso, delle colonie e comandati all'estero (comma 5° del § 162 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento) compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento del 1911, sarà costituita dai seguenti ufficiali generali:

comandante del corpo d'armata di Roma;
comandante della divisione militare di Roma;
maggiore generale Pecori-Giraldi conte Guglielmo.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **393. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 8 settembre.

In applicazione della circolare del 26 agosto 1910 n. 374, si rende noto che vi sono disponibili i seguenti posti di impiego nell'amministrazione dei Lavori Pubblici, ai quali posti hanno diritto di concorrere, per i primi, per ordine di anzianità, gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti qui sotto elencati.

Si avverte che per i posti sopraindicati non viene dall'amministrazione dei LL. PP. corrisposto alcun assegno personale oltre lo stipendio.

Ministero dei Lavori Pubblici

Sei posti di ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. corpo del genio civile — stipendio L. 1500 — (in qualsiasi residenza).

Alberti Vincenzo, 3° artiglieria costa.
Bosinco Salvatore, IV corpo d'armata.
Ferrara Giovanni, distretto Massa.
Seller Goffredo, panificio Spezia.
Salamone Michele, 26 fanteria.
Gueli Calcedonio, panificio Messina.
Bonvini Domenico, distretto Lodi.
Paesani Alberto, direzione genio Torino.
Ascanelli Gaetano, divisione Ravenna.
Amato Luigi, distretto Brescia.
Naldi Domenico id. Firenze.
Covino Alfonso, distretto Napoli.
Petrillo Giuseppe, legione carabinieri Milano.
Fasolo Giuseppe, distretto Vicenza.
Paganelli Carlo, direzione artiglieria Maddalena (sezione staccata Ozieri).
Colonnelli Cesare, direzione artiglieria Messina.
Prudenzi Giulio, ispettorato generale cavalleria.
Ippolito Giovanni, ispettorato generale artiglieria.
Baldrati Angelo, 70 fanteria.
Tomalino Carlo, 77 id.
Periccioli Girolamo, magazzino centrale Firenze.

Le autorità da cui direttamente dipendono detti applicati, inviteranno gli interessati a rilasciare, non più tardi del decimo giorno dalla data della dispensa del *giornale militare* in cui viene fatta la pubblicazione, una esplicita ed incondizionata dichiarazione scritta di accettazione o di rinunzia all'impiego

offerto, e trasmetteranno subito tale dichiarazione al Ministero (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni).

Per coloro che accettano, le dette autorità dovranno altresì segnalare subito con telegramma al Ministero (Direzione generale anzidetta) l'invio della dichiarazione di accettazione.

La dichiarazione di accettazione è definitiva, e non può essere per alcun motivo revocata.

Nelle successive dispense del *giornale militare* verranno pubblicati i nomi degli applicati che, avendo accettato l'impiego, sono stati proposti per ordine di anzianità alla competente amministrazione per essere nominati.

Ove pel suddetto impiego vi fossero applicati accettanti, i quali non potessero essere proposti perchè eccedenti al bisogno, i loro nomi resteranno in nota, e saranno ripetuti nelle successive dispense del *giornale militare* nell'elenco degli interpellandi per le nuove vacanze che si verificheranno.

Tutti i rinunziatari saranno invece definitivamente cancellati dalle liste degli aspiranti all'impiego da essi rifiutato.

Le dichiarazioni che fossero condizionate a trattamenti in qualsiasi modo diversi da quelli indicati pel suddetto impiego saranno considerate come rinunzie all'impiego stesso.

Le autorità militari sono pregate di accertarsi che venga data comunicazione della presente circolare a tutti gli applicati da esse dipendenti, che si trovino compresi nel suindicato elenco.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(9849) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1910 — 17 settembre

AGOSTO 9. — N. 394. - R. decreto che stabilisce l'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni dell'ispettore generale di cavalleria . . . . . Pag. 1179

SETTEMBRE 10. — » 395. - Pubblicazione del fascicolo n. 5 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito . . . . . » 1180

» 10. — » 396. - Ammissione di sottufficiali d'artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti . . . . . » 1180

» 14. — » 397. - Numerazione dei reggimenti, dei gruppi e delle compagnie d'artiglieria da fortezza col nuovo ordinamento stabilito dal regio decreto 9 agosto 1910 » 1181

» 14. — » 398. - Trasporto in ferrovia di cartocci a salve . . . . » 1194

» 14. — » 399. - Corso d'istruzione automobilistica presso il distaccamento ferrovieri del genio in Roma . . . . » 1194

» 14. — » 400. - Cambio di sede del comando della brigata di fanteria Cremona-Reggio Emilia . . . . . » 1195

» 14. — » 401. - Viaggi delle persone di servizio degli ufficiali . . » 1196

» 16. — » 402. - Distribuzione di cavalli di agevolezza della categoria speciale *B* . . . . . » 1196

» 16. — » 403. - Amministrazione e contabilità — Somministrazioni dei comuni alle truppe . . . . . » 1197

» 16. — » 404. - Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie . . . . . » 1198

CIRCOLARE N. 394. — **R. decreto che stabilisce l'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni dell'ispettore generale di cavalleria.** — (Gabinetto militare). — 9 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, col quale venne stabilito l'ordine per le precedenze fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1901, n. 33;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni l'ispettore generale di cavalleria è classificato nella categoria quarta,

assieme agli ispettori generali di artiglieria e genio, quando sia assimilato di rango ai comandi di corpo d'armata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

N. **395**. — **Pubblicazione del fascicolo N. 5 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito.** — (Gabinetto militare). — 10 settembre.

Si è pubblicato il fascicolo n. 5 della raccolta di disposizioni in vigore per il R. esercito avente il titolo: Colonie e ufficiali e truppa all'estero.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione a seconda delle norme stabilite dalla circolare n. 298 del 1909.

Il prezzo del fascicolo e di L. 1,45.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **396**. — **Ammissione di sottufficiali d'artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 10 settembre.

Dovendosi iscrivere un certo numero di sottufficiali d'artiglieria nel ruolo speciale degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti, il Ministero autorizza coloro che trovansi nelle condizioni volute dal capitolo II del regolamento sullo stato dei sottufficiali (edizione 1910), ad inoltrare, per via gerarchica, la relativa domanda.

I detti sottufficiali dovranno però essere classificati ottimi nelle ultime note caratteristiche.

Da tale ammissione sono però esclusi quei sottufficiali che dopo aver presentato domanda a senso della circolare n. 351

del *giornale militare* anno 1909, hanno in seguito chiesto di essere cancellati dal ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti.

Le domande saranno corredate del parere delle commissioni d'avanzamento, le quali dovranno dichiarare, in modo esplicito se, tenuto conto delle attitudini dei sottufficiali, ed essenzialmente della condotta da essi serbata durante il servizio, li ritengono meriteveli dell'impiego ed atti a ben disimpegnarlo anche in località disagiate e fuori della vigilanza diretta dei superiori.

Alle domande dovranno essere unite le copie dei fogli matricolari e di quelli caratteristici.

I sottufficiali che provengono dai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e che non abbiano mai prestato servizio nella specialità da costa e da fortezza, prima di essere iscritti nel ruolo, dovranno compiere con successo un corso speciale d'istruzione sui materiali d'artiglieria in genere e sulle norme relative alla loro conservazione.

Le domande dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 16 ottobre p. v.

Per opportuna norma dei sottufficiali interessati si fa presente infine che, compilato che sia il nuovo ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti, il Ministero non accoglierà domande di cancellazione dal detto ruolo prima che sia trascorso un anno almeno dalla predetta compilazione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **397.** — **Numerazione dei reggimenti, dei gruppi e delle compagnie d'artiglieria da fortezza col nuovo ordinamento stabilito dal R. decreto 9 agosto 1910.** — (Gabinetto militare). — 14 settembre.

A parziale modificazione delle disposizioni esecutive, emanate con la circolare n. 326, il reggimento d'artiglieria da fortezza che si costituirà in Bologna avrà il numero 8 e quello che si costituirà in Verona avrà il numero 9.

A scioglimento poi della riserva espressa al numero 5 della circolare suddetta, la numerazione dei gruppi e delle compagnie d'artiglieria da fortezza dal 1° del prossimo ottobre sarà quella indicata dagli uniti specchi.

Per il Ministro — MIRABELLI.

NUMERAZIONE, DENOMINAZIONE E STANZA

delle unità costituenti i reggimenti dell'ordinamento in vigore dal 1° ottobre 1940

GRUPPI	COMPAGNIE	STANZA
1° Reggimento artiglieria da		
1° Gruppo	1ª Compagnia	Genova
	2ª »	»
	3ª »	»
2° »	4ª »	»
	5ª »	»
	6ª »	»
3° »	7ª »	Savona
	8ª »	»
2° Reggimento artiglieria da		
1° Gruppo	1ª Compagnia	Spezia
	2ª »	»
	3ª »	»
	10ª »	»
2° »	4ª »	»
	5ª »	»
	6ª »	»
3° »	7ª »	»
	8ª »	»
	9ª »	»

N. B. La compagnia che sarà estratta a sorte per passare in Brindisi a far parte del 4° reg prenderà (se già non lo avesse) il n. 10, e la 10ª il numero di questa.

NUMERAZIONE, DENOMINAZIONE E STANZA delle corrispondenti unità dell'ordinamento in vigore fino al 30 settembre 1940				ANNOTAZIONI
REGGIMENTI	GRUPPI	COMPAGNIE	STANZA	
Fortezza (costa) in Genova.				
1° da costa	3°	9ª	Genova	
		10ª	»	
		11ª	»	
	2°	7ª	»	
		5ª	»	
		6ª	»	
	4°	12ª	Savona	
		13ª	»	
Fortezza (costa) in Spezia.				
2° da costa	1°	1ª	Spezia	
		2ª	»	
		3ª	»	
		10ª	»	
	2°	4ª	»	
		5ª	»	
		6ª	»	
	3°	7ª	»	
		8ª	»	
		9ª	»	

gimento artiglieria da fortezza (costa), quando la compagnia ora distaccata colà rientrerà in Gaeta,

NUMERAZIONE, DENOMINAZIONE E STANZA
delle unità costituenti i reggimenti dell'ordinamento in vigore dal 1° ottobre 1910

GRUPPI	COMPAGNIE	STANZA
3° Reggimento artiglieria da for		
1° Gruppo	1ª Compagnia	Roma
	2ª »	»
	3ª »	»
2° »	4ª »	»
	5ª »	»
3° »	6ª »	La Maddalena
	7ª »	»
	8ª »	»
4° »	9ª »	»
	10ª »	»
	11ª »	»
5° »	12ª »	Gaeta
	13ª » (a)	Brindisi
4° Reggimento artiglieria da		
1° Gruppo	1ª Compagnia	Taranto
	2ª »	»
	3ª »	»
2° »	4ª »	Messina
	5ª »	»
	6ª »	»

(a) Temporaneamente è alla dipendenza disciplinare ed amministrativa del 4° reggimento

NUMERAZIONE, DENOMINAZIONE E STANZA delle corrispondenti unità dell'ordinamento in vigore fino al 30 settembre 1940				ANNOTAZIONI
REGGIMENTI	GRUPPI	COMPAGNIE	STANZA	
...ezza (costa e fortezza) in Roma.				
...° da fortezza.	1°	1ª	Roma	
		2ª	»	
		3ª	»	
	2°	4ª	»	
		11ª	»	
Brigata artiglieria costa della Sardegna.	Unico	1ª	La Maddalena	
		2ª	»	
		3ª	»	
		4ª	»	Il gruppo è di nuova formazione.
		5ª	»	
		6ª	»	
3° da costa .	4°	10ª	Gaeta	
		11ª	Brindisi	
...ortezza (costa) in Messina.				
3° da costa .	1°	1ª	Taranto	
		2ª	»	
		3ª	»	
	2°	4ª	Messina	
		5ª	»	
		6ª	»	

...artiglieria da fortezza (costa).

NUMERAZIONE, DENOMINAZIONE E STANZA

delle unità costituenti i reggimenti dell'ordinamento in vigore dal 1° ottobre 1940

GRUPPI	COMPAGNIE	STANZA
3° Gruppo	7ª Compagnia	Reggio Calabria
	8ª »	»
	9ª »	»
4° » (a)		Brindisi

(a) Ha temporaneamente alla dipendenza l'8ª compagnia del 3° reggimento d'artiglieria da
La compagnia da estrarsi a sorte nel 2° reggimento da fortezza (costa) passerà a formare la
trare in Gaeta.

5° Reggimento artiglieria da for

1° Gruppo	1ª Compagnia	Venezia
	2ª »	»
	3ª »	»
2° »		»
	4ª »	Ancona
	5ª »	Venezia
	6ª »	»
3° »	7ª »	» (1)
	8ª »	» (1)

6° Reggimento artiglieria

1° Gruppo	1ª Compagnia	Torino
	2ª »	»
	3ª »	»
2° »	4ª »	»
	5ª »	»
	6ª »	»

(1) Destinate a Mestre.

NUMERAZIONE, DENOMINAZIONE E STANZA delle corrispondenti unità dell'ordinamento in vigore fino al 30 settembre 1910				*ANNOTAZIONI*
Reggimenti	Gruppi	Compagnie	Stanza	
	3ª	7ª	Reggio Calabria	
° da costa .		8ª	»	
		9ª	»	
				Di nuova formazione.

rtezza (costa e fortezza).
ª compagnia del 4°, quando sarà inviata a Brindisi in sostituzione dell'8ª del 3° che dovrà rien-

ezza (costa e fortezza) in Venezia.

	1°	1ª	Venezia	
		2ª	»	
		3ª	»	
° da costa .	già gruppo compagnia.		»	Di nuova formazione.
		4ª	Ancona	
		8ª	Venezia	
		14ª	»	
	3°	6ª	»	
° da fortezza .		8ª	»	

da fortezza in Torino.

	1°	1ª	Torino	
		2ª	»	
		3ª	»	
da fortezza .	2°	4ª	»	
		5ª	»	
				Di nuova formazione.

NUMERAZIONE, DENOMINAZIONE E STANZA
delle unità costituenti i reggimenti dell'ordinamento in vigore dal 1° ottobre 1910

GRUPPI	COMPAGNIE		STANZA
3° Gruppo			Torino
	7ª	»	»
	8ª	»	»
	9ª	»	Frontiera orientale
	10ª	»	Torino

7° Reggimento artiglieria da

1° Gruppo			Alessandria
	1ª Compagnia		»
	2ª	»	»
	3ª	»	Frontiera orientale
2° »	4ª	»	Alessandria
	5ª	»	»
	6ª	»	»
3° »	7ª	»	»
	8ª	»	Frontiera orientale
	9ª	»	Alessandria
4° »	10ª	» (a)	»
	11ª	» (a)	»
	12ª	» (b)	»
	13ª	» (b)	»

(a) Destinate a Conegliano.
(b) Destinate a Piacenza.
N. B. La compagnia che sarà estratta a sorte per passare al gruppo destinato a Conegliano,

NUMERAZIONE, DENOMINAZIONE E STANZA delle corrispondenti unità dell'ordinamento in vigore fino al 30 settembre 1910				*ANNOTAZIONI*
REGGIMENTI	GRUPPI	COMPAGNIE	STANZA	
	4°		Torino	
				Di nuova formazione.
1° da fortezza.		11ª	»	
		9ª	Frontiera orientale	
		10ª	Torino	
fortezza in Alessandria				
				Di nuova formazione.
		11ª	Alessandria	
2° da fortezza.		12ª	»	
3° da fortezza.		7ª	Frontiera orientale	
	2°	4ª	Alessandria	
		5ª	»	
		6ª	»	
2° da fortezza.	3°	7ª	»	
		8ª	Frontiera orientale	
		9ª	Alessandria	
	4°	10ª	»	
				Di nuova formazione.
3° da fortezza.		5ª	»	
				Di nuova formazione.

prenderà il numero 10 (se già non lo avesse) e la 10ª prenderà il numero di questa.

NUMERAZIONE, DENOMINAZIONE E STANZA
delle unità costituenti i reggimenti dell'ordinamento in vigore dal 1° ottobre 1910

GRUPPI	COMPAGNIE	STANZA
8° Reggimento artiglieria		
1° Gruppo	1ª Compagnia	Bologna
	2ª »	»
	3ª »	»
2° »		Osoppo
	4ª »	»
9° Reggimento artiglieria		
1° Gruppo	1ª Compagnia	Verona
	2ª »	»
	3ª »	Frontiera orientale
2° »		Verona
	4ª »	»
	5ª » (a)	»
	6ª »	Frontiera orientale
3° »		Mantova
	7ª »	»
	8ª »	»
	9ª »	»

(a) Destinate a Belluno.
La compagnia del 1° gruppo del reggimento da fortezza destinata a Belluno sarà estratta a

NUMERAZIONE, DENOMINAZIONE E STANZA delle corrispondenti unità dell'ordinamento in vigore fino al 30 settembre 1940				*ANNOTAZIONI*
REGGIMENTI	GRUPPI	COMPAGNIE	STANZA	
a fortezza in Bologna.				
° da fortezza.	5°	12ª	Bologna	
		13ª	»	
				Di nuova formazione.
Gruppo compagnie operai.		5ª	Osoppo	Di nuova formazione.
da fortezza in Verona.				
2° da fortezza.	1°	1ª	Verona	
		2ª	»	
° da fortezza.		7ª	Frontiera orientale	
				Di nuova formazione.
				Di nuova formazione.
2° da fortezza.		3ª	Verona	
1° »		14ª	Frontiera orientale	
				Di nuova formazione.
Gruppo compagnie operai.		1ª	Mantova	
		2ª	»	
		3ª	»	

sorte fra le tre del gruppo stesso e prendera il n. 5.

NUMERAZIONE, DENOMINAZIONE E STANZA

delle unità costituenti i reggimenti dell'ordinamento in vigore dal 1° ottobre 1910

GRUPPI	COMPAGNIE	STANZA
10° Reggimento da fortezza		
1° Gruppo	1ª Compagnia	Piacenza
	2ª »	»
2° »		»
	3ª »	»
	4ª »	»
3° »		Mantova
	5ª » (a)	Mantova
	6ª » (a)	»
	7ª » (a)	»

(a) Destinate a Piacenza.

NUMERAZIONE, DENOMINAZIONE E STANZA delle corrispondenti unità dell'ordinamento in vigore fino al 30 settembre 1940				*ANNOTAZIONI*
REGGIMENTI	GRUPPI	COMPAGNIE	STANZA	
(assedio) in Piacenza.				
° da fortezza.	3°	6ª	Piacenza	
				Di nuova formazione.
				Di nuova formazione.
° »		8ª	»	
				Di nuova formazione.
3° »	4°		Mantova	
Gruppo compagnia operai.		4ª	»	
		9ª	»	
3° da fortezza.		10ª	»	

N. **398.** — **Trasporto in ferrovia di cartocci a salve.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 12 settembre.

Presi accordi con la direzione generale delle ferrovie dello Stato i cartocci a salve da 75 per artiglieria da campagna modello 1906 sono stati inscritti alla categoria II del regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive — allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti.

In occasione della prossima ristampa del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno (edizione 1° febbraio 1903) il Ministero provvederà per le conseguenti modificazioni all'allegato 12 del regolamento stesso.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **399**. — **Corso d'istruzione automobilistica presso il distaccamento ferrovieri del genio in Roma.** — (Gabinetto militare). — 14 settembre.

I seguenti ufficiali sono ammessi a frequentare il corso automobilistico del corrente anno, che avrà luogo presso il distaccamento ferrovieri del genio in Roma, a senso del capo V della istruzione sul servizio automobilistico.

Essi si presenteranno al comando del corpo di stato maggiore (riparto intendenza), alle ore 10 del 1° ottobre p. v. (uniforme ordinaria):

Stato maggiore.

Decugis Luigi, capitano di stato maggiore (addetto comando corpo).

Bollati Ambrogio, capitano di stato maggiore (addetto comando corpo).

Carabinieri reali.

Strazza cav. Guido, capitano legione Roma.

Piergili cav. Alighiero, tenente legione allievi.

Fanteria.

Bodeo Carlo, tenente 17 fanteria.

Soliani-Raschini conte Francesco, id. 39 id.

D'Oncieu de Chaffardon Enrico, tenente 74 fanteria.

Scheda Vincenzo, id. 93 id.

Olivotti Gio. Battista, id. 68 id.

Voghera Ezio, id. 1° id.

Cavalleria.

Lostia di S. Sofia Gherardo, capitano a disposizione (comandato comando corpo stato maggiore).

Kingsland Alberto, tenente reggimento lancieri di Firenze.

Artiglieria.

Pierleoni, Francesco, capitano 2 artiglieria campagna.

Corazzi Giulio, id. 10 id. id.

Gloria Amerigo, comando artiglieria Roma.

Asinari di S. Marzano, tenente 3 artiglieria campagna.

Carusi Antonio, id. 18 id. id.

Genio.

Ursino Filippo, tenente 4 genio.

Degiani Stefano, id. 4 id.

Stabarin Alberto, tenente 1° genio.

Pession Ugo, id. 1° id.

Commissariato.

Mosca cav. Luigi, capitano commissario VIII corpo armata.

Fariello Castrese, capitano commissario magazzino centrale Torino.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **400**. — **Cambio di sede del comando della brigata di fanteria Cremona-Reggio Emilia.** — (Gabinetto militare). — 14 settembre.

Questo Ministero determina che il comando della brigata di fanteria Valtellina (65°-66°) si trasferisca, in data del 16 ottobre p. v., da Cremona a Reggio Emilia.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **401***. — **Viaggi delle persone di servizio degli ufficiali.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 14 settembre.

Il vigente regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie al § 19 lett. *d*) stabilisce il numero delle persone di servizio che ciascun ufficiale, secondo il proprio grado, può far viaggiare a tariffa differenziale C.

Ne consegue che sul libretto mod. *A bis* gli ufficiali non devono inscrivere un numero di persone di servizio maggiore di quello cui per il grado del capo famiglia, compete l'applicazione della detta tariffa.

Ora si è avuto occasione di rilevare che da parte di alcuni ufficiali non sempre si osserva questa norma o quanto meno la si interpreta nel senso che l'ufficiale inferiore ad esempio debba bensì far fruire della concessione *una sola persona di servizio* ma possa farne *inscrivere più di una* sul citato libretto.

Si richiamano gli ufficiali alla osservanza della sopra citata disposizione regolamentare per evitare rilievi e contestazioni da parte del personale ferroviario.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **402**. — **Distribuzione di cavalli di agevolezza della categoria speciale B.** — (Direzione degli affari generali). — 16 settembre.

Per opportuna conoscenza degli ufficiali generali, degli ufficiali di cavalleria e di stato maggiore, si partecipa che le domande per concorrere all'annuale distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi), *redatte su carta da bollo da lire una*, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione degli affari generali) direttamente dai corpi cui gli ufficiali appartengono, non più tardi del giorno 5 ottobre prossimo.

Nelle domande sarà indicato l'ammontare del debito verso il conto rimonta, il numero dei cavalli posseduti dall'ufficiale e se questi ottenne già, ed in quale anno, cavalli della suddetta categoria.

Qualora talun ufficiale fosse provvisto di un numero di cavalli uguale a quello delle razioni di foraggio cui ha di-

ritto, dovrà far conoscere se intende disfarsi di qualcuno di essi e per quali motivi. Questi però dovranno essere constatati dal comandante di corpo o capo di servizio, che esprimerà il parere se la domanda possa essere presa in considerazione.

Si avverte ad ogni buon fine che se le domande pervenissero in numero troppo rilevante verrà data la preferenza agli ufficiali che, per speciali circostanze, le quali all'uopo dovranno indicarsi nelle domande, si trovassero in possesso di un minor numero di cavalli ed a coloro che non avessero potuto fruire di precedenti distribuzioni o ne abbiano fruito in data più remota degli altri concorrenti.

La distribuzione dei cavalli in parola avrà luogo presso la scuola di cavalleria in Pinerolo, nella seconda quindicina del prossimo ottobre, in giorno ed ora da destinarsi.

Si fa presente che, ad eliminare disparità di trattamento, pel trasporto dei cavalli prelevati alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti, verrà stabilito, qualunque sia la distanza un prezzo medio comune, da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto dei cavalli medesimi.

Il prezzo di ogni cavallo, stabilito in base al rispettivo valore reale, oscillerà tra le lire 1500 e le 2600 circa.

La distribuzione dei cavalli di cui si tratta avrà luogo secondo le norme stabilite dall'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello 177 del 1901.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **403.** — **Amministrazione e contabilità. — Somministrazione dei comuni alle truppe.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 16 settembre.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *G* della istruzione per l'esecuzione del R. decreto 26 marzo 1899 N. 155 (*Atto* 104 del 1899) deve aggiungersi il comune di Sedico (Belluno) nel quale il reddito medio mensile di una camera abitabile supera le lire otto.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di Sedico per gli alloggi completi, che eventualmente fornirà agli ufficiali, i compensi stabiliti, dall'allegato *E* alla detta istruzione, pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 404*. — Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 16 settembre.

Le disposizioni di cui alla circolare 185 del corrente anno sono estese alle ferrovie *Cancello-Benevento* ed alle seguenti linee esercitate dalla Società Veneta per costruzioni ed opere pubbliche.

1. Cividale-Udine-Portogruaro e S. Giorgio di Nogaro-Torre di Zuino.
2. Conegliano-Vittorio.
3. Thiene-Rocchette.
4. Ferrara-Copparo.
5. Parma-Suzzara.
6. Bologna-Portomaggiore-Massalombarda.
7. Arezzo-Pratovecchio-Stia.

Le dette linee sono da considerarsi di *seconda categoria* agli effetti dell'applicazione della tariffa, eccezione fatta soltanto per la prima, che è di prima categoria.

Per la ferrovia Cancello-Benevento esiste una speciale tariffa di abbonamento.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(9799) Roma, 1910. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1910 — 24 settembre

AGOSTO 5. — N. 405. - Decreto ministeriale che determina le somme assegnate alle direzioni ed agli stabilimenti d'artiglieria per spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1910-911 . . . . . Pag. 1200

SETTEMBRE 19. — » 406. - Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi d'artiglieria e del genio. . » 1202

» 22. — » 407. - Disposizioni relative alla uniforme degli ufficiali in congedo. . . . . » 1202

» 22. — » 408 - Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per il 1910 . . » 1203

» 22. — » 409. - Sessione straordinaria d'esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria — Variante alla composizione della commissione sperimentatrice . . . . . » 1204

» 22. — » 410. - Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti . . . . . » 1204

——— AVVISO. - Concorsi a premio indetti dalla « Rivista d'art. e genio » . . . . . » 1221

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 348, pag. 997. — Nelle due ultime righe della circolare *invece di:* « 29 settembre » *leggasi:* « 2 ottobre ».

Circolare 357, pagg. 1188-1189. — 7° Reggimento da fortezza in Alessandria.

Il comando del 1° gruppo è dato dall'attuale comando del 4° gruppo del 2° reggimento da fortezza, di stanza ad Alessandria.

Il comando del 4° gruppo è di nuova formazione.

CIRCOLARE N. **405.** — **Decreto ministeriale che determina le somme assegnate alle direzioni ed agli stabilimenti d'artiglieria per spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1910-911.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 5 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

Vista la legge in data 23 giugno 1910 n. 338 che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911;

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1910-911, per le direzioni e per gli stabilimenti d'artiglieria, sono stabilite come dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 49 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra pel detto esercizio 1910-911.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 agosto 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria durante l'esercizio finanziario 1910-911.*

DIREZIONI E STABILIMENTI		Assegno	*Annotazioni*
Direzione d'artiglieria di	Alessandria	2550	
	Genova	2800	
	Maddalena	1350	
	Mantova	2250	
	Messina	1850	
	Napoli	2450	
	Piacenza	2850	
	Roma	5030	
	Spezia	2700	
	Taranto	1800	
	Torino	2750	
	Venezia	2520	
	Verona	2800	
Arsenale di costruzione di	Napoli	1800	
	Torino	2100	
Officina di costruzione di	Genova	1650	
	Napoli	1650	
	Torino	3250	
Fabbrica d'armi di	Brescia	1900	
	Terni	2200	
	Torre Annunziata	1400	
Laboratorio pirotecnico di	Bologna	2050	
	Capua	1680	
Laboratorio di precisione in Roma		4400	
R. Polverificio sul Liri		1500	
Polverificio di Fossano		1300	
Sezione d'artiglieria per le esperienze in Ciriè		2420	
TOTALE L.		63000	

N. **406.** — **Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi d'artiglieria e del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 19 settembre.

Nei primi mesi dell'anno 1911 saranno chiamati a sostenere gli esami di idoneità all'avanzamento i tenenti di artiglieria e del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione e quelli che non hanno compiuti con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa, aventi anzianità a tutto il 1° ottobre 1902 i quali non subirono ancora tali esami, ovvero non furono dichiarati idonei in quelli fissati con la circolare 187 dello scorso anno.

Tali esami saranno regolati, per gli ufficiali d'artiglieria, dalle norme di cui all'*Atto* 115 del 1907 e per quelli del genio dalle norme contenute nell'*Atto* 116 dello stesso anno, in base ai programmi stabiliti rispettivamente dal paragrafo 4 e dal paragrafo 5 degli *Atti* succitati.

Gli elenchi nominativi di cui ai paragrafi 2 degli *Atti* stessi dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° dicembre c. a. alla direzione generale personale ufficiali combattenti (divisione 2ª personali) alla quale dovranno essere pure dirette tutte le comunicazioni relative.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **407.** — **Disposizioni relative alla uniforme degli ufficiali in congedo.** — (Gabinetto militare). — 22 settembre.

Circa le uniformi degli ufficiali in congedo, in relazione a quanto era stabilito per gli ufficiali in servizio permanente con la circolare 72 dello scorso anno, il Ministero prescrive:

1. Gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario e gli ufficiali di complemento devono essere provvisti di tutti gli oggetti di divisa prescritti per gli ufficiali in servizio permanente. Essi devono perciò possedere gli oggetti occorrenti per la grande uniforme e per quella ordinaria (ossia giubba a due petti e pantaloni lunghi) e per la uniforme di marcia di panno grigio verde. E' però loro fatta facoltà di servirsi sino a consumazione dell'uniforme di marcia già di prescrizione.

2. Gli ufficiali della milizia territoriale devono possedere gli oggetti occorrenti per l'uniforme di marcia, di panno grigio verde. Anche ad essi è fatta facoltà di servirsi, sino a consumazione, dell'uniforme di marcia già di prescrizione.

3. Gli ufficiali di riserva non hanno obbligo di possedere uniformi.

4. Per gli ufficiali di tutte le categorie suaccennate è facoltativo l'uso di tutte le altre specie di uniformi che sono di prescrizione o facoltative per gli ufficiali in servizio permanente.

Tutte le altre prescrizioni contenute nel capo III dell'*Istruzione* per la divisa degli ufficiali del R. esercito e non modificate dalla attuali, rimangono in vigore.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Nota. — Gli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria e quelli di complemento porteranno sul bavero della giubba di panno grigio-verde gli stessi ornamenti degli ufficiali dell'esercito permanente. Quelli però di fanteria, effettivi ad unità di milizia mobile, avranno il bavero senza mostrine.

Gli ufficiali della milizia territoriale porteranno sul bavero della giubba grigio verde:

a) fiamme ad una punta, di forma simile a quella della figura 177 dell'istruzione per la divisa e rispettivamente di panno scarlatto se di fanteria, di panno verde se alpini, di velluto amaranto se medici, di velluto azzurro filettate di panno nero se commissari o di sussistenza, di velluto nero filettate di panno azzurro se d'amministrazione (oppure contabili finchè esistono), di panno azzurro se veterinari;

b) fiamme a due punte di panno simile a quella della figura 178 e rispettivamente di velluto nero filettate di panno giallo se di artiglieria, di velluto nero filettate di panno cremisi se del genio;

c) l'intero bavero sarà di panno scarlatto, se di cavalleria.

N. **408.** — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per il 1910.** — (Gabinetto militare). — 22 settembre.

A seguito della circolare n. 273 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero determina che anche per i tenenti del genio venga costituito un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno in corso, entro i limiti seguenti:

per l'avanzamento ad anzianità — fino a tutto l'8 novembre 1901;

per l'avanzamento a scelta — fino a tutto il 29 settembre 1903.

Gli specchi d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (direzione generale personale ufficiali combattenti) non più tardi del 10 ottobre p. v.

Per il Ministro — PRELLI.

N. **409.** — **Sessione straordinaria d'esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria — Variante alla composizione della commissione sperimentatrice.** — (Gabinetto militare). 22 settembre.

Il colonnello di cavalleria cav. Giovanni Pellegrini, divenuto indisponibile, sarà sostituito come membro effettivo della commissione di cui alla circolare n. 348 dal pari grado cav. Carlo Borsarelli di Rifreddo.

Per il Ministro — PRELLI.

N. **410.** — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 21 settembre.

In applicazione della circolare del 26 agosto 1910 n. 374, si rende noto che sono disponibili i seguenti posti di impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, ai quali posti hanno diritto di concorrere, per i primi, per ordine di anzianità, gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti per ciascun impiego elencati.

Si avverte che per i posti sopraindicati non viene, dalle amministrazioni, corrisposto alcun assegno personale oltre lo stipendio.

Ministero dell'interno.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio L. 1500.

Pardi Ferrante, 13° fanteria
Agamben Armando, distretto Aquila.
Veccia Bartolomeo, 15° fanteria.
Diazzi Carlo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Alessandri Felice, ospedale Brescia.
Ballarini Umberto, cavalleggeri di Catania (22°).
Rina Michele, comando corpo stato maggiore.
Medea Cesare, distretto Campobasso.
Vittiglio Ernesto, direzione genio Torino.
Lenti Giuseppe, 2ª artiglieria fortezza.
Borge Giuseppe, direzione genio Torino.
Di Martini Camillo. 5° alpini.
Tanzella Giuseppe, VIII corpo armata.
Montecchi Amos, 4° genio.
Delfini Alfonso, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cinti Alfredo, II corpo armata.
Neri Donato, direzione genio Torino.
Valpiani Domenico, scuola applicazione sanità militare.
Forina Michele, sottodirezione genio Taranto.
Terzi Emilio, III corpo armata.
Cacia Letterio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Malpieri Pio, id. id. (id. id.).
Cardi Pasqualino, id. id. (id. id.).
Marchio Giammaria, 10° fanteria.
Garofalo Giuseppe, 1° alpini.
Bonato Giuseppe, comando divisione Padova.
Marini Giacomo, ufficio personali vari.
Liverani Giuseppe, direzione esperienze artiglieria (sezione staccata Ciriè).
Rivola Domenico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Passariello Gaetano, R. polverificio sul Liri.
Viale Amalio, farmacia centrale militare.
Pellei-Egisti Gleto, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Postiglione Eugenio, comando artiglieria campagna Napoli.
D'Amico Antonino, legione carabinieri Palerme.
Seghetti Benedetto, distretto Ascoli Piceno.
Seghi Sebastiano, comando divisione Ravenna.
Strata Odoardo, 5° genio.
Basso Giuseppe, ospedale Parma

Muzzi Stefano, direzione genio Bologna.
Pautrier Giacinto, magazzino casermaggio Milano.
Resta Gerardo, distretto Lucca.
Casaretti Giuseppe, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Celentano Gennaro, distretto Siena.
Pesci Romolo, id. Roma.
Elisei Giovanni, ufficio personali vari.
Maravita Edoardo, ispettorato costruzione artiglieria.
Fatteschi Celestino, magazzino casermaggio Roma.
Maggio Orazio, legione carabinieri Firenze.
Bettiolo Lorenzo, comando corpo stato maggiore.
Frezzotti Nicola, sottodirezione autonoma genio Belluno.
Fontana Beniamino, gruppo artiglieria costa Sardegna.
D'Ambrosio Giacinto, distretto Napoli.

Ministero dell'interno.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione provinciale (prefetture e sottoprefetture). (in qualsiasi residenza). — *Stipendio L. 1500.*

Monterosso Domenico, distretto Orvieto.
Tedde Antonino, sezione commissariato Torino.
Giordano Arnoldo, direzione artiglieria Verona.
Tartara Ugo, comando II corpo armata.
Mazzuttini-Cairoli Giuseppe, 8° alpini.
Tronati Famiano, direzione genio Roma.
Fiammetta Carmelo, scuola di applicazione di fanteria.
Carasso Giovanni, distretto Treviso.
Gentile Alfredo, magazzino casermaggio Ravenna.
Polito Raffaele, comando divisione Chieti.
Costa Filippo, distretto Roma.
Ermini Ottavio, comando genio Verona.
Ribera Pasquale, distretto Napoli.
Brissa Giuseppe, ospedale Catanzaro.
Bardelloni Antonio, 74° fanteria.
Palozzi Giovanni, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Rudlof Edoardo, 1° genio.
Baroffio Carlo, distretto Milano.
Canova Francesco, sezione commissariato Cuneo.
Petrosemolo Giovanni, direzione artiglieria Napoli (sezione staccata Gaeta).
Gilardoni Bartolomeo, comando artiglieria costa e fortezza Verona
Argentieri Marco, sezione commissariato Chieti.
Fantigrossi Amadeo, direzione artiglieria Piacenza.

Lelli Emilio, magazzino centrale Firenze.
Berneschi Luigi, ospedale Livorno.
Strumolo Vincenzo, scuola d'applicazione di cavalleria.
Longo Angelo, direzione artiglieria Verona.
Del Guercio Alfredo, ispettorato sanità militare.
Giordani Enrico, distretto Massa.
Savino Giuseppe, comando artiglieria costa e fortezza Roma.
Casini Ernesto, comando IX corpo armata.
Puglielli Antonio, 2° bersaglieri.
Vignola Cesare, 6° alpini.
Piccione Nunzio, distretto Siracusa.
Caperuscio Marcello, 1° granatieri.
Cipriano Francesco, direzione genio Napoli.
Rapisarda Gaetano, 4° fanteria.
Ceribella Arturo, distretto Sacile.
Coletti Carlo, panificio Palermo.
Catini Vincenzo, comando divisione Roma.
Alberti Vincenzo, 3° artiglieria costa.
Bosinco Salvatore, comando IV corpo armata.
Ferrara Giovanni, distretto Massa.
Seller Goffredo, panificio Spezia.
Salamone Michele, 26° fanteria.
Gueli Calcedonio, panificio Messina.
Paesani Alberto, direzione genio Torino.
Ascanelli Gaetano, comando divisione Ravenna.
Amato Luigi, distretto Brescia.
Naldi Domenico, id. Firenze.

Ministero dell'interno.

Tre posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione della pubblica sicurezza (in qualsiasi residenza). — *Stipendio L. 1500.*

Degani Secondo, direzione genio Milano.
Buscemi Antonino, 75° fanteria.
Sanna Nicolò, legione carabinieri Cagliari.
Mottura Pio, arsenale costruzione Torino.
Montanini Ciro, farmacia centrale militare.
Santodirocco Giovannantonio, ospedale Chieti.
Bonifazi Lamberto, direzione artiglieria Roma.
Vignaroli Polluce, comando divisione Roma.
Cinelli Foscolo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Farabi Luigi, 88° fanteria.

Trapolino Giovanni, legione carabinieri Palermo.
Durelli Pietro, 3° artiglieria campagna.
Sabbatini Gualtiero, ufficio personali vari.
Gucci Romolo, direzione artiglieria Roma.
Taruffi Ario, 5° artiglieria campagna.
Doria Giacomo, 22° id.
Massaroli Antonio, distretto Varese.
Stefanizzi Ercole, ospedale Roma.
Manferrari Umberto, comando divisione Bologna.
Diciesi Francesco Paolo, legione carabinieri Bari.
Rando Giuseppe, direzione commissariato VIII corpo armata.
Poma Antonino, 85° fanteria.
Rossi Girolamo, ufficio personali vari.
Rossi Edoardo, 24° fanteria.
Balocco Vittorio, officina costruzione artiglieria Torino.
Franchi Angelo, distretto Alessandria.
Termanini Giuseppe, 35° fanteria.
Renzi Nazzareno, 2° artiglieria campagna.
Mariotti Ugo, 27° fanteria.
Rutili Sante, direzione artiglieria Alessandria.
Labianca Giuseppe, ufficio personali vari.

Ministero di grazia, giustizia e dei culti.

Tre posti di applicato di 3ª classe nella direzione generale del fondo per il culto. — Stipendio L. 1500.

Miroballo Vincenzo, distretto Foggia.
Omaggio Antonio, direzione genio Napoli (sezione staccata Caserta).
Brunetti Luciano, direzione genio Bologna.
Miglietti Annibale, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Nardullo Federico, ospedale Brescia.
Lintas Pietro, ispettorato artiglieria campagna.
Fatarella Guido, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Firmi Faustino, ispettorato sanità militare.
D'Allegro Giovanni, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Lodovighetti Luigi, direzione genio Ancona.
Pieri Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Canepa Lorenzo, comando genio Torino.
Grazioli Dante, comando divisione Roma.
Mannino Giuseppe, id. id. Cagliari.
Tabbi Filippo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).

Palmieri Luigi, ispettorato sanità militare.
Zedda Francesco, direzione commissariato IX corpo arcorpo armata.
Negri Renato, comando VI id.
Scarpetti Paolo, distretto Ivrea.
Guli Vincenzo, direzione artiglieria Spezia.
Zambonini Mario, scuola militare.
Salaroli Enrico, lancieri Vercelli (26°).
Lauteri Natale, lancieri Vittorio Emanuele II (10°).
Avena Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Failla Antonio, id. id. (id. id.)
Pietrangeli Andrea, 54° fanteria.
D'Ambrosio Romolo, distretto Milano.
Laurini Luigi, id Alessandria.
Canciani Lorenzo, direzione commissariato IX corpo armata.
Verratti Silvio, ospedale Chieti.
Soriano Nicola, distretto Chieti.
Rocca Carlo, officina costruzioni artiglieria Torino.
Tumiati Guerini, direzione commissariato V corpo armata.
Bartoli Luigi, sottodirezione autonoma genio Piacenza,
Cantarone Alfredo, direzione artiglieria Piacenza.
Baistrocchi Ario, distretto Reggio Emilia.
Caldana Oreste, id. Vicenza,
Calvini Celeste, id. Cremona.
Zanardi Pirro, deposito allevamento cavalli Portovecchio.
Migliavacca Alfredo, 3° alpini.
Casara Giuseppe, direzione artiglieria Piacenza.
Ausiello Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Liscacci Giovanni, sezione commissariato Perugia.
Nudi Liborio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Salerno Gennaro, comando divisione Catanzaro.
Foti Vincenzo, distretto Milano.
Mancini Nunziantonio, direzione genio Messina (sezione staccata Catania).
Misuraca Ciro, distretto Caserta.
Fusco Antonio, laboratorio pirotecnico Capua.
De Simone Leandro, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Primavera Pietro, id. id. (id. id.).
Tiraboschi Carlo, 54° fanteria.

Ministero di grazia, giustizia e dei culti.

Quattro posti di ufficiale d'ordine di 2ª classe negli economati generali dei benefici vacanti (in qualsiasi residenza). - *Stipendio L. 1500.*

Degani Secondo, direzione genio Milano.
Buscemi Antonino, 75° fanteria.
Sanna Nicolò, legione carabinieri Cagliari.
Mottura Pio, arsenale costruzioni Torino.
Montanini Ciro, farmacia centrale militare.
Santodirocco Giovannantonio, ospedale Chieti.
Bonifazi Lamberto, direzione artiglieria Roma.
Vignaroli Polluce, divisione Roma.
Cinelli Foscolo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Farabi Luigi, 88° fanteria.
Trapolino Giovanni, legione carabinieri Palermo.
Durelli Pietro, 3° artiglieria campagna.
Sabbatini Gualtiero, ufficio personali vari.
Gucci Romolo, direzione artiglieria Roma.
Taruffi Ario, 5° artiglieria.
Doria Giacomo, 22° artiglieria campagna.
Massaroli Antonio, distretto Varese.
Stefanizzi Ercole, ospedale Roma.
Manferrari Umberto, comando divisione Bologna.
Diciesi Francesco, legione carabinieri Bari.
Rando Giuseppe, direzione commissariato VIII corpo armata.
Poma Antonio, 85° fanteria.
Rossi Girolamo, ufficio personali vari.
Rossi Edoardo, 24° fanteria.
Balocco Vittore, officina costruzioni artiglieria Torino.
Franchi Angelo, distretto Alessandria.
Termanini Giuseppe, 35° fanteria.
Renzi Nazzareno, 2° artiglieria campagna.
Mariotti Ugo, 27° fanteria.
Rutili Sante, direzione artiglieria Alessandria.
Labianca Ciuseppe, ufficio personali vari.

Ministero del tesoro.

Diciassette posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio L. 1500.

Sanna Salvatore, sottodirezione autonoma genio Cagliari.
Miele Alfredo, reclusorio militare.

Panicucci Raffaele, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Pallotta Michele, istituto geografico.
Arruzzoli Carlo, distretto Piacenza.
Faenzi Gaetano, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
d'Onofrio Serafino, comando divisione Napoli.
Balbis Giuseppe, battaglione ferrovieri.
Cuccurullo Gabriele, comando divisione Torino.
Ambrosani Pasquale, ospedale Torino
d'Atri Giuseppe, ospedale Ravenna.
Scotti Idelgardo, ospedale Perugia.
Rivabene Ettore, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Jorio Livio, id. id. (id. id.).
Muso Eustacchio, direzione genio Genova (sezione staccata Savona).
De Santis Ernesto, 2° alpini.
Zilocchi Augusto, distretto Bologna.
Vidili Efisio, comando divisione Ancona.
Bodoyra Domenico, comando corpo stato maggiore.
Buschi Ettore, direzione commissariato X corpo armata.
Salvini Francesco, deposito allevamento cavalli Grosseto.
Papa Enrico, R. polverificio sul Liri.
Iotti Virginio, distretto Milano.
Doglioli Agostino, scuola di guerra.
Bellinazzo Filiberto, 3° artiglieria campagna.
Borsetti Roberto, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Pouget Carlo, comando IX corpo armata.
Masone Leonardo, comando corpo stato maggiore.
d'Alessandro Martinangelo, tribunale supremo guerra e marina.
Gaggiotti Antonio, officina costruzione artiglieria Torino.
Mazzini Ugo, 16° fanteria.
Pardi Ferrante, 13° id.
Agamben Armando, distretto Aquila.
De Scipio Camillo, sottodirezione genio Chieti.
Carrus Pietro, direzione artiglieria Maddalena.
Vecoia Bartolomeo, 15° fanteria.
Diazzi Carlo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Ballarini Umberto, cavalleggeri di Catania (22°).
Rina Michele, comando corpo stato maggiore.
Medea Cesare, distretto Campobasso.
Vittiglio Ernesto, direzione genio Torino.
Lenti Giuseppe, 2° artiglieria fortezza.
Borge Giuseppe, direzione genio Torino.
Di Martini Camillo, 5° alpini.

Villoni Domenico, direzione commissariato XI corpo armata.
Tanzella Giuseppe, comando VIII corpo armata.
Montecchi Amos, 4° genio.
Delfini Alfonso, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cinti Alfredo, comando II corpo armata.
Neri Donato, direzione genio Torino.
Valpiani Domenico, scuola applicazione sanità militare.
Forina Michele, sottodirezione autonoma genio Taranto.
Terzi Emilio, comando III corpo armata.
Cacia Letterio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Malpieri Pio, id. id. (id. id.).
Lingua Sebastiano, distretto Alessandria.
Cardi Pasqualino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Marchio Giammaria, 10° fanteria.
Garofalo Giuseppe, 1° alpini.
Bonato Giuseppe, ospedale Padova.
Marini Giacomo, ufficio personali vari.
Rivola Domenico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Passarielle Gaetano, R. polverificio sul Liri.
Viale Amalio, farmacia centrale militare.
Enriotti Paolo, distretto Ivrea.
Pellei-Egisti Gleto, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Postiglione Eugenio, comando artiglieria campagna Napoli.
D'Amico Antonino, legione carabinieri Palermo.
Seghetti Benedetto, distretto Ascoli Piceno.
Sechi Sebastiano, comando divisione Ravenna.
Strada Adoardo, 5° genio.
Basso Giuseppe, ospedale Roma.
Amoni Ciro, direzione artiglieria Roma.
Muzzi Stefano, direzione genio Bologna.
Pautrier Giacinto magazzino casermaggio Milano.
Resta Gerardo, distretto Lucca.
Casaretti Giuseppe, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Celentano Gennaro, distretto Siena.
Pesci Romolo, distretto Roma
Elisei Giovanni, ufficio personali vari.
Maravita Edoardo, ispettorato costruzioni artiglieria.
Perifano Alberto, officina costruzioni artiglieria Napoli.
Fatteschi Celestino, magazzino casermaggio Roma.
Maggio Orazio, legione carabinieri Firenze.
Bettiolo Lorenzo, comando corpo stato maggiore.
Frezzotti Nicola, sottodirezione autonoma genio Belluno.

Fontana Beniamino, gruppo artiglieria costa Sardegna.
D'Ambrosio Giacinto, distretto Napoli.
Ferrandina Antonio, id. Roma.
Saltarelli Flamminio, direzione commissariato IV corpo armata.
Spagnesi Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Magrini Augusto, divisione Bologna.
Portera Liborio, distretto Siracusa.
Federico Epifanio, 92 fanteria.
Papa Giulio, 14 artiglieria.
D'Ambrosio Gioacchino, comando V corpo armata.
Mottola Nicola, sezione commissariato Piacenza.
Lattuca Luigi, ufficio personali vari.
Giura Giuseppe, legione carabinieri Bari.
Morici Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Danna Giovanni, distretto Napoli.
Albizzi Guido, scuola applicazione sanità militare.
Memma Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cucca Giovanni, id. id. (id. id.).
Della Corte Gustavo, direzione genio Napoli (sezione staccata Caserta).
Vinci Filippo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Resta Michelangelo, magazzino casermaggio Bari
Polidori Angelo direzione commissariato II corpo armata.
Mazzini Angelo, distretto Reggio Emilia.
Brandolini Pietro, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).

Ministero del tesoro.

Quattro posti di applicato di 3ª classe nelle avvocature erariali (in qualsiasi residenza). — *Stipendio L. 1500.*

Zucchi Ildebrando, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Benotti Ubaldo, ispettorato artiglieria costa e fortezza.
Amato Salvatore, distretto Siracusa.
Bruschi Lino, ospedale Venezia.
Tinto Salvatore, 22 fanteria.
Materassi Donato, distretto Chieti.
Pistilli Giuseppe, ospedale Cava dei Tirreni.
Palermo Luigi, distretto Roma.
Fonsa Michele, direzione commissariato IX corpo armata.
Rossi Guido, 5 artiglieria fortezza.
Boldrini Giuseppe, battaglione ferrovieri.
Rinciari Cesare, 45 fanteria.
Moneta Umberto, battaglione ferrovieri.

Eusebione Francesco, comando divisione Brescia.
Terranova Giacomo, magazzino casermaggio Palermo.
Salatino Camillo, 2 genio.
De Angelis Angelo, ufficio personali vari.
Formisano Raffaele, ospedale Cava dei Tirreni.
Bergamasco Clemente, ospedale Alessandria.
Monterosso Domenico, distretto Orvieto.
Tedde Antonio, sezione commissariato Torino.
Giordano Arnaldo, direzione artiglieria Verona.
Tartara Ugo, comando XI corpo armata.
Mazzuttini Cairoli, 8° alpini.
Tronati Famiano, direzione genio Roma.
Fiammetta Carmelo, scuola d'applicazione di fanteria.
Carasso Giovanni, distretto Treviso.
Gentile Alfredo, magazzino casermaggio Ravenna.
Polito Raffaele, distretto Chieti.
Costa Filippo, id, Roma.
Ermini Ottavio, comando genio Verona.
Ribera Pasquale, distretto Napoli.
Brissa Giuseppe, ospedale Catanzaro.
Bardelloni Antonio, 74° fanteria.
Palozzi Giovanni, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Rudlof Edoardo, 1° genio.

Corte dei conti.

Sei posti di applicato di 3ª classe. — Stipendio L. 1500.

De Giorgis Ferdinando, ispettorato costruzioni genio.
Rinaldi Pio, ispettorato generale genio.
Levi Alberto, direzione genio Messina.
Avagnina Alfonso, tribunale suprema di guerra e marina.
Fiore Pasquale, ispettorato generale genio.
Grange Achille, sezione commissariato Cuneo.
Barbieri Luigi, scuola d'applicazione di fanteria.
Panini Mario, direzione artiglieria Piacenza.
Camerlenghi Attilio, distretto Novara.
Cardoni Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Robertazzi Alfonso, collegio Napoli.
Struffi Rodrigo, direzione commissariato X corpo armata.
Sommacampagna Gino, officina costruzioni artiglieria Napoli.
Minardi Ireneo, direzione genio Genova.
Spagna Alfonso, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).

Bosio Giovanni, distretto Novara.
Galletti Ferruccio, 60° fanteria.
La Ferlita Gioacchino, comando divisione Livorno.
Cardini Ettore, sezione commissariato Firenze.
Mazza Antonio, ispettorato costruzioni genio.
Delicato Vincenzo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cardellino Carlo, 91° fanteria.
Ravaglia Pietro, 1° artiglieria.
Marconi Enrico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Melecchia Ettore, direzione genio Venezia.
Casorzo Carlo, farmacia centrale militare.
Astorri Alberto, distretto Lodi.
Donatelli Decio, distretto Napoli.
Alessandrini Alfredo, 2° granatieri.
Bucciarelli Umberto, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
De Nuccio Pietro, id. id. (id. id.).
Lo Vetere Calogero, distretto Girgenti.
Masia Pietro, ospedale Cagliari.
Aletto Domenico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Fantuzzi Giacomo, distretto Roma.
Scrivanti Secondo, 3° artiglieria fortezza.
Selvatore Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Miroballo Vincenzo, distretto Foggia.
Farando Biagio, comando divisione Genova.
Nori Pietro, laboratorio precisione Bologna.
Bertoldi Angelo, direzione genio Roma.
Omaggio Antonio, direzione genio Napoli (sezione staccata Caserta).
Brunetti Luciano, direzione genio Bologna.
Miglietti Annibale, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Fadda Giovanni, di. id. (id. id.).
Battaglino Felice, distretto Cefalù.
Nardullo Federico, ospedale Brescia.
Lintas Pietro, ispettorato artiglieria campagna.
Fatarella Guido, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Firmi Faustino, ispettorato sanità militare
Dallegro Giovanni, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Lodovighetti, Luigi, direzione genio Ancona.
Pieri Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra)

Bellino Arcangelo, ufficio personali vari comandato Min. guerra.
Talamone Gaudenzio, direzione genio Milano.
Dente Edoardo, divisione Messina.
Canepa Lorenzo, comando genio Torino.
Mannino Giuseppe, divisione Cagliari.
Tabbi Filippo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Palmieri Luigi, ispettorato sanità militare.
Sebastiani Gonippo, distretto Perugia.
Zedda Francesco, direzione commissariato IX corpo armata.
Negri Renato, comando V corpo armata.
Scarpetti Paolo, distretto Ivrea.
Guli Vincenzo, direzione artiglieria Spezia.
Zambonini Mario, scaola militare.
Salaroli Enrico, lancieri Vercelli (26°).
Lanteri Natale, lancieri Vittorio Emanuele II (10°).
Avena Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Failla Antonio, id. id. (id. id.)
Pietrangeli Andrea, 54° fanteria.
Germano Emilio, stabilimenti pena.
D'Ambrosio Romolo, distretto Milano.
Laurini Luigi, distretto Alessandria.
Canciani Lorenzo, direzione commissariato IX. corpo armata.
Verratti Silvio, ospedale Chieti
Soriano Nicola, distretto Chieti
Tumiati Guerrini, direzione commissariato V corpo armata.
Bartoli Luigi, sottodirezione autonoma genio Piacenza.
Cantarone Alfredo, direzione artiglieria Piacenza.
Caldana Oreste, distretto Vicenza.
Calvini Celeste, id. Cremona.
Zanardi Pirro, deposito allevamento cavalli Portovecchio.
Migliavacca Alfredo, 3° alpini.
Casara Giuseppe, direzione artiglieria Piacenza.
Ausiello Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Giuliano Francesco, distretto Barletta.
Ferone Pasquale, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra.
Cortese Michele, distretto Girgenti.
Rainieri Gaetano, arsenale costruzioni Napoli.
Liscacci Giovanni, sezione commissariato Perugia.
Nudi Liborio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra.
Salerno Gennaro, distretto Catanzaro.
Foti Vincenzo, id Milano.

Mancini Nunziantonio, direzione genio Messina (sezione staccata Catania).
Misuraca Ciro, distretto Caserta.
De Simone Leandro, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Primavera Pietro, id. id. (id. id.).
Tiraboschi Carlo, 54° fanteria.
Roncaglia Carlo, 36° fanteria.
Massobrio Attilio, direzione sanità II corpo armata.
Troisi Ettore, direzione genio Napoli.
Fiordalise Ernesto, distretto Castrovillari.
Palla Alberto, id. Treviso.
Cipriani Carmine, 3° fanteria.
Palmieri Ernesto, direzione artiglieria Spezia.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio L. 1500.

Malerba Carlo, distretto Pesaro.
Impelluso Giuseppe, 13° artiglieria.
Ramirez Attilio, distretto Cefalù.
Pontieri Antonino, sottodirezione autonoma genio Novara.
Palladini Umberto, 2° artiglieria campagna.
Miele Alfredo, reclusorio militare.
Rota Francesco, ufficiale personali vari (comandato Ministero guerra).
Panicucci Raffaele, id. id. id. id. id.
Peruzzi Francesco, scuola di applicazione di fanteria.
Pozzi Probo, comando X corpo armata.
Pallotta Michele, istituto geografico
Boccardo Giuseppe, sezione commissariato Verona.
Zini Ettore, distretto Palermo.
Arruzzoli Carlo, distretto Piacenza.
Faenzi Gaetano, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
D'Onofrio Serafino, distretto Napoli.
Balbis Giuseppe, battagliene ferrovieri.
Ambrosani Pasquale, ospedale Torino.
Scotti Idelgardo, id. Perugia.
Rivabene Ettore, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Jerio Livio, id. id. (id. id.).
De Santis Ernesto, 2° alpini.
Zilocchi Augusto, distretto Bologna.
Bodoyra Domenico, comando corpo stato maggiore.
Buschi Ettore, direzione commissariato X corpo armata.
Papa Enrico, R. polverificio sul Liri.
Doglioli Agostino, comando scuola guerra.

Belinazzo Filiberto, 3° artiglieria campagna.
Borsetti Roberto, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Pouget Carlo, comando IX corpo armata.
Masone Leonardo, comando corpo stato maggiore.
d'Alessandro Martinangelo, tribunale supremo guerra e marina.
Gaggiotti Antonio, officina costruzioni artiglieria Torino.
Pardi Ferrante, 13° fanteria.
Carrus Pietro, direzione artiglieria Maddalena.
Veccia Bartolomeo, 15° fanteria.
Diazzi Carlo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Ballarini Umberto, cavalleggeri Catania (22°).
Rina Michele, comando corpo stato maggiore.
Medea Cesare, distretto Campobasso.
Attanasio Orazio, distretto Castrovillari.
Lenti Giuseppe, 2° artiglieria fortezza.
Borge Giuseppe, direzione genio Torino.
Di Martini Camillo, 5° alpini.
Tanzella Giuseppe, comando VIII corpo armata.
Montecchi Amos, 4° genio.
Delfini Alfonso, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cinti Alfredo, comando II corpo armata.
Neri Donato, direzione genio Torino.
Valpiani Domenico, scuola applicazione sanità.
Forina Michele, sottodirezione autonoma genio Taranto.
Terzi Emilio, comando III corpo armata.
Cacia Letterio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Malpieri Pio, id. id. (id. id.).

Ministero dei lavori pubblici.

Cinque posti di ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. corpo del genio civile (in qualsiasi residenza). — *Stipendio L. 1500.*

Turrioni Fabio, 3° genio.
Santini Alfredo, 65° fanteria.
Cirilli Evaristo, 2° bersaglieri.
Lotti Roberto, sottodirezione autonoma genio Chieti.
Manfredi Giovanni, ospedale Livorno.
Raggi Virgilio, 72° fanteria.
Nazzari Carlo, 70° fanteria.
Alesso Mario, direzione artiglieria Spezia.
Votano Pasquale, magazzino casermaggio Messina.
Rozzi Romeo, direzione artiglieria Spezia (sezione staccata Ancona).
Serra Giuseppe, 1° artiglieria montagna.

Mazzei Emilio, distretto Salerno.
Degani Secondo, direzione genio Milano.
Buscemi Antonino, 75° fanteria.
Sanna Nicolò, legione carabinieri Cagliari.
Mottura Pio, arsenale costruzioni Torino.
Montanini Ciro, farmacia centrale militare.
Santodirocco Giannantonio, ospedale Chieti.
Bonifazi Lamberto, direzione artiglieria Roma.
Vignaroli Polluce, comando divisione Roma.
Cinelli Foscolo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Farabi Luigi, 88° fanteria.
Trapolino Giovanni, legione carabinieri Palermo.
Durelli Pietro, 3° artiglieria campagna.
Sabbatini Gualtiero, ufficio personali vari.
Cucci Romolo, direzione artiglieria Roma.
Taruffi Ario, 5° artiglieria campagna.
Doria Giacomo, 22° id.
Massaroli Antonio, distretto Varese.
Stefanizzi Ercole, ospedale Roma.
Manferrari Umberto, comando divisione Bologna.
Diciesi Francescopaolo, legione carabinieri Bari.
Rando Giuseppe, direzione commissariato VIII corpo armata.
Poma Antonio, 85° fanteria.
Rossi Girolamo, ufficio personali vari.
Rossi Edoardo, 24° fanteria.
Balocco Vittore, officina costruzioni artiglieria Torino.
Franchi Angelo, distretto Alessandria.
Termanini Giuseppe, 35° fanteria.
Renzi Nazzareno, 2° artiglieria campagna.
Mariotti Ugo, 27° fanteria.
Rutili Sante, direzione artiglieria Alessandria.
Labianca Giuseppe, ufficio personali vari.

Le autorità da cui direttamente dipendono detti applicati, inviteranno gli interessati a rilasciare, non più tardi del decimo giorno dalla data della dispensa del *giornale militare* in cui viene fatta la pubblicazione, una esplicita ed incondizionata dichiarazione scritta di accettazione o di rinunzia all'impiego offerto, e trasmetteranno subito tale dichiarazione al Ministero (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni).

Per coloro che accettano, le dette autorità dovranno altresì segnalare subito con telegramma al Ministero (Direzione generale anzidetta) l'invio della dichiarazione di accettazione.

La dichiarazione di accettazione è definitiva, e non può essere per alcun motivo revocata.

Nelle successive dispense del *giornale militare* verranno pubblicati i nomi degli applicati che avendo accettato l'impiego, sono stati proposti per ordine di anzianità alla competente amministrazione per essere nominati.

Ove per qualche impiego vi fossero applicati accettanti, i quali non potessero essere proposti perchè eccedenti al bisogno, i loro nomi resteranno in nota, e saranno ripetuti nelle successive dispense del *giornale militare* nell'elenco degli interpellandi per le nuove vacanze che si verificheranno.

Tutti i rinunziatari saranno invece definitivamente cancellati dalle liste degli aspiranti agli impieghi da essi rifiutati.

Le dichiarazioni che fossero condizionate a trattamenti in qualsiasi modo diversi da quelli indicati per ciascun impiego, saranno considerate come rinunzie agli impieghi cui si riferiscono.

Gli applicati compresi in più di uno dei sopraindicati elenchi qualora intendessero di accettare più d'uno dei corrispondenti impieghi, dovranno nella dichiarazione di accettazione indicare, tassativamente, per ordine di precedenza gl'impieghi che accettano.

Le autorità militari sono pregate di accertarsi che venga data comunicazione della presente circolare a tutti gli applicati da esse dipendenti che si trovino compresi nei suindicati elenchi.

Per il Ministro — MIRABELLI.

AVVISO

CONCORSI A PREMIO
indetti dalla " Rivista d'artiglieria e genio „

La *Rivista d'artiglieria e genio* indice per il prossimo anno 1911, tre concorsi a premio, per altrettante memorie da pubblicarsi come articoli, sopra i temi seguenti:

N. 1. — Legami tattici che devono unire nelle varie fasi del combattimento l'artiglieria alle altre armi.

N. 2. — Criteri ai quali si ritiene debba inspirarsi presso di noi l'armamento e l'impiego tattico delle batterie pesanti campali e l'ordinamento dei vari servizi ad esse inerenti.

N. 3. — L'aeronautica nelle sue condizioni odierne rispetto all'arte militare.

I temi di cui ai nn. 1 e 2 sono stati fissati dall'Ispettorato generale di artiglieria: quello di cui al n. 3 è stato fissato dall'Ispettorato generale del genio.

Per ogni concorso è fissato un premio unico consistente in una medaglia d'oro con un assegno di L. 500; potranno essere anche concessi alcuni diplomi di menzione onorevole.

I concorsi sono regolati dalle disposizioni seguenti:

1. — Tutti i concorsi sono aperti agli ufficiali di tutte le armi in servizio attivo ed in congedo.

2. — I concorrenti debbono svolgere il tema con una memoria inedita originale scritta in lingua italiana, con carattere chiaramente leggibile, ma non di pugno del concorrente; sarà preferibile la scrittura a macchina. La memoria dovrà avere tale estensione da non oltrepassare, quando sia stampata coi caratteri adoperati per gli articoli della *Rivista*, i due fogli di stampa della *Rivista* stessa (32 pagine); alla memoria potranno essere aggiunti disegni, anche rappresentati da semplici schizzi, purchè sufficientemente chiari.

3. — Ogni memoria dovrà essere contrassegnata da un motto, ma non portare alcuna indicazione circa l'autore; essa verrà chiusa in una busta sigillata, la quale non dovrà contenere che la memoria stessa.

Una seconda busta, pure sigillata, conterrà un biglietto, contrassegnato dallo stesso motto e portante il nome, il grado dell'autore e il corpo a cui appartiene o il suo indirizzo.

Sulla prima busta dovrà essere esclusivamente scritto: « Contiene la memoria pel concorso numero..... indetto dalla *Rivista d'artiglieria e genio*, contrassegnata col motto..... »; e sulla seconda: « Contenente il nome dell'autore della memoria, pel concorso numero..... indetto dalla *Rivista d'artiglieria e genio*, contrassegnata col motto..... ».

Neppure le indicazioni su queste buste dovranno essere di pugno del concorrente.

Le due buste dovranno poi, formando uno stesso plico chiuso, essere direttamente spedite per mezzo della posta — e non per mezzo dei corpi o comandi dai quali i concorrenti dipendono — alla Direzione della *Rivista di artiglieria e genio* (Roma - Via degli Astalli n. 15); ne sarà data ricevuta per mezzo della pubblicazione dei rispettivi motti sulla *Rivista* stessa.

4. — Il limite di tempo per la presentazione delle memorie è fissato al 30 aprile 1911.

5. — Saranno escluse dal concorso quelle memorie che non soddisfacessero completamente alle condizioni esposte nei nn. 2, 3 e 4.

6. — Le memorie presentate saranno esaminate, rispettivamente per ciascun concorso, da una commissione nominata dai competenti Ispettori Generali.

Ogni commissione esaminerà i lavori che le saranno sottoposti nel modo che crederà più opportuno.

La commissione potrà:

a) indicare la memoria che a maggioranza di voti ritiene meritevole di premio;

b) dichiarare che fra le memorie presentate non ve n'è alcuna meritevole di premio;

c) dichiarare che vi sono più memorie aventi un egual valore e quindi egualmente meritevoli di premio;

d) indicare alcune memorie (non più di 3 per ogni concorso) che, pur non avendo conseguito il premio, presentano per qualche ragione uno speciale valore e meritano la menzione onorevole.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

7. — Appena le commissioni avranno fatto conoscere i loro giudizi, saranno aperte le buste sigillate contenenti i nomi degli autori e relative ai lavori indicati come meritevoli del

premio, o della menzione onorevole; i nomi dei rispettivi autori saranno pubblicati nella *Rivista*.

Saranno anche immediatamente inviati i premi. Nel caso di cui alla lettera *c*), tutti gli autori delle memorie giudicate di egual valore avranno diritto alla medaglia d'oro; ma l'assegno in danaro sarà diviso in parti eguali fra loro. Gli autori delle memorie di cui alla lettera *d*) avranno un diploma di menzione onorevole.

8. — Le memorie premiate con medaglia d'oro diverranno proprietà della *Rivista* e saranno da essa pubblicate senza dare altro compenso agli autori. La Direzione della *Rivista* si riserva la facoltà di pubblicare, secondo l'opportunità, tutte od alcune delle memorie di cui alla lettera *d*); le memorie pubblicate diverranno anch'esse proprietà della *Rivista* e gli autori riceveranno un compenso non inferiore a L. 150. Se la pubblicazione non avviene, queste memorie saranno restituite agli autori.

9. — Le memorie non premiate, o non distinte con menzione onorevole, rimarranno per tre mesi dopo l'assegnazione dei premi a disposizione degli autori. Questi potranno richiederle, facendo conoscere alla Direzione della *Rivista* il loro nome ed il motto adottato. La Direzione dopo avere aperto le buste corrispondenti restituirà i manoscritti.

I manoscritti non ritirati entro il suaccennato limite di tempo saranno distrutti, insieme colle buste relative, che non verranno aperte.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(9887) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1910 — 1° ottobre

GIUGNO 29. — N. 441. - Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1910-911 . . . . . Pag. 1126

AGOSTO 31. — » 442. - R. decreto che modifica la decorrenza di alcuni decreti reali relativi all'ordinamento dell'esercito . . . . . » 1148

SETTEMBRE 15. — » 443 - Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto. . . . . » 1148

» 26. — » 444. - Cure balneari . . . . . » 1149

26. — » 445. - Giubba di panno grigio verde comune da cavalleria e relative guarnizioni . . . . . » 1151

» 26. — » 446. - Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali. » 1164

» 28. — » 447. - Esperimento pratico degli ufficiali contabili ammessi alle prove di accertamento della loro idoneità al passaggio nel ruolo degli ufficiali commissari . . . . . » 1164

» 30. — » 448. - Corrispondenza postale e telegrafica . . . . . » 1166

» 30. — » 449. - Esami d'avanzamento al grado di farmacista capo » 1166

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 31, pag. 856. — Lo specchio del corso ferroviario di stazione dev'essere modificato come segue:

CORPO	STAZIONE
26° fanteria (1)	Pavia
. . . . .	. . . . .
65° fanteria (1)	Novara
67° id. (1)	Novi Ligure

CIRCOLARE N. **441.** — **Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1910-911** — (Direzione generale revisione dei conti). — 29 giugno.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Vista la legge 23 giugno 1910, n. 338, che approva lo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911;

Visti i regi decreti 19 aprile 1907 n. 201 e 3 agosto 1908 n. 547 che determinano le indennità eventuali per il R. esercito;

DECRETA:

Articolo unico.

Agli ufficiali, agli impiegati, ai militari di truppa ed agli operai che compiono i servizi di presidio indicati negli uniti quattro allegati, sono dovute, durante l'esercizio finanziario 1910-911, le indennità stabilite dagli allegati stessi, sotto l'osservanza delle *Norme generali* che li precedono.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 giugno 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

NORME GENERALI

§ 1. Agli effetti di queste disposizioni s'intendono per « servizi di presidio » quelli che importano, fra andata e ritorno, un percorso non maggiore di 20 chilometri e non richiedono pernottamento fuori della residenza, come le ispezioni alle guardie ed ai forti, le visite mediche e veterinarie, le visite a truppe, a derrate, a materiali ed a locali, i servizi d'artiglieria e del genio e gli altri consimili.

Sono pure considerati, ai medesimi effetti, servizi di presidio le marce di ricognizione a cavallo, le cacce a cavallo e i servizi speciali dei riparti ciclisti.

§ 2. Pel computo del percorso, in ogni presidio è stabilito un punto di partenza.

Pei percorsi su via ordinaria, il punto di partenza è determinato in modo permanente dai comandi di corpo d'armata; pei percorsi in ferrovia o in tramvia, è la relativa stazione, osservati in ogni caso i §§ 4 e 5 del regolamento per le indennità eventuali.

§ 3. Le indennità speciali di presidio non sono cumulabili fra loro nè con altre indennità o rimborsi di spese, salvo le eccezioni stabilite negli allegati che seguono.

Le indennità di carattere continuativo sono sospese durante il ricovero in luoghi di cura, durante le licenze di qualunque specie e durante le assenze per cause di servizio, salvo sempre le eccezioni stabilite negli allegati.

L'ufficiale od impiegato che riceve una delle indennità continuative stabilite dagli allegati II e III, se, per servizi di presidio, si debba allontanare dalla sua residenza senza pernottare fuori della medesima, continua a percepire la sola indennità suindicata, più, se il percorso raggiunge o supera i 10 chilometri, il rimborso delle spese di ferrovia o di tramvia, ovvero, mancando questi mezzi di trasporto, l'indennità chilometrica.

§ 4. L'indennità chilometrica è corrisposta in ragione dei chilometri interi percorsi in ciascun giorno fra l'andata e il ritorno, tralasciando, nel computo totale della giornata, la frazione di chilometro. Questa indennità non è dovuta per i servizi nell'interno della città e neppure quando sono forniti i mezzi di trasporto.

§ 5. Ogni qual volta sia possibile e conciliabile con l'indole e la durata del servizio, gli ufficiali, ad eccezione dei generali, hanno l'obbligo di servirsi del cavallo di cui siano provvisti, senza diritto ad indennità o rimborso di spese.

Quando l'ufficiale non può o non deve servirsi del cavallo, fa risultare questa circostanza con apposita annotazione sul documento di viaggio.

§ 6. Quando due punti del tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o da mulattiera o da scorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, nel calcolo della indennità chilometrica, della via più breve praticabile.

§ 7. Queste norme non riguardano i servizi di presidio che si compiono nelle località di *alta montagna*.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Allegato I.

Indennità comuni.

1. Per qualunque percorso non minore di km. 10, salvo le eccezioni stabilite in questo allegato e nel seguente, è dovuto soltanto il rimborso delle spese di ferrovia o di tramvia e, per i tratti nei quali tali mezzi di trasporto non esistono o l'ufficiale non se n'è potuto servire, l'indennità chilometrica.

Per i percorsi minori di km. 10 non spetta alcun compenso, salvo che si riferiscano ai servizi di cui al numero seguente.

2. Pei servizi di *artiglieria e genio*, ordinati dai rispettivi capi di servizio, anche se compiuti da ufficiali non appartenenti alle due armi, il trattamento di cui al numero precedente è dovuto per i percorsi non minori di 5 chilometri.

Per questi servizi è dovuto inoltre un compenso fisso di centesimi 50 pei percorsi che raggiungono i 10 chilometri e di una lira per quelli che raggiungono i 15 e non superano i 20.

3. Nel periodo dei grandi trasporti militari per chiamate o congedamenti di classi, per grandi manovre, per cambi di guarnigione e per altri movimenti di speciale importanza ordinati dal Ministero della guerra, è corrisposto agli ufficiali addetti permanentemente od eventualmente ai comandi di stazione il soprassoldo giornaliero di lire 2 per i soli giorni nei quali ciascuna stazione è interessata nel movimento. Agli uomini di truppa nelle stesse circostanze, e sempre quando già non ne siano provvisti, è corrisposto il soprassoldo d'ordinanza di cent. 50 se sottufficiali, di cent. 40 se caporali o soldati.

Lo stesso trattamento è dovuto agli ufficiali ed ai militari di truppa addetti o comandati agli uffici d'imbarco, nei casi di straordinari trasporti di materiali, previa però l'autorizzazione del comando del presidio, da allegarsi al documento di viaggio.

4. All'ufficiale di qualunque arma comandato per la vigilanza sui lavori di costruzione e sistemazione dei bersagli spetta il trattamento di cui al n. 2.

5. All'ufficiale incaricato di impiantare e dirigere il deposito laboratorio presso i poligoni d'artiglieria è corrisposta una indennità ragguagliata a quella di marcia dal giorno successivo all'arrivo a tutto il giorno precedente quello della partenza, esclusa ogni altra diaria.

6. All'ufficiale incaricato dell'osservazione dei tiri a mare contro bersagli rimorchiati è corrisposta una indennità giornaliera di L. 1,50 quando il servizio oltrepassa tre ore.

7. Agli ufficiali che prendono parte alle esercitazioni ed esperienze cogli aereostati e cogli apparecchi di telegrafia ottica, di telegrafia senza fili e di fotografia, fatte a non meno di km. 10 dalla città o dal luogo della residenza, è corrisposta l'indennità chilometrica. Agli uomini di truppa nelle identiche circostanze è corrisposto un soprassoldo di cent. 50 se sottufficiali, di cent. 25 se caporali o soldati.

8. Ai militari che compiono ascensioni libere in pallone sferico è corrisposta, per ogni ascensione, oltre al trattamento ordinario, la seguente indennità:

Ufficiali	L. 20
Sottufficiali	» 10
Caporali e soldati	» 5

9. Agli ufficiali ed impiegati di qualunque grado nelle ascensioni coi dirigibili è corrisposta l'indennità giornaliera di L. 20.

Ai militari di truppa ed agli operai impiegati nel funzionamento dei gruppi propulsori dei dirigibili durante le ascensioni è corrisposta la seguente indennità:

Sottufficiali e capi operai .	L. 10
Caporali, soldati ed operai .	» 5

10. Lo stesso trattamento di cui al numero precedente è accordato agli ufficiali, impiegati, uomini di truppa ed operai nei giorni in cui compiono voli con aereoplani od altri apparecchi simili.

11. Agli ufficiali ed impiegati di artiglieria e del genio incaricati della costruzione ed armamento delle opere di fortificazioni della frontiera, esclusi quelli comandati in servizio isolato in località di alta montagna, è corrisposta, durante la permanenza sui lavori, un'indennità giornaliera di L. 4.

12. Agli ufficiali ed ai riparti d'artiglieria e del genio impiegati nei lavori di costruzione ed armamento delle opere della Laguna Veneta sono corrisposti i seguenti assegni pei giorni di permanenza nelle opere:

Ufficiali — indennità ragguagliata a quella di marcia;
Truppa — un soprassoldo di cent. 30 ai sottufficiali; di cent. 15 ai caporali e soldati.

13. Agli ufficiali ed impiegati dell'Istituto geografico militare che eseguono osservazioni astronomiche nei dintorni di Firenze spetta, per ogni gita, un soprassoldo di L. 2,50, se le osservazioni vengono compiute nel raggio di km. 5 dalla sede dell'Istituto. Se le operazioni sono fatte a distanza maggiore, ma non oltre un raggio di km. 10, spetta lo stesso soprassoldo, più il rimborso delle spese effettive di ferrovia o tramvia, oppure la indennità chilometrica per i tratti in cui i detti mezzi di trasporto non esistono, o l'ufficiale o l'impiegato non se n'è potuto servire.

Allo stesso trattamento hanno diritto gli ufficiali ed impiegati della sezione fotografica della brigata specialisti del genio che eseguono rilievi nei dintorni di Roma.

14. Agli ufficiali in campagna telefotografica nelle zone di frontiera è dovuta, oltre al trattamento ordinario, una indennità giornaliera di lire 3 quando operano in località che superano l'altitudine di 2000 metri.

15. All'ufficiale, impiegato o maresciallo comandato ad un molino, panificio, pastificio o simili per vigilare la lavorazione, è dovuto:

un soprassoldo giornaliero di L. 1 per tutto il tempo che resta allo stabilimento;

un'indennità di L. 1 per ogni gita, se lo stabilimento è alla distanza di almeno 2 km. e mezzo. Se poi la distanza raggiunge i km. 5, spetta anche il rimborso di cui al n. 1 di questo allegato.

16. Agli assistenti ed agli ufficiali d'ordine comandati temporaneamente fuori della loro residenza ordinaria per servizi inerenti alle armi di artiglieria e del genio, è corrisposto un soprassoldo di L. 2 dopo i primi 30 giorni di permanenza nella sede temporanea di servizio, durante i quali è loro dovuta l'indennità di trasferta.

17. All'assistente, cui sia *ordinato di rimanere l'intera giornata sui lavori*, è corrisposto il compenso di L. 1,50 cumulabile con le indennità stabilite dall'allegato II, oltre all'eventuale trattamento di cui al n. 2.

Nel caso del numero precedente, l'assistente cui sia ordinato *di rimanere l'intera giornata sui lavori*, cumula il trattamento di cui al comma precedente col soprassoldo di L. 2 dovuto dopo i primi 30 giorni di permanenza nella sede temporanea.

18. Ai marescialli comandati in sostituzione di ufficiali in servizio di presidio pei quali debbano compiere un percorso

non minore di 10 chilometri. è dovuto il rimborso delle spese di ferrovia o tramvia, e, nel caso che non possano valersi di questi mezzi di trasporto, un compenso di cent. 10 per ogni chilometro.

AVVERTENZE.

Le spese di cui ai n. 3, 4, 15 e 18 vanno imputate al capitolo *Indennità pei servizi collettivi ed isolati;* quelli di cui ai n. 5 e 6 ai capitoli per il *servizio d'artiglieria;* quelle di cui ai n. 7, 8, 9, 10, 14 e 17 ai capitoli per il *servizio del genio;* e quelle di cui ai n. 11, 12, 13 e 16, ai capitoli cui i servizi si riferiscono.

Il Ministro — P. SPINGARDI

ALLEGATO II.

Indennità speciali.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale del servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio (1)
I	1	**Torino** Presidio	Ufficiali, impiegati e marescialli che si recano da *Torino* a *Moncalieri*, a *Rivoli*, a *Venaria Reale*, a *Stupinigi* o viceversa, facendo ritorno in residenza nello stesso giorno, oltre al rimborso delle spese di tramvia.	—	—	1	25	Secondo il servizio
»	2	Idem	Ufficiale medico incaricato del servizio sanitario presso le varie caserme dei carabinieri reali del presidio.	1	—	—	—	I.E
»	3	Officina di costruzione d'artiglieria	Ufficiali ed impiegati che si recano all'officina dalle sezioni di *San Paolo* e *Valdocco* e viceversa. Rimborso delle spese di tramvia.	—	—	—	—	A.
»	4	Direzione del genio	Ufficiali, ragionieri ed assistenti addetti ai lavori di costruzione degli edifici alle barriere di Orbassano e Stupinigi, per ogni giornata di presenza sui lavori, qualunque sia il numero delle gite . . . . . (Per tali lavori, agli assistenti non compete il compenso di L. 1.50 stabilito dal n. 17 dell'allegato I.)	2	—	—	—	G.
»	5	Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	Direttore superiore ed ufficiali addetti, quando debbano recarsi da *Torino* al campo di *Ciriè* — Per ogni gita e per ogni giornata di permanenza, oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia:					

(1) Abbreviazioni:

A. Artiglieria. — G. Genio.
I. E. Indennità eventuali. — S. Sussistenze.

Corpo d'armata	N. d' ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
			Direttore superiore	—	—	5	—	A.
			Ufficiali superiori e capitani con 12 anni di grado	—	—	3	—	
			Ufficiali inferiori	—	—	2	50	
I	6	**Cirlè** Sezione per le esperienze d'artiglieria	Ufficiali ed impiegati, nei giorni di permanenza alla sezione: Ufficiali superiori	3	—	—	—	A.
			Ufficiali inferiori	2	50	—	—	
			(Questo soprassoldo è dovuto anche pei giorni in cui si recano a *Torino* ed a *Venaria Reale*, oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia. Spetta pure agli ufficiali ed impiegati temporaneamente comandati presso la sezione per esperienze, dal giorno successivo a quello in cui cessa per loro il diritto all'indennità di trasferta).					
»	7	**S. Maurizio e Lombardore** Direzione genio di Torino	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori ed agli immobili militari al campo, compresi i giorni di trasferta a *Torino*	2	—	—	—	G.
II	8	**Acqui** Stabilimento balneare militare	Ufficiali comandati: nei giorni necessari per le operazioni di apertura e di chiusura dello stabilimento	3	—	—	—	I.E.
			se non conviventi permanentemente alla mensa dello stabilimento durante il periodo delle mute	2	—	—	—	I.E.
III	9	**Milano** Presidio	Ufficiale contabile comandato al magazzino foraggi, per ogni giornata di presenza, qualunque sia il numero delle gite	1	—	—	—	S.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
III	10	**Novate Milanese**	Ufficiali comandati di guardia alla polveriera — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento pei giorni di andata, permanenza e ritorno	—	—	—	—	I.E.
			Marescialli id. id.	1	—	—	—	
IV	11	**Genova** Presidio	Ufficiali dei riparti acquartierati ai forti *S. Giuliano* e *Castellaccio* che si recano per servizio in città al comando del reggimento, e sottufficiale portalettere che si reca alla posta — Rimborso, rispettivamente, delle spese della tramvia o della funicolare. . .	—	—	—	—	I.E.
»	12	Idem	Ufficiale medico incaricato del servizio sanitario presso le varie caserme dei carabinieri reali del presidio.	1	—	—	—	I.E.
»	13	Idem	Ufficiale veterinario incaricato del servizio in tutto il presidio . .	1	—	—	—	I.E.
»	14	**Cassano d'Adda** 4° reggimento genio	Ufficiali distaccati annualmente per istruzione — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento per ogni giornata di presenza .	—	—	—	—	I.E.
»	15	**Salsomaggiore** Stabilimento balneare	Ufficiale medico direttore del servizio militare	3	50	—	—	I.E.
»	16	**Piacenza** Direzione artiglieria	Capitecnici incaricati della lavorazione della pertite nel laboratorio dipendente dalla direzione ed ufficiale incaricato della vigilanza al laboratorio:					
			Capotecnico responsabile della lavorazione	1	50	—	—	A.
			Capotecnico addetto alla lavorazione.	1	—	—	—	
			Ufficiale incaricato della vigilanza al laboratorio	—	—	2	—	

Corpo d'armata	N. d' ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
V	17	**Peschiera** Sezione artiglieria	Ufficiale incaricato delle visite alle opere ed ai magazzini esterni della piazza	1	—	—	—	A.
»	18	**Arsiè** ufficio genio	Assistente incaricato della vigilanza ai lavori	0	75	—	—	G.
»	19	**Treviso** ufficio locale genio	Assistente incaricato della vigilanza ai lavori. — Soprassoldo giornaliero, oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia.	1	—	—	—	G.
VI	20	**Bologna** Deposito convalescenza di Bastia	Ufficiali ed impiegati del presidio che si recano per servizio al deposito di convalescenza di *Bastia (Casalecchio)*.	—	—	1	—	I.E.
»	21	**Stabilimento** di Casaralta	Consegnatario, applicato ed assistente alloggiati nello stabilimento	1	—	—	—	Sussistenze
»	22	Idem	Ufficiali d'ogni arma o corpo ed impiegati che si recano allo stabilimento per qualunque servizio inerente al medesimo:					Sussistenze
			Ufficiali superiori	—	—	2	50	Sussistenze
			Ufficiali inferiori.	—	—	2	—	Sussistenze
»	23	**Venezia** Presidio	Ufficiali residenti nel forte *S. Nicolò al Lido* ed a *Malamocco*. — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento	—	—	—	—	I.E.
			(Questa indennità è dovuta anche pei giorni in cui si recano a Venezia, oltre al rimborso delle spese di trasporto)					
			Ufficiale d'ordine addetto al magazzino succursale di casermaggio nella caserma Serraglio al *Lido*	1	—	—	—	I.E.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Categoria
VI	24	**Venezia** Presidio	Ufficiali del presidio che si recano per esercitazioni di marcia e di combattimento a *Mestre*, *Fusina* e *Favaro* e ufficiali della brigata di artiglieria che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importa un'assenza di almeno 8 ore:					
			Maggior generale	—	—	2	—	
			Ufficiale superiore.	—	-	1	50	I.E.
			Ufficiale inferiore	—	—	1	—	
			(Quest'indennità è, eventualmente, cumulabile con quella del numero precedente).					
»	25	Idem	Assistenti (due) addetti al servizio delle opere dell'Estuario . . .	0	75	—	—	G.
»	26	**Chioggia Mestre** Uffici genio	Assistenti incaricati della vigilanza ai lavori	0	75	—	—	G.
VII	27	**Ancona** Direzione commiss.	Ufficiali che si recano a Falconara pel servizio della macinazione del grano: qualunque sia il grado dell'ufficiale ed escluso qualsiasi altro compenso o rimborso di spese.	—	—	3	50	I.E.
»	28	**Sulmona** Presidio	Ufficiale comandante la guardia al penitenziario della Badia. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento, pei giorni d'andata, permanenza e ritorno . .	—	—	—	—	I.E.
VIII	29	**Spezia** Presidio	Ufficiali distaccati nei forti *Falconara*, *S. Maria*, *Bramapane*, *Cava Castellana*, *Monte Rocchetta*, *Montebastione*, *Montalbano*, nella batteria *Valdilochi* e nell'isola *Palmaria*. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento	—	—	—	—	I.E.
			Marescialli id. id. invece di ufficiali	1	—	—	—	

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
VIII	30	**Spezia** 2° regg. artiglieria da costa	Ufficiali che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importa un'assenza di almeno 8 ore:					
			Ufficiale superiore	—	—	1	50	I.E.
			Ufficiale inferiore	—	—	1	—	
			(Quest'indennità è eventualmente cumulabile con quella del numero precedente).					
»	31	Idem Direzione artiglieria	Capotecnico addetto al servizio della torre corazzata *Umberto I* nell'isola *Palmaria*	1	—	—	—	A.
»	32	**Orbetello** Presidio	Ufficiale comandato ad ispezionare *di notte* la batteria Talamone – Indennità di trasferta di 2ª categoria e rimborso delle spese di vettura in L. 7	—	—	—	—	I.E.
»	33	Idem	Maresciallo comandato ad ispezionare la batteria di Talamone. Soprassoldo di L. 1,50; più il rimborso delle spese di vettura in L. 7, se l'ispezione è fatta di notte; il rimborso della spesa pel trasporto in ferrovia, se è fatta di giorno	—	—	—	—	I.E.
IX	34	**Roma** Presidio	Ufficiali distaccati nei forti della piazza. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento pei giorni di andata, permanenza e ritorno	—	—	—	—	
			Marescialli id. id. invece di ufficiali	1	—	—	—	I.E.
»	35	Idem	Ufficiali comandati al corso complementare di equitazione a *Tor di Quinto*. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento, cumulabile coll'indennità di residenza	—	—	—	—	I.E.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
	36	Direzione genio	Applicato incaricato del mantenimento delle reti telegrafiche e telefoniche militari in città . . .	1	50	—	—	G.
			Supplemento al soprasoldo precedente per ogni giorno di servizio in forti	—	—	1	—	—
IX	37	Brigata ferrovieri genio	Ufficiali della brigata accasermata alla batteria *Nomentana* . . .	0	50	—	—	I.E.
»	38	Brigata specialisti genio	Ufficiali della sezione fotografica al forte *Monte Mario* ed ufficiale incaricato della consegna dei parchi aereostatici e foto-elettrici e dei magazzini della brigata . .	1	—	—	—	G.
»	39	**Nettuno** Scuola centrale di tiro d'artiglieria	Ufficiali del comando e della brigata pel servizio della scuola, ufficiali medici e veterinari comandati alla scuola:					
			Ufficiali superiori	3	—	—	—	(1)
			Ufficiali inferiori	2	50	—	—	
			Applicato.	2	—	—	—	
			Assistente	2	—	—	—	
			(Questo soprassoldo spetta pure agli ufficiali ed impiegati temporaneamente comandati in servizio isolato presso la scuola per esperienze, dal giorno successivo a quello in cui cessa per loro il diritto all'indennità di trasferta).					
»	40	Idem	Ufficiali comandati a frequentare i corsi — Indennità giornaliera ragguagliata a quella di marcia.	—	—	—	—	—
				—	—	—	—	—
				—	—	—	—	I.E.

(1) A carico del capitolo *A*, per gli ufficiali del comando della scuola, per il comandante della brigata e gli impiegati d'artiglieria; del capitolo *G*, per gli ufficiali e gli impiegati del genio; del capitolo *I*; *E*, per tutti gli altri ufficiali ed impiegati.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
IX	41	**Bracciano** Scuola di tiro d'artiglieria	Ufficiali della direzione della scuola ed ufficiali isolati e dei riparti comandati alla scuola. — Indennità giornaliera ragguagliata a quella di marcia	—	—	—	—	I.E.
			Ufficiale capo della sezione staccata	2	50	—	—	A.
			Applicato della sezione staccata	2	—	—	—	A.
»	42	Polverificio sul Liri	Ufficiali ed impiegati:					
			Ufficiali superiori	3	—	—	—	A. e G.
			Ufficiali inferiori	2	50	—	—	A. e G.
			Disegnatori, applicati ed assistenti del genio	2	—	—	—	A. e G.
			(Per gli ufficiali ed impiegati non provvisti di alloggio il soprassoldo è aumentato di cent. 75)					
			Marescialli in servizio d'ordinanza	1	50	—	—	A. e G.
			Ufficiali del distaccamento. — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento	—	—	—	—	I.E.
»	43	**Terni** Fabbrica armi	Ufficiale e capotecnico che fanno parte della commissione collaudatrice dei materiali prodotti dalle acciaierie per conto dell'amministrazione militare	1	—	—	—	A.
»	44	**La Maddalena**	Ufficiali ed impiegati residenti o distaccati nell'Estuario:					
			Ufficiali superiori	3	—	—	—	I.E.
			Ufficiali inferiori	2	50	—	—	I.E.
			Disegnatori, applicati ed assistenti	2	—	—	—	I.E.
»	45	**Palau** (Estuario di La Maddalena)	Ufficiali del distaccamento. — Indennità giornaliera ragguagliata a quella d'accantonamento	—	—	—	—	I.E.
X	46	**Napoli** Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano al campo di Marte, al poligono dei *Bagnoli* e nel comune di Casoria	—	—	1	—	Secondo il servizio
			Marescialli id. id.	—	—	0	75	Secondo il servizio
»	47	Idem	Ufficiali ed impiegati che si recano alla polveriera di Capodichino	—	—	1	20	Secondo il servizio
			Marescialli id. id.	—	—	1	—	Secondo il servizio

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli bilancio
X	48	**Napoli** Presidio	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini	—	—	1	—	I.E.
»	49	**Castellammare di Stabia**	Ufficiali che si recano ad ispezionare la guardia della polveriera di *S. Maria la Carità*	—	—	1	20	I.E.
			Marescialli id. id. invece d'ufficiali	—	—	1	—	
»	50	**Gaeta**	Ufficiali che si recano a *Formia* senza pernottarvi: oltre alle spese di trasporto	—	—	1	50	Secondo il servizio
XI	51	**Taranto**	Ufficiali ed impiegati che si recano alle isole *S. Pietro* e *S. Paolo* . .	—	—	1	—	
»	52	Idem	Ufficiali distaccati al forte di *S. Vito*, alle batterie *S. Pietro*, *S. Paolo* e *Rondinella*. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento.	—	—	—	—	A
»	53	Idem	Capo tecnico addetto al servizio della torre corazzata Vittorio Emanuele III.	1	—	—	—	A.
»	54	**Brindisi**	Ufficiali ed impiegati addetti ai lavori di fortificazione.					
			Ufficiali superiori	3	—	—	—	G.
			Ufficiali inferiori	2	50	—	—	
			Assistenti del genio	2	—	—	—	
»	55	**Reggio Cal.**	Ufficiali distaccati alle batterie *Matiniti* e *Campo Calabro* — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento	—	—	—	—	I.E.
XII	56	**Palermo**	Ufficiali distaccati a *Villagrazia* — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento	—	—	—	—	I.C.
			Marescialli id. id. invece di ufficiali	1	—	—	—	

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
XII	57	**Bocca di Falco** Direzione commissariato	Consegnatario del magazzino di casermaggio	1	—	—	—	I.E.
			Applicato ed ufficiale d'ordine addetti al magazzino	—	50	—	—	
»	58	**Messina** Presidio	Ufficiale veterinario incaricato del servizio in tutto il presidio . .	1	—	—	—	I.E.
»	59	Idem	Ufficiali distaccati nelle batterie e nei forti della piazza. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento	—	—	—	—	I.E.
»	60	**Castrogiovanni**	Ufficiali comandati ad ispezionare la guardia alla polveriera *Misericordia*. — Rimborso delle spese di corriera.	—	—	—	—	Secondo il servizio
»	61	**Cresta Peloritana**	Ufficiali ed impiegati comandati ai lavori . . . . . (Quando i detti ufficiali ed impiegati si allontanano per non meno di 10 km. dal luogo di residenza per altri lavori, invece del soprassoldo giornaliero, hanno diritto alla indennità di trasferta di 2ª categoria ed all'indennità chilometrica).	3	50	—	—	G.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Allegato III.

Consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio.

Ai consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio indicati nel seguente elenco è dovuto un soprassoldo continuativo giornaliero di centesimi 50, oltre al trattamento di cui al primo comma del n. 2 dell'allegato I per ogni gita, anche se i percorsi sono maggiori di km. 20.

Per queste gite le distanze sono computate dalla sede dell'ufficio di artiglieria o del genio cui sono addetti i consegnatari.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del [illegible]
I		**Torino**			
	1	Direzione artiglieria	dei magazzini di Stura e di S. Paolo	2	A
	2	Officina costruzione		1	
	3	1° Reggimento da montagna		2	
	4	Direzione genio	dei magazzini nell'ex fabbrica d'armi.	1	G
	5	5° regg. genio	degli esplosivi nel poligono dei minatori	1	
II		**Alessandria**			
	6	Direzione artiglieria	delle polveriere . . . . n. 1 dei magazzini . . . . n. 2	3	A
	7	Direzione genio	dei magazzini	1	G
		Cuneo			
	8	Sottodirezione genio	degli esplosivi	1	G
III		**Milano**			
	9	Reggimento artiglieria a cavallo	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento . .	1	A
		Brescia			
	10	Sottodirezione genio	dei materiali	1	G

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
IV		**Genova**			
	11	Direzione artiglieria	delle polveri, cartucce e materie prime. . . . . n. 1 delle armi . . . . . n. 1 delle opere e dei magazzini dei fronti di terra orientale ed occidentale. . . . n. 2	4	A
	12	Direzione genio	dei materiali del genio della piazza.	1	G
		Piacenza			
	13	Direzione artiglieria	delle polveriere del parco d'assedio . . . . . n. 2 dei magazzini della piazza e dei materiali pei servizi d'armata e depositi centrali n. 2	4	A
	14	21° reggimento artiglieria	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento. . .	1	
V		**Verona**			
	15	Direzione artiglieria	dei magazzini da polveri e munizioni (sotto consegnatario).	1	A
		Mantova			
	16	Direzione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza, delle polveri e del parco	2	A
	17	id.	dei materiali depositati nel forte di Pietole	1	A
	18	Sezione genio	dei magazzini esterni della piazza.	1	G
		Padova			
	19	20° reggimento artiglieria	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento. . .	1	A

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
VI		**Bologna**			
	20	Laboratorio pirotecnico	dei magazzini delle polveri di S. Vittore	1	A
	21	Sezione artiglieria	dei magazzini delle polveri e munizioni e degli altri materiali	2	A
		Venezia			
	22	Direzione artiglieria	dei magazzini di S. Giorgio e dell'Estuario . . . . n. 5 delle polveri . . . . . n. 1	6	A
VII		**Ancona**			
	23	Sezione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza	2	A
		Aquila			
	24	18° reggimento artiglieria	del magazzino delle polveri ai Cappuccini	1	A
VIII		**Firenze**			
	25	Sezione artiglieria	dei magazzini del Mugnone .	1	A
		Spezia			
	26	Direzione artiglieria	dei magazzini della piazza . .	3	A
IX		**Roma**			
	27	Direzione artiglieria	dei magazzini . . . (sulla riva sinistra del Tevere . . / sulla riva destra del Tevere . . .) n. 2 dei magazzini interni della piazza . . . . . n. 1	3	A

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
		Foligno			
	28	1° reggimento artiglieria	delle polveriere	1	A
X		**Napoli**			
	29	Direzione artiglieria	del magazzino a Portici. . .	1	A
	30	Direzione genio	del magazzino ai Granili . .	1	G
		Capua			
	31	Sezione artiglieria	della polveriera a S. Nicola la Strada (Caserta)	1	A
XI		**Taranto**			
	32	Direzione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza	1	A
XII		**Palermo**			
	33	22° reggimento artiglieria	dei materiali nella polveriera di Villagrazia . . . . n. 1 dei materiali nei magazzini di Caltanissetta . . . . n. 1.	2	A
		Messina			
	34	Direzione artiglieria	dei magazzini e delle polveriere esterne della piazza n. 2 dei magazzini della costa Calabra . . . . . n. 1.	3	A
		Castrogiovanni			
	35	Sezione artiglieria	dei materiali depositati nella polveriera della Misericordia	1	A

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO IV.

Marce e cacce a cavallo e servizi ciclistici.

A. — *Marce di ricognizione a cavallo.*

1. Nelle marce di ricognizione a cavallo è dovuta agli ufficiali una giornata di indennità di trasferta di 1ª categoria per ogni 24 ore di assenza dalla sede, computando le assenze di minore durata, per il diritto all'indennità, come se fossero di 24 ore.

2. Ai cavalieri scelti è dovuto, pel giorno della partenza:

a) se non hanno partecipato alla mensa od al rancio, l'indennità di trasferta di 1ª categoria;

b) se hanno partecipato ad un pasto solo, il soldo ed il supplemento soldo i sottufficiali; il soldo ed il supplemento vitto i caporali e soldati;

c) se hanno partecipato ad entrambi i pasti, il soldo solamente.

B. — *Cacce a cavallo.*

3. Gli ufficiali che, debitamente autorizzati, prendono parte a cacce a cavallo di qualsiasi genere, hanno diritto al rimborso della sola spesa di trasporto di un cavallo in vagone bestiame.

4. Ai sottufficiali addetti al corso complementare di equitazione a Tor di Quinto è dovuto un soprassoldo di cent. 60 nei giorni in cui sono comandati in accompagnamento di cavalli che partecipano alle cacce.

Gli attendenti ricevono il trattamento stabilito dal n. 2.

C. — *Servizi speciali dei riparti ciclisti.*

5. Nelle escursioni annuali, manovre di cavalleria e grandi manovre è dovuto per tutta la durata del servizio, invece dell'indennità di marcia:

Agli ufficiali — l'indennità di trasferta di 1ª categoria;

Agli uomini di truppa:

Sottufficiali: . . .

a) quando partecipano alla mensa, oltre al soldo, un soprassoldo in contanti di cent. 60;

b) quando partecipano al rancio dei caporali e soldati, oltre al soldo, un soprassoldo di cent. 50 per somministra-

zione di vitto straordinario e, in contanti, il supplemento soldo di cent. 50 ed un soprassoldo di cent. 60;

c) quando partecipano ad un solo pasto di mensa, oltre al soldo, un soprassoldo di cent. 80 e il supplemento soldo di cent. 50 in contanti;

d) quando partecipano ad un pasto di rancio, oltre al soldo, un soprassoldo di cent. 50 per somministrazione di vitto straordinario e, in contanti, un soprassoldo di cent. 80 ed il supplemento soldo di cent. 50;

e) quando non partecipano al vitto in comune, l'indennità di trasferta di 1ª categoria ed un soprassoldo di L. 1,50.

Caporali e soldati:

f) quando partecipano al rancio, oltre al soldo, un soprassoldo di cent. 50 per somministrazione di vitto straordinario ed in contanti un soprassoldo di cent. 10;

g) quando partecipano ad un solo pasto, oltre al soldo, un soprassoldo di cent. 50 per somministrazione di vitto straordinario, e, in contanti, il supplemento vitto di cent. 40 ed un soprassoldo di cent. 10;

h) quando non partecipano al rancio, l'indennità di trasferta di 1ª categoria ed un soprassoldo di cent. 80.

6. Quando è distribuito il solo pane, il relativo importo è detratto dall'indennità di trasferta.

7. Nelle esercitazioni suindicate spetta all'amministrazione del reggimento l'indennità chilometrica pel trasporto bagaglio di 2° grado, stabilita pei percorsi sulle vie ordinarie.

8. Nei trasferimenti per via ordinaria da una località ad un'altra, con percorso di oltre km. 80 e con pernottamento fuori dell'ordinaria residenza, è dovuto il trattamento stabilito al n. 5.

AVVERTENZE.

Le spese di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 7 ed 8 (limitatamente, pei numeri 5 ed 8, all'indennità di trasferta di 1ª categoria per gli ufficiali e ai soprassoldi concessi agli uomini di truppa) stabilite da quest'allegato, vanno imputate al bilancio militare e conteggiate sul rendiconto delle indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati mod. 223-A. Tutte le altre spese derivanti da assegni concessi agli uomini di truppa vanno poste a carico delle masse dei corpi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **442.** — **R. decreto che modifica la decorrenza di alcuni decreti reali relativi all'ordinamento dell'esercito.** — (Gabinetto militare). — 31 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto i Nostri decreti in data 9 agosto 1910, coi quali si provvede all'istituzione di una nuova compagnia di fanteria di linea, al riordinamento dei reggimenti bersaglieri, alla costituzione di sette batterie di artiglieria da campagna, al riordinamento della specialità da costa e da fortezza dell'arma di artiglieria, all'istituzione di un nuovo comando di reggimento del genio, di un deposito, di due comandi di battaglione e di cinque compagnie del genio, e all'istituzione di una scuola centrale di artiglieria da fortezza;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel testo dei decreti sopracitati, alla data 1° ottobre 1910 è sostituita quella del 30 settembre 1910.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Venezia, addì 31 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **443.** — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio) — 15 settembre.

È stato pubblicato l'11° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1904, ed un fascicolo di foglietti a stampa contenenti le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi, parte 1ª e 2ª.

La distribuzione sarà fatta dall'ufficio di amministrazione dei personali militari vari, al quale pertanto i corpi, uffici e stabilimenti interessati, richiederanno il numero di copie loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di L. 0,35, quelle del fascicolo di foglietti per le aggiunte è di L. 0,10.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **444.** — **Cure balneari.** (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) — 26 settembre.

E' stata stipulata colla Società Terme Agnano di Napoli una convenzione per la concessione a personali appartenenti all'amministrazione militare di alcune facilitazioni nell'ammissione alle cure che si praticano nello stabilimento della menzionata società.

Le principali condizioni contenute nella suddetta convenzione sono le seguenti:

1° l'amministrazione militare ha facoltà d'inviare alle cure delle Terme di Agnano: gli ufficiali ed impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra, nonchè le rispettive famiglie, i sottufficiali aventi famiglia, autorizzati dai rispettivi comandanti a convivere con esse fuori o dentro i quartieri, e la famiglia stessa, gli operai di ruolo, dipendenti all'amministrazione militare e rispettive famiglie;

2° la cura per i sottufficiali, operai e rispettive famiglie del R. esercito è subordinata alla condizione che l'autorità competente ne riconosca la convenienza e sia disposta a sostenerne la spesa, dovendo ciò risultare da documento rilasciato dall'autorità medesima. Per le famiglie di detti sottufficiali ed operai, la condizione è limitata al solo riconoscimento della convenienza della cura;

3° saranno pagati per le varie cure i prezzi stabiliti dalla tariffa ordinaria appresso riportata, deducendone il 25 % (venticinque per cento);

4° tutti i militari ammessi alle cure potranno usufruire di queste in qualunque giorno ed ora in cui le Terme sono aperte;

5° per essere ammessi alle cure i sottufficiali, operai e rispettive famiglie dovranno presentare alla direzione delle Terme la prescrizione medica proponente la cura col visto delle rispettive autorità da cui essi dipendono;

6° gli ufficiali, impiegati civili ed i componenti le rispettive famiglie, per fruire della riduzione di tariffa, in conformità della presente convenzione, dovranno presentare alla direzione dello stabilimento il proprio libretto ferroviario ed in mancanza di questo una lettera di riconoscimento rilasciata dall'autorità militare presso la quale prestano servizio;

7° le rette delle cure praticate da tutti quelli che sono inviati alle Terme direttamente dall'autorità militare saranno pagate dalla detta autorità in base ai documenti che presenterà l'amministrazione dello stabilimento;

8° per gli ufficiali, gli impiegati civili e rispettive famiglie, che vogliono praticare le cure delle Terme di Agnano, il pagamento sarà fatto dagli interessati direttamente ed a contanti all'amministrazione delle Terme con quella modalità, che detta amministrazione crederà conveniente.

La presente convenzione avrà la durata dal 15 agosto 1910 al 31 dicembre 1911.

TARIFFA

	1ª classe	2ª classe
Per una stufa con doccia o piscina ad acqua corrente	3,00	
Per abbonamento di dieci	25,00	
Per una stufa e bagno in vasca	4,00	
Per abbonamento di dieci	35,00	
Per un bagno termo-minerale in vasca	2,00	1,00
Per abbonamento di dieci	15,00	8,00
Per un bagno di lusso con piscina o sinlotto	8,00	
Per abbonamento di dieci	60,00	
Per un bagno di acido carbonico	5,00	
Per abbonamento di dieci	40,00	
Per applicazione di un fango ad una articolazione (1[2 secchia)	1,50	
Per abbonamento di dieci	12,00	
Per applicazione di un fango ad un arto (1 secchia)	2,00	1,20
Per abbonamento di dieci	15,00	10,00
Per applicazione di un fango a due arti (2 secchie)	3,50	2,00
Per abbonamento di dieci	28,00	18,00
Per ogni secchia in più (oltre due)	1,20	0,80

	1ª classe	2ª classe
Doccia massaggio *Aix* una seduta . . .	5,00	—
Per abbonamento di dieci	40,00	—
Massaggio parziale una seduta	4,00	—
Per abbonamento di dieci	30,00	—
Massaggio generale una seduta	8,00	—
Per abbonamento di dieci	50,00	—

Per le cure ad ora fissa si paga un supplemento di L. 1,00 per ogni cura.

I fanghi parziali vengono praticati in sala comune.

La biancheria richiesta in più viene pagata ai seguenti prezzi:

Lenzuolo	L. 0,10
Accappatoio	» 0,20
Coperta	» 0,10
Asciugamano	» 0,05
Cuffia.	» 0,05

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **445.** — **Giubba di panno grigio verde comune da cavalleria e relative guarnizioni (colletti e controspallini),** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 26 settembre.

Nella nuova tenuta di panno grigio verde per la cavalleria, il colletto della giubba essendo diritto e non più rovesciato, il sistema finora seguito per l'attaccatura dei colletti stessi conservati nei colli di riparazione da sarto alle giubbe da prelevarsi dai parchi vestiario, non è più adatto. È stato pertanto adottato un sistema di attaccatura meglio rispondente allo scopo, in conseguenza del quale è stato concretato un tipo di giubba di panno grigio verde comune da cavalleria ed i tipi di relative guarnizioni, dei quali si dà qui di seguito la descrizione ed i conti di costruzione.

Giubba di panno grigio verde comune da cavalleria.

Per la cavalleria possono essere preparate, quando occorra, giubbe comuni, cioè sprovviste di guarnizioni, tenendo pronti i colletti e i controspallini separati da applicarsi al bisogno.

La giubba suddetta è identica, per foggia e dimensioni, a quella di panno grigio verde da cavalleria di cui nell'*Atto* 386 del *giornale militare* 1909, con le seguenti variazioni:

È sprovvista di colletto.

Internamente, dalla parte della fodera all'altezza della cucitura del colletto, sono cuciti a distanza varia 7 bottoni di osso bianco per camicie, che servono per l'attaccatura del colletto. Fra la fodera ed il panno, come rinforzo ai 7 bottoni predetti, è posto lungo tutta l'incollatura un nastro di cotone grigio alto da mm. 10 a 15 e ripiegato su sè stesso nel senso dell'altezza.

Nella parte anteriore della giubba, all'altezza delle spalle sono cuciti su ciascun lato 3 bottoni piccoli di carta compressa per fermare i controspallini.

Avvertenza.

Per ottenere una maggiore economia nel taglio della giubba comune da cavalleria, i corpi, quando è possibile, faranno allestire contemporaneamente alla giubba anche le guarnizioni. Si potranno così economizzare i m. 0,035 di panno occorrente per i controspallini.

Guarnizione per giubba di panno grigio verde comune da cavalleria.

Si compone di un colletto e di due controspallini.

Il colletto, fornito degli ornamenti prescritti, porta nella fodera 7 occhielli corrispondenti ai bottoni per camicie cuciti nella giubba all'altezza della cucitura del colletto.

I controspallini hanno tre occhielli in corrispondenza dei tre bottoni piccoli di carta compressa cuciti nella parte anteriore della giubba, all'altezza delle spalle.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno grigio verde comuni da cavalleria.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	1	1	1 62	1 62	3 14	3 14	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
	2	1	1 58	1 58	3 10	3 10	
	3	1	1 54	1 54	3 06	3 06	
2ª	1	1	1 57	1 57	3 02	3 02	
	2	4	1 52	6 08	2 98	11 92	
	3	5	1 50	7 50	2 96	14 80	
3ª	1	1	1 50	1 50	2 94	2 94	
	2	17	1 47	24 99	2 90	49 30	
	3	18	1 44	25 92	2 88	51 84	
4ª	1	1	1 45	1 45	2 85	2 85	
	2	17	1 42	24 14	2 82	47 94	
	3	18	1 41	25 38	2 76	49 68	
5ª	1	1	1 40	1 40	2 74	2 74	
	2	5	1 39	6 95	2 66	13 30	
	3	6	1 36	8 16	2 60	15 60	
6ª	1	1	1 37	1 37	2 63	2 63	
	2	1	1 34	1 34	2 60	2 60	
	3	1	1 33	1 33	2 56	2 56	
Totali .		100		143 82		283 02	
Media . . .				1 43		2 83	

CONTO *di costruzione della giubba di panno grigio verde comune da cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M.	1 430	8 —	11 440
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62.	»	2 830	0 40	1 132
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀	N.	7	1 50	0 010
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	»	6	1 40	0 008
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	— —	2 650
Prezzo di costo . . . L.				15 240
Prezzo di conteggio . . . L.				15 30

(1) Nella fornitura sono compresi: 8 bottoni d'osso bianco per camicie, il nastro per dritti fili della parte anteriore e per l'incollatura, e la seta per le cuciture esterne.

CONTO *di costruzione della guarnizione per giubba di panno grigio verde comune del 1°, 2°, 4° reggimento cavalleria, della scuola d'applicazione di cavalleria e dei depositi di allevamento cavalli.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M	0 045	8 00	0 360
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 032	7 50	0 240
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0 110	0 40	0 044
Tela di cotone impermeabile color grigio, alta m. 0,63	»	0 045	1 80	0 081
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	0 950
Prezzo di costo . . . L.				1 675
Prezzo di conteggio . . . L.				1 70

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ottone con rispettive magliette e la seta per le cuciture esterne.

CONTO *di costruzione della guarnizione per giubba di panno grigio verde comune del 3° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M.	0 045	8 00	0 360
Velluto di seta nero, alto m. 0.49 . . .	»	0 085	10 00	0 850
Tela di cotone basino color filo greggio per fodera, alta m. 0.62.	»	0 055	0 40	0 022
Tela di cotone impermeabile color grigio, alta m. 0,63	»	0 090	1 80	0 162
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 950
Prezzo di costo . . . . L.				2 314
Prezzo di conteggio . . . . L.				2 40

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ottone con rispettive maglielte e la seta per le cuciture esterne.

CONTO *di costruzione della guarnizione per giubba di panno grigio verde comune del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M	0,045	8,00	0,360
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0,022	7,50	0,165
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0,110	0,40	0,044
Tela di cotone impermeabile color grigio, alta m. 0,63	»	0,045	1,80	0,081
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	0,900
Prezzo di costo . . . L.				1,550
Prezzo di conteggio . . . L.				1,60

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghercelli di ottone con rispettive magliette e la seta per le cuciture esterne.

CONTO *di costruzione della guarnizione per giubba di panno grigio verde dell'11° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M.	0 045	8 00	0 360
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 032	7 50	0 240
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 035	10 00	0 350
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0 110	0 40	0 044
Tela di cotone impermeabile color grigio, alta m. 0,63	»	0 045	1 80	0 081
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	1 250
Prezzo di costo . . . L.				2 325
Prezzo di conteggio . . . L.				2 40

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli d'ottone con rispettive magliette e la seta per le cuciture esterne.

CONTO *di costruzione della guarnizione per giubba di panno grigio verde comune del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M.	0 045	8 00	0 360
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 022	7 50	0 165
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 035	10 00	0 350
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0 110	0 40	0 044
Tela di cotone impermeabile color grigio, alta m. 0,63.	»	0 045	1 80	0 081
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	1 200
Prezzo di costo . . . L.				2 200
Prezzo di conteggio. . . . . L.				2 20

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghercili di ottone con rispettive magliette e la seta per le cuciture esterne.

CONTO *di costruzione della guarnizione per giubba di panno grigio verde comune del 13°, 14°, 17° e 20° reggimento cavalleria*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	0 045	8 00	0 360
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 015	7 50	0 112
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 065	10 00	0 650
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0 055	0 40	0 022
Tela di cotone impermeabile color grigio, alta m. 0,63	»	0 090	1 80	0 162
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	1 200
Prezzo di costo . . . L.				2 506
Prezzo di conteggio . . . L.				2 60

1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli d'ottone con rispettive magliette e la seta per le cuciture esterne.

CONTO *di costruzione della guarnizione della giubba di panno grigio verde comune del 19°, 23°, 24°, 27°, 28° e 29° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	M.	0 045	8 00	0 360
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 037	7 50	0 277
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0 110	0 40	0 044
Tela di cotone impermeabile color grigio, alta m. 0,63.	»	0 045	1 80	0 081
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	1 200
Prezzo di costo . . . L.				1 962
Prezzo di conteggio . . . L.				2 00

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ottone con rispettive magliette e la seta per le cuciture esterne.

CONTO *di costruzione della guarnizione per giubba di panno grigio verde comune del 25° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	m.	0 045	8 00	0 360
Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . .	»	0 065	10 00	0 650
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0 055	0 40	0 022
Tela di cotone impermeabile color grigio, alta m. 0,63.	»	0 090	1 80	0 162
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 900
Prezzo di costo . . . L.				2 094
Prezzo di conteggio . . L.				2 10

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherelli di ottone con rispettive magliette e la seta per le cuciture esterne.

CONTO *di costruzione della guarnizione per giubba di panno grigio verde comune del 26° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde pesante per vestiario da truppa, alto m. 1,30	M.	0 045	8 00	0 360
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30.	»	0 030	7 50	0 225
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0 110	0 40	0 044
Tela di cotone impermeabile color grigio, alta m. 0,63	»	0 045	1 80	0 081
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	—	0 900
Prezzo di costo . . L.				1 610
Prezzo di conteggio . . . L.				1 70

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ottone con rispettive maglielte e la seta per le cuciture esterne.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **446.** — **Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali.** — (Gabinetto militare). — 26 settembre.

Il Ministero degli affari esteri è venuto a conoscenza che alcuni uffici delle amministrazioni dello Stato contrariamente a quanto prescrivono l'art. 16 del R. decreto 22 settembre 1905 numero 507 (*Atto* 214 del *giornale militare* del 1906) e l'art. 15 del R. decreto 4 luglio 1910, numero 562 (circolare del *giornale militare*, numero 355 del 4 luglio 1910), corrispondono direttamente con le autorità coloniali.

Ricordo pertanto alle autorità dipendenti chè tutta la corrispondenza ufficiale diretta alle autorità coloniali deve essere trasmessa mediante elenco a questo Ministero gabinetto militare, il quale ne cura l'inoltro pel tramite del Ministero degli affari esteri, conformemente a quanto è disposto nei sopracitati articoli.

Per il Ministro — PRELLI.

N. **447.** — **Esperimento pratico degli ufficiali contabili ammessi alle prove di accertamento della loro idoneità al passaggio nel ruolo degli ufficiali commissari.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 28 settembre.

Pel servizio da prestare a titolo di esperimento pratico presso le Direzioni di commisssariato dagli ufficiali contabili ammessi, a termine degli articoli 7 e 9 della legge 17 luglio 1910, n. 531, alle prove prove di accertamento della loro idoneità al passaggio nel ruolo degli ufficiali commissari, si dovranno osservare le seguenti modalità:

1° L'esperimento avrà la durata di quattro mesi — e precisamente dal 5 ottobre 1910 al 5 febbraio 1911 — con carattere continuativo. Agli ufficiali che vi sono comandati non potranno quindi concedersi licenze, salvo casi di gravità ed urgenza eccezionali, e nell'eventualità di malattia od altro impedimento si segnalerà la durata dell'assenza nel rapporto di cui è cenno nel n. 6 della presente circolare, con particolare riguardo ai casi in cui l'assenza fosse tale da rendere insufficienti gli elementi di giudizio.

L'esperimento non è ripetibile, quindi non si possono ammettere casi di forza maggiore per invocare una nuova prova.

2° L'esperimento avrà luogo sotto la direzione immediata dei direttori di commissariato. Gli ufficiali superiori contabili saranno addetti esclusivamente al servizio nelle Direzioni di commissariato, i capitani contabili potranno invece anche essere destinati al servizio di sezione presso la sede della Direzione.

3° Il servizio degli ufficiali contabili dovrà riguardare esclusivamente affari propri al servizio di commissariato e adeguati al grado cui ciascuno aspira. Non saranno quindi dati agli ufficiali i lavori contabili, nè dovrà l'esperimento limitarsi al servizio corrente, ma estendersi anche a quegli studi, specialmente di mobilitazione, e a quelle esercitazioni cui gli ufficiali commissari devono attendere in relazione al proprio grado.

4° Tutti gli ufficiali contabili in esperimento dovranno altresì dar prova della loro attitudine a cavalcare.

I comandi di divisione disporranno in conseguenza perchè dal 15 ottobre 1910 a tutto gennaio 1911 sia fatto loro uno speciale corso d'equitazione (che al caso potrà, a suo tempo, essere riunito alla consueta ed annuale scuola di presidio per gli ufficiali non appartenenti alle armi a cavallo), e che nell'ultima decade di gennaio siano sottoposti a speciale esperimento comunicandone i risultati alla direzione di commissariato.

Detti ufficiali non dovranno pagare alcun contributo mensile per frquentare il suaccennato corso di equitazione (circolare del giornale militare 1904).

5° Gli ufficiali superiori contabili rientreranno ai corpi cui sono effettivi appena compiuto l'esperimento. I capitani dovranno invece sostenere prima presso i comandi di corpo d'armata da cui dipende la Direzione di commissariato ove prestarono servizio, la prova scritta dell'esame per essi stabilito, indi — presso il comando del corpo di stato maggiore, reparto intendenza — le altre prove fissate dall'atto 15 del giornale militare 1902, dopo di che rientreranno anche essi ai rispettivi corpi od uffici.

6° Al termine dell'esperimento i direttori di commissariato compileranno per ciascuno degli ufficiali contabili un motivato rapporto sull'idoneità al servizio di commissariato e lo rimetteranno sollecitamente al Ministero (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) seguendo la consueta via gerarchica. Tali rapporti dovranno essere trasmessi a questo Ministero dai comandi di corpo d'armata non più tardi del 10 febbraio 1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **448.** — **Corrispondenza postale e telegrafica.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 30 settembre.

Si avvertono le autorità militari che le comunicazioni postali e telegrafiche per il comando e per il deposito del 2° reggimento artiglieria da montagna, nonchè per gli uffici da essi dipendenti, dovranno, d'ora innanzi, essere indirizzate a Vicenza.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **449.** — **Esami d'avanzamento al grado di farmacista capo.** — (Direzione generale dei personali civili dipendenti e pensioni). — 30 settembre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra approvato con R. decreto del 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

DECRETA:

1. Nella prima quindicina del prossimo venturo gennaio, e nei giorni che verranno a suo tempo precisati, avranno luogo presso l'ispettorato di sanità militare, in Roma, gli esami di avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe in base ai programmi indicati in calce al presente decreto.

2. I posti pei quali sono banditi gli esami sono sei, dei quali quattro spettano al merito distinto e due alla semplice idoneità secondo l'ordine di anzianità.

3. Gli esami per merito distinto sono di concorso e quindi coloro che, pur raggiungendo il punto prescritto eccedono il numero dei posti disponibili, non possono aspirare che ai posti per semplice idoneità seguendo l'ordine di anzianità.

4. I farmacisti che intendono prendere parte agli esami di avanzamento dovranno farne domanda al Ministero della guerra in carta libera dichiarando a quale delle due specie di esami intendono sottoporsi.

5. Saranno ammessi agli esami tutti i farmacisti di 1ª classe, che non abbiano mai dato l'esame d'avanzamento a farmacista capo, oppure che l'abbiano sostenuto senza successo un'altra sola volta.

6. Per quanto però concerne gli esami d'idoneità si avverte che, siccome di fronte ai due posti disponibili per tale titolo si hanno già quattro farmacisti fra i più anziani di 1ª classe e cioè i signori Cescera, Gaspari, Micchini e Centa i quali conseguirono l'idoneità fino dall'ottobre del 1907, così detti esami non si effettueranno se non nel caso che i richiedenti abbiano un'anzianità maggiore di quella dei sopranominati farmacisti.

7. Il Ministero, almeno dieci giorni prima che vengano iniziati gli esami, pubblicherà sul *giornale militare ufficiale* il nome dei candidati che vi sono ammessi, nonchè il giorno in cui detti esami saranno iniziati.

8. La commissione esaminatrice sarà unica per ambedue le specie d'esame e sarà composta, dell'ispettore capo di sanità militare o di un maggiore generale medico ispettore, presidente, del chimico farmacista ispettore, del chimico farmacista direttore, di due farmacisti capi e di un farmacista senza voto incaricato delle funzioni di segretario.

9. Per la graduatoria ogni commissario dispone di dieci voti.

10. Gli esami per merito distinto avranno la precedenza su quelli per idoneità.

11. Nessun candidato potrà coprire i posti per merito distinto se nella votazione non abbia ottenuto una media di 8/10. Coloro che avranno ottenuto una tale classifica e non avranno potuto conseguire la promozione potranno in avvenire essere ammessi ad un secondo concorso per merito distinto sempre quando non si accontentino della sola idoneità.

12. Coloro che nell'esame per merito distinto avranno avuto una classifica inferiore a 8/10 e superiore a 5/10 non potranno ripetere la prova, ma saranno dispensati dal dare l'esame d'idoneità e verranno classificati per ordine d'anzianità insieme con quelli che superarono le prove per idoneità.

13. Nell'esame per idoneità saranno dichiarati promovibili tutti coloro che riporteranno una classifica media non inferiore a 6/10.

14. Nella graduatoria non sono ammesse le frazioni di punto.

15. A norma dell'art. 4 secondo comma del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, i vincitori del concorso per merito distinto copriranno i primi posti disponibili, i ri-

manenti saranno coperti da coloro che superarono l'esame per idoneità seguendo l'ordine di anzianità.

16. Qualora, per insufficienza, non si potessero coprire tutti o parte dei 4 posti messi a concorso per merito distinto, quelli rimasti scoperti saranno devoluti agli idonei.

17. Gli esami avranno luogo tenute presenti le norme stabilite dagli articoli 5, 6, 7, 9, 10 del regolamento generale 24 novembre 1908.

18. Il risultato degli esami tanto per merito distinto che per idoneità unitamente ai verbali della commissione esaminatrice saranno rimessi al Ministero della guerra il quale, riconosciutane la regolarità, pubblicherà sul *giornale militare ufficiale* i nomi di coloro che superarono le prove.

Programmi degli esami per avanzamento a farmacista capo per merito od idoneità dei farmacisti militari di 1ª classe.

I temi per le differenti prove saranno preparati dalla commissione esaminatrice all'aprirsi della sessione degli esami ed ogni candidato ne estrarrà uno a sorte per ogni prova.

Il tema per la prova scritta sarà uguale per tutti i candidati, da svolgersi contemporaneamente.

Per la 1ª prova pratica saranno accordate due giornate; per la 2ª otto ore; per la terza, due giornate.

Per la prova scritta saranno concesse 8 ore, per quella orale trenta minuti.

ESAMI PER MERITO.

Prove pratiche. — 1° Analisi quantitativa minerale ponderale e volumetrica.

2° Analisi di un medicinale per constatarne la natura e la purezza.

3° Analisi bromatologica.

Prova scritta. — Svolgimento di un tema di chimica farmaceutica, farmacologia e tossicologia.

Prova orale. — *a*) Leggi e regolamenti riguardanti l'esercizio della farmacia in genere.

b) Regolamenti e disposizioni riflettenti l'esercizio delle farmacie militari sia territoriali che da campo.

c) Unità sanitarie di guerra — costituzione e funzionamento.

ESAMI PER IDONEITÀ.

Prima prova (*pratica*). — Analisi quantitativa minerale ponderale e volumetrica.

Seconda prova (*pratica*). — Ricerca di eventuali alterazioni o adulterazioni di un medicinale compreso nel manuale dei medicamenti.

Terza prova (*scritta*). — Componimento riflettente la chimica farmaceutica e la farmacologia.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(9899) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1910 — 8 ottobre

OTTOBRE 3. — N. 120. - Uniforme di panno grigio verde . . . . . Pag. 1172
» 5. — » 121. - Rilascio di copie di fogli matricolari o di stati di servizio richiesto nell'interesse di inscritti della leva di mare della classe 1890. . . . . » 1172
» 5. — » 122 - Istituzione di una sezione staccata d'artiglieria ad Arsiero. . . . . » 1173
» 5. — » 123. - Riparazioni e piccole provviste di materiali pel servizio sanitario . . . . . » 1173
» 5. — » 124. - Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nei territori del I, II e III corpo d'armata . . . . . » 1174
» 6. — » 125 - Combustibile pel riscaldamento di locali occupati da alcuni militari di truppa alloggiati fuori caserma . . . . . » 1181
» 7. — » 126. - Servizio di commissariato . . . . . » 1181
» 7. — » 127. - Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. — Varianti alla disposizioni esecutive » 1181
» 7. — » 128. - Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Variante . . . . . » 1182

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40ª. — Correggere la numerazione delle circolari tanto nell'indice, quanto in testa d'ogni pagina, dando a quella in data 29 giugno il n. 411 invece di 411, ed a quelle successive, il numero progressivo corrispondente.

CIRCOLARE N. **420.** — **Uniforme di panno grigio verde.** (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). 3 ottobre.

L'esperienza ha dimostrato che l'impiego di gangherelli, magliette e fibbie di ferro lucido nella costruzione dei panciotti e dei pantaloni di panno grigio-verde, può essere causa di qualche inconveniente a cagione della leggera ossidazione cui vanno soggetti i predetti accessori durante la permanenza degli oggetti in magazzino.

Per ovviare a tali inconvenienti il Ministero determina che le fibbie da applicarsi alle linguette posteriori dei panciotti e dei pantaloni nonchè i gangherelli e le magliette che vanno applicati alle estremità anteriori della cintura dei pantaloni siano di ferro verniciato in nero.

I pantaloni ed i panciotti ai quali sono già applicati fibbie, gangherelli e magliette di ferro lucido saranno lasciati quali sono.

Nelle descrizioni dei pantaloni e dei panciotti di panno grigio-verde e nei relativi conti di costruzione inserti nelle circolari 386 del 1909 e 211 del corrente anno, dove è fatto cenno di fibbie, gangherelli e magliette si dovrà aggiungere « *verniciati in nero* ».

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **421.** — **Rilascio di copie di fogli matricolari o di stati di servizio richieste nell'interesse di inscritti della leva di mare della classe 1890.** — (Direzione generale leve e truppa). — 5 ottobre.

Per disposizione del Ministero della-marina, è stato pubblicato, il 1° ottobre corrente, il manifesto per la chiamata della leva sui nati nel 1890. Dal detto giorno deve quindi intendersi aperta la leva stessa.

Si avvertono di ciò i comandanti dei corpi e distretti militari, affinchè possano rilasciare ai sindaci dei comuni od ai capitani di porto, in analogia al disposto del § 416 del regolamento sul reclutamento, le copie dei fogli matricolari e quelle degli stati di servizio, che venissero richieste per comprovare il diritto alla assegnazione alla 3ª o alla 2ª categoria di fratelli dei militari stessi, concorrenti alla leva di mare con la classe 1890.

I comandanti di corpo e di distretto, nel corrispondere alle domande delle predette autorità, terranno presenti i §§ 417 e 418 del citato regolamento, avvertendo che le disposizioni in essi comprese, riferentisi al certificato di inscrizione ai ruoli modello n. 34 (abolito con la circolare 66 del corrente anno), debbono intendersi applicabili al rilascio delle su indicate copie di fogli matricolari e di stati di servizio, documenti che sostituiscono siffatto certificato agli effetti della esenzione dal servizio di 1ª categoria.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **422.** — **Istituzione di una sezione staccata di artiglieria ad Arsiero.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). 5 ottobre.

È istituita, a datare dal 1° novembre 1910, una sezione staccata d'artiglieria ad Arsiero, sotto la dipendenza della direzione d'artiglieria di Verona.

Per il Ministro — CASTELLANI.

N. **423.** — **Riparazioni e piccole provviste di materiali pel servizio sanitario.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 5 ottobre.

Risulta al Ministero che da alcuni ospedali militari e corpi vengono inviati alla farmacia centrale militare materiali sanitarî quali siringhe del Luer, buste chirurgiche, ecc. per essere riparati o completati, ed altresì che alla farmacia stessa viene talvolta dato anche l'incarico di acquisti di tele metalliche per zaini di sanità e di altri generi.

Si avvertono pertanto tutte le amministrazioni militari che tali lavori e provviste non debbono farsi eseguire dalla farmacia centrale militare perchè non sono contemplati dal § 1 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità della farmacia suddetta.

Gli ospedali e i corpi dovranno invece provvedersi sul luogo dei piccoli oggetti per uso sanitario che loro occorressero e fare eseguire direttamente quelle riparazioni che fossero necessarie.

Quei corpi poi stanziati in piccoli centri, ove non fosse possibile nè economico eseguire le riparazioni e le provviste, faranno capo agli ospedali militari principali, ai quali dovranno rivolgersi le relative richieste.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **424.** — **Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nei territori del I, II e III corpo d'armata.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio) — 5 ottobre.

1. A norma dell'articolo 7 della legge sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito, nell'autunno in corso si eseguirà la rivista dei cavalli e muli esistenti nei territori del I, II e III corpo d'armata, colle modalità prescritte dalle speciali norme emanate da questo Ministero e dal titolo V dell'apposita istruzione.

2. Il numero delle commissioni di rivista che dovranno funzionare nel territorio di ciascun distretto risulta dallo specchio che fa seguito alla presente circolare, nel quale sono pure indicati i numeri che esse assumeranno.

Le operazioni di rivista si svolgeranno a cominciare dal 20 ottobre secondo gli itinerari che verranno stabiliti, per ciascuna commissione, dai comandi delle divisioni militari.

Tali itinerari saranno subito comunicati ai distretti militari, i quali, appena li avranno ricevuti, faranno stampare e trasmettere ai sindaci, compresi nel rispettivo territorio, un sufficiente numero di manifesti conformi al modello 4 delle « Norme speciali ». Copia di tali manifesti sarà inviata, per semplice informazione, al Ministero, appena sarà possibile.

3. I distretti, basandosi sul numero delle commissioni di rivista che ciascuno di essi ha alla propria dipendenza e sul numero dei quadrupedi da visitarsi da ogni commissione, invieranno, al più presto, al reclusorio di Gaeta, la richiesta degli stampati occorrenti per la rivista.

4. La nomina delle commissioni di rivista verrà effettuata dai comandi del I, II e III corpo d'armata valendosi del personale messo a loro disposizione secondo il seguente specchio:

	Maggiori o capitani d'arma a cavallo quali presidenti delle commissioni	Ufficiali veterinari	ANNOTAZIONI
Dal comando del I corpo d'armata	6	9	a disposizione del I corpo d'armata
» del V » »	6	4	
» del VI » »	6	6	
» del II » »	7	3	a disposizione del II corpo d'armata
» del IV » »	4	3	
» del VII » »	2	2	
» dell'VIII » »	3	3	
» del IX » »	—	2	
» del X » »	—	4	
» del III » »	8	21	a disposizione del III corpo d'armata
» del IX » »	4	—	
» del X » »	8	—	
» del XII » »	1	—	

Nel formare le commissioni si dovrà avere l'avvertenza che la presidenza rimanga sempre agli ufficiali d'arma a cavallo.

Alle commissioni saranno addetti scrivani militari tratti dai corpi e riparti di armi a cavallo, che forniscono i presidenti delle commissioni stesse.

Durante le operazioni di rivista non possono essere assunti in servizio scrivani borghesi che nel solo caso d'improvvisa malattia di qualche militare addetto alle commissioni, e per il tempo necessario alla sostituzione; nel qual caso la retribuzione giornaliera di detto scrivano non dovrà superare le lire cinque.

5. Le esenzioni di cui alla lettera *h*) del n. 30 delle « Norme speciali », verranno accordate a tutti i cavalli inscritti alle società di corse al trotto od al galoppo indicate nell'elenco annesso alla presente circolare.

6. Tutti gli stampati occorrenti per la rivista (meno il manifesto mod. 4) saranno somministrati dal reclusorio militare di

Gaeta. I rendiconti dovranno essere inviati all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari entro il mese di gennaio del venturo anno.

Inoltre ciascun distretto, basandosi sull'entità delle somme spese per la precedente rivista, farà richiesta sollecitamente al Ministero (Direzione degli affari generali - ufficio amministrativo ippico), delle anticipazioni di fondi all'uopo occorrenti. (Richiesta mod. 218).

7. Per ciascuna commissione s'intenderà ultimata la rivista quando essa avrà effettivamente compiute le operazioni di visita dei cavalli e muli presentati nel territorio assegnatole.

8. I comandi del I, II e III corpo d'armata si varranno di tutti i mezzi da essi ritenuti più adatti per dare la massima pubblicità alle disposizioni relative alla rivista, ed, in special modo, agli obblighi che incombono ai proprietari dei quadrupedi ed alle sanzioni penali comminate dalla legge per i trasgressori. Le spese occorrenti a tale scopo saranno dimostrate e conteggiate dai distretti militari, designati da quei comandi, nei loro rendiconti complessivi.

I comandi dei distretti terranno presente, che, a mente del n. 3 delle norme speciali, i manifesti mod. 4, di cui al n. 2, dovranno essere affissi nei comuni possibilmente 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di rivista.

9. I comandi del I, II e III corpo d'armata ricevuti i registri mod. 14 dovranno verificare che essi siano stati compilati secondo le prescrizioni delle « Norme speciali », e in seguito riepilogarli sopra uno stampato dello stesso modello ma sul quale in luogo dei comuni siano inscritti i distretti militari dipendenti.

Tali riepiloghi assieme ai documenti indicati dai numeri 65 e 66 delle « Norme speciali » dovranno giungere al Ministero della guerra (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio) pel 15 febbraio p. v.

Avvertenze.

È di sommo interesse non solo che la rivista proceda ordinatamente in tutti i suoi particolari, ma anche che i dati inscritti nel prospetto mod. 6 rispecchino fedelmente tutta la realtà delle varie condizioni della popolazione equina, affinchè il prospetto stesso possa effettivamente corrispondere alle esigenze delle annuali precettazioni ed a tutte quelle di una eventuale requisizione.

Occorre pertanto che i comandi di corpo d'armata esigano che i presidenti delle commissioni, prima che incomincino le

operazioni di rivista, si rendano perfettamente conto della legge e del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli, nonchè delle norme emanate in sostituzione delle prescrizioni contenute nel titolo II dell'Istruzione, e trasmesse in sufficiente numero di copie per essere distribuite a tutti i presidenti delle commissioni di rivista.

I comandi di distretto dovranno portare speciale attenzione sugli stampati da adoperarsi per la rivista, per assicurarsi che siano quelli di modello recente che riceveranno dal reclusorio di Gaeta, cioè non anteriori alla ristampa del 1904.

Ad evitare errori, spesso rilevati nelle riviste eseguite negli scorsi anni, i comandi di distretto militare terranno presente, nella compilazione dei modelli 14, che i quadrupedi classificati pel T. A. M. devono essere compresi nei totali dei cavalli e muli idonei pel servizio del R. esercito, mentre ne devono essere esclusi quelli solo utilizzabili per servizi locali.

I comandi di divisione, nel compilare gli itinerari, terranno presente il penultimo comma delle avvertenze alle norme speciali e procureranno di fissare le località nelle quali le commissioni dovranno tener seduta, in modo da evitare possibilmente che debbasi pagare l'indennità prescritta dal n. 290 della istruzione.

Pur tuttavia, presentandosi qualche caso, le commissioni dopo avere bene accertate le circostanze che possono dare diritto a detta indennità, daranno subito corso al pagamento, in modo da non lasciare pendenze amministrative a rivista ultimata.

Inoltre, per facilitare il compito delle commissioni, sarà opportuno prevenire possibili omissioni da parte delle autorità municipali. I comandanti di corpo d'armata, pertanto, per mezzo delle autorità politiche delle varie provincie, potranno fare invitare i comuni all'osservanza delle prescrizioni del regolamento per l'esecuzione della legge sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli, e specialmente degli articoli 7, 15 e 17.

Il Ministro — SPINGARDI.

SPECCHIO *delle commissioni per la rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del I, II e III corpo d'armata nell'anno 1910.*

Distretto militare da cui ogni commissione dipende	Num. progressivo delle commissioni di rivista	Num. da assumersi da ciascuna commissione di rivista	TERRITORIO DELLE COMMISSIONI DI REQUISIZIONE ASSEGNATO A CIASCUNA COMMISSIONE DI RIVISTA
			I corpo d'armata.
Torino. . .	1	1	Territorio della 1ª e parte della 3ª commissione di requisizione
Torino. . .	2	2	Id. 2ª id. 3ª id. id.
Torino. . .	3	3	Parte del territorio della 4ª e parte di quello della 6ª id. id.
Torino. . .	4	4	Id. id. 4ª . . . . . id. id.
Torino. . .	5	5	Id. id. 5ª . . . . . id. id.
Torino. . .	6	6	Id. id. 6ª e parte di quello della 7ª id. id.
Torino. . .	7	7	Id. id. 5ª id. id. 7ª id. id.
Pinerolo . .	8	8	Territorio della 8ª id. id. 9ª id. id.
Pinerolo . .	9	9	Parte del territorio della 9ª . . . . . id. id.
Pinerolo . .	10	10	Territorio della 10ª . . . . . id. id.
Ivrea . . .	11	11	Id. 11ª . . . . . id. id.
Ivrea . . .	12	12	Id. 12ª . . . . . id. id.
Vercelli . .	13	13	Id. 13ª . . . . . id. id.
Vercelli . .	14	14	Id. 14ª . . . . . id. id.
Vercelli . .	15	15	Id. 15ª . . . . . id. id.
Novara . .	16	16	Id. 16ª . . . . . id. id.
Novara . .	17	17	Id. 17ª . . . . . id. id.
Novara . .	18	18	Id. 18ª . . . . . id. id.
			II corpo d'armata.
A. . . .			
[illegible]			
[illegible]			
Voghera . .	24	24	Id. 24ª . . . . . id. id.
Voghera . .	25	25	Id 25ª . . . . . id. id.
Cuneo . . .	26	26	Id. 26ª . . . . . id. id.
Cuneo . . .	27	27	Id. 27ª . . . . . id. id.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Id.	27ª	id. id.
Mondovì	28	28	Id.	28ª	id. id.
Mondovì	29	29	Id.	29ª	id. id.
Pavia	30	30	Id.	30ª	id. id.
Pavia	31	31	Id.	31ª	id. id.
Pavia	32	32	Id.	32ª	id. id.
Pavia	33	33	Id.	33ª	id. id.
Pavia	34	34	Id.	34ª	id. id.

III corpo d'armata

Milano	35	35	Parte del territorio della	35ª	e territorio della 39ª commissione di requisizione
Milano	36	36	Id. id.	35ª	e parte di quello della 36ª id. id.
Milano	37	37	Id. id.	35ª	id. id. 36ª e 37ª id. id.
Milano	38	38	Territorio della	38ª	id. id.
Milano	39	41	Id.	41ª	id. id.
Milano	40	39	Id.	46ª	id. id.
Monza	41	40	Parte del territorio della	40ª	id. id.
Monza	42	46*	Id. id.	40ª	id. id.
Varese	43	42	Territorio della	42ª	id. id.
Varese	44	43	Id.	43ª	id. id.
Como	45	44	Parte del territorio della	44ª	id. id.
Como	46	48**	Id. id.	44ª	id. id.
Bergamo	47	45	Territorio della	45ª	id. id.
Lecco	48	47	Id.	47ª e 48ª	id. id.
Lodi	49	49	Parte dei territori delle commissioni di requisizione		49ª, 50ª, 51ª, 52ª
Lodi	50	50	Id. id.	id. id.	49ª, 50ª, 51ª, 52ª
Lodi	51	51	Id. id.	id. id.	49ª e 53ª
Lodi	52	52	Id. id.	id. id.	49ª e 53ª
Brescia	53	54	Id. del territorio della	54ª	commissione di requisizione
Brescia	54	55	Territorio della	55ª	id. id.
Brescia	55	53	Parte del territorio della	54ª	e territorio della 56ª id. id.

* Fa uso dei bolli d'ufficio, cassetta di cancelleria e misura della 46ª commissione di requisizione (distretto Milano).
** Id. id. della 48ª commissione di requisizione (distretto di Lecco).

ELENCO

delle società di corse legalmente riconosciute nel 1910.

Società di corse al galoppo.

1.	Società delle corse	Roma.
2.	Società Alfea	Pisa.
3.	Società dei Parioli	Roma.
4.	Società corse	Firenze.
5.	Società Lombarda	Milano.
6.	Società Torinese	Torino.
7.	Società corse	Livorno.
8.	Società Varesina	Varese.
9.	Società Napoletana	Napoli.

Società di corse al trotto.

1.	Trotter Italiano	Milano.
2.	Società ippica	Verona
3.	Società Modenese	Modena.
4.	Società Bolognese	Bologna.
5.	Società Fiorentina	Firenze.
6.	Società corse	Napoli.
7.	Società corse	Ferrara.
8.	Società corse	Forlì.
9.	Società risveglio	Faenza.
10.	Società ippodromo adriatico	Pesaro.
11.	Società Centese	Cento
12.	Società pro-Vicenza	Vicenza.
13.	Società corse	Lucca.
14.	Società ippica	Rovigo.
15.	Trotter Pisano	Pisa.
16.	Società corse	Ponte di Brenta.

N. **425**. — **Combustibile pel riscaldamento di locali occupati da alcuni militari di truppa alloggiati fuori caserma**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 6 ottobre.

È concesso un assegno combustibile pel riscaldamento dei locali durante l'imminente stagione invernale ai militari di truppa ammogliati, esclusi i marescialli, alloggiati fuori caserma, giusta l'*Atto* 228 del 1903.

Si osserveranno per tale concessione le norme date ai comandanti di corpo di armata per le precedenti stagioni invernali.

Non è dovuto alcun assegno combustibile, oltre che ai marescialli, ai militari che, rinunciando all'alloggio loro assegnato dall'amministrazione militare, preferiscano provvederselo per proprio conto.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **426**. — **Servizio di commissariato**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) — 7 ottobre.

È istituito in Spezia un magazzino succursale del casermaggio militare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **427**. — **Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria**. — **Varianti alle disposizioni esecutive**. — (Gabinetto militare). — 7 ottobre.

Per ragioni di forza maggiore, si è dovuto indire con la circolare n. 341 del corrente anno una sessione straordinaria di esperimenti, per i capitani aspiranti all'avanzamento, in una stagione alquanto inoltrata, e la durata degli esperimenti ha dovuto essere ridotta a soli 15 giorni per ciascun gruppo.

Conseguentemente si autorizza la commissione esaminatrice a sperimentare per una sola volta i candidati nella redazione di ordini al tavolino e sul terreno, e nella loro discussione; ed a sostituire, se il tempo lo esige, la manovra coi quadri con una manovra sulla carta.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **428.** — **Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — **Variante.** — (Gabinetto militare). — 7 ottobre.

Il cav. Giacinto Rostagno, recentemente promosso al grado di maggiore generale, sarà sostituito come membro effettivo della commissione, di cui alle circolari nn. 202 e 208, dal colonnello di fanteria cav. Achille Borghi.

Per il Ministro — MIRABELLI.

— — —

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(9916) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1910 — 15 ottobre

SETTEMBRE 7. — N. 429. - R. decreto n. CCCXL (parte supplementare) che erige in ente morale la « Fondazione Vassalli » istituita a favore di militari di truppa dell'11° reggimento bersaglieri e ne approva lo statuto *Pag.* 1284

» 11. — » 430. - R. decreto col quale si determinano le attribuzioni del maggiore generale commissario ispettore dei servizi di commissariato . . . . . » 1286

» 25. — » 431. - R. decreto che approva alcune aggiunte e varianti ai regolamenti pel servizio territoriale e di disciplina militare . . . . . » 1287

OTTOBRE 4. — » 432. - Sottufficiali capi operai presso il laboratorio del battaglione specialisti del genio . . . . . » 1289

» 11. — » 433. - Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . . . . » 1290

» 11. — » 434 - Stato sanitario del R. esercito durante il 1° trimestre del 1910 . . . . . » 1290

» 12. — » 435. - Dichiarazione d'inesistenza di debiti per ufficiali ed impiegati che lasciano il servizio. . . . . » 1294

» 14. — » 436. - Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e del corpo di commissariato per l'anno 1911. — Conferenze preliminari . . » 1294

» 13. — » 437. - Modificazione alla circolare 26 agosto 1910 n. 374, relativa al conferimento degli impieghi d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . » 1296

» 14. — » 438. - Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti . . . . . » 1296

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40ª e 41ª. — Correggere la numerazione delle pagine, tanto nell'indice, quanto in testa ad ogni foglio, dando alla prima pagina della dispensa 40ª, il n. 1226 invece di 1126, ed a quelle successive, il numero progressivo corrispondente.

CIRCOLARE N. **429**. — **R. decreto N. CCCXL (parte supplementare) che erige in ente morale la « Fondazione Vassalli » istituita a favore di militari di truppa dell'11° reggimento bersaglieri e ne approva lo statuto.** — (Direzione degli affari generali). — 7 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il legato di lire 1000, istituito dal tenente generale nella riserva cav. Giulio Cesare Vassalli con testamento olografo in data 11 luglio 1907, in atti presso il R. notaio in Rivoli Oscar Arimondi, acciocchè le rendite annuali siano erogate nella distribuzione di piccoli premi a favore di militari di truppa dell'11° reggimento bersaglieri.

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il legato istituito dal tenente generale nella riserva cav. Giulio Cesare Vassalli a favore dei militari di truppa dell'11° reggimento bersaglieri è costituito in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico di detta fondazione, composto di cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 7 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE

P. SPINGARDI.

Statuto organico della " Fondazione Vassalli ,,

Art. 1.

Il legato istituito a favore dell'11° reggimento bersaglieri dal tenente generale nella riserva cav. Giulio Cesare Vassalli prenderà nome di « Fondazione Vassalli ».

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita da una cartella di rendita consolidata al 3,50 % del valore nominale di lire 1000 intestata alla « Fondazione Vassalli » e depositata presso il comando dell'11° reggimento bersaglieri.

Art. 3.

L'amministrazione dell'ente è affidata al comandante del reggimento predetto, il quale, di anno in anno, erogherà le rendite nella concessione di premi a favore dei militari di truppa del reggimento, secondo il suo criterio.

Art. 4.

Le somme che rimanessero indistribuite un anno, saranno cumulate con le rendite dell'anno successivo, per essere impiegate secondo la volontà del testatore.

Art. 5.

Disposizioni transitorie.

Alle spese per l'acquisto del certificato di rendita e per la costituzione dell'ente sarà provveduto con le prime rendite della Fondazione, ritardandosi all'uopo congruamente la prima concessione dei premi.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **430. — R. decreto col quale si determinano le attribuzioni del maggiore generale commissario ispettore dei servizi di commissariato.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 11 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge in data 17 luglio 1910, n. 531, recante modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra nella parte relativa ai personali amministrativi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le attribuzioni del maggiore generale commissario ispettore dei servizi di commissariato sono determinate dalla annessa istruzione.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Istruzione sulle attribuzioni del maggiore generale commissario ispettore dei servizi di commissariato.

§ 1. L'ispettore dei servizi di commissariato dipende direttamente dal Ministero della guerra;

§ 2. Egli è ispettore permanente di tutti i servizi e stabilimenti di commissariato;

§ 3. Studia tutte le questioni di carattere tecnico e logistico che interessano i servizi di commissariato, nonchè quelle attinenti alla preparazione e all'impiego dei personali amministrativi, e presenta al Ministero le conseguenti proposte;

§ 4. Di concerto col comando del corpo di stato maggiore concorre alla preparazione dei servizi di commissariato alla guerra ed in relazione a tale compito compie le indagini statistiche necessarie ed è chiamato ad esprimere il suo avviso sui progetti di innovazioni all'ordinamento dei servizi di commissariato in tempo di pace, sulla costituzione e sulla soppressione di stabilimenti;

§ 5. In caso di mobilitazione egli assume la direzione dell'esecuzione delle incette studiate e preparate sulla base delle indagini statistiche eseguite in tempo di pace; ed in siffatto compito egli è al tempo stesso organo ausiliare del Ministero e dell'intendenza dell'esercito.

§ 6. L'ispettore esercita sul personale addetto all'ispettorato, attribuzioni di comandante di corpo. Informa il Ministero ogniqualvolta si assenta dall'ordinaria sua sede o vi fa ritorno ed in ogni caso di cessione o ripresa di carica per qualunque motivo e durata di tempo. In mancanza ed in assenza dell'ispettore, l'ufficiale superiore più elevato in grado e più anziano, attende al disbrigo delle pratiche ordinarie dell'ispettorato.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1910.

Visto d'ordine di Sua Maestà.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **431. — R. decreto che approva alcune aggiunte e varianti ai regolamenti pel servizio territoriale e di disciplina militare.** — (Gabinetto militare). — 25 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 2 luglio 1905, con cui è approvato il regolamento per il servizio territoriale ora in vigore;

Visto il R. decreto 25 luglio 1907, con cui è approvate il regolamento di disciplina militare per il R. esercito ora in vigore;

Visti i successivi regi decreti che apportano aggiunte e varianti ai detti regolamenti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti al regolamento pel servizio territoriale:

Dopo il « capo II » *aggiungere* il seguente capo II *bis:*

CAPO II *bis*.

Del comandante di divisione di cavalleria.

A. — Il comandante della divisione di cavalleria dipende personalmente dal comandante del corpo d'armata nel cui territorio egli ha sede.

Esercita piena autorità di comando e di direzione su tutto ciò che concerne la preparazione alla mobilitazione, la disciplina e le istruzioni delle truppe appartenenti alla divisione; per tali questioni dipende direttamente dai comandi di corpo d'armata aventi giurisdizione sul territorio ove le truppe stesse risiedono.

B. — Per tutto ciò che concerne il servizio tecnico dell'arma dipende dall' ispettorato generale di cavalleria.

C. — Nelle località in cui ha sede non ha le attribuzioni di comandante di presidio, salvo che il Ministero non creda di disporre altrimenti.

D. — Con i comandanti delle truppe della divisione di cavalleria il comandante della divisione corrisponde direttamente per l'esercizio delle attribuzioni del suo comando.

Qualora per detto esercizio si manifestino necessarie disposizioni superiori o l'opera dei vari servizi, esso si rivolge al comandante di corpo d'armata competente, il quale, volta a volta o di massima, dispone in base alle condizioni locali, emanando ordini, ove occorra, anche alle divisioni territoriali interessate.

E. — Dispone per il cambio periodico di distaccamenti delle proprie truppe.

Ovunque è detto « comando di divisione o comandante della divisione » porre « comando di divisione territoriale o comandante della divisione territoriale ».

Art. 2.

Sono approvate le seguenti aggiunte al regolamento di disciplina militare per il R. esercito:

1° alinea dei numeri 188 e 192 - dopo le parole « il comandante di brigata di cavalleria » aggiungere « non facente parte di divisione di cavalleria »;

1° alinea del numero 197 - dopo le parole « appartenente a divisione territoriale » aggiungere « o di cavalleria ».

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addi 25 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. 432. — **Sottufficiali capi operai presso il laboratorio del battaglione specialisti del genio.** (Direzione generale leve e truppa). — 4 ottobre.

È aperto un concorso a due posti di sottufficiale capo operaio presso il laboratorio del battaglione specialisti del genio.

A tale carica possono aspirare tutti i sottufficiali dell'arma del genio, i quali abbiano i requisiti di cui all'allegato *C* del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Gli aspiranti dovranno essere sottoposti agli esami e agli esperimenti di cui all'allegato *D* del citato regolamento, che avranno luogo presso l'officina di costruzione del genio di Pavia; e quelli che riusciranno idonei dovranno altresì essere sottoposti ad un esperimento complementare presso il laboratorio del battaglione predetto, per dar prova di capacità specifica ai lavori di quel laboratorio.

Secondo i risultati di quest'ultimo esperimento sarà provveduto alla nomina alle cariche di cui trattasi.

Le commissioni d'avanzamento, nell'esprimere il loro parere sulle domande che all'uopo saranno presentate, terranno conto, oltre che dell'attitudine professionale, anche della condotta tenuta in servizio dai sottufficiali.

Le domande dovranno, non più tardi del 10 novembre p. v., pervenire al Ministero (Direzione generale leve e truppa), che comunicherà, a suo tempo, agli interessati le disposizioni esecutive per gli esami ed esperimenti sovraccennati.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **433** — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Gabinetto militare). — 11 ottobre.

L'istituto geografico militare ha allestito e posto in vendita i sottonotati primi sette fogli della nuova carta dimostrativa della Somalia italiana alla scala di 1: 200.000 in 40 fogli — edizione a tre colori:

Foglio 1 (Giumbo);
» 2 (Gelib-Giuba);
» 3 (Pozzi di Macasi);
» 5 (Passo di Comia);
» 6 (Brava);
» 9 (Merca);
» 19 (Scidle).

Ciascun foglio sciolto L. 1,00.

Per il Ministro —

N. **434**. — **Stato sanitario del R. esercito durante il 1° trimestre del 1910.** — (Gabinetto militare). — 11 ottobre.

Si pubblicano, qui di seguito, gli specchi relativi allo stato sanitario del R. esercito durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1910.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Mese di gennaio 1910.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	434	548	982	1	»	1	2	9378	3773	13151	24.0	1.8
Novara . .	271	293	564	1	»	»	1	4320	2138	6458	27.3	2.3
Alessandria.	412	383	795	2	»	»	2	7770	3593	11363	26.4	1.8
Cuneo . .	216	372	588	»	»	»	»	4131	2889	7020	26.1	2.2
Milano . .	527	381	908	»	»	»	»	7694	3155	10849	27.3	2.3
Brescia . .	222	220	442	»	»	»	»	4824	1628	6452	27.5	1.9
Genova . .	316	281	597	1	»	2	3	5516	2085	7601	27.8	2.2
Piacenza .	400	362	762	»	»	1	1	7377	2543	9920	28.6	2.2
Verona . .	470	405	875	5	»	»	5	6768	2912	9680	22.8	2.1
Padova . .	285	307	592	»	»	»	»	6071	2735	8806	29.5	2.0
Bologna .	816	710	1526	5	»	1	6	16764	4090	20854	32.1	2.4
Ravenna .	192	180	372	»	»	»	»	3457	1221	4678	28.0	2.2
Ancona . .	178	197	375	»	»	»	»	3149	1431	4580	26.5	2.2
Chieti . .	207	113	320	2	»	1	3	5408	1678	7086	31.7	1.4
Firenze. .	255	301	556	2	»	»	2	6591	2466	9057	32.2	2.0
Livorno. .	297	241	538	1	»	1	2	5454	2238	7692	24.9	1.7
Roma . .	474	690	1164	5	»	3	8	11868	4294	16162	26.0	1.9
Perugia. .	219	193	412	3	»	1	4	3078	1281	4359	25.3	2.4
Cagliari. .	203	167	370	2	»	»	2	3819	1228	5047	30.8	2.3
Napoli . .	581	602	1183	6	»	2	8	14115	4945	19060	38.0	2.4
Salerno. .	99	88	187	1	»	2	3	3796	1111	4907	35.6	1.4
Bari . . .	296	167	463	»	»	1	1	5259	1542	6801	29.4	2.0
Catanzaro .	314	104	418	1	»	»	1	4293	688	4981	35.1	2.9
Palermo .	421	330	751	2	»	1	3	13980	2329	16309	48.8	2.3
Messina .	399	119	518	1	»	»	1	6727	699	7426	28.9	5.0
TOTALI .	8504	7754	16258	41	»	17	58	171607	58692	230299	29.4	2.1

Mortalità generale per 1000 della forza = 0.23.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di febbraio 1910

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino	475	465	940	6	»	»	6	10424	3740	14164	29.2	1.9
Novara	270	307	577	2	»	»	2	4201	2388	6589	31.1	2.7
Alessandria	301	282	583	2	»	»	2	7165	2780	9945	25.3	1.5
Cuneo	208	343	551	»	»	1	1	5515	3161	8676	35.7	2.3
Milano	482	374	856	3	»	»	3	7688	2924	10612	30.5	2.5
Brescia	256	213	469	5	»	»	5	4365	1731	6096	27.6	2.1
Genova	321	241	562	3	»	»	3	5477	1801	7278	27.7	2.1
Piacenza	368	307	675	6	»	»	6	8084	2554	10638	34.3	2.2
Verona	470	302	772	13	»	2	15	8431	2585	11016	28.9	2.0
Padova	274	255	529	1	»	2	3	6210	2306	8516	31.2	1.9
Bologna	805	578	1383	5	»	1	6	16050	4053	20083	34.2	2.4
Ravenna	117	144	261	»	»	»	»	2910	1193	4103	27.9	1.8
Ancona	158	143	301	1	»	2	3	3407	1642	5049	33.5	2.0
Chieti	197	169	366	3	»	»	3	5110	1374	6484	33.8	1.9
Firenze	274	297	571	3	»	2	5	7388	2611	9999	39.0	2.2
Livorno	279	200	479	3	»	»	3	5551	2154	7705	28.2	1.8
Roma	475	665	1140	3	»	1	4	12220	4733	16953	31.1	2.1
Perugia	156	160	316	1	»	»	1	3512	1418	4930	28.8	1.9
Cagliari	131	150	281	3	»	»	3	3563	1360	4923	30.4	1.7
Napoli	492	617	1109	5	»	1	6	12742	4391	17133	40.8	2.6
Salerno	85	98	183	»	»	»	»	3282	1035	4317	34.5	1.5
Bari	284	176	460	»	»	4	4	4454	1746	6200	30.4	2.3
Catanzaro	284	71	355	1	»	»	1	3946	380	4326	32.8	2.7
Palermo	393	257	650	3	»	»	3	11331	2392	13723	46.5	2.2
Messina	267	102	369	1	»	»	1	5886	766	6652	30.5	1.7
TOTALI	7822	6916	14738	73	»	16	89	168912	57198	226110	32.3	2.1

Mortalità generale per 1000 della forza = 0.36.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di marzo 1910.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornata di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino	401	529	930	5	»	»	5	11707	5135	16842	32.5	1.8
Novara	200	242	442	»	»	1	1	4560	2119	6679	30.2	2.0
Alessandria	320	241	561	3	»	»	3	7592	3020	10612	26.8	1.4
Cuneo	170	322	492	3	»	1	4	5901	3107	9008	34.0	1.9
Milano	418	284	702	3	»	»	3	7662	2683	10345	27.4	1.9
Brescia	207	232	439	»	»	»	»	4471	1638	6109	27.1	1.9
Genova	216	270	486	4	»	»	4	5426	2002	7428	27.8	1.8
Piacenza	329	270	599	4	»	1	5	7483	2576	10059	30.8	1.8
Verona	545	227	772	2	»	»	2	9623	2222	11845	29.8	1.9
Padova	303	312	615	4	»	»	4	5920	3389	9309	30.4	2.0
Bologna	734	508	1242	2	»	»	2	15786	3637	19423	32.0	2.0
Ravenna	116	116	232	»	»	»	»	2816	1083	3899	26.3	1.6
Ancona	112	136	248	»	»	»	»	3228	1062	4290	27.3	1.6
Chieti	197	156	353	1	»	»	1	5430	1312	6742	32.9	1.7
Firenze	239	322	561	6	»	1	7	7792	3313	11105	43.1	2.2
Livorno	315	238	553	»	»	»	»	5793	2213	8006	28.7	2.0
Roma	387	613	1000	5	»	»	5	13077	4875	17952	31.4	1.8
Perugia	144	157	301	1	»	1	2	3411	1586	4997	30.7	1.9
Cagliari	102	85	187	1	»	1	2	3006	902	3908	24.1	1.2
Napoli	435	556	991	8	»	1	9	12435	4427	16862	38.2	2.3
Salerno	98	59	157	2	»	1	3	3321	676	3997	30.5	1.2
Bari	249	145	394	1	»	»	1	4606	1742	6348	30.0	1.9
Catanzaro	222	69	291	»	»	»	»	2812	481	3293	23.7	2.1
Palermo	340	217	557	4	»	1	5	11096	2515	13611	41.5	1.7
Messina	261	59	320	3	»	1	4	5850	511	6361	28.1	1.4
TOTALI	7060	6365	13425	62	»	10	72	170804	58226	229030	31.3	1.8

Mortalità generale per 1000 della forza = 0,30.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

N. **435*. — Dichiarazione d'inesistenza di debiti per ufficiali ed impiegati che lasciano il servizio.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 12 ottobre.

Contrariamente al preciso disposto dall'ultimo comma del § 1157 del regolamento di amministrazione, e malgrado l'obbligo fattone con la circolare 341 del 1908, non tutti i corpi ed uffici militari inviano all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari la dichiarazione d'inesistenza di debiti per gli ufficiali ed impiegati che lasciano il servizio.

Tale omissione obbliga quell'ufficio a sollecitare l'invio delle dichiarazioni, e ritarda il pagamento degli assegni ai pensionati.

Si richiamano quindi tutte le autorità militari alla precisa osservanza delle disposizioni vigenti, per evitare d'ora innanzi il ripetersi di siffatti inconvenienti.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **436. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato per l'anno 1911 — Conferenze preliminari.** — (Gabinetto militare). — 14 ottobre.

1.° — Nella seconda quindicina di gennaio del prossimo anno avranno inizio gli esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e del corpo di commissariato aspiranti all'iscrizione sui quadri d'avanzamento per il 1912. Contemporaneamente verranno chiamati agli esperimenti quei capitani che potendo concorrere all'avanzamento nel 1911 debbano ancora superare gli esperimenti.

Si seguiranno le modalità prescritte con le circolari 62 e 484 (n. 2) del 1908.

2.° — I limiti di anzianità per la chiamata agli esperimenti restano fissati come segue:

Fanteria	a tutto il	19	dicembre	1901.
Cavalleria	»	» 21	»	1902.
Artiglieria	»	l'11	marzo	1900.
Genio	»	il 21	dicembre	1902.
Commissariato	»	» 1°	ottobre	1902.

3.° — Dal 1° novembre prossimo al 15 dicembre i candidati saranno riuniti presso le sedi dei comandi dei corpi d'armata I, II, III, V, VIII, IX, X e XII, ove saranno tenute loro alcune conferenze, ed ove saranno esercitati nella compilazione di ordini, e nelle manovre coi quadri e sulla carta.

I capitani residenti nei territori dei corpi d'armata IV, VI, VII e XI prenderanno parte ai corsi ed alle manovre predetti, presso i comandi dei corpi d'armata vicini, come in appresso;

quelli del IV corpo presso il comando del II
» » VI » » » V
» » VII » » » IX
» dell'XI » » » X

4°. — Alle conferenze e dalle manovre interverranno anche:

a) quei capitani (compresi quelli di stato maggiore) che pur trovandosi in condizioni di anzianità da poter essere inclusi nei quadri di avanzamento per il 1912, sarebbero dispensati dagli esperimenti a mente del § 142 del regolamento sull'avanzamento:

b) i capitani compresi nei seguenti limiti d'anzianità:

Fanteria	dal 3 aprile	1905	al 28 settem.	1905	(incluse).
Cavalleria	» 29 giugno	1905	» 17 giugno	1906	(id.)
Artiglieria	» 14 ottobre	1902	» 13 luglio	1903	(id.)
Genio	» 31 dicembre	1905	» 1° »	1906	(id.)
Commissariato	» 29 giugno	1905	» 1 aprile	1906	(id.)

La chiamata alle conferenze degli ufficiali indicati alla lettera *b*) ha lo scopo di permettere loro di partecipare alle conferenze stesse due volte durante la permanenza nel grado di capitano.

5°. — I corsi e le conferenze di cui sopra hanno carattere di obbligatorietà. Ne sono dispensati i capitani di cui al precedente N. 2 che dichiarino per iscritto di rinunciare agli esperimenti, e quindi all'avanzamento con le modalità previste dalla circolare N. 2 del corrente anno.

Potranno inoltre esserne dispensati dai rispettivi comandanti di corpo d'armata, o dai ministeri a disposizione dei quali si trovassero gli interessati, quei capitani di cui ai numeri 2 e 4 che ne facciano domanda per motivi di servizio, o per motivi privati di riconosciuta gravità.

6°. — Le conferenze tratteranno:

a) dell'influenza che gli insegnamenti delle ultime guerre eserciteranno presumibilmente sul futuro impiego delle tre armi e della fortificazione campale;

b) della attuale sistemazione dei servizi nel nostro esercito.

7°. — Al termine dei corsi non saranno fatti nè interrogatori nè classifiche; i comandi dei corpi d'armata interessati trasmetteranno al Ministero (Gabinetto militare) un brevissimo rapporto.

8°. — Agli ufficiali che, per partecipare ai corsi stessi, debbono recarsi in sede differente della propria, sarà corrisposta la indennità di trasferta di 1ª categoria per i giorni di viaggio e per i primi 15 giorni di permanenza nella sede temporanea, e quella di 2ª categoria per i successivi; e ciò in base alla facoltà consentita al Ministero dal § 55 del regolamento sulle indennità eventuali (R. decreto 3 agosto 1908, N. 547).

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **437.** — **Modificazione alla circolare 26 agosto 1910 N. 374, relativa al conferimento degli impieghi d'ordine nelle varie amministrazioni dello Stato degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 14 ottobre.

Il terz'ultimo capoverso della circolare 26 agosto 1910, n. 374, è modificato come appresso:

« I rinunziatari saranno cancellati dalle liste degli aspiranti all'impiego dai medesimi rifiutato. Però coloro fra essi, che seguono immediatamente in anzianità quello fra gli accettanti, che avrà coperto l'ultimo posto offerto con la circolare d'invito, saranno nuovamente interpellati per le successive vacanze, che si verificheranno nell'impiego da essi rifiutato.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **438.** — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 14 ottobre.

In applicazione della circolare del 26 agosto 1910 n. 374, parzialmente modificata dalla circolare 13 ottobre 1910 n. 437, si rende noto che vi sono disponibili i seguenti posti d'impiego

nelle varie amministrazioni dello Stato, ai quali posti hanno diritto di concorrere, per i primi, per ordine di anzianità, gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti per ciascun impiego elencati.

Si avverte che per i posti sopraindicati non viene, dalle amministrazioni, corrisposto alcun assegno personale oltre lo stipendio; ad eccezione dei posti di applicato nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, pei quali posti il Ministero stesso corrisponderà quale assegno personale l'ammontare della differenza fra lo stipendio relativo di L. 1500 e quello goduto dagli applicati delle amministrazioni militari dipendenti che copriranno i posti medesimi.

Ministero dell'interno.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. Stipendio L. 1500.

Ferrandina Antonio, distretto Roma.
Spagnesi Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Magrini Augusto, divisione Bologna.
Portera Liborio, distretto Siracusa.
Federico Epifanio, 92° fanteria.
D'Ambrosio Giovacchino, V corpo armata.
Mottola Nicola, sezione commissariato Piacenza.
Lattuca Luigi, ufficio personali vari.
Danna Giovanni, distretto Napoli.
Albizzi Guido, scuola applicazione sanità militare.
Memma Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cucca Giovanni, id. id. (id. id. id.).
Della Corte Gustavo, direzione genio Napoli, sezione staccata Caserta.
Vinci Filippo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Aresta Michelangelo, magazzine casermaggio Bari.
Polidori Umberto, direzione commissariato II corpo armata.
Caracciolo Giuseppe, distretto Ancona.
Fantozzi Giuseppe, direzione genio Roma.
Maggi Guglielmo, 3° artiglieria costa.
Giganti Domenico, direzione genio Napoli.
Schemmari Salvatore, divisione Napoli.
Pierucci Alfredo, distretto Pistoia.
Del Vecchio Domenico, ospedale Roma.

Garesio Antonio, 4° bersaglieri.
Guglieri Antonio, sottodirezione autonoma genio Piacenza.
Canova Luigi, I corpo armata.
Perla Francesco, distretto Lodi.
Longo Gaetano, distretto Palermo.
Torre Ernesto, id. Foggia.
David Antonino, 19° fanteria.
Russo Arturo, collegio Roma.
Governatori Goffredo, 51° fanteria
Valenti Ferruccio, direzione commissariato I corpo armata
Spera Mariano, distretto Potenza.
Pepere Ernesto, ufficio personali vari (aspettativa infermità).
Ventura Vittore, lancieri Montebello (8°).
Tedoldi Alessandro, comando corpo stato maggiore.
Logrand Vincenzo, 94° fanteria.
Davino Camillo, 39° fanteria.
Torti Antenore, direzione genio Roma.
De Giorgis Ferdinando, ispettorato costruzioni genio.
Rinaldi Pio, ispettorato generale genio.
Levi Alberto, direzione genio Messina.
Fiore Pasquale, ispettorato generale genio.
Grange Achille, sezione commissariato Cuneo.
Barbieri Luigi, scuola applicazione fanteria.
Panini Mario, direzione artiglieria Piacenza.
Cesio Angelo, direzione genio Genova, sezione staccata Savona.

Ministero dell'interno.

Due dei tre posti precedentemente offerti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione della pubblica sicurezza (in qualsiasi residenza). — *Stipendio L. 1500.*

Parrella Augusto, distretto Ascoli Piceno.
Di Rosa Giuseppe, 16° artiglieria.
Zurla Carlo, laboratorio pirotecnico Bologna.
Tammi Antonio, direzione genio Verona.
Piscopo Benigno, 59° fanteria.
Bonesi Giuseppe, collegio Roma.
Giuliani Battista, direzione commissariato XI corpo d'armata.
Sacco Ernesto, 74° fanteria.
Bellizzi Vincenzo, direzione genio Bari.
Logiri Luigi, tribunale Milano.
Crostelli Paolo, 1° artiglieria costa.
Gianfranceschi Luigi, distretto Verona.
Ferrara Alberico, fabbrica armi Terni.
Santoro Michele, ufficio personali vari.
Pistone Felice, 6° alpini.

Cesentino Sebastiano, distretto Pinerolo.
Scarponi Redento, 1° artiglieria.
Mandrile Stefano, distretto Cuneo.
Morrone Giuseppe, direzione sanità IX corpo armata.
Della Gaggia Pasquale, 11° bersaglieri.
Romoli Luigi, 1° artiglieria montagna.
Sisti Giuseppe, distretto Perugia.
Domenichini Arrigo, 5° alpini.
Sbrocchi Anarcide, legione carabinieri Firenze.
Scodanibbio Ettore, direzione commissariato IX corpo armata.
Spinetti Gio. Battista, officina costruzione artiglieria Napoli.
Napolitano Nunzio, direzione commissariato IV corpo armata.
Baldassarri Luigi, ospedale Firenze.
Di Rossi Nicola, distretto Gaeta.
Manfrenuzzi Ruggero, 56° fanteria.
Sparaci Amedeo, distretto Sacile.
Bucchi Aspreno, divisione Roma.
Russo Giuseppe, stabilimenti pena.
Grassi Cesare, brigata ferrovieri genio.
Insalacco Salvatore, stabilimenti pena.
Di Donato Gennaro, distretto Avellino.
Scialpi Alfonso, ospedale Bari.
Mattei Goffredo, direzione genio Roma comandato sezione Foligno.
Granata Crisanto, laboratorio precisione.
Fiacchi Giacomo, distretto Bergamo.
Marceddu Pietro Paolo, id. Orvieto.
Burbi Serafino, ospedale Firenze.
Crialesi Giuseppe, ufficio personali vari.
Benvenuto Giusepep, distretto Bergamo.
Soges Giovanni, 24° fanteria.
Curatoli Domenico, distretto Macerata.
De Maio Goffredo, id. Genova.
Barruscotto Alessandro, id. Alessandria.
Tocci Gaetanino, direzione genio Alessandria.
Cugnetto Vincenzo, divisione Catanzaro.
Colucci Nicola, id. Salerno.

Ministero di grazia, giustizia e dei culti.

Quattro posti di ufficiale d'ordine di 2ª classe negli economati generali dei benefici vacanti (in qualsiasi residenza). - *Stipendio L. 1500.*

Parrella Augusto, distretto Ascoli Piceno.
Di Rosa Giorgio, 16° artiglieria.

Zurla Carlo, laboratorio pirotecnico Bologna.
Tammi Antonio, direzione genio Verona.
Piscopo Benigno, 59° fanteria.
Bonesi Giseppe, collegio Roma.
Giuliani Battista, direzione commissariato XI corpo armata.
Sacco Ernesto, 74° fanteria.
Bellizzi Vincenzo, direzione genio Bari.
Legiri Luigi, tribunale Milano.
Crostelli Paolo, 1° artiglieria costa.
Gianfranceschi Luigi, direzione Verona.
Ferrara Alberico, fabbrica armi Terni.
Santoro Michele, ufficio personali vari.
Pistone Felice, 6° alpini.
Cosentino Sebastiano, distretto Pinerolo.
Scarpone Redento, 1° artiglieria.
Mandrile Stefano, distretto Cuneo.
Morrone Giuseppe, direzione sanità IX corpo armata.
Della Gaggìa Pasquale, 11° bersaglieri.
Romoli Luigi, 1° artiglieria montagna.
Sisti Giuseppe, distretto Perugia.
Domenichini Arrigo, 5° alpini.
Sbrocchi Anarcide, legione carabinieri Firenze.
Scondanibbio Ettore, direzione commissariato IX corpo armata.
Spinetti Gio. Battista, officina costruzioni artiglieria Napoli.
Napolitane Nunzio, direzione commissariato IV corpo armata.
Baldassarri Luigi, ospedale Firenze.
Di Rossi Nicola, distretto Gaeta.
Manfrenuzzi Ruggero, id. Sacile.
Sparaci Amadeo, divisione Roma.
Bucchi Aspreno, id. Roma.
Russo Giuseppe, stabilimenti pena.
Grassi Cesare, brigata ferrovieri genio.
Insalaco Salvatore, stabilimenti pena.
Di Donato Gennaro, distretto Avellino.
Scialpi Alfonso, ospedale Bari
Mattei Goffredo, direzione genio Roma (comandato sezione Foligno).
Granata Crisanto, laboratorio precisione.
Fiacchi Giacomo, distretto Bergamo.
Marceddu Pietro Paolo, id. Orviete.
Calderoni Pompeo Cesare, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Burbi Serafino, ospedale Firenze.
Crialesi Giuseppe, ufficio personali vari.
Benvenuto Giuseppe, distretto Bergamo.
Sogos Giovanni, 24° fanteria.

Curatoli Domenico, distretto Macerata.
De Maio Goffredo, id. Genova.
Barruscotto Alessandro, id. Alessandria.
Tocci Gaetanino, direzione genio Alessandria.
Cugnetto Vincenzo, divisione Catanzaro.
Colucci Nicola, id. Salerno.

Ministero delle finanze.

Tre posti di applicato di 3ª classe nelle intendenze di finanza (qualunque residenza). — *Stipendio L. 1500.*

Parrella Augusto, distretto Ascoli Piceno.
Romoli Luigi, 1° artiglieria montagna.
Sisti Giuseppe, distretto Perugia.
Domenichini Enrico, 5° alpini.
Sbrocchi Anarcide, legione carabinieri Firenze.
Scodanibbio Ettore, direzione commissariato IX corpo armata.
Spinetti Gio. Battista, officina costruzione artiglieria Napoli.
Napolitano Nunzio, direzione commissariato VI corpo armata.
Baldassarri Luigi, ospedale Firenze.
Di Rossi Nicola, distretto Gaeta.
Manfrenuzzi Ruggiero, 56° fanteria.
Sparaci Amadeo, distretto Sacile.
Bucchi Aspreno, divisione Roma.
Russo Giuseppe, stabilimenti pena.
Grassi Cesare, brigata ferrovieri genio.
Insalaco Salvatore, stabilimenti pena.
Di Donato, Gennaro, distretto Avellino.
Scialpi Alfonso, ospedale Bari.
Mattei Goffredo, direzione genio Roma.
Granata Crisanto, laboratorio precisione.
Fiacchi Giacomo, distretto Bergame.
Marceddu Pietro Paolo, distretto Orvieto.
Calderoni Pompeo Cesare, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Burbi Serafino, ospedale Firenze.
Crialesi Giuseppe, ufficio personali vari.
Benvenuto Giuseppe, distretto Bergamo.
Sogos Giovanni, 24° fanteria.
Curatoli Domenico, distretto Macerata.
De Maio Goffredo, id. Genova.
Barruscotto Alessandro, id. Alessandria.
Tocci Gaetanino, direzione genio Alessandria.
Cugnetto Vincenzo, divisione Catanzaro.

Colucci Nicola, divisione Salerno.
Ricci Vincenzo, X corpo armata.
Giavesu Giuseppe Maria, 8° fanteria.
Vincenti Ettore, ospedale Verona.
Bortone Enrico, direzione artiglieria Taranto.
Romei Ernesto, divisione Salerno.
Del Buono Eugenio, ispettorato generale artiglieria.
Masci Arturo, 26° fanteria.
Severino Federico, laboratorio piretecnico Capua.
Amodeo Carlo, distretto Messina.
Cianciaruso Filippo, 4° alpini.
Valentini Alfonso, distretto Cosenza.
Lodi Marco, ispettorato costruzioni artiglieria.
Castagnacci Guido, distretto Padova.
Linsalata Nicola, 6° artiglieria.
Romano Francesco, laboratorio pirotecnico Capua.
Bürgstein Ruggero, divisione Firenze.
Petrizzo Gaetano, 3° bersaglieri.
Dessoli Domenico, direzione genio Torino.
Gasparini Nicola, distretto Rovigo.
Querci Cesare, id. Ancona.
Bruttini Pietro, 87° fanteria.
Trinchero Luigi, distretto Casale.

Ministero del tesoro.

Cinque dei diciassette posti precedentemente offerti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio L. 1500.

Caracciolo Giuseppe, distretto Ancona.
Delfino Giuseppe, 1° artiglieria fortezza.
Fantozzi Giuseppe, direzione genio Roma.
Maggi Guglielmo 3° artiglieria costa.
Giganti Domenico direzione genio Napoli.
Schemmari Salvatore, divisione Napoli.
Restano Emilio, ospedale Torino.
Pierucci Alfredo, distretto Pistoia.
Del Vecchio Domenico, ospedale Roma.
Garesio Antonio 4° bersaglieri.
Guglieri Antonio, sottodirezione autonoma genio Piacenza.
Manna Raffaele ospedale Genova.
Longo Gaetano, distretto Palermo.
Torre Ernesto, id. Foggia.
David Antonino, 19° fanteria.
Russo Arturo, collegio Roma.
Governatori Goffredo, 51 fanteria.

Valenti Ferruccio, direzione commissariato I corpo armata.
Spera Mariano, distretto Potenza.
Pepere Ernesto, ufficio personali vari (aspettativa infermità).
Torta Giuseppe, tribunale Torino.
Ioppi Francesco, distretto Sacile.
Ventura Vittorio, lancieri Montebello (8°).
Tetoldi Alessandro, comando corpo stato maggiore.
Logrand Vincenzo, 94 fanteria.
Davino Camillo 39° id.
Ardizzone Salvatore, ospedale Palermo.
Torti Antenore, direzione genio Roma.
Garofoli Alessio, id. id. Spezia.
De Giorgis Ferdinando, ispettorato costruzioni genio.
Rinaldi Pio, ispettorato generale genio.
Levi Alberto, direzione genio Messina.
Fiore Pasquale, ispettorato generale genio.
Grange Achille, sezione commissariato Cuneo.
Barbieri Luigi, scuola applicazione fanteria.
Panini Mario, direzione artiglieria Piacenza.
Cesio Angelo, direzione genio Genova (sezione staccata Savona).
Camerlenghi Attilio, distretto Novara.
Cardoni Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Robertazzi Alfonso collegio Napoli.
Struffi Rodrigo, direzione commissariato X corpo armata.
Sommacampagna Gino, officina costruzioni artiglieria Napoli.
Minardi Ireneo, direzione genio Genova.
Spagna Alfonso ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Bosio Giovanni, distretto Novara.
Galletti Ferruccio 60° fanteria.
La Ferlita Gioacchino divisione Livorno.
Cardini Ettore, sezione commissariato Firenze.
Mazza Antonio, ispettorato costruzioni genio.
Delicato Vincenzo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cardellino Carlo, 91° fanteria.
Marconi Enrico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Durante Giuseppe, 12° bersaglieri.
Santi Pietro, divisione Alessandria
Melicchia Ettore, direzione genio Venezia.
Casorzo Carlo, farmacia centrale militare.
Astorri Alberto, distretto Lodi.
Donatelli Decio, id. Napoli.
Alessandrini Enrico, id. Lucca.

Fagioli Enrico, distrette Lucca.
Bucciarelli Umberto, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Lo Vetere Calogero, distretto Girgenti.
Grisolia Ercole, id. Castrovillari.
Aletto Domenico, ufficio personali vari comandato (Ministero guerra).
Fantuzzi Giacomo, distretto Roma
Salvatore Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Miroballo Vincenzo, distretto Foggia.
Farando Biagio, divisione Genova.
Nori Pietro, laboratorio precisione Bologna.
Bertoldi Angelo, direzione genio Roma
Omaggio Antonio, direzione genio Napoli) sezione staccata Caserta).
Brunetti Luciano, direzione genio Bologna.
Viviani Adriano, distretto Modena.
Miglietti Annibale, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Fadda Giovanni, sottodirezione autonoma genio Maddalena.
Battaglino Felice, distretto Cefalù.
Nardullo Federico, ospedale Brescia.
Lintas Pietro, ispettorato artiglieria campagna.
Fatarella Guido, ufficio personali vari, (comandato Ministero guerra).
Firmi Giustino, ispettorato sanità militare.
Dallegro Giovanni, ufficio personali vari, (comandato Ministero guerra).
Lodovighetti Luigi, direzione genio Ancona.
Pieri Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Bellino Arcangelo, id. id. (id. id id.).
Talamoni Gaudenzio, direzione genio Milano.
Dente Eduardo, divisione Messina.
Canepa Lorenzo, comando genio Torino.
Grazioli Dante, divisione Roma.
Mannino Giuseppe, id. Cagliari.
Tabbi Filippo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Di Paolo Filippo, comando genio Roma.
Palmieri Luigi, ispettorato sanità militare.
Sebastiani Gonippo, distretto Perugia.
Zedda Francesco, direzione comando IX corpo armata.
Negri Renato, VI corpo armata.
Scarpetti Paolo, distretto Ivrea.
Zuffi Aldo, 8° artiglieria.
Zambonini Mario, scuola militare.
Poggi Ettore, ispettorato costruzioni artiglieria.

Salaroli Enrico, lancieri Vercelli 26°.
Lanteri Natale, lancieri Vittorio Emanuele II (10°).
Ivaldi Carlo, direzione genio Torino.
Scarano Antonio, id. id. Firenze.
Avena Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Failla Antonio, id. id. (id. id. id.).
Pietrangeli Andrea, 54° fanteria.
Tagliavini Alberto, sottodirezione autonoma genio Udine.
Germano Emilio, stabilimenti pena.
Laurini Luigi, distretto Alessandria.
Canciani Lorenzo, direzione commissariato IX corpo armata.
Verratti Silvio, ospedale Chieti
Soriano Nicola, distretto Chieti.
Clarkson Francesco, divisione Livorno.
Tumiati Guerini, direzione commissariato V corpo armata.
Bartoli Luigi, sottodirezione autonoma genio Piacenza.
Cantarone Alfredo, direzione artiglieria Piacenza.
Baistrocchi Ario, distretto Reggio Emilia.
Caldana Oreste, id. Vicenza.
Zanardi Pirro, deposito allevamento cavalli Portovecchio.
Migliavacca Alfredo, 3° alpini.
Casara Giuseppe, direzione artiglieria Piacenza.
Faccio Adalgiso, officina costruzione artiglieria Torino.
Giuliano Francesco, distretto Barletta.
Ferone Pasquale, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cortese Michele, distretto Girgenti.
Rainieri Gaetano, arsenale costruzione Napoli.
Liscacci Giovanni, sezione commissariato Perugia.
Fabris Giuseppe, sezione commissariato Padova
Salerno Gennaro, divisione Catanzaro.
Bonardi Carlo, direzione commissariato III corpo armata.
Mancini Nunziantonio, direzione genio Messina (sezione staccata Catania).
Mileo Maurizio, distretto Barletta.
Misuraca Ciro, id. Caserta.
Fusco Antonio, laboratorio precisione Capua.
De Simone Leandro, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Primavera Pietro, id. id. (id. id.).
Tiraboschi Carlo, 54° fanteria.
Proverbio Eduardo, ospedale Torino.
Roncaglia Carlo, 36° fanteria.
Massobrio Attilio, direzione sanità II corpo armata.
Troise Ettore, direzione genio Napoli.
Palla Alberto, id. Treviso.
Cipriani Carmine, 3° fanteria.
D'Arienzo Costantino, 69° id.

Martelli Erasmo, 36° fanteria.
Palmieri Ernesto, direzione artiglieria Spezia.
Pierantoni Enrico, 39° fanteria.
Paoli Gio. Battista, distretto Rovigo.
Grani Giorgio, 35° fanteria.
Irace Osvaldo, direzione genio Roma.
Parmeggiani Tancredi ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Messori Augusto VI corpo armata.
Murtas Francesco. divisione Cagliari.
D'Argenzio Marcello, divisione Chieti.
Perri Luigi, sezione commissariato Alessandria.
Flosi Pietro, deposito allevamento cavalli Grosseto.
Sassone Guglielmo, direzione artiglieria Torino.
Aloisio Gioacchino, infermeria presidiaria Aquila.
Rossi Luigi, direzione artiglieria Maddalena.
Franchi Giacomo, divisione Messina.
De Fabritiis Camillo, direzione genio Napoli.
Traversi Alessandro, distretto Salerno.
La Rosa Giacomo, 3° artiglieria fortezza.
Guarino Alfredo, 18 artiglieria.
Gasperini Anselmo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Damiani Pio, id. id. (id. id.).
Di Minervino Domenico, id. id. (id. id.).
Possenti Giovanni, direzione commissariato IX corpo armata.
Frattarelli Silvio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Barbieri Icilio, divisione Milano.
Barzellotti Silvio, ispettorato costruzioni genio.
Sanfilippo Vincenzo, sezione commissariato Palermo.
Izzo Francesco, distretto Benevento
Pelati Egisto, direzione generale Verona (sottodirezione Padova).
Piga Eligio, 5° genio.
Armone Pasquale, divisione Milano.
Sini Mario, comando corpo stato maggiore.
Bellini Emilio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Canali Augusto, distretto Vercelli.
Pepe Albino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Melis Raimondo, brigata specialisti.
Abbate Achille officina costruzioni artiglieria Napoli.
Massardo Felice, divisione Genova.
Pinna Mario, distretto Novara.
Marconcini Giovanni, direzione artiglieria Maddalena.
Trucco Paolo, id. id. Venezia.
Elmi Giuseppe, ispettorato costruzioni artiglieria.

Carluccio Orfeo, direzione artiglieria Taranto.
Boschetti Odoardo, officina costruzioni artiglieria Genova.
Gustapane Luigi, 84° fanteria.
De Nicola Antonio, distretto Campagna.
Nicoletti Domenico, direzione genio Torino.
Capuano Gennaro, ispettorato costruzioni genio.
Ruppiani Giulio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Zuini Attilio, direzione artiglieria Mantova.
Cornelio Giovanni, ispettorato truppe genio.
Pozzi Egisto, comando genio Roma.
Piccinini Fortunato, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Lauria Aurelio, id. id. (id. id.).
Bortolotti Stefano, divisione Padova.
Testa Aventino, 36° fanteria.
Zannella Modesto, stabilimento pena.
Vittorelli Romano, ispettorato costruzioni artiglieria
Rossi Fioravanti, istituto geografico.
Marrama Matteo, 62° fanteria.
Fusinato Clemente, deposito allevamento cavalli Persano.
Testa Luigi, sezione commissariato Milano.
Del Papa Gaetano, ospedale Roma.
Gianforma Giovanni, direzione genio Messina.
Parlamenti Celestino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Chelattini Guido, id. id. (id. id.).
Brugiotti Vittore, collegio Roma.
Mattei Raffaele, ufficio personali vari.
Pavignani Arturo, 21° artiglieria.
Di Soccio Michelangelo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Marino Diego, id. id. (id. id.).
Simonetta Angelo, direzione artiglieria Piacenza.
Amodio Vincenzo, infermeria presidiaria Gaeta.
Costamagna Carlo, direzione sanitaria V corpo armata.
Somaglia Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).

Ministero del tesoro.

Quattro posti di applicato di 3ª classe nelle avvocature erariali (qualsiasi residenza). — *Stipendio L. 1500.*

Baroffio Carlo, distretto Milano.
Canova Francesco, sezione commissariato Cuneo.
Petrosemolo Giovanni, direzione artiglieria Napoli (sezione staccata Gaeta).
Gilardoni Bartolomeo, ospedale Verona.
Argentieri Marco, sezione commissariato Chieti.
Fantigrossi Amadeo, direzione artiglieria Piacenza.

Lelli Emilio, magazzino centrale Firenze.
Berneschi Luigi, ospedale Livorno.
Strumolo Vincenzo, scuola cavalleria.
Longo Angelo, direzione artiglieria Verona.
Del Guercio Alfredo, ispettorato sanità militare.
Prosperi Ettore, legione carabinieri Roma (aspettativa infermità).
Giordani Enrico, distretto Massa.
Savino Giuseppe, comando artiglieria costa Roma.
Casini Ernesto, IX corpo armata.
Puglielli Antonio, 2° bersaglieri.
Vignola Cesare, 6° alpini.
Piccione Nunzio, distretto Siracusa.
Caporuscio Marcello, 1° granatieri.
Cipriano Francesco, direzione genio Napoli.
Rapisarda Gaetano, 4° fanteria.
Ceribella Arturo, distretto Sacile.
Coletti Carlo, panificio Palermo.
Catini Vincenzo, comando divisione Roma.
Bosinco Salvatore, IV corpo armata.
Ferrara Giovanni, distretto Massa.
Seller Goffredo, panificio Spezia.
Salamone Michele, 26 fanteria.
Bonvini Domenico, distretto Lodi.
Paesani Alberto, direzione genio Torino.
Ascanelli Gaetano, divisione Ravenna.
Amato Luigi, distretto Brescia.
Naldi Domenico, id. Frosinone.
Covino Alfonso, id. Napoli.
Petrillo Giuseppe, legione carabinieri Milano.
Fasolo Giuseppe, distretto Vicenza.
Paganelli Carlo, direzione artiglieria Maddalena (sezione staccata Ozieri).
Colonnelli Cesare, direzione artiglieria Messina.
Prudenzi Emilio, ispettorato cavalleria
Ippolito Giovanni, ispettorato artiglieria campagna.
Baldrati Angelo, 70° fanteria.
Tomalino Carlo, 77 id.
Periccioli Girolamo, magazzino centrale Firenze.
Turrioni Fabio, 3° genio.
Santini Alfredo, 65° fanteria.
Cirilli Evaristo, 2° bersaglieri.
Lotti Roberto, sottodirezione autonoma genio Chieti.
Manfredi Giovanni, ospedale Livorno.
Raggi Virgilio, 72° fanteria.
Nazari Carlo, 70° id.

Ministero del tesoro.

Quattro posti di ufficiali di scrittura di 6ª classe nelle intendenze di finanza (qualunque residenza) *stipendio L. 1500.*

Mancini Nunziantonio, direzione genio Messina sezione staccata Catania.
De Simone Leandro, ufficio personale vari (comandato Ministero guerra).
Primavera Pietro, id. id. (id. id.)
Roncaglia Carlo, 36° fanteria.
Palla Alberto, distrettoTreviso
Cipriani Carmine, 3° fanteria.
Martelli Erasmo, 36° fanteria.
Messori Augusto, VI corpo armata.
D'Argenzio Marcello, divisione Chieti.
Perri Luigi, sezione commissariato Alessandria.
Aloisio Gioacchino infermeria presidiaria Aquila.
Rossi Luigi, direzione artiglieria Maddalena.
Franchi Giacomo, divisione Messina.
Meloni Massimiliano deposito allevamento cavalli Bonorva.
Damiani Pio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Frattarelli Silvio, id. id. (id. id.).
Barbieri Icilio, direzione commissariato III corpo armata.
Scalera Giovanni, XI corpo armata.
Gallina Rodolfo, direzione commissariato I corpo armata.
Armone Pasquale, divisione Milano.
Sini Mario, comando corpo stato maggiore.
Bellini Emilio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Nolfo Carmelo, scuola cavalleria.
Pepe Albino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Melis Raimondo, brigata specialisti.
Abbate Achille, officina costruzioni artiglieria Napoli.
Trucco Paolo, direzione artiglieria Vicenza.
Gustapane Luigi, 84° fanteria.
De Nicola Antonio, distretto Campagna.
Ruppiani Giulio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Zuini Attilio, direzione artiglieria Messina.
Pozzi Egisto, comando genio Roma.
Piccinini Ferdinando, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Lauria Aurelio, id. id. (id. id).
Vittorelli Romano, ispettorato costruzioni artiglieria.
Testa Luigi, sezione commissariato Milano.
Mattei Raffaele, ufficio personali vari.
Marino Diego, id. id. (comandato Ministero guerra).
Costamagna Garbo, direzione sanità V corpo armata.

Somaglia Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Di Vincenzo, Vincenzo, id. id. (id. id.).
Trimarchi Rosario, distretto Catania.
Nicolini Luigi, id. Roma.
Anfuso Filippo, id. Catania.
De Grossi Giuseppe, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Adesso Luca, divisione Bari.
Storti Emilio, 16° artiglieria.
Agosteo Umberto, ufficio personali vari.
Semeraro Donato, sottodirezione autonoma genio Taranto.
Borgna Pietro, divisione Alessandria.
Fantini Pietro, I corpo armata.
Buozzi Adolfo, direzione artiglieria Vicenza.
Fagnola Italo, ospedale succursale Parma.
Comincini Gio. Battista, panificio Brescia.
Bernardini Vincenzo, distretto Lecce.
Dominici Arturo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
De Stavola Alberto, distretto Avellino.
Pisani Antonio, direzione artiglieria Spezia.
Buonocore Augusto, distretto Roma.
Imbert Vittorio, direzione genio Venezia.
Confalone Francesco, sezione commissariato Napoli.
Faldelloni Francesco, sezione commissariato Firenze.
Americi Gessner, istituto geografico.
Michelini Guido, collegio Roma.
Tedeschi Gaetano, ispettorato sanità militare.
Bassi Decio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Gardi Oreste, distretto Bologna.
Strumolo Umberto, 5° alpini.
Ventriglia Alessandro, ufficio personali vari.
Campanelli Luigi, id. id. (comandato Ministero guerra).
Russo Vincenzo, distretto Taranto.
Piga Salvatore, deposito allevamento cavalli Bonorva.
Marchionni Angelo, ufficio personali vari.
Tognetti Giuseppe, divisione Bologna.
Cola Michele, 10° fanteria.

Corte dei conti.

Uno dei sei posti precedentemente offerti di applicato di 3ª classe. — Stipendio L. 1500.

Pierantoni Enrico, 39° fanteria.
Paoli Gio. Battista, distretto Rovigo.

Grani Giorgio, 35° fanteria.
Irace Osvaldo, direzione genio Roma.
Parmeggiani Tancredi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Masironi Luigi, distretto Ferrara.
Messori Augusto, VI corpo armata.
Murtas Francesco, divisione Cagliari.
D'Argenzio Marcello, distretto Chieti.
Perri Luigi, sezione commissariato Alessandria.
Flosi Pietro, deposito allevamento cavalli Grosseto.
Aloisio Gioacchino, infermeria presidiaria Aquila.
Rossi Luigi, direzione artiglieria Maddalena.
Franchi Giacomo, divisione Messina.
Traversi Alessandro, distretto Salerno.
La Rosa Giacomo, 3° artiglieria fortrzza.
Guarini Alfredo, 18° artiglieria.
Damiani Pio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Possenti Giovanni, direzione commissariato IX corpo d'armata.
Frattarelli Silvio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Barbieri Icilio, divisione Milano.
Barzellotti Silvio, ispettorato costruzioni genio.
Izzo Francesco, distretto Benevento.
Piga Eligio, 5° genio.
Armone Pasquale, divisione Milano.
Sini Mario, comando corpo stato maggiore.
Bellini Arcangelo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Nolfo Carmelo, scuola cavalleria.
Canali Augusto, distretto Vercelli.
Pepe Albino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Melis Raimondo, brigata specialisti.
Abbate Achille, officina costruzione artiglieria Napoli.
Massardo Felice, divisione Genova.
Pinna Mario, distretto Novara.
Trucco Paolo, direzione artiglieria Venezia.
Elmi Giuseppe, ispettorato costruzioni artiglieria.
Boschetti Odoardo, officina costruzione artiglieria Genova.
Gustapane Luigi, 84° fanteria.
Capuano Gennaro, ispettorato costruzioni genio.
Ruppiani Giulio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Zuini Attilio, direzione artiglieria Mantova.
Cornelio Giovanni, ispettorato truppe genio.
Pozzi Egisto, comando genio Roma.

Piccinini Fortunato, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Lauria Aurelio, id. id. (id. id. id).
Bartolotti Stefano, divisione Padova.
Zannella Modesto, stabilimenti pena.
Vittorelli Romano, ispettorato costruzioni artiglieria.
Rossi Fioravanti, istituto geografico.
Marrama Matteo, 62° fanteria.
Fusinato Clemente, deposito allevamento cavalli Persano.
Testa Luigi, sezione commissariato Milano.
Del Papa Gaetano, ospedale Roma.
Parlamenti Celestino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Brugiotti Vittore, collegio Roma.
Mattei Raffaele, ufficio personali vari.
Pavignani Arturo, 21° artiglieria.
Di Soccio Michelangelo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Marino Diego, id.id.(id.id.id).
Simonetta Angelo, direzione artiglieria Piacenza.
Somaglia Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministera guerra).
Martinelli Pio, id. id. (id. id. id).
Di Vincenzo Vincenzo, id. id. (id. id. id).
Sbernini Alimo, id. id. (id. id. id).
Trimarchi Rosario, distretto Catania.
Nicolini Luigi, id. Roma.
Anfuso Filippo, id. Catania.
Odello Giovanni, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Voena Domenico, 34° fanteria.
De Grossi Giuseppe, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Storti Emilio, 16 artiglieria.
Nebiolo Natalino, distretto Cuneo.
Agosteo Umberto, ufficio personali vari.
Borgna Pietro, divisione Alessandria.
Fantini Pietro, I corpo armata.
Pacifico Enrico, direzione genio Messina.
De Feo Adolfo, 82° fanteria.
Laviano Luigi direzione genio Roma.
Gavini Pietro, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra.
Buozzi Adolfo, direzione artiglieria Venezia.
Allegra Arturo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Fagnola Italo, ospedale succursale Parma.
Comincini Gio. Battista, panificio Brescia.
Farese Aniello, direzione artiglieria Taranto.
Bochicchio Giuseppe, 41° fanteria.
Dominici Arturo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).

De Stavola Alberto, distretto Avellino.
Ganio Vecchiolino Carlo, id. Roma.
Pisani Antonio, direzione artiglieria Spezia.
Buonocore Augusto, distretto Roma.
Tognetti Raull, id. Macerata.
Imbert Vittorio, direzione genio Venezia.
Confalone Francesco, sezione commissariato Napoli.
Scalzo Giuseppe, laboratorio precisione.
Faldelloni Francesco, sezione commissariato Firenze.
Americi Gessner, istituto geografico.
Sampò Bartolomeo, arsenale costruzione Torino.
Michelini Guido, 6° bersaglieri.
Gasparetti Giovanni, divisione Ancona.
Tedeschi Gaetano, ispettorato sanità militare.
Nappa Ettore, distretto Arezzo.
Bassi Decio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Bello Alessandro, arsenale costruzione Torino.
Oliver Alfredo, sezione commissariato Messina.
Gardi Oreste, distretto Bologna.
Strumolo Umberto, 5° alpini.
Sorrentino Antonio, direzione artiglieria Roma.
Pani Romeo, legione carabinieri Cagliari.
Ventriglia Alessandro, ufficio personali vari.
Pampanelli Luigi, ufficio personali vari, (comandato Ministero guerra).
Marchionni Angelo, ufficio personali vari.
Viarengo Aristide, distretto Frosinone.
Scacchi Bartolomeo, ufficio personali vari.
Dolci Francesco, direzione genio Napoli
Travaglia Ermenegildo, distretto Perugia.
Porta Giulio, 2° genio.

Ministero dei lavori pubblici.

Tre posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. Stipendio L. 1500. (Agli accettanti tale impiego, provvisti di stipendio superiore a L. 1500, il Ministero dei lavori pubblici corrisponderà la differenza stipendio come sopra si è detto).

Ramirez Attilio, distretto Cefalù.
Palladini Umberto, 2° artiglieria.
Sanna Salvatore, sottodirezione genio Cagliari.
Miele Alfredo, 2° reclusorio militare.
Rota Francesco, ufficio personali vari, (comandato Ministero guerra).

Peruzzi Francesco, scuola applicazione fanteria.
Boccardo Giuseppe, sezione commissariato Verona.
Zini Ettore, distretto Palermo.
Califano Luigi, 49° fanteria.
Arruzzoli Carlo, distretto Piacenza.
Faenzi Gaetano, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
d'Onofrio Serafino, divisione Napoli.
Muscarello Orazio, distretto Novara.
Balbis Giuseppe, brigata ferrovieri genio.
Ambrosani Pasquale, ospedale Torino.
Celiberti Mario, divisione Bari.
Scotti Ildegardo, ospedale Perugia.
Rivabene Ettore, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Pini Umberto, sottodirezione genio Cagliari, sezione staccata Sassari.
Iorio Livio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Zambruno Celeste, sottodirezione autonoma genio Novara.
Muso Eustacchio, direzione Genova (sezione staccata Savona).
De Santis Ernesto, 2° alpini.
Zilocchi Augusto, distretto Bologna.
Bruschi Ettore, direzione commissariato X corpo armata.
Papa Enrico, R. polverificio sul Liri.
Doglioli Agostino, scuola guerra.
Bellinazzo Filiberto, 3° artiglieria campagna.
Pouget Carlo, IX corpo armata.
Masone Leonardo, comando corpo stato maggiore.
D'Alessandro Martinangelo, tribunale supremo guerra e marina.
Gaggiotti Antonio, officina costruzione artiglieria Torino.
Pardi Ferrante 13° artiglieria.
Agamben Armando, distretto Aquila.
Carrus Pietro, direzione artiglieria Maddalena.
Veccia Bartolomeo, 15 fanteria.
Diazzi Carlo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Ballarini Umberto, cavalleggeri Catania (22°).
Teramo Alfredo, 1° artiglieria.
Medea Cesare, distretto Campobasso.
Vittiglio Ernesto, direzione genio Torino.
Attanasio Orazio, distretto Castrovillari
Lenti Giuseppe, 2° artiglieria fortezza.
Borge Giuseppe, direzione genio Torino.
Di Martini Camillo, 5° alpini.

Ministero dei lavori pubblici.

Sei posti di ufficiali d'ordine di 3ª classe nel R. corpo del genio civile (qualunque residenza). — *Stipendio L. 1500.*

Parrella Augusto, distretto Ascoli Piceno.
Di Rosa Giorgio, 16 artiglieria.
Zurla Carlo, laboratorio pirotecnico Bologna.
Tammi Antonio, direzione genio Verona.
Piscopo Benigno, 59° fanteria.
Bonesi Giuseppe, collegio Roma.
Giuliani Battista, direzione commissariato XI corpo armata.
Sacco Ernesto, 74° fanteria.
Bellizzi Vincenzo, direzione genio Bari.
Logiro Luigi, tribunale Milano.
Crostelli Paolo, 1° artiglieria costa.
Gianfranceschi Luigi, distretto Verona.
Ferrara Alberico, fabbrica armi Terni.
Santoro Michele, ufficio personali vari.
Pistone Felice, 6° alpini.
Cosentino Sebastiano, distretto Pinerolo.
Scarponi Redento, 1° artiglieria.
Mandrile Stefano, distretto Cuneo.
Morrone Giuseppe, direzione sanità IX corpo armata.
Della Gaggia Pasquale, 11 bersaglieri.
Romoli Luigi, 1° artiglieria montagna.
Sisti Giuseppe, distretto Perugia.
Domenichini Arrigo, 5 alpini.
Sbrocchi Anarcide, legione carabinieri Firenze.
Scodanibbio Ettore, direzione commissariato IX corpo armata.
Spinetti Gio. Battista, officina costruzione artiglieria Napoli.
Napolitano Nunzio, direzione commissariato IV corpo armata.
Baldassarri Luigi, ospedale Firenze.
Di Rossi Nicola, distretto Gaeta.
Manfrenuzzi Ruggiero, 56° fanteria.
Sparaci Amadeo, distretto Sacile.
Brucchi Aspreno, id. Roma.
Russo Giuseppe, stabilimenti pena.
Grassi Cesare, brigata ferrovieri genio.
Insalaco Salvatore, stabilimenti pena.
Di Donato Gennaro, distretto Avellino.
Scialpi Alfonso, ospedale Bari.
Mattei Goffredo, direzione genio Roma.
Granata Crisante, laboratorio precisione.

Fiacchi Giacomo, distretto Bergamo.
Marceddu Pietro Paolo, id. Orvieto.
Calderoni Pompeo Cesare, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Burbi Serafino, ospedale Firenze.
Crialesi Giuseppe, ufficio personali vari.
Benvennto Giuseppe, distretto Bergamo.
Sogos Giovanni, 24° fanteria.
Curatoli Domenico, distretto Macerata.
De Maio Goffredo, id. Genova.
Barruscotto Alessandro, id. Alessandria.
Tocci Gaetanino, direzione genio Alessandria.
Cugnetto Vincenzo, divisione Catanzaro.
Colucci Nicola, distretto Salerno.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio L. 1500.

Marchio Giammaria, 10° fanteria.
Garofalo Giuseppe, 1° alpini.
Bonato Giuseppe, ospedale Padova.
Liverani Giuseppe, direzione superiore esperienze artiglieria (sezione staccata Ciriè).
Rivola Domenico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Passariello Gaetano, R. polverificio sul Liri.
Viale Aurelio farmacia centrale.
Enriotti Paolo, distretto Ivrea.
Pellei Egisti Gloto, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Postiglione Eugenio, comando artiglieria campagna Napoli.
Seghetti Benedetto, distretto Ascoli Piceno.
Secchi Sebastiano, divisione Ravenna.
Basso Giuseppe, ospedale Roma.
Muzzi Stefano, direzione genio Bologna.
Resta Gerardo, distretto Lucca.
Celentano Gennaro, id. Siena.
Pesci Romolo, id. Roma.
Elisei Giovanni, ufficio personali vari.
Perifano Alberto, officina costruzione artiglieria Napoli.
Maggio Orazio, legione carabinieri Firenze.
Bettiolo Lorenzo, comando corpo stato maggiore.
Fontana Beniamino, brigata artiglieria costa Sardegna.
D'Ambrosio Giacinto, distretto Napoli.
Ferrandina Antonio, id. Roma.
Saltarelli Flamminio, direzione commissariato IV corpo armata.

Spagnesi Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Magrini Augusto, divisione Bologna.
Portera Liborio, distretto Siracusa.
Federico Epifanio, 92° fanteria
Papa Giulio, 14° artiglieria.
Mottola Nicola, sezione commissariato Piacenza.
Lattuca Luigi, ufficio personali vari.
D'Anna Giovanni, distretto Napoli.
Albizzi Guido, scuola applicazione sanità militare.
Memma Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cucca Giovanni, id. id. (id. id. id.).
Della Corte Gustavo, direzione genio Napoli (sezione staccata Caserta.
Doria d'Avvocati Domenico, distretto Campobasso.
Vinci Filippo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Aresta Michelangelo, magazzino casermaggio Bari.
Polidori Umberto, direzione commissariato II corpo armata.
Caracciolo Giuseppe, distretto Ancona.
Fantozzi Giuseppe, direzione genio Roma.
Maggi Guglielmo, 3ª artiglieria costa.
Giganti Domenico, direzione genio Napoli.

Le autorità da cui direttamente dipendono detti applicati, inviteranno gli interessati a rilasciare, non più tardi del decimo giorno dalla data della dispensa del *giornale militare* in cui viene fatta la pubblicazione, una esplicita ed incondizionata dichiarazione scritta di accettazione o di rinunzia all'impiego offerto, e trasmetteranno subito tale dichiarazione al Ministero (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni).

Per coloro che accettano, le dette autorità dovranno altresì segnalare subito con telegramma al Ministero (Direzione generale anzidetta) l'invio della dichiarazione di accettazione.

La dichiarazione di accettazione è definitiva, e non può essere per alcun motivo revocata.

Nelle successive dispense del *giornale militare* verranno pubblicati i nomi degli applicati che, avendo accettato l'impiego, sono stati proposti per ordine di anzianità alla competente amministrazione per essere nominati.

Ove pel suddetto impiego vi fossero applicati accettanti, i quali non potessero essere proposti perchè eccedenti al bisogno, i loro nomi resteranno in nota, e saranno ripetuti nelle successive dispense del *giornale militare* nell'elenco degli interpellandi per le nuove vacanze che si verificheranno.

I rinunziatari saranno cancellati dalle liste degli aspiranti all'impiego dai medesimi rifiutato. Però coloro fra essi, che seguono immediatamente in anzianità quello fra gli accettanti, che avrà coperto l'ultimo posto offerto colla circolare d'invito saranno nuovamente interpellati per le successive vacanze che si verificheranno nell'impiego da essi rifiutato.

Le dichiarazioni che fossero condizionate a trattamenti in qualsiasi modo diversi da quelli indicati per ciascun impiego, saranno considerate come rinunzie agli impieghi cui si riferiscono.

Gli applicati compresi in più di uno dei sopraindicati elenchi qualora intendessero di accettare più d'uno dei corrispondenti impieghi, dovranno nella dichiarazione di accettazione indicare tassativamente, per ordine di precedenza gl'impieghi che accettano.

Le autorità militari sono pregate di accertarsi che venga data comunicazione della presente circolare a tutti gli applicati da esse dipendenti, che si trovino compresi nei suindicati elenchi, e di dare disposizioni perchè le loro dichiarazioni siano rilasciate non oltre il giorno come sopra stabilito, e perchè nelle dichiarazioni medesime siano esattamente e specificatamente indicati gl'impieghi, ai quali esse si riferiscono.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(9936) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1910 — 22 ottobre

GIUGNO 30. — N. 339. - Legge n. 387 che autorizza l'assunzione in servizio temporaneo di specialisti tecnici civili . . . . . Pag. 1320
OTTOBRE 15. — » 340. - Tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili » 1321
» 17. — » 341 - Fascicoletto di aggiunte e varianti al fascicolo n. 8 della Raccolta . . . . . » 1322
» 31. — » 342. - Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti di fanteria in servizio permanente nel quadro d'avanzamento a scelta per il 1910 . . . . . » 1322
» 21. — » 343. - Composizione della commissione centrale d'avanzamento . . . . . » 1322
» 21. — » 344 - Reclute della classe 1890 concorrenti per l'ammissione alla scuola od all'accademia militare . . . » 1323
» 21. — » 345. - Distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi) . . . . . » 1323
» 21 — » 346. - Circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato militare . . . . . » 1326
» 21. — » 347. - Riparto degli ufficiali commissari e del corpo di amministrazione fra le direzioni, le sezioni staccate e l'ufficio locale di commissariato . . . . . » 1327
» 21. — » 348. Indirizzo della corrispondenza al comando del personale dei depositi cavalli stalloni del Regno . . . » 1329
» 31. — » 349. - Viaggi in servizio cumulativo sulle ferrovie dello Stato e quelle secondarie . . . . . » 1329

ERRATA-CORRIGE

Circolare 397.

Pagine 1184 e 1185 — 3 reggimento artiglieria da fortezza (costa e fortezza).

La 7ª compagnia è costituita dalla 4ª compagnia della soppressa brigata di artiglieria da costa della Sardegna e la 9ª compagnia è costituita dalla 2ª compagnia della stessa brigata.

Pagine 1192 e 1193 — 10 reggimento da fortezza (assedio).

Le compagnie del 2° e 3° gruppo prenderanno la numerazione seguente:

2° gruppo	5ª	compagnia	(anzichè	3ª)
	6ª	id.	(id.	4ª)
3° gruppo	7ª	compagnia	(anzichè	5ª)
	8ª	id.	(id.	6ª)
	9ª	id.	(id.	7ª)

CIRCOLARE N. **139.** — **Legge n. 387 che autorizza l'assunzione in servizio temporaneo di specialisti tecnici civili.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 30 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'amministrazione militare ha facoltà di valersi temporaneamente della collaborazione tecnico-scientifica di professionisti civili di particolare competenza per speciali lavorazioni nelle costruzioni di artiglieria e del genio, ed eventualmente di affidare loro la direzione tecnica delle lavorazioni stesse.

Art. 2.

Tali professionisti saranno assunti in servizio quali specialisti tecnici, mediante contratti di prestazione di opera, stabilendo di volta in volta le condizioni di durata e di compenso per l'opera richiesta e tutte le altre che concernono gli obblighi di servizio di ogni singolo professionista.

Art. 3.

L'amministrazione militare ha facoltà di tenere contemporaneamente in servizio quel numero di specialisti tecnici di cui abbisogna, purchè la spesa annua complessiva sia contenuta entro il limite massimo di lire ottantamila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **440.** — **Tasse sui velocipedi, sui motocicli e sugli automobili.** – (Gabinetto militare). — 15 ottobre.

Questo Ministero richiama l'attenzione sulle disposizioni della legge 17 luglio 1910 e relativo regolamento, avente per titolo « tasse sui velocipedi, sui motocicli, e sugli automobili ».

Più specialmente sono da ricordare l'art. 5, lettera *A* della legge, e gli articoli 22 e 25 (1° alinea) e 49 del regolamento, i quali si trascrivono qui di seguito.

Articolo 5 della legge — « Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge:

a) i veicoli di ogni specie dati in dotazione fissa ai corpi armati dello Stato, purchè siano condotti da militari, o da agenti in divisa o muniti di segno distintivo facilmente riconoscibile ».

Articolo 22 del regolamento — « I veicoli in servizio militare, appartenenti in dotazione fissa a corpi armati del R. esercito e della R. marina, in luogo del contrassegno di esenzione da tasse fornito dall'amministrazione delle tasse sugli affari di cui all'articolo che precede, sono muniti a cura dell'autorità militare di uno speciale contrassegno, che ha efficacia di esenzione da tassa, da essa medesima provvisto, con la leggenda: Servizio militare ».

Articolo 25 del regolamento — « Le persone appartenenti a corpi armati dello Stato quando nelle aree pubbliche facciano uso di veicoli muniti del contrassegno di esenzione da tassa senza indossare la divisa, o senza avere il prescritto distintivo che le renda facilmente riconoscibili, *oppure per ragioni estranee al pubblico servizio*, incorrono nell'ammenda stabilita dall'articolo 10, penultimo comma, della legge, testo unico ».

Articolo 49 del regolamento — « Quando la contravvenzione riguarda veicoli in servizio militare appartenenti in dotazione fissa a corpi armati del R. esercito e della R. marina, un esemplare del verbale relativo deve essere immediatamente trasmesso, a cura dell'agente accertatore, alla competente autorità militare territoriale, anche a mezzo dei RR. carabinieri, per l'invio al Ministero della guerra o al Ministero della marina, secondo la pertinenza dei veicoli ».

Per il Ministro — Mirabelli.

N. **441. — Fascicoletto di aggiunte e varianti al fascicolo n. 8 della Raccolta.** — (Gabinetto militare). — 17 ottobre.

È stato pubblicato un fascicoletto di aggiunte e varianti (1ª serie) al fascicolo n. 8 della Raccolta « mobilitazione e formazione di guerra ». (Circoscrizione della R. guardia di finanza).

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione in base allo specchio che fa seguito alla circolare n. 298 del 1909.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 25.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **442. — Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti di fanteria in servizio permanente nel quadro d'avanzamento a scelta per il 1910.** — (Gabinetto militare). — 21 ottobre.

A parziale modificazione di quanto fu disposto con le circolari n. 71 e n. 344 del 1909, si determina che il limite di anzianità per l'iscrizione dei tenenti di fanteria in servizio permanente nel quadro d'avanzamento a scelta per il 1910 sia portato al 2 giugno 1902 (compreso).

Gli specchi di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti) entro il mese in corso.

Il Ministro P. SPINGARDI.

N. **443. — Composizione della commissione centrale d'avanzamento.** — (Gabinetto militare). — 21 ottobre.

Valendosi della facoltà concessagli dal terzo capoverso del § 163 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, questo Ministero determina che i tenenti generali designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra entrino a far parte, in qualità di membri effettivi, della commissione centrale d'avanzamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **114.** — **Reclute della classe 1890 concorrenti per l'ammissione alla scuola od all'accademia militare.** — (Gabinetto militare). — 21 ottobre.

Si avvertono i comandi di distretto interessati che le reclute della classe 1890 che risultino inscritte come concorrenti per l'ammissione alla scuola od all'accademia militare non debbono essere assegnate ai corpi, ma lasciate in congedo illimitato provvisorio fino a che non sia stata decisa la loro posizione in riguardo all'ammissione alla quale con prossima circolare verranno chiamate.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **115.** — **Distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi).** — (Direzione degli affari generali). — 21 ottobre.

Il Ministero partecipa che gli ufficiali ammessi alla distribuzione generale dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi), preannunciata nel *Giornale militare* con la circolare del 16 settembre u. s. n. 402, sono quelli indicati nel seguente elenco.

Tale distribuzione, che comprenderà 48 cavalli, sarà effettuata presso la scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo il giorno 31 ottobre corrente, sotto l'osservanza delle norme contenute nella su ricordata circolare e di quelle stabilite dall'*Atto* 179 del 1899, modificato dall'*Atto* 177 del 1901.

I cavalli potranno essere esaminati nel giorno precedente alla distribuzione e saranno presentati agli ufficiali secondo le norme stabilite dal n. 22 del citato *Atto* 179 del 1899.

Terminata la distribuzione, gli ufficiali che intendessero concorrere al prelevamento dei cavalli rimasti disponibili potranno farne domanda al proprio comandante di corpo o capo di servizio.

Per il Ministro — MIRABELLI.

ELENCO *degli ufficiali ammessi al prelevamento di un cavallo di categoria speciale* B. *(irlandesi).*

Numero d'ordine	CASATO E NOME	GRADO	REGGIMENTO O CORPO cui l'ufficiale appartiene
1	Montanari cav. Umberto.	Maggiore S. M.	Ministero della guerra
2	Mori-Ubaldini Alberti conte Guido.	Capitano cav.	Id.
3	Rubin de Cervin cav. Gustavo.	Ten. col. cav.	A disposizione.
4	Segre Roberto . . .	Capitano S. M.	Comando corpo stato maggiore.
5	Massone cav. Emilio.	Ten. gen.	II corpo d'armata.
6	Caputo cav. Eugenio .	Colonn. S. M.	Id.
7	Fornari Ernesto . .	Capitano S. M.	Id.
8	Ambrosio Vittorio . .	Tenente cav.	VII corpo d'armata
9	Di Maio cav. Pio . .	Ten. gen.	Divisione militare di Padova.
10	De Chaurand de Saint Eustache cav. Felice.	Id.	Divisione militare di Firenze.
11	Carpi cav. Vittorio . .	Magg. gen.	Brigata Modena.
12	Ferri cav. Ferruccio .	Id.	Brigata Ancona.
13	Cisterni cav. Giuseppe	Id.	Brigata Torino.
14	Canavesio cav. Stefano	Capitano	Ispettorato generale di cavalleria.
15	Guillet Ernesto . . .	Tenente	Reggimento Nizza cavalleria (1°).
16	Tosi Cesare	Id.	Reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).
17	Persico Emilio . . .	Id.	Reggimento lancieri di Aosta (6°).

Numero d'ordine	CASATO E NOME	GRADO	REGGIMENTO O CORPO cui l'ufficiale appartiene
18	Milani Adolfo. . . .	Capitano	Reggimento lancieri di Milano (7°).
19	Leitenitz Alberto . .	Tenente	Id.
20	Barutta Guido . . .	Id	Reggimento lancieri di Montebello (8°).
21	De Ruggiero Ruggiero	Capitano	Reggimento lancieri di Firenze (9°).
22	Caccia Mario . . .	Tenente	Id.
23	Ceresole Enrico. . .	Id.	Id.
24	Mazzucchelli Luigi .	Capitano	Reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°)
25	Picone Domenico . .	Tenente	Id.
26	Siccardi Inigo . . .	Sottotenente	Id.
27	Ripanti march. Luigi.	Ten. col.	Reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°).
28	Roversi cav. Ricciotti.	Maggiore	Id.
29	Comotti Francesco .	Capitano	Reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°)
30	Cerqua cav. Guglielmo	Colonnello	Reggimento cavalleggeri di Lodi (15°).
31	Di Loreto cav. Enrico.	Ten. col.	Id.
32	Olioli Camillo . . .	Capitano	Reggimento cavalleggeri di Lucca (16°).
33	Pontoglio nob. Leonida	Colonnello	Reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).
34	Bianchessi Giuseppe .	Tenente	Reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°).
35	Pace cav. Pietro . .	Colonnello	Reggimento cavalleggeri di Roma (20°).
36	Radicati di Primeglio Alberto.	Capitano	Id.
37	Del Re cav. Giuseppe.	Colonnello	Reggimento cavalleggeri Umberto 1° (23°).

Numero d'ordine	CASATO E NOME	GRADO	REGGIMENTO O CORPO cui l'ufficiale appartiene
38	Soglia Pietro	Tenente	Reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°).
39	Brunelli Giulio . . .	Id.	Reggimento lancieri di Mantova (25°).
40	Russo Francesco . .	Id.	Reggimento lancieri di Vercelli (26°).
41	Cappa Bava Leopoldo.	Id.	Id.
42	De Palma cav. Camillo	Maggiore	Reggimento cavalleggeri di Aquila (27°).
43	Griccioli Alessandro .	Capitano	Id.
44	San Martino di Strambino Annibale.	Id.	Reggimento cavalleggeri di Treviso (28°).
45	Radicati di Marmorito conte Roberto.	Mag. gen.	Comando d'artiglieria da campagna di Firenze.
46	Ettorre cav. Giuseppe.	Id.	Comando d'artiglieria da campagna di Roma.
47	Anselmi cav. Attilio .	Capitano	Scuola d'applicazione di cavalleria.
48	Gazzola cav. Imerio .	Colonn. S. M.	Istituto geografico militare.

N. **116.** **Circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato militare.** (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 21 ottobre 1910.

In relazione all'art. 2 della legge in data 17 luglio 1910, n. 531 ed al R. decreto 22 febbraio 1906, n. 56, la circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato militare rimane stabilita come dalla seguente tabella:

Direzioni di commissariato	Comandi di corpo d'armata.	Sezioni staccate di commissariato	Territorio nel quale hanno giurisdizione le sezioni	Uffici locali di commissariato.	Presidi nei quali hanno giurisdizione gli uffici locali.
Torino	I	Novara	Divisione Novara	—	—
Alessandria	II	Cuneo	» Cuneo	—	—
Milano	III	Brescia	» Brescia	—	—
Genova	IV	Piacenza	» Piacenza	—	—
Verona	V	Padova	» Padova		—
Bologna	VI	Venezia (1)	Provincie: Venezia, Rovigo e Udine	—	—
		Ravenna	Divisione Ravenna		—
Ancona	VII	Chieti	» Chieti		—
Firenze	VIII	Livorno	» Livorno, eccettuato il presidio di Spezia	Spezia	Spezia
Roma	IX	Perugia	» Perugia	—	—
		Cagliari	» Cagliari	—	—
Napoli	X	Caserta	Distretti di Caserta, Gaeta e Benevento		—
		Salerno	Divisione Salerno	—	—
Bari	XI	Catanzaro	» Catanzaro		
Palermo	XII	Messina	» Messina	—	—

(1) La sezione staccata di Venezia funzionerà a datare dal 1° gennaio 1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **447.** — **Riparto degli ufficiali commissari e del corpo di amministrazione fra le direzioni, le sezioni staccate e l'ufficio locale di commissariato.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 21 ottobre.

Coll'attuazione delle tabelle organiche portate dalla legge in data 17 luglio 1910 n. 351, il riparto degli ufficiali commissari e del corpo di amministrazione fra le direzioni, le sezioni staccate e l'ufficio locale di commissariato sarà quale risulta dal seguente prospetto:

Corpo d'armata	Direzioni sezioni staccate uffici locali	Ufficiali commissari (1)						Ufficiali d'amm.		Note
		Colonnelli Direttori	Ten. colonnelli vice direttori	Maggiori addetti alle direzioni	Maggiori capi delle sezioni staccate	Maggiori capi degli uffici locali	Capitani addetti	Maggiori	Ufficiali inferiori	
1										
I	Direzione Torino	1	1	(2) 2	—	—	(2) 8	1	(2) 3	
	Sezione Novara	—	—	—	1	—	4	—	—	
II	Direzione Alessandria	1	1	2	—	—	6	1	3	
	Sezione Cuneo	—	—	—	1	—	4	—	—	
III	Direzione Milano	1	1	1	—	—	6	1	3	
	Sezione Brescia	—	—	—	1	—	4	—	—	
IV	Direzione Genova	1	1	2	—	—	7	1	3	
	Sezione Piacenza	—	—	—	1	—	3	—	—	
V	Direzione Verona	1	1	2	—	—	(3) 7	1	(3) 3	
	Sezione Padova	—	—	—	1	—	4	—	—	
VI	Direzione Bologna	1	1	1	—	—	6	1	3	
	Sezione Ravenna	—	—	—	1	—	2	—	—	
	id. Venezia	—	—	—	1	—	2	—	—	Dal 1° gen. 911
VII	Direzione Ancona	1	1	1	—	—	5	1	3	
	Sezione Chieti	—	—	—	1	—	3	—	—	
VIII	Direzione Firenze	1	1	(4) 1	—	—	(4) 6	1	(4) 3	
	Sezione Livorno	—	—	—	1	—	3	—	—	
	Uff. locale Spezia	—	—	—	—	1	2	—	—	
IX	Direzione Roma	1	1	(5) 3	—	—	(5) 7	1	3	
	Sezione Perugia	—	—	—	1	—	3	—	—	
	id. Cagliari	—	—	—	1	—	3	—	—	
X	Direzione Napoli	1	1	(4) 2	—	—	(4) 8	1	(4) 3	
	Sezione Salerno	—	—	—	1	—	2	—	—	
	id. Caserta	—	—	—	1	—	3	—	—	
XI	Direzione Bari	1	1	1	—	—	4	1	3	
	Sezione Catanzaro	—	—	—	1	—	2	—	—	
XII	Direzione Palermo	1	1	1	—	—	5	1	3	
	Sezione Messina	—	—	—	1	—	3	—	—	
	Totali	12	12	19	15	1	122	12	36	

(1) Compresi gli ufficiali a disposizione, quelli comandati al Ministero della guerra ed i capitani comandati in numero vario all'Ispettorato dei servizi di commissariato.
Gli ufficiali comandati al Ministero o all'Ispettorato dei servizi di commissariato si sono trasferiti effettivi alla direzione di commissariato del IX° corpo d'armata, in eccedenza al personale in organico.

(2) Non sono compresi 2 tenenti colonnelli o maggiori e 5 capitani commissari, nè i subalterni d'amministrazione addetti al locale magazzino centrale ed all'opificio militare vestiario ed equipaggiamento.

(3) Non sono compresi 3 capitani commissari nè gli ufficiali inferiori d'amministrazione addetti al locale magazzino centrale.

(4) Non sono compresi 1 tenente colonnello o maggiore e 3 capitani commissari, nè gli ufficiali inferiori d'amministrazione addetti al locale magazzino centrale.

(5) Non sono compresi 1 tenente colonnello o maggiore e 2 capitani commissari addetti alla commissione permanente pei collaudi in appalto.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **448*.** **Indirizzo della corrispondenza al comando del personale dei depositi cavalli stalloni del Regno.** (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 21 ottobre.

Col consenso dei Ministeri di agricoltura industria e commercio e di questo della guerra, il comando del personale dei depositi cavalli stalloni del Regno è stato trasferito da Pisa a Crema.

Se ne informano le autorità militari per norma nell'indirizzare la corrispondenza.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **449*.** **Viaggi in servizio cumulativo sulle ferrovie dello Stato e quelle secondarie.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 21 ottobre.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha segnalato che i viaggiatori a tariffa militare da e per *Subiaco*, anzichè acquistare a partenza un solo biglietto fino a destinazione quando debbono percorrere, oltre la *Mandela-Subiaco*, linee dello Stato, rinnovano al punto di transito (*Mandela*) il biglietto, producendo un nuovo documento.

Poichè da ciò deriva una inutile perdita di tempo al personale ferroviario, ed agli interessati una maggiore spesa (doppia tassa di bollo e doppio arrotondamento del prezzo di trasporto), si ricorda che a norma del § 2 del vigente regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, in tutti i casi di viaggio in servizio cumulativo fra le ferrovie dello Stato e quelle secondarie non usate in transito, devesi acquistare un solo biglietto fino a destinazione e conseguentemente le autorità militari debbono astenersi dal rilasciare, pei viaggi della specie, più di una richiesta mod. B.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(9946) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1910 — 28 ottobre

OTTOBRE 28. — N. 150. - Servizio dei viveri per la truppa durante l'anno 1911. *Pag.* 1331

CIRCOLARE. N. **150. — Servizio dei viveri per la truppa durante l'anno 1911.** — (Direzione generale dei servizi logistici amministrativi). — 28 ottobre.

Durante l'anno 1911 il servizio dei viveri per i caporali e soldati del R. Esercito sarà disciplinato nel modo seguente:

CAPO I.

FORNITURA DELLA CARNE.

I. *Nei presidi capoluoghi di divisione.* 1. Nei capoluoghi di divisione militare la provvista della carne sarà affidata ad imprese divisionali, le quali saranno rette dai capitoli d'oneri, (edizione ottobre 1909).

Secondo questi capitoli le imprese dovranno provvedere la carne non solo alle truppe nei presidi capoluoghi di divisione, ma anche alle truppe alle esercitazioni di campagna, che si terranno nel territorio della rispettiva divisione, qualunque sia la denominazione con cui le esercitazioni stesse verranno designate.

Per la fornitura della carne, presso tutte le direzioni e presso tutte le seconde sezioni staccate di commissariato nei capoluoghi di divisione militare, sarà seguito il sistema delle aste pubbliche (semplici non simultanee).

2. Le aste saranno tenute ad offerte segrete, con deliberamento definitivo nella prima seduta, giusta gli articoli 86 (comma 3°), 87 *a*) e 90 (comma 5°) del Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Le aste dovranno aver luogo al più presto possibile e, ad ogni modo non più tardi del 25 novembre p. v.

3. La direzione o sezione di commissariato di ciascuna divisione pubblicherà, in tempo debito, il relativo avviso d'asta, conforme al modulo che fa seguito alla presente (allegato n. 1).

Gli avvisi d'asta dovranno essere inseriti nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel *Bollettino ufficiale* della provincia ove ha sede il capoluogo della divisione militare nel cui territorio dovrà eseguirsi la fornitura, seguendo le norme all'uopo stabilite dall'istruzione sulla stipulazione dei contratti (17 maggio 1901). Detti avvisi dovranno essere inoltre pubblicati nelle città più importanti del lotto d'impresa. Le inserzioni e le pubblicazioni saranno richieste all'amministrazione della *Gazzetta ufficiale* in Roma, alle amministrazioni dei bollettini delle provincie presso le singole prefetture ed ai sindaci delle città predette, inviando loro copia dell'avviso d'asta.

Sarà cura dei predetti uffici di commissariato di dare la massima diffusione alla notizia delle aste valendosi a tale uopo dei giornali locali più diffusi ed inviando copia degli avvisi d'asta alle Camere di Commercio esistenti nel territorio del lotto d'appalto ed a quelle delle provincie limitrofe.

Le direzioni o sezioni di commissariato dovranno inviare altresì una copia dell'avviso d'asta, appena stampato, al Ministero di agricoltura, industria e commercio (ufficio d'informazioni commerciali), ed all'Istituto internazionale di commercio e di assistenza tecnico legale con sede centrale in Roma, Via Nazionale, 114.

4. Le direzioni o sezioni di commissariato fisseranno l'ammontare della cauzione ragguagliandola al 5 % del valore presuntivo del contratto, il quale ultimo dovrà calcolarsi sulla base del prezzo della carne corrente sulla piazza al momento della pubblicazione dell'avviso d'asta.

5. Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, nel primo ed unico incanto e seguirà a favore di colui che avrà offerto il prezzo minore per ciascun chilogramma di carne od almeno un prezzo uguale a quello stabilito dal Ministero nella relativa scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il deliberamento avrà luogo anche se si presenterà un solo offerente.

6. Qualora l'asta riesca infruttuosa, sia per mancanza assoluta di offerte sia perchè nessuna offerta risulti inferiore od almeno uguale al prezzo, indicato nella scheda ministeriale (nel quale ultimo caso verrà aperta la scheda ministeriale e ne sarà comunicato subito il contenuto), i capi degli uffici

appaltanti dichiareranno agli intervenuti che, secondo la speciale avvertenza inserita nell'avviso d'asta, saranno concessi quattro giorni di tempo per la presentazione, alla direzione o sezione di commissariato appaltante, di offerte per l'assunzione dell'appalto a trattativa privata, e che alla scadenza di detto termine saranno aperte, in pubblica seduta, le offerte ricevute ed accettata quella che risulterà migliore, purchè sia entro i limiti fissati dalla scheda ministeriale che servì di base per l'incanto e in tutto corrispondente alle prescrizioni dell'avviso d'asta.

7. La lettera ufficiosa indicante il prezzo da segnare nella scheda segreta dovrà, almeno sei giorni prima di quello fissato per l'incanto essere inviata al Ministero dai capi degli uffici di commissariato, appaltanti, i quali uniranno alla lettera stessa una succinta, ma chiara ed esplicita relazione sulle condizioni dei mercati, indicando altresì i prezzi locali medi correnti, per quintale, delle carni bovine macellate di qualità corrispondente a quella richiesta per la fornitura militare e l'ammontare del dazio di mattazione e di consumo che gravano ogni quintale delle carni stesse.

8. I capi degli ufficiappaltanti dovranno presiedere personalmente l'asta e trovarsi quindi alla loro sede nel giorno dell'incanto e in quello in cui si dovesse procedere alla trattativa privata.

9. Prima dell'apertura dell'asta verrà dichiarato agli accorrenti che, agli effetti del § 82 dei capitoli d'oneri, s'intendono luoghi montuosi quelli per i quali è necessario che le imprese si valgano del someggio e quegli altri indicati nello specchio n. 3 annesso alla circolare n. 3500 del 3 luglio 1900.

10. Il risultato dell'asta sarà comunicato al Ministero telegraficamente e poi senza indugio confermato con lettera, alla quale sarà unita copia della scheda segreta ministeriale nei casi in cui questa fu aperta. Nel caso di deserzione si indicherà se la medesima fu per mancanza assoluta di offerte oppure perchè nessuna offerta sia risultata inferiore o almeno uguale al prezzo indicato nella scheda ministeriale. Nel primo di detti casi, la scheda ministeriale (che non deve essere stata aperta) sarà conservata con ogni cautela *personalmente* dal capo dell'ufficio appaltante dovendo servire per la seconda asta di cui al seguente n. 11. Nei telegrammi sarà indicato solo il nome della persona a cui è stato aggiudicato l'appalto, se essa lo abbia assunto per conto proprio o per persona da no-

minare ed il prezzo offerto: alla lettera di conferma sarà accluso l'elenco di tutti gli offerenti ed i rispettivi prezzi.

11. In caso di deserzione della trattativa privata, di cui al precedente numero 6, i capi degli uffici appaltanti indiranno senza indugio una seconda asta a termini abbreviati fino a cinque giorni.

Il deliberamento avverrà secondo il sistema già seguitosi per la prima asta, avvertendo che la scheda ministeriale sarà la stessa del primo esperimento conservata come sopra.

Varrà, per questa seconda asta, ciò che è detto nel precedente numero 10, fatta eccezione, per quanto riflette la scheda ministeriale, la quale dovrà, in caso di mancanza assoluta di offerte, essere restituita intatta al Ministero.

II. *Negli altri presidi.* — 12. Negli altri presidi non capiluoghi di divisione militare la provvista della carne sarà eseguita a cura diretta dei corpi mediante contratti comprendenti l'intero presidio. Tale provvista sarà pure regolata dai capitoli di oneri suddetti (1) e per essa si terranno presenti le norme contenute nell'art. 166 del regolamento d'amministrazione, salvo le eccezioni ed avvertenze qui appresso indicate.

13. Il deliberamento della fornitura sarà fatto ad asta pubblica, a licitazione privata o a trattativa privata, secondo l'importanza dei singoli presidî.

L'asta pubblica sarà tenuta nei presidî aventi una forza media giornaliera superiore ai 500 uomini. Nei rimanenti si seguirà la licitazione privata, se in essi risiedano uno o più corpi, o distaccamenti di un sol corpo superiori ad una compagnia oppure distaccamenti di corpi diversi; la trattativa privata, o se si crede, la licitazione privata, nei rimanenti casi.

14. Al deliberamento della fornitura provvedono o le commissioni presidiarie o i consigli d'amministrazione o i comandanti di distaccamento, come è prescritto dal § 1318 del regolamento d'amministrazione, avvertendo però che a tali commissioni o consigli non dovrà partecipare l'ufficiale cui sarà poi devoluta l'approvazione dei contratti giusta quanto è disposto nel successivo numero 49.

15. Nei presidî in cui dovrà tenersi l'asta pubblica, l'avviso d'asta, conforme al modulo dell'allegato n. 1, sarà pubblicato da uno dei corpi o reparti designati dal comandante

(1) Con la pubblicazione dei capitoli d'oneri (edizione ottobre 1902) rimasero aboliti i *capitoli di condizioni* già in vigore pei presidi non capiluoghi di divisione.

del presidio, ai sensi del § 1319 del regolamento di amministrazione.

Per il procedimento dell'asta valgono, in massima, le disposizioni stabilite per i capiluoghi di divisione con le speciali avvertenze:

a) che il prezzo da segnarsi nella scheda segreta sarà fissato dalle commissioni presidiarie o consigli d'amministrazione;

b) che non occorre fare al Ministero alcuna comunicazione inerente al procedimento e al risultato dell'asta, salvo la partecipazione, a suo tempo, e pel tramite delle direzioni di commissariato militare dei corpi d'armata, dei prezzi deliberati, come si dirà in seguito.

16. Qualora l'asta o la licitazione privata vada deserta, si potranno accettare offerte private, entro il termine stabilito, purchè siano inferiori o almeno uguali al prezzo stabilito dalle commissioni presidiarie o consigli d'amministrazione. Qualora mancassero anche tali offerte private si provvederà alla fornitura della carne a mezzo di trattativa privata da stipularsi alle migliori condizioni possibili.

Non ricevendo offerte convenienti, il comandante del presidio ne informerà il comando del corpo d'armata per essere autorizzato a fare il servizio ad economia, giusta il disposto dal § 1322 del regolamento d'amministrazione (*Atto* 92 del 1903).

17. I depositi fatti dagli aggiudicatari saranno versati nelle sezioni di tesoreria perchè siano convertiti in cauzione definitiva, osservando all'uopo le norme del § 193 e seguenti dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti.

18. Nei presidi di Spezia e di Caserta le attribuzioni devolute secondo il N. 12 e seguenti alle commissioni presidiarie, ai consigli d'amministrazione ed ai comandanti di distaccamento sono invece deferite agli uffici di commissariato ivi esistenti.

III. *Disposizioni comuni a tutti i presidi.* — 19. In tutti i presidi nei quali esistano impianti frigoriferi, i fornitori della carne dovranno assumere l'obbligo di distribuire giornalmente alle truppe del presidio carne congelata nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre, salve disposizioni contrarie da parte dell'amministrazione militare che saranno date con preavviso di giorni 15.

La carne congelata dovrà essere somministrata dal fornitore senza la *giunta* di cui al § 67 dei capitoli d'oneri predetti.

L'obbligo di cui sopra dovrà risultare da apposita clausola da inserirsi nei rispettivi contratti.

La carne congelata dovrà essere distribuita in ragione di grammi 190 per ogni razione.

20. Gli aspiranti alla fornitura dovranno pertanto indicare chiaramente nelle loro offerte tanto il PREZZO della carne fresca quanto quello della carne congelata ragguagliato ad un chilo gramma di carne.

Il deliberamento avrà luogo a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo medio, fra i due prezzi suindicati, più vantaggioso.

Il prezzo medio sarà calcolato nel modo seguente:

Indicando con A il prezzo di un chilogramma di carne fresca e con B il prezzo di un chilogramma di carne congelata, il prezzo medio dovrà risultare dalle seguenti operazioni:

$$A \times 200 = x$$
$$B \times 190 = y$$
$$x + y = z$$
$$z : 390 = \text{prezzo medio.}$$

21. Per i capoluoghi di divisione nei quali dovrà aver luogo la fornitura della carne congelata ai sensi del n. 19 i capi degli uffici di commissariato appaltanti, nell'inviare al Ministero la lettera ufficiosa di cui al n. 7, proporranno distintamente oltre il prezzo della carne fresca quello della carne congelata, fornendo per quest'ultima, nella relazione che accompagna la lettera ufficiosa e in modo distinto, brevi ma chiare notizie analogamente a quanto è prescritto per la carne fresca.

22. La scheda ministeriale per l'esperimento delle aste nei capoluoghi di divisione, ove avrà luogo la fornitura della carne congelata, conterrà l'indicazione del solo prezzo medio fra i due prezzi che il Ministero avrà creduto di stabilire in seguito alle proposte pervenutegli dai capi degli uffici appaltanti, secondo il numero precedente.

Con norme analoghe si provvederà negli altri presidi non capoluoghi di divisione nei quali dovrà aver luogo la fornitura della carne.

23. Nei contratti per la provvista della carne, nei presidi nei quali dovrà aver luogo la fornitura della carne congelata, saranno distintamente indicati tanto il prezzo offerto dal deliberatario per la carne fresca, quanto quello offerto per la carne congelata.

24. Qualora nel corso dell'anno 1911 venissero stabiliti impianti frigoriferi in altri presidi, sarà cura dei comandanti di

presidio di darne notizia a questo Ministero indicando se possa l'uso della carne congelata adottarsi nei presidi stessi, le modalità con le quali le distribuzioni potrebbero aver luogo ed il prezzo a cui il fornitore della carne sarebbe disposto ad assumere la relativa fornitura. Questa in ogni caso sarà regolata da apposito atto addizionale al contratto di fornitnra della carne.

25. In tutti i presidi nei quali avrà luogo la fornitura della carne congelata dovranno nei rispettivi contratti od atti addizionali, secondo i casi, includersi le seguenti olausole relative ai requisiti della carne congelata:

a) i buoi sottoposti al congelamento devono essere perfettamente sani ed in buono stato di nutrizione e perciò devono escludersi i quarti soverchiamente magri o i soverchiamente grassi, per il minore rendimento che danno i primi ed il facile irrancidimento delle masse adipose dei secondi.

b) la carne congelata dovrà quindi essere tra le classificate di prima qualità e sarà presentata dal fornitore esclusivamente in quarti intieri.

c) i quarti di carne congelata devono presentare una superficie assolutamente pulita, liscia, immune da incisioni, soluzioni di continuo od anfrattuosità che possano raccogliere spandimenti o coaguli suscettibili di corruzione durante lo sgelo.

La sezione longitudinale della colonna vertebrale, come pure quella trasversale delle altre ossa del tronco e delle estremità dei quarti, devono essere il più possibilmente nette e senza alcuna irregolarità.

d) per tutto il tempo che dura l'azione del freddo, le carni congelate non devono tramandare alcun odore. Riacquistano il particolare aroma delle carni fresche allorchè incominciano a sgelare.

Si devono assolutamente rigettare le carni che allo sgelo sviluppano cattivo odore, sia pure di urina, di bile, di latte o di medicamenti.

e) la superficie esterna dei quarti di carne congelata deve presentarsi di colore rosso cupo o nerastro. Al taglio però la carne congelata deve essere di colore rosa pallido, con riflessi biancastri e la prezzemolatura, quando esiste, deve designarsi nettamente nel mezzo della sostanza muscolare, le cui fibre appaiono ben distinte.

Il colore del grasso varia dal bianco al giallo zafferano.

Dopo un quarto d'ora circa di esposizione all'aria e ad una temperatura non inferiore a + 10° C, le sezioni muscolari, da

colore rosso bruno alla superficie devono diventare di un bel rosso rutilante e la carne deve acquistare un aspetto brillante

Man mano che le carni congelate si sgelano, per quello che si riferisce al colore, devono assumere i caratteri della carne fresca.

f) le carni bovine, sottoposte all'azione del freddo intenso, debbono presentare la consistenza del legno ed anche della pietra, sì da non poter essere tagliate che con grande difficoltà.

g) il sapore della carne completamente gelata è nullo, in ragione sopratutto della sensazione di freddo che prova il palato al suo contatto. Man mano che la carne si avvicina alla temperatura dell'ambiente esterno, deve riacquistare il suo sapore caratteristico.

26. Nel caso in cui la carne congelata presentata da un fornitore venisse rifiutata in tutto od in parte perchè non rispondente ai requisiti voluti, il fornitore stesso avrà obbligo di somministrare immediatamente in luogo della stessa, e nella quantità necessaria, carne fresca al prezzo di contratto. Qualora egli non fosse in grado di far ciò, l'amministrazione militare provvederà all'acquisto diretto dal commercio a carico e rischio del fornitore secondo il disposto del § 93 dei capitoli d'oneri più volte citati.

Ugualmente si procederà nel caso in cui il fornitore non sia in grado di presentare la carne congelata nel giorno in cui dovrebbe somministrarla.

Ricorrendo i casi contemplati nel presente numero il fornitore incorrerà nella multa del 20 % sull'importo della carne congelata non somministrata.

Le prescrizioni del presente numero costituiranno apposita clausola del contratto di fornitura.

CAPO II.

Fornitura degli altri generi.

I. *Sistemi da seguire.* — 27. La fornitura del vino dovrà essere fatta, come attualmente, per presidio e verrà regolata dai più volte citati capitoli d'oneri tenendo presenti i requisiti essenziali ai quali deve corrispondere, specialmente in riguardo alla sua completa fermentazione ed alla percentuale alcoolica richiesta.

Per tale fornitura, gli uffici appaltanti indicati ai numeri 3 e 14 dovranno facilitare in tutti i modi possibili il concorso dei produttori diretti ed in special modo delle loro rappresentanze (cantine sociali, consorzi agrari, ecc.) stabilendo, nella stipulazione dei contratti, ogni agevolazione, particolarmente in ordine alle consegne del genere ed ai relativi pagamenti.

Il deliberamento della fornitura sarà fatto ad asta pubblica, a licitazione privata o a trattativa privata, a seconda che sarà giudicato più conveniente dai rispettivi comandi di corpo d'armata.

28. Per quanto riguarda il lardo, trattandosi di un genere di condimento, il Ministero lascia ai corpi di provvedersene direttamente a carico della quota assegnata per la parte completiva della razione viveri, con facoltà di alternarlo o sostituirlo con altri generi di condimento affini, come olio, strutto, burro, secondochè meglio consiglino le condizioni locali, il gusto della truppa ed il tornaconto economico.

29. Per la fornitura della pasta, del riso, del caffè e dello zucchero saranno adottati anche pel 1911 due distinti sistemi, cioè:

a) provvista a pronta cassa, avvicinandosi il più possibile agli usi commerciali facendo affluire i generi in appositi *magazzini centrali* dalle più importanti fonti della produzione nazionale o dai primi sbocchi commerciali in paese, per fornirne poi le truppe comprese nel territorio del lotto di appalto.

b) fornitura locale in tutti gli altri presidi non compresi nel sistema precedente.

II. *Provviste per i magazzini centrali.* — 30. La provvista per mezzo di magazzini centrali sarà attuata in tutti i corpi d'armata esclusa la divisione militare di Catanzaro; i centri di appalto saranno, in massima, stabiliti nelle seguenti località avvertendo che, per ciascun genere, sarà costituito un solo lotto e fatto quindi un solo contratto anche se il lotto stesso comprenda più corpi d'armata.

CORPI d'armata	Centri di appalto per ciascun genere			
	Pasta	Riso	Caffè	Zucchero
I.	Torino	Novara per tutti i corpi di armata meno i presidi di Vercelli, Milano e Pavia che si provvederanno con le forniture locali, sempre quando però ciò presenti un beneficio rispetto al rifornimento fatto da Novara.	L'appalto sarà fatto dalla direzione di commissariato militare di Genova per tutti i corpi d'armata, mentre la consegna sarà fatta nei porti di: Genova	Sampierdarena
II.	Cuneo - Milano Genova		Id.	Id.
III.	Milano		Id.	Pontelagoscuro
IV.	Genova - Milano		Id.	Sampierdarena
V.	Verona - Treviso Venezia		Venezia	Pontelagoscuro
VI.	Bologna - Venezia		Id.	Id.
VII.	Ancona - Pescara Foggia		Ancona	Ancona
VIII	Firenze - Livorno Spezia		Livorno	Pontelagoscuro
IX (Div. Roma)	Roma		Napoli	Avezzano
IX (» Perugia)	Foligno - Perugia		Ancona	Ancona
IX (» Cagliari)	—		Genova	Sampierdarena
X.	Napoli - Nocera		Napoli	Avezzano
XI. Div. Bari .	Bari		Id.	Id.
XII.	—		Palermo	Id.

I comandi di corpo d'armata, previe intese fra loro per i centri comuni a più corpi d'armata, determineranno specificatamente il raggruppamento dei singoli presidi per ogni centro d'appalto, e, qualora in alcuni dei centri medesimi non si ritenesse possibile e conveniente l'aggiudicazione delle forniture, il raggruppamento sarà adattato ai centri più vicini tenendo all'uopo presenti i criteri di massima enunciati nella circolare n. 3916 in data 21 luglio 1908. Una volta stabiliti i presidi destinati ad esser forniti dai magazzini centrali, i ripetuti comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero un elenco dei detti presidi ed uno di quelli serviti da forniture locali, e faranno subito le necessarie comunicazioni a questi ultimi, affinchè possano disporre in tempo per provvedere al servizio con le forniture locali.

31. Per la provvista per mezzo di magazzini centrali di cui alla lettera *a*) del n. 29 il Ministero non emana speciali capitolati e gli uffici di commissariato militare appaltanti, pur se-

guendo in massima e per quanto possibile le disposizioni contenute nei capitoli d'oneri più volte citati, avranno quindi la facoltà di fissare i patti meglio rispondenti ed adatti allo speciale sistema di provviste all'ingrosso da importanti ditte produttrici o commerciali, procurando, però, in ogni modo di evitare, più che sia possibile, vincoli e limitazioni all'azione dell'Amministrazione militare e tenendo presenti le norme principali appresso indicate.

32. I generi dovranno possedere i requisiti descritti dai capitoli d'oneri, e, per quanto riguarda la pasta, trattandosi di un tipo speciale militare da prepararsi con sistema determinato, sarà inclusa nei patti contrattuali la facoltà da parte dell'amministrazione militare di farne sorvegliare la fabbricazione.

Per la pasta, ferme restando le prescrizioni del § 76 dei capitoli d'oneri relative alla sua fabbricazione, si stabilirà inoltre:

a) che essa dovrà avere i seguenti caratteri fisico-organolettici: aspetto uniforme, colore leggermente giallognolo, frattura vitrea, resistenza alla frattura e alla cottura, lasciare un leggiero sedimento nell'acqua di cottura, avere un buon sapore;

b) che sottoposta all'analisi chimica non dovrà dare un risultato sostanzialmente diverso da quello qui sotto indicato:

Acqua	% 13.55
Ceneri	» 0.68
Azoto	» 2.38
Acidità in acido lattico . .	» 0.063
Glutine secco	» 14.00

c) che il glutine contenuto nella medesima dovrà avere i seguenti caratteri: ottimo, bianco giallognolo, tenace ed elastico e lasciarsi stirare in lamine sottili.

Nei contratti di appalto saranno indicate le quantità complessive dei generi da provvedere entro l'intero periodo contrattuale senza designazione particolareggiata delle truppe cui i generi sono destinati e delle posizioni speciali in cui esse possano trovarsi. Le quantità stesse saranno dagli uffici appaltanti, previ accordi con i presidi da fornire, determinate fra un minimo ed un massimo largamente approssimativi, tenendo conto nei relativi calcoli, per quanto possibile, delle cause di aumento e diminuzione che possono influire sulle quantità medesime. La pasta sarà calcolata, per tutto l'anno contrattuale, in base alla razione di 200 grammi di cui alla circolare 235

del 15 giugno 1910. Va inteso come tali indicazioni debbano considerarsi come generiche da non costituire impegni formali e ciò sarà fatto risultare nei relativi contratti. Quando nei contratti stessi sia stabilito di mantenere fondi di scorta, questi, negli ultimi giorni del periodo contrattuale, potranno essere gradatamente diminuiti fino all'esaurimento.

33. Le forniture dovranno essere deliberate col mezzo della licitazione privata fra le più accreditate ditte produttrici od esercenti il commercio di prima mano. Ove la licitazione privata non fosse possibile ovvero non desse pratici risultati, si procederà alla trattativa privata. Le licitazioni o trattative private saranno fatte dalle direzioni di commissariato per i magazzini centrali da istituire nel territorio della 1ª divisione del corpo d'armata e dalle sezioni staccate di commissariato per quelli da impiantare nel territorio della 2ª divisione fatta eccezione pel magazzino centrale in Spezia pel quale provvederà quell'ufficio locale di commissariato.

34. La fornitura della pasta sarà in massima affidata a ditte aventi stabilimenti nella regione del lotto di appalto o in quelle viciniori, salvo che la convenienza del prezzo non consiglino diversamente. Gli inviti a concorrere alla fornitura saranno ad ogni modo limitati, da parte degli uffici appaltanti alle ditte aventi stabilimenti nella regione del lotto d'appalto e che saranno ritenute idonee ad assumere la fornitura stessa ed a garentirne la buona esecuzione.

I concorrenti alla fornitura per un lotto potranno però aspirare anche alle forniture di uno o più lotti viciniori *oltre quello per il quale abbiamo ricevuto l'invito:* ma in tal caso dovranno nella propria offerta indicare chiaramente oltre il prezzo richiesto per la fornitura nel lotto medesimo, il prezzo che sarebbero disposti a fare invece ove la fornitura si estendesse ad un altro lotto, ad altri due lotti, ecc. oltre quello per il quale ricevettero invito a concorrere.

35. Gli uffici appaltanti inviteranno le ditte a fare la propria offerta con la indicazione chiara ed esplicita *del prezzo* (in tutte lettere) al quale intenderebbero assumere la fornitura, secondo la diversa estensione della stessa, giusta il numero precedente.

Le offerte dovranno essere presentate o trasmesse dai concorrenti agli uffici appaltanti non più tardi del 15 novembre prossimo venturo. Gli uffici stessi ne cureranno quindi l'invio a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Divisione sussistenze) *in pacco raccomandato*

per modo che giungano al Ministero stesso non oltre il giorno 20 dello stesso mese

Il Ministero, esaminando le varie offerte in rapporto alle diverse combinazioni dei vari lotti d'appalto che si manifesteranno più convenienti ed opportune, prenderà le sue risoluzioni definitive in ordine alle forniture e ne darà tosto notizia agli interessati per mezzo dei competenti uffici di commissariato.

Questi ultimi provvederanno conseguentemente alla stipulazione dei relativi contratti con le ditte che dovranno assumere le forniture.

36 Per la fornitura dello zucchero che fosse affidata alle raffinerie, stante gli speciali usi seguiti dalle medesime, si potrà prescindere dalla compilazione di un vero e proprio contratto formale, essendo sufficiente la forma della lettera commerciale.

37. Non dovendosi trattare che con ditte di notoria solvibilità, le medesime saranno esonerate dall'obbligo di costituire preventivamente la relativa cauzione. Però, a garanzia dell'amministrazione, tale cauzione verrà formata durante il corso della fornitura, facendo sui singoli pagamenti congrue ritenute, sino a raggiungere l'ammontare complessivo del 5 % del valore del contratto. Da tali ritenute saranno esonerate le raffinerie degli zuccheri.

L'ammontare di dette ritenute sarà custodito provvisoriamente nella cassa dell'ufficio di commissariato appaltante il quale, alla fine di ciascun trimestre verserà alla cassa depositi e prestiti a titolo di deposito definitivo l'importo delle ritenute fatte nel trimestre stesso. L'ultimo versamento dovrà poi essere fatto nel corso del trimestre non appena cioè siasi con le ritenute completata la cauzione stabilita. Siffatto metodo speciale di formazione della cauzione dovrà essere oggetto di apposita clausola contrattuale.

38. La consegna dei generi dovrà essere fatta nella località centro dell'appalto, cioè a dire nel magazzino del fornitore o nel magazzino centrale dell'amministrazione o su vagone secondo che sarà stato concordato, e la successiva spedizione ai presidi compresi nel lotto di appalto sarà eseguita a cura e per conto dell'amministrazione.

Per le spedizioni, la pasta lunga dovrà essere consegnata in casse od in ceste, quella corta in sacchi; tutti i recipienti, anche delle altre derrate, dovranno essere in condizioni da garantire la perfetta loro conservazione. Le amministrazioni cui sono

destinate derrate spedite dai centri di rifornimento terranno presenti le norme contenute nella circolare n. 64 del *giornale militare* del 1908.

39. Il collaudo dei generi dovrà essere eseguito nel luogo stesso della consegna.

La commissione di collaudo verrà costituita dal comando del presidio nella località centro del lotto di appalto e sarà composta, in massima, di 5 membri, cioè: di due ufficiali di arma combattente, dei quali uno almeno di grado superiore, presidente, di un capitano commissario, di un ufficiale medico e dell'ufficiale contabile consegnatario del magazzino del centro di rifornimento.

40. Per l'attuazione di questo sistema di provvista saranno seguite le norme contabili indicate nel presente numero:

a) le direzioni di commissariato militare da cui dipendono i magazzini centrali di rifornimento chiederanno mensilmente, per mezzo dei rispettivi consigli d'amministrazione, al Ministero (Divisione assegni), con apposito prospetto modello 303, i fondi presumibilmente occorrenti per pagare le derrate da consegnare o spedire ai corpi nel mese successivo, indicando distintamente nel quadro *C* del prospetto stesso la specie e la quantità delle derrate medesime. Nel quadro *B* sarà poi indicata, ove ne sia il caso, la ripartizione di tali fondi tra gli uffici di commissariato incaricati di acquistare e pagare le derrate.

b) a loro volta, i corpi dovranno assegnare all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, sulle proprie richieste di anticipazione degli assegni mod. 218 *B*, l'importo dei generi, (pasta, riso, caffè e zucchero) che prevedono di dover prelevare per il consumo del mese pel quale le richieste sono compilate, compresi, naturalmente, anche i generi che saranno prelevati dai dipendenti distaccamenti e dimostreranno, in apposito specchio da unirsi alle dette richieste, la specie e quantità dei generi stessi.

c) nei presidi ove attualmente funzionano i *magazzini di distribuzione* viveri, questi sono incaricati di ricevere i generi e distribuirli a tutti i corpi e reparti ivi di stanza o di passaggio. Negli altri *presidi* rimarrà a cura del rispettivo comando di provvedere al ricevimento e alla distribuzione dei generi. Le richieste da parte di tali magazzini di distribuzione e magazzini dei presidi saranno fatte direttamente all'ufficio di commissariato dal quale dipende il magazzino centrale di rifornimento; per la pasta al 1° e 16 di ogni mese per i bi-

sogni della quindicina successiva; per gli altri generi al 1° di ogni mese per i bisogni del mese susseguente, regolandosi in maniera da avere costantemente i fondi per i bisogni di quattro giorni, in ragione della forza organica di guerra di ciascun corpo o riparto partente.

d) al termine di ciascun trimestre, i magazzini di distribuzione ed i magazzini dei presidi compileranno in doppio esemplare, per ciascun corpo e reparto, gli epiloghi dei generi prelevati: i corpi e reparti interessati li verificheranno e tratterranno un esemplare con i relativi buoni di prelevamento restituendo il secondo esemplare ai magazzini compilatori. Questi, fatti i debiti riscontri, invieranno poi tale esemplare, o gli stralci, alle direzioni di commissariato da cui dipendono i magazzini centrali di rifornimento.

e) le direzioni di commissariato ora dette, al termine di ciascun trimestre, faranno addebitare in conto corrente, dai rispettivi consigli di amministrazione ai corpi interessati, l'importo complessivo dei generi prelevati durante il trimestre scaduto; le differenze che risulteranno tra l'ammontare dei generi acquistati pel magazzino centrale e l'ammontare addebitato ai corpi, saranno, dai consigli medesimi, dimostrate a bilancio nella contabilità interna per essere poi liquidate nel trimestre successivo.

f) al titolo di conto corrente giustificante il rimborso dato dai corpi ai consigli d'amministrazione delle direzioni di commissariato, i corpi stessi uniranno gli epiloghi e buoni corrispondenti.

g) oltre l'importo dei generi, saranno da contabilizzare, *in proporzione dei prelevamenti fatti*, le spese di dazio, di trasporto ferroviario e le spese generali.

Il dazio sarà pagato da ciascun magazzino di distribuzione o magazzino di presidio.

Le spedizioni ferroviarie dei generi dai magazzini centrali di rifornimento saranno fatte in conto corrente a piccola velocità con richieste mod. 445 a carico delle amministrazioni dalle quali dipendono i magazzini di distribuzione e i magazzini di presidio destinatari (1).

Le spese generali consistono: in affitto di locali, trasporti per via ordinaria dove occorrono, nella restituzione degli imballaggi quando la restituzione stessa sia stata ritenuta con-

(1) Questa disposizione modifica l'ultimo capoverso del n. 15 della circolare 248 del 1908 (Istruzione provvisoria pei trasporti ad economia)

veniente, nelle indennità di viaggio, nelle eventuali perdite o cali naturali da giustificarsi mediante circostanziati verbali, od, in genere, in tutte le altre spese occorrenti per l'esercizio dei magazzini centrali, di distribuzione, di presidio.

Per provvedere al pagamento dei dazi e delle spese generali, i magazzini predetti si faranno anticipare i fondi dalle amministrazioni dalle quali dipendono. Alla fine di ogni trimestre poi, queste ultime amministrazioni determineranno, sulle spese sostenute nel trimestre medesimo dai dipendenti magazzini, per dazi e spese generali, la parte che deve gravare sulle derrate distribuite ai corpi nel trimestre e provvederanno ai conseguenti addebiti, ai corpi stessi, in proporzione delle derrate da ciascuno prelevate. A tal fine le predette amministrazioni si faranno fornire dai magazzini dipendenti i dati necessari.

Analogamente a quanto è detto per i dazi e per le spese generali, sarà fatta, a suo tempo, la ripartizione e l'addebito delle spese di trasporto ferroviario tra i corpi cui sono state somministrate le derrate.

h) l'esercizio di ogni magazzino — centrali, di distribuzione, di presidio — dovrà essere regolato curando la massima semplicità ed economia, senza creare appositi organismi ma usufruendo opportunamente dei mezzi esistenti.

I movimenti delle derrate e le spese dovranno essere dimostrati nei registri interni dei magazzini per rendere regolari le operazioni e per poter agevolmente eseguire i necessari controlli.

i) allo scopo di poter stabilire il costo reale di ciascuna razione di pasta, riso, caffè e zucchero, alla fine di ciascun trimestre saranno direttamente trasmessi al Ministero: dalle direzioni di commissariato che soprintendono ai magazzini centrali, un prospetto indicante la quantità e l'importo delle razioni prelevate da tutti i corpi e reparti serviti dallo stesso magazzino centrale e, distintamente per ciascuno dei titoli di spesa accennati nel quarto comma della lettera *g*), l'ammontare delle spese generali fatte dal magazzino centrale e addebitate ai corpi e reparti compresi nella sua sfera d'azione: dalle amministrazioni che sopraintendono ai magazzini di distribuzione e magazzini di presidio, un prospetto delle somme distintamente per ognuno dei generi anzidetti, pagate per dazi, trasporti ferroviari e spese generali: il tutto in relazione a quanto è disposto dalla lettera *g*).

III. *Forniture locali.* — 41. Per le forniture locali nei presidi di cui alla lettera *b*) del n. 29 si seguiranno norme analoghe a quelle fissate per la fornitura della carne nel capo I della presente circolare, avvertendo che l'appalto dovrà essere fatto genere per genere; solo eccezionalmente, laddove speciali contingenze locali lo consiglino, si potranno raggruppare due o più generi in un solo appalto.

Per tali forniture sarà tenuto presente che — dove avranno luogo le aste pubbliche — la inserzione dei relativi avvisi dovrà essere fatta nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel *Bollettino* della provincia quando l'importo della fornitura superi L. 40,000; nel solo *Bollettino* della provincia quando l'importo stesso è compreso fra L. 8,000 e L. 40,000, e che non occorre alcuna inserzione per le forniture importanti una somma inferiore a L. 8,000.

IV. *Numero delle distribuzioni di pasta, riso, caffè e vino ed analisi dei generi.* — 42. La pasta sarà distribuita sei volte la settimana; ma i corpi avranno la facoltà di sostituire una di tali distribuzioni con altri generi, a seconda dei gusti della truppa e delle speciali produzioni della regione, impiegando per simile sostituzione la quota di assegno corrispondente ad una razione giornaliera di pasta. Le distribuzioni di pasta dovranno essere fatte per $^2/_3$ di pasta lunga e $^1/_3$ di pasta corta.

43. Il riso sarà distribuito una volta per settimana.

44. Durante l'anno si faranno 180 distribuzioni di caffè e 70 distribuzioni di vino. È lasciata in facoltà dei singoli corpi e reparti di determinare i giorni per tali distribuzioni.

45. La razione di caffè crudo è stabilita in grammi 12,5, cioè con l'aumento di $^1/_4$ sulla razione di grammi 10 di caffè tostato.

Il caffè dovrà essere acquistato preferibilmente crudo perchè meno soggetto alle adulterazioni, provvedendo alla sua torrefazione con i mezzi esistenti od anche acquistando, sempre che ciò sia conveniente, i tosta-caffè e gli altri materiali abbisognevoli.

46. Le analisi dei generi presentati dai fornitori dovranno essere eseguite con tutta la necessaria frequenza e larghezza e per ciò gli incaricati dei collaudi sono autorizzati a valersi di tale efficace mezzo di controllo ogni qual volta lo reputano opportuno.

47. Le disposizioni dei precedenti numeri 42, 43, 44, 45 e 46 sono da applicare indistintamente in tutti i presidi tanto se forniti dai magazzini centrali quanto aventi le forniture locali.

CAPO III.

Disposizioni comuni.

48. *Contratti.* — I contratti stipulati ad asta pubblica saranno redatti in base ai modelli che vennero forniti nell'anno 1901 dal già reclusorio militare di Savona, in dipendenza dell'*Atto* 263 di quello stesso anno.

Quelli stipulati a licitazione o a trattativa privata saranno redatti in base ai mod. 38 e 39 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Nei presidi costituiti da un distaccamento comandato da un solo ufficiale, o quando l'importo presunto della fornitura non superi le L. 4000, sarà stipulata una semplice scrittura privata, sottoscritta dal fornitore e dal comandante della truppa.

Per i distaccamenti eventuali sarà indicata la durata del contratto quando non sia per l'intero anno 1911.

49. Tutti i contratti ora detti saranno approvati;

a) dal comandante del corpo d'armata nel cui territorio ha sede il magazzino centrale di rifornimento per i generi provvisti seguendo lo speciale sistema di cui al n. 29 lettera *a*).

b) dal comandante del presidio in tutti gli altri, fatta eccezione dei presidi costituiti da un solo corpo o distaccamento nei quali casi il contratto verrà approvato dal comandante del corpo.

Al Ministero della guerra dovranno, una volta approvati, essere trasmessi, per semplice conoscenza, direttamente dagli uffici appaltanti soltanto le copie in carta semplice dei contratti relativi alle provviste per mezzo di magazzini centrali di rifornimento, senza che occorra allegarvi lo specchietto di cui al n. 40 della circolare 1° novembre 1893 n. 9550.

50. *Campioni.* — Fatta eccezione per la pasta per la quale, tenuto conto del disposto dal § 32, si ritiene superfluo costituire campioni, i campioni di riso, caffè e zucchero saranno da ciascun ufficio di commissariato o presidio appaltante formati con le modalità stabilite nei capitoli d'oneri.

51. Gli uffici di commissariato incaricati di appaltare le forniture per mezzo dei magazzini centrali invieranno poi un campione di riso, caffè e zucchero a tutti i presidi del rispettivo lotto, per loro conoscenza. Gli uffici stessi inoltre invieranno al Ministero in apposita alberella giusta quanto è prescritto nei

capitoli d'oneri, un campione di 500 grammi di ciascuno degli ora detti generi appaltati

52. I corpi appena ricevuti i campioni ed informati della spesa sostenuta per la loro formazione e spedizione, provvederanno al relativo rimborso.

Ai presidi sedi di più corpi e distaccamenti di corpi diversi verrà trasmesso un solo campione, che sarà conservato presso il comando del presidio; in tal caso, la spesa verrà ripartita tra i corpi o distaccamenti in proporzione della rispettiva forza.

53. *Prezzo dei generi e delle razioni e andamento del servizio.* — Non appena le competenti autorità avranno firmati ed approvati i contratti, tutti i comandi di presidio invieranne alla rispettiva direzione di commissariato uno specchio, conforme al modello dell'allegato n. 2. Nei presidi in cui ha sede un ufficio di commissariato tale specchio sarà compilato e trasmesso dall'ufficio stesso.

Le direzioni di commissariato ora dette, dopo aver accertato la esatta compilazione degli specchi ricevuti e tratte dai medesimi le notizie ad esse necessarie od anche soltanto utili nei riguardi statistici, li trasmetteranno al Ministero (divisione sussistenze).

54. I comandi di corpo d'armata invieranno inoltre al Ministero, entro la prima quindicina del mese di luglio, una breve relazione sull'andamento del servizio dei viveri nel semestre scaduto, segnalando gli eventuali inconvenienti rilevati e proponendo i provvedimenti che ritenessero opportuni per migliorare il servizio.

55. *Capitolati.* — In dipendenza delle disposizioni dei numeri 19, 25, 26 e 32 si dovranno opportunamente modificare i capitoli d'oneri. I capitolati d'oneri sono editi dalla tipografia Voghera. Le varie autorità militari dovranno richiedere all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di esemplari loro necessario, sia per uso proprio (nel qual caso saranno ceduti loro gratuitamente giusta la circolare n. 32 del *giornale militare* del decorso anno) sia per cederli a pagamento ai fornitori.

Il prezzo di ciascun esemplare è fissato in L. 0,40.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovranno essere comunicati dal rispettivo consiglio d'amministrazione i capitoli d'oneri, le disposizioni della presente circolare che li riguardino ed il modello dello specchio qui allegato.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Modello dell'avviso d'asta — ALLEGATO N. 1

SEZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI .....

oppure

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL....

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta ai sensi degli articoli 86 (comma 3°) 87 a) e 90 (comma 5°) del Regolamento per la contabilità generale dello Stato per l'appalto della provvista.....per il vitto delle R. truppe per l'anno 1911.

Si fa noto che alle ore . . . del giorno . . . . . si procederà nell'ufficio del . . . . . in . . . . . (*indicare la via, il numero ed il piano*) avanti . . . . . (*autorità che presiede l'incanto*) ad un pubblico incanto ad offerte segrete con deliberamento definitivo nella stessa seduta, giusta gli art. 86 (comma 3°) 87 *a*) e 90 (comma 5°) del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura . . . . . durante l'intero anno 1911 (*per i presidi capiluoghi di divisione, si dirà*: « alle truppe del presidio di . . . . . e a quelle alle esercitazioni di campagna che si terranno nel territorio della divisione militare di . . . . . , qualunque sia la denominazione con cui le esercitazioni stesse verranno designate, nonchè in caso di mobilitazione del R. esercito, il tutto in conformità dei capitoli d'oneri edizione ottobre 1909; *per gli altri presidi si dirà invece*: « alle truppe del presidio di . . . . . » in conformità dei capitoli d'oneri edizione ottobre 1909) ».

Il deposito provvisorio per concorrere all'asta, da convertirsi in cauzione definitiva pel deliberatario viene fissato in L. . . .

L'impresa comincerà il 1° gennaio 1911 e terminerà il 31 dicembre dello stesso anno.

I suddetti capitoli d'oneri, i quali faranno parte integrale del contratto (*se si tratta della fornitura di riso, caffè e zucchero, si aggiungerà*: « nonchè il campione di . . . . . ») saranno visibili tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso questa (*sezione o consiglio d'amministrazione*) e presso (*si indicheranno quelle altre località dove, eventualmente, sono visibili i capitolati ed i campioni*).

Possono concorrere all'appalto tanto le persone singole, quanto le società commerciali in nome collettivo.

Le persone singole, per essere ammesse a presentare offerte, dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

Le società commerciali in nome collettivo dovranno presentare: *a)* copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società; *b)* un certificato recente della cancelleria del tribunale constatante: l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società nei modi voluti dagli art. 90 e 91 del codice di commercio; se l'atto costitutivo abbia subito modificazioni e quali esse siano; se la Società si trovi nel libero esercizio dei suoi diritti; la designazione della persona legalmente incaricata di rappresentare la Società. Le offerte delle Società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da un mandatario speciale della Società.

L'amministrazione si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una Sezione di tesoreria provinciale o presso la Tesoreria centrale (Roma), il deposito provvisorio della somma come sopra stabilita. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutati secondo il listino di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

In applicazione al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 60 del regolamento sopra citato, gli attuali fornitori non avranno bisogno di fare nè deposito provvisorio, nè fornire una nuova cauzione per la nuova impresa, ma basterà che uniscano alla loro offerta una dichiarazione in carta da bollo da una lira con la quale vincolino, a titolo di deposito provvisorio per concorrere all'asta e poi di cauzione definitiva, quella stessa cauzione che già trovasi depositata per guarentigia della fornitura in corso, depositando beninteso il supplemento eventualmente necessario per portarla all'ammontare stabilito nel presente avviso.

A tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro parte-

cipazione, onde se ne valgano per fare essi stessi le pratiche di svincolo.

Gli accorrenti potranno presentare le loro offerte personalmente fino al momento dell'apertura dell'asta, ovvero farle pervenire per mezzo della posta o di terza persona all'ufficio appaltante sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta inviando contemporaneamente la ricevuta dell'eseguito deposito.

Le offerte potranno essere ritirate se l'asta non fu ancora dichiarata aperta. Dopo l'apertura dell'asta nessuna offerta potrà essere ritirata; ma uno stesso offerente potrà presentarne altra prima che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

I mandati di procura generale non saranno validi per l'ammissione alle aste. Le offerte di coloro che abbiano un mandato di procura non saranno accettate e avranno valore soltanto se i mandatari esibiranno, in originale od in copia autenticata, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filogranata col bollo ordinario da una lira, e chiuse in piego *sigillato*. Esse dovranno indicare **il prezzo di ciascun chilogramma di carne** espresso chiaramente in tutte lettere senza aggiunta di riserve o di condizioni.

Non si terrà conto delle offerte dei concorrenti che non abbiano eseguito il deposito cauzionale, presentata la ricevuta di esso ed esibiti i documenti richiesti per l'ammissione all'incanto.

Saranno considerate nulle le offerte il cui prezzo non sia stato chiaramente scritto in tutte lettere, quelle non chiuse in piego *sigillato*, non firmate, o mancanti di data o contenenti riserve o condizioni e quelle contenenti taluna indicazione non perfettamente conforme ed in accordo colle altre contenute nell'offerta stessa. Quelle non scritte sulla carta prescritta saranno considerate come valide agli effetti giuridici, ma verranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite. Saranno pure nulle le offerte fatte col mezzo del telegrafo o del telefono.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo minore per ciascun chilogramma di carne o tutt'al più uguale a quello stabilito nella scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

In questo incanto si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si sia ricevuta una sola offerta.

Nel caso di deserzione di questo incanto, l'ufficio appaltante riceverà offerte private, sino alle ore . . . . . del giorno . . . . . , nel qual giorno ed ora delibererà l'appalto al migliore offerente, purchè l'of-

ferta sia nei limiti segnati nella scheda segreta e in tutto corrispondente alle prescrizioni dell'avviso d'asta. Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunciare la desorzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata. Per questa trattativa non saranno accettate le offerte fatte per persona da nominare.

Saranno a carico del deliberatario le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè: di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione degli avvisi d'asta, d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e foglio degli annunzi legali delle provincie comprese nel territorio del lotto d'impresa.

A . . . . . addì . . . . . .

IL (*firma dell'ufficiale rogante*).

Avvertenza per gli uffici appaltanti.

(*Per i presidi nei quali dovrà aver luogo la fornitura della carne congelata ai sensi del n. 19 della presente circolare aggiungere quanto segue prima degli ultimi due comma dell'avviso sopra esteso*).

Il fornitore della carne in questo presidio avrà obbligo di distribuire giornalmente alle truppe del presidio carne congelata nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre salvo disposizioni contrarie da parte dell'Amministrazione militare che saranno date con preavviso di giorni 15.

La carne congelata dovrà essere somministrata dal fornitore senza *la giunta* di cui al § 67 dei capitoli d'oneri predetti.

Gli aspiranti alla fornitura dovranno pertanto indicare chiaramente nelle loro offerte tanto il prezzo della carne fresca quanto quello della carne congelata ragguagliato ad un chilogramma di carne.

Il deliberamento avrà luogo a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo medio, fra i due prezzi suindicati, più vantaggioso.

ALLEGATO N. 2

N. .... DI PROTOCOLLO

(1) . . . . . .

PROSPETTO *dei prezzi delle derrate componenti la razione viveri per l'anno 1911 e del costo della razione stessa.*

GENERI	Unità di misura	Prezzo netto contrattuale dei generi	Quantità dei generi costituenti la razione	Costo della razione dei singoli generi (2)	Numero delle distribuzioni annuali	Quota del costo della razione in rapporto alle distribuzioni annuali (3)	Data dei contratti	Cognome e nome dei fornitori (4)	Forza media giornaliera dei conviventi al rancio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Carne (5) . . .	Kg.		0,200		365				
Pasta	»		0,200		313				
Riso	»		0,180		52				
Caffè crudo (6) .	»		0,125		180				
Zucchero . . .	»		0,15						
Vino	litro		0,25		70				
Costo complessivo della razione fondamentale.									

A . . . . . addì . . . . . 1911.

IL . . . . . .

(1) Ufficio di commissariato o presidio.

(2) Si ottiene moltiplicando la colonna 3 per la colonna 4 e dovrà calcolarsi sino alla quarta cifra decimale.

(3) Si ottiene moltiplicando la colonna 5 per la colonna 6 e dividendo il prodotto per 365; dovrà calcolarsi come sopra.

(4) Per i generi forniti dai magazzini centrali, al nome del fornitore sarà sostituita l'indicazione del magazzino.

(5) Per i presidi nei quali deve effettuarsi la distribuzione di carne congelata ai sensi del n. 19 della circolare sarà nella colonna 3 indicato soltanto il prezzo medio al quale venne aggiudicata la fornitura secondo quanto è detto nel n. 20 della circolare stessa, e nella colonna 4 il peso medio della razione carne calcolato sulla base del peso della razione della carne fresca e di quello della carne congelata e cioè kg. 0,1950137.

(6) Oppure caffè tostato in grani per i presidi ove non siasi creduto di appaltare il caffè crudo. In tal caso la quantità per ogni razione da inscriversi nella colonna 3 sarà di gr. 10

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(9955) Roma, 1910. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1910 — 29 ottobre

LUGLIO 7. — N. 151. - R. decreto n. 708 che approva l'annesso regolamento per l'amministrazione della giustizia nella Somalia italiana . . . . . *Pag.* 1356

SETTEMBRE 28. — » 152. - Decreto ministeriale che toglie l'autonomia delle sottodirezioni del genio militare di Livorno e di Chieti . . . . . » 1371

OTTOBRE 26. — » 153. - Passaggio della sezione staccata d'artiglieria di Ancona dalla dipendenza della direzione d'artiglieria di Spezia alla dipendenza di quella di Venezia. . . . . » 1373

» 27. — » 154. - Prelevamento di carbonella spenta per soffocamento dai panifici militari, per la colorazione a fuoco delle parti d'armi . . . . . » 1372

» 27. — » 155. - Corso di perfezionamento per farmacisti militari » 1373

» 27. — » 156. - Distribuzione di cavalli di agevolezza della categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria. . . . . » 1374

» 27. — » 157. Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento ad anzianità degli ufficiali del ruolo transitorio del personale permanente dei distretti per il 1910 e per il 1911 . . . . . » 1378

» 27. — » 158. - Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare . . . . . » 1378

» 28. — » 159. - Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali. . . . . » 1378

» 28. — » 160. - Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare . . . . . » 1379

» 28. — » 161. - Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare . . . . . » 1381

» 28. — » 162. - Costituzione presso il battaglione specialisti del genio di una sezione aviazione. . . . . » 1407

» 28. — » 163. - Modificazione relativa alla costituzione dei corsi allievi sergenti . . . . . » 1407

ERRATA-CORRIGE.

Circolare N. 136, pag. 1295. — Nella 3ª riga della lettera *a*) del n. 4°, dopo la parola « avanzamento » inserire « ad anzianità ».

CIRCOLARE N. **151.** — **R. Decreto n. 708 che approva l'annesso regolamento per l'amministrazione della giustizia nella Somalia italiana.** (Direzione degli affari generali). — 7 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia italiana;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato, per gli affari esteri di accordo col ministro di grazia e giustizia e col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso ordinamento giudiziario per la Somalia italiana, visto d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SPINGARDI — DI SAN GIULIANO — FANI.

Regolamento per l'amministrazione della giustizia.

Delle autorità giudiziarie.

Art. 1.

Le autorità giudiziarie della « Somalia italiana » sono:

A) Per le cause in cui siano interessati cittadini italiani o stranieri equiparati ad essi nel godimento dei diritti civili o individui di truppa non italiani in effettivo servizio:

1° i residenti;

2° il giudice coloniale;

3° la Corte di assise con assessori italiani;

4° la Corte di appello di Roma;

5° la Corte di cassazione di Roma.

B) Per le cause in cui siano interessati i sudditi coloniali e gli assimilati:

1° i cadi;
2° il tribunale indigeno;
3° la Corte di assise con assessori misti;
4° il governatore;
5° la Corte di cassazione di Roma.

Quando una delle parti sia di religione non mussulmana, il giudizio, su richiesta di essa, sarà deferito al residente.

Art. 2.

Agli effetti del presente ordinamento è considerato come suddito coloniale l'individuo che, non essendo cittadino italiano o cittadino di Stati stranieri riconosciuti, sia nativo della colonia, o appartenga a tribù o a stirpi della stessa.

È del pari considerato come suddito coloniale l'individuo appartenente ad una popolazione africana, il quale presti o abbia prestato servizio stabile presso l'amministrazione pubblica, o che abbia residenza nella colonia da due anni non interrotti.

È considerato come assimilato lo straniero che appartiene a popolazioni che non hanno un grado di civiltà simile a quella europea.

Art. 3.

Fintanto che non saranno pubblicate norme speciali per la colonia nella stessa si applicheranno per quanto riguarda i cittadini italiani e gli stranieri, i codici, le leggi ed i regolamenti del Regno in quanto le condizioni locali lo consentano.

Art. 4.

Le cause tanto in materia civile che penale in cui siano interessati cittadini o stranieri vengono giudicati in conformità alle leggi italiane quali esse sono applicate in colonia; le cause in cui siano interessati esclusivamente sudditi coloniali o assimilati, vengono giudicate secondo le norme del diritto mussulmano (*sceria*) e del diritto consuetudinario (*testur*), salvo il caso previsto nel seguente art. 5.

Il governatore con decreti motivati può introdurre nel diritto indigeno le modificazioni richieste per renderle compatibili con i principî fondamentali delle leggi italiane.

Art. 5.

I sudditi coloniali e gli assimilati, che non vogliono accettare le giurisdizioni per essi vigenti, possono adire, meno per le questioni riguardanti il loro stato personale e le relazioni di famiglia, le giurisdizioni stabilite per gli italiani e saranno soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nella colonia. In ogni caso ai rapporti giuridici costituiti sotto un determinato diritto, saranno applicate le norme del diritto medesimo.

Art. 6.

Nel caso di delitti commessi da funzionari in servizio nella colonia che abbiano funzioni di governo o da ufficiali del R. esercito aventi comando di reparti di truppa non inferiori ad una compagnia o da ufficiali della R. marina di grado equiparato, il processo sarà rimesso all'autorità giudiziaria del Regno designata dalla Corte di cassazione di Roma secondo la competenza stabilita dal codice di procedura penale del Regno, semprechè il delitto importi, secondo il codice penale italiano, in mancanza di norme speciali per la colonia, una pena restrittiva della libertà personale non inferiore, nel minimo, ad un anno.

Nei casi in cui il giudizio, in base alla disposizione suddetta, sia di competenza dell'autorità giudiziaria italiana della colonia, detta autorità potrà o di sua iniziativa, o su richiesta del governatore, ordinare che il processo sia fatto a porte chiuse, qualora la pubblicità di esso possa riuscire dannosa al prestigio dei funzionari governativi.

Agli atti di istruzione procederanno le autorità giudiziarie della colonia, secondo le norme degli articoli 22, 23 e 24 del presente regolamento.

Compiuti gli atti di istruzione, gli atti stessi saranno trasmessi al procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma per la designazione di cui al primo capoverso, qualora il processo debba essere rimesso alle autorità giudiziarie del Regno.

Art. 7.

Il numero, le residenze, le circoscrizioni delle autorità giudiziarie sono determinate con decreto del governatore.

Personale giudiziario.

Art. 8.

Il giudice è scelto tra i magistrati del Regno, di grado non inferiore a quello di giudice o sostituto procuratore del Re, e conserva il suo grado nel ruolo organico del Regno. Tale incarico è dato con decreto Reale, sulla proposta dei ministri degli esteri e di grazia e giustizia.

Art. 9.

Il giudice presta giuramento innanzi al governatore.

Per la disciplina dipende direttamente dal ministro di grazia e giustizia, in conformità dell'ordinamento giudiziario vigente nel Regno.

Art. 10.

È assegnata al giudice, oltre allo stipendio che avrebbe nel Regno, netto da ogni imposta, una indennità di L. 6000 annue.

Art. 11.

Per le licenze ordinarie e straordinarie, per le missioni e per le trasferte all'interno delle colonie, il giudice si considera assimilato ai funzionari del ruolo organico della colonia.

Art. 12.

Le attribuzioni di cancelliere presso il giudice coloniale e presso la Corte di assise possono essere affidate ad un funzionario coloniale. Egli disimpegnerà anche le funzioni di conservatore delle ipoteche.

Art. 13.

Le attribuzioni di ufficiale giudiziario presso il giudice coloniale e la Corte d'assise sono esercitate da un graduato del corpo di polizia e presso le residenze da un milite o da altra persona designata dal residente.

In caso di impedimento può procedersi, con semplice decreto, alla sostituzione con qualsiasi persona.

Art. 14.

All'ufficio del giudice coloniale sarà addetto un interprete permanente.

Della giurisdizione civile e commerciale.

Art. 15.

Il residente conosce, in prima istanza, delle controversie civili e commerciali il cui valore non ecceda le L. 5000; se il valore non supera le L. 500, la sentenza del residente è inappellabile.

Il valore è determinato dalla domanda.

Art. 16.

Il giudice coloniale conosce:

1° in prima istanza, delle controversie civili e commerciali il cui valore ecceda le L. 5000;

2° in grado di appello, delle controversie per un valore superiore alle 500 lire decise in prima istanza dal residente.

Contro le sentenze decise in prima istanza dal giudice coloniale è ammesso l'appello alla Corte di appello di Roma.

Art. 17.

In niun caso è ammesso il ricorso per cassazione.

Art. 18.

I cadi conoscono di tutte le controversie civili e commerciali tra sudditi coloniali e assimilati; le loro decisioni sono appellabili al tribunale indigeno.

Art. 19.

Il tribunale indigeno è composto del cadi più elevato in grado e di due altri cadi o notabili, escluso il cadi che ha pronunciato in prima istanza. Contro le decisioni del tribunale indigeno è ammesso ricorso al governatore.

Art. 20.

Avanti le autorità giudiziarie della colonia le parti possono comparire anche personalmente.

Art. 21.

Il governatore potrà, ove ne sia il caso, accordare esenzione dalle spese e tasse giudiziarie.

Art. 22.

L'esercizio dell'azione penale spetta al giudice della colonia.

Nei riguardi degli indigeni ed assimilati l'azione penale potrà essere esercitata dai residenti e dai cadi per i reati compresi nei limiti della competenza rispettivamente loro assegnata dal presente ordinamento.

Art. 23.

Ogni pubblico ufficiale od agente della forza pubblica il quale venga a conoscenza di un reato di azione pubblica deve denunziarlo alla competente autorità, e quando questa non sia presente è tenuto a procedere alla prima inchiesta ed a raccogliere i primi elementi per l'istruttoria.

Della giustizia penale.

Art. 24.

L'istruttoria per delitti commessi da cittadini o stranieri, ovvero commessi su di loro, è condotta dal giudice coloniale, che può delegare i residenti, o, in loro assenza, altri funzionari coloniali.

Art. 25.

Il residente conosce:

1° dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione non superiore nel massimo ai tre mesi, o del confino non superiore nel massimo ad un anno, ovvero della multa, sola o congiunta ad una di dette pene, non superiore nel massimo alle lire mille, quando il delitto sia commesso da cittadini o stranieri;

2° di tutti i delitti non compresi nell'art. 29 commessi in danno di cittadini italiani o stranieri da sudditi coloniali ed assimilati;

3° delle contravvenzioni da chiunque commesse.

Dalle sentenze del residente, salvo quelle pronunciate in materia di contravvenzioni, è ammesso appello al giudice coloniale. In questo caso, contro la decisione del giudice coloniale non è ammesso ricorso.

Art. 26.

Il giudice coloniale conosce dei delitti commessi da cittadini o stranieri, non compresi negli articoli 25 e 29.

Contro la sentenza del giudice coloniale è ammesso ricorso alla Corte di cassazione di Roma.

Art. 27.

Il cadi è competente a giudicare in prima istanza dei reati commessi da sudditi coloniali o assimilati, salvo il disposto degli articoli 25 e 29.

Art. 28.

Dalle sentenze del cadi è ammesso appello al tribunale indigeno, e dalle sentenze del tribunale indigeno è ammesso ricorso al governatore.

Art. 29.

La Corte di assise conosce dei delitti da chiunque commessi per i quali la legge stabilisce una pena più grave di quella restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai cinque anni, o superiore nel massimo a dieci.

Art. 30.

La Corte di assise si compone del giudice coloniale che la presiede, e di quattro assessori. Questi col presidente giudicano del fatto: spetta al presidente esclusivamente decidere le questioni di diritto ed applicare la pena.

Gli assessori sono nominati in numero di dodici, sei tra cittadini italiani e sei tra sudditi coloniali, anno per anno, dal governatore nelle cui mani prestano giuramento. La formula del giuramento per i cittadini italiani è quella usata dalla magistratura; per i sudditi coloniali è quella del loro rito religioso.

Art. 31.

Quando gli imputati siano cittadini o stranieri, siedono come assessori cittadini italiani; quando gli imputati, od alcuno di essi, siano sudditi coloniali o assimilati, siedono come assessori due cittadini e due sudditi coloniali.

Art. 32.

Per ciascuna causa, il giorno innanzi all'apertura del dibattimento in presenza dell'imputato, si estrarranno a sorte i nomi degli assessori. L'imputato ha diritto di ricusare uno degli assessori. In tal caso si estrarrà un altro nome.

Art. 33.

Contro le sentenze della Corte coloniale di assise è ammesso ricorso alla Corte di cassazione di Roma.

Art. 34.

Dinanzi alle autorità giudiziarie della colonia l'imputato potrà difendersi da sè stesso o farsi difendere da persona di sua fiducia.

Delle norme di procedura.

Art. 35.

Le autorità giudiziarie italiane nel risolvere questioni di rito avranno presenti i principî generali del diritto procedurale italiano, che cercheranno di adattare, per quanto è possibile, alle esigenze locali.

Art. 36.

Le forme di procedura, in quanto riguarda la polizia delle udienze, sono affidate al prudente arbitrio di chi la presiede, il quale ha poteri discrezionali, e quanto prescrive deve essere immediatamente eseguito. In caso grave, può infliggere a chi gli disobbedisca un giorno di arresto, senza formalità di sorta e da scontarsi immediatamente.

Art. 37.

Le citazioni vengono notificate a cura e sotto la responsabilità dell'ufficio di residenza; per accertare la notificazione avvenuta è sufficiente che, a tergo dell'originale e della copia, la persona incaricata della notificazione scriva il nome della persona cui è stata consegnata la cedola, il luogo e la data della consegna.

Le persone dipendenti dalla pubblica amministrazione saranno citate per mezzo di avviso scritto, che il residente farà pervenire all'autorità dalla quale dipendono.

I termini a comparire saranno fissati, volta a volta, dalla autorità competente a giudicare, tenuto conto delle distanze e dei mezzi di comunicazione.

Art. 38.

La lettura della sentenza in pubblica udienza costituisce notificazione, se le parti furono presenti al giudizio personalmente o per mezzo di rappresentanti.

Se le parti non furono presenti, la notificazione si fa a norma dell'articolo precedente.

Art. 39.

L'appello dalle sentenze dei residenti al giudice coloniale si propone nel termine di quindici giorni mediante atto da depositarsi nella cancelleria della residenza; ma può essere anche proposto all'udienza stessa in cui si dà lettura della sentenza.

Il residente avrà cura di far pervenire, entro otto giorni dall'appello proposto, copia della sentenza all'ufficio di cancelleria del giudice coloniale, che convocherà gli interessati ad udienza fissa.

Art. 40.

L'appello dalle sentenze del giudice coloniale si propone con dichiarazione presentata alla cancelleria del giudice entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Sotto pena di decadenza, nel termine di centottanta giorni l'appellante dovrà iniziare gli atti secondo le norme del codice di procedura del Regno.

Art. 41.

L'appello dalle sentenze dei cadi si propone o nei cinque giorni successivi alla pubblicazione della sentenza mediante dichiarazione fatta al cadi, o anche alla stessa udienza in cui vien letta la sentenza; esso sospende l'esecuzione della sentenza, ma il cadi giudicante può ordinare il deposito di una cauzione e la nomina di un garante.

Art. 42.

Il ricorso al governatore di cui agli articoli 19 e 28, va proposto nei quindici giorni successivi alla pubblicazione della sentenza, deve essere presentato all'ufficio di residenza ed accompagnato da un deposito di L. 75.

In caso di non accoglimento di ricorso, il governatore può condannare il ricorrente alla perdita di parte od anche dell'intero deposito.

Art. 43.

Il ricorso alla Corte di cassazione deve essere proposto nei quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza, ed essere accompagnato dal prescritto deposito di L. 150; ricorso e deposito vanno fatti alla cancelleria del giudice coloniale.

Art. 44.

Nelle istruttorie penali le deposizioni dei testimoni debbono essere raccolte sotto il vincolo del giuramento, e, quando l'imputato non domandi la presenza dei testimoni all'udienza, o quando tale presenza non si sia potuta ottenere, basterà dar lettura del verbale delle deposizioni.

Art. 45.

Quando la pena che pronuncia il cadi od il tribunale indigeno sia in evidente contrasto coi principî di umanità, il governatore potrà commutare la pena in altra corrispondente, ma più conforme allo spirito del diritto italiano.

Art. 46.

Le condanne a pene pecuniarie irrecuperabili, nel caso d'insolvibilità del condannato, sono scontate con giornate di lavoro, in ragione di una lira al giorno se inflitte a sudditi coloniali o assimilati, di lire dieci se inflitte a cittadini italiani o stranieri. Spetta al governatore di stabilire il genere di lavoro che deve prestare il condannato, avuto riguardo alle sue abitudini, stato fisico e condizioni sociali.

Art. 47.

L'autorità giudiziaria competente può determinare l'entità delle lesioni e la durata della malattia senza l'intervento del perito.

Art. 48.

Quando l'età dell'imputato non possa essere determinata con sicurezza, il magistrato giudicante la determina approssimativamente, avendo riguardo anche allo sviluppo fisico ed intellettuale del giudicabile

Art. 49.

Non sono deducibili nei giudizi civili altre nullità di forma fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulla persona, sull'oggetto dell'istanza, o sul luogo, ovvero che concernono l'essenza dell'atto, o il termine a comparire.

In materia penale l'inosservanza di qualsiasi disposizione di legge non rende nulli gli atti quando la parte nel cui interesse la disposizione è stabilita non ne abbia in tempo opportuno reclamato l'adempimento.

La violazione delle disposizioni concernenti la discussione del giudice e delle parti, le norme di giurisdizione e di competenza per ragione di materia e la mancanza del giuramento dei testimoni o periti nei casi nei quali la legge lo esige, sono nullità assolute, e possono essere opposte ancorchè non concorrano le condizioni del precedente capoverso.

Le nullità incorse nella istruzione preparatoria e la incompetenza per ragione di territorio, debbono, a pena di decadenza quando la legge non disponga diversamente, essere addotte alla apertura del dibattimento.

Di alcune giurisdizioni speciali.

Art. 50.

Il giudice coloniale provvede nelle materie di volontaria giurisdizione, nelle altre da trattarsi senza contraddittorio, e in tutti i casi demandati dalla legge italiana alla camera di consiglio presso il tribunale.

Il ricorso viene presentato alla cancelleria direttamente od ai residenti, che lo trasmettono alla cancelleria del giudice coloniale coi relativi documenti.

Art. 51.

I residenti provvedono per tutte quelle materie di volontaria giurisdizione e per le altre da trattarsi senza contraddittorio, la cui cognizione è dalle leggi italiane demandata ai pretori.

Il ricorso viene presentato ai residenti coi documenti relativi.

Contro il provvedimento del residente è ammesso reclamo al giudice coloniale, nei cinque giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento stesso.

Art. 52.

In materia di volontaria giurisdizione per i sudditi coloniali e assimilati provvedono i cadi, sotto la sorveglianza dei residenti.

Art. 53.

Il giudice coloniale è investito della intera procedura del fallimento e conosce di tutte le azioni che ne derivano.

È in facoltà del giudice di investire i residenti delle attribuzioni demandate dal codice di commercio al giudice delegato.

Art. 54.

Il giudice coloniale sorveglia il funzionamento degli uffici di stato civile nella colonia.

I residenti per i cittadini italiani e per gli stranieri, ed i cadi per i sudditi coloniali e per gli assimilati esercitano le funzioni di ufficiali dello stato civile.

I residenti debbono tenere i registri delle nascite, delle morti, dei matrimoni e dei divorzi.

Art. 55.

I registri, prima di essere posti in uso, sono vidimati, in ciascun foglio, dal giudice coloniale; i residenti, alla fine di ogni semestre, faranno pervenire i registri stessi al giudice coloniale, il quale procederà ad un'accurata ispezione, redigendo analogo verbale da trasmettersi, in copia, al governatore.

Art. 56.

Le domande di rettificazione degli atti di stato civile devono essere proposte al giudice coloniale, e la sentenza relativa verrà depositata in copia autentica, all'ufficio di stato civile, ove si trova l'atto rettificato.

L'ufficiale dello stato civile fa annotamento della rettificazione in margine all'atto da rettificare.

Art. 57.

Le controversie vertenti tra famiglie ed aggregati di famiglie indigene, tribù, villaggi e provincie circa il godimento di proprietà collettive ed i reciproci diritti di pascolo, tributo, coltivazioni e simili; quelle fra sudditi coloniali e assimilati concernenti diritti a titoli o gradi e materie esclusivamente religiose, e tutte le controversie civili fra sudditi coloniali o assimilati e la pubblica amministrazione, sono decise in via amministrativa, dal Governo della colonia.

Art. 58.

Le controversie di qualunque specie, in materia civile, commerciale o amministrativa, fra i privati ed il Governo della colonia o la pubblica amministrazione della colonia e del Regno, in quanto sarebbero di competenza di un'autorità giudiziaria coloniale, sono decise in prima istanza dal governatore il quale

potrà farsi assistere, secondo le circostanze, da due funzionari della colonia.

Art. 59.

Contro la decisione del governatore, è ammesso il ricorso al Re, da proporsi entro giorni centottanta dalla notificazione o comunicazione ufficiale della medesima.

Il ricorso è notificato al governatore e può essere trasmesso al Ministero degli esteri anche direttamente dalla parte interessata.

Sul ricorso medesimo deve essere udito il parere del Consiglio di Stato. Qualora la decisione del Governo del Re sia contraria al parere del Consiglio di Stato, dovrà essere udito pure il Consiglio dei ministri e di ciò si farà menzione nel decreto Reale.

Art. 60.

Tutte le materie che non involgono controversie intorno a diritti civili o politici, ma concernono rapporti d'interessi fra i privati e l'amministrazione della colonia, sono oggetto di ricorso al governatore e di provvedimento amministrativo in conformità dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo.

Contro le decisioni del governatore che non sono definitive a norma degli ordinamenti in vigore, è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministero degli affari esteri nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione ufficiale.

Art. 61.

Nelle controversie relative alle imposte e tasse non è ammessa opposizione od istanza giudiziale in qualsiasi forma, se non è corredata dalla quietanza di pagamento della somma principale, delle soprattasse e multe dovute, salvo che si tratti di supplemento.

Della giustizia militare.

Art. 62.

Per conoscere dei reati commessi da soldati o graduati appartenenti al R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana, il tribunale militare è composto di un presidente e di cinque giudici.

È presidente l'ufficiale superiore di grado più elevato e più anziano presente sul luogo. Funzionerà da presidente il capitano più anziano presente sul luogo, in caso di mancanza od impedimento di ufficiale superiore o quando questi abbia compiuto atti istruttori anteriormente al giudizio.

Sono giudici gli ufficiali inferiori di grado più elevato e più anziani presenti sul luogo.

Art. 63.

Il governatore convoca il tribunale il quale funzionerà come i tribunali militari italiani, salvo le modificazioni di cui agli artitoli seguenti:

Art. 64.

Funziona da avvocato fiscale militare un ufficiale del R. esercito, o della R. marina, nominato caso per caso dal governatore.

Art. 65.

Funziona da istruttore altro ufficiale nominato, caso per caso dal governatore.

Art. 66.

Funziona da segretario del tribunale militare il cancelliere del giudice coloniale, o, in mancanza di questo, altro funzionario designato dal governatore,

Art. 67.

Per la nomina degli ufficiali funzionanti da avvocato fiscale militare e da istruttore, il governatore sentirà il parere dell'ufficiale superiore in grado presente in colonia.

Art. 68.

È permesso all'imputato di scegliersi un difensore fra gli ufficiali o sottufficiali del presidio, esclusi quelli chiamati a comporre il tribunale.

Art. 69.

Il tribunale militare si riunisce normalmente a Mogadiscio; ma può il governatere, per ragioni di opportunità, stabilire che sia convocato in altra località.

Art. 70.

Contro la sentenza del tribunale militare, il militare condannato può ricorrere al tribunale supremo di guerra e marina in Italia nel termine di giorni cinque, presentando il ricorso al segretario del tribunale militare della colonia.

Art. 71.

La sentenza pronunciata dal tribunale militare sarà comunicata immediatamente al governatore, il quale ne ordina la esecuzione, quando non creda valersi della facoltà conferitagli dall'art. 9, lettera f, della legge 5 aprile 1908, n. 161.

Art. 72.

Dovendosi sottoporre a giudizio di tribunale militare un ufficiale del regio corpo di truppe coloniali della Somalia italiana, l'ufficiale sarà deferito all'autorità giudiziaria militare di Roma.

Del notariato.

Art. 73.

I residenti disimpegneranno le attribuzioni di notai.

Art. 74.

Nella loro qualità di notai essi potranno delegare, nei luoghi distanti dalla loro sede, le autorità civili e militari, da loro dipendenti, a redigere le procure e ad autenticare le firme apposte ad atti privati, nonchè a percepire i diritti relativi.

In caso di urgenza tali autorità possono, anche senza delegazione ricevere il testamento di persona ammalata o ferita, con le norme fissate dall'art. 800 del codice civile del Regno. Questi testamenti debbono d'urgenza essere trasmessi all'ufficio di residenza e diverranno nulli tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa fare testamento con le norme ordinarie.

Art. 75.

I cadi sono autorizzati ad adempiere l'ufficio di notaio per i sudditi coloniali e gli assimilati, ma saranno tenuti a trasmettere, alla fine dell'anno, gli originali degli atti ai rispettivi residenti. I diritti da essi riscossi dovranno essere versati inte-

gralmente nella cassa della residenza, la quale procederà a pagare la percentuale che è loro dovuta.

Disposizione transitoria

Art. 76.

Il presente ordinamento andrà in vigore entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione in colonia.

Le cause pendenti al momento della sua entrata in vigore davanti alle autorità giudiziarie coloniali, sia italiane che indigene, saranno definite, salvo il disposto della prima parte dell'art. 16 della legge 5 aprile 1908, n. 161, in base alle norme del presente ordinamento.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro degli affari esteri
DI SAN GIULIANO.

N. 452. — **Decreto ministeriale che toglie l'autonomia delle sottodirezioni del genio militare di Livorno e di Chieti.** — (Direzione amministrativa d'artiglieria e genio). — 28 settembre.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 515, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito;

Visto il decreto 22 febbraio 1906, n. 56, che stabilisce la circoscrizione militare pel servizio generale e per quello di artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato, e della giustizia militare;

Visto il decreto in data 9 agosto 1910, n. 324, col quale si provvede alla istituzione di 3 nuovi comandi di artiglieria da fortezza, di un nuovo comando territoriale del genio, ed a modificazioni della circoscrizione territoriale per il servizio di artiglieria e per il servizio del genio;

Riconosciuto che, in relazione alle esigenze del servizio, si può addivenire dal 1° ottobre alla soppressione dell'autonomia

tecnica ed amministrativa delle sottodirezioni autonome del genio di Livorno e di Chieti:

DECRETA:

Articolo unico.

A partire dal 1° ottobre 1910 cessa l'autonomia tecnica ed amministrativa delle sottodirezioni autonome del genio militare di Livorno e Chieti, le quali passeranno alla dipendenza delle rispettive direzioni del genio militare di Firenze ed Ancona.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti pel visto e la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **453**. — **Passaggio della sezione staccata d'artiglieria di Ancona dalla dipendenza della direzione d'artiglieria di Spezia alla dipendenza di quella di Venezia.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 26 ottobre.

A datare dal 15 novembre p. v. la sezione staccata d'artiglieria di Ancona, dipendente dalla direzione d'artiglieria di Spezia, passerà alla dipendenza della direzione d'artiglieria di Venezia.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **454**. — **Prelevamento di carbonella spenta per soffocamento dai panifici militari, per la coloritura a fuoco delle parti d'armi.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 27 ottobre.

Si avvertono i corpi i quali, per avere tuttora in forza il capo armaiuolo, sono autorizzati ad eseguire la ricoloritura a fuoco delle parti d'armi, che la carbonella spenta per soffocamento, all'uopo occorrente, potrà essere prelevata, a pagamento, dai panifici militari, per essere, poscia, ceduta ai capi armaiuoli.

Tali prelevamenti e cessioni dovranno essere fatti allo stesso prezzo e con le stesse modalità seguite dagli ufficiali ed impiegati autorizzati a prelevare carbonella per uso privato.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **155.** — **Corso di perfezionamento per farmacisti militari**. — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 27 ottobre.

Affinchè quei farmacisti militari che per lavori speciali o per pratica di servizio hanno dimostrato una spiccata attitudine agli studi chimici abbiano modo di perfezionarsi in tale disciplina, nonchè per rispondere al bisogno ognor più sentito nell'amministrazione militare di avere un personale sempre al corrente con i nuovi portati della chimica analitica, il Ministero ha determinato di istituire un corso di perfezionamento presso i laboratori della sanità pubblica.

Il corso avrà la durata di un anno a principiare col 10 gennaio 1911.

Il numero dei farmacisti che vi sarà chiamato annualmente è limitato a due, i quali saranno prescelti in base ad un concorso per titoli.

Potranno fare domanda di esservi ammessi tutti i farmacisti di 1ª e 2ª classe i quali contino otto anni compiuti di servizio effettivo in qualità di farmacista militare.

Le istanze in carta libera corredate di quei titoli che ciascuno crederà più opportuni per comprovare la propria perizia nella chimica saranno indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale dei personali civili) ed inviate per la via gerarchica.

Su ciascuna domanda il direttore dell'ospedale cui il farmacista è assegnato ed il direttore di sanità esprimeranno il loro avviso circa l'opportunità o meno di accogliere l'istanza, tenendo conto delle qualità tanto scientifiche quanto morali del richiedente.

Le domande potranno essere presentate alle direzioni d'ospedale non oltre il 10 novembre p. v. e dovranno pervenire al Ministero per il giorno 20 stesso mese.

Il Ministero, inteso il parere dell'ispettorato di sanità militare e tenuto conto del giudizio riassuntivo espresso sul fo-

glio caratteristico di ciascun aspirante nonchè di quelli espressi dal direttore di sanità e dell'ospedale, designerà i due farmacisti che dovranno essere chiamati in Roma per frequentare il detto corso di perfezionamento, e ne pubblicherà il nome sul *giornale militare*.

I due farmacisti prescelti, per tutta la durata del corso saranno aggregati all'ospedale militare della capitale e da esso dipenderanno tanto amministrativamente che disciplinarmente.

A norma del § 50 del regolamento per le indennità eventuali del R. esercito (edizione 1907) nessuna indennità di trasferta spetterà ai farmacisti vincitori del concorso durante la loro permanenza in Roma.

Terminato il corso nelle carte personali dei due farmacisti prescelti sarà apposta l'annotazione « Ha frequentato il corso di perfezionamento presso i laboratori della sanità pubblica ».

Il Ministro — P SPINGARDI.

N. **156.** — **Distribuzione di cavalli di agevolezza della categoria speciale B (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria.** (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 27 ottobre.

Il Ministero ha determinato che la distribuzione generale dei cavalli di agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi), preannunziata con la circolare del 9 agosto u. s. n. 338, abbia luogo la mattina del 22 novembre p. v. presso il 7° reggimento artiglieria da campagna in Pisa.

Gli ufficiali ammessi alla distribuzione, sono quelli indicati degli elenchi I e III che fanno seguito alla presente circolare. La distribuzione dei cavalli sarà effettuata sotto l'osservanza delle norme contenute nella ricordata circolare e di quelle stabilite nell'*Atto* 179 del 1899, modificate dell'*Atto* 177 del 1901.

I cavalli potranno essere esaminati nel giorno precedente alla distribuzione e saranno presentati agli ufficiali con le norme prescritte dal n. 22 del citato *Atto* 179 del 1899.

La concessione di cui al 2° comma del n. 26 dell'*Atto* 179 del 1899 s'intende limitata agli ufficiali che effettivamente siano presenti alla distribuzione o rappresentati singolarmente da ufficiale che non concorra e non rappresenti altro concorrente.

Gli ufficiali compresi nel II e IV elenco sono ammessi fin d'ora (secondo l'ordine di precedenza nel quale sono inscritti), sia a concorrere alla distribuzione in sostituzione di coloro che, a tenore del 3° comma del n. 21 del citato *Atto*, decadessero dal diritto al prelevamento, sia all'eventuale assegnazione dei cavalli che fossero per rimanere indistribuiti.

Si fa presente che, ad eliminare disparità di trattamento pel trasporto dei cavalli alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti, verrà stabilito, qualunque sia la distanza, un prezzo medio comune, da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto sia dei predetti cavalli irlandesi, sia di quelli di puro sangue.

Nella circostanza si fa presente che, insieme ai cavalli aventi i prezzi indicati nella citata circolare, saranno messi in distribuzione una decina di cavalli di agevolezza della stessa categoria speciale *B*, (irlandesi), al prezzo di L. 1800 ciascuno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Elenchi nominativi degli ufficiali ammessi a prelevare cavalli di agevolezza della categoria speciale B (irlandesi).

Elenco I.

1. Angiuli Francesco, tenente 12° artiglieria campagna.
2. Almagià Giacomo, capitano 14° id. id.
3. Barusso cav. Filippo, id. Ministero guerra.
4. Banci Buonamici Alberto, id. 23° artiglieria campagna.
5. Boselli Rodolfo, tenente 23 id. id.
6. Biscaccianti Alessandro, sottotenente 9° id. id.
7. Barberis Filippo, tenente 8° id. id.
8. Beaud Eugenio, capitano 5° id. id.
9. Bellomo Nicola, tenente 12° id. id.
10. Borzi Adelchi, id. 22° id. id.
11. Cocco Raffaele, capitano 10° id. id.
12. Castagnetta Nicola, tenente 22° id. id.
13. Calvi Francesco, capitano 22° id. id.
14. Cirillo cav. Ernesto, tenente colonnello 20° id. id.
15. Costanzi Giulio, tenente 7° id. id.
16. De Bernardis Vittorio, id. 12° id. id.
17. De Fraia Florindo, id. 10° id.

18. Degli Uberti cav. Alfredo, tenente colonnello comando artiglieria campagna Napoli.
19. Dall'Olio cav. Alfredo, maggior generale ispettorato generale d'artiglieria.
20. De Luca Umberto, tenente 24° artiglieria campagna.
21. Fevola Erasmo, id. 16° id. id.
22. Ferrini Francesco, capitano 4° id. id.
23. Formenti Bassano, id. 9° id. id.
24. Genovese cav. Luigi, tenente colonnello 24° id. id.
25. Gagliani cav. Pasquale, capitano 2° id. id.
26. Gazzera Pietro, capitano 5° id. id.
27. Lang cav. Guglielmo, maggiore generale comando scuola applicazione artiglieria e genio e accademia militare.
28. Leopardi Francesco, capitano 3° artiglieria campagna.
29. Lombardo Giuseppe, id. 20° id. id.
30. Manca Ettore, tenente 3° id. id.
31. Martorelli Mario, sottotenente 12° id. id.
32. Morin cav. Carlo, colonnello 10° id. id.
33. Vergone Felice, tenente 24° id. id.
34. Savarino-Corti Luigi, id. 6° id. id.
35. Manzi Luigi, id. 2° id. id.
36. Moroni Augusto, id. scuola applicazione artiglieria e genio.
37. Mascarucci Giuseppe, capitano 9° artiglieria campagna.
38. Musso Carlo, id. ispettorato generale d'artiglieria.
39. Nebbia Edoardo, id. 15° artiglieria campagna.
40. Papini cav. Tullio, id. comando corpo stato maggiore.
41. Piccardi Enrico, id. 23° artiglieria campagna.
42. Pelagatti Edoardo, id. 18° id. id.
43. Salemi Antonino, sottotenente 12° id. id.
44. Sommariva Alighiero, capitano 16° id. id.
45. Sbriscia-Fioretti Pericle, tenente 2° id. id.
46. Scarano Giuseppe, maggiore 4° id. id.
47. Siccardi cav. Francesco, id. 10° id. id.
48. Todisco Francesco, sottotenente 12° id. id.
49. Tommassini Oscar, tenente 20° id. id.
50. Vitale Luigi, id. 6° id. id.
51. Vercellino Mario, capitano 6° id. id. — in servizio stato maggiore — presso il comando del II corpo d'armata.
52. Zoccola Michele, tenente 4° id. id.
53. De Perfetti-Ricasoli Leopoldo, id. 21 id. id.
54. Marcotulli cav. Luigi, capitano Ministero guerra.

55. Bianchi D'Espinosa Enrico, capitano 24° artiglieria campagna.
56. Martinez cav. Francesco, tenente colonnello 12° id. id.
57. Segre Roberto, capitano comando corpo stato maggiore.
58. Panizza Cesare, id. 21° artiglieria campagna.
59. Scoppa Filippo, tenente 10° id. id.
60. De Rosa Filippo, capitano 24° id. id.
61. Fietta Pietro, tenente 20° id. id.
62. Tellini cav. Enrico, capitano Ministero guerra.

Elenco II.

1. Marciante Giuseppe, tenente 14° artiglieria campagna — allievo scuola di guerra.
2. Civalieri Alberto, id. 20° artiglieria campagna.
3. Signoretti Benedetto, capitano 20° id. id.
4. Guanciali-Franchi Rocchi Ferdinando, id. 13° id. id.
5. Amato cav. Giuseppe, colonnello 22° id. id.
6. Chappuis Renato, tenente 5° id. id.
7. Pitassi-Mannella Enrico, id. scuola centrale di tiro d'artiglieria da campagna.
8. Antoni Giuseppe, id. 24 artiglieria campagna.
9. Papucci Germano, capitano 19° id. id.
10. Tinozzi-Croce cav. Camillo, tenente colonnello 13° id. id.

Elenco III (puro sangue).

1. Badoglio cav. Pietro, capitano di stato maggiore Ministero guerra.
2. Rossi Paolo, capitano 8° artiglieria campagna.
3. Casalini Angelo, tenente 13° id. id.
4. Vitali Severo, id. 13° id. id.
5. Ascoli Ettore, capitano scuola militare.

Elenco IV.

1. Matteini Guido, tenente 24° artiglieria campagna.
2. Ricchieri Ubaldo, id. scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.
3. Vannutelli Giuseppe, id. 13° artiglieria campagna.
4. Niutta Edoardo, id. 24° id. id.
5. Lucchi Giorgio, id. 15° id. id.

N. **457.** — **Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento ad anzianità degli ufficiali del ruolo transitorio del personale permanente dei distretti per il 1910 e per il 1911.** — (Gabinetto militare) — 27 ottobre.

A modificazione di quanto fu disposto con le circolari n. 71 del 1909 e 273 del 1910 il quadro d'avanzamento per il 1910 dei maggiori, capitani e tenenti appartenenti al ruolo transitorio dei distretti viene esteso come segue:

maggiori a tutto il 3 aprile 1904;
capitani a tutto il 7 marzo 1895;
tenenti a tutto il 19 settembre 1899.

Così pure a modificazione del disposto della circolare 70 del corrente anno i limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento per il 1911 per il ruolo predetto sono così estesi:

tenenti colonnelli a tutto il 1904;
maggiori . . . a tutto il 1904;
capitani . . . . a tutto luglio 1896

Gli specchi d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti) per il 15 novembre.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **458.** — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni) — 27 ottobre.

Il corso teorico pratico per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare di 5ª classe, di cui alla circolare n. 380 corrente anno, è rinviato a tempo da stabilirsi.

Si avverte che i sottufficiali i quali nel frattempo acquisteranno diritto ad impiego civile, potranno fra gli altri impieghi chiedere anche quello di assistente del genio militare, intendendosi abrogata l'annotazione (2) al numero 24 dell'elenco *A* annesso alla circolare n. 180 del *giornale militare* del 1909.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **459.** — **Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 28 ottobre.

È sospesa fino a nuovo ordine la somministrazione a pagamento agli ufficiali ed altri personali dei seguenti generi:

alcool etilico assoluto;

alcool etilico denaturato;
elixir di china;
soluzione alcoolica di essenza d'anice;
soluzione alcoolica di essenza di limoni;
soluzione alcoolica di essenza di menta;
spirito di cannella;
spirito di melissa composto;
tintura d'anice;
tintura di benzoino:
tintura di cannella;
tintura di china composta;
tintura tonico-amara;

compresi nella tariffa 1° luglio 1910, tranne che qualcuna delle suddette sostanze sia prescritta dal medico curante commista ad altre come veri e propri medicinali in quelle formole e piccole dosi usate in terapia;

del cognac e rhum provenienti dai forti di sbarramento ed in distribuzione straordinaria secondo la circolare 170 del 1909.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **460. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.** — (Gabinetto militare). — 28 ottobre.

In seguito ai risultati del concorso indetto con la circolare n. 102, questo Ministero ha determinato che i sottufficiali qui appresso nominati, aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti, siano ammessi al corso speciale della scuola militare, passando effettivi alla scuola stessa dal 1° novembre p. v.

Si avverte poi che gli appartenenti all'arma di cavalleria che in seguito al concorso hanno ottenuta l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare quali aspiranti alla carriera nell'arma di provenienza, saranno, dopo tre mesi dalla loro presenza alla scuola, sottoposti ad un nuovo esperimento di equitazione, e i non idonei dovranno rientrare al proprio reggimento.

I comandanti dei corpi cui appartengono i sottaindicati sottufficiali dovranno ottemperare alle norme contenute nei numeri 31 e 32 della disposizione 15 del fascicolo 21 della *Raccolta*.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Arma di fanteria.

Perotta Ercole, sergente maggiore 2° granatieri.
Atzori Giuseppe, id. 1° fanteria.
Puddu Giulio Cesare, id. 1° id.
Varvaro Stefanino, maresciallo 3° fanteria.
Fedeli Giulio, sergente maggiore 4° id.
Galante Ettore. id. 4° id.
Galasso Giovanni, id. 9° id.
Santoro Pasquale, id. 11° id.
Rossi Filippo, id. 12° id.
Barbato Domenico, id. 12° id.
Tonini Pio, id. 12° id.
Del Guerra Augusto, id. 18° id.
Maccario Matteo, id. 26° id.
Grassi Luigi, id. 28° id.
Cascini Angelo, id. 34° id.
Lapeschi Desiderio, id. 36° id.
Vecchi Gregorio, id. 36° id.
Rosa Antonio, id. 40 id.
Mastandrea Nicola, id. 41° id.
Fabretti Armando, id. 43° id.
Coppolino Aurelio, id. 43° id.
Rizzi Nicomede, id. 43° id.
Pederzani Egidio, id. 44° id.
Calandra Pietro, id. 45° id.
Pittau Beniamino, id. 46° id.
Tufano Michele, id. 50° id.
Busto Arturo, id. 51° id.
Prigiotti Gennaro, id. 51° id.
Iannacone Giuseppe, sergente maggiore 56° fanteria.
Pomponio Filippo, id. 59° id.
Zironi Cesare, id. 59° id.
Mondelli Giovanni, id. 61° id.
Lanzi Pietro, id. 63° id.
Ippoliti Assirio, id. 64° id.
Obino Angelo, id. 65° id.
Iacono Francesco, id. 68° id.
Belardinelli Arsenio, id. 80° id.
Palazzeschi Luigi, id. 2° bersaglieri.
Felici Gino, id. 3° id.
Ceresole Valentino, id. 4° id.
Marchi Alberto, id. 5° id
Piazzi Umberto, id. 6° id.
Stabile Giuseppe, id. 8° id.
Guerra Armando, id. 11° id.
Giannini Arturo, id. 3° alpini.
Robuschi Giulio, id. 5° id.
Giordani Domenico, maresciallo 6° alpini.
Obino Tarquinio, sergente maggiore 2° comp. di sanità.
Piovani Aristide, id. id. plotone autonomo di sanità della divisione di Cagliari.
Di Giacomantonio Giosuè, id. 10° id. id.
Gorret Pietro, id. R. corpo di truppe coloniali.
Pacetti Alfano, id. id.

Arma di cavalleria.

Alberti Ferdinando, sergente maggiore lancieri di Novara (5°).
Lanza Riccardo, id. cavalleggeri di Lodi (15°).
De Thomasis Dino, sergente magg. cavall. di Lucca (16°).
Callaini Guido, id. id. di Lucca (16°).
Tatulli Marco, id. id. scuola militare (plot. palafrenieri.)

Ferrari Dardano, sergente maggiore cavalleggeri Guide (19°).
Agosti Tito id. id. di Padova (21°).
Maioli Giuseppe, sergente maggiore cavalleggeri di Vicenza (24°).
Zepponi Francesco, id. id. di Vicenza (24°).

Arma di artiglieria.

Curcio-Rubertini Italo, maresciallo collegio mil. Roma.
Campagnoli Ugo, sergente maggiore 3° artiglieria campagna.
Repossi Giovanni, id. 4° id. id.
Rossini Luigi, id. 7° id. id.
Scotti Clodoveo, id. 10° id. id.
D'Attili Nazzareno, sergente maggiore 10° artiglieria campagna.
Barberini Enrico, id. 13° id. id.
Soderini Mario, id. 13° id. id.
Arrighi Arrigo id. id. reggimento artiglieria a cavallo.
Le Boffe Salvatore id. 3° artiglieria costa.

Arma del genio.

Monina Antonio, sergente maggiore 3° genio.
Ranzini Alberto, sergente maggiore R. corpo di truppe coloniali.

N. **461**. — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare.** — (Gabinetto militare). 28 ottobre.

1. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso della scuola militare gli allievi licenziati dai collegi militari indicati nei seguenti specchi *A* e *B*, e gli altri giovani pure nominati in tali specchi e nello specchio *B'*, che parteciparono al concorso di cui alla circolare n. 121 del corrente anno.

2. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso dell'accademia militare gli allievi licenziati dai collegi militari, e gli altri giovani di cui nello specchio *C*, i quali parteciparono al concorso di cui sopra.

3. Coloro che hanno fatto riserva di produrre il titolo di studio dopo la sessione autunnale d'esami, non saranno ammessi nell'istituto se non produrranno, al più tardi entro il giorno della loro presentazione, direttamente al comando dell'istituto medesimo, un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risulti aver essi conseguita la licenza liceale o di istituto tecnico.

Gli ammittendi residenti in località infette (provincie di Avellino, Bari, Foggia, Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Palermo) i quali non abbiano potuto ancora dare esami di riparazione differiti a causa delle condizioni sanitarie sono autorizzati a ritardare la propria presentazione sino dopo il conseguimento del titolo di studio. Si avverte però che in ogni caso s'intenderanno decaduti dal diritto all'ammissione coloro che per qualsiasi motivo non abbiano potuto raggiungere l'istituto rispettivo entro la data di un mese dalla presentazione normale.

4. Gli ammittendi alla scuola militare si presenteranno al comando di quell'istituto secondo il seguente ordine, nelle ore antimeridiane dei giorni sottoindicati:

Il 7 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi di armata I, II, III, IV, V e VI.

L'8 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi di armata VII, VIII, IX, X, XI e XII.

esclusi gli allievi dei collegi militari e i militari sotto le armi.

Il 9 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria, che provengono dai collegi militari e dai militari sotto le armi, e tutti gli aspiranti all'arma di cavalleria compresi nello specchio *B*.

Il 10 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di cavalleria compresi nello specchio *B'*, che accettino anche l'eventuale assegnazione all'arma di fanteria.

5. Gli ammittendi all'accademia si presenteranno al comando dell'istituto nelle ore antimeridiane del 7 novembre p. v.

6. L'ammissione rimane subordinata all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti istituti da apposite commissioni sanitarie.

A modificazione di quanto è disposto dal n. 25 comma 2 del regolamento d'ammissione (edizione 22 aprile 1903) tali commissioni sanitarie, anzichè da un ufficiale medico ispettore di sanità militare, dovranno essere presiedute dal direttore di sanità militare del rispettivo corpo d'armata, il quale dovrà essere sostituito, quale membro di detta commissione, da un ufficiale superiore medico dell'ospedale militare dipendente, da delegarsi dal comando del corpo d'armata.

Gli aspiranti non dichiarati idonei in tale visita potranno ove ne facciano immediata richiesta ai comandi degli istituti interessati, essere sottoposti ad una visita definitiva

presso l'ispettorato di sanità militare, al quale pertanto i comandi stessi trasmetteranno le relative domande, unendovi il verbale della visita eseguita e gli altri documenti che fossero del caso.

7. Per l'arma di cavalleria i posti disponibili saranno assegnati secondo l'ordine d'iscrizione, prima agli aspiranti indicati nello specchio *B* e poi a quelli indicati nello specchio *B'*, qualora, date le eliminazioni che fra gli inscritti nello specchio precedente potranno verificarsi per inidoneità fisica al servizio militare in genere o al servizio speciale dell'arma, o per altra eventuale causa, risultino posti vacanti.

I giovani compresi nello specchio *B'*, i cui nomi non sono contrassegnati con asterisco, avendo già dichiarato di accettare eventualmente anche l'assegnazione alla fanteria, dovranno senz'altro essere invitati a presentarsi alla scuola, subordinatamente sempre alla produzione del titolo di studio, il giorno 10 novembre p. v. (nelle ore antimeridiane), per essere assegnati, previa visita sanitaria o alla cavalleria, secondo il numero dei posti che si renderanno vacanti per tale arma, oppure alla fanteria.

Quelli invece i cui nomi sono contrassegnati con asterisco, dovranno dai comandi dei rispettivi distretti, essere interpellati d'urgenza, anche telegraficamente ove occorra, per conoscere se accettino d'essere assegnati alla fanteria ove manchino i posti per la cavalleria. In caso di risposta affermativa, s'intenderanno senz'altro invitati a presentarsi anche essi alla scuola il 10 novembre; in caso contrario non dovranno presentarsi se non ne riceveranno invito dal comando della scuola, per essere visitati come ammittendi alla cavalleria agli effetti della prima parte del presente numero Delle risposte avute i comandi di distretto dovranno ad ogni modo informare subito il comando della scuola.

8. Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa della scuola militare, la somma di lire 2000 o un titolo di rendita al portatore per un capitale equivalente, entro il termine che verrà indicato dal comando della scuola.

9. A norma del § 17 lettera *f*) del regolamento (febbraio 1903*) pei trasporti militari sulle ferrovie, gli ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate in detto regolamento (allegato n. 1), pel viaggio che debbono compiere per recarsi all'accademia od alla scuola militare, ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi.

Essi possono viaggiare in 2ª o 3ª classe, con tutti i treni che ammettono viaggiatori a tariffa militare.

Nei viaggi sul mare i predetti ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare in qualunque classe.

Per ottenere l'applicazione della tariffa militare nei viaggi sulle ferrovie e sul mare, deve prodursi la richiesta mod. *B*, che verrà rilasciata dal comando del distretto militare per mezzo del quale i giovani inoltrarono la domanda d'ammissione. Come documento d'identificazione personale (§ 104 regolamento citato), servirà l'avviso di ammissione all'accademia, od alla scuola, e per l'eventuale ritorno una dichiarazione del comando dello stesso istituto, comprovante che il giovane non vi fu ammesso.

10. **Tutti i giovani chiamati all'ammissione, avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale che conserveranno anche nell'anno successivo, qualora ottengano la promozione al corso superiore nella 1ª sessione di esame.**

La concessione dell'altra mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia per coloro che si trovano nelle condizioni volute per ottenere tale beneficio, risulta dagli specchi annessi alla presente circolare.

11. **Delle suespresse disposizioni, come pure delle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere d'urgenza dato avviso personale: agli allievi dei collegi militari, dai rispettivi comandi; agli altri, dai comandi di distretto o di corpo che ne inoltrarono le domande d'ammissione al concorso.**

Nel fare ai singoli interessati le comunicazioni che li riguardano, i comandi di distretto o di corpo dovranno pure avvertirli che non saranno accettati nell'istituto se non verseranno subito l'importo dell'assegno di 1° corredo e le somme dovute, secondo il regolamento per le ammissioni ai collegi, alla scuola e all'accademia militare, come quota trimestrale anticipata per pensione e per manutenzione e rinnovazione del corredo, fatta deduzione della quota di pensione corrispondente alle mezze pensioni gratuite ottenute.

Resta inteso che gli ammittendi i quali avevano l'obbligo di presentarsi alla chiamata alle armi della classe 1890, non debbono essere assegnati ai corpi, ma lasciati in congedo illimitato provvisorio fino a che non sia stata decisa la loro posizione in riguardo all'ammissione alla quale sono chiamati.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

SPECCHIO **A**

AMMITTENDI *alla scuola militare*

che hanno chiesto l'assegnazione all'arma di fanteria.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
	Giovani provenienti dai collegi militari.			
1	Barbaro Domenico . .	Collegio Napoli . .	»	
2	Mazza Guido	Id. Napoli . .	»	
3	Ruffo Nicola.	Id. Napoli . .	1	
4	Accongiagioco Giuseppe	Id. Napoli . .	1	
5	Iglesias Giacomo . . .	Id. Napoli . .	»	
6	Spinelli Attilio	Id. Napoli . .	»	
7	Vitton Vittorio . . .	Id. Roma . .	1	
8	Gotelli Enrico	Id. Roma . .	1	
9	Mazzone Manlio . . .	Id. Napoli . .	»	
10	D'Amelio Carmelo . .	Id. Napoli . .	»	
11	d'Aquino Armando . .	Id. Napoli . .	»	
12	Parisi Guido.	Id. Napoli . .	»	
13	Spitaleri Gio. Battista .	Id. Roma . .	»	
14	Resta Alfonso	Id. Roma . .	»	
15	Falcone Giuseppe . .	Id. Roma . .	»	
16	Paroni Alfredo. . . .	Id. Roma . .	»	
17	Fabre Giorgio	Id. Roma . .	»	
18	Arata Arturo	Id. Napoli . .	»	
19	Duranti Enrico. . . .	Id. Napoli . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
	Giovani provenienti da istituti civili.			
	1) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso*			
20	Montemurro Ugo. . .	Distretto Modena .	1	
21	Nicoletti Francesco . .	Id. Palermo.	1	
22	Avogadro di Vigliano Augusto	Id. Vercelli .	1	
23	Amè Cesare	Id. Torino . .	»	
24	Mattei Aristide	Id. Sulmona .	»	
25	Lai Luigi	Id. Cagliari .	»	
26	Cesarini Guido	Id. Macerata	1	
27	Benedetti Alberto . . .	Id. Firenze .	1	
28	Scardapane Arnaldo. .	Id. Chieti . .	»	
29	Ghè Carlo.	Id. Firenze .	1	
30	Matteucci Mario . . .	Id. Ancona .	1	
31	Golier Mario.	Id. Alessand.	»	
32	Valoti Antonino . . .	Id. Torino. .	1	
33	Falqui Francesco . . .	Id. Cagliari .	»	
34	Pergameno Pasquale .	Id. Napoli . .	»	
35	Di Santo Mario. . . .	Id. Chieti. . .	1	
36	Barone Giuseppe . . .	Id. Roma . .	1	
37	Rossi Cesare	Id. Parma . .	»	
38	Primiero Giuseppe . .	Id. Trapani .	»	
39	Bresciani Nicolò . . .	Id. Brescia .	1	
40	Damin Giuseppe . . .	Id. Roma . .	»	
41	Madonna Teseo . . .	Id. Chieti . .	1	
42	Emanuele Nicolò . . .	Id. Palermo.	»	
43	De Ranieri Delfo . . .	Id. Lucca . .	»	
44	Ferrari Umberto . . .	Id. Massa . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
45	Corbelli Emilio	Distretto Torino . .	1	
46	Venerosi-PesciliniCarlo	Id. Livorno .	»	
47	Manera Luigi	Id. Casale . .	1	
48	Minerba Oronzo . . .	Id. Lecce . .	»	
49	Perna Umberto . . .	Id. Siracusa .	»	
50	Delehaye Luigi. . . .	Id. Napoli .	»	
51	Gibellino Raffaele . . .	Id. Ivrea . .	»	
52	Bignamino Ferruccio. .	Id. Bergamo.	1	
53	Ricci Claudio	Id. Macerata	1	
54	Scarfi Giovanni. . . .	Id. Catania .	»	
55	Capitò Gino	Id. Venezia .	1	
56	Valle Mario	Id. Reggio E.	1	
57	Gamboni Pasquale . .	Id. Nola . . .	»	
58	Fasiani Ugo.	Id. Mondovì.	»	
59	Loreto Raffaele. . . .	Id. Frosinone	»	
60	Antonelli Filippo . . .	Id. Chieti. . .	1	
61	Carasi Mario	Id. Savona .	»	
62	Marzeni Augusto. . .	Id. Lodi . . .	1	
63	Cavatorti Giuseppe . .	Id. Foggia . .	»	
64	Prinetti Filippo. . . .	Id. Novara. .	»	
65	Carboni Giacomo . . .	Id. Lucca . .	1	
66	Marchegiano Mario . .	Id. Gaeta . .	»	
67	Branca Marzio. . . .	Id. Spoleto. .	1	
68	Bizzi Mario	Id. Piacenza.	»	
69	Nasalli Rocca Amedeo	Id. Piacenza	1	
70	Rosso Gabriele	Id. Piacenza.	»	
71	Casa Ferdinando . . .	Id. Savona .	»	
72	Miglietta Giovanni. . .	Id. Pesaro. .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
73	Penazzi Roberto . . .	Distretto Ravenna.	»	
74	Pedini Ranieri	Id. Livorno .	»	
75	Chiappetta Emilio . . .	Id. Cosenza .	»	
76	Marchetti Diego . . .	Id. Verona .	1	
77	Raineri Tommaso. . .	Id. Genova .	»	
78	Tardini Vincenzo . . .	Id. Genova .	»	
79	Schettini Alberto . . .	Id. Bari . . .	1	
80	Jurlaro Errico	Id. Ancona .	»	
81	Gallo Giovanni	Id. Milano . .	1	
82	Giordano Umberto . .	Id. Roma . .	1	
83	Avallone Angelo . . .	Id. Rovigo. .	1	
84	Dal Farra Antonio . .	Id. Belluno .	1	
85	Baudino Carlo	Id. Torino . .	1	
86	Bongiovanni Carlo . .	Id. Como. . .	»	
87	De Vincenttis Armando	Id. Taranto .	1	
88	Palmegiano Giuseppe .	75 regg. fanteria.	»	
89	Giglio Gaetano	Distretto Palermo .	»	
90	Pezzana Armando. . .	Id. Pinerolo.	»	
91	Mazzocchi Ottavio. . .	Id. Roma . .	»	
92	Moraglia Luigi	Id. Savona .	1	
93	Bova Ferdinando . . .	Id. Catanzaro	»	
94	Gaibi Agostino	Id. Bologna .	1	
95	Mazzucco Renato. . .	Id. Torino . .	1	
96	Notari Amerigo . . .	Id. Modena .	1	
97	Mormile Paride . . .	Id. Pesaro . .	1	
98	Carossini Ettore . . .	Id. Torino . .	1	
99	Grosso Camillo. . . .	Id. Cuneo . .	»	
100	Ferrari Marcellino . .	Id. Verona .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
101	Barberis Giuseppe . .	Distretto Bologna .	1	
102	Sinopoli Gio. Battista .	Id. Girgenti .	1	
103	Ranise Vittorio. . . .	Id. Savona. .	1	
104	Rota Nicola	Id. Lecco. . .	»	
105	Mazzotti Eraldo . . .	Id. Voghera.	1	
106	Avetran Renato . . .	Id. Caserta .	1	
107	Principalle Aldo . . .	58 regg. fanteria .	»	
108	Carelli Vincenzo . . .	Distretto Bari. . . .	»	
109	Gamucci Giulio. . . .	Id. Firenze .	»	
110	Acanfora Guglielmo . .	Id. Taranto .	1	
111	Spinelli Alberto. . . .	Id. Pesaro . .	1	
112	Comune Felice	Id. Bologna .	1	
113	Predieri Alessandro . .	Id. Trapani .	1	
114	Corsiglia Armando . .	Id. Genova .	»	
115	Solinas Gioacchino . .	Id. Sassari. .	»	
116	Daniele Vito.	Id. Taranto .	»	
117	Revelli Mario	Id. Torino. .	»	
118	Della Valle Edoardo. .	Id. Mondovì .	1	
119	Barberi Barbero . . .	Id. Lucca . .	»	
120	Poli Luigi.	Id. Torino. .	1	
121	Bertesi Antonino . . .	Id. Modena .	»	
122	Dalfino Francesco Paolo	Id. Bari . . .	»	
123	Rebora Igino	Id. Voghera.	»	
125	Manzone Paolo. . . .	Id. Torino. .	1	
126	Lapi Emilio	Id. Firenze .	»	
127	Croce Ettore.	Id. Torino. .	»	
128	Decio Giuseppe. . . .	Id. Torino. .	1	
129	Brovarone Lorenzo . .	Id. Ivrea. . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
130	Montella Giovanni . .	Distretto Palermo .	1	
131	Ebranci Alessandro . .	Id. Torino . .	»	
132	Caffaratti Mario . . .	6° regg. bersaglieri	1	
133	Orlandi Alfredo. . . .	Distretto Torino . .	»	
134	Lezzi Riccardo. . . .	11 regg. bersaglieri.	»	
135	Trizio Felice.	Distretto Bari . . .	1	
136	Mattioli Riccardo . . .	Id. Modena .	»	
137	Rolla Michele	Id. Mondovì.	1	
138	Fuseri Mario	Id. Torino . .	»	
	2) *Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico*			
139	Zacco Giuseppe . . .	Distretto Palermo .	1	
140	Cigliana Guglielmo . .	Id. Cuneo . .	1	
141	Bellini Giuseppe . . .	Id. Caltaniss.	»	
142	Diana Antonio	Id. Sassari. .	1	
143	Nista Virginio	Id. Foggia. .	»	
144	Gnech Arturo	Id. Ivrea . . .	»	
145	Raffaelli Paolo . . .	Id. Caserta .	1	
146	d'Avanzo Eugenio. . .	Id. Avellino .	»	
147	Bellini Mario	Id. Napoli . .	1	
148	Boccia Francesco. . .	Id. Napoli . .	1	
149	Ughi Ugo.	Id. Modena .	1	
150	Perdicchi Ettore . . .	Id. Forlì . . .	1	
151	Moda Felice.	Id. Torino . .	»	
152	Bresciano Carlo . . .	Id. Torino . .	»	
153	Urbinati Ciro	Id. Ravenna.	»	
154	Mosca Luigi.	Id. Palermo .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
155	Damiani Mario. . . .	Distretto Livorno .	»	
156	Grossetti Vito	Id. Napoli . .	»	
157	Andreani Alberto . . .	Id. Massa . .	»	
158	Michelangeli Goffredo .	Id. Macerata	1	
159	Re Francesco	Id. Milano . .	1	
160	Gout Umberto	Id. Napoli . .	1	
161	Denza Raffaele	Id. Torino . .	1	
162	Astuti Giulio.	Id. Alessandi.	1	
163	Scattini Arturo	Id. Bergamo.	»	
164	Notari Guido	Id. Ancona .	1	
165	Podio Guido	Id. Napoli . .	1	
166	Tristani Carlo	Id. Roma . .	1	
167	Raffaelli Ercole. . . .	Id. Caserta .	1	
168	Rosica Mario.	Id. Chieti . .	»	
169	Ferrari Celso	Id. Massa . .	»	
170	Visdomini Giulio . . .	Id. Lucca . .	»	
171	Gatt Luigi.	Id. Firenze .	1	
172	Bini Gustavo.	Id. Lucca. . .	»	
173	Buttà Ugo.	Id. Roma. . .	1	
174	Doria Ugo.	Id. Venezia .	»	
175	Festa Federigo. . . .	Id. Avellino .	»	
176	Pinelli Sergio	Id. Firenze .	»	
177	de Fina Fortunato. . .	Id. Napoli . .	»	
178	Buccelli Fabio	Id. Massa . .	»	
179	Medici Michele	Id. Livorno .	1	
180	Accorsi Giovanni . . .	Id. Modena .	1	
181	Cassini Carlo.	Id. Savona .	»	
182	De Caro Domenico . .	Id. Bari. . . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
185	Covra Luigi	Distretto Treviso .	»	
186	Griva Luigi	Id. Treviso .	1	
187	Angelucci Giustino . .	Id. Caserta .	1	
188	Sussone Alberto . . .	Id. Genova .	1	
189	Angeli Gino	Id. Firenze .	1	
190	Bevagna Arnaldo. . .	Id. Roma . .	1	
191	Pignari Luigi	Id. Torino . .	1	
192	Lomanto Giuseppe . .	Id. Barletta .	»	
193	Buglioni di Monale Carlo	Id. Torino . .	1	
194	Stampacchia Stefano. .	Id. Lecce . .	»	
195	Grimaldi Roberto . . .	Id. Potenza .	1	
196	Saracino Giuseppe. . .	Direz. Commiss. II corpo armata	»	
197	Bosco Gaetano	Distretto Pinerolo.	»	
198	Falconieri Giovanni . .	Id Torino . .	»	
199	Guidi Giuseppe. . . .	Id. Napoli , .	1	
200	Farri Ferruccio. . . .	Id. Reggio E.	»	
201	Reggiani Aldo	Id. Verona .	»	
202	Ruggiero Attilio Regolo	Id. Foggia . .	»	
203	Sganga Salvatore . . .	Id, Trapani .	1	
204	Parrocchetti Vittorio. .	Id. Milano . .	»	
205	Castellani Angelo . . .	Id. Verona. .	»	
206	Verna Giulio.	Id. Palermo.	1	
207	Dentamaro Vito . . .	Id. Bari . . .	»	
208	De Amicis Giulio . . .	Id. Roma . .	»	
209	de Benedetti Carlo' . .	Id. Alessand.	1	
210	Zaccaleoni Ettore. . .	Id. Napoli . .	1	
211	Bellocchio Giuseppe . .	Id. Piacenza	»	
212	Aliquò Filippo	Id. Firenze .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
213	Bartolone Filippo . . .	Distretto Messina .	»	
214	Micheloni Enrico . . .	Id. Ancona .	1	
215	Dapino Vincenzo . . .	Id. Torino . .	1	
216	Vegni Remo.	Id. Siena . .	»	
217	Carabellese Michele . .	Id. Barletta .	»	
218	Cerruti Giulio	Id. Napoli . .	»	
219	Tasciotti Quinto. . . .	Id. Firenze .	1	
220	Biselli Enrico	Id. Modena .	1	
221	Sbragia Egisto	Id. Lucca . .	»	
222	Ricci Alfonso	Id. Ancona .	1	
	3) Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico e dichiarati ammissibili in seguito a sanatoria concessa nell'esame scritto.			
223	Piazzoni Leonardo . .	Distretto Sassari. .	1	
224	Devecchi Mario . . .	Id. Casale . .	»	
225	Caretta Augusto . . .	Id. Torino . .	1	
226	Coppola Giuseppe. . .	Id. Palermo .	»	
227	De Simone Antonio . .	Id. Caserta .	»	
228	Fantoni Carlo	Id. Alessand.	1	
229	D'Arman Mario. . . .	Id. Venezia .	»	
230	Garino Mario.	Id. Alessand.	1	
231	Cosenza Eduardo . . .	Id. Napoli . .	»	
232	Terzi Carlo	Id. Parma . .	»	
233	Maresca Amleto. . . .	6° regg. bersaglieri	1	
234	Morvillo Antonino. . .	Distretto Palermo .	1	
235	Scrugli Napoleone . .	Id. Catanzaro	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	Annotazioni
	4) *Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico e dichiarati ammissibili in seguito a sanatoria concessa nell'esame scritto.*			
236	Braglia Gino.	Distretto Cremona.	1	
237	Baronis Ottorino . . .	Id. Torino. .	1	
238	Carapezza Vincenzo. .	Id. Palermo .	»	
239	Ajello Vinceslao . . .	Id. Alessand.	1	
240	Giamberini Luigi . . .	Id. Alessand.	1	
241	Vitale Salvatore . . .	Id. Avellino .	»	
242	Vitolo Giovanni. . . .	Id. Salerno .	»	
243	Allocco Francesco. . .	Id. Cuneo . .	»	
244	Serafino Roberto . . .	Id. Caserta. .	1	
245	Bignami Riccardo. . .	Id. Vercelli .	»	
246	Mazza Luigi.	Id. Piacenza.	»	
247	Bruni Bartolomeo. . .	Id. Modena .	»	
248	Grimaldi Giovanni. . .	Id. Bari . .	»	
249	Venturi Clemente . . .	7° regg. alpini . .	»	
250	Zanfrognini Cesare . .	Distretto Modena .	»	
251	Tripodi Attilio	Id. Girgenti .	»	
252	Greco Ettore.	Id. Livorno .	»	
252	Dentice Mario	Id. Napoli . .	1	

SPECCHIO **B**

—

AMMITTENDI *alla scuola militare che hanno chiesto l'assegnazione all'arma di cavalleria.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
	Giovani provenienti dai collegi militari.			
1	de Landerset Saverio .	Collegio Napoli . .	»	
2	Scisciot Luigi	Id. Napoli . .	»	
3	Tiby Ottavio	Id. Roma . .	»	
4	Amenduni Armando . .	Id. Napoli . .	»	
5	Ubaldesi Ugo	Id. Roma . .	»	
6	Boccia Mario	Id. Napoli . .	»	
7	Cucchiarelli Enrico . .	Id. Napoli . .	»	
8	Morelli Mario	Id. Napoli . .	»	
9	Videtta Pasquale . . .	Id Napoli . .	»	
10	de Luca Ugo	Id. Napoli . .	»	
11	Guerriero Angelo . . .	Id. Napoli . .	»	
12	Flores Francesco . .	Id. Napoli . .	»	
13	Cirino Luigi	Id. Napoli . .	»	
14	Tortora Matteo	Id. Napoli . .	»	
15	Radice Adolfo	Id. Napoli . .	»	
16	d'Aquino Giuseppe . .	Id. Napoli . .	»	
17	Manzetti Ferruccio . .	Id. Roma . .	»	
18	Bardoscia Alberto. . .	Id. Roma . .	»	
19	Sezanne Giovanni . . .	Id. Roma . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
20	Piccolomini Rodolfo . .	Collegio Roma . .	»	
21	Nasi Cesare	Id. Roma . .	»	
22	Licari Adolfo	Id. Roma . .	1	
23	Matteini Gino	Id. Roma . .	»	
24	De Giorgi Arturo . . .	Id. Napoli .	»	
25	Saffioti Ferdinando . .	Id. Napoli . .	»	
26	Esposito Mario	Id. Napoli . .	»	
27	Fiordelisi Alfredo . . .	Id. Napoli . .	»	
28	Tufarelli Giulio	Id. Napoli . .	»	

Giovani provenienti da istituti civili.

1) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso*

29	Corsi Corso	Distretto Ancona .	1	
30	Lessona Alessandro . .	Id. Roma . .	1	
31	Minervini Giulio . . .	Id. Napoli . .	»	
32	Massangioli Guido . .	Id. Chieti . .	»	
33	Gasbarri Pietro	Id. Chieti . . .	»	
34	Mascarello Armando . .	Id. Ravenna .	»	
35	Cesaretti Antonio . . .	Id. Ancona .	»	
36	Cipriano Giuseppe . . .	Id. Palermo .	1	
37	Ughi Osvaldo	Id. Modena .	1	
38	Iodice Michele	Id. Torino . .	1	
39	Pistilli Ugo	Id. Campob.	»	
40	Violano Umbero . . .	Id. Roma . .	1	
41	Allegri Cristoforo . . .	Id. Alessand.	»	
42	Lombard Cesare . . .	Id. Torino . .	»	
43	Mayer Francesco . . .	Id. Firenze .	»	
44	De Ferrari Aldo . . .	Id. Genova .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
45	Guida Guido	Distretto Caserta. .	»	
46	Tomassi Enrico . . .	Id. Napoli . .	1	
47	Gazelli Brucco di Ceresole e Palermo Augusto	Id. Torino. .	»	
48	Benedetti Antonio. . .	Id. Brescia .	»	
49	Bernasconi Roberto . .	Id. Caserta .	»	
50	Campini Otto	Id. Torino . .	1	
51	Dolfi Lorenzo	Id. Livorno .	»	
52	Volpini Alessandro . .	Id. Pinerolo .	1	
53	Preve Giov. Battista. .	Id. Savona. .	»	
54	Montagnani Pietro . .	Id. Modena .	»	
55	Chiabra Pietro	Id. Mondovì.	»	
56	Raggi Menotti	Id. Torino . .	»	
57	Moretti Francesco . .	Id. Roma . .	»	
58	Guglielminetti Giuseppe.	Id. Casale . .	»	
59	Carutti Efisio	Id. Milano . .	»	
60	Santagata Filippo . . .	Id. Taranto .	»	
61	Del Panta Egisto . . .	Id. Firenze .	»	
62	Bitossi Alessandro . .	Id. Firenze .	»	

SPECCHIO B.1

CONCORRENTI *all'ammissione alla scuola militare (con riserva di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico) che possono esservi ammessi per l'arma di fanteria o per quella di cavalleria qualora si verifichi vacanza di posti, anche per quest'ultima arma* (1).

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
1	*Benini Emilio	Distretto Firenze .	»	
2	Adinolfi Armando. . .	Id. Caserta .	»	
3	*Bettoni Cazzago Franc.	Id. Brescia .	»	
4	Prunas Oliviero . . .	Id. Cagliari .	»	
5	Biggiero Mario. . . .	Id. Caserta. .	»	
6	*Salterini Elio	Id. Ancona .	»	
7	*Locascio Ugo	Id. Napoli . .	»	
8	*Pansa Antonio . . .	Id. Cuneo . .	»	
9	*Marseille Pietro . . .	Id. Treviso .	»	
10	*Errante Guido. . . .	Id. Roma. . .	1	
11	Rinaldi Cesare . . .	Id. Vicenza .	»	
12	*Franco Roberto . . .	Id Livorno .	»	
13	*Ricciardi Vittorio .	Id. Caserta .	»	
14	Biancoli Aldo	Id. Firenze .	1	
15	*Viti Ascanio	Id. Barletta .	»	
16	*Barbantini Tommaso .	Id. Ferrara .	»	

(1) Per gli aspiranti i cui nomi sono contrassegnati con asterisco, i comandi di distretto osserveranno le ultime prescrizioni dell'ultimo capoverso del n. 7 della presente circolare.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
17	*Silvestri Alberto . . .	Distretto Ascoli P.	»	
18	Tavassi Mario	Id. Napoli . .	»	
19	*Franzini Gaetano. . .	Id. Alessand.	»	
20	Cantini Amedeo . . .	Id. Firenze	»	
21	Salottolo Francesco . .	Id. Campob.	»	
22	Barbini Ivo	Id. Livorno .	»	
23	Cincotta Ottavio . . .	Id. Napoli . .	1	
24	Scalfati Mario	Id. Napoli . .	»	
25	Ricci Curbastro Riccardo.	Id. Ravenna.	»	
26	Rosati Giuseppe . . .	Id. Benevento	»	
27	Meschieri Emilio . . .	Id. Modena .	»	
28	Ferrone Olindo. . . .	Id. Caserta .	»	
29	*Fasanella Raimondo .	Id. Napoli . .	»	
30	Catalano Federico. . .	Id. Catania. .	»	

Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico e dichiarati ammissibili in seguito a sanatoria concessa nell'esame scritto.

31	*Celli Giovanni. . . .	Distretto Piacenza.	»	
32	*Pracchia Giovanni . .	Id. Lucca . .	»	
33	*Perlingieri Alessandro.	Id. Benevento	»	
34	Cerruti Cristoforo. . .	Id. Savona. .	»	
35	Lanza Camillo	Id. Torino. .	»	
36	Vassolo Amilcore. . .	Id. Campob.	»	
37	*Giusiana Giuseppe . .	Id. Torino. .	»	
38	*Intonti Giuseppe . . .	81 regg. fanteria .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico e dichiarati ammissibili in seguito a sanatoria concessa nell'esame scritto.				
39	*Odetti di Marcorengo Francesco.	Distretto Caserta .	1	
40	Albergotti-Siri Giacinto.	Id. Firenze .	»	
41	*Caracciolo Domenico .	Id. Torino . .	»	

SPECCHIO C.

AMMITTENDI *all'accademia militare.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
	1) *Ammittendi già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.*			
1	Sabini Frantz	Collegio Napoli . .	»	
2	Guglielminetti Giacomo .	Distretto Torino . .	»	
3	Serramoglia Atair. . .	Id. Roma . .	1	
4	Ponza di San Martino Dionigi.	Id. Torino . .	»	
5	Gnocchi Mario	Id. Cagliari .	1	
6	Paperi Oscar.	Id. Napoli . .	»	
7	Bosone Adriano . . .	Collegio Roma . .	»	
8	Pacifici Dante.	Distretto Savona .	»	
9	Gualdi Domenico . . .	Id. Roma . .	»	
10	Roveglia Vittorio . . .	Id. Vercelli .	1	
11	Boggio Gilot Aldo. . .	Id. Torino . .	1	
12	Binna Giuseppe. . . .	Id. Sassari .	1	
13	Regazzi Mario	Collegio Napoli . .	»	
14	Baggio Romolo.	Distretto Torino . .	1	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
69	Russo Ugo	Collegio Napoli . .	1	
70	Cellini Vittorio	Id. Spoleto .	»	
71	Monti Giuseppe. . . .	Id. Torino . .	1	
72	Meli Mariano	Id. Siracusa .	»	
73	Pasquali Giovanni. . .	Id. Savona .	1	
74	Percuoco Francesco . .	Id. Napoli. . .	»	
75	Costa Mario	Distretto Roma . .	1	
76	Fiorini Guido.	Id. Roma . .	»	
77	Petra Giovanni	Collegio Napoli . .	»	
78	Pasimeni Antonio . . .	Id. Napoli . .	»	
79	Manai Giovanni. . . .	Distretto Sassari .	»	
80	De Matteis Raffaele . .	Id. Lecce . .	»	
81	Miani Guido	Id. Savona .	1	
82	Santamaria Ugo . . .	Id. Napoli . .	»	
83	Saporetti Vincenzo . .	Id. Genova .	1	
84	De Gregorio Roberto. .	Id. Napoli . .	1	
85	Rabino Luigi.	Id. Mondovì.	1	
86	Orestano Enrico . . .	Id. Palermo .	1	
87	Cavallari Nunzio . .	Id. Palermo.	1	
88	Tédesco Ubaldo. . . .	Id. Sassari .	1	
89	Benvenuti Ettore . . .	Id. Treviso .	»	
90	Anselmi Renato . . .	Collegio Napoli . .	»	
91	Carfora Fabio . . .	Id. Napoli . .	»	
92	Tancredi Gaetano . . .	Id. Napoli . .	»	
93	Mutti Ottorino	Distretto Lucca . .	»	
94	Faronato Luigi	Id. Firenze .	1	
95	Arcangeli Giuseppe . .	Id. Lucca . .	1	
96	Guidi Mario	Id. Firenze .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
97	Moy Armando	Distretto Sacile . . .	1	
98	Fabi Fabio	51 regg. fanteria . .	»	
99	Palma Vittorio	Distretto Napoli . .	1	

2) Che si riservarono di produrre la licenza liceale ò d'istituto tecnico.

100	Sicardi Carlo.	Distretto Torino . .	1	
101	Cortellessa Rodolfo . .	Id. Livorno .	1	
102	Martucci Mario	Id. Napoli . .	»	
103	Riccomi Dino	Id. Livorno .	»	
104	Robutti Giuseppe . . .	Id. Torino . .	»	
105	Tedesco Luigi	Id. Napoli . .	1	
106	Zurla Gaddo	Id. Lucca . .	1	
107	Franco Furio . . .	Id. Bologna .	1	
108	Ferraris Augusto . . .	Id. Alessand.	1	
109	Binetti Paolo.	Id. Taranto .	»	
110	Beccaria Incisa Luigi .	Id. Mantova.	1	
111	Galatà Gerardo . . .	Id. Napoli . .	»	
112	Della Rocca Guido . .	Id. Perugia .	1	
113	Bocci Raul	Id. Livorno .	»	
114	Caput Salvatore . . .	Id. Id. .	1	
115	Zambon Mario	Id. Venezia .	1	
116	Cassinis Carlo	Id. Savona. .	»	
117	Zavanone Mario . . .	Id. Casale . .	»	

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
	3) Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico ammissibili in seguito a sanatoria concessa nell'esame scritto.			
118	Giovine Vittorio . . .	Distretto Chieti . .	»	
119	Cazzavillan Luigi . . .	Id. Padova. .	»	
120	Caccia-Bava Giuseppe .	Id. Ancona.	1	
121	Treilino Efisio	Id. Alessand.	1	
122	Cancellario Mario. . .	Id. Campob .	»	
123	Reggianini Olinto	Id. Ancona .	1	
124	Lecchi Giovanni . . .	Id. Genova .	»	
125	Trotta Gio. Battista . .	Id. Genova .	1	

N. **462.** - **Costituzione presso il battaglione specialisti del genio di una *sezione aviazione*.** — (Gabinetto militare). — 28 ottobre.

A datare dal 1° novembre corrente anno è istituita presso il battaglione specialisti del genio una *sezione aviazione* col seguente organico:

Ufficiali.

Comandante (capitano o tenente)	1
Ufficiali subalterni addetti	3
Ufficiali comandati	in un numero indeterminato

Truppa.

Maresciallo	1
Sergenti maggiori e sergenti	3
Caporali maggiori o caporali di contabilità	1
Caporali maggiori	4
Caporali	8
Soldati	50

Il personale occorrente sarà tratto pel momento dalle altre unità del battaglione specialisti.

La sezione aviazione funzionerà, sia disciplinarmente che amministrativamente, come una compagnia.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **463.** **Modificazione relativa alla costituzione dei corsi allievi sergenti.** — (Direzione generale leve e truppa). — 28 ottobre.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla circolare del 25 agosto 1910, n° 367, si avverte che il corso allievi sergenti che col 1° dicembre p. v. doveva essere costituito presso il 63° fanteria in Salerno, dovrà costituirsi invece nel 39° reggimento dell'arma stessa in Napoli.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(9965) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1910 — 10 novembre

AGOSTO	9. — N. **464.**	R. decreto n. 726 che reca modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali	*Pag.* 1409
»	31. — » **465.**	R. decreto n. 752 recante aggiunte e varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito	» 1413
OTTOBRE	30. — » **466.**	R. decreto n. 762 che apporta varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito	» 1423
NOVEMBRE	3. — » **467.**	Servizio dei viveri per le truppe durante l'anno 1911	» 1424
»	3. — » **468.**	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti	» 1425
»	4. — » **469.**	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per 24 posti di tenente medico nella R. marina.	» 1450
»	5. — » **470.**	Richiami dall'aspettativa speciale	» 1451
»	5. — » **471.**	Fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali). . . .	» 1451

CIRCOLARE. N. **464.** — **R. decreto n. 726 che reca modificazioni al R. decreto 13 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 9 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, n. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, n. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7; 6 luglio 1908, n. 362 e 8 maggio 1910, n. 226;

Viste le leggi 8 maggio 1910, n. 213 e 23 giugno 1910, n. 337, che approvano maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione

della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910;

Vista la legge 23 giugno 1910, n. 338, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 515, che reca modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito;

Vista la legge 19 giugno 1910, n. 327, che approva maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, modificato col R. decreto 3 agosto 1908, n. 547;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

a) Il primo comma dell'art. 2 del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, è modificato come segue:

« Il ministro della guerra, sempre quando lo richiedano le esigenze delle località nelle quali i servizî si svolgono, ha facoltà di aumentare l'indennità di trasferta di non oltre un quarto per gli ufficiali in campagna geodetica o topografica ».

b) Dopo l'art. 5 dello stesso R. decreto è aggiunto il seguente Art. 5bis:

« Il ministro della guerra può aumentare, caso per caso, e sino ad un massimo di L. 50, la indennità giornaliera di missione all'estero per gli ufficiali comandati in servizio di rimonta fuori del continente europeo ».

Art. 2.

Nello specchio II annesso al sopracitato R. decreto:

a) Il secondo periodo dell'annotazione n. 3 è modificato come segue:

« Lo stesso trattamento è dovuto agli ufficiali inferiori quando accompagnano, per motivi di servizio, ufficiali generali ».

b) È aggiunta la seguente annotazione:

« 4. La indennità di trasferta è di L. 12 per gli ufficiali membri delle commissioni di rimonta nel territorio dello Stato, senza distinzione di grado, e di L. 8 per gli applicati addetti alle commissioni medesime ».

Art. 3.

Nello specchio III:

al n. 1, lettera *c*): dopo l'indicazione « Addetto militare « a Tokio » porre « 1150,00 »; dopo l'indicazione « Id. Pietroburgo » porre « 1150,00 »; dopo l'indicazione « Id. Berna » porre « 500,00 »; dopo la espressione « Indennità mensile per spese di rappresentanza » aggiungere la seguente:

« *Annotazione.* — Questa indennità è aumentata di L. 150 mensili, per nolo di cavalli, quando l'ufficiale non possiede cavallo di servizio ».

Art. 4.

Nello stesso specchio III:

1) al n. 12, lettera *b*), la cifra « 0,50 » è sostituita con « * 0,50 » — e, a piè di pagina, il primo periodo della annotazione * corrispondente è sostituito col seguente:

« * Il soprassoldo è raddoppiato per i telegrafisti, telefonisti e guardafili che prestano servizio presso forti o stazioni *isolate* ».

2) dopo il n. 12 è aggiunto il seguente:

« 12 *bis*. Telemetristi delle batterie da costa:

a) della categoria *A* . .	1,00	Soprassoldo giornaliero di servizio. (2)
b) della categoria *B* . .	0,50	
Aiutanti telemetristi:		
c) della categoria *A*:		
Sottufficiali	0,50	
Caporali maggiori o caporali	0,20	
d) della categoria *B*:		
Sottufficiali	0,25	
Caporali maggiori, caporali o soldati . . .	0,10	

3) al n. 16, la lettera *a*) è soppressa.

4) al n. 20, lettera *a*), è soppressa l'indicazione « guardamine in servizio isolato » e, nell'annotazione * corrispondente, a piè di pagina, dopo le parole « maestri di scherma » sono inserite le seguenti: « e per gl'istruttori di ginnastica ».

5) al medesimo n. 20 è aggiunta la seguente lettera:

« *f*) Sottufficiali guardamine in servizio isolato.. .. 1,00 — (2)

6) al n. 21, nell'annotazione (1) corrispondente, a piè di pagina, sono soppresse le parole: « col soprassoldo stabilito dal n. 16 *a*) e ».

7) al n. 24, lettera *c*), dopo le parole « Militari addetti alle salmerie » sono inserite le seguenti: « e conducenti addetti alle mitragliatrici ».

8) al n. 28, invece della cifra « 3,00 », è posta la cifra « 4,00 ».

9) al n. 29, lettera *c*), alla cifra « 0,40 » è sostituita quella di « 0,50 ».

10) il n. 34 è sostituito col seguente:

« 34. Congedati in seguito a rassegna . . . . . Gratificazione di 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, un anno o due anni di assegno ordinario ».

Art. 5.

Allo specchio *V* (Indennità per spese d'alloggio) è sostituito quello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Art. 6.

Sono approvate le modificazioni al regolamento per le indennità eventuali, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° luglio 1910, salvo quelle contenute nei numeri 2 e 9 dell'art. 4, le quali decorrono dal 1° gennaio 1910, e quelle contenute nella lettera *b*) dell'articolo 2 e nel n. 8 dell'art. 4, che decorrono rispettivamente dal 1° marzo e dal 1° giugno 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI
P. SPINGARDI.

SPECCHIO V

Indennità per spese d'alloggio.

COMANDI E CARICHE	Assegno mensile
1. Capo di stato maggiore dell'esercito — Tenenti generali designati per il comando di un'armata in guerra — Comandanti di corpo d'armata	600
2. Ispettori generali di cavalleria, di artiglieria e del genio — Comandante generale dell'arma dei carabinieri reali — Presidente del tribunale supremo di guerra e marina	300
3. Comandante in 2° del corpo di stato maggiore — Comandanti di divisione — Ispettore capo di sanità militare	300
4. Sottosegretario di Stato — Direttori generali nel Ministero della guerra — Ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore — Comandanti della scuola di guerra, della scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare, della scuola militare, delle scuole d'applicazione di fanteria e di cavalleria — Ispettore delle truppe da montagna — Ufficiali generali ispettori di artiglieria e del genio — Direttore dell'istituto geografico militare	300

ANNOTAZIONI.

1. Gli ufficiali generali compresi nel n. 2 hanno diritto alla indennità stabilita dal n. 1 quando ufficiali generali che li seguono in anzianità siano nominati comandanti di corpo d'armata.

2. Gli ufficiali generali a disposizione per ispezioni ricevono la indennità stabilita dal n. 1 se sono seguiti nel ruolo organico da un comandante di corpo d'armata e ricevono quella stabilita dal n. 4 se sono seguiti da un comandante di divisione.

3. Agli ufficiali generali compresi nel n. 4 la indennità è dovuta soltanto nel caso che ufficiali generali meno anziani siano nominati comandanti di divisione.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

Modificazioni al regolamento per le indennità eventuali del R. esercito, approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

1.

a) Il secondo comma del § 7 è sostituito col seguente:

« Sono considerati pareggiati ai comandanti di corpo d'ar « mata il capo di stato maggiore dell'esercito, i tenenti generali « designati per il comando di un'armata in guerra e, soltanto « quando siano seguiti nel ruolo organico da un comandante « di corpo d'armata, gl'ispettori generali di cavalleria, di artiglieria e del genio, il comandante generale dell'arma dei « carabinieri reali, il presidente del tribunale supremo di guerra « e marina e i tenenti generali a disposizione per le ispezioni ».

b) la lettera *d*) del § 17 è modificata come segue:

« *d*) alle truppe alle esercitazioni di tiro, ai drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro ed agli uomini « di truppa alle manovre coi quadri, in ogni caso sotto la condizione che pernottino fuori della sede ordinaria ».

c) nella lettera *c*) del § 41, dopo le parole « gli ufficiali « comandati alle manovre coi quadri » è soppresssa la frase: « nei viaggi per recarsi sul luogo di radunata e per ritornare « alla sede ».

d) nel § 83, dopo la parola « veicoli » è inserita la frase « e gli ufficiali comandati alle manovre coi quadri ».

2.

a) Al § 169, ultimo comma, le parole « telegrafisti e telefonisti » sono sostituite con le seguenti: « telegrafisti, telefonisti e guardafili ».

b) dopo il § 170 è aggiunto il seguente:

« § 170 *bis*. Spetta il soprassoldo stabilito per la *categoria A* dal n. 12 *bis* ai telemetristi ed agli aiutanti telemetristi « incaricati delle principali funzioni presso i telemetri di batteria od i telemetri esterni a base orizzontale con movimento « elettrico o presso gli apparecchi elettrici di segnalazione. « Spetta il soprassoldo stabilito per la *categoria B* a quelli addetti ad ogni altra specie di apparato telemetrico ed incaricati di funzioni secondarie presso gli strumenti affidati alla « categoria *A* ».

c) al § 178, i due ultimi comma sono sostituiti col seguente:

« Per i sottufficiali *maestri di scherma* ed *istruttori di ginna-* « *stica* il soprassoldo è raddoppiato dopo cinque anni di servi- « zio nel loro impiego, compreso il tempo nel quale abbiano « prestato servizio in attesa della nomina ».

d) al § 179 è aggiunto il seguente:

« § 179 *bis. Guardamine in servizio isolato.* — Il soprassoldo « stabilito dal n. 20 *f*) è dovuto ai sottufficiali guardamine « soltanto pel tempo che si trovano in servizio isolato, a custo- « dia delle mine, fuori della sede del corpo o del distacca- « mento ».

e) nel primo comma del § 190, dopo le parole « rassegna « di rimando (n. 34) » è inserita la seguente frase: « è dovuta « secondo le norme del relativo regolamento e ».

f) il secondo comma del medesimo § 190 è soppresso.

3.

a) Nel § 216, secondo comma, alla citazione « n. 3 dello « specchio V » è sostituita la seguente: « n. 4 dello specchio V ».

b) al medesimo § 216 è aggiunto il seguente comma:

« Così pure, per gli ufficiali generali compresi nel n. 2 la « maggiore indennità decorre dal giorno medesimo in cui l'ac- « quista l'ufficiale generale meno anziano in seguito alla nomina « a comandante di corpo d'armata ».

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. 465*. — R. decreto n. 732, recante aggiunte e varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito. — (Gabinetto militare). — 31 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, approvato con Nostro decreto 6 maggio 1909, n. 272;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modi-

ficato con leggi 7 luglio 1901, n. 285; 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, n. 300; 9 luglio 1905, n. 347; 8 luglio 1906, n. 305; 12 luglio 1906, n. 343; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479 e 481, 5 gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 15 luglio 1909, n. 473; 17 luglio 1910, n. 515;

Vista la legge 30 giugno 1910, n. 362, relativa all'adozione della ferma biennale;

Vista la legge 12 giugno 1910, n. 305 concernente l'esclusione dal congedo provvisorio dei tenenti che rinunciano volontariamente all'avanzamento;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato coi Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Al § 1, secondo comma, *sostituire:*

Ufficiali.

Sottotenente, sottotenente medico (per i soli ufficiali in congedo), sottotenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), sottotenente contabile, sottotenente veterinario (per i soli ufficiali in congedo), maestro direttore di banda. } ufficiali subalterni

Tenente, tenente medico, tenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), tenente contabile, tenente veterinario. } ufficiali inferiori

Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano contabile, capitano veterinario.

Maggiore, maggiore medico, maggiore commissario, maggiore contabile, maggiore veterinario, Tenente colonnello, tenente colonnello medico, tenente colonnello commissario, tenente colonnello contabile, tenente colonnello veterinario, Colonnello, colonnello medico, colonnello commissario, colonnello contabile, colonnello veterinario,	ufficiali superiori
Maggiore generale, maggiore generale medico, Tenente generale, tenente generale medico, Generale d'esercito.	ufficiali generali

Al § 30, ultimo comma, sostituire:

Per gli allievi caporali dei corsi accelerati il limite di tempo di cui al comma *b*) può essere ridotto a tre mesi; per gli allievi ufficiali di complemento il limite di tempo di cui al comma *b*) può essere ridotto fino a due mesi; e quello di cui al comma *d*) può essere ridotto fino a quattro mesi di servizio effettivo alle armi, dei quali due mesi nel grado di caporale; e ciò secondo disposizioni ministeriali.

Al § 33, secondo comma, sostituire:

I marescialli che prestano servizio alle compagnie, squadroni o batterie, potranno ottenere il passaggio alla classe superiore a scelta, purchè contino almeno tre anni di permanenza nella loro classe. Per fruire di tale passaggio di classe a scelta, i marescialli dovranno non solo prestare servizio nelle compagnie, squadroni o batterie all'atto del passaggio, ma avervi prestato effettivamente servizio da almeno due anni.

Al § 36, penultimo comma, sostituire:

Quando si tratti di passaggio di classe a scelta, i marescialli devono non solo avere i requisiti prescritti per l'avanzamento a scelta in genere, ma possedere speciali benemerenze di servizio o spiccate qualità militari, delle quali dovrà essere fatto cenno nella deliberazione della commissione di avanzamento.

Al § 42, sostituire:

Per l'esame degli specchi di proposte d'avanzamento si formano le seguenti *commissioni d'avanzamento*:

1° commissioni di battaglione (gruppo per l'artiglieria) di deposito e di stato maggiore, per l'avanzamento ai gradi di caporale e di caporale maggiore;

2° commissioni di reggimento, per l'avanzamento ai vari gradi di sottufficiale;

3° commissione speciale, costituita presso il comando generale dell'arma dei carabinieri reali, per l'avanzamento a tutti i gradi dell'arma;

4° commissione speciale, costituita presso il comando degli stabilimenti militari di pena, per l'avanzamento a tutti i gradi di truppa del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina.

Per i reggimenti di cavalleria e per i reparti autonomi, i comandi, gli stabilimenti, le direzioni, le scuole, ecc., che non sono costituiti da più battaglioni (gruppi per l'artiglieria), si forma una commissione d'avanzamento unica per tutti i gradi. Il Ministero determina quali ufficiali concorrano a formare le suddette commissioni, ciascuna delle quali deve essere composta di almeno tre membri, compreso il presidente.

Al § 55, secondo comma, sostituire:

Possono aspirare al concorso per l'ammissione alla scuola allievi ufficiali dei carabinieri, i brigadieri ed i marescialli in effettivo servizio, semprechè soddisfacciano alle condizioni seguenti:

a) siano celibi o vedovi senza prole, o, se ammogliati o vedovi con prole, comprovino di possedere la rendita dotale prescritta dalla legge sul matrimonio degli ufficiali;

b) abbiano non meno di tre anni d'anzianità da sottufficiale, e di 18 mesi di effettivo comando di stazione, e non più di 34 anni di età al 1° agosto dell'anno nel quale ha luogo il concorso, e, se brigadieri, non meno di due anni d'anzianità in tale grado;

c) siano, per concorde parere delle commissioni delle proposte di avanzamento e della commissione speciale d'avanzamento, giudicati meritevoli, per condotta e per qualità morali e militari, di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Al § 67, primo comma, sostituire:

Per conseguire la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, o a tenente medico o veterinario in servizio attivo permanente, gli aspiranti di qualunque provenienza devono possedere la voluta idoneità fisica.

Al § 68, aggiungere:

I sottotenenti medici o veterinari di complemento non possono aspirare alla nomina a tenente medico o veterinario in servizio attivo permanente, se hanno superato, rispettivamente, l'età di 30 o di 28 anni.

Il quarto comma del § 72 è soppresso.

Ai §§ 73, 74 e 77 sostituire:

§ 73. I tenenti del *corpo sanitario* sono tratti esclusivamente dai sottotenenti medici di complemento mediante concorso, qualunque sia la loro anzianità di grado.

I sottotenenti medici di complemento che aspirano alla nomina a tenente medico in servizio attivo permanente, devono aver frequentato il corso della scuola di sanità militare ed averne superato l'esame finale; oppure aver superato un esame equivalente a quello finale della predetta scuola.

§ 74. I tenenti del *corpo veterinario* sono tratti esclusivamente dai sottotenenti veterinari di complemento, mediante esame di concorso, qualunque sia la loro anzianità di grado.

§ 77. I *maestri direttori di banda* sono tratti, mediante concorso, dai militari in servizio effettivo, od in congedo, od anche da non militari, che posseggano la necessaria abilità artistica.

Il secondo comma del § 85 *è soppresso.*

Al § 90 *sostituire*:

E' definitivamente escluso dall'avanzamento l'ufficiale che, nello stesso ruolo, non venne inscritto per due volte consecutive nel quadro d'avanzamento, sia perchè non giudicato idoneo, sia per rinuncia volontaria non motivata da infermità.

Le due esclusioni dal quadro d'avanzamento si considerano come consecutive, sempre quando non interceda fra di esse un giudizio d'idoneità all'avanzamento.

Le due esclusioni dal quadro d'avanzamento, valevoli a determinare la esclusione definitiva, di cui al primo capoverso, sono quelle pronunciate in occasione della formazione dei quadri d'avanzamento di cui al § 169.

La rinuncia agli esami ed agli esperimenti, ove siano prescritti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento per anzianità, è considerata come rinunzia all'avanzamento.

Non si fa luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i sottotenenti.

Le rinuncie volontarie non concorrono a determinare la esclusione definitiva all'avanzamento per i tenenti.

Il secondo comma del § 93, i §§ 100 e 101, *il secondo comma del* § 103, i §§ 104, 105, 106, 107 e 108 *sono soppressi.*

Al § 116 *aggiungere*:

Ai sottotenenti di nuova nomina indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*) del presente paragrafo, viene assegnata un'anzianità assoluta differente, secondochè furono promossi nella prima o nella seconda sessione di esame. A coloro i quali per causa di forza maggiore non abbiano potuto partecipare a tutti o a

parte degli esami della prima o della seconda sessione ordinaria, o siano stati promossi in una sessione straordinaria di esami, viene attribuita la stessa anzianità assoluta dei loro compagni di corso promossi nella prima o nella seconda sessione ordinaria, a seconda del numero delle volte in cui abbiano sostenuto le prove di esame.

Analogamente si determina l'anzianità assoluta dei sottotenenti d'artiglieria e del genio provenienti dall'accademia, in base ai risultati degli esami del 2° corso di quell'istituto.

Al § 133, *secondo comma, sostituire:*

Nell'applicare il disposto dal precedente capoverso devesi aver riguardo: per i maggiori generali e per i colonnelli, alla condizione cui è subordinata la loro promozione giusta il disposto del § 91; per gli ufficiali dell'arma di cavalleria addetti ai depositi di allevamento cavalli ed ai depositi cavalli stalloni, e per quelli delle armi di artiglieria e genio della specialità treno, alle condizioni speciali alle quali, secondo i §§ 99 e 102 è rispettivamente subordinata la loro promozione.

Al § 147, *primo comma, sostituire:*

La commissione, cui spetta la compilazione delle proposte di avanzamento dell'ufficiale che presenta domanda di essere ammesso agli esami speciali per l'avanzamento a scelta, deve dichiarare se egli è veramente distinto sugli altri ufficiali del suo grado per qualità morali e militari, per condotta, per applicazione allo studio e per idoneità pratica, e se perciò è ritenuto meritevole di aspirare a tale avanzamento. Tale dichiarazione tiene luogo della proposta di cui è cenno nel seguente capo II per quegli ufficiali che già siano compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento a scelta per l'anno in corso o che vengono ad essere compresi nei limiti stessi per l'anno immediatamente successivo, giusta il § 151.

Al § 150, *sostituire:*

Le commissioni, che a senso dell'art. 30 della legge devono annualmente compilare le proposte di avanzamento per gli ufficiali, sono costituite dalle autorità che concorrono normalmente alla formazione delle note caratteristiche dei medesimi.

Al § 163, *secondo comma, sostituire:*

La commissione centrale, di cui al comma 1° del paragrafo precedente, è composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei comandanti di corpo d'armata, e ne fanno parte ciascuno a sua volta, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, l'ispettore generale d'artiglieria, l'ispettore generale del genio, l'ispettore generale di cavalleria, l'ispettore capo di sa-

nità militare, allorchè essa debba pronunciarsi sulla promozione di ufficiali di una di dette armi, o del detto corpo, o sulla idoneità a coprire le cariche appartenenti ad una delle armi stesse, oppure debba emettere parere intorno a quistioni che possano interessare l'avanzamento degli ufficiali suddetti.

Analogamente l'ispettore delle truppe da montagna partecipa alle deliberazioni della commissione centrale d'avanzamento, quando queste riguardino gli ufficiali o le cariche che sono sotto la sua giurisdizione.

Al § 165, *terzo comma, sostituire:*

Per essere dichiarato idoneo alla carica di comandante di corpo d'armata o all'avanzamento a scelta ai gradi di generale il candidato deve aver riportato un numero di voti non inferiore ai due terzi del numero dei votanti.

Ai §§ 188 e 219, *sostituire:*

§ 188. Nessun ufficiale in congedo può conseguire la promozione al grado superiore, se non soddisfa alle condizioni di idoneità stabilite dalla legge e dal presente regolamento, e se prima non sono stati promossi a grado superiore gli ufficiali del corrispondente ruolo in servizio attivo permanente, di pari grado e data d'anzianità, non tenendo conto degli ufficiali non dichiarati idonei all'avanzamento.

§ 219. Agli ufficiali compresi nei limiti di anzianità, per la iscrizione nei quadri d'avanzamento sono applicabili le prescrizioni dei §§ 170 e 172.

Agli ufficiali in congedo è pure applicabile il disposto del primo e del terzo capoverso del § 171.

Alle disposizioni transitorie aggiungere i nuovi §§ 234 *e* 235.

§ 234. Gli ufficiali in servizio attivo permanente che alla data del 1° luglio 1910 facevano parte del personale permanente dei distretti saranno inscritti e conservati in un ruolo speciale.

Essi saranno promossi al grado superiore, nei limiti indicati al capoverso seguente, quando siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali delle quattro armi combattenti di pari grado ed anzianità, dichiarati idonei all'avanzamento.

In nessun caso si potranno avere nel ruolo speciale, previsto dal primo capoverso del presente paragrafo, più di:

40 colonnelli,
32 tenenti colonnelli,
44 maggiori,
176 capitani.

Per l'avanzamento degli ufficiali inscritti nel ruolo speciale predetto, si continuerà a richiedere quel grado di validità fi-

sica, e di abilità professionale che era richiesto per l'avanzamento nell'abolito personale permanente dei distretti.

§ 235. Gli ufficiali che alla data del 1° luglio 1910 facevano parte del personale delle fortezze saranno inscritti e conservati in un ruolo speciale.

I posti occupati dai predetti ufficiali andranno in diminuzione di quelli stabiliti dalla tabella VII della legge 17 luglio 1910, n. 515, per gli ufficiali dell'arma di artiglieria.

Gli ufficiali già appartenenti al personale delle fortezze saranno promossi al grado superiore quando vengano promossi gli ufficiali già appartenenti al personale permanente dei distretti di pari grado ed anzianità, dichiarati idonei all'avanzamento.

Per regolare l'avanzamento degli ufficiali delle fortezze secondo il disposto dal sesto capoverso dell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 515, gli ufficiali promovibili di ciascun grado dei distretti e delle fortezze, ossia gli ufficiali di quel grado inscritti nei rispettivi quadri d'avanzamento, si considerano inscritti in un quadro complessivo d'avanzamento al grado superiore.

Avvenendo nel ruolo dei distretti una promozione negli ufficiali di un determinato grado, sono contemporaneamente promossi tutti gli ufficiali delle fortezze di egual grado che precedono, nel quadro complessivo d'avanzamento, l'ultimo promosso dei distretti, e quando quest'ultimo promosso sia l'ultimo di una stessa data d'anzianità, sono pure contemporaneamente promossi gli ufficiali delle fortezze, della medesima data d'anzianità, che lo seguono nel suddetto quadro complessivo.

L'ufficiale delle fortezze non compreso nella promozione per effetto del precedente capoverso, il quale, nel quadro complessivo d'avanzamento, abbia tuttavia posto in precedenza dell'ufficiale dei distretti che dopo effettuata la promozione, rimane primo inscritto di quel ruolo, viene pure promosso quando siano già promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità delle quattro armi combattenti.

Ogni qualvolta un ufficiale delle fortezze venga promosso al grado superiore non sarà devoluta all'avanzamento nel ruolo di artiglieria la prima vacanza che, successivamente, si verificherà in quel grado.

Per l'avanzamento degli ufficiali inscritti nel ruolo speciale di cui al primo capoverso del precedente paragrafo si continuerà a richiedere quel grado di validità fisica e di abilità professionale che era richiesto per l'avanzamento nell'abolito personale delle fortezze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 31 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE

L. LUZZATTI.

P. SPINGARDI.

N. **166**. - **R. decreto n. 702, che apporta varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito**. — (Gabinetto militare). 30 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285; 21 luglio 1902, n. 303; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, n. 30; 9 luglio 1905, n. 347; 8 luglio 1906, n. 305; 12 luglio 1906, n. 343; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479 e 484; 5 gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 15 luglio 1909, n. 473; 17 luglio 1910, n. 515;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate, ed entreranno in vigore sotto la data del 15 novembre 1910, le seguenti varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito:

Il terzo ed il quarto capoverso del § 91 sono soppressi.

Al terzo capoverso del § 165 *sostituire:*

« Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento a scelta ai gradi di generale, o a coprire una delle cariche di cui all'articolo 10 della legge (secondo quanto è detto al quarto capoverso del § 166) il candidato deve aver riportato un numero di voti favorevoli non inferiore ai due terzi del numero dei votanti. »

Al § 166 *aggiungere:*

« Il Ministero chiederà il parere della commissione centrale d'avanzamento, che in questo caso però avrà carattere puramente consultivo, per la designazione dei titolari di ciascuna delle cariche attribuite dalla legge di ordinamento e dalle tabelle graduali e numeriche di formazione ai gradi di generale, eccezione fatta per le cariche indicate nell' articolo 10 della legge.

« Per la designazione a queste ultime cariche, sarà sentito il parere di una speciale commissione, costituita dal capo di stato maggiore dell'esercito e dai generali designati a comandanti d'armata. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **467**. — **Servizio dei viveri per la truppa durante l'anno 1911**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 3 novembre.

A prevenire incertezze nel procedimento da seguirsi per gli appalti della carne per la truppa di cui nella circolare n. 450 del *giornale militare* volgente anno, questo Ministero stima utile avvertire che, ferma restando la prescrizione del n. 6 della circolare stessa, secondo la quale in caso di deserzione delle aste per mancanza assoluta di offerte la scheda

ministeriale non dovrà essere aperta, gli uffici appaltanti potranno aprire la scheda medesima per prendere visione del prezzo segnatovi qualora si presentasse loro l'occasione di entrare in trattative con qualche aspirante alla fornitura nei quattro giorni concessi per la trattativa privata ai sensi del citato n. 6. In questo caso resta inteso naturalmente che, ove la trattativa privata non sortisse pratico risultato, la scheda segreta per la seconda asta di cui al n. 11 della stessa circolare 450 verrà nuovamente compilata dal Ministero *sulla base delle informazioni e delle proposte che gli uffici appaltanti dovranno trasmettergli per telegramma espresso appena spirato il termine concesso dal n. 6 per la ricordata trattativa privata.*

Per quanto riguarda gli appalti per la fornitura della pasta, è superfluo avvertire che gli uffici appaltanti, tosto ricevute le offerte degli aspiranti alle forniture stesse secondo il disposto del n. 35 della citata circolare, dovranno aprire le offerte medesime per riconoscerne la *formale regolarità.*

La trasmissione al Ministero, prescritta dallo stesso n. 35, sarà limitata alle sole offerte riconosciute regolari dagli uffici medesimi.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **468. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti.** (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 3 novembre.

In applicazione della circolare del 26 agosto 1910 n. 374, parzialmente modificata dalla circolare 14 ottobre 1910 n. 437, si rende noto che vi sono disponibili i seguenti posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, ai quali posti hanno diritto di concorrere, per i primi, per ordine di anzianità, gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti per ciascun impiego elencati.

Si avverte che per i posti sopraindicati non viene, dalle amministrazioni, corrisposto alcun assegno personale oltre lo stipendio; ad eccezione dei posti di applicato nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, pei quali posti il Ministero stesso corrisponderà quale assegno personale l'ammontare della differenza fra lo stipendio relativo di L. 1500 e quello goduto dagli applicati delle amministrazioni militari dipendenti che copriranno i posti medesimi; e ad eccezione dei

posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale della grazia e giustizia e dei culti, pei quali posti il Ministero stesso, in conformità della legge 21 luglio 1910 n. 509, corrisponderà oltre lo stipendio relativo di L. 1500 un assegno personale di L. 300 annue fino alla data della promozione alla 2ª classe.

Ministero dell'interno.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio L. 1500.

Camerlenghi Attilio, distretto Novara.
Cardoni Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Robertazzi Alfonso, collegio Napoli.
Sommacampagna Gino, officina costruzione artiglieria Napoli.
Minardi Ireneo, direzione genio Genova.
Spagna Alfonzo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Bosio Giovanni, distretto Novara.
Roversi Adame, direzione genio Milano.
Cardini Ettore, sezione commissariato Firenze.
Mazza Antonio, ispettorato generale genio.
Delicato Vincenzo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Marconi Enrico, id. id. (id. id.).
Durante Giuseppe, 12 bersaglieri.
Melicchia Ettore, direzione genio Venezia.
Casorzo Carlo, farmacia centrale militare.
Astorri Alberto, distretto Lodi.
Donatelli Decio, distretto Napoli.
Alessandrini Alfredo, 2° granatieri.
Fagioli Enrico, distretto Lucca.
Lo Vetere Calogero, id. Girgenti.
Masia Pietro, ospedale Cagliari.
Grisolia Ercole, distretto Castrovillari.
Aletto Domenico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Fantuzzi Giacomo, distretto Roma.
Salvatore Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Miroballo Vincenzo, distretto Foggia.
Farando Biagio, divisione Genova.
Nori Pietro, laboratorio pirotecnico Bologna.
Omaggio Antonio, direzione genio Napoli (sezione staccata Caserta).

Brunetti Luciano, direzione genio Bologna.
Vivani Adriano, distretto Modena.
Faedda Giovanni, sottodirezione autonoma genio Maddalena.
Battaglino Felice, distretto Cefalù.
Nardullo Federico, ospedale Brescia.
Fatarella Guido, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Firmi Giustino, ispettorato sanità militare.
Lodovighetti Luigi, direzione genio Ancona.
Pieri Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Bellino Arcangelo, id. id. (id. id.).
De Notaris Francesco, X corpo armata.
Talamoni Gaudenzio, direzione artiglieria Mantova (sezione staccata Milano).
Canepa Lorenzo, comando genio Torino.
Grazioli Dante, divisione Roma.
Mannino Giuseppe, id. Cagliari.
Tabbì Filippo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Di Paolo Filippo, comando genio Roma.
Palmieri Luigi, ispettorato sanità militare.
Sebastiani Gonippo, direzione genio Roma (sottodirezione genio Perugia).
Zedda Francesco, direzione commissariato IX corpo armata.
Negri Renato, VI corpo armata.
Scarpetti Paolo, distretto Ivrea.
Marchisio Alessandro, I corpo armata.
Zambonini Mario, scuola militare
Salaroli Enrico, lancieri Vercelli (26°).
Lanteri Natale, id. Vittorio Emanuele II (10°).
Ivaldi Carlo, direzione genio Torino.
Scarano Antonio, id. id. Firenze.
Avena Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Failla Antonio, id. id. (id. id.)
Pietrangelo Andrea, 54° fanteria.
Tagliavini Alberto, sottodirezione autonoma genio Udine.
Zorzoli Carlo, distretto Casale.
Germano Emilio, stabilimenti pena.
Laurini Luigi, distretto Alessandria.
Canciani Lorenzo, direzione commissariato IX corpo armata.
Verratti Silvio, ospedale Chieti.
Soriano Nicola, distretto Chieti.
Tumiati Guerini, direzione commissariato V corpo armata.
Bertoldi Luigi, sottodirezione autonoma genio Piacenza.

Cantarone Alfredo, direzione artiglieria Piacenza.
Caldana Oreste, distretto Vicenza.
Zanardi Pirro, deposito allevamento cavalli Portovecchio.
Casara Giuseppe, direzione artiglieria Piacenza.
Faccio Adalgiso, officina costruzioni artiglieria Torino.
Ausiello Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Giuliano Francesco, distretto Barletta.
Ferone Pasquale, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cortese Michele, distretto Girgenti.
Ramieri Gaetano, arsenale costruzioni Napoli.
Liscacci Giovanni, sezione commissariato Perugia.
Salerno Gennaro, divisione Catanzaro.
Bonardi Carlo, direzione commissariato III corpo armata.
Mileo Maurizio, distretto Barletta.
Misuraca Ciro, id. Caserta.
De Simoni Leandro, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Primavera Pietro id. id. (id. id.).
Tiraboschi Carlo, 54° fanteria.
Roncaglia Carlo, 36° id.
Massobrio Attilio, direzione sanità II corpo armata.
Troisi Ettore, direzione genio Napoli.
Palla Alberto, distretto Treviso.
Cipriani Carmine, 3° fanteria.
D'Arienzo Costantino, 69° id.
Martelli Erasmo, scuola militare.
Palmieri Ernesto, direzione artiglieria Spezia.
Pierantoni Enrico, comando genio Napoli.
Paoli Gio. Battista, distretto Rovigo.
Grani Giorgio, 35° fanteria.
Irace Osvaldo, direzione genio Roma.
Parmeggiani Tancredi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Messori Auguste, VI corpo armata.
Murtas Francesco, divisione Cagliari.
D'Argenzio Marcello, id. Chieti.

Ministero dell'interno.

Due dei tre posti precedentemente offerti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione della pubblica sicurezza (in qualsiasi residenza). — *Stipendio L. 1500.*

Ricci Vincenzo, IX corpo d'armata.
Giavesu Giuseppe Maria, 8° fanteria.
Vincenti Ettore, ospedale Verona.
Bortone Enrico, direzione artiglieria Taranto.

Romei Ernesto, divisione Salerno.
Del Buono Eugenio, ispettorato generale artiglieria.
Masci Arturo, 26° fanteria.
Severino Federico, laboratorio pirotecnico Capua.
Cianciaruso Filippo, 4° alpini.
Lodi Marco, ispettorato costruzioni artiglieria.
Castagnacci Guido, distretto Padova.
Linsalata Nicola, 6° artiglieria campagna.
Romano Francesco, laboratorio pirotecnico Capua.
Bürgstein Ruggero, divisione Firenze.
Petrizzo Gaetano, 3° bersaglieri.
Dessoli Domenico, direzione genio Torino.
Gasparini Nicola, distretto Rovigo.
Querci Cesare, divisione Perugia.
Bruttini Pietro, 87° fanteria.
Trinchero Luigi, distretto Casale.
Potzolu Demetrio, legione carabinieri Cagliari.
De Martino Amedeo, XII corpo armata.
Galanti Raffaele, 17° fanteria.
Senes Antonio, distretto Brescia.
De Giorgi Cesare, id. Chieti.
Rosa Giuseppe, id. Treviso.
Florio Adolfo, id. Potenza.
Gambari Emilio, id. Massa.
Pucci Dante, id. Perugia.
Minici Guglielmo, direzione genio Bari (sezione staccata Catanzaro).
Cesaretti Luigi, distretto Frosinone.
Poerio Luigi, id. Catanzaro (aspettativa infermità).
Gaetano Antonio, id. Catanzaro.
Della Rovere Alessandro, id. Messina.
Minoli Romolo, id. Varese.
Pescucci Guglielmo, sottodirezione autonoma genio Chieti.
Rotunno Nicola, 9° fanteria.
Miollo Odoardo, distretto Girgenti.
Falori Giuseppe, id. Orvieto.
Giglio Angelo, id. Brescia.
Petrolini Gino, direzione commissariato VIII corpo armata.
Alberti Ferruccio, ufficio personali vari.
Giunta Corrado, distretto Catania.
Costa Quartarone Giuseppe, distretto Messina.
Taviani Enrico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Petrini Ario, id. id. (id. id.).
De Filippis Raffaele, X corpo armata.
Toselli Cesare, arsenale costruzione Torino.
Romagnoli Carlo, laboratorio pirotecnico Bologna.
Guelmi Silvio, 1° fanteria.
Nori Carlo, VII corpo d'armata.
Oddone Umberto direzione artiglieria Alessandria.
Gentile Geremia, fabbrica armi Terni.

Pancaldi Amleto, laboratorio pirotecnico Bologna.
Plini Amato, fabbrica armi Terni.
Ciceroni Guido, ospedale Ravenna.
Cotogno Oreste, cavalleggeri di Foggia. (11°)
Santoro Carlo, direzione artiglieria Roma.
Vandini Fernando, divisione Firenze.
Guglieri Agostino, 1° bersaglieri.
Spadoni Enrico, distretto Lecco.
Micallef Giuseppe, direzione artiglieria Piacenza.
Bonifazzi Fernando, distretto Teramo.
Luongo Nicola, direzione artiglieria Maddalena.
Pezzuti Corrado, distretto Perugia.
Perraccini Adolfo, divisione Torino.
Levi Ulderico, 72° fanteria.
Maletto Gaspare, officina costruzioni artiglieria Torino.
Bertancini Gaetano, distretto Venezia.
De Francisci Francesco, sezione commissariato militare Livorno.
Montanucci Archimede, distretto Alessandria.
Taccia Salvatore, direzione genio Firenze.
Martignoni Giovanni, officina costruzioni artiglieria Torino.
Giancotti Vincenzo, ospedale Catanzaro.
Ferrari Arrige, 61° fanteria
Abbate Giovanni, ufficio personali vari.
Estrangeros Vincenze, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Sottero Angelo, officina costruzioni artiglieria Torino.
Chiavarino Pietro, polverificio Fossano.
Moretti Giacomo, 17ª artiglieria campagna.
Berni Giovanni, 21° id. id.
Piccardi Giovanni, 46° fanteria.
Pes Salvatore, legione carabinieri Cagliari.
Savini Armando, direzione genio Bologna (sottodirezione Ravenna).
D'Alessi Gino, 2° artiglieria montagna.
Pilan Giocondo, direzione artiglieria Verona.
Trischitta Gregorio, distretto Messina.
Mattioli Pilade, 52° fanteria.
Gaglio Pietro, 11° artiglieria campagna.
Fusco Roberto, stabilimenti pena.
Carnevale Giuliano, comando truppe genio Spezia.
De Maria Arturo, stabilimenti pena.
Palermo Giovanni, laboratorio pirotecnico Capua.
Forlani Giuseppe, direzione genio Ancona.
Armentano Roberto, id. id. Torino.
Orlandi Attilio, distretto Sacile.

Marazio Marzio, 5° artiglieria campagna.
Visconti Galeazzo, 25° fanteria.
Statuto Rodolfo, distretto Brescia.
Saveriano Fiorentino, direzione artiglieria Genova.
Perlati Carlo, 37° fanteria.
Gatteschi Adolfo, 7° artiglieria campagna.
Gilardi Luigi, distretto Verona.
Zelli Tommaso, laboratorio precisione.
Patrucco Ugo, 2° genio.
Venturini Tommaso, direzione artiglieria Verona.
Quatrini Gustavo, legione carabinieri Verona.
Vigilante de Vita Candido, direzione esperienze artiglieria.
Pignatone Pasquale, officina costruzioni artiglieria Torino.

Ministero di grazia, giustizia e dei culti.

Sette posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio L. 1500. (Agli accettanti tale impiego, provvisti di stipendio superiore a L. 1500, il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, corrisponderà, come sopra si è detto, un assegno personale annuo di L. 800 fino alla promozione alla 2ª classe).

Mazzoni Elvino, direzione genio Spezia.
Fenocchio Giuseppe, ospedale Genova.
Roberto Pietro, divisione Brescia.
Viarengo Carlo, distretto Napoli.
Furci Domenico, direzione genio Messina.
Fabbrini Arturo, divisione Firenze.
Pisani Giovanni, magazzino casermaggio Roma.
Mambretti Erminio, ospedale Roma.
Caglieri Gaetano, distretto Livorno.
di Leo Pasquale, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Baroni Vincenzo, tribunale Piacenza.
Veglia Fortunato, sottodirezione autonoma genio Cuneo.
Barone Gaetano, divisione Salerno.
Falcinelli Angelo, direzione genio Roma (sottodirezione Perugia).
Passeggia Raffaele, arsenale costruzione artiglieria Napoli.
Sportoletti Nicola, distretto Roma.
Sordello Ottavio, 3° alpini.
Motti Giacomo, distretto Piacenza.
Giulietti Nicola, 20° artiglieria.
Melgradi Ippolito, distretto Perugia.

Maladorno Giacomo, sezione commissariato Chieti.
Barberis Bartolomeo, direzione genio Torino.
Poli Romolo, sezione commissariato Palermo.
Malerba Carlo, distretto Pesaro.
Volpi Pietro, ospedale Piacenza.
Ramirez Attilio, distretto Cefalù.
Pontieri Antonio, sottodirezione autonoma genio Novara.
Palladini Umberto, 2° artiglieria campagna.
Bellendi Carlo, panificio Forlì.
Rota Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Peruzzi Francesco, scuola applicazione di fanteria.
Boccardo Giuseppe, sezione commissariato Verona.
Zini Ettore, distretto Palermo.
Califano Luigi, 49° fanteria.
Arruzzoli Carlo, distretto Piacenza.
Faenzi Gaetano, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
d'Onofrio Serafino, divisione Napoli.
Muscarello Orazio, distretto Novara.
Balbis Giuseppe, brigata ferrovieri.
Ambrosani Pasquale, ospedale Torino.
d'Atri Giuseppe, ospedale Milano.
Scotti Ildegardo, id. Perugia.
Rivabene Ettore, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Iorio Livio, id. id. (id. id.).
De Santis Ernesto, 2° alpini
Zilocchi Augusto, distretto Bologna.
Buschi Ettore, direzione commissariato X corpo armata.
Papa Enrico, R. polverificio sul Liri.
Doglioli Agostino, comando scuola guerra,
Bellinazzo Filiberto, 3° artiglieria campagna.
Pouget Carlo, IX corpo armata.
Masone Leonardo, comando corpo stato maggiore.
d'Alessandro Martinangelo, tribunale supremo guerra e marina.
Pardi Ferrante, 13° fanteria.
Magnani Giovanni, 9° artiglieria campagna.
Carrus Pietro, direzione artiglieria Maddalena.
Veccia Bartolomeo, 15° fanteria.
Diazzi Carlo, comando corpo stato maggiore.
Ballarini Umberto, cavalleggeri di Catania (22°).
Medea Cesare, distretto Campobasso.
Lenti Giuseppe, 2° artiglieria fortezza.
Borge Giuseppe, direzione genio Torino.
Di Martini Camillo, 5° alpini.
Villoni Domenico, direzione commissariato XI corpo armata.

Tanzella Giuseppe, VIII corpo armata.
Montecchi Amos, 4° genio.
Delfini Alfonso, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cinti Alfredo, II corpo armata.
Valpiani Domenico, scuola applicazione sanità.
Forina Michele, ufficio fortificazioni Taranto.
Gambino Giuseppe, sottodirezione genio Cuneo (aspettativa infermità).
Terzi Emilio, III corpo armata.
Cacia Letterio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Malpieri Pio, id. id. (id. id.).
Marchio Giammaria, 10° fanteria.
Bonato Giuseppe, ospedale Padova.
Liverani Giuseppe, direzione esperienze artiglieria (sezione staccata Ciriè).
Rivola Domenico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Passariello Gaetano, R. polverificio sul Liri.
Viale Aurelio, farmacia centrale militare.
Postiglione Eugenio, comando artiglieria campagna Napoli.
Seghetti Benedetto, distretto Ascoli Piceno.
Sechi Sebastiano, divisione Ravenna.
Basso Giuseppe, ospedale Roma.
Muzzi Stefano, direzione genio Bologna.
Resta Gerardo, distretto Lucca.
Celentano Gennaro, id. Siena.
Pesci Romolo, id. Roma.
Elisei Giovanni, ufficio personali vari.
Maggio Orazio, legione carabinieri Firenze.
Bettiolo Lorenzo, comando corpo stato maggiore.
Fontana Beniamino, brigata artiglieria costa Sardegna.
D'Ambrosio Giacinto, distretto Napoli.
Saltarelli Flamminio, direzione commissariato IV corpo armata.
Spagnesi Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Magrini Augusto, divisione Bologna.
Portera Liborio, distretto Siracusa.
Papa Giulio, 1° artiglieria.
Lattuca Luigi, ufficio personali vari.
Danna Giovanni, distretto Napoli.
Albizzi Guido, scuola applicazione sanità militare.
Memma Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cucca Giovanni, id. id. (id. id.).
Della Corte Gustavo, direzione genio Napoli (sezione staccata Caserta).
Doria d'Avvocati Domenico, distretto Campobasso.

Vinci Filippo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Aresta Michelangelo, magazzino casermaggio Bari
Polidori Umberto, direzione commissariato II corpo armata.
Fantozzi Giuseppe, direzione genio Roma.
Maggi Guglielmo, 4° artiglieria fortezza (costa).
Giganti Domenico, direzione genio Napoli.
Cesa Modestino, cavalleggeri di Monferrato. (13°)
Schemmari Salvatore, divisione Napoli.
Pierucci Alfredo, distrette Pistoia.
Del Vecchio Domenico, ospedale Roma.
Garesio Antonio, 4° bersaglieri.
Guglieri Antonio, sottodirezione autonoma genio Piacenza.
Canova Luigi, I corpo armata.
Perla Francesco, distretto Lodi.
Manna Raffaele, ospedale Genova.
Longo Gaetano, distretto Palermo.
Torre Ernesto, id. Foggia.
David Antonino, 19° fanteria.
Russo Arturo, collegio Roma.
Governatori Goffredo, 51° fanteria.
Valenti Ferruccio, direzione commissariato I corpo armata.
Spera Mariano, distretto Potenza.
Pepere Ernesto, ufficio personali vari (aspettativa infermità).
Joppi Francesco, distretto Sicile.
Ventura Vittorio, lancieri di Montebello. (8°)
Tedoldi Alessandro, comando corpo stato maggiore.
Logrand Vincenzo, 94° fanteria.
Davino Camillo, 39° id.
Torti Antenore, direzione genio Roma.
De Giorgis Ferdinando, ispettorato generale genio.
Rinaldi Pio, id. id. id..
Fiore Pasquale, id. id. id.
Grange Achille, sezione commissariato Cuneo.
Barbieri Luigi, scuola applicazione di fanteria.
Panini Mario, direzione artiglieria Piacenza.
Camerlenghi Attilio, distretto Novara.
Cardoni Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Robertazzi Alfonso, collegio Napoli.
Sommacampagna Gino, officina costruzioni artiglieria Napoli.
Spagna Alfonzo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Bosio Giovanni, distretto Novara.
Galletti Ferruccio, 60° fanteria.

Roversi Adamo, direzione genio Milano.
Dosio Edoardo, 50° fanteria.
Cardini Edoardo, sezione commissariato Firenze.
Mazza Antonio, ispettorato generale genio.
Delicato Vincenzo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Marconi Enrico, id. id. id. (id. id.).
Durante Giuseppe, 12° bersaglieri.
Melicchia Ettore, direzione genio Venezia.
Casorzo Carlo, farmacia centrale militare.
Astorri Alberto, distretto Lodi
Donatelli Decio, id. Napoli.
Alessandrini Alfredo, 2° granatieri.
Fagioli Enrico, distretto Lucca
Lo Vetere Calogero, distretto Girgenti.
Grisolia Ercole, distretto Castrovillari.
Aletto Domenico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Fantuzzi Giacomo, distretto Roma.
Salvatori Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Miroballo Vincenzo, distretto Foggia.
Nori Pietro, laboratorio pirotecnico Bologna.
Omaggio Antonio, direzione genio Napoli (sezione staccata Caserta).
Brunetti Luciano, direzione genio Bologna.
Viviani Adriano, distretto Modena.
Faedda Giovanni, sottodirezione autonoma genio Maddadena.
Clivio Umbertino, IV corpo armata.
Nardullo Federico, ospedale Brescia.
Fatarella Guido, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Firmi Faustino, ispettorato sanità militare.
Lodovighetti Luigi, direzione genio Ancona.
Pieri Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Bellino Arcangelo, id. id. (id. id).
Talamoni Gaudenzio, direzione artiglieria Mantova (sezione staccata Milano).
Canepa Lorenzo, comando genio Torino.
Grazioli Dante divisione Roma.
Mannino Giuseppe, id. Cagliari.
Tabbì Filippo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Di Paola Filippo, comando genio Roma.
Palmieri Luigi, ispettorato sanità militare.
Zedda Francesco, direzione commissariato IX corpo armata.

Negri Renato, VI corpo armata.
Scarpetti Paolo, distretto Ivrea.
Marchisio Alessandro, I corpo armata.
Zambonini Mario, scuola militare.
Salaroli Enrico, lancieri di Vercelli (26°).
Lanteri Natale, lancieri Vittorio Emanuele II (10°).
Ivaldi Carlo, direzione genio Torino.
Avena Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Failla Antonio, id. id. (id. id.).
Pietrangeli Andrea, 54° fanteria.
Zorzoli Carlo, distretto Casale.
Germano Emilio, stabilimenti pena.
Laurini Luigi, distretto Alessandria.
Canciani Lorenzo, direzione commissariato IX corpo armata.
Veratti Silvio, ospedale Chieti.
Soriano Nicola, distretto Chieti.
Clarkson Francesco, divisione Livorno.
Tumiati Guerini, direzione commissariato V corpo armata.
Gualtieri Raffaele, lancieri di Novara (3°).
Bartoli Luigi, sottodirezione autonoma genio Piacenza.
Cantarone Alfredo, direzione artiglieria Piacenza.
Baistrocchi Ario, distretto Reggio Emilia.
Caldana Oreste, id. Vicenza.
Zanardi Pirro, deposito allevamento cavalli Portovecchio.

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Due dei tre posti precedentemente offerti di applicato di 3ª classe nella direzione generale del fondo per il culto. — Stipendio L. 1500.

Roncaglia Carlo, 36° fanteria.
Troise Ettore, direzione genio Napoli.
Palla Umberto, distretto Treviso.
Cipriani Carmine, 3° fanteria.
Palmieri Ernesto, direzione artiglieria Spezia.
Pierantoni Enrico, 30° fanteria.
Paoli Gio. Battista, distretto Rovigo.
Grani Giorgio, 35° fanteria.
Irace Osvaldo, direzione genio Roma.
Messori Augusto, VI corpo armata.
Murtas Francesco, divisione Cagliari.
D'Argenzio Marcello, id. Chieti.
Perri Luigi, sezione commissariato Alessandria.
Flosi Pietro, deposito allevamento cavalli Grosseto.
Franchi Giacomo, divisione Messina.

De Fabritiis Camillo, direzione genio Napoli.
Traversi Alessandro, distretto Salerno.
La Rosa Giacomo, 3° artiglieria fortezza.
Guarini Alfredo, 18° artiglieria.
Damiani Pio, comando corpo stato maggiore.
Izzo Francesco, distretto Benevento.
Piga Eligio, 5° genio.
Armone Pasquale, divisione Milano.
Sini Mario, comando corpo stato maggiore.
Bellini Emilio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Pepe Albino, id. id. (id. id.).
Melis Raimondo brigata specialisti.
Abbate Achille, officina costruzioni artiglieria Napoli.
Massardo Felice, divisione Genova.
Pinna Mario, distretto Novara.
Elmi Giuseppe, ispettorato costruzioni artiglieria.
Carluccio Orfeo, direzione artiglieria Taranto.
Boschetti Odoardo, officina costruzioni artiglieria Genova.
Gustapane Luigi, 84° fanteria.
Ruppiani Emilio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cornelio Giovanni, ispettorato generale genio.
Pozzi Egisto, comando genio Roma.
Lauria Aurelio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Bortolotti Stefano, divisione Padova.
Vittorelli Romano, ispettorato costruzioni artiglieria.
Fusinato Clemente, deposito allevamento cavalli Persano.
Testa Luigi, sezione commissariato Milano.
Del Papa Gaetano, ospedale Roma.
Parlamenti Celestino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Chelattini Guido, id. id. (id. id.).
Brugiotti Vittorio, collegio Roma.
Mattei Raffaele, ufficio personali vari.
Pavignani Arturo, 21° artiglieria.
Di Soccio Michelangelo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Marino Diego, id. id. (id. id.).
Simonetta Angelo, direzione artiglieria Piacenza.
Somaglia Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Martinelli Pio, id. id. (id. id.).
Di Vincenzo Vincenzo, id. id. (id. id.).
Trimarchi Rosario, distretto Catania.
Anfuso Filippo, id. Catania.
Odello Gio. Battista, arsenale costruzione Torino.
De Grossi Giuseppe, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).

Storti Emilio, 16° artiglieria.
Nebiolo Natalino, distretto Cuneo.
Agosteo Umberto, ufficio personali vari.
Borgna Pietro, divisione Alessandria.
Fantini Pietro, I corpo armata.
De Feo Adolfo, 82° fanteria.
Laviano Luigi, direzione genio Roma.
Gavini Pietro, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Buozzi Adolfo, direzione artiglieria Venezia.
Farese Aniello, id. id. Taranto.
Bochicchio Giuseppe, 41° fanteria.
Dominici Arturo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Buonocore Augusto, distretto Roma.
Tognetti Raull, id. Macerata.
Imbert Vittorio, direzione genio Venezia.
Scalzo Giuseppe, laboratorio precisione.
Michelini Guido, collegio Roma.
Tedeschi Gaetano, ispettorato sanità militare.
Nappa Ettore, distretto Arezzo.
Bassi Decio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Gardi Oreste, distretto Bologna.
Strumolo Umberto, 5° alpini.
Pani Romeo, legione carabinieri Cagliari.
Ventriglia Alessandro, ufficio personali vari.
Pampanelli Luigi, id. id. (comandato Ministero guerra).
Marchionni Angelo, id. id.
Viarengo Aristide, distretto Frosinone.
Porta Giulio, 2° genio.
Cola Michele, 10° fanteria.
Medici Francesco, sezione commissariato Catanzaro.
Fontana Spiridione, 57° fanteria.
Sandri Abner, 79° id.
Fontana G. Battista, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Lucchese Tommaso, 7° fanteria.
Cusimano Salvatore, deposito allevamento cavalli Persano (sezione Paternò).
Taglialatela Scafati Raffaele, tribunale Napoli.
Ceribella Ferruccio, distretto Verona.
Freda Giovanni, id. Genova.
Vespa Riccardo, ufficio personali vari.
Cannarsa Innocenzio, id. id.
Tonni Angelo, fabbrica armi Brescia (sezione Gardone Val Trompia).
Baroni Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Sereni Emilio, id. id. (id. id.).
Pianese Raffaele, direzione genio Roma.
Fazzari Antonio, id. id. id.

Zucchi Ildebrando, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Lerario Orazio, ispettorato generale artiglieria.
Marchetti Rodolfo, distretto Spoleto.
Marzi Guglielmo, battaglione specialisti.
Viviani Giovanni, 27° fanteria.
Genocchi Achille, 4° genio.
Maltese Enrico, distretto Siena.
Piccini Ettore, 11° artiglieria.
Cappelloni Romeo, 3° artiglieria fortezza. (costa e fortezza).

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Quattro posti di ufficiale d'ordine di 2ª classe negli economati generali dei benefici vacanti (in qualsiasi residenza). — *Stipendio L. 1500.*

Ricci Vincenzo, IX corpo armata.
Giavesu Giuseppe Maria, 8° fanteria.
Vincenti Ettore, ospedale Verona.
Bertone Enrico, direzione artiglieria Taranto.
Romei Ernesto, divisione Salerno.
Del Buono Eugenio, ispettorato generale artiglieria.
Masci Arturo, 26° fanteria.
Severino Federico, laboratorio pirotecnico Capua.
Cianciaruso Filippo, 4° alpini.
Lodi Marco, ispettorato costruzioni artiglieria.
Castagnacci Guido, distretto Padova.
Linsalata Nicola, 6° artiglieria.
Romano Francesco, laboratorio pirotecnico Capua.
Bürgstein Ruggero, distretto Firenze.
Petrizzo Gaetano, 3° bersaglieri.
Dessoli Domenico, direzione genio Torino.
Gasparini Nicola, distretto Rovigo.
Querci Cesare, divisione Perugia.
Bruttini Pietro, 87° fanteria.
Trinchero Luigi, distretto Casale.
Potzolu Demetrio, legione carabinieri Cagliari.
De Martino Amedeo, XII corpo armata.
Galanti Raffaele, 17° fanteria.
Senes Antonio, distretto Brescia.
De Giorgi Cesare, id. Chieti.
Rosa Vincenzo, id. Treviso.
Florio Adolfo, id. Potenza.
Gambari Emilio, id. Massa.
Pucci Dante, id. Perugia.
Minici Guglielmo, direzione genio Bari (sezione Catanzaro).
Cesaretti Luigi, distretto Frosinone.

Poerio Luigi, distretto Catanzaro (aspettativa infermità).
Gaetano Antonio, id. Catanzaro.
Della Rovere Alessandro, id. Messina.
Minoli Romolo, id. Varese.
Pescucci Guglielmo, sottodirezione genio Chieti.
Rotunno Nicola, 9° fanteria.
Miolle Odoardo, distretto Girgenti.
Faleri Giuseppe, id. Orvieto.
Giglio Angelo, id. Brescia.
Petrolini Gino, direzione commissariato VIII corpo armata.
Alberti Ferruccio, ufficio personali vari.
Giunta Corrado, distretto Catania.
Costa-Quartarone Giuseppe, id. Messina.
Taviani Enrico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Petrini Ario, id. id. (id. id.).
De Filippis Raffaele, X corpo armata.
Toselli Cesare, arsenale costruzione Torino.
Romagnoli Carlo, laboratorio pirotecnico Bologna.
Guelmi Silvio, 1° fanteria.
Nori Carlo, VII corpo armata.
Oddone Umberto, direzione artiglieria Alessandria.
Gentile Geremia, fabbrica armi Terni.
Parcaldi Amleto, laboratorio pirotecnico Bologna.
Plini Aniceto, fabbrica armi Terni.
Ciceroni Guido, ospedale Ravenna.
Cotogno Oreste, cavalleggeri di Foggia (11°).
Santoro Carlo, direzione artiglieria Roma.
Vandini Fernando, divisione Firenze.
Guglieri Agostino, 1° bersaglieri.
Spadoni Enrico, distretto Lecco.
Micallef Giuseppe, direzione artiglieria Piacenza.
Bonifazi Fernando, distretto Teramo.
Luongo Nicola, direzione artiglieria Maddalena.
Pezzuti Corradi, distretto Perugia.
Peraccini Adolfo, divisione Torino.
Levi Ulderico, 72° fanteria.
Maletto Gaspare, officina costruzioni artiglieria Torino.
Bertancini Gaetano, distretto Venezia.
De Francisci Francesco, sezione commissariato Livorno.
Montanucci Archimede, distretto Alessandria.
Taccia Salvatore, direzione genio Firenze.
Martignoni Giovanni, officina costruzioni artiglieria Torino.
Giancotti Vincenzo, ospedale Catanzaro.
Ferrari Arrigo, 61° fanteria.
Abbate Giovanni, ufficio personali vari.

Estrangeros Vincenzo, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Sottero Angelo, officina costruzioni artiglieria Torino.
Chiavarino Pietro, polverificio Fossano.
Moretti Giacomo, 17° artiglieria campagna.
Berni Giovanni, 21° id. id.
Piccardi Giovanni, 46 fanteria
Pes Salvatore, legione carabinieri Cagliari.
Savini Armando, direzione genio Bologna (sottodirezione Ravenna).
D'Alessi Gino, 2° artiglieria montagna.
Pilan Giocondo, direzione artiglieria Verona.
Trischitta Gregerio, distretto Messina.
Mattioli Pilade, 52° fanteria.
Gaglio Pietro, 11° artiglieria campagna.
Fusco Roberto, stabilimenti pena.
Carnevale Giuliano, comando truppe genio Spezia.
de Maria Arturo, stabilimenti pena.
Palermo Giovanni, laboratorio pirotecnico Capua.
Forlani Giuseppe, direzione genio Ancona.
Armentano Roberto, id. id. Torino.
Orlandi Attilio, distretto Sacile.
Marazio Marzio, 5° artiglieria campagna.
Visconti Galeazzo, 25° fanteria.
Statuto Rodolfo, distretto Brescia.
Saveriano Fiorentino, direzione artiglieria Genova.
Perlati Carlo, 37° fanteria.
Gatteschi Adolfo, 7° artiglieria campagna.
Gilardi Luigi, distretto Verona.
Zolli Tommaso, laboratorio precisione.
Patrucco Ugo, 2° genio.
Venturini Tommaso, direzione artiglieria Verona.
Quattrini Gustavo, legione carabinieri Verona.
Vigilante de Vita Candido, direzione esperienze artiglieria.

Ministero del tesoro.

Otto posti di applicato di 3ª classe nelle avvocature erariali (in qualsiasi residenza). - *Stipendio L. 1500.*

Alesso Mario, direzione artiglieria Spezia.
Votano Pasquale, magazzino casermaggio Messina.
Rozzi Romeo, direzione artiglieria Spezia (sezione staccata Ancona).
Serra Giuseppe, 1° artiglieria montagna.
Buscemi Antonio, 75° fanteria.
Sanna Nicolò, legione carabinieri Cagliari.
Mottura Pio, arsenale costruzione Torino.

Montanini Ciro, farmacia centrale militare.
Santodirocco G. Antonio, ospedale Chieti.
Bonifazi Lamberto, direzione artiglieria Roma.
Vignaroli Polluce, divisione Roma.
Cinelli Foscolo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Farabi Luigi, 88° fanteria.
Parrella Augusto, distretto Ascoli Piceno.
Trapolino Giovanni, legione carabinieri Palermo.
Durelli Pietro, 8° artiglieria fortezza.
Sabbatini Gualtiero, ufficio personali vari.
Gucci Romolo, direzione artiglieria Roma.
Taruffi Ario, 5° artiglieria.
Doria Giacomo, 22° id.
Massaroli Antonio, distretto Varese.
Stefanizzi Ercole, ospedale Roma.
Monferrari Umberto, divisione Bologna.
Digiesi Francesco, legione carabinieri Bari.
Rando Giuseppe, direzione commissariato VIII corpo armata.
Poma Antonio, 85° fanteria.
Rossi Girolamo, ufficio personali vari.
Rossi Edoardo, 24° fanteria.
Balocco Vittore, officina costruzioni artiglieria Torino.
Franchi Angelo, distretto Alessandria.
Termanini Giuseppe, 35° fanteria.
Renzi Nazzareno, 2° artiglieria campagna.
Mariotti Ugo, 27° fanteria.
Rutini Sante, direzione artiglieria Alessandria.
Labianca Giuseppe, ufficio personali vari.
Di Rosa Giorgio, ufficio fortificazioni e sottodirezione genio Brescia.
Zurla Carlo, laboratorio pirotecnico Bologna.
Tammi Antonio, direzione genio Verona.
Piscopo Benigno, 59° fanteria.
Bonesi Giuseppe, collegio Roma.
Giuliani Battista, direzione commissariato XI corpo armata.
Sacco Ernesto, 74° fanteria.
Bellizzi Vincenzo, direzione genio Bari.
Logiri Luigi, tribunale Milano.
Crostelli Paolo, 1° artiglieria fortezza (costa).
Gianfranceschi Luigi, distretto Verona.
Ferrara Alberico, fabbrica armi Terni.
Santoro Michele, ufficio personali vari.
Pistone Felice, 6° alpini.
Cosentino Sebastiano, distretto Pinerolo.
Scarponi Redento, 1° artiglieria campagna.
Mandrile Stefano, distretto Cuneo.
Morrone Giuseppe, direzione sanità IX corpo armata.

Della Gaggia Pasquale, 11° bersaglieri.
Romoli Luigi, 1° artiglieria montagna.
Sisti Giuseppe, distretto Perugia.
Domenichini Arrigo, 5° alpini.
Sbrocchi Anarcide, legione carabinieri Firenze.
Scodanibbio Ettore, direzione commissariato IX corpo armata.
Spinetti Gio. Battista, officina costruzioni artiglieria Napoli.
Napolitano Nunzio, direzione commissariato IV corpo armata.
Baldassarri Luigi, ospedale Firenze.
Di Rossi Nicolò, distretto Gaeta.
Bucchi Aspreno, divisione Roma.
Russo Giuseppe, stabilimenti pena.
Grassi Cesare, 6° genio.
Insalaco Salvatore, stabilimenti pena.
Di Donato Gennaro, distretto Avellino.
Scialpi Alfonso, ospedale Bari.
Granata Crisante, laboratorio precisione.
Fiacchi Giacomo, distretto Bergamo.
Marceddu Pietro Paolo, id. Orvieto.
Calderoni Pompeo Cesare, ufficio personali vari.
Burbi Serafino, ospedale Firenze.
Crialesi Giuseppe, ufficio personali vari.
Benvenuto Giuseppe, distretto Bergamo.
Sogos Giovanni, 24° fanteria.
Curatoli Domenico, distretto Macerata.
De Maio Goffredo, distretto Genova.
Barruscotto Alessandro, id. Alessandria.
Tocci Gaetanino, direzione genio Alessandria.
Cugnetto Vincenzo, divisione Catanzaro.
Colucci Nicola, id. Salerno.
Ricci Vincenzo, IX corpo armata.
Giavesu Giuseppe, 8 fanteria.
Vincenti Ettore, ospedale Verona.
Bortone Enrico, direzione artiglieria Taranto.
Ronnei Ernesto, divisione Salerno.
Del Buono Eugenio, ispettorato generale artiglieria.
Masci Arturo, 26° fanteria.
Severino Federico, laboratorio pirotecnico Capua.
Cianciaruso Filippo, 4° alpini.
Lodi Marco, ispettorato costruzione artiglieria.
Castagnacci Guido, distretto Padova.
Linsalata Nicola, 6 artiglieria.
Romano Francesco, laboratorio pirotecnico Capua.
Bürgstein Ruggero, divisione Firenze.
Petrizzo Gaetano, 3° bersaglieri.

Dessoli Domenico, direzione genio Torino.
Gasparini Nicola, distretto Rovigo.
Querci Cesare, divisione Perugia.
Bruttini Pietro, 87° fanteria.
Trinchero Luigi, distretto Casale.
Potzolù Demetrio, legione carabinieri Cagliari.

Ministero dei lavori pubblici.

Due dei tre posti precedentemente offerti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. Stipendio L. 1500. (Agli accettanti tale impiego, provvisti di stipendio superiore a L. 1500, il Ministero dei lavori pubblici corrisponderà la differenza stipendio come sopra si è detto).

Villoni Domenico, direzione commissariato XI corpo armata.
Tanzella Giuseppe, VIII corpo armata.
Monvecchi Amos, 4° genio.
Delfini Alfonso, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cinti Alfredo, II corpo armata.
Neri Donato, direzione genio Torino.
Valpiani Domenico, scuola applicazione sanità.
Forina Michele, sottodirezione autonoma genio Taranto.
Gambino Giuseppe, sottodirezione genio Cuneo (*aspettativa infermità*).
Tezzi Emilio, III corpo armata.
Cacia Letterio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Malpieri Pio, id. id. (id. id.).
Lingua Sebastiano, distretto Alessandria.
Marchio Giovanni Maria, 10° fanteria.
Bonato Giuseppe, ospedale Padova.
Liverani Giuseppe, direzione esperienze artiglieria (sezione staccata Ciriè).
Rivola Domenico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Passariello Gaetano, R. polverificio sul Liri.
Viale Aurelio, farmacia centrale militare.
Enriotti Paolo, distretto Ivrea.
Postiglione Eugenio, comando artiglieria campagna Napoli.
Seghetti Benedetto, distretto Ascoli Piceno.
Sechi Sebastiano, divisione Ravenna.
Basso Giuseppe, ospedale Roma.
Muzzi Stefano, direzione genio Bologna.
Resta Gerardo, distretto Lucca.
Celentano Gennaro, id. Siena.
Pesci Romolo, id. Roma.
Elisei Giovanni, ufficio personali vari.
Perifano Alberto, officina costruzioni artiglieria Napoli.

Maggio Orazio, legione carabinieri Firenze.
Bettiolo Lorenzo, comando corpo stato maggiore.
Frezzotti Nicola, sottodirezione autonoma genio Belluno.
Luppi Pio, distretto Modena
Fontana Beniamino, direzione artiglieria Maddalena.
D'Ambrosio Giacinto, distretto Napoli.
Saltarelli Flaminio, direzione commissariato IV corpo armata.
Spagnesi Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Magrini Augusto, divisione Bologna.
Portera Liborio, distretto Siracusa.
Federico Epifanie, 92° fanteria.
Papa Giulio, 14° artiglieria.
Lattuca Luigi, ufficio personali vari.
D'Anna Giovanni, distretto Napoli.
Albizzi Guido, scuola applicazione sanità militare.
Memma Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cucca Giovanni, id. id. (id. id.).
Della Corte Gustavo, direzione genio Napoli (sezione staccata Caserta).
D'Oria di Avvocati Domenico, distretto Campobasso.
Vinci Filippo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Aresta Michelangelo, magazzino casermaggio Bari.
Polidori Umberto, direzione commissariato II corpo armata.
Mazzini Angelo, distretto Reggio Emilia.
Fantozzi Giuseppe, direzione genio Roma.
Maggi Guglielmo, 3° artiglieria costa.
Giganti Domenico, direzione genio Napoli.
Cesa Modestino, cavalleggeri Monferrato (13°).
Schemmari Salvatore, divisione Napoli.
Bestano Emilio, ospedale Torino.
Pierucci Alfredo, distretto Pistoia.
Del Vecchio Domenico, ospedale Roma.
Garesio Antonio, 4° bersaglieri.
Gugliori Antonio, sottodirezione autonoma genio Piacenza.
Canova Luigi, I corpo armata.
Perla Francesco, distretto Lodi.
Manna Raffaele, ospedale Genova.
Longo Gaetano, distretto Palermo.
Torre Ernesto, id. Foggia.
David Antonino, 19° fanteria.
Russo Arturo, collegio Roma.
Governatori Goffredo, 51° fanteria.
Valenti Ferruccio, direzione commissariato I corpo armata.
Spera Mariano, distretto Potenza,
Pepere Ernesto, ufficio personali vari (aspettativa infermità).

Torta Giuseppe, tribunale Torino.
Ioppi Francesco, distretto Sacile.
Ventura Vittorio, lancieri di Montebello (8°).
Tedoldi Alessandro, comando corpo stato maggiore.
Legrand Vincenzo, 94° fanteria.
Davino Camillo, 39° id.
Torti Antenore, direzione genio Roma.
De Giergis Ferdinando, ispettorato generale genio.
Rinaldi Pio, id. id. id.
Levi Alberto, direzione genio Messina.
Fiore Pasquale, ispettorato generale genio.
Grange Achille, sezione commissariato Cuneo.
Barbieri Luigi, scuola applicazione fanteria.
Panini Mario, direzione artiglieria Piacenza.
Camerlenghi Attilio, distretto Novara.
Cardoni Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Robertazzi Alfonso, collegio Napoli.
Sommacampagna Gino, officina costruzioni artiglieria Napoli.
Minardi Ireneo, direzione genio Genova.
Spagna Alfonzo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Bosio Giovanni, distretto Novara.
Galletti Ferruccio, 60° fanteria.
Cardini Ettore, sezione commissariato Firenze.
Mazza Antonio, ispettorato generale genio.
Delicato Vincenzo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Marconi Enrico, id. id. (id. id.).
Durante Giuseppe, 12° bersaglieri.
Melicchia Ettore, direzione genio Venezia.
Casorzo Carlo, farmacia centrale militare.

Ministero lavori pubblici.

Quattro dei sei posti, precedentemente offerti, di ufficiali d'ordine di 3ª classe nel regio corpo del genio civile (in qualsiasi residenza) — *L. 1500.*

Ricci Vincenzo, IX corpo armata.
Giavesu Giuseppe Maria, 8° fanteria.
Vincenti Ettore, ospedale Verona.
Bortone Enrico, direzione artiglieria Taranto.
Romei Ernesto, divisione Salerno.
De Buono Eugenio, ispettorato generale artiglieria.

Masci Arturo, 26° fanteria.
Severino Federico, laboratorio pirotecnico Capua
Cianciaruso Filippo, 4° alpini.
Lodi Marco, ispettorato costruzioni artiglieria.
Castagnacci Guido, distretto Padova.
Linsalata Nicola, 6° artiglieria.
Romano Francesco, laboratorio pirotecnico Capua
Bürgstein Ruggero, divisione Firenze.
Petrizzo Gaetano, 3° bersaglieri.
Dessoli Domenico, direzione genio Taranto.
Gasparini Nicola, distretto Rovigo.
Querci Cesare, divisione Perugia.
Bruttini Pietro, 87° fanteria.
Trinchero Luigi, distretto Casale.
Potzolu Demetrio, legione carabinieri Cagliari.
De Martino Amedeo, XII corpo armata.
Galanti Raffaele, 17° fanteria.
Senes Antonino, distretto Brescia.
De Giorgio Cesare, id. Chieti,
Rosa Giuseppe, id Treviso.
Florio Adolfo, id. Potenza
Gambari Emilio, id. Massa.
Pucci Dante, id. Perugia.
Minici Guglielmo, direzione genio Bari (sezione Catanzaro).
Cesaretti Luigi, distretto Frosinone.
Poerio Luigi, id. Catanzaro (aspettativa infermità).
Gaetano Antonio, distretto Catanzaro.
Della Rovere Alessandro, id. Messina.
Minoli Romolo, id. Varese.
Pesucci Guglielmo, sottodirezione genio Chieti.
Rotunno Nicola, 9° fanteria.
Miollo Odoardo, distretto Girgenti.
Faleri Giuseppe, id. Orvieto.
Giglio Angelo id. Brescia.
Petrolino Gino, direzione commissariato VIII corpo armata.
Alberti Ferruccio, ufficio personali vari.
Giunta Corrado, distretto Catania.
Cotta Quartarone Giuseppe, id. Messina.
Taviani Enrico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Petrini Ario, id. id. (id. id.).
De Filippi Raffaele, X corpo armata
Toselli Cesare, arsenale costruzioni Torino.
Romagnoli Carlo, laboratorio pirotecnico Bologna.
Guelmi Silvio, 1° fanteria.
Nori Carlo, VII corpo armata.
Oddone Umberto, direzione artiglieria Alessandria.
Gentile Geremia, fabbrica armi Terni.
Pancaldi Amleto, laboratorio pirotecnico Bologna.
Plini Aniceto, fabbrica armi Terni.
Ciceroni Guido, ospedale Ravenna.

Cotogno Oreste, cavalleggeri di Foggia. (11°)
Santoro Carlo, direzione artiglieria Roma.
Vandini Fernando, divisione Firenze.
Guglieri Agostino, 1° bersaglieri.
Spadoni Enrico, distretto Lecco.
Micallef Giuseppe, direzione artiglieria Piacenza.
Bonifazzi Ferdinando, distretto Teramo.
Longo Nicola, direzione artiglieria Maddalena.
Pezzuti Corrado, distretto Perugia.
Perracini Adolfo, divisione Torino.
Levi Ulderico, 72° fanteria.
Maletto Gaspare, officina costruzioni artiglieria Torino.
Bertaucini Gaetano, distretto Venezia.
De Francisci Francesco, sezione commissariato Livorno.
Montanucci Archimede, distretto Alessandria.
Taccia Salvatore, direzione genio Firenze.
Martignoni Giovanni, officina costruzioni artiglieria Torino.
Giancotti Vincenzo, ospedale Catanzaro.
Ferrari Arrigo, 61° fanteria.
Abbate Giovanni, ufficio personali vari.
Estrangeros Vincenzo, arsenale costruzioni artiglieria Torino.
Sottero Angelo, officina costruzioni artiglieria Torino.
Chiavarino Pietro, polverificio Fossano.
Moretti Giacomo, 17° artiglieria campagna.
Berni Giovanni, 21 id. id.
Riccardi Giovanni, 46° fanteria.
Pes Salvatore, legione carabinieri Cagliari.
Savini Armando, direzione genio Bologna (sottodirezione Ravenna).
D'Alessi Gino, 2° artiglieria montagna.
Pilan Giocondo, direzione artiglieria Verona.
Trischitta Gregorio, distretto Messina.
Mattioli Pilade, 52° fanteria.
Gaglio Pietro, 11° artiglieria campagna.
Fusco Roberto, stabilimenti pena.
Carnevale Giuliano, comando truppe genio Spezia.
de Maria Arturo, stabilimenti pena.
Palermo Giovanni, laboratorio pirotecnico Capua.
Forlani Giuseppe, direzione genio Ancona.
Armentano Roberto, id. id. Torino.
Orlandi Attilio, distretto Sacile.
Marazio Marzio, 5° artiglieria campagna.
Visconti Galeazzo, 25° fanteria.
Statuto Rodolfo, distretto Brescia.

Saveriano Fiorentino, direzione artiglieria Genova.
Perlati Carlo, 37° fanteria.
Gatteschi Adolfo, 7° artiglieria campagna.
Gilardi Luigi, distretto Verona.
Zelli Tommaso, laboratorio precisione.
Patrucco Ugo, 2° genio.
Venturini Tommaso, direzione artiglieria Verona.
Quatrini Gustavo, legione carabinieri Verona.
Vigilante de Vita Candido, direzione esperienze artiglieria.

Le autorità da cui direttamente dipendono detti applicati inviteranno gli interessati a rilasciare, non più tardi del decimo giorno dalla data della dispensa del *giornale militare* in cui viene fatta la pubblicazione, una esplicita ed incondizionata dichiarazione scritta di accettazione o di rinunzia all'impiego offerto, e trasmetteranno subito tale dichiarazione al Ministero (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni).

Per coloro che accettano, le dette autorità dovranno altresì segnalare subito con telegramma al Ministero (Direzione generale anzidetta) l'invio della dichiarazione di accettazione e **trasmettere tale dichiarazione insieme collo specchio caratteristico Mod. 112 A per l'anno in corso.**

La dichiarazione di accettazione è definitiva, e non può essere per alcun motivo revocata.

Nelle successive dispense del *giornale militare* verranno pubblicati i nomi degli applicati che, avendo accettato l'impiego, sono stati proposti per ordine di anzianità alla competente amministrazione per essere nominati.

Ove pel suddetto impiego vi fossero applicati accettanti, i quali non potessero essere proposti perchè eccedenti al bisogno, i loro nomi resteranno in nota, e saranno ripetuti nelle successive dispense del *giornale militare* nell'elenco degli interpellandi per le nuove vacanze che si verificheranno.

I rinunziatari saranno cancellati dalle liste degli aspiranti all'impiego dai medesimi rifiutato. Però coloro fra essi, che seguono immediatamente in anzianità quello fra gli accettanti, che avrà coperto l'ultimo posto offerto colla circolare d'invito saranno nuovamente interpellati per le successive vacanze che si verificheranno nell'impiego da essi rifiutato.

Le dichiarazioni che fossero condizionate a trattamenti in qualsiasi modo diversi da quelli indicati per ciascun impiego, saranno considerate come rinunzie agli impieghi cui si riferiscono.

Gli applicati compresi in più d'uno dei sopraindicati elenchi qualora intendessero di accettare più d'uno dei corrispondenti impieghi, dovranno nella dichiarazione di accettazione indicare tassativamente, per ordine di precedenza, gl'impieghi che accettano.

Le autorità militari sono pregate di accertarsi che venga data comunicazione della presente circolare a tutti gli applicati da esse dipendenti, che si trovino compresi nei suindicati elenchi, e di dare disposizioni perchè le loro dichiarazioni siano rilasciate non oltre il giorno come sopra stabilito, e perchè nelle dichiarazioni medesime siano esattamente e specificatamente indicati gl'impieghi ai quali esse si riferiscono.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **469**. — **Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per 24 posti di tenente medico nella R. marina.** — (Direzione generale leve e truppa). — 4 novembre.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina, questo Ministero avverte che gli aspiranti al concorso indetto per 24 posti di tenente medico nella R. marina, concorso che rimarrà aperto sino al 20 dicembre p. v., possono essere sottoposti a visita medica, senza che perciò occorra una speciale richiesta delle autorità marittime, presso i comandi dei corpi del Regio esercito, da parte di ufficiali medici che rivestano il grado di capitano.

I visitandi non dovranno in nessun caso essere mandati in osservazione negli ospedali.

Compiuta la visita, i comandi dei corpi consegneranno agli aspiranti un certificato da cui risulti se essi siano oppur no idonei al servizio militare marittimo, affinchè gli interessati possano presentarlo, insieme con gli altri documenti, alle autorità incaricate di esaminare le domande di concorso.

Le spese di viaggio per l'andata al corpo e per il ritorno sono in ogni caso ad esclusivo carico degli aspiranti.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **470. — Richiami dall'aspettativa speciale.** — (Gabinetto militare). — 4 novembre.

A complemento di quanto fu disposto con le circolari 433 del 1908 e 436 del corrente anno si autorizzano i capitani in aspettativa speciale compresi nei limiti di anzianità stabiliti per la chiamata agli esperimenti di idoneità all'avanzamento che si svolgeranno a partire dalla seconda quindicina del prossimo gennaio, a far domanda d'essere richiamati fin d'ora dall'aspettativa, in modo che possano prender parte alle conferenze preliminari.

L'eventuale richiamo avrà luogo sotto la data del 1° novembre ultimo scorso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **471. — Fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali).** — (Gabinetto militare). 4 novembre.

È stato pubblicato un fascicoletto di aggiunte e varianti (1ª serie) al predetto regolamento. (Servizio di picchetto dei capi fanfara di cavalleria).

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne distribuirà lo stesso numero di copie fissato pel regolamento, dalla circolare 174 del 1909.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — PRELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(10007) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1910 — 12 novembre

AGOSTO 1° — N. 423. - R. decreto n. 743 che approva l'annesso regolamento speciale per la esecuzione ad economia di lavori e provviste relative al servizio del materiale d'artiglieria . . . . . *Pag.* 1454

OTTOBRE 9. — » 472. - R. decreto n 761 che determina le attribuzioni degli ufficiali generali designati per l'eventuale comando di una armata in guerra. . » 1457

NOVEMBRE 3. — » 474. - R. decreto che modifica il R. decreto 9 aprile 1908 relativo alla commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone . . . . . » 1459

» 7. — » 475. - Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare . . . . . » 1460

» 8. — » 476 - Ammissione alle cure kinesiterapiche . . . . . » 1461

» 9. — » 477. - Varianti al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria . . . . . » 1461

» 9. — » 478. - Varianti all'appendice I (riservata) all'istruzione sul servizio delle batterie da costa. . . . » 1462

» 9. — » 479. - Varianti all'istruzione sulle munizioni . . . . » 1462

» 9. — » 480. - Varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio — fascicolo III . . . . . » 1462

» 9. — » 481. - Varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio — fascicoli II e IV . . . » 1463

» 9. — » 482. - Varianti alle tavole di tiro del mortaio da 149 . » 1463

» 9. — » 483. - Varianti alle tavole di tiro dell'obice da 149 . » 1463

» 9. — » 484. - Varianti alle tavole di tiro del cannone da 149 A » 1464

» 9. — » 485. - Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi . . . . . » 1464

» 10. — » 486. - Arruolamenti volontari ordinari e di un anno nei corpi del R. esercito . . . . . » 1464

» 10. — » 487. - Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti . . . . . » 1465

CIRCOLARE N. 472. — **R. decreto n. 743 che approva l'annesso Regolamento speciale per la esecuzione ad economia di lavori e provviste relative al servizio del materiale d'artiglieria.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 1° agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto n. 93 del 9 aprile 1896, che approva il regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria, modificato con l'altro R. decreto n. 314 del 29 luglio 1900;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, fatta d'accordo col ministro segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento speciale per l'esecuzione ad economia di lavori e provviste relative al servizio del materiale d'artiglieria, sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la guerra.

Art. 2

Il detto regolamento entrerà in vigore dal 1° agosto 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

P. SPINGARDI.

Regolamento speciale
per la esecuzione ad economia di lavori e provviste relative al servizio del materiale d'artiglieria.

Art. 1.

Potranno eseguirsi ad economia, con le norme stabilite nel presente regolamento, i lavori e le provviste indicate qui appresso:

a) i lavori che occorra eseguire d'urgenza per lo studio e l'allestimento dei materiali destinati all'armamento dell'esercito e delle fortificazioni, quando l'ammontare della relativa spesa non superi, di volta in volta, la somma di L. 8000;

b) le provviste di qualsiasi natura, urgentemente richieste per eseguire i lavori dati in commessa agli stabilimenti e direzioni d'artiglieria, quando l'ultimazione dei lavori stessi, essendo preveduta per epoca determinata, non consenta l'indugio necessario all'approvazione dei regolari contratti, nelle forme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato, e purchè ciascuna spesa non ecceda anche in questo caso, le L. 8000;

c) i lavori e le provviste di ogni specie, per i quali sieno stati in precedenza esperimentati infruttuosamente, nelle condizioni volute dalla legge, i pubblici incanti e le successive trattative private, o, nei casi permessi dalle leggi, i soli partiti privati e di cui non possa essere differita la esecuzione.

L'urgenza dei provvedimenti di cui nel presente articolo — quando la spesa è superiore alle L. 4000 — dovrà essere riconosciuta dal Ministero e risultare dalle disposizioni che li autorizzeranno a norma dell'art. 3.

Art. 2

Le spese ad economia si possono effettuare:

a) mediante contrattazione verbale diretta con la ditta, o la persona, ritenuta adatta ad eseguire il lavoro, o la provvista, quando il relativo ammontare non superi, per uno stesso oggetto, le L. 1000 (minute spese);

b) affidando l'esecuzione dei lavori e delle provviste per prezzo determinato, a persone o ditte di nota idoneità e di fiducia dell'amministrazione militare, in base a regolari capitolati contenenti le indicazioni dei lavori, o delle somministrazioni da eseguire, le condizioni di eseguimento e di collaudo, i termini di resa, le penalità da infliggere in caso di inadempimento, o di ritardo.

I detti capitolati, debitamente firmati per accettazione dall'assuntore, saranno sottoposti alla registrazione presso l'ufficio del registro.

Art. 3

Le spese superiori alle L. 4000, riguardanti uno stesso oggetto o lavoro, dovranno inoltre essere preventivamente autorizzate dal Ministero, al quale dovranno farsi le relative proposte, pel tramite del competente ispettorato d'artiglieria.

Art. 4.

Al pagamento delle *minute spese* (art. 2, lettera *a*) si provvede direttamente dalle direzioni, con apposite anticipazioni di fondi ed in base a note, indicanti il lavoro o la provvista eseguita, munite di una dichiarazione, del tenore prescritto dal paragrafo 128 del regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria.

Art. 5.

Al pagamento delle altre spese ad economia (art. 2, lettera *b*) sarà provveduto pure direttamente dalla direzione con distinte anticipazioni in base alla liquidazione degli averi spettanti ai provveditori sulla scorta dei capitolati accettati.

La nota di liquidazione e copia autentica dell'atto con il quale la provvista od il lavoro fu affidato all'assuntore, saranno uniti al rendiconto.

Art. 6.

I materiali provenienti da acquisti fatti a « minute spese » se sono introdotti direttamente nei laboratori, per i bisogni immediati dei lavori, non sono assunti in carico dal consiglio, ma direttamente dal vice direttore nel proprio conto giudiziale (mod. 21 regolamento citato). Se, per contro, gli acquisti predetti sono fatti in quantità maggiore ai bisogni immediati delle officine, i materiali sono assunti in carico dal consiglio.

I materiali provvisti come dalla lettera *b*) dell'art. 2 sono invece sempre assunti in carico dal consiglio.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono complementari a quelle comprese nel regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria, approvato con R. decreto n. 93, del 9 aprile 1896, che continua ad avere pieno ed intero vigore in quanto non sia stato qui innanzi diversamente prescritto.

Roma, 1° agosto 1910.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

Per l'esatta esecuzione del regolamento approvato con il decreto innanzi riportato, le amministrazioni d'artiglieria terranno presenti le seguenti norme:

1. Si potrà erogare trimestralmente per spese ed economia l'importo di tutte le anticipazioni che verranno all'uopo concesse.

2. Le anticipazioni di che sopra dovranno richiedersi in modo distinto, secondo che debbano servire, o per le minute spese, o per le altre spese ad economia, di cui rispettivamente ai comma *a*) e *b*) dell'art. 2 del regolamento succitato.

Nel richiederle, dovrà giustificarsi, nel modo più preciso possibile, l'ammontare della somma domandata.

3. Per ciascuno dei due titoli di spesa sopra indicati, non potranno richiedersi anticipazioni superiori a L. 30.000, pei capitoli della parte ordinaria del bilancio, e a L. 50 000 pei capitoli della parte straordinaria.

Occorrendo altre somme, potranno ottenersi, per ciascun titolo, anticipazioni complementari; ma in tal caso i consigli richiedenti dovranno trasmettere (Direzione generale revisione dei conti) la richiesta mod. 6 ed un apposito rendiconto che comprovi di avere speso due terzi delle somme precedentemente ottenute.

4. Per ciascuna serie di anticipazione, i consigli compileranno trimestralmente — salvo il caso indicato nel precedente § 3 — un distinto rendiconto mod. 13.

5. I contratti stipulati per le spese ad economia, di cui al comma *b*) dell'articolo 2 del regolamento 1° agosto 1910, saranno comunicati al Ministero per l'approvazione in semplice copia.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **473. — R. decreto n. 761 che determina le attribuzioni degli ufficiali generali designati per l'eventuale comando di una armata in guerra.** — (Gabinetto militare). — 9 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con

leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, numeri 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909, n. 2[illegible] dell'8 maggio 1910, numeri 515, 531 e 549 del 17 luglio 1910;

Visto il R. decreto del 5 marzo 1908, n. 77 che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali designati per l'eventuale comando di una armata in guerra, attenendosi alle direttive emanate, d'ordine Nostro, dal capo di stato maggiore dell'esercito, eseguono gli studi e dirigono le predisposizioni per la preparazione alla guerra delle armate rispettive.

Essi emanano le disposizioni ed istruzioni necessarie, in ordine alle loro attribuzioni, alle autorità militari che fanno parte o hanno attinenza colle armate stesse.

Art. 2.

In campagna, i comandanti d'armata esercitano le attribuzioni stabilite, per la loro carica, dal regolamento di servizio in guerra.

Art. 3.

In tempo di pace, gli ufficiali designati pel comando di una armata concorrono ad esercitare un'alta sorveglianza sull'indirizzo e sullo svolgimento dell'istruzione dei quadri e delle truppe, sia per mezzo di speciali incarichi loro devoluti dal capo di stato maggiore dell'esercito sia in occasione delle grandi esercitazioni periodiche delle truppe, della cui direzione potranno essere investiti per disposizione del ministro della guerra.

Art. 4.

Quando il ministro della guerra lo reputi opportuno, agli ufficiali designati pel comando di una armata possono essere affidate determinate funzioni d'ispezione attinenti alla disciplina ed al governo delle truppe, o altri speciali incarichi di carattere generale, riguardanti l'ordinamento od il funzionamento dell'esercito.

Art. 5.

Con apposite norme saranno fissati i particolari delle attribuzioni di ciascun comandante designato di armata e la composizione dei rispettivi uffici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

L. Luzzatti.

P. Spingardi.

N. **474**. — **R. decreto che modifica il R. decreto 9 aprile 1908 relativo alla commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone**. — (Gabinetto civile). — 3 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. decreto 9 aprile 1908, relativo all'istituzione presso il Ministero della guerra di una commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero stesso riguardanti le loro persone;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1909 relativo alla composizione della commissione stessa;

Ritenuta l'opportunità di modificare tale composizione in modo che indifferentemente possa far parte della commissione un direttore generale o un capo divisione del Ministero;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 2 del R. decreto 9 aprile 1908 è sostituito il seguente:

La commissione è composta:

di un tenente generale o maggiore generale in servizio attivo od in posizione di servizio ausiliario;

di un consigliere di Stato;

di un direttore generale o capo divisione del Ministero.

Farà le funzioni di segretario un ufficiale o un funzionario civile del Ministero.

La nomina delle persone componenti la commissione sarà fatta dal ministro della guerra.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

P. SPINGARDI.

N. **475**. — **Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare**. — (Gabinetto militare). — 7 novembre.

Nel prossimo anno 1911 l'ammissione al corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare avrà luogo colle modalità di cui alla circolare n. 478 del *giornale militare* dello scorso 1909, però colle seguenti varianti:

1. Il nuovo corso si inizierà il giorno 16 gennaio 1911;

2. Al corso saranno ammessi esclusivamente ufficiali subalterni di fanteria in numero non superiore a 15 e che abbiano almeno 8 anni di spalline;

3. Gli ufficiali che intendono concorrere all'ammissione al corso ne faranno domanda al proprio comandante di corpo, il quale, ove ritenga accettabile la domanda, ne farà proposta alla direzione dell'istituto geografico militare;

4. I documenti di cui ai numeri 5 e 6 della suddetta circolare dovranno pervenire alla direzione dell'istituto non oltre il 25 corrente mese;

5. I saggi di disegno saranno eseguiti presso i comandi di divisione competenti il giorno 5 dicembre p. v.

Gli ufficiali ammessi al corso si presenteranno all'istituto il mattino del giorno 15 gennaio 1911.

I corpi chiederanno in tempo ai comandi della scuola militare, della scuola di applicazione di fanteria ed eventualmente della scuola di guerra i risultati degli studi compiuti dai concorrenti.

Per il Ministro MIRABELLI.

N. **476.** — **Ammissione alle cure kinesiterapiche.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 8 novembre.

L'ospedale militare di Torino ha rinnovato per la durata di anni tre la convenzione scaduta il 30 settembre u. s. con l'istituto fisico-terapico di quella città.

Le condizioni per l'ammissione alle cure kinesiterapiche e i personali che possono essere ammessi ad usufruire di tali cure sono gli stessi di quelli contemplati nella convenzione scaduta.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **477.** — **Varianti al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria.** (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 9 novembre.

È pubblicato il 2° fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento predetto.

I comandi corpi ed uffici faranno richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari del numero di esemplari loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 10.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **478.** — **Varianti all'appendice I (riservata) all'istruzione sul servizio delle batterie da costa.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 9 novembre.

È pubblicato il 2° fascicoletto di aggiunte e varianti all'appendice predetta, col quale rimangono abolite le « Norme per l'adattamento e costruzione delle stazioni telegoniometriche » emanate nel 1904 dall'ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza.

I comandi corpi ed uffici faranno richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari del numero di esemplari loro occorrenti.

Il fascicoletto dovrà essere richiesto da tutte le direzioni, sottodirezioni ed uffici del genio, quand'anche non abbiano in distribuzione la pubblicazione alla quale esso si riferisce.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 10.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **479.** — **Varianti all'istruzione sulle munizioni.** (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). 9 novembre.

È pubblicato il 6° fascicoletto di aggiunte e varianti all'istruzione predetta.

I comandi corpi ed uffici faranno richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari del numero di esemplari loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 10.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **480.** — **Varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio - fascicolo III.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 9 novembre.

È pubblicato il 1° fascicoletto di aggiunte e varianti all'istruzione predetta.

I comandi corpi ed uffici faranno richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari del numero di esemplari loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 10.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **481**. - **Varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio - fascicoli II e IV.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). - 9 novembre.

È pubblicato il 1° fascicoletto di aggiunte e varianti ai fascicoli II e IV dell'istruzione predetta.

I comandi corpi ed uffici faranno richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari del numero di esemplari loro occorrenti

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 5.

Per il Ministro MIRABELLI.

N. **482**. — **Varianti alle tavole di tiro del mortaio da 149.** - (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio. — 9 novembre.

È pubblicato il 1° fascicoletto di aggiunte e varianti alle tavole predette.

I comandi corpi ed uffici faranno richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari del numero di esemplari loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 5.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **483**. — **Varianti alle tavole di tiro dell'obice da 149.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 9 novembre.

È pubblicato il 1° fascicoletto di aggiunte e varianti alle tavole predette.

I comandi corpi ed uffici faranno richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari del numero di esemplari loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 5.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **484.** — **Varianti alle tavole di tiro del cannone da 149 A.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 9 novembre.

È pubblicato il 1° fascicoletto di aggiunte e varianti alle tavole predette.

I comandi corpi ed uffici faranno richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari del numero di esemplari loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 5.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **485.** — **Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 9 novembre.

È pubblicato il 9° fascicoletto di aggiunte e varianti all'istruzione predetta.

I comandi corpi ed uffici faranno richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari del numero di esemplari loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 10.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **486.** — **Arruolamenti volontari ordinari e di un anno nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 10 novembre.

A modificazione di quanto fu disposto con la circolare del 25 agosto 1910, n. 369, questo Ministero determina che il termine per l'ammissione agli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. esercito sia prorogato al 31 dicembre p. v.

In pari tempo determina che siano nuovamente aperti gli arruolamenti volontari ordinari nei corpi stanziati nei territori dei distretti militari pei quali, con speciali disposizioni, fu, per ragioni sanitarie, sospesa la chiamata alle armi della classe 1890, avvertendo che anche per questi corpi la chiusura di siffatti arruolamenti è prorogata alla suddetta data del 31 dicembre.

Saranno parimenti riaperti gli arruolamenti volontari di un anno nei corpi stanziati nei territori preaccennati, ma i relativi corsi d'istruzione dovranno iniziarsi il 1° dicembre p. v., anche in quelli, dei detti corpi, che, secondo la circolare 25 agosto 1910, n. 368, avrebbero dovuto iniziarli il 25 ottobre p. p.

I comandanti dei distretti provvederanno subito a dare la maggiore diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare con quei mezzi che riterranno più opportuni.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 487. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 3 novembre.

In applicazione della circolare del 26 agosto 1910 n. 374, parzialmente modificata dalla circolare 14 ottobre 1910 n. 437, si rende noto che vi sono disponibili i seguenti posti d'impiego di applicati di 3ª classe nell'amministrazione centrale del tesoro, ai quali posti hanno diritto di concorrere, per i primi, per ordine di anzianità, gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti qui sotto elencati.

Si avverte che per i posti sopraindicati non viene, dal Ministero del tesoro, corrisposto alcun assegno personale oltre lo stipendio.

Ministero del tesoro.

Due posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio L. 1500.

Fatarella Guido, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Firmi Giustino, ispettorato sanità militare.
Dallegro Giovanni, ufficio personali vari, (comandato Ministero guerra).
Lodovighetti Luigi, direzione genio Ancona.
Pieri Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Bellino Arcangelo, id. id. (id. id.).
Talamoni Gaudenzio, direzione genio Milano.
Dente Eduardo, divisione Messina.

Canepa Lorenzo, comando genio Torino.
Grazioli Dante, divisione Roma.
Mannino Giuseppe, id. Cagliari.
Tabbi Filippo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Di Paolo Filippo, comando genio Roma.
Palmieri Luigi, ispettorato sanità militare.
Sebastiani Gonippo, distretto Perugia.
Zedda Francesco, direzione commissariato IX corpo armata.
Negri Renato, VI corpo armata.
Scarpetti Paolo, distretto Ivrea.
Zuffi Aldo, 8° artiglieria campagna.
Zamponini Mario, scuola militare.
Poggi Ettore, ispettorato costruzioni artiglieria.
Salaroli Enrico, lancieri di Vercelli (26°).
Lanteri Natale, lancieri Vittorio Emanuele II (10°).
Ivaldi Carlo, direzione genio Torino.
Scarano Antonio, id. id. Firenze.
Avena Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Failla Antonio, id. id. (id. id.).
Pietrangeli Andrea, 54° fanteria.
Tagliavini Alberto, ufficio delle fortificazioni Udine
Germano Emilio, stabilimenti pena.
Laurini Luigi, distretto Alessandria.
Canciani Lorenzo, direzione commissariato IX corpo armata.
Verratti Silvio, ospedale Chieti.
Soriano Nicola, distretto Chieti.
Clarkson Francesco, divisione Livorno.

Le autorità da cui direttamente dipendono detti applicati inviteranno gli interessati a rilasciare, non più tardi del decimo giorno dalla data della dispensa del *giornale militare* in cui viene fatta la pubblicazione, una esplicita ed incondizionata dichiarazione scritta di accettazione o di rinunzia all'impiego offerto, e trasmetteranno subito tale dichiarazione al Ministero (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni)

Tale dichiarazione di accettazione o di rinuncia dovrà essere rilasciata da tutti indistintamente i suddetti impiegati, qualunque sia stata quella precedentemente rilasciata a seguito dell'invito loro fatto per lo stesso impiego di applicato nell'amministrazione centrale del tesoro colla circolare 14 ottobre 1910 n. 438.

Per coloro che accettano, le dette autorità dovranno altresì segnalare subito con telegramma al Ministero (Direzione generale anzidetta) l'invio della dichiarazione di accettazione, e trasmettere tale dichiarazione insieme collo specchio caratteristico mod 112 A per l'anno in corso.

Tale dichiarazione di accettazione è definitiva, e non può essere per alcun motivo revocata.

Nelle successive dispense del *giornale militare* verranno pubblicati i nomi degli applicati che, avendo accettato l'impiego, sono stati proposti per ordine di anzianità alla competente amministrazione per essere nominati.

Ove pel suddetto impiego vi fossero applicati accettanti, i quali non potessero essere proposti perchè eccedenti al bisogno, i loro nomi resteranno in nota, e saranno ripetuti nelle successive dispense del *giornale militare* nell'elenco degli interpellandi per le nuove vacanze che si verificheranno.

I rinunziatari saranno cancellati dalle liste degli aspiranti all'impiego dai medesimi rifiutato. Però coloro fra essi, che seguono immediatamente in anzianità quello fra gli accettanti, che avrà coperto l'ultimo posto offerto colla circolare d'invito saranno nuovamente interpellati per le successive vacanze che si verificheranno nell'impiego da essi rifiutato.

Le dichiarazioni che fossero condizionate a trattamenti in qualsiasi modo diversi da quelli indicati per ciascun impiego, saranno considerate come rinunzie agli impieghi cui si riferiscono.

Le autorità militari sono pregate di accertarsi che venga data comunicazione della presente circolare a tutti gli applicati da esse dipendenti, che si trovino compresi nel suindicato elenco, e di dare disposizioni perchè le loro dichiarazioni siano rilasciate non oltre il giorno come sopra stabilito, e perchè nelle dichiarazioni medesime sia esattamente e specificatamente indicato l'impiego al quale esse si riferiscono.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(10018) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1910 — 19 novembre

AGOSTO	31	N. 488.	R. decreto n. 727 per l'esecuzione dell'art. 3 (comma ultimo) della legge 17 luglio 1910, n. 515, sull'ordinamento del R. esercito . .	Pag. 1469
OTTOBRE	20. —	» 489	Decreto ministeriale che toglie l'autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio militare di Novara, Cuneo e Piacenza .	» 1472
»	30.	» 490	R. decreto n. 796 che designa le commissioni destinate a determinare quali ufficiali d'artiglieria siano atti a coprire cariche tecniche e stabilire il ruolo d'artiglieria (combattente)	» 1473
NOVEMBRE	14. —	» 491	- Varianti alla divisa degli ufficiali del R. esercito	» 1476
»	14. —	» 492	- Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	» 1476
»	15. —	» 493.	- Istruzione provvisoria sui caricamenti delle batterie da 75 mod. 906 da campagna ed a cavallo	
»	17. —	» 494.	- Promovibilità dei tenenti in congedo che rivestivano il grado di ufficiale prima del 1° luglio 1893 e che ora coprono gli impieghi di applicato delle amministrazioni militari dipendenti, di ufficiali d'ordine dei magazzini militari e di assistenti del genio.	» 1477
»	18. —	» 495.	- Distribuzione di cavalli d'agevolezza	» 1478
»	18. —	» 496	- Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in servizio permanente.	» 1478
»	18. —	» 497.	- Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici	» 1495
»	18. —	» 498	- Provviste per i cambi di guarnigione	» 1497
				» 1498

CIRCOLARE N. 488. **R. decreto n. 727 per l'esecuzione dell'art. 3 (comma ultimo) della legge 17 luglio 1910, n. 515, sull'ordinamento del R. esercito.** — (Gabinetto militare) - - 31 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803;

Vista la legge 8 maggio 1910, n. 227, concernente l'aumento di 30 posti di capitano nell'organico dei carabinieri reali;

Vista la legge 23 giugno 1910, n. 338, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 515, sull'ordinamento del R. esercito;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per salvaguardare (giusta il disposto dell'art. 3°, comma ultimo, della legge 17 luglio 1910, n. 515, predetta) i diritti dei tenenti anziani che stanno preparandosi ad acquistare i titoli per l'avanzamento a scelta, stabilito dall'art. 36 della legge d'avanzamento, si seguiranno le seguenti norme:

Art. 1.

Nelle armi e corpi nei quali ha ancora effetto la legge 19 luglio 1909, n. 493, si continueranno ad osservare le prescrizioni del Nostro decreto 29 luglio 1909, n. 547.

Art. 2.

Per tutte le altri armi e corpi nei quali in seguito alle leggi 8 maggio 1910, n. 227; 23 giugno 1910, n. 338 e 17 luglio 1910, n. 515, si sia verificato un aumento complessivo d'organico nei gradi da capitano a colonnello inclusi, verranno istituiti ruoli speciali che dovranno comprendere, oltre ai tenenti, i capitani meno anziani in numero pari agli aumenti d'organico, tenuto conto della graduale applicazione di questi.

Nel computare l'aumento per l'arma d'artiglieria dall'organico attuale verrà detratto, oltre l'organico precedente, anche quello abolito del personale delle fortezze.

L'estensione di detti ruoli dovrà essere regolata in modo da comprendere gli ufficiali che, in base al § 146 del regolamento sull'avanzamento, avranno diritto di concorrere nel 1911 agli esami d'avanzamento a scelta.

Art. 3.

Su tali ruoli verranno eseguite tutte le variazioni relative all'avanzamento ad alla posizione degli ufficiali, come se le promozioni dipendenti dagli aumenti d'organico non avessero avuto luogo, e su di essi verrà determinata la sede di anzianità spettante nelle promozioni a scelta ai tenenti che ottengono in ritardo il titolo per tale avanzamento.

Detti ruoli verranno tenuti in vigore fino a quando si conoscano i risultati degli esami per l'avanzamento a scelta nel 1911, oppure fino a quando vi restino inscritti ufficiali della scuola di guerra stati ammessi al più tardi in detto anno.

Art. 4.

Per l'applicazione del § 88 del regolamento sull'avanzamento il ruolo speciale servirà ad indicare il grado nel quale ciascun ufficiale deve essere considerato e la sua posizione rispetto all'avanzamento; per gli impieghi e per le posizioni indicate al comma *a*) dello stesso § 88 serviranno invece le indicazioni effettive del ruolo ordinario.

In nessun caso però l'ufficiale a favore del quale si fanno i computi, potrà prendere posto nel ruolo dei capitani prima di altro ufficiale già promosso a scelta per effetto dell'art. 36 della legge e che era più anziano di lui nel grado di tenente.

Nel caso in cui l'ufficiale, a favore del quale si fanno i computi, acquisti il titolo per l'avanzamento a scelta in tempo per guadagnare, sul ruolo speciale di cui all'art. 2, l'intero vantaggio concesso alla scelta, esso non potrà essere collocato nel ruolo dei capitani dopo di un altro ufficiale già promosso a scelta per effetto dell'articolo 36 della legge che era meno anziano di lui nel grado di tenente.

Art. 5.

I tenenti che stanno frequentando la scuola di guerra, o che vi saranno ammessi negli anni 1910 e 1911 ed i tenenti che siano stati o siano per essere ammessi agli esami di idoneità all'avvanzamento a scelta negli anni anzidetti verranno promossi con riserva di anzianità, allorquando venissero a conseguire, prima che si conoscano i risultati finali della scuola o degli esami, la promozione per anzianità mentre rimangono tuttora inscritti come tenenti nel ruolo speciale. Ad essi verrà poi fissata la nuova sede ed, occor-

rendo, anche la data di anzianità, dopo conosciuto l'esito della scuola e degli esami.

Art. 6.

Per evitare che la proporzione dei promossi a scelta superi quella stabilita dall'art. 36 della legge d'avanzamento, si seguiranno le seguenti avvertenze:

a) quando si debbano effettuare i successivi aumenti d'organico, per determinare quali dei tenenti che hanno già il titolo per la scelta debbano essere promossi e quale sia il posto da assegnarsi ad essi, si attenderà che i tenenti del terzo anno della scuola di guerra abbiano ultimato tale corso.

b) qualora colle promozioni a scelta dei tenenti che acquisteranno in ritardo il titolo relativo si venisse a promuovere a scelta un numero di tenenti superiore al quarto del totale delle promozioni a capitano che saranno avvenute a partire dal 1° luglio 1910, si dovrà successivamente diminuire di altrettanti il numero dei promossi a scelta effettuando per questo una sola promozione ogni due turni riservati alla scelta a mente del § 84 del regolamento sull'avanzamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 31 agosto 1910

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

P. SPINGARDI.

N. **489**. — **Decreto ministeriale che toglie l'autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio militare di Novara, Cuneo e Piacenza.** — (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). — 20 ottobre.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA;

Vista la legge del 17 luglio 1910 n. 515, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra ed al testo unico delle leggi ed assegni fissi pel R. esercito;

Visto il decreto del 22 febbraio 1906 n. 56, che stabilisce la circoscrizione militare per il servizio generale e per quello di artiglieria e genio, di sanità, di commissariato, e della giustizia militare;

Visto il R. decreto in data 9 agosto 1910 n. 324, col quale si provvede all'istituzione di 3 nuovi comandi di artiglieria da campagna, di un nuovo comando di artiglieria da fortezza, di un nuovo comando territoriale del genio ed a modificazioni delle circoscrizioni territoriali pel servizio di artiglieria e pel servizio del genio;

Riconosciuto che, in relazione alle esigenze di servizio, si può addivenire dal 1 novembre 1910 alla soppressione dell'autonomia tecnica ed amministrativa delle sottodirezioni autonome del genio militare di Novara, Cuneo e Piacenza;

DECRETA:

Articolo unico.

A partire dal 1° novembre 1910 cessa l'autonomia tecnica ed amministrativa delle sottodirezioni autonome del genio militare di Novara, Cuneo e Piacenza, e tali sottodirezioni passeranno alla dipendenza rispettivamente delle direzioni del genio militare di Torino, Alessandria, Genova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti pel visto e la registrazione.

Roma, 20 ottobre 1910.

Per il Ministro — BRUNETTI.

N. **490.** — **R. decreto n. 794, che designa le commissioni destinate a determinare quali ufficiali d'artiglieria siano atti a coprire cariche tecniche e stabilisce il ruolo d'artiglieria (combattente).** — (Gabinetto militare). — 30 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 443, che istituisce il servizio tecnico e il corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285; 21 luglio 1902, n. 303;

2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, n. 300; 9 luglio 1905, n. 347; 8 luglio 1906, n. 305; 12 luglio 1906, n. 343; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn 479 e 484, 5 gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 15 luglio 1909, n. 473; 17 luglio 1910, n. 515;

Vista la legge 2 luglio 1896, n 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le commissioni che, a senso dell'art. 9 della legge di cui sopra, dovranno determinare quali fra gli ufficiali d'artiglieria sono atti a coprire cariche tecniche, di cui all'art. 2 della legge stessa, sono:

1° la *commissione centrale d'avanzamento* (§ 162 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento), per le designazioni alle cariche di ispettore delle costruzioni e di ufficiale generale addetto all'ispettorato delle costruzioni, nonchè per la carica di direttore principale di costruzioni d'artiglieria pei maggiori generali e pei colonnelli inscritti sul quadro d'avanzamento;

2° la *commissione superiore tecnica*, che sarà composta dell'ispettore generale di artiglieria, dell'ispettore delle costruzioni d'artiglieria e di quattro ufficiali generali o colonnelli da nominarsi per decreto reale, su proposta del ministro della guerra, sentito il parere dell'ispettore generale d'artiglieria per la designazione alle altre cariche tecniche.

Perchè le designazioni alle cariche tecniche siano valide, occorre che le deliberazioni delle commissioni predette siano prese con un numero di voti favorevoli non inferiore ai due terzi del numero dei votanti.

Art. 2.

Le commissioni, nel designare gli ufficiali da proporre per le diverse cariche, potranno indicarne, ove ne riconoscano la competenza, un numero superiore a quello delle cariche (art. 2 della legge).

Nella prima formazione del ruolo tecnico è riservata al Ministero la facoltà di escludere gli ufficiali di cui al capoverso precedente che risulteranno esuberanti al numero indicato dalla legge per ogni carica.

Gli ufficiali così prescelti per la formazione del ruolo, passeranno a farne parte, in via definitiva, se contano almeno quattro anni di servizio tecnico in un ufficio tecnico presso gli ispettorati, negli stabilimenti, presso la direzione delle esperienze od un istituto militare per l'insegnamento di materie tecniche d'artiglieria. Quelli fra i prescelti, che contano meno di quattro anni di siffatto servizio, entreranno ugualmente a far parte del ruolo speciale, ma potranno essere trasferiti al ruolo combattente, sia d'autorità, sia a loro domanda, fino a che non abbiano compiuto i quattro anni ora detti.

Dopo la prima formazione del ruolo, nessuno potrà essere trasferito nel ruolo tecnico se non nei modi previsti dall'art. 1 della legge.

Art. 3.

Col 1° gennaio 1911, costituendosi il ruolo speciale tecnico, il ruolo di artiglieria (combattente) secondo l'art. 8 della legge verrà a risultare di:

51	colonnelli
72	tenenti colonnelli
132	maggiori
601	capitani
1315	tenenti e sottotenenti
2171	totale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

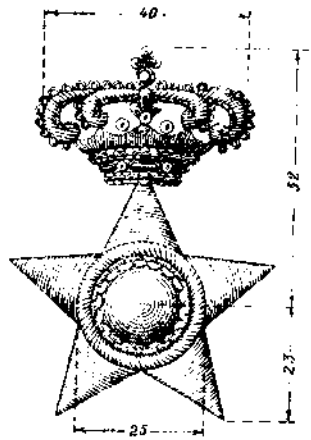
L. LUZZATTI.

P. SPINGARDI.

N. **491.** — **Varianti alla divisa degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto militare). — 14 novembre.

Con riserva di apportare le relative varianti all'istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito, il Ministero determina quanto segue circa il fregio del copricapo dell'ufficiale del treno del battaglione specialisti del genio:

Il fregio del berretto dell'ufficiale suindicato, simile a quello della figura che segue è ricamato in oro:



Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **492** — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto militare). — 14 novembre.

Si avvertono le autorità militari che è stato istituito in Alba un comando di compagnia di carabinieri reali.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 493. — Istruzione provvisoria sui caricamenti delle batterie da 75 mod. 906 da campagna ed a cavallo. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 15 novembre.

È stata pubblicata l'istruzione sopra specificata, che sarà distribuita dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari alle autorità sotto segnate e nella misura per ciascheduna stabilita.

Ispettorato generale d'artiglieria (reparto fortezza). — Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria. Comandi d'artiglieria da fortezza. — Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare. Stabilimenti d'artiglieria, meno gli arsenali e le officine di costruzione . . Copie n. 1

Ispettorato generale d'artiglieria. — Ispettorato generale di artiglieria (reparto campagna). Comandi d'artiglieria da campagna. Scuola militare. — Scuola di guerra. Direzioni d'artiglieria » » 2

Scuola centrale di artiglieria da campagna. — Scuola di applicazione di artiglieria e genio. Accademia militare. — Officina di costruzione di Torino e Genova. . . . . » » 3

Arsenali di costruzione di Torino e Napoli. — Direzione delle esperienze d'artiglieria . . . . » » 4

Reggimenti d'artiglieria da fortezza . . . . . » » 5

Id. id. da montagna . . . . » » 7

Id. id. da campagna 4°, 11°, 12°, 21°, 23°, 24°. . . . . » » 16

Comando del corpo di stato maggiore . . . » » 17

Reggimenti d'artiglieria da campagna meno il 4°, 11°, 12°, 21°, 23° e 24 . . . . . » » 43

Il ministro avverte che i diversi fascicoli dei caricamenti che compongono l'istruzione verranno pubblicati separatamente solo allorquando saranno definitivamente approvati.

Il prezzo della istruzione è di lire 0,35.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **494**. — **Promovibilità dei tenenti in congedo che rivestivano il grado di ufficiale prima del 1° luglio 1893 e che ora coprono gli impieghi di applicato delle amministrazioni militari dipendenti, di ufficiali d'ordine dei magazzini militari e di assistenti del genio**. — (Gabinetto militare). — 17 novembre.

A modificazione dell'*Atto* 184 del 30 ottobre 1907 si avverte che agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari ed agli assistenti del genio i quali al 1° luglio 1893 fossero già rivestiti del grado di ufficiale, non è applicabile il n. 47 dell'*Atto* sopra citato che li escludeva dall'avanzamento, a meno che risulti che essi abbiano chiesta l'applicazione delle disposizioni relative alla dispensa di tali categorie di impiegati dalle chiamate alle armi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **495**. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza.** (Direzione degli affari generali). — 18 novembre.

Gli ufficiali descritti nell'elenco che fa seguito alla presente circolare sono ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza nella distribuzione generale che avrà luogo il 26 corrente con le norme contenute nell'*Atto* 179 del 1899 modificato da quello 177 del 1901.

Gli ufficiali non potranno pel cavallo prelevato contrarre debito verso il conto rimonta superiore alla somma fissata dal n. 3 dell'*Atto* sopra citato, salvo le eccezioni consentite dal n. 4.

In conseguenza, allorquando scaduta la guarentigia il cavallo sarà definitivamente concesso d'agevolezza, l'ufficiale dovrà versare la somma eventualmente eccedente.

Gli ufficiali potranno condurre seco il proprio attendente, che sarà considerato come in viaggio per ragioni di servizio, e sarà dal corpo ove avviene la distribuzione preso in aggregazione, ai soli effetti disciplinari, colle norme del § 1275 del regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi dell'esercito.

Appena avvenuta la distribuzione generale, i reggimenti di cavalleria dovranno segnalare tosto al Ministero il numero dei cavalli rimasti disponibili affinchè questi possano poi essere distribuiti agli ufficiali che ne facessero domanda.

Anche in seguito i reggimenti, tanto nel caso che vengano distribuiti o restituiti cavalli quanto in quello che gli ufficiali stati ammessi a prelevarli non facciano uso dell'autorizzazione ricevuta, dovranno volta per volta riferirne al più presto al Ministero affinchè si possa sempre conoscere quanti sono ancora i cavalli da distribuire nei singoli reggimenti.

I corpi cui appartengono gli ufficiali ai quali verranno concessi definitivamente cavalli d'agevolezza, dovranno tenere presenti le disposizioni contenute nel capo VIII dell'*Atto* 179 del 1899

Gli ufficiali non compresi nella distribuzione generale, a causa del ritardo con cui pervennero le rispettive domande, ove intendano di concorrere al prelevamento dei cavalli che eventualmente rimanessero indistribuiti, dovranno inoltrarne apposita richiesta.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Presso il reggimento Nizza cavalleria (1°).

Categoria 1ª.

1. Farisoglio cav. Angelo, colonnello 5° alpini.

Categoria 2ª.

1. Malliani cav. Emanuele, maggiore 67° fanteria.
2. Massimo Costanzo, capitano 67° id.
3. Bottari Girolamo, id. 67° id.
4. Barbero Alberto, id. 67° id.
5. Torriani cav. Carlo, maggiore 68° id.
6. Ottini cav. Balbo, id. 73° id.

Categoria 3ª.

1. Barenghi Luigi, capitano 68° fanteria.
2. Castigliola Orlando, capitano medico 12° bersaglieri.
3. Altobello Achille, capitano 12° id.
4. Bisson Ettore, id. 12° id.

Presso il reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).

Sede in Roma.

Categoria 1ª.

1. Croce cav. Giovanni, tenente colonnello di stato maggiore Ministero guerra.
2. Boriani Giuseppe, capitano di stato maggiore corpo di state maggiore.

Categoria 2ª.

1. Bertetti cav. Eugenio, maggiore 14° fanteria.
2. Iazzarelli cav. Giovanni, id. 31° id.
3. Balsamo Crivelli Giuseppe, capitano 50° id.
4. Schenardi cav. Raffaele, tenente colonnello 62° id.
5. Robiony Antonio, capitano 82° id.
6. Mendes Guido, capitano medico cavalleggeri di Udine (29°) (comandato Ministero guerra).
7. Funiciello Orazio, tenente 3° artiglieria da fortezza (costa e fortezza).

Categoria 3ª.

1. Isnaldi cav. Antonio, maggiore 82° fanteria.
2. Rinaldi cav. Francesco, id. 5° bersaglieri.

Distaccamento di Terni.

Categoria 1ª.

1. Cecchi Edoardo, capitano 18° artiglieria.

Categoria 2ª.

1. Cecere cav. Francesco, maggiore 13° fanteria.
2. Fogliani cav. Vittorio, tenente colonnello 51° id.
3. Pucci cav. Giulio, id. 51° id.
4. D'Ippolito cav. Luigi, maggiore 51° id.
5. Tentoni Raffaele, capitano medico 52° id.
6. Gialdroni cav. Giuseppe, maggiore 60° id.

Categoria 3ª.

1. Masino Giacinto, capitano 60° fanteria.

Presso il reggimento Savoia cavalleria (3°).
Sede in Savigliano.

Categoria 1ª.

1. Lavallea cav. Giuseppe, colonnello 77° fanteria.
2. Cler cav. Emilio, maggiore 1° artiglieria da montagna.
3. Putzolu Giuseppe, tenente 1° id.
4. Ravera Fedele, id. 1° id.
5. Tomatis Ettore, id. 1° id.
6. Passarelli Antonio, id. 1° id.

Categoria 2ª.

1. Raselli cav. Enrico, maggiore 31° fanteria.
2. Malchiodi cav. Vittorio, id. 34° id.
3. Grassi Alberto, capitano 34° id.
4. Omegna cav. Giovanni, id. 34° id
5. Lefevre cav. Camillo, id. 37° id.
6. Ponzio di S. Sebastiano cav. Cesare, id. 41° id.
7. De Marchi cav. Ernesto, id. 77° id.
8. Malau Stefano, capitano 77° id.
9. Coda Carlo, capitano medico 77° id.
10. Iviglia Filiberto, tenente aiutante maggiore 77° id.
11. Francolino Luciano, id. id. id. 1° alpini.

Categoria 3ª.

1. Crestari Gerolamo, capitano 41° fanteria.
2. Roasio cav. Alessandro, tenente colonnello 42° id.
3. Bonetto cav. Ignazio, capitano 1° alpini.

Distaccamento in Asti.

Categoria 1ª.

1. Caputo cav. Eugenio, colonnello di stato maggiore corpo di stato maggiore.
2. Bertotti cav. Emilio, id. 38° fanteria.
3. Ravelli cav. Agostino, id. 68° id.
4. Venturi cav. Giuseppe, id. 2° genio.

Categoria 2ª.

1. Caserta cav. Cristinziano, tenente colonnello 37° fanteria
2. D'Ambrosio Francesco, capitano 37° id.

Categoria 3ª.

1. Layolo cav. Giovanni Battista, maggiore 38° fanteria.
2. Avanzini Romolo, capitano 50° id.
3. Gilberti cav. Pietro, id. 9° bersaglieri

Presso il reggimento Genova cavalleria (4°).

Categoria 1ª.

1. Schiffi cav. Mario, tenente colonnello Genova cavalleria (4°).
2. Rossi Francesco, capitano id.
3. Saletnich Giovanni, id. id.

Categoria 2ª.

1. Folco cav. Ottavio, maggiore 58° fanteria.
2. Levi Bianchini Achille, tenente aiutante maggiore 58° id.
3. Paracca cav. Oscar, tenente colonnello 10° bersaglieri.
4. Catalocchino cav. Alceo, maggiore 8° alpini.
5. Ferrari Pietro, capitano medico Genova cavalleria (4ª).

Categoria 3ª.

1. Dell'Oro Giovanni, capitano 8° alpini.

Presso il reggimento lancieri di Novara (5°).

Categoria 1ª.

1. Quadrelli cav. Gaetano, colonnello 55° fanteria.
2. Finizia Alfredo, tenente 2° artiglieria da montagna.

Categoria 2ª.

1. Rubiolo cav. Michele, tenente colonnello 55° fanteria.
2. Bombardi Alessandro, tenente aiutante maggiore 6° alpini.
3. Pastore cav. Umberto, tenente colonnello 4° genio.
4. Raimondi Raffaele, tenente 5° id.
5. Fiore Amedeo, id. battaglione specialisti del genio.

Categoria 3ª.

1. Passeri Giuseppe, tenente aiutante maggiore 80° fanteria.
2. Gervasoni Albino, id. 7° alpini.

Presso il reggimento lancieri d'Aosta (6°).

Categoria 1ª.

1. De Vecchi Eugenio, capitano stato maggiore corpo di stato maggiore.

Presso il reggimento lancieri di Milano (7°).

Categoria 1ª.

1. Gatti cav. Antonio, colonnello 56° fanteria.
2. Alberino cav. Filippo, maggiore 56° id.
3. Farano cav. Giovanni, id. 80 id,
4. Mocenigo Guido, capitano 80° id.
5. Riveri cav. Mario, maggiore 8° alpini.

Categoria 2ª.

1. Linger Tobia, capitano 80° fanteria.
2. Girotti Mario, tenente aiutante maggiore 7° alpini.
3. Cavallucci Camillo, capitano veterinario lancieri di Milano (7°).

Presso il reggimento lancieri di Montebello (8°).

Categoria 1ª.

1. Rostagno cav. Gustavo, tenente colonnello di stato maggiore, corpo di stato maggiore.
2. Duca cav. Alfredo, colonnello, 61° fanteria.
3. Tarasconi Tancredi, capitano, lancieri di Montebello (8°).
4. Barutta Guido, tenente, lancieri di Montebello (8°).

Categoria 2ª.

1. Micheli Luigi, capitano 8° fanteria.
2. Saltara cav. Ernesto, maggiore 36° id.
3. Barbetta cav. Roberto, tenente colonnello 61° id.
4. Ragni cav. Aristide, maggiore 61° id.
5. Cornelli cav. Luigi, id. 61° id.
6. Danise Adolfo, capitano aiutante maggiore 62° id.
7. Terzi cav. Alfredo, tenente colonnello 66° id.
8. Zocca cav. Aroldo, id. 66° id.
9. Cotta Ramusino cav. Carlo, maggiore 66° id.
10. Vannini Umberto, capitano 66° id.
11. Lamberti Zanardi Guido, capitano aspettativa speciale (fanteria) ufficio personali militari vari.

12. Maculani Ferrante, capitano aspettativa speciale (fanteria) ufficio personali militari vari.
13. Lubatti cav. Giovanni, colonnello scuola applicazione di fanteria.

Categoria 3ª.

1. Barbetta cav. Roberto, tenente colonnello 61° fanteria.

Presso il reggimento lancieri di Firenze (9°).

Categoria 1ª.

1. Cardona Gaetano, capitano di stato maggiore corpo di stato maggiore.
2. Guglielmotti Emilio, id. id. id.
3. Rossi Toesca cav. Alessandro, maggiore lancieri di Firenze (9°).

Categoria 2ª.

1. Conti cav. Giacomo, tenente colonnello genio — corpo di stato maggiore.
2. Pattini cav. Primo, maggiore commissario — id.
3. Baghetti cav. Giuseppe, maggiore 10° fanteria
4. Pucci cav. Gustavo, tenente colonnello 16° id.
5. Delle Sedie cav. Lorenzo, id. 59° id.
6. Cristani cav. Giuseppe, maggiore 59° id.
7. Cavi Antonio, capitano 62° id.
8. Grossi Camillo, id. 3° alpini.
9. Miele Arnaldo, tenente 1° genio.
10. Beghi Aldo, id. battaglione specialisti del genio.
11. Marieni cav. Gio. Battista, tenente colonnello ispettorato generale del genio.
12. Tomaselli cav. Eugenio, capitano direzione autonoma genio Spezia (marina) comandato Ministero marina.

Categoria 3ª.

1. Basili Andrea, capitano medico legione allievi carabinieri reali.

Presso il reggimento lancieri Vittorio Emanuele II (10°).

Categoria 1ª.

1. Casana cav. Giacomo, tenente colonnello 6° alpini.
2. Lombardi Narciso, capitano aiutante di campo comando 3ª brigata di cavalleria.
3. Picasso Francesco, capitano lancieri Vittorio Eman. II (10°)
4. Levi Marco, id. id. id.

5. Venanzi Umberto, tenente lancieri Vittorio Emanuele II (10°).
6. Borsetti Angelo, id. id. id.
7. Valcurone Giovanni, id. 2° artiglieria da montagna.
8. Oxilia Giov. Battista, id. id. id.

Categoria 3ª.

1. Bianchi Augusto, capitano 58° fanteria.
2. D'Agostino Francesco, tenente aiutante maggiore 10° bersaglieri.

Presso il distaccamento del reggimento cavalleggeri di Foggia (11°) in Palermo.

Categoria 1ª.

1. Moccagatta cav. Giuseppe, colonnello 4° fanteria.
2. Perrier Pietro, capitano aiutante campo, comando brigata Verona.
3. Beltrandi Giovanni, capitano cavalleggeri di Foggia (11°).
4. Landolina Gioacchino, tenente id. id.
5. Cocco Tito, capitano 4° artiglieria da fortezza (costa).

Categoria 2ª.

1. Viganotti Augusto, capitano 6° fanteria.
2. Bronda cav. Francesco, maggiore 86° id.
3. Fasoli cav. Giuseppe, id. 8° bersaglieri.
4. Brumas Serra Alberto, tenente 4° artiglieria da fortezza (costa).
5. Carpintieri cav. Paolo, maggiore 1° genio.
6. Di Palma Guido, tenente 1° id.
7. Natale Vito, sottotenente 1° id.
8. Serughi Vincenzo, capitano ufficio fortificazioni e sottodirezione genio Messina.

Categoria 3ª.

1. Massirio Angelo, tenente aiutante maggiore 16° fanteria.
2. Primiero Olinto, id. id. 86° id.
3. Ruffo Enrico, capitano 8° bersaglieri.
4. Durazzo Marcello, tenente 1° genio.

Presso il reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°).

Categoria 1ª.

1. Salmoiraghi cav. Carlo, maggiore cavalleggeri di Saluzzo (12°).
2. Cozza Luigi, capitano id. id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°).

Categoria 1ª.

1. Borgia nobile Carlo, capitano lancieri di Milano (7°)
2. Sostegni Luigi, tenente id. di Montebello (8°).
3. Carini Arturo, id. cavalleggeri di Monferrato (13°).

Categoria 2ª.

1. Zampieri cav. Gaetano, colonnello 65° fanteria.
2. Mangiarotti cav. Onorato, maggiore 65° id.
3. Olivari Pietro, capitano medico cavalleggeri Monferrato (13°).
4. Sartori cav. Pietro, maggiore 3° genio.
5. Fiore Mario, tenente 3° id.
6. Falcucci cav. Angelo, maggiore 4° id.
7. Di Stefano Pietro, tenente 4° id
8. Insani Alberto, id. 4° id.

Categoria 3ª.

1. Rocchetti cav Livio, tenente colonnello 25° fanteria.
2. Pignone Giov. Battista, capitano 38° id.
3. Dogliotti cav. Luigi, tenente colonnello 65° id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°).

Categoria 1ª.

1. Simonetti Bevilacqua Alessandro, capitano cavalleggeri di Alessandria (14°).
2. Sircana nobile Silvio, id. 2° artiglieria da fortezza (costa).
3. Romano Pasquale, tenente 2° id. id.
4. Gentini Gervasio, id. 2° id. id.
5. Vallauri cav. Alcide, capitano direzione d'artiglieria Piacenza.

Categoria 2ª.

1. Zagari Edoardo, capitano 21° fanteria.
2. Monet Giulio, id. 21° id.
3. Bartolucci Emilio, tenente aiutante maggiore 21° id.
4. Squillace cav. Carmelo, maggiore 22° id.
5. Castelli Arturo, capitano 22° id.
6. Lucarelli Nicola, id. 35° id.
7. Mosella cav. Francesco, tenente colonnello 83° id.

8. Capello cav. Federigo, capitano aiutante maggiore 83° fanteria.
9. Corradi cav. Giulio, maggiore 88° id.
10. Cardelli cav. Emilio, id. 88° id.

Categoria 3ª.

1. Capone Ernesto, capitano 22° fanteria.
2. Colao Giovanni, id. 22° id.
3. Polverini cav. Alfredo, tenente colonnello 88° id.
4. Minardi Massimo, capitano aiutante maggiore, 3° bersaglieri.

Presso il reggimento cavalleggeri di Lodi (15°)

Categoria 1ª.

1. Amantea Luigi, capitano corpo di stato maggiore.

Categoria 2ª.

1. Di Pompeo cav. Federico, maggiore 31° fanteria.
2. Boetti nobile Angelo, capitano 31° id.
3. Rigault de la Longrais Alfredo, id. 31° id.
4. Dapino cav. Paolo, maggiore 40° id.
5. Magliulo cav. Angelo, id. 40° id.
6. Cecere Ferdinando, capitano aiutante maggiore 40° id.
7. Gianni cav. Metello, tenente colonnello 11° bersaglieri
8. Barbiani cav. Giuseppe, maggiore 11° id.
9. Veronese Vittorio, capitano 11° id.
10. Ronca Alessandro, id. 11° id.
11. Giancalone Francesco, id. 11° id.
12. Contrada Darvin, tenente aiutante maggiore 11° id.

Categoria 3ª.

1. Blancato Michele, capitano 31° fanteria.
2. Soliani Raschini conte Francesco, tenente 39° id.
3. Vizioli Giuseppe, capitano veterinario cavalleggeri di Lodi (15°).

Presso il reggimento cavalleggeri di Lucca (16°).

Categoria 1ª.

1. De Giorgio Armando, capitano cavalleggeri di Lucca (16°)
2. Boccini Pier Giovanni, tenente id. id.
3. Giardino cav. Ernesto, capitano 11° artiglieria da campagna.

Categoria 2ª.

1. Granata cav. Luigi, maggiore 33° fanteria.
2. Morata Giuseppe, capitano 33° id.
3. Vasario Giacomo, id. 33° id.
4. Guala cav. Ernesto, maggiore 41° id.
5. Baliviera Angelo, capitano 41° id.
6. Sardi Marcello, id. 41° id.
7. De Negri cav. Gio. Batta, maggiore 4° bersaglieri.
8. Galletti Maurizio, capitano 1° alpini.
9. Porta cav. Ugo, tenente colonnello 2° id.
10. Piovano Giovanni, capitano 2° id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Caserta (17°)

Sede in Faenza.

Categoria 2ª.

1. Giova cav. Gennaro, tenente colonnello 11° fanteria.
2. Cusmano cav. Paolino, maggiore 11° id.
3. Armellini Cesare, capitano aiutante maggiore 12° id.

Categoria 3ª.

1. Del Pino Federigo, tenente aiutante maggiore 11° fanteria.
2. Forneris Sebastiano, capitano 17° id.
3. Rivalta Raffaele, capitano medico 17° id.
4. Tedeschi cav. Alfredo, capitano 70° id.

Distaccamento in Sinigallia.

Categoria 1ª.

1. Parodi Umberto, tenente ufficiale ordinanza 13° fanteria.
2. Baldini cav. Giuseppe, colonnello 18° id.

Categoria 2ª.

1. Fiori Adolfo, capitano 17° fanteria.
2. Binna cav. Vitale, colonnello 93° id.
3. De Maria cav. Federico, tenente colonnello 93° id.
4. Scheda Vincenzo, tenente aiutante maggiore 93° id.
5. Lombardi cav. Michele, maggiore 94° id.

Categoria 3ª.

1. Sinopoli Salvatore, capitano, 18° fanteria.
2. Molisani Alfredo, capitano medico 93° id.
3. Pantana Alvise, capitano 5° bersaglieri.
4. Ferrari Pellegrino, tenente aiutante maggiore 5° id.
5. Piroli Alberto, id. 5° id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°).

Sede in Caserta.

Categoria 1ª.

1. Camerini cav. Aristide, colonnello 16° fanteria.
2. Gallotti Carlo, tenente 10° artiglieria da campagna.
3. Notarloberto Luigi, sottotenente 3° id. da fortezza (costa e fortezza).

Categoria 2ª.

1. Borrelli cav. Vittorio, maggiore 15° fanteria.
2. Gisolfi cav. Clemente, id. 15° id.
3. Terracciano Paolo, capitano 15° id.
4. Cajani cav. Bonifacio, maggiore 16° id.
5. Fea cav. Guglielmo, id. 16° id.
6. Pedroli cav. Claudio, id. 16° id.

Categoria 3ª.

1. Salvo Emilio, capitano 15° fanteria.

Distaccamento in Cerignola

Categoria 1ª.

1. De Luca Giovanni, tenente 4° artiglieria da fortezza (costa).

Categoria 2ª.

1. Pistoni cav. Giuseppe, tenente colonnello 12° fanteria.
2. Grillo Carlo, capitano 29° id.
3. De Gennaro cav. Francesco, colonnello 47° id.

Categoria 3ª.

1. Modafferi Leandro, capitano 10° fanteria.
2. Pedace Pasquale, id. 10° id.
3. Morese Pasquale, id. 47° id.
4. Caracciolo Carmine, id. 47° id.
5. Catella Alfredo, id. 47° id.

Presso il reggimento cavalleggeri Guide (19°).

Categoria 1ª.

1. Pagano cav. Roberto, colonnello 90° fanteria.
2. Cattaneo G. Attilio, capitano 1° artiglieria da fortezza (costa).
3. Gandolfi cav. Virgilio, maggiore officina di costruzioni d'artiglieria di Genova.

4. Ferrari cav. Eugenio, maggiore officina di costruzioni d'artiglieria di Genova.
5. Mascaretti cav. Facino, capitano id. id. id.
6. Pescetto cav. Iginio, colonnello direzione del genio Genova.

Categoria 2ª.

1. Ortolani cav. Raffaele, maggiore 37° fanteria.
2. Gramantieri cav. Pietro, id. 43° id.
3. Gagliardo Antonio, capitano 43° id.
4. Dei Garimeno, id. 90° id.
5. Sersale Francesco, id. 90° id.

Categoria 3ª.

1. Stanzani Alessandro, capitano 37° fanteria.
2. Matteucci Italo, tenente 42° id.
3. Bassi Camillo, capitano 43° id.
4. Rivera Edoardo, id. 44° id.
5. Rugiero Giacinto, id. comando brigata Modena.
6. Guasco Camillo, id. officina costruzioni genio militare Pavia.

Presso il reggimento cavalleggeri di Roma (20°).

Categoria 1ª.

1. Carrascosa cav. Gaetano, maggiore 5° artiglieria da campagna.

Categoria 2ª.

1. Albertelli Lorenzo, tenente aiutante maggiore 73° fanteria.
2. Crugnola Adolfo, tenente 4° genio.

Categoria 3ª.

1. Rota Marcello, tenente aiutante maggiore 73° fanteria.
2. Treboldi Giuseppe, capitano 5° alpini.
3. Merlo Domenico, id. 5° id
4. Marchetti Tullio, id 8° id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Padova (21°).

Categoria 1ª.

1. Cantù cav. Angelo, colonnello 1° fanteria.
2. Fornaseri cav. Angelo, id. 6° alpini.
3. Rossi cav. Giuseppe, id. 9° artiglieria da fortezza.
4. Colajanni Federico, capitano medico 9° id.

5. Sorano Salvatore, tenente 9° artiglieria da fortezza
6. Maresca Periole, id. 9° id.
7. Santovito Ugo, id. 9° id.

Categoria 2ª.

1. Piselli cav. Pompeo, maggiore 1° fanteria.
2. Rodighiero Giovanni, capitano 1° id.
3. Carrara Pietro, id. 1° id.
4. Taverna cav. Carlo, tenente colonnello 6° alpini.
5. Davico cav. Vittorio, maggiore 6° id.
6. Pozzi Anselmo, capitano 6° id.
7. Padovini Ermenegildo, id. 6° id.
8. Marchiori Carlo, id. 6° id.
9. Baratelli Pietro, sottotenente 4° genio.
10. Guerrieri cav. Oreste, colonnello direzione del genio Verona.

Categoria 3ª.

1. Rondi cav. Luigi, tenente colonnello 1° fanteria.
2. Varola cav. Nicolò, maggiore 1° id.
3. De Angelis Pasquale, capitano 1° id.
4. Vincenzi cav. Giuseppe, id. 6° alpini.
5. Pavia Calimau, capitano medico 6° id.
6. Giusti Giuseppe, capitano veterinario 8° artiglieria da campagna.
7. Polleschi cav. Antonio, tenente colonnello comando del genio militare di Verona.

Presso il reggimento cavalleggeri di Catania (22°).

Categoria 1ª.

1. Fioretta cav. Pietro, colonnello 49° fanteria
2. Odella cav. Francesco, id 91° id.
3. D'Aponte Francesco, tenente 1° artiglieria da montagna.
4. Bianchi cav. Giovanni, maggiore arsenale di costruzioni Torino, comandato scuola applicazione artiglieria e genio.
5. Capon cav. Angelo, colonnello direzione del genio Torino.

Categoria 2ª.

1. Leone Francesco, tenente aiutante maggiore 50° fanteria.
2. Della Noce Cesare, capitano 54° id.
3. Gorin Riccardo, tenente aiutante maggiore 54° id.

4. Rossi cav. Vincenzo, maggiore 91° fanteria.
5. Lipari cav. Mariano, id. 91° id.
6. Romano cav. Salvatore, id. 92° id.
7. Garelli Lorenzo, capitano 3° alpini.
8. Prat cav. Cesare, maggiore 4° id.
9. Dalla Favera Girolamo, tenente 6° genio.
10. Ramallini Luigi, id. 6° id.

Categoria 3ª.

1. Messineo Giuseppe, capitano medico 49° fanteria.
2. Agazzi cav. Attilio, maggiore 50° id.
3. Barteri Adriano, tenente aiutante maggiore 50° id.
4. Francesetti nob. Renato, capitano 54° id.
5. Guala Francesco, tenente aiutante maggiore 54° id.
6. De Nicolai cav. Giovanni, tenente colonnello 92° id.
7. Cavalli cav. Vincenzo, capitano 92° id.
8. Tomassini Gualtiero, id. 92° id.
9. Dabbene Filippo, capitano medico 4° bersaglieri.
10. Tagliasacchi Celestino, tenente 5° genio.
11. Alvino Raffaele, id. 5° id.
12. Farina cav. Giuseppe, maggiore medico scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Presso il reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).

Categoria 2ª.

1. Bosio Giuseppe, tenente aiutante maggiore 15° fanteria.
2. Bertacchi cav. Paolo, tenente colonnello 30° id.

Presso il reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°)

Categoria 1ª.

1. Rossi cav. Carlo, colonnello 79° fanteria.
2. Cantore cav. Antonio, id. 8° alpini.
3. Manfredini Luigi, capitano cavalleggeri di Vicenza (24°).

Categoria 2ª.

1. Tocco cav. Cesare, maggiore 79° fanteria.
2. Rostagno Carlo, capitano medico 8° alpini.
3. Bormans Giuseppe, capitano ufficio fortificazioni di Udine.

Categoria 3ª.

1. De Bernardis cav. Nicola, tenente colonnello 79° fanteria.
2. Tocco cav. Cesare, maggiore 79° id
3. Bandino Augusto, capitano 8° alpini.
4. Girardi Giuseppe, id. ufficio delle fortificazioni di Udine.

Presso il reggimento lancieri di Mantova (25°).

Categoria 1ª.

1. Bignami cav. Cesare, tenente colonnello 2° genio.
2. Galli Gallo, capitano laboratorio pirotecnico di Bologna.

Categoria 2ª.

1. Bettari Lionello, capitano 7° fanteria.
2. Azzoni cav. Bernardo, maggiore 35° id.
3. Roffi cav. Annibale, id. 35° id.
4. Bichi cav. Cesare, tenente colonnello 36° id.
5. Grassi Noè, capitano 39° id.
6. Sani Mario, id. 61° id.
7. Amadei cav. Giulio, tenente colonnello 6° bersaglieri.
8. Ranieri cav. Guglielmo, maggiore 6° id.
9. Righi Alberto, capitano medico lancieri di Mantova (25°).
10. Cases Angelo, capitano scuola militare di Modena.

Categoria 3ª.

1. Ressi nob. Arturo, capitano 6° bersaglieri.
2. Donzelli Antonio, id. 6 id.
3. Nascimbene Clelio, id. scuola militare di Modena.
4. Manfredini Mario, id. id. id.
5. Vastano cav. Francesco, capitano veterinario id. id.

Presso il reggimento lancieri di Vercelli (26°).

Categoria 2ª.

1. De Lieto Vollaro Pietro, capitano 23ª fanteria.
2. Sala cav. Carlo, maggiore 24° id.
3. Raviolo cav. Luigi, id. 24° id.
4. Bassini cav. Lentulo, tenente colonnello 2° genio.
5. Veci Edoardo, tenente 2° id.
6. Serra Pietro, id. 2° id.
7. Torra Francesco, id. 2° id.

8. Fogliani Luigi, tenente 2° genio
9. Manini Daniele id. 2° id.
10. Fraschini Giovanni, sottotonente 2° id.

Categoria 3ª.

1. Zanotti dei conti Zanotti nob. Onorato, maggiore 53° fanteria.
2. Peralma cav. Ernesto, capitano 2° genio.

Presso il reggimento cavalleggeri di Aquila (27°).

Categoria 1ª.

1. Zorze cav. Giov. Domenico, cavalleggeri di Aquila (27°).
2. Scarano cav. Giuseppe, maggiore 4° artiglieria da campagna.

Categoria 2ª.

1. Papa cav. Achille, maggiore 74° fanteria.
2. Monesi cav. Sigismondo, tenente colonnello 7° bersaglieri.
3. Manelli Giuseppe, capitano 7° id.

Categoria 3ª.

1. Chinaglia Marcello, capitano 74° fanteria.
2. Fenzi Carlo, id. 74° id.
3. Natali cav. Luigi Camillo, maggiore 12° bersaglieri.

Presso il reggimento cavalleggeri di Treviso (28°).

Categoria 1ª.

1. Fantoni Spirito, capitano aiutante di campo comando brigata Pavia.

Categoria 2ª.

1. Lambertenghi Giacinto, capitano 28° fanteria.
2. Tanzarella Ernesto, id. 28° id.
3. La Lomia Beltrando, id. 28° id.
4. Comucci Mario, tenente aiutante maggiore 28° id.
5. Tensini cav. Giuseppe, maggiore 84° id.
6. Trallori cav. Vittorio, tenente colonnello 87° id.
7. Aliquò Mazzei cav. Pietro, maggiore 3° genio.
8. Paria Isidoro, tenente 3° id.

Categoria 3ª.

1. Faitini cav. Vittorio, capitano 84° fanteria.
2. De Vincentis Cesare, id. 3° genio.
3. Zucchetti Augusto, tenente (treno) 3° id.
4. Messerotti Benvenuti Giuseppe, capitano medico scuola d'applicazione di sanità militare.

Presso il reggimento cavalleggeri di Udine (29°).

Categoria 1ª.

1. Balzarini cav. Emilio, tenente colonnello di stato maggiore corpo di stato maggiore.
2. Slinger Guido, tenente cavalleggeri di Udine (29°).

Categoria 2ª.

1. Setti Jetro, capitano del genio in servizio di stato maggiore corpo di stato maggiore.
2. Buffa cav. Giuseppe, maggiore 48° fanteria.
3. Greco Domenico, capitano 48° id.
4. Tomassetti Carlo, tenente aiutante maggiore 48° id.
5. De Rosa Alfredo, id. id. 48° id.
6. Maenza Francesco, capitano 63° id.
7. Madia Giulio, id. 63° id.
8. Castelli cav Luigi, maggiore 64° id.
9. Carpi Tito, capitano, direzione autonoma genio Tarante (marina) — Sezione Napoli.

Categoria 3ª.

1. Pucci Adriano, capitano 30 fanteria.

N. **496.** — **Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in servizio permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 18 novembre.

1. E' aperto un concorso per esami ai posti di tenente in servizio permanente nel corpo veterinario militare, attualmente vacanti, ed agli altri che potranno rendersi vacanti fino al 31 gennaio 1911.

2. Gli esami verranno dati secondo i programmi e le norme pubblicate nell'*Atto* 53 del *giornale militare* del 1906 ed avranno

luogo nella prima quindicina del mese di febbraio 1911 in Roma presso il Ministero della guerra.

3. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno:

A) avere già ottenuta la nomina a sottotenente veterinario di complemento;

B) non oltrepassare l'età di anni 28 al 1° aprile 1911;

C) farne regolare domanda su carta bollata da L. 1 al Ministero della guerra, inoltrandola pel tramite del rispettivo comando di corpo, se trovansi in servizio, ovvero pel tramite del comando del distretto militare nel cui territorio sono domiciliati, se in congedo, ed allegando i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) diploma originale di laurea in zooiatria, avvertendo che il concorrente laureato all'estero dovrà altresì provare di avere ottenuta la conferma e la facoltà di esercitare la professione nel Regno;

c) certificato di stato libero di data recente, o, per gli ammogliati o vedovi con prole, una dichiarazione colla quale assumasi l'obbligo di presentare, in caso di esito favorevole del concorso, i titoli legali per la costituzione, a favore della moglie e della prole nata o nascitura, dell'annua rendita prescritta, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1906 relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito;

d) memorie scientifiche (purchè pubblicate a stampa), titoli scientifici e simili, dei quali sarà tenuto conto nel solo caso che abbia a verificarsi l'eventualità prevista all'ultimo comma del n. 9 dell'*Atto* 53 sopra citato.

4. Le domande di ammissione al concorso potranno essere presentate alle autorità militari competenti fino a tutto il 31 dicembre 1910 e da queste tosto trasmesse al Ministero, in modo che non giungano più tardi del 10 gennaio 1911.

I comandanti di corpo e di distretto daranno corso gerarchicamente a tali domande, unendovi copia dello stato di servizio del concorrente, e per quelli che si trovano in servizio, un rapporto sulla loro condotta in servizio redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche.

Le autorità militari superiori, nel trasmettere le domande, dovranno esprimere il loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

5. I nomi degli ufficiali ammessi al concorso saranno pubblicati nel *bollettino ufficiale*, ove sarà pure indicato il giorno e l'ora in cui l'esame stesso avrà principio.

6. Il candidato che avrà riportato in uno qualsiasi degli

esami una classifica inferiore ai 10/20 sarà senz'altro dichiarato non idoneo e verrà, se del caso, dispensato dagli ulteriori esami.

7. I nomi degli aspiranti che avranno superato gli esami saranno pubblicati sul *bollettino ufficiale* in ordine di graduatoria.

Ai posti messi a concorso saranno nominati quelli fra gli idonei che avranno riportato la migliore classificazione.

La nomina sarà annunciata nel *bollettino ufficiale* e, 20 giorni dopo la pubblicazione, i nuovi nominati, che si troveranno in congedo illimitato, dovranno raggiungere la destinazione che sarà loro stata assegnata.

Coloro i quali, essendo ammogliati o vedovi con prole, non ottemperassero alle prescrizioni di cui al n. 3 lettera *c*) della presente circolare non potranno conseguire la nomina a tenente in servizio permanente.

8. Gli aspiranti ammessi al concorso, siano essi in congedo o in servizio temporaneo, non avranno diritto ad alcun indennizzo, sia per recarsi dal luogo di residenza a Roma, sia per la loro permanenza in questa città; saranno però concessi scontrini di viaggio per l'andata e per il ritorno a quelli tra i concorrenti che si trovino in servizio temporaneo.

I comandanti di distretto militare daranno la maggiore diffusione alla presente circolare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **497**. — **Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici.** (Gabinetto militare). — 18 novembre.

Alla circolare n. 361 del corrente anno è fatta l'aggiunta seguente:

« Agli ufficiali non residenti a Firenze che parteciperanno al corso preparatorio predetto sarà corrisposta la indennità di trasferta di 1ª categoria per i giorni di viaggio e per i primi 15 giorni di permanenza a Firenze, e quella di 2ª categoria per i successivi; e ciò in base alla facoltà consentita al Ministero dal § 55 del regolamento sulle indennità eventuali ».

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **498.** — **Preavviso per i cambi di guarnigione.** (Gabinetto militare). — 18 novembre.

Il Ministero ha determinato che nell'autunno 1911 abbiano luogo i seguenti cambi di guarnigione:

Fanteria.

Comando della brigata Re, da Verona a Udine. 1° reggimento, da Verona a Conegliano. 2° reggimento, da Verona a Udine.	Comando della brigata Roma, da Udine a Verona. 79° reggimento, da Udine a Verona. 80° reggimento, da Conegliano a Verona.
Comando della brigata Pavia, da Firenze a Ravenna. 27° reggimento, da Firenze a Rimini. 28° reggimento, da Firenze a Ravenna.	Comando della brigata Ancona, da Ravenna a Firenze. 69° reggimento, da Rimini a Firenze. 70° reggimento, da Ravenna a Firenze.
Comando della brigata Lombardia, da Brescia ad Alba. 73° reggimento, da Bergamo ad Alba. 74° reggimento, da Brescia a Bra.	Comando della brigata Toscana, da Alba a Brescia. 77° reggimento da Bra a Brescia. 78° reggimento, da Alba a Bergamo.
3° reggimento, da Messina a Catania. 75° reggimento, da Siracusa a Messina.	4° reggimento, da Catania a Messina. 76° reggimento, da Messina a Siracusa.

Cavalleria.

Reggimento Nizza cavalleria (1°), da Milano a Savigliano. Reggimento cavalleggeri di Foggia (11°), da Napoli ad Aversa. Reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°) da Lodi a Udine.	Reggimento Savoia cavalleria (3°), da Savigliano a Milano. Reggimento cavalleggeri di Lodi (15°), da Aversa a Napoli. Reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°), da Udine a Lodi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(10038) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1910 — 26 novembre

LUGLIO	13	N. 479	Legge n. 444 che estende agli operai dipendenti dallo Stato le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla redibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato e R. decreto 11 settembre 1910, n. 729, che approva il regolamento per l'applicazione della suindicata legge	*Pag.* 1500
NOVEMBRE	10	» 500	R. decreto che stabilisce i componenti della commissione superiore tecnica per la designazione degli ufficiali di artiglieria atti a coprire cariche del ruolo speciale tecnico. .	» 1516
»	22.	» 501	- Applicazione del n. 679 del regolamento di disciplina militare	» 1517
»	22.	» 502	- Concorso per la nomina di insegnanti militari, titolari ed aggiunti, presso la scuola di guerra	» 1517
»	22.	» 503.	- Libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed in congedo . .	» 1518
»	22.	» 504.	- Presentazione di allievi chiamati alla ammissione alla scuola e all'accademia militare e residenti in località infette	» 1518
»	23.	» 505.	- Sessione straordinaria di esperimenti d'idoneità all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. — Varianti alla composizione della commissione sperimentatrice	» 1518
»	23.	» 506.	- Corsi d'istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna	» 1519
»	24.	» 507.	- Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue)	» 1521
»	24.	» 508.	- Individui dipendenti dal Ministero della marina ricoverati negli stabilimenti militari di cura	» 1522
»	24.	» 509.	- Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.	» 1523
»	25.	» 510.	- Trattamento agli allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici	» 1523

CIRCOLARE N. **490**. — **Legge n. 444 che estende agli operai dipendenti dallo Stato le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato e R decreto 11 settembre 1910, n. 729, che approva il regolamento per l'applicazione della suindicata legge**. — (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). — 13 luglio.

Art. 1.

Gli operai dipendenti dallo Stato che abbiano stabilità e continuità di carriera, disciplinata da apposite leggi e regolamenti, che conferisca diritto a pensione o ad indennità, anche se a carico di speciali casse di pensioni e di previdenza, possono cedere, fino a che siano in attività di servizio, una quota-parte non superiore al quinto dei loro emolumenti, calcolati secondo le norme di cui all'articolo seguente e per un periodo di tempo non maggiore di cinque anni.

Sono esclusi dalla suddetta facoltà gli operai che, alla data della cessione, non abbiano prestato servizio ininterrotto alla dipendenza dello Stato, almeno per un periodo di quattro anni, calcolando per anno intero quello in cui si stipula l'atto.

La cessione può aver luogo soltanto a favore degli istituti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e nell'articolo 10 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

Il predetto articolo 3 resta modificato nel senso che dalle società ordinarie di credito a favore delle quali è ammessa la cessione degli stipendi e delle mercedi, sono escluse quelle costituite in nome collettivo o in accomandita semplice.

Le disposizioni di questa legge si applicano anche al personale stabile, benchè a paga giornaliera, dipendente dalle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente sarà presa, a base del quinto cedibile, la media raggiunta nel triennio precedente all'anno in cui si stipula la cessione, dagli emolumenti, calcolati al netto, di ciascun operaio cedente, e la quota ceduta resterà invariata durante tutto il corso della cessione, anche se gli emolumenti per qualsiasi causa, durante il corso stesso, siano inferiori o superiori a detta media.

Art. 3.

Sono applicabili alle cessioni considerate nella presente legge le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7 e 14, nella prima parte dell'articolo 15 e nell'articolo 16 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Per pensione od indennità sulla quale, a norma dell'articolo 6 predetto e nel caso ivi indicato, la cessione degli stipendi, degli assegni e delle mercedi, estenderà i suoi effetti, non deve intendersi soltanto quella conseguita in base al testo unico delle leggi sulle pensioni civili o militari 21 febbraio 1895, n. 70, e pagata dallo Stato, ma anche qualsiasi pensione, indennità o assegno equivalente che venga liquidato a favore degli impiegati ed operai per effetto ed in conseguenza della loro cessazione dal servizio attivo, in forza di leggi e di regolamenti speciali, nonchè qualsiasi pensione, indennità od assegno equivalente che venga ad essi liquidato da istituti di previdenza ai quali d'ufficio fossero stati inscritti per disposizione delle leggi e dei regolamenti organici, concernenti la loro assunzione in servizio e la loro carriera.

Art. 4

Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, sono abrogate per quanto si riferiscono agli operai indicati nell'articolo 1 della presente legge.

Le cessioni consentite da quest'ultima, come quelle di cui al titolo II della legge 30 giugno 1908 predetta, non possono avere altra garanzia che quella dello Stato, rispettivamente stabilita con l'articolo seguente e con l'articolo 8 della citata legge 30 giugno 1908.

Qualunque altra garanzia od assicurazione, sotto qualsiasi forma concepita, è nulla sia rispetto alle parti contraenti, sia nei rapporti con lo Stato il quale non risponde dei provvedimenti adottati in merito alle cessioni di stipendio o di mercedi che soltanto verso l'impiegato cedente o verso l'istituto cessionario.

Art. 5.

Coi contributi fissati dagli articoli 6 e 7 è costituito un fondo destinato a garantire gli istituti, indicati nell'articolo 1, da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in conformità della presente legge e per le quali sia stata rilasciata

dalla direzione generale del tesoro la dichiarazione di nulla osta nei modi, con le cautele e con le limitazioni da determinarsi nel regolamento.

Per conto di detto fondo di garanzia, il tesoro avrà sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso con relativo abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.

Art. 6.

Gli operai indicati nell'articolo 1 che cedono parte delle loro mercedi, devono rilasciare sulla mercede del primo mese nel quale ha inizio la cessione, oltre alla quota ceduta, anche una somma corrispondente al 2.50 per cento sull'ammontare complessivo della cessione stessa, e tale somma sarà dal tesoro versata al fondo di garanzia di cui al precedente articolo 5.

Potranno però i cedenti effettuare in cinque rate uguali mensili il rilascio del 2.50 per cento di cui sopra.

Art. 7.

Tutti gli operai di cui nell'articolo 1 rilasciano ogni mese sulla loro mercede centesimi 25.

La somma complessivamente ritenuta a ciascun operaio in conformità del presente articolo, sarà restituita al medesimo senza interessi a sua domanda, all'atto della cessazione del servizio, purchè l'operaio stesso non abbia, durante la permanenza in servizio, contratta alcuna cessione ai sensi della presente legge.

Il medesimo diritto al rimborso potrà essere esercitato dagli eredi dell'operaio.

L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi i due anni rispettivamente dall'effettiva cessazione dal servizio o dalla morte.

Art. 8.

Le somme raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 6 e 7 saranno mensilmente versate nella Cassa depositi e prestiti la quale ne curerà la gestione, tenendo aperto un conto corrente con il tesoro, che farà i prelevamenti occorrenti:

a) per far fronte agli indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;

b) per rimborsi agli operai o ai loro eredi da effettuarsi ai termini dell'articolo 7.

Le rimanenti somme accumulate di anno in anno saranno investite con i relativi interessi composti a cura dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti in impiego fruttifero e destinati ad aumentare il fondo di garanzia.

Art. 9.

Il conto corrente, di cui al precedente articolo, dovrà essere separato e distinto da quello riguardante il fondo per gli impiegati di cui all'articolo 11 della legge 30 giugno 1908, numero 335, come separata e distinta dovrà essere la gestione del fondo per gli impiegati.

Potrà tuttavia, trascorso almeno un anno dall'attuazione della presente legge, procedersi alla fusione dei due fondi di garanzia ed alla conseguente unificazione dei conti correnti, mediante decreto reale, su proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le cessioni costituite legalmente prima dell'attuazione della legge stessa.

Può però estinguersi l'obbligazione per la quale fu stipulata la cessione prima dell'attuazione della presente legge, mediante la restituzione della somma capitale dovuta al cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione, e ciò non ostante qualunque patto in contrario.

Art. 11.

Per provvedere al disimpegno dei servizi affidati alla direzione generale del tesoro dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche, nonchè dalla presente legge, al ruolo organico del Ministero del tesoro sono aggiunti i posti indicati nell'annessa tabella a decorrere dal 1° luglio 1910.

La relativa spesa da anticiparsi dall'Erario mediante corrispondente aumento sullo stanziamento del capitolo: « Personale di ruolo dell'amministrazione centrale », dello stato di previsione della spesa pel Ministero del tesoro, sarà ad esso rimborsata di anno in anno dai fondi di garanzia istituiti con gli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della presente legge.

Art. 12.

Il rimborso della somma suddetta graverà per due terzi sul fondo di garanzia di cui all'articolo 8 della citata legge 30 giugno 1908, e per un terzo su quello di cui all'articolo 5 della presente legge.

I relativi versamenti al bilancio dell'entrata saranno eseguiti con applicazione al capitolo: « Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro ».

Art. 13.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge.

Questa entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione del regolamento, tranne che per l'applicazione delle ritenute di cui all'articolo 7, che comincieranno ad effettuarsi sulle mercedi del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge e salvo quanto è stabilito dall'articolo 11.

Con decreto reale, su proposta dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, si provvederà alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione di questa legge per quanto riguarda gli operai addetti alle ferrovie dello Stato.

In tale regolamento sarà determinata la somma che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato preleverà sul fondo di garanzia per provvedere al disimpegno dei servizi accennati nell'articolo 11 di questa legge, negli articoli 12 e 13 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e nelle leggi 7 luglio 1907, n. 249, e 25 giugno 1909, n. 372.

TABELLA.

GRADO	Classe	Numero per classe	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Carriera amministrativa.					
Direttori capi divisione .	2ª	1	7,000	7,000	
Capi sezione	2ª	1	5,000	5,000	
Segretari	2ª	1	3,000	3,000	24,000
Id.	3ª	2	2,500	5,000	
Id.	4ª	2	2,000	4,000	
		7			
Carriera di ragioneria.					
Ragionieri	1ª	1	3,500	3,500	
Id.	2ª	1	3,000	3,000	11,000
Id.	3ª	1	2,500	2,500	
Id	4ª	1	2,000	2,000	
		4			
Carriera d'ordine.					
Archivista capo	—	1	4,000	4,000	
Archivisti.	1ª	3	3,500	10,500	
Id.	2ª	2	3,000	6,000	
Applicati	1ª	5	2,500	12,500	40,500
Id.	2ª	3	2,000	6,000	
Id.	3ª	1	1,500	1,500	
		15			75,500

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro del tesoro
TEDESCO.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni, e sulla cessione degli stipendi di funzionari delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende agli operai dipendenti dallo Stato le disposizioni della precitata legge del 30 giugno 1908, n. 335;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente, per l'esecuzione della legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende agli operai dipendenti dallo Stato le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degl'impiegati dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 13 luglio 1910, n. 444 che estende agli operai dipendenti dallo Stato le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato.

Art. 1.

Gli articoli 39 e 40 del regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1908, n. 574, sono abrogati.

Per la notificazione dei pignoramenti e dei sequestri a carico di operai dipendenti dallo Stato nonchè delle sentenze rese nei relativi giudizi e degli atti diretti a limitarne, estenderne od annullarne gli effetti, saranno osservate le norme stabilite dall'articolo 3, n. 1, e dall'articolo 4 del regolamento predetto.

Art. 2.

Sono estese, in quanto siano applicabili, alle cessioni di mercedi autorizzate dalla legge 13 luglio 1910, n. 444, salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti, le disposizioni relative alle cessioni di stipendio di cui agli articoli 7, 12 a 16, 18, prima parte dell'articolo 19, 20, 21, prima parte dell'articolo 22, 34 a 37; prima parte dell'articolo 38, 42, 45 e 46, del regolamento 24 settembre 1908, n. 574.

Art. 3.

Agli effetti della prima parte dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, il capo dello stabilimento o dell'ufficio al quale l'operaio è addetto darà immediata notizia alla direzione generale del tesoro del collocamento a riposo del cedente e di qualsiasi altro provvedimento che determini la cessazione dal servizio dell'operaio, senza privazione del diritto a pensione, nonchè della sospensione, per qualsiasi causa, del pagamento della mercede, quando per effetto della sospensione stessa, la mercede venga ridotta in modo che non sia sufficiente a provvedere alla completa e puntuale corrisponsione della quota ceduta, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1910, n. 444, nel qual caso alla differenza si farà fronte col fondo di garanzia, salvo il diritto di rivalsa giusta il predetto articolo 6.

Art. 4.

Quando l'operaio che cessi dal servizio abbia diritto, oltre che ad una pensione di riposo, od altro assegno continuativo equivalente, anche ad una indennità, compenso o gratificazione per una volta tanto, la direzione generale del tesoro deciderà, a seconda dei casi, se, per la estinzione della cessione in corso, debba applicarsi la prima parte dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, sull'emolumento continuativo, o la seconda parte dell'articolo stesso sul compenso corrisposto per una sola volta.

In quest'ultimo caso la liquidazione degli interessi sarà fatta in modo definitivo all'atto della emissione dell'ordine di pagamento della parte di indennità o di compenso spettante al cessionario, e, per calcolare l'abbuono degli interessi medesimi, il pagamento si considererà come effettivamente eseguito nel decimo quinto giorno dalla data della emissione suddetta.

Art. 5.

Gli atti di cessione di mercede devono essere redatti in conformità del modello annesso al presente regolamento, nè potranno contenere altre indicazioni o clausole all'infuori di quelle ivi contenute.

Quando l'operaio cedente sia illetterato, e debba perciò stipularsi la cessione per atto pubblico, questo dovrà contenere le stesse indicazioni di cui al suddetto modello.

La cessione deve riferirsi ad un determinato numero di quote eguali.

Art. 6.

Il rilascio della dichiarazione di cui all'art. 18 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, è vietato per le mercedi che, non essendo percepite da operai forniti dei requisiti di cui alla prima parte dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, non risultano sottoposte alla ritenuta stabilita con l'art. 7 della legge stessa.

È parimenti vietato per le mercedi che, pur essendo sottoposte alla ritenuta suddetta, siano percepite da operai che, al momento della richiesta, non contino almeno quattro anni di servizio ininterrotto, computando per anno intero quello in corso alla data della domanda.

Art. 7.

Il direttore generale del tesoro, ricevuti gli atti di cessione, ne dà notizia al Ministero da cui gli operai cedenti dipendono e ne trasmette, per l'esecuzione, l'originale o la copia autentica, trattenendo l'altra copia, al capo dello stabilimento o dell'ufficio a cui essi sono addetti, unitamente all'originale della dichiarazione di cui all'articolo 18, n. 2, del regolamento 24 settembre 1908, n. 574.

Art. 8.

Per ottenere il nulla osta, di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, l'operaio dovrà compilare la domanda su apposito modello fornito dall'amministrazione e consegnarla al sanitario che, ai sensi dell'articolo seguente, lo sottoporrà a visita medica, redigendo analogo certificato.

La domanda, unitamente al certificato, sarà dal sanitario rimessa immediatamente e direttamente al capo dello stabili-

mento o dell'ufficio al quale l'operaio è addetto, per essere da lui, entro il più breve termine possibile, ed, al più tardi, entro tre giorni dal ricevimento, inviata alla direzione generale del tesoro con tutte le notizie occorrenti a dimostrare il diritto dell'operaio ad esercitare la facoltà di cessione di cui alla predetta legge, e la opportunità o meno di concedere al richiedente la garanzia dello Stato in rapporto alla sua stabilità ed alla sicurezza dell'operazione.

La direzione generale del tesoro, esaminati i documenti e trovatili regolari, e tenuto conto delle informazioni ricevute, rilascerà, se del caso, il nulla osta entro dieci giorni dal ricevimento della domanda facendone invio all'operaio pel tramite del capo dello stabilimento od ufficio da cui egli dipende.

Art. 9.

Il certificato sanitario di cui al precedente articolo, che è rilasciato nell'interesse esclusivo dell'amministrazione, dovrà essere redatto sugli appositi modelli a stampa forniti dall'amministrazione stessa, e rispondere a ciascun quesito ivi contenuto.

Esso deve essere rilasciato da uno dei medici governativi regolarmente incaricati del servizio sanitario presso lo stabilimento o l'ufficio da cui l'operaio dipende, e vistato, per la autenticità della firma e per la verità della qualifica del sanitario, dal capo dello stabilimento o dell'ufficio medesimo.

Qualora allo stabilimento o all'ufficio presso cui presta servizio l'operaio richiedente non sia addetto alcuno dei medici sopraindicati, sarà ammesso il certificato rilasciato da uno dei medici indicati nell'art. 23 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, ma in questo caso, il capo dello stabilimento o dello ufficio che rimette la domanda di nulla osta, dovrà far risultare tale circostanza sulla domanda stessa.

I predetti sanitari non potranno rifiutarsi, su richiesta delle parti, di compilare i certificati di cui sopra.

Essi hanno diritto ad un compenso, da parte del richiedente non superiore a lire 3.

Ove gli interessati o l'amministrazione non intendano accettare il risultato della perizia medica, possono chiederne la revisione secondo le norme stabilite dall'art. 23 su citato, con avvertenza che per i certificati rilasciati dai medici non militari, la revisione è riservata ai competenti medici provinciali.

Art. 10.

Il nulla osta di cui all'art. 8 sarà negato:

1° a coloro i quali non producano il certificato di sana costituzione fisica nella forma e nei termini stabiliti dall'articolo 9;

2° a tutti coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età, se uomini, ed il 55° anno se donne;

3° agli operai che, anche temporaneamente e per qualsiasi causa, non prestino servizio effettivo, ed a quelli che non dimostrino di avere già adempiuto agli obblighi di leva;

4° agli operai la cui mercede sia soggetta a ritenuta per qualsiasi causa, e fino a che le ritenute sussistano fino ad un ammontare pari o superiore al quinto della mercede stessa, salvo che si tratti di ritenute ammesse dall'art. 2 delle legge 30 giugno 1908, n. 335;

5° a tutti coloro la cui posizione disciplinare non offra, al momento della domanda, ed a giudizio della direzione generale del tesoro, sufficiente affidamento, circa l'ulteriore permanenza ininterrotta in servizio.

Il nulla osta sarà dato sotto condizione che l'importo complessivo della cessione non superi i quattro quinti della media ottenuta nei modi stabiliti dall'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 444, per coloro ai quali manchino, a norma delle speciali leggi e regolamenti che li riguardano, meno di cinque anni, per conseguire il diritto al collocamento a riposo.

In nessun caso il rilascio del nulla osta impegna l'amministrazione ad accettare le cessioni che, in base al medesimo, venissero stipulate.

Art. 11.

Coi contributi fissati dagli articoli 6 e 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, è costituito un fondo destinato a garantire gli istituti indicati nell'art. 1 della legge stessa, da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte direttamente agli operai in base a cessioni debitamente accettate dal tesoro, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 12.

La garanzia di cui all'articolo precedente riguarda i seguenti casi:

1° morte del cedente prima che sia estinta la cessione;

2° cessazione, per qualunque causa, dal servizio, del ce-

dente, senza che questi abbia diritto a pensione, indennità od altro compenso, ovvero questi ultimi non bastino a saldare il residuo credito dell'istituto cessionario malgrado l'abbuono degli interessi di cui al primo capoverso dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335;

3° riduzione della mercede del cedente per qualsiasi causa sempre quando tale riduzione limiti la quota mensile netta della mercede a somma inferiore a quella mensile dovuta al cessionario giusta il contratto.

In quest'ultimo caso, per altro, le somme pagate dal fondo di garanzia per conto del cedente saranno da esso ricuperate mediante il corrispondente prolungamento in suo favore della ritenuta mensile eseguita ai sensi della prima parte dell'articolo 6 della legge predetta.

In tutti i casi contemplati dal presente articolo il tesoro, per conto del fondo di garanzia, avrà sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero, in tutto o in parte, a carico del fondo stesso con relativo abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.

Art. 13.

Al verificarsi di alcuno dei casi indicati nell'articolo precedente, l'istituto cessionario deve informarne immediatamente, per iscritto, la direzione generale del tesoro.

Art. 14.

Gli stabilimenti o gli uffici che, a norma dell'articolo 7, provvedono all'eseguimento delle cessioni, devono contemporaneamente disporre che sulla prima rata mensile di mercede con la quale ha inizio ciascuna cessione, oltre alla quota ceduta, sia anche ritenuta una somma corrispondente al 2,50 per cento sull'ammontare della cessione stessa.

Per le mercedi il cui importo mensile anzichè in una sola volta, venga corrisposto in rate settimanali o quindicinali, sarà eseguita sulla prima di esse la ritenuta di cui al presente articolo, e sulla seconda quella riguardante la quota ceduta.

I cedenti che intendano effettuare in cinque rate eguali mensili il rilascio del 2.50 per cento di cui sopra, dovranno farne dichiarazione da trasmettersi alla direzione generale del tesoro insieme agli altri documenti di cui all'art. 18 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, a corredo dell'atto di cessione.

È riservato soltanto alla direzione generale medesima il disporre la ratizzazione suddetta.

Art 15.

La ritenuta mensile di centesimi 25 di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, sarà applicata indistintamente sulle mercedi di tutti gli operai, qualunque sia la loro età e la loro anzianità di servizio, purchè abbiano i requisiti indicati nel primo comma dell'art. 1 della legge stessa.

Essa sarà applicata altresì sugli assegni di malattia, eventualmente corrisposti agli operai, a norma degli speciali regolamenti che li riguardano, e, quanto alle operaie, essa sarà applicata anche sugli assegni di parto.

Quando il pagamento della mercede o dell'assegno, venga effettuato a rate settimanali o quindicinali, la ritenuta di cui sopra sarà eseguita sempre per intero sulla prima rata di ciascun mese, salvo che questa, per provvedimento disciplinare o per altra causa, non sia dovuta all'operaio, nel qual caso si applicherà sulla più prossima rata con scadenza nello stesso mese.

Soltanto nel caso in cui nessuna delle scadenze rateali di uno stesso mese, spetti mercede o assegno all'operaio, la ritenuta di cui al presente articolo non sarà dovuta e non potrà perciò detrarsene l'importo dalle mercedi o dagli assegni dei mesi successivi.

In questo caso, però, dovrà prendersi speciale annotazione sullo stato di paga dell'operaio, per tenerne conto nel rilascio del certificato di cui all'art. 17.

Art. 16.

Le singole amministrazioni centrali da cui gli operai dipendono debbono curare che i dipendenti stabilimenti od uffici tengano in evidenza nelle rispettive contabilità le ritenute effettuate sulle mercedi degli operai a favore del fondo di garanzia, sia per effetto degli articoli 6 e 7 della legge predetta, sia per ricupero di somme da parte del fondo stesso a norma dell'art. 12 (penultimo comma) del presente regolamento.

Indipendentemente da quanto è stabilito nel comma precedente, tutti gli stabilimenti ed uffici predetti dovranno rimettere alla direzione generale del tesoro, non più tardi del giorno 10 di ciascun mese, un elenco dettagliato delle ritenute eseguite a favore del fondo di garanzia sulle mercedi del mese precedente con la indicazione della quietanza avuta pel versamento del loro importo complessivo da effettuarsi a norma dell'art. 18.

Art. 17.

La domanda per il rimborso, nei casi ammessi dall'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, dovrà essere corredata o da una copia autentica dello stato di servizio del richiedente o da un certificato che ne tenga luogo da rilasciarsi dal capo dello stabilimento od ufficio presso cui era addetto l'operaio al momento della sua cessazione dal servizio o dall'amministrazione centrale competente.

Nell'un caso e nell'altro dovranno farsi risultare le interruzioni avvenute a norma del 4° comma dell'art. 15 nell'applicazione della ritenuta mensile di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444.

La liquidazione della somma da rimborsarsi è fatta dalla direzione generale del tesoro in base al suddetto documento.

Art. 18.

Nel bilancio dell'entrata è iscritto uno speciale capitolo per la imputazione delle ritenute di cui ai precedenti articoli 12 (penultimo capoverso), 14 e 15.

Gli stabilimenti e uffici da cui dipendono operai contemplati dalla legge 13 luglio 1910, n. 444, nei primi cinque giorni di ciascun mese effettueranno presso la sezione di R. tesoreria della provincia in cui essi hanno sede e con imputazione al detto capitolo un unico versamento delle ritenute eseguite durante il mese precedente, indicando sempre a quale delle tre categorie su indicate, il versamento si riferisca e per qual somma ciascuna di esse vi concorra.

Art. 19.

Nel bilancio del Ministero del tesoro è iscritto uno speciale capitolo con stanziamento corrispondente a quello del capitolo di entrata di cui all'articolo precedente.

A tale capitolo fanno carico i pagamenti da eseguirsi mensilmente alla Cassa depositi e prestiti, in adempimento dell'art. 8 della legge 13 luglio 1910, n. 444.

Art. 20.

I versamenti da eseguirsi al tesoro a norma dell'art. 12 della legge 13 luglio 1910, n. 444, saranno effettuati nel mese di giugno di ciascun anno, mediante prelevamenti dal conto

corrente con la Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi nei modi indicati negli articoli 35 e 36 del regolamento 24 settembre 1910, n. 574.

Art. 21.

A formare la media di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 444, dovranno concorrere tutti gli emolumenti effettivamente percepiti dall'operaio, sia se valutati a cottimo, sia ordinari che straordinari.

Saranno però da detrarsi da tali emolumenti le ritenute ad essi eventualmente applicate per imposta di ricchezza mobile e in conto entrate del tesoro a favore di istituti di previdenza o di assicurazione ai quali gli operai siano iscritti in forza delle leggi e dei regolamenti che li riguardano, e quelle di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444.

Art. 22.

I conti dei pignoramenti, dei sequestri e delle cessioni saranno tenuti in evidenza in apposito registro dai funzionari delegati al pagamento delle mercedi.

Nel caso di cambiamento di residenza dell'operaio, la cui mercede sia sottoposta a ritenuta per pignoramento, sequestro o cessione, il funzionario delegato che fino a quel momento ha provveduto al pagamento, trasmetterà a quello che dovrà provvedervi in seguito, una copia autentica del conto di cui sopra.

Art. 23.

Il presente regolamento non riguarda gli operai addetti alle ferrovie dello Stato.

CESSIONI DEGLI OPERAI DELLO STATO

Col presente atto di cessione il signor _____

_____

operaio addetto a _____

dipendente dal Ministero _____

essendo provvisto dell'emolumento ragguagliato alla media netta mensile di L. _____ ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1911, n. 444, ed avendo prestato servizio senza interruzione dal _____ cede pro solvendo e non pro soluto a _____ di cui è legittimo rappresentante il signor _____ nella sua qualità di _____ numero _____ quote eguali mensili di L. _____, ciascuna non superiore al quinto della media netta mensile sopra accennata, in complesso L. _____ per tutte le _____ rate cedute a cominciare dal mese di _____ ininterrottamente fino e compreso il mese di _____

La cessione s'intende fatta all'interesse annuo a scalare mensile del _____ per cento, in complesso L. _____ per l'intera cessione.

Data _____

Il cedente _____

Per l'istituto cessionario _____ (Timbro dell'istituto)

Registrato a _____ (Timbro)

N. 500. — R. decreto che stabilisce i componenti della commissione superiore tecnica per la designazione degli ufficiali di artiglieria atti a coprire cariche del ruolo speciale tecnico. — (Gabinetto civile). — 10 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525;
Vista la legge 17 luglio 1910, n. 515 che modifica tale testo unico;
Vista la legge 10 luglio 1910, n. 443 che istituisce il servizio tecnico ed il corso superiore d'artiglieria;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1910, n. 794 che istituisce la commissione superiore tecnica;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La commissione superiore tecnica, di cui all'art. 1 del citato Nostro decreto 30 ottobre 1910, n. 794 è composta dei seguenti ufficiali:

tenente generale Moni cav. Onorato, ispettore generale d'artiglieria;

maggiore generale Ghirardini cav. Augusto, ispettore delle costruzioni d'artiglieria;

tenente generale nella riserva, richiamato in servizio temporaneo, Grillo cav. Pompeo;

maggiore generale Vitelli cav. Raffaele;

id. id. Villavecchia cav. Beltrando;

colonnello d'artiglieria Clavarino marchese Alfeo.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. Spingardi.

N. **501.** — **Applicazione del n. 679 del regolamento di disciplina militare** — (Gabinetto militare). — 22 novembre.

Ad evitare qualsiasi dubbio sulla interpretazione da darsi al penultimo capoverso del n. 679 del regolamento di disciplina militare, il Ministero avverte che la prescrizione in esso contenuta deve essere applicata a tutti indistintamente i caporali e soldati, per le punizioni subite nella seconda metà del totale servizio prestato, qualunque siano i loro obblighi di leva.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **502.** — **Concorso per la nomina di insegnanti militari, titolari ed aggiunti, presso la scuola di guerra.** (Gabinetto militare). — 22 novembre.

Per l'anno scolastico 1911-912, e secondo le norme stabilite dalla disposiz. 7, fasc. 12 R. è indetto il concorso per la nomina a un posto di insegnante militare titolare della sottoindicata materia presso la scuola di guerra:

Tattica (1° e 2° corso).

Il soprassoldo d'insegnamento per tale materia sarà, fra breve, stabilito con decreto reale di prossima pubblicazione.

Presso la stessa scuola è altresì indetto il concorso per la nomina a un posto di insegnante aggiunto delle materie sottoindicate:

Geografia;

Storia militare (1° e 2° corso);

Storia militare (3° corso).

Agli anzidetti concorsi sono ammessi gli ufficiali di qualunque arma e corpo, tenuto, però, presente che l'ufficiale da nominarsi insegnante titolare dovrà avere il grado di tenente colonnello o maggiore, gli aggiunti quello di capitano.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire al Ministero (Gabinetto militare) non più tardi del 31 gennaio 1911, e per norma dei concorrenti, si avverte che la prova definitiva del concorso avrà luogo alla sede della predetta scuola nella prima quindicina del successivo mese di aprile.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **503.** — **Libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed in congedo.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 22 novembre.

Le richieste di libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed in congedo, che, giusta la Disposiz. 16 III fasc. 9/R., debbono rivolgersi all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, saranno d'ora innanzi dirette al Ministero della guerra (Divisione casermaggio e trasporti).

La relativa modificazione alla citata disposizione risulterà dal fascicoletto di varianti in corso di pubblicazione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N **504.** — **Presentazione di allievi chiamati alla ammissione alla scuola e all'accademia militare e residenti in località infette.** — (Gabinetto militare). — 22 novembre.

A seguito delle disposizioni contenute al n. 3 della circolare 461 *giornale militare* c. a. questo Ministero dispone che i giovani residenti nelle località accennate nel predetto numero e pei quali la presentazione alla scuola militare e all'accademia militare fu già prorogata fino al 10 dicembre p. v., siano autorizzati a ritardare oltre la data predetta la loro presentazione affinchè possano sostenere gli esami di riparazione per il conseguimento del prescritto titolo di studio.

S'intende però che essi dovranno presentarsi agli istituti militari summenzionati non appena abbiano ultimato gli esami stessi e conseguito il titolo di studio, al cui possesso resta subordinata l'ammissione.

I comandi dei distretti militari faranno d'urgenza analoghe comunicazioni agli interessati.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **505.** — **Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità, all'avanzamento per i capitani dell'arma di fanteria. — Varianti alla composizione della commissione sperimentatrice.** — (Gabinetto militare). — 23 novembre.

Il colonnello Nicola D'Avanzo, capo di stato maggiore dell'VIII corpo d'armata, essendo stato promosso al grado superiore ha cessato di far parte della commissione per gli espe-

rimenti di idoneità all' avanzamento al grado di maggiore, nominata con la circolare n. 348 del *giornale militare ufficiale*.

Sarà sostituito, per gli esperimenti del quarto gruppo (circolare 341), dal colonnello di stato maggiore Eugenio Caputo.

Per il Ministro. — MIRABELLI.

N. **506.** — **Corsi d'istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna.** — (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). — 23 novembre.

1. Dal giorno 30 gennaio avranno principio al poligono di Nettuno i 4 seguenti corsi d'istruzione presso la scuola di artiglieria da campagna:

1° corso: 30 gennaio — 18 febbraio;
2° » 23 febbraio — 14 marzo;
3° » 19 marzo — 7 aprile;
4° » 19 aprile — 8 maggio.

Le munizioni assegnate per lo svolgimento complessivo dei corsi sono le seguenti:

Colpi da 75 *A* . . . . . a shrapnel N. 1600
» da 75 mod. 906. . . . . a » » 3200
» da 75 . . . . . a granata » 2000

2. A frequentare i corsi saranno destinati:

a) 1 ufficiale superiore di ogni reggimento d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza;

b) 2 capitani e 2 tenenti di ognuno dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (fra questi dovranno essere compresi i tenenti d'artiglieria dei quali è cenno alla circolare del *giornale militare* 406 c. a., che hanno scelto per le prove orali il gruppo *a*) dei programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano.

Detti tenenti interverranno al 1° corso;

c) alcuni capitani di stato maggiore (del ruolo d'artiglieria);

d) alcuni ufficiali di stato maggiore (non del ruolo d'artiglieria).

Gli ufficiali di cui alle lettere *a*) e *b*) verranno designati dai reggimenti e fatti conoscere per il 1° dicembre all'ispettorato generale d'artiglieria (reparto campagna), il quale li ripartirà fra i diversi corsi. Gli ufficiali di cui alle lettere *c*) e *d*)

verranno designati, per ogni corso, dal comando del corpo di stato maggiore sulla base della comunicazione fattagli da tale ispettorato del numero dei posti disponibili.

L'ispettorato generale d'artiglieria e il comando del corpo di stato maggiore comunicheranno, successivamente, al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti) il nome degli ufficiali comandati ai singoli corsi.

Gli ufficiali si presenteranno al comando della scuola nella giornata di inizio del corso, e porteranno seco il binoccolo ed il regoletto di direzione.

3. Per lo svolgimento dei corsi saranno comandate a Nettuno 3 batterie da 75 mod. 906 date dai reggimenti 1° 2° e 3° artiglieria campagna, ed 1 batteria da 75 *A* data dal 12° artiglieria da campagna.

Tali batterie dovranno trovarsi a Nettuno il giorno 17 dicembre, e vi si trasferiranno in ferrovia. I comandi di corpo d'armata interessati disporranno per la esecuzione di tali movimenti.

Le batterie da 75 mod. 906 saranno nella formazione di 4 pezzi, 6 cassoni, 2 carri da trasporto ed 1 fucina; 90 uomini reclute comprese) ed 85 cavalli. La batteria mod. 906 del 1° reggimento porterà pure il carro attrezzi.

La batteria da 75 *A* sarà nella formazione di 6 pezzi, 4 cassoni, 2 carri da trasporto ed 1 fucina; 90 uomini (reclute comprese) ed 85 cavalli.

Ognuna delle batterie comandate avrà, in più della detta formazione, 2 cavalli da sella, provvisti della bardatura a sella per ufficiali.

4. I soli ufficiali delle batterie interverranno alla scuola coi cavalli di servizio di loro proprietà e di carica, mentre che, per l'uso di quelli comandati ai corsi, i reggimenti di artiglieria 15°, 18°, 2°, 13°, 19° e 24° invieranno ciascuno per ferrovia a Nettuno 2 soldati e 10 cavalli da sella provvisti della relativa bardatura completa per cavalli da sella per ufficiali, degli oggetti di governo e di un sacco per ogni quadrupede, oltre la cavezza ed il filetto.

Tutti poi i reggimenti da campagna (meno quelli che forniscono le batterie o i cavalli da sella) ed il reggimento a cavallo, invieranno a Nettuno, pure per ferrovia, 2 soldati per le funzioni di attendente.

Personale e quadrupedi dovranno trovarsi in Nettuno per il giorno 27 gennaio, e saranno presi in aggregazione dal distaccamento fisso.

5. Ad assumere il comando del gruppo di servizio sarà comandato presso la scuola il maggiore Garofolo cav. Giovanni del 1° reggimento artiglieria da campagna, il quale dovrà trovarsi a Nettuno il 20 dicembre.

Tale reggimento comanderà inoltre presso la scuola, per la durata dei corsi, un ufficiale subalterno, per adempiere le funzioni di aiutante maggiore in seconda del gruppo di servizio ed un maresciallo addetto al gruppo stesso. Detto personale dovrà presentarsi al comando della scuola il giorno 17 dicembre: il maggiore e l'aiutante maggiore condurranno seco i rispettivi attendenti e cavalli.

6. Per il funzionamento dei vari servizi al poligono, vi saranno comandati, per tutta la durata dei corsi, in modo che vi giungano il 17 dicembre:

a) 1 ufficiale medico (destinato dal comando del X corpo d'armata);

b) 4 soldati eliografisti provvisti di due apparati, del 1° reggimento artiglieria da montagna;

c) 1 soldato artificiere, 2 falegnami ed 1 fabbro fucinatore, del 3° reggimento artiglieria da fortezza;

d) 1 caporale e 7 soldati telefonisti, dei quali 1 capace di riparare gli apparati telefonici, pure del 3° reggimento artiglieria da fortezza;

e) 1 caporale maggiore di sanità ed 1 caporale maggiore di batteria, del 10° reggimento artiglieria da campagna;

f) un drappello treno, agli ordini di un ufficiale subalterno composto di 1 sergente, 4 caporali, 12 soldati, pure del 10° reggimento artiglieria da campagna (per i servizi di guardia).

7. Al termine di ogni corso, dal comando della scuola saranno fatte al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti) le comunicazioni di cui all'*Alto* 233 del 906, limitato agli ufficiali d'artiglieria di stato maggiore del ruolo d'artiglieria.

Il Ministro – P. SPINGARDI.

N. **507. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (puro sangue).** — (Direzione degli affari generali). — 24 novembre.

Per opportuna conoscenza degli ufficiali generali e degli ufficiali di stato maggiore e di cavalleria si partecipa che sarà prossimamente posto in distribuzione dalla scuola d'applica-

zione di cavalleria in Pinerolo un piccolo gruppo di puro sangue (dai 10 ai 12 cavalli).

La distribuzione avrà luogo secondo le norme stabilite dall'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello 177 del 1901, avvertendo che la cessione dei cavalli sarà fatta senza alcuna garanzia ed in nessun caso ne sarà ammessa la restituzione.

Le domande dei concorrenti, da redigersi in carta da bollo da una lira, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione degli affari generali) direttamente dai corpi, cui gli ufficiali appartengono, non più tardi del 15 dicembre p. v.

Nelle domande medesime sarà indicato l'ammontare del debito verso il conto rimonta, il numero dei cavalli posseduti dall'ufficiale e se questi ottenne già, ed in quale anno, cavalli di categoria speciale B (irlandesi o puro sangue).

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **508.** — **Individui dipendenti dal Ministero della marina ricoverati negli stabilimenti militari di cura.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 24 novembre.

In seguito a richiesta del Ministero della marina, ed a complemento del disposto della circolare n. 132 dell'anno 1907 (*giornale militare ufficiale*, parte 2ª, pag. 266), questo Ministero determina che, a cominciare dall'anno 1910, le schede individuali modello 4 degli ammalati, appartenenti ai personali della marina da guerra, ricoverati negli stabilimenti sanitari del R. esercito, rimasti in cura al 31 dicembre di ciascun anno, siano inviate, non più tardi del 15 gennaio dell'anno successivo al Ministero della marina (ispettorato di sanità) salvo poi a spedire, a cura terminata ed alla fine di ogni trimestre, la scheda definitiva di uscita alla direzione di sanità del 3° dipartimento marittimo in Venezia, come è prescritto dal 2° comma della sopra citata circolare.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **509. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 24 novembre.

Colla circolare del 3 novembre 1910 n. 468 fu fatto l'invito per i sette posti di applicato di 3ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti che saranno conferiti al 1° gennaio 1911, in conformità dell'organico stabilito dalla legge 21 luglio 1910 n. 509.

Ora si è reso disponibile un altro posto di applicato di 3ª classe nel detto Ministero da conferirsi subito secondo l'organico attualmente in vigore.

Per tale posto non si darà alcun assegno personale oltre lo stipendio di L. 1500, ma colui al quale il posto verrà conferito sarà col 1° di gennaio 1911 compreso tra gli applicati di 2ª classe a lire 2000 in attuazione dell'organico stabilito dalla legge precitata.

Inoltre vi sono disponibili due posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione provinciale (prefetture e sottoprefetture), ed un posto di applicato di 3ª classe nella Corte dei conti.

Anche per detti posti non verrà dalle amministrazioni competenti corrisposto alcun assegno personale, oltre lo stipendio relativo di L. 1500.

Eppertanto, ferme restando le risultanze dell'invito fatto colla circolare 3 novembre 1910 n. 468, si rende noto che ai posti di impiego sopra menzionati hanno diritto di concorrere per i primi, per ordine di anzianità, gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti per ciascun impiego elencati.

Ministero dell'interno.

Due posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione provinciale (prefetture o sottoprefetture) (in qualsiasi residenza). — *Stipendio L. 1500.*

Zucchi Ildebrando, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Bosinoo Salvatore, IV corpo armata.
Ferrara Giovanni, distretto Massa.
Seller Goffredo, panificio Spezia.
Salamone Michele, 26° fanteria.
Buonvini Domenico, distretto Lodi.
Paesani Alberto, direzione genio Torino.

Ascanelli Gaetano, divisione territoriale Ravenna.
Amato Luigi, distretto Brescia.
Naldi Domenico, id. Firenze.
Passino Giuseppe, 43° fanteria.
Covino Alfonso, distretto Napoli.
Petrillo Giuseppe, legione carabinieri reali Milano.
Fasolo Giuseppe, distretto Vicenza.
Paganelli Carlo, direzione artiglieria Maddalena (sezione staccata Ozieri).
Colonnelli Cesare, direzione artiglieria Messina.
Prudenzi Giulio, ispettorato generale cavalleria.
Ippolito Giovanni, id. id. artiglieria.
Baldrati Angelo, 70° fanteria
Tomalino Carlo, 77° id.
Periccioli Girolamo, magazzino centrale Firenze.
Turrioni Fabio, 3° genio.
Santini Alfredo, 65° fanteria.
Cirilli Evaristo, 2° bersaglieri.
Lotti Roberto, sottodirezione genio Chieti.
Manfredi Giovanni, ospedale Livorno.
Raggi Virgilio, 72° fanteria.
Nazzari Carlo, 70° id.
Alesso Mario, direzione artiglieria Spezia.
Votano Pasquale, magazzino centrale Messina.
Rozzi Romeo, direzione arti glieria Spezia (sezione staccata Ancona).
Serra Giuseppe, 1° artiglieria montagna.
Buscemi Antonio, 75° fanteria.
Sanna Nicolò, legione carabinieri reali Cagliari.
Mottura Pio, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Montanini Ciro, farmacia centrale militare.
Santodirocco Gio. Antonio, ospedale Chieti.
Bonifazi Lamberto, direzione artiglieria Roma.
Vignaroli Polluce, divisione territoriale Roma.
Cinelli Foscolo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Farabi Luigi, 88° fanteria
Parrella Augusto, distretto Ascoli Piceno.
Trapolino Giovanni, legione carabinieri reali Palermo.
Durelli Pietro, 3° artiglieria campagna
Sabbatini Gualtiero, ufficio personali vari.
Gucci Romolo, direzione artiglieria Roma.
Taruffi Ario, 5° artiglieria campagna.
Doria Giacinto, 22° id id.
Massaroli Antonio, distretto Varese.
Stefanizzi Ercole, ospedale Roma
Manferrari Umberto, divisione territoriale Bologna.
Digiesi Francescopaolo, legione carabinieri reali Bari.
Rando Giuseppe, direzione commissariato VIII corpo armata.
Poma Antonio, 85° fanteria

Rossi Girolamo, ufficio personali vari.
Rossi Edoardo, 24° fanteria.
Balocco Vittorio, officina costruzione artiglieria Torino.
Franchi Angelo, distretto Alessandria.
Termanini Giuseppe, 35° fanteria.
Renzi Nazzareno, 2° artiglieria campagna.
Mariotti Ugo, 27° fanteria.
Rutili Sante, direzione artiglieria Alessandria.
Labianca Giuseppe, ufficio personali vari.
Di Rosa Giorgio, ufficio fortificazioni Brescia.
Zurla Carlo, laboratorio pirotecnico Bologna.
Tammi Antonio, direzione genio Verona.
Bonesi Giuseppe, collegio Roma.
Giuliani Battista, direzione commissariato XI corpo armata.
Sacco Ernesto, 74° fanteria.
Bellizzi Vincenzo, direzione genio Bari.
Logiri Luigi, tribunale Milano.
Crostelli Paolo, 1° artiglieria fortezza (costa).
Gianfranceschi Luigi, distretto Verona.
Ferrara Alberico, fabbrica armi Terni.
Santoro Michele, ufficio personali vari.
Pistone Felice, 6° alpini.
Cosentino Sebastiano, distretto Pinerolo,
Scarponi Redento, 1° artiglieria campagna.
Mandrile Stefano, distretto Cuneo.
Morrone Giuseppe, direzione sanità IX corpo armata.
Della Gaggia Pasquale, 11° bersaglieri.
Romoli Luigi, 1° artiglieria montagna.
Sisti Giuseppe, distretto Perugia.
Domenichini Arrigo, 5° alpini.
Sbrocchi Anaroide, legione carabinieri reali Firenze.
Scodanibbio Ettore, direzione commissariato IX corpo armata.
Spinetti Gio. Battista, officina costruzioni artiglieria Napoli.
Napolitano Nunzio, direzione commissariato IV corpo armata.
Baldassarri Luigi, ospedale Firenze.
Di Rossi Nicola, distretto Gaeta.
Bucchi Aspreno, divisione territoriale Roma.
Russo Giuseppe, stabilimenti pena.
Grassi Cesare, 6° genio.
Insalaco Salvatore, stabilimenti pena.
Di Donato Gennaro, distretto Avellino.
Scialpi Alfonso, ospedale Bari.

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale — Stipendio L. 1500 come sopra è detto.

Mazzoni Elvino, ufficio delle fortificazioni Spezia.
Fenocchio Giuseppe, ospedale Genova.
Roberto Pietro, divisione territoriale Brescia.
Viarengo Carlo, distretto Napoli.
Furci Domenicantonio, ufficio delle fortificazioni Messina.
Fabbrini Arturo, divisione territoriale Firenze.
Pisani Giovanni, magazzino casermaggio Roma.
Mambretti Erminio, ospedale Roma.
Caglieri Gaetano, distretto Livorno.
di Leo Pasquale, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Baroni Vincenzo, tribunale Piacenza.
Veglia Fortunato, sottodirezione genio Cuneo.
Barone Gaetano, divisione territoriale Salerno.
Falcinelli Angelo, sottodirezione genio Perugia.
Passeggia Raffaele, arsenale costruzioni artiglieria Napoli.
Sportoletti Nicola, distretto Roma.
Sordello Ottavio, 3° alpini.
Motti Giacomo, distretto Piacenza.
Giulietti Nicola, 20° artiglieria campagna.
Melgradi Ippolito, distretto Perugia.
Maladorno Giacomo, sezione commissariato Chieti.
Barberis Bartolomeo, direzione genio Torino.
Poli Romolo, sezione commissariato Palermo.
Malerba Carlo, distretto Pesaro.
Volpi Pietro, ospedale Piacenza.
Ramirez Attilio, distretto Cefalù.
Pontieri Antonio, sottodirezione genio Novara.
Palladino Umberto, 2° artiglieria campagna.
Bellenti Carlo, panificio Forlì.
Rota Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Peruzzi Francesco, scuola applicazione fanteria.
Boccardo Giuseppe, sezione commissariato Verona.
Zini Ettore, distretto Palermo.
Califano Luigi, 49° fanteria.
Arruzzoli Carlo, distretto Piacenza.
Faenzi Gaetano, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
d'Onofrio Serafino, divisione territoriale Napoli.

Muscarello Orazio, distretto Novara.
Balbis Giuseppe, 6° genio.
Ambrosani Pasquale, ospedale Torino.
d'Atri Giuseppe, ospedale Milano.
Scotti Idelgardo, ospedale Perugia.
Rivabene Ettore, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Iorio Livio, id. id. id. (id. id.).
De Santis Ernesto, 2° alpini.
Zilocchi Augusto, distretto Bologna.
Buschi Ettore, direzione commissariato X corpo armata.
Papa Enrico, R. polverificio sul Liri.
Doglioli Agostino, comando scuola guerra.
Bellinazzo Filiberto, 3° artiglieria campagna.
Pouget Carlo, IX corpo armata.
Masone Leonardo, comando corpo stato maggiore.
d' Alessandro Martinangelo, tribunale supremo guerra e marina.
Pardi Ferrante, 13° fanteria.
Magnani Giovanni, 9° artiglieria campagna.
Carrus Pietro, direzione artiglieria Maddalena.
Vecchia Bartolomeo, 15° fanteria.
Diazzi Carlo, comando corpo stato maggiore.

Corte dei conti.

Un posto di applicato di 3ª classe — Stipendio L. 1500.

Franchi Giacomo, divisione territoriale Messina.
Traversi Alessandro, id. id. Salerno.
La Rosa Giacomo, 4° artiglieria fortezza (costa).
Guarini Alfredo, 18° artiglieria campagna.
Damiani Pio, comando corpo stato maggiore.
Possenti Giovanni, direzione commissariato IX corpo armata.
Frattarelli Silvio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Barbieri Icilio, direzione commissariato III corpo armata.
Barzellotti Silvio, ispettorato generale genio.
Izzo Francesco, distretto Benevento.
Piga Eligio, 5° genio.
Armone Pasquale, divisione territoriale Milano.
Sini Mario, comando corpo stato maggiore.
Bellini Emilio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Nolfo Carmelo, scuola applicazione cavalleria.
Canali Augusto, distretto Vercelli

Pepe Albino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Melis Raimondo, battaglione specialisti genio.
Abbate Achille, officina costruzione artiglieria Napoli.
Massardo Felice, divisione territoriale Genova.
Pinna Mario, distretto Novara.
Trucco Paolo, direzione artiglieria Venezia.
Elmi Giuseppe, ispettorato costruzione artiglieria.
Boschetti Odoardo, officina costruzione artiglieria Genova.
Gustapane Luigi, direzione genio Firenze.
Capuano Gennaro, ispettorato generale genio
Ruppiani Giulio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Zuini Attilio, direzione artiglieria Mantova.
Pozzi Egisto, comando genio Roma.
Piccinini Fortunato, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Lauria Aurelio, id. id. (id. id.).

Le autorità da cui direttamente dipendono detti applicati inviteranno gli interessati a rilasciare, non più tardi del decimo giorno dalla data della dispensa del *giornale militare* in cui viene fatta la pubblicazione, una esplicita ed incondizionata dichiarazione scritta di accettazione o di rinunzia all'impiego offerto, e trasmetteranno subito tale dichiarazione al Ministero (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni).

La detta dichiarazione di accettazione o di rinuncia dovrà essere rilasciata da tutti indistintamente i soprannominati impiegati, qualunque sia stata quella precedentemente rilasciata a seguito dell'invito loro fatto per i medesimi impieghi con precedenti circolari.

Per coloro che accettano, le dette autorità dovranno altresì segnalare subito con telegramma al Ministero (Direzione generale anzidetta) l'invio della dichiarazione di accettazione e **trasmettere tale dichiarazione insieme collo specchio caratteristico mod. 112 A per l'anno in corso.**

La dichiarazione di accettazione è definitiva, e non può essere per alcun motivo revocata.

Nelle successive dispense del *giornale militare* verranno pubblicati i nomi degli applicati che, avendo accettato l'impiego, sono stati proposti per ordine di anzianità alla competente amministrazione per essere nominati.

Ove pel suddetto impiego vi fossero applicati accettanti, i quali non potessero essere proposti perchè eccedenti al biso-

gno, i loro nomi resteranno in nota, e saranno ripetuti nelle successive dispense del *giornale militare* nell'elenco degli interpellandi per le nuove vacanze che si verificheranno.

I rinunziatari saranno cancellati dalle liste degli aspiranti all'impiego dai medesimi rifiutato. Però coloro fra essi, che seguono immediatamente in anzianità quello fra gli accettanti, che avrà coperto l'ultimo posto offerto colla circolare d'invito saranno nuovamente interpellati per le successive vacanze che si verificheranno nell'impiego da essi rifiutato.

Le dichiarazioni che fossero condizionate a trattamenti in qualsiasi modo diversi da quelli indicati per ciascun impiego, saranno considerate come rinunzie agli impieghi cui si riferiscono.

Gli applicati compresi in più d'uno dei sopraindicati elenchi qualora intendessero di accettare più d'uno dei corrispondenti impieghi, dovranno nella dichiarazione di accettazione indicare tassativamente per ordine di precedenza, gl'impieghi che accettano.

Le autorità militari sono pregate di accertarsi che venga data comunicazione della presente circolare a tutti gli applicati da esse dipendenti, che si trovino compresi nei suindicati elenchi, **e di dare disposizioni perchè le loro dichiarazioni siano rilasciate non oltre il giorno come sopra stabilito, e perchè nelle dichiarazioni medesime sia esattamente e specificatamente indicati gl'impieghi ai quali esse si riferiscono.**

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **510**. — **Trattamento agli allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 25 novembre.

Si porta a conoscenza dei reggimenti che agli allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici non compete alcuno speciale soprassoldo.

Considerato però che le riparazioni che ai sensi delle vigenti norme gli armaiuoli sono chiamati ad eseguire alle mitragliatrici non sono limitate, come per i fucili, a semplici sostituzioni di parti, ma costituiscono un vero e proprio lavoro da armaiuolo, il Ministero determina che per esse debba corrispondersi agli allievi armaiuoli presso i corpi dove non esiste il capo armaiuolo il prezzo segnato nella tariffa provvisoria attualmente in esperimento, senza tener conto se gli attrezzi e strumenti adoperati siano, oppur no, di proprietà della amministrazione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(10054) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1910 — 3 dicembre

OTTOBRE 13. — N. 511. - R. decreto n. 800 per l'applicazione della legge in data 17 luglio 1910, n. 531, riguardante modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, nella parte relativa ai personali amministrativi . . . . . Pag. 1531

NOVEMBRE 24. — » 512. - Manuale degli ufficiali in congedo . . . . . » 1534

» 26. — » 513. - Ricompense al valor civile — Norme per la compilazione delle proposte relative . . . . . » 1535

» 30. — » 514. - Concorso al premio Henry . . . . . » 1536

DICEMBRE 1°. — » 515. - Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pei tenenti medici pel 1910. » 1535

» 1°. — » 516. - Trasferimento della 4ª compagnia di disciplina speciale. . . . . » 1536

» 2. — » 517. - Concorso e corso preparatorio pei sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente . . . . . » 1536

» 2. — » 518. - Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti . . . . . » 1553

CIRCOLARE N. 511. — **R. decreto n. 800 per l'applicazione della legge in data 17 luglio 1910, n. 531, riguardante modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra, nella parte relativa ai personali amministrativi.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 13 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge in data 17 luglio 1910, n. 531;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La data a cui andranno in vigore, entro il limite di tempo posto dall'art. 6 della legge 17 luglio 1910, n. 531, le tabelle organiche dei nuovi corpi di commissariato e di amministrazione sarà fissata con apposito decreto reale.

Prima di questa data però saranno nominati, ai termini dell'art. 9 della legge, il generale commissario ed il colonnello d'amministrazione che debbono far parte della commissione istituita per la costituzione (o il completamento) dei nuovi ruoli.

Art. 2.

Gli ufficiali contabili che aspirino ad occupare nel ruolo degli ufficiali commissari i posti di cui all'art. 7 della legge e siano dal Ministero, pei titoli di cui all'art. 9 della legge e in base al concorde parere delle autorità gerarchiche competenti, stati giudicati meritevoli di essere ammessi al concorso, dovranno prestare, a titolo di esperimento, quattro mesi di servizio presso le direzioni di commissariato e superare quindi, se capitani, un esame in base a norme e a programmi stabiliti dal Ministero.

Art. 3.

La commissione di cui all'art. 9 della legge, tenendo conto dei giudizi dei direttori di commissariato alla cui dipendenza i predetti ufficiali contabili avranno prestato servizio e del risultato degli esami, designerà quelli da ammettere nel ruolo degli ufficiali commissari.

Art. 4.

Determinati gli ufficiali idonei a tale ammissione, la commissione stessa, tenuto conto dell'aspirazione e dell'attitudine degli ufficiali contabili rimanenti, procederà alla designazione degli ufficiali che dovranno costituire i ruoli di sussistenza e di amministrazione, seguendo il criterio dell'anzianità di grado, così che il ruolo transitorio abbia a risultare costituito, per ciascun grado, degli ufficiali meno anziani.

Non sarà fatta distinzione fra i gradi di tenente e quello di sottotenente. Gli ufficiali subalterni saranno pertanto considerati come appartenenti ad uno stesso grado.

Art. 5.

Le vacanze che, al momento in cui andranno in vigore le tabelle organiche fissate dalla nuova legge esistessero nei vecchi ruoli degli ufficiali commissari e contabili saranno appianate coi modi normali di reclutamento e di avanzamento.

I tenenti dei ruoli di sussistenza e di amministrazione che conseguissero l'avanzamento al grado di capitano per effetto della legge 19 luglio 1909, n. 493, continueranno ad occupare posti di ufficiale subalterno e ad esercitarne le attribuzioni relative fin che, esauriti ai termini dell'art. 10 della legge i capitani del ruolo transitorio, non si verifichi nei ruoli permanenti un corrispondente numero di vacanze nel grado di capitano.

Art. 6.

L'aumento del ruolo organico degli ufficiali commissari che non fosse stato occupato mediante trasferimenti di ufficiali contabili verrà devoluto all'avanzamento con la condizione che i posti di maggiore dovranno essere occupati entro un triennio dalla data della legge e per un terzo in ciascun anno.

Art. 7.

Per il reclutamento degli ufficiali commissari saranno osservate le norme in vigore contenute nel regolamento approvato con R. decreto in data 15 luglio 1906, n. 399, colle seguenti varianti:

Art. 1, comma 1°. — Al ruolo del corpo contabile sono sostituiti quelli degli ufficiali di sussistenza e di amministrazione (ruoli 10 e 11).

Art. 1, comma 2°. — È sostituito col seguente:

a) con motivato e dimostrato giudizio della commissione compilatrice delle note caratteristiche formulato in apposito verbale, siano dichiarati distinti per intelligenza, per condotta, per costante scrupolosa osservanza dei propri doveri, per amore allo studio ed al servizio, per qualità morali e fisiche, sì da risultare meritevoli di concorrere al trasferimento nel corpo di commissariato.

Art. 2, comma 2°. — È sostituito col seguente:

Dei posti messi a concorso, una metà sarà riservata agli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio; l'altra metà sarà riservata per un terzo agli ufficiali del corpo d'amministrazione e per due terzi agli ufficiali del ruolo delle sussistenze militari.

Art. 8.

Alle vacanze, che dal momento in cui andranno in vigore le nuove tabelle organiche si verificheranno nei ruoli degli ufficiali di sussistenza e di amministrazione, provvederà il Ministero mediante trasferimento da grado a grado degli ufficiali compresi nel ruolo transitorio seguendo sempre il criterio dell'anzianità di grado e l'aspirazione degli interessati.

A tale scopo, di mano in mano che le vacanze si verificheranno, saranno singolarmente interpellati gli ufficiali cui per ordine di anzianità spetti di essere assegnati ai nuovi ruoli.

La rinuncia ad uno dei ruoli rende senz'altro l'ufficiale disponibile per l'altro ruolo esclusivamente.

Esaurito il ruolo transitorio, sarà provveduto coi modi normali di reclutamento e di avanzamento.

I tenenti di questo ruolo potranno concorrere all'ammissione al corso di commissariato presso la scuola di guerra alle condizioni stesse stabilite per gli ufficiali degli altri ruoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1910.

VITTORIO EMANUELE

P. SPINGARDI.

N. **512. — Manuale degli ufficiali in congedo.** — (Direzione degli affari generali). — 24 novembre.

In relazione alla circolare n. 1265 dell'8 settembre 1906 (Segretariato generale), con la quale si annunziava l'avvenuta pubblicazione di un « Manuale dell'ufficiale in congedo » compilato dal cav. Filippo Fenoaltea, capo sezione in questa amministrazione centrale — segnalandone il carattere di pratica utilità — si porta a conoscenza di tutti i comandi, corpi ed uffici del R. esercito che, esaurita la prima edizione del detto libro, l'autore ha provveduto alla ristampa del volume, aggiornandolo con le numerose nuove disposizioni apportate in questi ultimi tempi da leggi e regolamenti militari.

Si autorizzano tutte le autorità militari a dare notizia di tale ristampa agli ufficiali in congedo che da esse dipendono, (ai sensi del comma *a*) del n. 15 della disposizione n. 20 del

fascicolo 30 della Raccolta, (bozze di stampa), avvertendo coloro che volessero acquistare il manuale, che le richieste, accompagnate dal relativo importo in L. 4, dovranno essere rivolte *direttamente all'autore.*

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. B. - Il manuale sarà tenuto a giorno con lo stesso sistema recentemente adottato dal Ministero per le pubblicazioni ufficiali.

N. **513.** — **Ricompense al valor civile - Norme per la compilazione delle proposte relative.** — (Direzione degli affari generali). — 24 novembre.

A complemento delle norme dettate con la circolare n. 282 del corrente anno, si avverte che — per desiderio espresso dal Ministero dell'interno — le proposte di ricompense al valor civile a favore di militari che abbiano affrontato cavalli in fuga, debbono altresì indicare se i militari proposti abbiano o meno pratica del maneggio dei cavalli.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **514.** — **Concorso al premio Henry.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 30 novembre.

In conformità del disposto del n. 6 delle norme per il concorso al premio Henry, pubblicate nella circolare n. 458, del *giornale militare* 1909, si partecipa che, nel limite di tempo prescritto, sono pervenute al Ministero tre memorie, contrassegnate coi seguenti motti:

1ª — « *nebes marzinach* » relativa al primo tema messo a concorso;

2ª — « *sunt certi denique fines* » relativa al secondo tema;

3ª — « *tentare non nuoce* » pure relativa al secondo tema.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **515.** — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pei tenenti medici pel 1910.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 1° dicembre.

A seguito della circolare n. 290 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero determina che anche per i tenenti medici del corpo sanitario militare venga costituito un quadro

suppletivo di avanzamento ad anzianità per l'anno in corso entro i limiti di anzianità a tutto il 31 agosto 1905.

Gli specchi d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti) non più tardi del 12 corrente.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **516**. — **Trasferimento della 4ª compagnia di disciplina speciale**. — (Direzione generale leve e truppa). — 1° dicembre.

Si notifica che col giorno 28 novembre u. s. la 4ª compagnia di disciplina speciale è stata trasferita da Peschiera a Fenestrelle.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **517**. — **Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 2 dicembre.

1. In applicazione del n. 3 dell'art. 5 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896 n. 254, il Ministero ha determinato di indire pel venturo anno 1911 un concorso fra sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria per la nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi stesse.

Il numero dei posti messi a concorso è di 100 per la fanteria e di 5 per la cavalleria.

I relativi esami, scritti ed orali, avranno luogo alla sede del comando del VI corpo d'armata. I sottotenenti di complemento, che non frequenteranno il corso preparatorio di cui al n. 12, potranno però dare gli esami scritti presso il comando della divisione nel territorio della quale risiedono.

Agli esami potranno essere ammessi i sottotenenti di complemento di fanteria e di cavalleria nati dal 1° gennaio 1885 in poi, i quali:

a) siano provvisti di licenza liceale o di istituto tecnico;

b) abbiano compiuto, al 1° agosto 1911, un servizio effettivo di sei mesi almeno, come ufficiali di complemento;

c) siano celibi, ovvero, se ammogliati o vedovi con prole, dimostrino di possedere il reddito annuo prescritto dalla legge sui matrimoni degli ufficiali

2. I sottotenenti di complemento, che aspirano ad essere ammessi agli esami di concorso, dovranno presentare, non più tardi del 1° aprile 1911, apposita domanda, su carta da bollo da una lira, diretta al Ministero della guerra:

a) al rispettivo comandante di corpo, se trovansi in servizio;

b) al comandante del reggimento, del deposito o del distretto militare, cui sono effettivi per mobilitazione, se trovansi in congedo (n. 15 — disposizione 20 - - fascicolo 30 della raccolta — bozze di stampa).

3. A corredo delle domande gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) licenza originale di liceo o di istituto tecnico, regio o pareggiato;

c) certificato di stato libero; oppure, per gli ammogliati o vedovi con prole, titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole nata o nascitura, l'annuo reddito netto prescritto, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge sui matrimoni degli ufficiali.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) dovranno essere debitamente legalizzati e quello di stato libero dovrà essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda.

4. I comandanti di corpo, di deposito e di distretto, dopo aver accertato la validità e regolarità delle domande e dei prescritti documenti ivi annessi, daranno corso, con sollecitudine e per la prescritta via gerarchica, alle une e agli altri, unendovi copia dello stato di servizio dei richiedenti.

Non sarà però dato corso alle domande degli ufficiali classificati cattivi o mediocri.

Per i concorrenti che si trovassero in servizio nel momento in cui presenteranno le domande, i comandanti di corpo, nell'inoltrarle, vi uniranno inoltre il libretto personale, ovvero lo specchietto mod. B delle modificazioni alle note esistenti, se il libretto fosse già stato trasmesso al Ministero.

Tutte le autorità gerarchiche militari, nell'inoltrare al Ministero le domande, dovranno esprimere, in un sol foglio a

parte, il loro esplicito parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

5. Il Ministero determinerà sull'ammissione al concorso, tenuto anche conto delle note caratteristiche dell'ufficiale.

6. I nomi degli ufficiali ammessi tanto agli esami scritti quanto a quelli orali, verranno, a tempo debito, pubblicati nel *bollettino ufficiale*, ove saranno pure indicati il comando presso cui dovranno presentarsi ed il giorno in cui i detti esami avranno principio.

7. I concorrenti non avranno diritto ad indennità di viaggio; ma potranno ottenere, dalle autorità indicate al n. 2, i documenti per il trasporto a tariffa militare, per recarsi dalla loro residenza a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno.

8. Ai concorrenti, che si trovassero in servizio al momento degli esami, sarà concessa una breve licenza pel tempo in cui dureranno gli esami scritti e la interruzione dal servizio per la durata degli esami orali, se ammessivi.

9. Gli esami saranno dati da una commissione presieduta dal comandante del VI corpo d'armata.

10. Gli esami verteranno sulle seguenti materie, alle quali è attribuito il coefficiente d'importanza per ciascuna indicato e avranno luogo in base ai programmi che fanno seguito alla presente circolare:

Letteratura italiana — esame scritto durata 5 ore, orale 15 minuti, coefficiente 8;

Lingua francese — esame scritto durata 4 ore, orale 15 minuti, coefficiente 7;

Lingua tedesca (facoltativa) — esame scritto durata 4 ore, orale 15 minuti, coefficiente 0,10 (veggasi in seguito il modo di computare gli effetti degli esami di lingua tedesca);

Arte militare — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Storia militare moderna — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Armi portatili e artiglierie — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Fortificazione — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Topografia — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Geografia generale descrittiva — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 8;

Principi di scienze sociali, con norme per l'educazione morale del soldato — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 8.

Il punto definitivo di classificazione verrà calcolato nel modo stabilito dalla circolare n. 304 del 28 luglio 1908.

11. Per ciascuna materia d'esame si faranno due distinte votazioni: l'una segreta, per sì e per no, allo scopo di determinare, a maggioranza di voti, l'idoneità o l'insufficienza del candidato in quella materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati idonei, e da 0 a 9 ai non idonei.

Per la sola letteratura italiana verrà fatta una prima votazione, per sì e per no, dopo la prova scritta, e i dichiarati non idonei in questa saranno esclusi senz'altro dagli esami orali

Per la lingua tedesca si terrà conto soltanto dei punti superiori al 10; la parte di questi che oltrepassa il 10, moltiplicata per il coefficiente 0,10 verrà aggiunta alla media complessiva.

12. Nell'intento di offrire ai sottotenenti di complemento il mezzo di prepararsi agli esami, viene istituito un corso preparatorio facoltativo, della durata di sei mesi, che si inizierà il 4 gennaio 1911 alla sede del comando del VI corpo d'armata (Bologna).

I sottotenenti, che vorranno essere ammessi a tale corso, dovranno farne esplicita dichiarazione nella domanda stessa per l'ammissione al concorso, che però sarà presentata, in tal caso, non più tardi del 15 dicembre 1910, anzichè al 1° aprile 1911 come è stabilito al n. 2. Sarà cura delle autorità militari di far giungere tali domande al Ministero non più tardi del 20 dicembre 1910, riservandosi, all'occorrenza, di spedire in seguito quei documenti che non potessero trasmettere insieme con la domanda.

Per essere ammessi al corso preparatorio, i concorrenti dovranno avere già compiuto i sei mesi di servizio come ufficiali di complemento, di cui alla lettera *b*) del n. 1.

13. Qualora il numero delle domande di ammissione al corso preparatorio fosse molto superiore al numero dei posti messi a concorso, il Ministero si riserva la facoltà di procedere ad una selezione in base alle note caratteristiche di ciascun aspirante al corso stesso.

14. Le autorità militari competenti trasmetteranno poi alla direzione del corso preparatorio i libretti personali degli ufficiali da loro dipendenti stativi ammessi.

15. L'insegnamento da impartirsi nel corso preparatorio si svolgerà secondo le norme che verranno date da questo Ministero, sia per lo sviluppo dei programmi, che per il personale adibito allo speciale incarico; avrà il carattere di una guida allo studio individuale; e sarà limitato alle sole materie militari.

La direzione del corso, per la parte sia didattica che disciplinare, sarà affidata ad un ufficiale generale da destinarsi dal comando del VI corpo d'armata, il quale provvederà parimenti alla designazione del personale insegnante, confermando, beninteso, nei limiti del possibile, l'incarico a quegli stessi ufficiali che già impartirono l'insegnamento in precedenti corsi. Tali ufficiali impartiranno i loro insegnamenti secondo il relativo programma, con la guida dei manualetti pubblicati dalla scuola militare.

La gestione amministrativa del corso sarà affidata ad uno dei corpi del presidio di Bologna.

16. I sottotenenti di complemento che saranno ammessi al corso preparatorio avranno diritto agli assegni, e, se in congedo, saranno richiamati in servizio per tutto il tempo in cui frequenteranno il corso.

Questo tempo non sarà, in alcun caso, computato nè nei sei mesi di servizio richiesti per legge cometito lo di ammissione al concorso, nè a qualsiasi altro effetto.

17. Per recarsi dalla loro residenza a frequentare il corso preparatorio e pel ritorno, i sottotenenti ammessivi saranno provvisti di scontrini in modo analogo a quanto è detto al n. 7.

18. I sottotenenti chiamati al corso preparatorio, i quali dimostrassero negligenza, svogliatezza e poca applicazione agli studi, saranno, senz'altro, dalla direzione del corso rinviati ai corpi rispettivi o in congedo. In tal caso dovrà essere contemporaneamente riferito al Ministero.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

PROGRAMMA I.

Letteratura italiana.

L'esame scritto verserà sopra un argomento di letteratura italiana ed avrà la durata di cinque ore.

L'esame orale avrà la durata di 15′ su due tesi estratte a sorte.

1. Quadro sinottico della letteratura italiana da Dante al Parini, rilevando in ogni secolo i fatti, gli scrittori e le opere principali, che più contribuirono allo sviluppo del pensiero, del sentimento e del gusto nazionale.

2. Il rinnovamento. — Idea generale di questo periodo. — Il Parini. — L'Alfieri. — Storici principali.

3. Periodo repubblicano e napoleonico. — Vicende della letteratura in questo periodo. — Il Monti. — Il Foscolo. — Il Botta. — Il Colletta.

4. Il romanticismo considerato specialmente sotto l'aspetto politico. — Il Berchet. — Il Pellico. — Il Manzoni. — Il Leopardi.

5. Letteratura patriottica dal 1830 al 1860. — Il Balbo. — Il D'Azeglio. — Il Gioberti. — Il Mazzini. — Il Giusti. — Il Mameli.

6. Poesia contemporanea. — Il Prati. — Lo Zanella. — Il Carducci e i poeti viventi.

7. Prosa contemporanea. — Il Bonghi. — Il De Sanctis. — Il Villari. — Il Carducci e gli storici e critici viventi.

8. Cenni sul romanzo e il teatro contemporaneo.

9. Il risorgimento della letteratura militare nei primi sessanta anni dell'Ottocento. — Il Foscolo. — Il Grossi e gli studi sulla lingua italiana. — Il Blanch. — Il Colletta. — Il De Cristoforis. — E. Ricotti.

10. Letteratura militare contemporanea. — La Marmora. — Il Marselli. — G. C. Abba. — S. Zanelli. — A. Guglielmotti. — Scrittori viventi.

PROGRAMMA II.

Arte militare.

Esame orale della durata di 20′ su due tesi estratte a sorte.

1. La guerra e le istituzioni militari. — *Caratteristiche degli eserciti attuali e delle guerre moderne.* — L'arte militare: sua partizione; sue relazioni con le altre scienze; studi sussidiarii dell'arte militare.

2. Organica: l'uomo, il materiale, il terreno come fattori dell'azione militare.

3. Reclutamento del personale. — Principio che informa le odierne leggi. — Principali disposizioni che regolano il reclutamento in Italia. — Sunto delle leggi e dei regolamenti sul reclutamento.

4. Ordinamento: Ripartizione del personale in armi, corpi, e servizi. — Gerarchia interna delle singole armi e dei servizi.

— Sistema di costituzione dei corpi. — Comando supremo. Comandi generali. — La circoscrizione territoriale militare.

5. Graduati. — Reclutamento, avanzamento, trattamento e regime, specie per quanto riguarda gli ufficiali di carriera.

6. Governo del personale: istruzione, educazione, amministrazione.

7. *Organi amministrativi militari in Italia. — Il funzionamento dei vari servizi amministrativi nella parte che interessa i corpi di truppa.*

8. *Del materiale. — Sua distinzione. — Qualità, ubicazione e quantità del materiale stabile — Qualità, modi di produzione o di acquisto, quantità, dislocazione e ripartizione del materiale mobile — La rimonta.*

9. *Del terreno. —Studio del terreno e sua preparazione organica.*

10. Tattica. — Nomenclatura. — *I mezzi di azione sul campo di battaglia.* — Proprietà tattiche delle varie armi.

11. La fanteria: il fuoco, la baionetta. — Forme ed ordini. — *Le mitragliatrici.*

12. Addestramento ed impiego tattico dei riparti di fanteria. — Generalità. — Riparti inquadrati. — Riparti isolati.

13. La cavalleria. — Armi. — Ordini e formazioni.

14. La carica. — Il combattimento a piedi dello squadrone e dei massimi riparti.

15. L'artiglieria. — Varie specie. — Ordini della sezione, della batteria, della brigata.

16. Il fuoco d'artiglieria. — Condotta. — Varie specie e modalità di esecuzione. — Le posizioni di artiglieria.

17. Combinazione delle varie armi. — Criteri. — *Combinazioni binarie. — Impiego della divisione di cavalleria.*

18. Le tre armi nel combattimento. — Grande unità isolata. — Marcia con probabilità d'incontro col nemico. — Incontro col nemico. — Inseguimento e ritirata.

19. Azione offensiva. — Azione difensiva. — Occupazione della posizione nell'incontro col nemico e fuori del contatto col nemico. — Grande unità inquadrata. — Grande unità d'ala.

20. Combattimento di località. — Strette: loro importanza tattica: attacco e difesa. — Luoghi abitati: attacco e difesa.

21. Boschi: loro importanza; attacco e difesa del margine; combattimento nell'interno. — Operazioni notturne.

22. Operazioni in montagna. — Qualità delle truppe. — Modo di combattere delle varie armi. — Azione offensiva e difensiva.

23. Passaggio e difesa dei corsi d'acqua. — Importanza relativa. — Difesa diretta, immediata e indiretta. — Attacco.

24. Strategia. — Nomenclatura strategica. I principî della strategia. — *Offensiva e difensiva strategica. Il piano di campagna.*

25. La logistica. — Cenno sulla formazione di guerra dell'esercito. — Cenno sommario sulla costituzione dei servizi logistici e sui mezzi di cui essi dispongono. — Mobilitazione.

26. Generalità sul funzionamento dei servizi logistici: specialmente sanità, vettovagliamento, artiglieria.

27. Marce. — Stazioni.

28. Servizio di sicurezza in marcia e in stazione.

29. *Esplorazione lontana.— Esplorazione vicina.— Impiego della cavalleria.*

30. Cenni sul servizio d'informazioni. — Cenni sulle ricognizioni. — Norme per la compilazione dei rapporti e degli ordini.

PROGRAMMA III.

Storia militare moderna

Esame orale della durata di 20' su due tesi estratte a sorte.

1. Il risorgimento dell'arte militare, dopo la decadenza medioevale. — Cenni su Federico II e le sue campagne. — La rivoluzione francese. — Le istituzioni militari dell'epoca.

2. Campagna del 1796 97 in Italia. — Invasione del Piemonte. — Conquiste della Lombardia. — Operazioni intorno a Mantova.

3. Campagna del 1805 in Germania. — La manovra d'Ulma-Vienna-Austerlitz.

4 Campagna del 1806. — Jena. — L'inseguimento fino al Baltico e all'Oder.

5. Napoleone e l'arte sua. — Caratteristiche. — Sua influenza negli studi e sulle istituzioni militari. — Cenni sui principali scrittori militari. — Ordinamenti militari in Europa dal 1815 al 1866. — Sistema francese. — Sistema prussiano.

6. Dal 1815 al 1848 in Italia. — Brevissimo cenno sugli avvenimenti militari in Italia nel 1848-49.

7. Campagna del 1859. — Offensiva austriaca in Piemonte. — Controffensiva degli alleati. — Ripresa offensiva austriaca.

8. Dal 1859 al 1866 in Italia. — Campagna del 1866. — Custoza. — Breve cenno sul secondo periodo della campagna.

9. Campagna del 1866 in Boemia. — Sadowa.

10. Campagna del 1870 fino alla caduta dell'impero napoleonico.

11. Le guerre coloniali e le loro caratteristiche. — Cenno sulle nostre guerre in Eritrea.

12. La guerra russo-giapponese in Manciuria.

PROGRAMMA IV.

Armi portatili ed artiglierie.

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte, delle quali, una fra i primi 5 numeri, una fra i numeri dal 6 al 13 inclusi, l'altra fra i rimanenti.

Parte 1ª.

Tiro delle armi da fuoco portatili. (1)

(*Parte teorica*).

1. Movimento del proietto all'esterno dell'arma. — *Definizioni. — Principali elementi che determinano la forma della traiettoria* e loro influenza su la medesima. — Movimento di un proietto oblungo nell'aria. — Scopo ed effetti della rigatura. Puntamento. — *Definizioni. — Principio della rigidità della traiettoria* — Relazione fra l'alzo e l'abbassamento del proietto.

2. *Dispersione del tiro individuale. — Fascio di traiettorie. — Traiettoria media. — Rosa verticale di tiro: sua forma e sue dimensioni. — Dispersione verticale e trasversale del tiro individuale. — Giustezza di tiro. — Striscie di giustezza o del 50 % dei colpi.* — Circolo contenente la miglior metà dei colpi. — *Precisione di tiro.*

---

(1) I paragrafi in *corsivo* sono tratti dall'*Istruzione sul tiro per la fanteria.*

Deviazioni. — Relazione fra le deviazioni medie e le corrispondenti striscie di giustezza. — Deviazioni probabili. — Tavola dei fattori di probabilità. Calcolo del per cento dei punti colpiti su una striscia o un rettangolo o una sagoma: — Applicazione: *limiti di distanza per il tiro individuale* fissati nelle nostre istruzioni.

3. *Radenza di tiro.* — Errore battuto. — Spazio battuto teorico e spazio battuto reale. — *Punto del bersaglio sul quale è conveniente dirigere il puntamento* e prescrizioni date al riguardo dalle nostre istruzioni. — *Zona defilata e zona protetta — Penetrazione dei proietti.* — Forza d'urto ed altre cause che possono farla variare.

Sintesi: elementi dai quali dipende il valore balistico di un'arma.

4. *Tiro collettivo. — Fascio delle traiettorie. — Influenza su i risultati del tiro: dell'abilità e della posizione dei tiratori, delle differenti celerità di tiro, delle condizioni atmosferiche, del vento. — Tiro in montagna.*

Zona battuta. Profondità della zona battuta su terreno inclinato rispetto alla linea di mira. — Zona dominata ed elementi che ne determinano l'estensione. — *Considerazioni su la tabella delle zone dominate dal fucile mod. 91.*

5. *Vulnerabilità dei bersagli nel tiro collettivo. — Tabella dei per cento e modo di servirsene per calcolare la vulnerabilità di: bersagli lineari, fermi e di superficie continua o non continua. bersagli profondi e fermi; bersagli di fronte ristretta; bersagli in moto; bersagli nascosti alla vista o coperti in parte da ostacolo. — Metodo pratico per rappresentare nei poligoni i bersagli profondi e per rilevare su di essi i risultati del tiro. — Vulnerabilità delle formazioni della compagnia di fanteria in ordine chiuso.*

Come si giudica e da quali elementi dipende l'efficacia del tiro di fucileria. — Totale presumibile dei punti colpiti di lancio in un tiro di poligono. — Influenza su l'efficacia del tiro di fucileria dei proietti che rimbalzano. — Efficacia del tiro di fucileria in guerra.

Parte 2ª.

Esplosivi

6. Esplosivi — Potenza balistica e forza dilaniatrice — Infiammazione e combustione — Caratteri fisici degli esplosivi — Polveri a viva o lenta o progressiva combustione.

7. Polvere da fuoco ordinaria. — Dosamento. — Prodotti della combustione. — Inconvenienti della polvere ordinaria.

Esplosivi nitrati regolamentari: fulmicotone, nitroglicerina, dinamite, gelatina esplosiva, acido picrico. — Loro composizione, proprietà ed impiego.

8. Polveri senza fumo. — Cenno su le polveri nitrocellulose. — Composizione, proprietà ed impiego della balistite e della solenite. — Detonanti: clorato di potassio, fulminati.

Parte 3ª.

Armi portatili.

9. Armi bianche odierne: classificazione, requisiti, parti di cui sono composte. — Armi regolamentari. — Baionette.

10. Armi da fuoco — condizioni cui debbono soddisfare. — Parti principali e parti relative al puntamento.

11. Congegni di chiusura della culatta. — Meccanismi di scatto. — Congegni di ripetizione. — Caricatori. — Fucile M. 70|87.

12. Fucile M. 91. — Pistole M. 74 e M. 89.

13. Metragliatrici: generalità, classificazione e requisiti. — Cenni su le armi automatiche. — Pistola M. 1905. — Metragliatrice Maxim.

Parte 4ª

Artiglierie.

14. Classificazione delle artiglierie. — Forma delle bocche da fuoco. — Sistemi di chiusura regolamentari — Alzi-quadrante ed alzi a cannocchiale panoramico dei cannoni da campagna. — Quadranti a livello.

15. Munizioni dell'artiglieria da campagna: cartocci, proietti, cartocci-proietto, spolette dei proietti da 75 M. 1906. — Cenno su i proietti dell'artiglieria da costa e da fortezza.

16. Affusti da campagna e da montagna: rigidi, a cannone scorrevole, a rinculo differenziale. — Congegni di punteria: ordinarî e a linea di mira indipendente. — Cenno su gli affusti da assedio e da difesa. — Carreggio: carri a 2 e a 4 ruote, loro parti principali.

17. Tiro dell'artiglieria da campagna: a percussione, a tempo. — Cerchio di direzione e goniometro. — Loro impiego per il puntamento indiretto delle batterie da campagna. Dati sperimentali sull'efficacia del tiro da campagna. — Cenno sulle differenti spècie di tiro che si eseguiscono con le varie bocche da fuoco.

PROGRAMMA V.

Fortificazione.

Esame orale della durata di 20′ su tre tesi estratte a sorte; delle quali, due fra i numeri della parte I, ed una fra quelli della parte II.

Parte I.

1. *La fortificazione in genere e le sue suddivisioni.* — Concetti odierni sulla fortificazione campale. — Effetti delle armi attuali. — Dati di tiro, di scoppio e di penetrazione.

La fortificazione campale nell'offensiva e nella difensiva. — Necessità del riparo. — Truppe incaricate della esecuzione.

Necessità di strumenti portatili.

2. *La fortificazione campale sulla linea di combattimento.* — Aspetto moderno della guerra campale. — Preparazione del terreno sulla linea di combattimento. — I punti d'appoggio o centri di resistenza e le cortine difensive.

3. *I ripari in genere per fucileria.* — Condizioni cui devono soddisfare. — Trincee di battaglia. — Tracciato, profilo ed elementi costitutivi. — Condanna delle opere campali. — Utilizzazione delle accidentalità del terreno — Appostamenti per le armi a tiro celere e multiple.

4. *La formazione dei ripari campali.* — Condizioni cui debbono soddisfare. — Profilo triangolare od a spalto e sua resistenza indefinita ai proietti a traiettoria tesa. Ripari a formazione progressiva. — Ripari completamente interrati. — Ordinamento dei ripari a tratti, a diverso livello ed a scaglioni. — Protezione contro i tiri di fucileria e di artiglieria a traiettoria tesa (defilamento). — Disposizioni accessorie nei ripari campali. — Necessità di una zona antistante scoperta e sgombra.

5. *Protezione contro il tiro arcato e limiti dentro i quali può essere ottenuta coi ripari campali.* — Ripari coperti e blindati. — Esempi diversi. — Ripari profondi e ristretti alla bocca. — Protezione dei ripari dall'infilata. — Caso dei terreni collinosi.

6. *La protezione dell'artiglieria campale in relazione al suo impiego.* — Occultamento. — Maschere naturali ed artificiali. — Ripari per pezzo ed esempi di formazione progressiva. — Ripari simulati. — Protezione dell'artiglieria pesante da campagna (obici).

7. *Lavori complementari ed accessori.* — Sgombro del campo di tiro. — Rimozione degli ostacoli coprenti. — Valutazione delle distanze.

Ostacoli all'avanzata dell'avversario. — Accidentalità naturali del terreno e ostruzioni artificiali. — Inondazioni. — Difese accessorie; loro condizioni, norme di impiego e tipi più comuni.

Mezzi attivi per contrastare l'avanzata dell'avversario; torpedini terrestri, mine, granate a mano. — Caratteri e condizioni del loro impiego.

8. *Ordinamento difensivo delle località.* — Casa isolata; difesa interna ed esterna, precauzioni contro gli incendi. — Gruppo di caseggiati: difesa esterna ed interna; condizioni di resistenza contro l'artiglieria. — Boschi: difesa esterna ed interna.

9. *La fortificazione campale dietro la linea di combattimento.* — I ripari per le linee successive e per le riserve; loro necessità. — Ripari naturali ed artificiali; condizioni cui devono soddisfare.

Lavori di comunicazione e di corrispondenza. — Vie di colonna e semplici tracce. — Rimozione di ostacoli. — Riattamento di strade interrotte. — Passaggi sui corsi d'acqua. — Ponti di circostanza e regolamentari. — Linee ferroviarie improvvisate. — Segnalazioni e corrispondenze. — Linee telegrafiche e telefoniche.

10 *Costruzione dei ripari.* — Attrezzamento e lavoro delle truppe di linea. — Strumenti da parco e portatili; loro impiego e tipi principali.

Impiego delle truppe del genio nell'offensiva e nella difensiva.

Dati approssimativi per l'eseguimento dei lavori. — Esecuzione pratica dei lavori campali.

11. *Lavori di distruzione.* — Mine di campagna; caricamento,

intasamento ed accensione. — Distruzione e abbattimento degli ostacoli nel campo tattico. Piccole e grandi distruzioni di strade ordinarie e ferrate. — Distruzione delle opere d'arte. — Distruzione di linee telegrafiche e telefoniche.

12. *Afforzamento delle opere d'arte lungo le linee di tappa e delle stazioni di tappa.* — Organizzazione delle teste di ponte di manovra e di ritirata; semplici e doppie; piccole, medie e grandi. — Difesa delle strette: avanti, indietro e nell'interno della stretta.

Speciale impiego di opere campali; loro forma, ampiezza, armamento ed organizzazione.

Materiali di rivestimento e loro impiego.

13. *L'attacco e la difesa sulla linea di combattimento.*

Attacco delle posizioni. — Operazioni preliminari. — L'azione dell'artiglieria. — La marcia di avvicinamento. — Costruzione degli appostamenti per la fucileria. — Distruzione delle difese accessorie. — Assalto. — Rafforzamento delle posizioni conquistate.

Operazioni preliminari e modalità dell'attacco notturno.

Difesa delle posizioni. — Rafforzamento ed operazioni preliminari in relazione a quelle dell'attaccante —. Elementi della difesa per respingere gli attacchi; il fuoco e i contrattacchi. — La difesa contro gli attacchi notturni; mezzi per illuminare il terreno d'attacco.

14. *Fortificazione campale ed attacco e difesa in montagna.* — Criteri e lavori per la preparazione a difesa di una posizione di montagna. — Particolari di esecuzione e materiali di più probabile impiego. — Utilizzazione dei ripari naturali. — Caratteristiche dell'attacco e della difesa in montagna. — Attacco frontale ed attacco avvolgente. — Combattimento di notte.

Parte II.

15. Cenni sulla fortificazione permanente antica e medioevale. — Sistema poligonale e bastionato.

La fortificazione permanente dopo l'adozione delle artiglierie rigate e dell'epoca contemporanea; fortificazione di terra, muratura e metalli.

Particolarità dell'ordinamento a cielo scoperto. — Profilo, tracciato, ramparo, fosso, spalto, terrapieno interno. — Defilamento.

16. *La fortificazione permanente dopo l'adozione del tiro curvo con proietti carichi di potente esplosivo.* — Impiego del calcestruzzo cementizio e delle casamatte corazzate fisse e girevoli. — Vari tipi più comuni.

Vari sistemi di campi trincerati. — Cenni sulle opere della linea di cintura e sulle cinte continue. — Opere complementari.

17. *La fortificazione permanente in montagna.* — Opere di sbarramento ed opere complementari.

La fortificazione costiera. — Batterie da costa e campi trincerati marittimi. — Esempi di organizzazione. — Opere e mezzi di azione complementari.

Cenni sommari sulla struttura delle navi e sul loro armamento.

118. *Attacco delle piazze forti.* — Attacchi irregolari: blocco ed investimento, bombardamento, attacco per sorpresa, attacco di viva forza.

Attacco ed assedio regolare; operazioni, lavori ed impiego del fuoco.

Attacco delle fortificazioni di montagna: sue caratteristiche.

Cenni sommari sui parchi d'assedio.

19. *Difesa delle piazze forti.* — Apprestamenti a difesa. — Operazioni e mezzi impiegati contro le varie specie di attacchi.

Caratteristiche della difesa delle fortificazioni di montagna.

PROGRAMMA VI.

Topografia.

Esame orale della durata di 20′ su tre tesi estratte a sorte,

I. *Studio del terreno.*

1. Forme particolari e complessive del terreno e loro nomenclatura (monte, montagna, valle, valico, collina, piano, ecc. regioni montane, regioni collinose, regioni pianeggianti). — Idrografia e sua nomenclatura (sorgenti, acque superficiali, correnti, laghi e mare).

2. Rivestimento vegetale e sua nomenclatura (boschi, macchie, cespugli, praterie naturali, paludi, acquitrini, campi, prati, ecc.).

Opere artificiali e loro nomenclatura (caseggiati, vie di comunicazione e specialmente le strade ordinarie, opere di difesa contro le acque, ecc.).

II. *Rappresentazione grafica del terreno.*

3. Forma e dimensioni della terra.

Idea generale sui vari modi di rappresentare la superficie terrestre.

Rappresentazione ortogonale e orizzontale del terreno. — Planimetria — Altimetria.

4. Scale di proporzione numeriche e grafiche, e loro uso. — Carte e piani. — Orientamento di una carta.

5. Segni convenzionali.

6. Rappresentazione grafica dell'altimetria: quote, curve di livello, tratteggio, ombreggiature, tinte ipsometriche.

7. Carte dell'istituto geografico militare italiano. (Veggasi catalogo dell'istituto medesimo e specialmente la parte 2ª). — Lettura delle carte.

III. *Strumenti topografici e rilevamento del terreno.*

8. Strumenti ottici (microscopi, cannocchiali). — Descrizione ed uso. — Strumenti di mira (paline, pali a segnale, filo a piombo, alidade a traguardi, cannocchiale astronomico collimatore). — Descrizione ed uso.

9. Strumenti di livellazione (livello a liquido, livello a bolla d'aria, livello a cannocchiale). — Descrizione ed uso.

10. Strumenti di misura di lunghezza (righe metriche, scale di riduzione, nonii, catene nastri, canne metriche, cannocchiali a stadia, telemetri). — Descrizione ed uso.

11. Strumenti di misura di angoli (clisimetri, squadro agrimensorio, squadro graduato, sestante, bussole, tacheometro, teodolite). — Descrizione ed uso.

Tavoletta pretoriana. — Descrizione, rettificazione ed uso.

12. Cenni sommari sulle triangolazioni in generale. — Triangolazioni dell'istituto geografico militare.

Rilevamento con la tavoletta pretoriana.

13. Norme pratiche per le levate speditive ed a vista. — Schizzi. — Itinerari.

IV. *Descrizione del terreno.*

14. Ricognizioni topografico-militari. — Norme per la esecuzione delle ricognizioni topografico-militari speciali. — Memoria descrittiva e rappresentazioni grafiche.

V. *Esercizi di disegno.* — Si impartiranno:

15. Norme per il disegno topografico colla descrizione ed uso degli attrezzi relativi. — Norme per le vedute prospettiche.

VI. *Esercitazioni pratiche.*

16. Esercizi vari di studio, rilevamento e descrizione del terreno (orientamento e lettura di carte a varia scala, compilazione di schizzi a vista e panoramici, di itinerari e di ricognizioni. — Uso della tavoletta pretoriana).

PROGRAMMA VII.

Geografia generale e descrittiva.

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte.

1. *Generalità.* — Definizione — scopi — metodi e ripartizione della geografia. — Oggetti e fattori geografici — il terreno, le acque, il clima, la vegetazione, e gli elementi antropogeografici.

2. Il terreno — forme dal terreno — classificazione delle forme del terreno — influenza delle forme del terreno sulle operazioni di guerra.

3. Le acque in generale — le acque sotterranee e le acque superficiali — il mare — influenza delle acque sulle operazioni della guerra.

4. Clima — vegetazione ed elementi antropogeografici — loro influenza sulle operazioni della guerra.

5. Sistema alpino — configurazioni generali — limiti — suddivisione del sistema (Alpi occidentali ed Alpi orientali) — caratteristiche.

6. Sistema alpino — Alpi occidentali — suddivisioni e descrizione delle diverse masse montane — valichi rotabili e ferroviari.

7. Sistema alpino — Alpi orientali — suddivisioni e descrizione delle diverse masse montane — valichi rotabili e ferroviari.

8. Sistemi montani centrali, franco, tedesco e carpatico — configurazione generale — limiti — suddivisioni e denominazione delle masse montane — valichi principali.

9. Regioni pianeggianti; fra i sistemi montani alpino e centrale (bassopiano Rodano Saône, altopiano svizzero, altopiano bavarese, bassopiani danubiani) — limiti — configurazione — idrografia terrestre in generale e descrizione dei corsi d'acqua principali (Rodano, Reno svizzero, Danubio e loro affluenti) caratteri del paese — viabilità.

10. Penisola italica — situazione geografica — configurazione planimetrica ed altimetrica — idrografia marittima e descrizione delle coste — clima e vegetazione naturale.

11. Penisola italica — sistema appenninico — configurazione naturale — limiti — caratteristiche — Appennino settentrionale — suddivisione e descrizione delle diverse masse montane — valichi rotabili e ferroviari.

12. Penisola italica — Appennino centrale ed Appennino meridionale — suddivisione e descrizione delle diverse masse montane — valichi rotabili e ferroviari.

13. Penisola Italica — regioni pianeggianti della penisola (bassopiano padano, bassopiano toscano, agro romano, tavoliere delle Puglie — bassopiano salentino) — limiti — configurazione — idrografia terrestre e descrizione dei corsi d'acqua principali — caratteri del paese — viabilità.

14. Isole italiche — Sicilia — Sardegna — Corsica — isole minori — posizione rispetto al continente — configurazione planimetrica ed altimetrica — descrizione delle coste — sistemi montani — regioni pianeggianti — idrografia terrestre e descrizione dei corsi d'acqua principali — caratteri del paese — viabilità — clima e vegetazione naturale.

15. Penisola Balcanica — situazione geografica — configurazione planimetrica ed altimetrica — descrizione delle coste — sistemi montani — regioni pianeggianti — idrografia terrestre in generale e cenno sui corsi d'acqua principali — cenno sulla viabilità.

16. Organizzazione difensiva del territorio di alcuni Stati d'Europa (Francia, Germania, Svizzera, Austria Ungheria). — Generalità — cenni descrittivi.

17. Regione italica — suddivisione politica — ordinamento politico ed amministrativo — frontiera del Regno d'Italia. — Organizzazione difensiva.

18. Colonie — possedimenti e protettorati d'Italia — regioni fuori d'Europa aventi speciali interessi per l'Italia. — Cenni geografici descrittivi.

PROGRAMMA VIII.

Principi di scienze sociali, con norme per l'educazione morale del soldato.

Esame orale della durata di 15' su tre tesi estratte a sorte.

1. *Le scienze sociali.* — Definizioni. — Divisioni. — Il diritto. — Sua ripartizione generale.

Diritto costituzionale. — Principi generali. — La monarchia costituzionale italiana. — Cenni storici sulla sua formazione. — Suo ordinamento. — Diritti guarentiti ai cittadini.

2. *Diritto amministrativo.* — Amministrazione centrale dello Stato in Italia. — Amministrazione locale. — Amministrazione di finanza, di pubblica istruzione, di polizia.

3. *Ordinamento giudiziario del Regno.* — Competenza delle singole giurisdizioni.

Diritto penale. — Principî generali sul reato, sulla pena, sul giudizio penale.

4. *Diritto civile.* — Ordinamento della famiglia e della proprietà in Italia.

5. *Diritto internazionale.* — Principî generali. — Territorio degli Stati. — Convenzioni internazionali. — Legazioni e consolati. — Conflitti internazionali e mezzi pacifici per risolverli. — La guerra secondo l'attuale diritto internazionale.

6. *Economia politica.* — Definizione. — Produzione della ricchezza. — Scambî, moneta, credito, istituti di credito, ecc.

7. *Distribuzione della ricchezza.* — Questioni relativa ed essa. — La questione sociale. — La beneficenza. — L'emigrazione. — Mezzi per migliorare le condizioni delle classi lavoratrici. — Le leggi sociali. — Consumo delle richezze. — Le imposte e i prestiti pubblici.

8. *Statistica.* — Definizione. — Importanza. — Leggi statistiche. — Ordinamento della statistica in Italia.

Norme per l'educazione morale del soldato.

9. Missione educatrice dell'ufficiale. — Modi di manifestarla. — Doveri del soldato verso la Patria. — Natura dell'esercito e del servizio militare ai nostri giorni. — Rispetto alle leggi ed all'autorità.

10. Doveri verso sè stesso: obbligo di migliorarsi fisicamente, moralmente, intellettualmente.

Doveri verso la famiglia e verso gli altri.

PROGRAMMA IX.

Lingua francese.

Esame scritto: sono concesse 4 ore.

Esame orale della durata di 15'.

L'esame consisterà in una piccola composizione in francese sopra un tema dato, ed un saggio orale che dimostri un sufficiente grado di abilità nell'esprimersi in quella lingua.

È concesso l'uso del vocabolario.

PROGRAMMA X.

Lingua tedesca.

(Materia facoltativa).

Esame scritto: sono concesse 4 ore.

Esame orale della durata di 15'.

L'esame scritto consisterà in una traduzione di brano d'italiano in tedesco.

Nell'esame orale l'esaminando dovrà dar prova di saper leggere e capire il senso di un brano di tedesco.

È consentito l'uso del vocabolario.

N. **518.** — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 2 dicembre.

Esaminate le domande pervenute a senso della circolare n. 396 c. a. il Ministero comunica che i sottufficiali ammessi a concorrere all'impiego di guarda batteria nei forti sono:

*Buti Angelo, 2° artiglieria campagna.
*Greco Carmelo, 8° id. id.
*Bucchi Buccardo, 8° id. id.
*Mainero Annibale, 9° id. id.
*Finelli Alberico, 14° id. id.
*Scudieri Mariano, 1° id. montagna.

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(10054) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1910 — 10 dicembre

NOVEMBRE 13. — N. 519. - Decreto ministeriale che fissa il soprassoldo giornaliero di servizio per il maresciallo preposto all'ufficio del trasporto dei materiali nel presidio di Palermo . . . . . Pag. 1557

DICEMBRE 2. — » 520 - Servizio di commissariato . . . . . » 1559

» 7. — » 521. - Concorso o corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente . . . . . » 1559

» 7. — » 522. - Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare » 1559

» 7. — » 523. - Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari . . . . . » 1560

» 7. — » 524. - Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reali equipaggi . . . . . » 1560

» 7. — » 525. - Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1910 hanno compiuto o compiono il 39° dell'età loro. . . . . » 1560

» 8. — » 526. - Regolamento per il personale familiare degli istituti militari . . . . . » 1561

» 8. — » 527. - Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti . . . . . » 1563

» 8. — » 528. - Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1890 e dei militari di 1ª categoria di classi precedenti dei distretti militari di Bari, Barletta, Campobasso (circondario di Isernia), Foggia, Nola e Trapani » . . . . . » 1564

CIRCOLARE N. **519.** — **Decreto ministeriale che fissa il soprassoldo giornaliero di servizio per il maresciallo preposto all'ufficio del trasporto dei materiali nel presidio di Palermo.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 13 novembre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1910, registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1910, Reg. 89, Decr. amm., F.° 94, che assegna il soprassoldo giornaliero di servizio di

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 506, pag. 1520. — Nella seconda riga del n. 3, *invece di:* 1°, 2° e 3°, *sostituire:* 2°, 3° e 18°, e nella terza riga dello stesso numero, *invece di:* 12°, *porre:* 1°. — Nella quarta riga del n. 4, *invece di:* 15°, 18°, 2°, 13°, 19° e 21°, *sostituire:* 15°, 19°, 21° e 21°.

lira una ai marescialli preposti all'ufficio del trasporto dei materiali dell'amministrazione militare presso le stazioni ferroviarie di Torino, Milano, Genova, Verona, Firenze, Roma e Napoli;

Considerato che nelle identiche condizioni dei marescialli su indicati si trova anche quello preposto all'ufficio del trasporto dei materiali nel presidio di Palermo, in cui, oltre allo scalo marittimo, esistono tre stazioni ferroviarie ove giungono e donde partono materiali;

Vista la legge 23 giugno 1910, n. 338, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, modificato coi regi decreti 3 agosto 1908, n. 547; 23 giugno 1910, n. 473 e 9 agosto 1910, n. 726;

DECRETA:

Art. 1.

Il servizio che deve prestare il maresciallo preposto all'ufficio del trasporto dei materiali dell'amministrazione militare nel presidio di Palermo, è anch'esso assegnato alla categoria di cui al n. 20, lettera *d*) dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, ed al maresciallo medesimo spetta quindi il soprassoldo giornaliero di lire una, sotto l'osservanza delle norme del relativo regolamento ed a carico del capitolo n 48 dello stato di previsione su indicato, pel corrente esercizio, e del capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° dicembre 1910.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **520.** — **Servizio di commissariato.** - (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 2 dicembre.

Il 1° corrente è entrato in funzione l'ispettorato dei servizi di commissariato colle attribuzioni determinate dal R. decreto in data 11 settembre u. s.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N **521.** — **Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 7 dicembre.

I sottotenenti di complemento di cavalleria che aspirano ad essere ammessi al concorso di cui alla circolare n. 517 del corrente anno, dovranno eseguire, analogamente a quanto è stabilito per l'ammissione alla scuola militare, il deposito della somma di lire 2000 o di un titolo di rendita corrispondente nella cassa del reggimento presso cui prestano servizio o, se in congedo, del distretto militare di residenza.

Il deposito dovrà essere effettuato prima che abbiano luogo gli esami e comprovato da una dichiarazione da rilasciarsi dal comandante del reggimento o del distretto e da trasmettersi dalle stesse autorità, senza indugio, al Ministero.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **522.** — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Gabinetto militare). — 7 dicembre.

L'istituto geografico militare ha allestito e posto in vendita altri cinque fogli della *Carta dimostrativa della Somalia italiana* alla scala di 1 : 200.000:

foglio 10 (Danane);
» 13 (Barire);
» 14 (Mogadiscio);
» 15 (El Aracai);
» 20 (Itala).

Ciascun foglio sciolto L. 1,00.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **523**. — **Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 7 dicembre.

A senso della circolare n. 62 del 1908, si fa noto che gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari, da inscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1912, avranno principio il giorno 16 gennaio p. v.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **524**. — **Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reali equipaggi**. — (Direzione generale leve e truppe). — 7 dicembre.

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, questo Ministero determina che, col giorno 31 corrente, facciano passaggio alla milizia territoriale i militari di 1ª e 2ª categoria nati nel 1878, già ascritti al corpo reali equipaggi, i quali per appartenere al personale ferroviario o alle amministrazioni postali, telegrafiche e ferroviarie dello Stato furono trasferiti nel R. esercito e continuano tuttora a rimanervi.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **525**. — **Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1910 hanno compiuto o compiono il 39° dell'età loro** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 dicembre.

Visto l'articolo 1 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, questo Ministero dichiara che, col 31 dicembre corrente spetta il congedo assoluto a tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati nel 1871 a qualunque classe di leva siano stati ascritti.

Dovranno pertanto essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente e alla milizia mobile, purchè risulti che

siano nati nel 1871, e tenuto presente per quelli sotto le armi, il disposto dai §§ 952 e 953 del regolamento sul reclutamento.

Le norme da seguirsi in questi congedamenti, sono quelle stabilite nella sezione 2ª del capo XXVIII del regolamento stesso e saranno al riguardo osservate anche le disposizioni contenute dal § 85 del regolamento per le matricole.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 526. — Regolamento per il personale familiare degli istituti militari. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 8 dicembre.

Le disposizioni del regolamento sovra accennato si intendono modificate nel modo seguente:

1. Il numero dei famigli assegnati a ciascun istituto è fissato come in appresso:

QUALIFICA	Accademia	Scuola	Collegio di Napoli	Collegio di Roma
Capi famigli, di 1ª classe	1	2	1	1
» 2ª id.	1	5		
Famigli » 1ª id.	4	6	4	4
» 2ª id.	5	8	4	4
» 3ª id.	7	10	4	6
» 4ª id.	10	22	4	8
» 5ª id.	10	41	4	8
» 6ª id.	5	18	4	7
Cuochi	2	3	2	2
Totali	45	115	27	40

I famigli dell' ultima classe si intendono però assunti in servizio provvisorio e dovranno tutti, od in parte, essere licenziati, nei prossimi anni scolastici, qualora il numero degli allievi di ciascun istituto venga a diminuire, in modo che la proporzione numerica fra allievi e famigli rimanga sempre quella attuale.

2. La pensione dei famigli inscritti e da inscriversi alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, sarà di lire 600 annue ed il contributo mensile per i famigli nuovi ammessi, sarà quello seguente:

Inscritti a	20	anni di età	lire	24
»	21	»	»	26
»	23	»	»	28
»	24	»	»	30
»	26	»	»	33
»	28	»	»	35
»	30	»	»	37
»	32	»	»	40
»	35	»	»	43

La misura del contributo da pagarsi dai famigli già inscritti alla cassa, sarà stabilita, caso per caso, dalla cassa medesima (sede centrale) ed a tal uopo dovranno esserle inviati i libretti d'inscrizione. Si avverte che l'invio dovrà essere accompagnato da una distinta dei libretti e con una lettera in cui sia fatto riferimento al foglio 29 ottobre 1910, n. 21315, trasmesso dalla detta sede al Ministero.

3. Tanto per i famigli nuovi inscritti, quanto per gli altri, l'amministrazione militare concorrerà al pagamento dei contributi mensili in ragione della metà dei contributi stessi (esclusi quelli volontari).

4. Gli assegni di riposo da corrispondersi ai famigli ai sensi del n. 37 del citato regolamento, sono stabiliti come segue:

Famigli con	30	anni di servizio	lire	40	al mese
»	35	»	»	45	»
»	40	»	»	50	»
Capi famigli			»	60	»

5. Le pensioni già assegnate ai famigli collocati a riposo in base alle disposizioni prima di ora in vigore, saranno aumentate, a decorrere dal 1° corrente, di lire 10 al mese.

Gli istituti trasmetteranno senza indugio al Ministero un elenco nominativo dei famigli attualmente in pensione, con la

indicazione dell'assegno mensile aumentato e della residenza di ciascun famiglio.

Le modificazioni da apportare al regolamento per il personale familiare (n. 11 del fasc. 12 R.) risulteranno dal fascicoletto di varianti in corso di pubblicazione.

Il Ministro -- P. SPINGARDI.

N. **527. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni dipendenti.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 8 dicembre.

In applicazione della circolare del 26 agosto 1910, n. 374, parzialmente modificata dalla circolare 14 ottobre 1910, n. 437, si rende noto che vi sono disponibili i seguenti posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, ai quali posti hanno diritto di concorrere, per i primi, per ordine di anzianità, gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti per ciascun impiego elencati.

Si avverte che per i posti sopraindicati non viene dalle amministrazioni, corrisposto alcun assegno personale oltre lo stipendio; ad eccezione dei posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale della grazia e giustizia e dei culti, pei quali posti il Ministero stesso, in conformità della legge 21 luglio 1910 n. 509, corrisponderà oltre lo stipendio relativo di L. 1500, un assegno personale di L. 300 annue fino alla data della promozione alla 2ª classe.

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Tre dei sette posti precedentemente offerti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale. — Stipendio L. 1500.

(Agli accettanti tale impiego, provvisti di stipendio superiore a L. 1500 il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, corrisponderà, come sopra si è detto, un assegno personale annuo di L. 300 fino alla promozione alla 2ª classe).

Migliavacca Alfredo, 3° alpini.
Casara Giuseppe, direzione artiglieria Piacenza.
Faccio Adalgiso, officina costruzione artiglieria Torino.

Ausiello Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Giuliano Francesco, distretto Barletta.
Ferone Pasquale, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cauvin Zeffirino, distretto Casale.
Cortese Michele, id. Girgenti.
Rainieri Gaetano, arsenale costruzione artiglieria Napoli.
Liscacci Giovanni, sezione commissariato Perugia.
Fabris Giuseppe, id. id. Padova.
Salerno Gennaro, divisione territoriale Catanzaro.
Misuraca Ciro, distretto Caserta.
Fusco Antonio, laboratorio pirotecnico Capua.
De Simoni Leandro, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Primavera Pietro, id. id. (id. id.).
Tiraboschi Carlo, 54° fanteria.
Roncaglia Carlo, 36° id.
Trojse Ettore, direzione genio Napoli.
Palla Alberto, distretto Treviso.
Cipriani Carmine, 3° fanteria.
D'Arienzo Costantino, 69° id.
Martelli Erasmo, scuola militare.
Palmieri Ernesto, direzione artiglieria Spezia.
Pierantoni Enrico, comando territoriale genio Napoli.
Paoli Gio. Battista, distretto Rovigo.
Grani Giorgio, 35° fanteria.
Irace Osvaldo, direzione genio Roma.
Parmeggiani Tancredi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Messori Augusto, comando VI corpo armata.
Murtas Francesco, divisione territoriale Cagliari.
D'Argenzio Marcello, id. id. Chieti.
Perri Luigi, sezione commissariato Alessandria
Flosi Pietro, deposito allevamento cavalli Grosseto.
Sassone Guglielmo, direzione artiglieria Torino.
Franchi Giacomo, divisione territoriale Messina.
De Fabritiis Camillo, direzione genio Napoli.
Traversi Alessandro, distretto Salerno.
La Rosa Giacomo, 3° artiglieria fortezza (costa e fortezza).
Guarini Alfredo, 18° id. campagna.
Travaglia Tito, reggimento cavalleggeri di Treviso.
Damiani Pio, comando corpo stato maggiore.
Frattarelli Silvio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Barbieri Icilio, direzione commissariato III corpo armata.
Barzellotti Silvio, ispettorato generale genio.
Izzo Francesco, distretto Benevento.
Pelati Egisto, direzione genio Verona (sottodirezione Padova).

Piga Eligio, 5° genio.
Armone Pasquale, divisione territoriale Milano.
Vialetto Bartolo, panificio Cornigliano Ligure.
Sini Mario, comando corpo stato maggiore.
Bellini Emilio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Nolfo Carmelo, scuola applicazione di cavalleria.
Canali Augusto, distretto Vercelli.
Pepe Albino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Melis Raimondo, battaglione specialisti genio.
Abbate Achille, officina costruzione artiglieria Napoli.
Massardo Felice, divisione territoriale Genova.
Pinna Mario, distretto Novara.
Trucco Paolo, direzione artiglieria Venezia.
Elmi Giuseppe, ispettorato costruzioni artiglieria.
Carluccio Orfeo, direzione artiglieria Taranto.
Boschetti Odoardo, officina costruzione artiglieria Genova.
Gustapane Luigi, direzione genio Firenze.
Nicoletti Domenico, id. id. Torino.
Capuano Gennaro, ispettorato generale genio.
Ruppiani Giulio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Zinni Attilio, direzone artiglieria Mantova.
Pozzi Egisto, comando territoriale genio Roma.
Piccinini Fortunato, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra)
Lauria Aurelio, id. id. (id. id.).
Bortolotti Stefano, divisione territoriale Padova.
Vittorelli Romano, ispettorato costruzioni artiglieria.
Marrama Matteo, 62° fanteria.
Fusinato Clemente, deposito allevamento cavalli Persano.
Del Papa Gaetano, ospedale Roma.
Parlamenti Celestino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Chelattini Guido, id. id. (id. id).
Brugiotti Vittorio, collegio Roma.
Mattei Raffaele, ufficio personali vari.
Pavignani Arturo, 21° artiglieria campagna.
Marino Diego, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Simonetta Angelo, direzione artiglieria Piacenza.
Amodio Vincenzo, infermeria presidiaria Gaeta.
Vespa Pietro, distretto Bari.
Costamagna Carlo, direzione sanità V corpo armata.
Somaglia Francesco, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Martinelli Pio, id. id. (id. id.).
Di Vincenzo Vincenzo, id. id. (id. id).

Trimarchi Rosario, distretto Catania.
Nicolini Luigi, id. Roma.
Anfuso Filippo, id. Catania.
D'Anna Camillo, comando stabilimenti pena.
Odello Giovanni, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Voena Domenico, 34° fanteria.
De Grossi Giuseppe, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Storti Emilio, 16° artiglieria campagna.
Nebiolo Natalino, distretto Cuneo.
Agosteo Umberto, ufficio personali vari.
Borgna Pietro, divisione territoriale Alessandria.
Fantini Pietro, I corpo armata.
De Feo Adolfo, 82° fanteria.
Vesce Bartolomeo, divisione territoriale Piacenza.
Laviano Luigi, direzione genio Roma.
Gavini Pietro, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Buozzi Adolfo, direzione artiglieria Venezia
Allegra Arturo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Fagnola Italo, ospedale succursale Parma.
Comincini Gio. Battista, panificio Brescia.

Ministero di grazia, giustizia e dei culti.

Tre dei quattro posti precedentemente offerti di ufficiale d'ordine di 2ª classe negli economati generali de benefici vacanti (in qualsiasi residenza) — *Stipendio L. 1500.*

Pignatone Pasquale, officina costruzione artiglieria Torino.
Pontieri Gabriele, ospedale militare Catanzaro.
De Antonellis Giuseppe, id. id. Napoli.
Palmieri Alfredo, laboratorio precisione.
Sordellini Dario, direzione artiglieria Messina.
Marotta Carlo, ospedale militare Ancona.
Schiroli Eduardo, distretto Caltanissetta.
Corradini Ermete, comando artiglieria campagna Firenze.
Biagioni Eracrio, distretto Firenze.
Chiozzi Salustio, id. Ferrara.
Palumbo Eduardo, 12° bersaglieri.
Pinna Salvatore, ospedale Messina.
Solinas Antonio distretto, Roma.
De Santis Vincenzo, laboratorio precisione.
Camuncoli Ulderico, comando artiglieria fortezza Piacenza

Ena Battista, sezione commissariato Novara.
Pagliari Ettore, comando artiglieria fortezza Genova.
Pizzi Nicolò, legione carabinieri Bari.
Colapinto Giovanni, 1° artiglieria fortezza (costa).
Miccio Alfredo, distretto Ravenna.
Iaria Giuseppe, 20 fanteria.
Paganini Erminio, divisione territoriale Verona.
Lo Bianco Salvatore, legione carabinieri Firenze.
Andreini Giacinto, id. id. Torino.
Cocco Raimondo, direzione genio Verona.
Barbieri Celso, id. artiglieria Genova.
Stambazzi Giuseppe, id. id. Genova.
Verso Gaetano, legione carabinieri Roma.
Ronsisvalle Girolamo, distretto Cefalù.
Voltattorni Umberto, id. Ravenna.
Sabbadini Camillo, ufficio delle fortificazioni Udine.
Di Feo Alfonso, laboratorio pirotecnico Capua.
Panagrosso Francesco, distretto Brescia.
Sassaro Gio. Battista ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Santroni Alfonso, legione carabinieri Ancona.
Tana Sebastiano, 8° fanteria.
Guerrini Gaetano, 17° artiglieria campagna.
Montalto Gaetano, reggimento cavalleggeri di Padova.
Buonomo Alessandro, 69° fanteria.
Monaco Luigi, divisione territoriale Milano.
Guglielmi Clemente, officina costruzione genio Pavia.
Borrelli Savino, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Distefano Giuseppe, comando stabilimenti pena.
Maggi Aurelio, tribunale Firenze.
Mandanici Giacomo, legione carabinieri Palermo.
Calzia Candido, 38° fanteria.
Migliavacca Bernardo, distretto Alessandria.
De Gregorio Giovanni, 53° fanteria
Bazan Ernesto, 4° id.
Gaglioti Francesco 48° id.
Pareto Attilio, magazzino centrale Torino.
Lagorio Pasquale, direzione genio Genova (sezione staccata Savona).
Braico Raffaele, distretto Chieti.
Girlando Vincenzo, direzione artiglieria Messina.

Ministero delle finanze.

Tre posti di applicato di 3ª classe nelle intendenze di finanza (in qualsiasi residenza). — *Stipendio L. 1500.*

Lodi Marco, ispettorato costruzioni artiglieria.
Castagnacci Guido, distretto Padova.

Linsalata Nicola, 6° artiglieria campagna.
Romano Francesco, laboratorio pirotecnico Capua.
Bürgstein Ruggero, divisione territoriale Firenze.
Petrizzo Gaetano, 3° bersaglieri.
Dessoli Domenico, direzione genio Torino.
Gasparini Nicola, distretto Rovigo.
Querci Cesare, divisione territoriale Perugia.
Trinchero Luigi, distretto Casale.
De Martino Amedeo, comando XII corpo d'armata.
Galanti Raffaele, 17° fanteria.
Senes Antonio, distretto Brescia.
De Giorgi Cesare, id. Chieti.
Rosa Giuseppe, id. Treviso.
Florio Adolfo, id. Potenza.
Gambari Emilio, id. Massa.
Minici Guglielmo, direzione genio Bari (sottodirezione Catanzaro).
Poerio Luigi, distretto Catanzaro.
Gaetano Antonio, id. Catanzaro.
Della Rovere Alessandro, id. Messina.
Minoli Romolo, id. Varese.
Pescucci Guglielmo, direzione genio Ancona (sottodirezione Chieti).
Miollo Edoardo, distretto Girgenti.
Faleri Giuseppe, id. Orvieto.
Giglio Angelo, id. Brescia.
Petrolini Gino, istituto geografico militare.
Alberti Ferruccio, ufficio personali vari.
Giunta Corrado, distretto Catania.
Taviani Enrico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Petrini Ario, id. id. (id. id.).
De Filippis Raffaele, comando X corpo armata.
Toselli Cesare, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Romagnoli Carlo, laboratorio pirotecnico Bologna.
Guelmi Silvio, 1° fanteria.
Nori Carlo, comando VII corpo d'armata.
Oddone Umberto, direzione artiglieria Alessandria.
Gentile Geremia, fabbrica armi Terni.
Pancaldi Amleto, laboratorio pirotecnico Bologna.
Pini Aniceto, fabbrica armi Terni.
Ciceroni Guido, ospedale Ravenna.
Cotogno Oreste, reggimento cavalleggeri di Foggia.
Santoro Carlo, direzione artiglieria Roma.
Vandini Fernando, divisione territoriale Firenze.
Guglieri Agostino, 1° bersaglieri.
Spadoni Enrico, distretto Lecco.
Micallef Giuseppe, direzione artiglieria Piacenza.
Bonifazzi Fernando, distretto Teramo.

Luongo Nicola, direzione artiglieria Maddalena.
Peraccini Adolfo, divisione territoriale Torino.
Levi Ulderico, 72 fanteria.
Bertancini Gaetano, distretto Venezia.
De Francisci Francesco, sezione commissariato Livorno.
Montanucci Archimede, distretto Alessandria.

Ministero delle finanze.

Sei posti di ufficiale di scrittura di 3ª classe nell'amministrazione del lotto (in qualsiasi residenza). — *Stipendio L. 1500.*

Melicchia Ettore, ufficio delle fortificazioni Venezia.
Scrivanti Secondo, 7° artiglieria fortezza.
Casara Giuseppe, direzione artiglieria Piacenza.
Strazzeri Rocco, deposito allevamento cavalli Persano (sezione Paternò).
Bernardi Ruggero, distretto Parma.
Fagnola Italo, ospedale succursale Parma.
Bassi Decio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Strumolo Umberto, 5° alpini.
Ventriglia Alessandro, ufficio personali vari.
Pampanelli Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Marchionni Angelo, ufficio personali vari.
Cola Michele, 10° fanteria.
Lucchese Tommaso, 7° id.
Ceribella Ferruccio, distretto Verona.
Freda Giovanni, id. Genova.
Bergamin Giovanni, direzione artiglieria Venezia.
Vespa Riccardo, ufficio personali vari.
Bertolli Giuseppe, fabbrica armi Terni.
Gorno Arturo, 6° alpini.
Baroni Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Luciano Achille, sezione commissariato Napoli.
Sereni Emilio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Romano Alessandro, direzione artiglieria Venezia.
Abrami Ottorino, ospedale Alessandria.
Pianese Raffaele, direzione genio Roma.
Sasso del Verme Salvatore, 52° fanteria.
Cerroni Vittorio, divisione Verona.
Fazzari Antonio, direzione genio Roma.
Zucchi Ildebrando, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Marchetti Rodolfo, distretto Spoleto.

Marzi Guglielmo, battaglione specialisti genio.
Viviani Giovanni, 27° fanteria.
Genocchi Achille, 4° genio.
Tinti Alfredo, direzione genio Genova.
Mandruzzato Arturo, reggimento Piemonte reale cavalleria.
Maltese Enrico, distretto Siena.
Cappelloni Remo, 3° artiglieria fortezza (costa e fortezza).
Bardesono Ottavio, divisione territoriale Torino.
Patetta Guido, battaglione specialisti genio.
Vergini Augusto, ufficio personali vari.
Boella Ulisse, distretto Ivrea.
Manzo Felice, comando V corpo d'armata.
Izzo Domenico, 3° genio.
Starace Carmelo, 93° fanteria.
Masera Mario, 1° granatieri.
Forzano Giovanni, distretto Palermo.
Alicicco Guglielmo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Ferro Nicolò, distretto Genova.
Gallina Pio, direzione artiglieria Alessandria.
Lapini Gino, 3° genio.
Bevilacqua Vincenzo, distretto Genova.
Basaglia Numa, 10° bersaglieri.
Devoto Giuseppe, distretto Livorno.
Berruquier Felice, id. Ivrea.
De Giovanni Vincenzo, id. Voghera.
Greco Cosimo, direzione genio Ancona (sottodirezione Chieti).
Mazzaroli Emilio, legione carabinieri Milano.
Palminiello Michele, direzione artiglieria Roma.
Delavigne Francesco, battaglione specialisti genio.
Fragnito Mario, distretto Roma.
Pipi Raffaele, comando artiglieria fortezza Piacenza.
Casalbore Ferdinando, ospedale Firenze.
Morelli Nazzareno, distretto Roma.
Fighera Matteo, reggimento Savoia cavalleria.
d'Ovidio Ruggiero, distretto Ascoli Piceno.
Bricarelli Matteo, legione carabinieri Torino.
Solia Steffano, distretto Livorno.
Marroni Emilio, ispettorato generale artiglieria.
Montevecchi Luigi, 3° artiglieria fortezza (costa e fortezza).
Montagnani Goffredo, 2° alpini.
D'Ambrosio Natale, direzione genio Ancona,
De Camillis Bismark, R. polverificio sul Liri.
Vissani Antonio, magazzino centrale Firenze.
Pagani Serafino, distretto Novara.
Meloni Efisio, magazzino casermaggio Cagliari.

Aldi Francesco, ispettorato generale artiglieria.
Bonotti Ubaldo, id. id. id.
Amato Salvatore, distretto Siracusa.
Bruschi Lino, ospedale Venezia.
Tinto Salvatore, 22° fanteria.
Materassi Donato, distretto Chieti.
Pistilli Giuseppe, ospedale Cava dei Tirreni (Salerno).
Palermo Luigi, distretto Roma.
Fonsa Michele, direzione commissariato IX corpo armata.
Rossi Guido, 3° artiglieria fortezza (costa e fortezza).
Boldrini Giuseppe, 6° genio.
Rinciari Cesare, 45° fanteria.
Moneta Umberto, 6° genio.
Eusebione Francesco, divisione territoriale Brescia.
Terranova Giacomo, magazzino casermaggio Palermo.
Salatino Camillo, 2° genio.
De Angelis Angelo, ufficio personali vari.
Formisano Raffaele, ospedale Cava dei Tirreni (Salerno).
Bergamasco Clemente, id. Alessandria.
Monterosso Domenico, distretto Pesaro.
Tedde Antonio, sezione commissariato Torino.
Giordano Arnaldo, direzione artiglieria Verona.
Tartara Ugo, comando II corpo armata.
Marzuttini Cairoli Giuseppe, 8° alpini.
Tronati Famiano, direzione genio Roma.
Fiammetta Carmelo, scuola applicazione fanteria.
Carasso Giovanni, distretto Treviso
Gentile Alfredo, magazzino casermaggio Ravenna.
Polito Raffaele, divisione territoriale Chieti.
Costa Filippo, distretto Roma.
Ermini Ottavio, comando territoriale genio Verona.
Ribera Pasquale, distretto Napoli.
Brissa Giuseppe, id. Catanzaro.
Bardelloni Antonio, 74° fanteria.
Palozzi Giovanni, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Rudlof Edoardo, 1° genio.
Baroffio Carlo, distretto Milano.
Canova Francesco, sezione commissariato Cuneo.
Petrosemolo Giovanni, direzione artiglieria Napoli (sezione staccata Gaeta).
Gilardoni Bartolomeo, comando artiglieria fortezza Mantova.
Argentieri Marco, sezione commissariato Chieti.
Fantigrossi Amadeo, direzione artiglieria Piacenza.
Lelli Emilio, magazzino centrale Firenze.
Bernes.hi Luigi, ospedale Livorno.
Strumolo Vincenzo, scuola applicazione cavalleria.
Longo Angelo, direzione artiglieria Verona.
Del Guercio Alfredo, ispettorato sanità militare.
Prosperi Ettore, ufficio personali vari.

Giordani Enrico, distretto Massa.
Savino Giuseppe, comando artiglieria fortezza Roma.
Casini Ernesto, comando IX corpo armata.
Puglielli Antonio, 2° bersaglieri.
Vignola Cesare, 6° alpini.
Piccione Nunzio, distretto Siracusa.
Caporuscio Marcello, 1° granatieri.
Cipriano Francesco, direzione artiglieria Napoli.
Rapisarda Gaetano, 4° fanteria.
Ceribella Arturo, distretto Sacile.
Coletti Carlo, panificio Palermo.
Catini Vincenzo, divisione territoriale Roma.
Bosinco Salvatore, comando IV corpo d'armata.
Ferrara Giovanni, distretto Massa.
Seller Goffredo, panificio Spezia.
Salamone Michele, 26° fanteria.
Bonvini Domenico, distretto Lodi.
Paesani Alberto, direzione genio Torino.
Ascanelli Gaetano, divisione territoriale Ravenna.
Amato Luigi, distretto Brescia.
Cantarelli Fernando, ospedale Roma.
Naldi Domenico, distretto Firenze.
Covino Alfonso, id. Napoli.
Petrillo Giuseppe, legione carabinieri Milano.
Fasolo Giuseppe, distretto Vicenza.
Paganelli Carlo, direzione artiglieria Maddalena (sezione staccata Ozieri).
Colonnelli Cesare, direzione artiglieria Messina.
Prudenzi Giulio, ispettorato generale cavalleria.
Ippolito Giovanni, id. id. artiglieria.
Baldrati Angelo, 70° fanteria.
Tomalino Carlo, 77° id.
Periccioli Girolamo, magazzino centrale Firenze.
Turrioni Fabio, 3° genio.
Santini Alfredo, 65° fanteria.
Cirilli Evaristo, 2° bersaglieri.
Lotti Roberto, direzione genio Ancona (sottodirezione Chieti).
Manfredi Giovanni, ospedale Livorno.
Raggi Virgilio, 72° fanteria.
Nazzari Carlo, 70° id.
Alesso Mario, direzione artiglieria Spezia.
Votano Pasquale, magazzino casermaggio Messina.
Rozzi Romeo, direzione artiglieria Spezia (sezione staccata Ancona).
Serra Giuseppe, 1° artiglieria mentagna.
Buscemi Antonino, 75° fanteria.
Sanna Nicolò, legione carabinieri Cagliari.
Mottura Pio, arsenale costruzione Torino.

Montanini Ciro, farmacia centrale.
Santodirocco Gio. Antonio, ospedale Chieti.
Bonifazi Lamberto, direzione artiglieria Roma.
Vignaroli Polluce, divisione territoriale Roma.
Cinelli Foscolo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Farabi Luigi, 88° fanteria.
Parrella Augusto, distretto Ascoli Piceno.
Trapolino Giovanni, legione carabinieri Palermo.
Durelli Pietro, 8° artiglieria fortezza.
Sabbatini Gualtiero, ufficio personali vari.
Cucci Romolo, direzione artiglieria Roma.
Taruffi Ario, 5° artiglieria campagna.
Doria Giacomo, 22° id. id.
Massaroli Antonio, distretto Varese.
Stefanizzi Ercole, ospedale Roma.

Ministero del tesoro.

Quattro degli otto posti precedentemente offerti di applicato di 3ª classe nelle avvocature erariali (in qualsiasi residenza). — *Stipendio L. 1500.*

De Martino Amedeo, comando XII corpo d'armata.
Galanti Raffaele, 17° fanteria.
Senes Antonio, distretto Brescia.
De Giorgi Cesare, id. Chieti.
Rosa Giuseppe, id. Treviso.
Florio Adolfo, id. Potenza.
Gambari Emilio, id. Massa.
Minici Guglielmo, direzione genio Bari (sottodirezione Catanzaro).
Poerio Luigi, distretto Catanzaro.
Gaetano Antonio, id. Catanzaro.
Della Rovere Alessandro, id. Messina.
Minoli Romolo, id. Varese.
Pescucci Guglielmo, direzione genio Ancona (sottodirezione Chieti).
Miollo Odoardo, distretto Girgenti.
Faleri Giuseppe, id. Orvieto.
Giglio Angelo, id. Brescia.
Petrolini Gino, istituto geografico militare.
Alberti Ferruccio, ufficio personali vari.
Giunta Corrado, distretto Catania.
Taviani Enrico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Petrini Ario, id. id. (id. id.).
De Filippis Raffaele, comando X corpo d'armata.
Toselli Cesare, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Romagnoli Carlo, laboratorio pirotecnico Bologna.
Guelmi Silvio, 1° fanteria.

Nori Carlo, comando VII corpo d'armata.
Oddone Umberto, direzione artiglieria Alessandria.
Gentile Geremia, fabbrica armi Terni.
Pancaldi Amleto, laboratorio pirotecnico Bologna.
Plini Aniceto, fabbrica armi Terni.
Ciceroni Guido, ospedale Ravenna.
Cotogno Oreste, reggimento cavalleggeri di Foggia.
Santoro Carlo, direzione artiglieria Roma.
Vandini Fernando, divisione territoriale Firenze.
Guglieri Agostino, 1° bersaglieri.
Spadoni Enrico, distretto Lecco.
Micallef Giuseppe, direzione artiglieria Piacenza.
Bonifazzi Fernando, distretto Teramo.
Luongo Nicola, direzione artiglieria Maddalena.
Peraccini Adolfo, divisione territoriale Torino.
Levi Ulderico, 72° fanteria.
Bertancini Gaetano, distretto Venezia.
De Francisci Francesco, sezione commissariato Livorno.
Montanucci Archimede, distretto Alessandria.
Taccia Salvatore, direzione genio Firenze.
Martignoni Giovanni, officina costruzione artiglieria Torino.
Giancotti Vincenzo, ospedale Catanzaro.
Ferrari Arrigo, 61° fanteria.
Abbate Giovanni, ufficio personali vari.
Estrangeros Vincenzo, arsenale costruzione artiglieria Torino.
Sottero Angelo, officina costruzione artiglieria Torino.
Chiavarino Pietro, polverificio Fossano.
Moretti Giacomo, 17° artiglieria campagna.
Berni Giovanni, 21° id. id.
Pes Salvatore, legione carabinieri Cagliari.
Savini Armando, direzione genio Bologna (sottodirezione Ravenna).
D'Alessi Gino, 2° artiglieria montagna.
Pilan Giocondo, direzione artiglieria Verona.
Trischitta Gregorio, distretto Messina.
Mattioli Pilade, 52° fanteria.
Gaglio Pietro, distretto Verona.
Fusco Roberto, comando stabilimenti militari pena.
Carnevale Giuliano, comando truppe genio Spezia.
de Maria Arturo, comando stabilimenti militari pena.
Palermo Giovanni, laboratorio pirotecnico Capua.
Forlani Giuseppe, direzione genio Ancona.
Armentano Roberto, id. id. Torino.
Orlandi Attilio, distretto Sacile.

Marazio Marzio, 5° artiglieria campagna.
Visconti Galeazzo, 25° fanteria.
Statuto Rodolfo, distretto Brescia.
Saveriano Fiorentino, direzione artiglieria Genova.
Perlati Carlo, 37° fanteria.
Gatteschi Adolfo, 7° artiglieria campagna.
Gilardi Luigi, distretto Verona.
Zelli Tommaso, laboratorio precisione.
Patrucco Ugo, 2° genio.
Venturini Tommaso, direzione artiglieria Verona.
Quatrini Gustavo, legione carabinieri Verona.
Vigilante de Vita Candido, direzione esperienze artiglieria.
Pignatone Pasquale, officina costruzione artiglieria Torino.
Pontieri Gabriele, ospedale Catanzaro.
de Antonelli Giuseppe, id. Napoli.
Palmieri Alfredo, laboratorio precisione
Sordellini Dario, direzione artiglieria Messina.
Marotta Carlo, ospedale Ancona.
Schiroli Eduardo, distretto Caltanissetta.
Corradini Ermete, comando artiglieria campagna Firenze.
Biagioni Eracrio, distretto Firenze.
Chiozzi Salustio, id. Ferrara.
Palumbo Eduardo, 12° bersaglieri.
Pinna Salvatore, ospedale Messina.
Solinas Antonio, distretto Roma.
De Santis Vincenzo, laboratorio precisione.
Camuncoli Ulderico, comando artiglieria costa e fortezza Piacenza.
Ena Battista, sezione commissariato Novara.
Pagliari Ettore, comando artiglieria fortezza Genova.
Pizzi Nicolò, legione carabinieri Bari.
Colapinto Giovanni, 1° artiglieria fortezza (costa e fortezza).
Miccio Alfredo, distretto Ravenna.
Iaria Giuseppe, 20° fanteria.
Paganini Firminio, divisione territoriale Verona.

Ministero del tesoro.

Uno dei precedenti quattro posti di ufficiale di scrittura di 6ª classe nelle intendenze di finanza (in qualsiasi residenza). — *Stipendio L. 1500.*

Fruttero Giuseppe, distretto Mondovì.
Montagna Giuseppe, distretto Cosenza.

Basso Pietro, tribunale Torino.
Ribera Costantino, sezione commissariato Napoli.
Medici Francesco, id. id. Catanzaro.
Sandri Abner, 79° fanteria.
Iavicoli Adelmo, direzione genio Verona.
Lucchese Tommaso, 7° fanteria.
Vivio Pasquale, 89° id.
Cusmano Salvatore, deposito allevamento cavalli Persano (sezione Paternò).
Ceribella Ferruccio, distretto Verona.
Freda Giovanni, id. Genova.
Conoscente Salvatore, direzione commissariato I corpo armata.
Vespa Riccardo, ufficio personali vari.
Bertolli Giuseppe, fabbrica armi Terni.
Gorno Arturo, 6° alpini.
Tonni Angelo, fabbrica armi Brescia (sezione Gardone Val Trompia).
Baroni Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Luciano Achille, sezione commissariato Napoli.
Miniggio Felice, officina costruzione artiglieria Torino.
Sereni Emilio, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Romano Alessandro, direzione artiglieria Venezia.
Abrami Ottorino, ospedale Alessandria.
Panigata Beniamino, distretto Savona.
Gibilisco Paolo, 29° fanteria.
Gabrielli Giuseppe, scuola applicazione cavalleria.
Pianese Raffaele, direzione genio Roma.
Sasso del Verme Salvatore, 52° fanteria.
Ferrari Antonio, direzione genio Roma.
Lerario Orazio, ispettorato generale artiglieria.
Marchetti Rodolfo, distretto Spoleto.
Mazzi Guglielmo, battaglione specialisti genio.
Viviani Giovanni, 27° fanteria.
Genocchi Achille, 4° genio.
Tinti Alfredo, direzione genio Genova.
Mandruzzato Arturo, reggimento Piemonte reale cavalleria.
Zucchi Ildebrando, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Maltese Enrico, distretto Siena.
Cappelloni Remo, 3° artiglieria fortezza (costa e fortezza).
Tavecchio Carlo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Minichelli Michele, direzione genio Verona.
Gatto-Monticone Cosma, scuola applicazione cavalleria.
Vergini Augusto, ufficio personali vari.

Biancardi Edoardo, direzione genio Alessandria (sottodirezione Cuneo).
Fuardo Lodovico, officina costruzione genio Pavia.
Boella Ulisse, distretto Ivrea.
Manzo Felice, comando V corpo armata.
Izzo Domenico, 3° genio.
Storace Carmelo, 93° fanteria.
Forzano Giovanni, distretto Palermo.
Alicicco Guglielmo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Ferro Nicolò, distretto Genova.
Sanguinetti Pietro, legione carabinieri Firenze.
Gallina Pio, direzione artiglieria Alessandria.
Vignini Federico, 5° bersaglieri.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Due posti di applicato di 3ª classe nell' amministrazione centrale — Stipendio L. 1500.

Postiglione Eugenio, comando artiglieria campagna Napoli.
Seghetti Benedetto, distretto Ascoli Piceno.
Sechi Sebastiano, divisione territoriale Ravenna.
Basso Giuseppe, ospedale Roma.
Muzzi Stefano, direzione genio Bologna.
Resta Gerardo, distretto Lucca.
Celentano Gennaro, id. Siena.
Pesci Romolo, id. Roma.
Elisei Giovanni, ufficio personali vari.
Perifano Alberto, officina costruzione artiglieria Napoli.
Bettiolo Lorenzo, comando corpo stato maggiore.
Fontana Beniamino, direzione artiglieria Maddalena.
Saltarelli Flaminio, direzione commissariato IV corpo d'armata.
Spagnesi Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Magrini Augusto, divisione territoriale Bologna.
Portera Liborio, distretto Siracusa.
Federico Epifanio, 2° fanteria.
Papa Giulio, 14° id.
Mottola Nicola, sezione commissariato Piacenza.
Lattuca Luigi, ufficio personali vari.
D'Anna Giovanni, distretto Napoli.
Albizzi Guido, scuola applicazione sanità militare.
Memma Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cucca Giovanni, id. id. (id. id.).

Della Corte Gustavo, direzione genio Napoli (sezione staccata Caserta).
D'Oria D'Avvocati Domenico, distretto Campobasso.
Vinci Filippo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Aresta Michelangelo, magazzino casermaggio Bari.
Polidori Umberto, direzione commissariato II corpo armata.
Caracciolo Giuseppe, distretto Ancona.
Fantozzi Giuseppe, direzione genio Roma.
Maggi Guglielmo, 3° artiglieria fortezza (costa e fortezza).
Giganti Domenico, direzione genio Napoli.
Schemmari Salvatore, divisione territoriale Napoli.
Restano Emilio, ospedale Torino.
Pierucci Alfredo, distretto Pistoia.
Del Vecchio Domenico, ospedale Roma.
Garesio Antonio, 4° bersaglieri.
Guglieri Antonio, direzione genio Genova (sottodirezione Piacenza).
Canova Luigi, comando I corpo d'armata.
Longo Gaetano, distretto Palermo.
Torre Ernesto, id. Foggia.
David Antonino, 19° fanteria.
Russo Arturo, collegio Roma.
Governatori Goffredo, 51° fanteria.
Valenti Ferruccio, direzione commissariato I corpo d'armata.
Spera Mariano, distretto Potenza.
Pepere Ernesto, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Torta Giuseppe, tribunale Torino.
Ioppi Francesco, distretto Sacile.
Ventura Antonio, reggimento lancieri di Montebello.
Tedoldi Alessandro, comando corpo stato maggiore.
Logrand Vincenzo, 94° fanteria
Davino Camillo, 39° id.
Torti Antenore, direzione genio Roma.
De Giorgis Ferdinando, ispettorato generale genio.
Rinaldi Pio, id. id. id.
Levi Alberto, ufficio delle fortificazioni e sottodirezione Messina.
Fiore Pasquale, ispettorato generale genio.
Grange Achille, sezione commissariato Cuneo.
Barbieri Luigi, scuola applicazione fanteria.
Panini Mario, direzione artiglieria Piacenza.
Camerlenghi Attilio, distretto Novara.
Cardoni Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Robertazzi Alfonso, collegio Napoli.
Sommacampagna Gino, officina costruzione artiglieria Napoli.

Minardi Ireneo, direzione genio Genova.
Spagna Alfonzo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Bosio Giovanni, distretto Novara.
Galletti Ferruccio, 60° fanteria.
Roversi Adamo, direzione genio Milano.
Cardini Ettore, sezione commissariato Firenze.
Mazza Antonio, ispettorato generale genio.
Delicato Vincenzo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Cardellino Carlo, 91° fanteria
Marconi Enrico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Durante Giuseppe, 12° bersaglieri.
Melicchia Ettore, ufficio delle fortificazioni Venezia.
Casorzo Carlo, farmacia centrale militare.
Astorri Alberto, distretto Lodi.
Donatelli Decio, id. Napoli.
Alessandrini Alfredo, 2 granatieri.
Fagioli Enrico, distretto Lucca.
Lo Vetere Calogero, distretto Girgenti.
Aletto Domenico, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Fantuzzi Giacomo, distretto Roma.
Scrivanti Secondo, 7 artiglieria campagna.
Salvatori Luigi, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Viarengo Pietro, 21° fanteria.
Nori Pietro, laboratorio pirotecnico Bologna.
Omaggio Antonio, direzione genio Napoli.
Brunetti Luciano, id. id. Bologna.
Faedda Giovanni, ufficio delle fortificazioni Maddalena.
Clivio Umbertino, comando IV corpo armata.
Nardullo Federico, ospedale Brescia
Fatarella Guido, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Lodovighetti Luigi, direzione genio Ancona.
Pieri Alfredo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Bellino Arcangelo, id. id. (id. id.)
De Notaris Francesco, comando X corpo d'armata.
Canepa Lorenzo, comando territoriale genio Torino.
Mannino Giuseppe, divisione territoriale Cagliari.
Tabbi Filippo, ufficio personali vari (comandato Ministero guerra).
Di Paolo Filippo, comando territoriale genio Roma.
Palmieri Luigi, ispettorato sanità militare.
Sebastiani Gonippo, direzione genio Roma.
Zedda Francesco, direzione commissariato IX corpo di armata.

Le autorità da cui direttamente dipendono detti applicati inviteranno gli interessati a rilasciare, non più tardi del decimo giorno dalla data della dispensa del *giornale militare* in cui viene fatta la pubblicazione, una esplicita ed incondizionata dichiarazione scritta di accettazione o di rinunzia all'impiego offerto, e trasmetteranno subito tale dichiarazione al Ministero (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni).

La detta dichiarazione di accettazione o di rinuncia dovrà essere rilasciata da tutti indistintamente i soprannominati impiegati, qualunque sia stata quella precedentemente rilasciata a seguito dell'invito loro fatto per i medesimi impieghi con precedenti circolari.

Per coloro che accettano, le dette autorità dovranno altresì segnalare subito con telegramma al Ministero (Direzione generale anzidetta) l'invio della dichiarazione di accettazione e **trasmettere tale dichiarazione insieme collo specchio caratteristico mod. 112 A per l'anno in corso qualunque sia la data della loro nomina.**

La dichiarazione di accettazione è definitiva, e non può essere per alcun motivo revocata.

Nelle successive dispense del *giornale militare* verranno pubblicati i nomi degli applicati che, avendo accettato l'impiego, sono stati proposti per ordine di anzianità alla competente amministrazione per essere nominati.

Ove pel suddetto impiego vi fossero applicati accettanti, i quali non potessero essere proposti perchè eccedenti al bisogno, i loro nomi resteranno in nota, e saranno ripetuti nelle successive dispense del *giornale militare* nell'elenco degli interpellandi per le nuove vacanze che si verificheranno.

I rinunziatari saranno cancellati dalle liste degli aspiranti all'impiego dai medesimi rifiutato. Però coloro fra essi, che seguono immediatamente in anzianità quello fra gli accettanti, che avrà coperto l'ultimo posto offerto colla circolare d'invito saranno nuovamente interpellati per le successive vacanze che si verificheranno nell'impiego da essi rifiutato.

Le dichiarazioni che fossero condizionate a trattamenti in qualsiasi modo diversi da quelli indicati per ciascun impiego, saranno considerate come rinunzie agli impieghi cui si riferiscono.

Gli applicati compresi in più d'uno dei sopraindicati elenchi qualora intendessero di accettare più d'uno dei corrispondenti impieghi, dovranno nella dichiarazione di accettazione indicare tassativamente per ordine di precedenza, gl'impieghi che accettano.

Le autorità militari sono pregate di accertarsi che venga data

comunicazione della presente circolare a tutti gli applicati da esse dipendenti, che si trovino compresi nei suindicati elenchi, e di dare disposizioni perchè le loro dichiarazioni siano rilasciate non oltre il giorno come sopra stabilito, e perchè nelle dichiarazioni medesime siano esattamente e specificatamente indicati gl'impieghi ai quali esse si riferiscono.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **528.** — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1890 e di militari di 1ª categoria di classi precedenti dei distretti militari di Bari, Barletta, Campobasso (circondario d'Isernia), Foggia, Nola e Trapani.** — (Direzione generale leve e truppa). - 8 dicembre.

1. Questo Ministero determina che le reclute di 1ª categoria della classe 1890 dei distretti militari di Bari, Barletta, Campobasso (circondario d'Isernia), Foggia, Nola e Trapani, lasciate in congedo provvisorio per ragioni sanitarie, siano chiamate alle armi dal 28 dicembre 1910 al 2 gennaio 1911.

Con tali reclute si dovranno presentare anche i militari di classi precedenti indicati nei comma *a*), *b*) e *c*) del n. 1 della circolare n. 364 del corrente anno.

2. La chiamata alle armi e l'assegnazione dei predetti militari dovranno eseguirsi con le stesse norme contenute nella precitata circolare n. 364, ed il loro invio ai corpi sarà iniziato il 7 gennaio 1911 secondo gli ordini di movimento che verranno emanati dal corpo di stato maggiore.

3. Qualora, per ragioni sanitarie, si ritenesse opportuno di ritardare ancora la chiamata alle armi dei militari di qualche comune compreso nel territorio di giurisdizione dei predetti distretti, i comandanti di corpo d'armata addiverranno ai provvedimenti di cui nei §§ 31 e seguenti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

4. Tutti i comandi di distretto militare precetteranno a presentarsi per il giorno 28 dicembre le reclute residenti nella rispettiva giurisdizione ed appartenenti per fatto di leva ad altro distretto, che fossero state lasciate in congedo provvisorio in applicazione dei numeri 1 e 2 della circolare n. 11616 del 19 ottobre scorso.

Precetteranno pure a presentarsi gli studenti di cui al n. 3 della circolare stessa, qualora non producano il certificato d'iscrizione alle università od agli istituti superiori assimilati, per l'anno scolastico 1910-1911, o non comprovino che perdura la causa della sospensione della loro partenza.

5. Per la chiamata alle armi dei militari di cui al precedente numero 1 i comandanti dei distretti indicati nel numero stesso faranno pubblicare nel territorio di loro giurisdizione il seguente manifesto.

Il comandante del distretto di Campobasso dovrà far risultare nel manifesto che la chiamata si riferisce soltanto ai comuni del circondario di Isernia.

6. Si avverte che per le reclute comprese nella presente chiamata le quali, non oltre un mese dalla loro incorporazione, domandino l'ammissione al volontariato di un anno, la ferma decorrerà dal 2 gennaio 1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

DI . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1890 e di militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra il sottoscritto determina che gli uomini di 1ª categoria della classe 1890 e di classi precedenti, chiamati alle armi con il precedente manifesto del . . . . . 1910 e lasciati in congedo provvisorio per ragioni sanitarie, si presentino a questo distretto nelle ore antimeridiane dei giorni indicati nella quarta colonna del seguente specchio:

COMUNI	Circondari ai quali i comuni appartengono	Giorni della presentazione dei militari al sindaco del comune	Giorni di arrivo al distretto

. . . . . addì 1910

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO MILITARE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(10124) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1910 — 15 dicembre

DICEMBRE 14. — N. 529. - Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1891. . . *Pag.* 1583

CIRCOLARE N. **529.** — **Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1891.** — (Direzione generale leve e truppa). — 14 dicembre.

Disposizioni generali.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita la leva militare sui giovani nati nel 1891 e determina:

Che la sessione di questa leva sia aperta il giorno 1° del mese di gennaio p. v.;

Che la verificazione definitiva delle liste di leva e il primo esame degli inscritti nei capoluoghi di mandamento abbiano a cominciare dal 20 gennaio e si compiano senza ritardo;

Che le sedute dei consigli di leva per la estrazione a sorte e per l'esame definitive ed arruolamento degli inscritti abbiano principio il giorno 10 marzo;

E che infine la sessione della leva sia chiusa il 1° agosto p. v.

Le operazioni di verificazione definitiva delle liste di leva e primo esame degl'inscritti, che per l'art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 362, sulla ferma biennale, debbono ora effettuarsi separatamente dalla estrazione a sorte, saranno eseguite con le stesse norme che la legge sul reclutamento, il relativo regolamento e l'istruzione permanente per le operazioni della leva dettano al riguardo, tranne in ciò che sia strettamente incompatibile con l'avvenuto distacco.

L'estrazione a sorte, in applicazione del citato articolo, avrà luogo per mandamento, dinanzi al consiglio di leva, contemporaneamente all'esame definitivo e arruolamento degli inscritti.

I singoli comuni sono, per ciascun mandamento, chiamati alla estrazione e alla visita nell'ordine che sarà fissato dalla sorte, giusta l'articolo 40 del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1888; gl'inscritti di ogni comune vi sono

chiamati nell'ordine della rispettiva lista di leva; come sarà specificato nelle tabelle annesse al manifesto per l'ordine di leva.

2. I prefetti e sottoprefetti del Regno convocheranno pel giorno 1° gennaio i consigli di leva all'oggetto di proclamare l'apertura della sessione suindicata, fissare i giorni in cui avranno luogo le operazioni mandamentali e le sedute del consiglio di leva per la estrazione a sorte e l'esame definitivo e arruolamento, procedere al sorteggio per determinare l'ordine in cui nei mandamenti composti di più comuni i comuni stessi saranno chiamati alla estrazione e alla visita, e alle altre operazioni di cui nei paragrafi 76 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

La estrazione delle schede per l'ordine di presentazione dei comuni al consiglio di leva, sarà eseguita dal presidente del consiglio stesso.

Il manifesto per l'ordine della leva, che i prefetti e sottoprefetti dovranno far pubblicare, sarà conforme al modello annesso alla presente circolare, e dovrà essere pubblicato colla data del 1° gennaio 1911.

Le stesse autorità prefettizie dovranno assicurarsi, prima dell'inizio della verificazione delle liste, che la pubblicazione sia avvenuta regolarmente in tutti i dipendenti comuni.

3. Il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di volersi attenere alle disposizioni dei capi III e VI della *Istruzione permanente per le operazioni della leva* in data 7 marzo 1904 per quanto concerne la *compilazione della tabella* indicante i giorni in cui dovranno aver luogo le operazioni della verificazione delle liste e primo esame degli inscritti, della estrazione a sorte e dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti; la *comunicazione* al comando del corpo di armata del *manifesto per l'ordine della leva* e le norme da seguire nella *costituzione del consiglio di leva*.

Del manifesto dovranno essere inviate due copie a questo Ministero.

Nello stabilire i giorni per la estrazione a sorte e per l'esame definitivo ed arruolamento i prefetti e sottoprefetti vorranno tenere presente che le *sedute ordinarie* dei consigli di leva non dovranno protrarsi oltre il 20 giugno p. v. e che, a modificazione del § 17, comma *b*), della predetta istruzione permanente, *non potranno in nessun caso essere visitati in ciascuna seduta più di 70 inscritti, o più di 140* nei circondari ai quali siano destinati due ufficiali medici come periti sanitari.

Con la stessa tabella inclusa nel manifeste, verranno inoltre prestabilite le sedute suppletive in numero proporzionato ai presunti bisogni, avvertendo però che tali sedute dovranno tenersi parte in prossimità della chiusura della sessione (1° agosto), e parte, con adeguati intervalli, nel periodo di tempo compreso tra la fine delle sedute ordinarie ed il mese di luglio.

Nello stabilire il numero di tali sedute si terrà presente la importante aggiunta recata col R. decreto 6 maggio 1909 n. 278 al § 316 del regolamento sul reclutamento e che riguarda la nuova istituzione di uno speciale collegio medico per i casi di dubbia idoneità.

4. Le sedute straordinarie possono indirsi non solo nel 2° periodo della leva, ma anche durante la sessione, ove ciò sia necessario per provvedimenti di carattere urgente, comprese le visite dello speciale collegio medico di cui sopra.

Dovrà essere provveduto a che siano indette apposite sedute straordinarie in prossimità della chiamata della classe alle armi, perchè, prima della chiamata stessa, sia definita la posizione del maggior numero possibile di inscritti.

I signori prefetti sono pregati di fare uffici presso la presidenza del rispettivo consiglio provinciale, affinchè raccomandi vivamente ai consiglieri designati come membri effettivi o supplenti dei consigli di leva, di voler curare l'adempimento doveroso dell'incarico loro affidato dalla rappresentanza provinciale, tanto per le sedute ordinarie come per quelle straordinarie, e nel caso di assoluta impossibilità di corrispondere agli inviti, di volerne prevenire in tempo il prefetto o sottoprefetto, per ovviare agli inconvenienti dei rinvii delle sedute, e al danno che ne può derivare agli interessi degli inscritti di leva e delle loro famiglie.

5. Per le destinazioni degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici ai consigli di leva e per le istruzioni agli ufficiali delegati si terranno presenti le avvertenze contenute nei nn. 5, 6 e 7 della circolare n. 18 del 14 gennaio 1909 per la chiamata alla leva dei giovani nati nel 1889.

6. Per il precetto che i sindaci dei comuni debbono mandare agli inscritti di leva a norma del capoverso del § 130 del regolamento sul reclutamento, vale il modello annesso alla circolare n. 18 del 1909.

7. L' indennità di viaggio e di soggiorno da corrispondersi agli inscritti indigenti ai termini dell'art. 3 della citata legge sulla ferma biennale, s' intende dovuta per il viaggio (andata

e ritorno) dal comune di loro attuale residenza al capoluogo di circondario, ch'essi compiano nei giorni per essi stabiliti per l'estrazione a sorte e per l'esame definitivo e arruolamento, o, per giustificate cause, in altri giorni del primo periodo della leva, e per il tempo in cui rimangano a disposizione del consiglio.

L'accertamento dell'indigenza degl'inscritti è demandato alla stessa commissione comunale istituita per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e dovrà essere ispirato agli stessi criteri e alle norme indicate nella relativa istruzione (Atto n. 118 del 3 luglio 1907).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1891

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visto l'articolo 33 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con reale decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1891 sono chiamati all'estrazione del numero e all'esame definitivo ed arruolamento, in questo capoluogo di circondario, nei giorni e nelle ore indicate per ciascun mandamento, o per ciascun comune, nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Si avverte a tale riguardo che i giovani stati dati in nota per la inscrizione sulle liste di leva dalle regie autorità diplomatiche o consolari, e per i quali le autorità stesse non poterono indicare il comune del regno a cui apparteneva la loro famiglia, furono inscritti sulle liste di leva del comune di Roma.

2. Quelli dei detti giovani che abbiano i requisiti richiesti per concorrere alla leva di mare devono, non più tardi del *12 gennaio corrente*, richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

In caso di assenza dei giovani medesimi, la richiesta di cui sopra dovrà essere fatta dalle loro famiglie: avvertendosi che i reclami presentati posteriormente non potranno in nessun caso essere accolti.

3. Coloro che fossero stati omessi sulle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune del rispettivo domicilio legale la loro aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle disposizioni penali comminate dalla legge.

4. I giovani di origine straniera stati inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo del prefetto o sottoprefetto, apposita domanda in carta da bollo da lire 1,22, corredata della copia autentica, debitamente legalizzata, dell'atto di nascita del padre loro (o, se il padre sia ignoto, della madre) e di un certificato *dell'autorità governativa, diplomatica o consolare* dello Stato a cui appartengono, debitamente legalizzato dalla regia auto-

rità competente, comprovante che il padre (o la madre) è *per origine* cittadino dello Stato medesimo. Qualora il padre (o la madre) fosse per origine cittadino italiano, il certificato di cui sopra dovrà indicare la data in cui gli fu conferita la cittadinanza estera. Le dichiarazioni delle autorità municipali estere non possono tener luogo del certificato medesimo. I documenti da prodursi a corredo delle domande di cancellazione dalle liste di leva per ragione di cittadinanza, che fossero redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana, fatta da un perito interprete e debitamente autenticata dalla regia autorità competente.

5. Gli inscritti hanno l'obbligo di presentarsi alla estrazione a sorte e all'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per ciascuno di essi stabilito nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli di essi che non si presenteranno in detto giorno senza comprovare con regolari certificati di esserne legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti al consiglio di leva.

Gli inscritti di leva per recarsi dal comune di residenza al capoluogo del circondario dove debbono presentarsi al consiglio di leva, e per ritornare, fruiscono della tariffa dei trasporti militari. Agli inscritti riconosciuti indigenti, è corrisposta una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva; e, qualora debbano per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a venti chilometri, è dovuto anche il pagamento dei mezzi di viaggio. Le domande per siffatte concessioni debbono essere indirizzate alle autorità comunali competenti.

6. Le condizioni di famiglia che conferiscono diritto, secondo i casi, all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, sono quelle contemplate nelle leggi 15 dicembre 1907, n. 763, e 30 giugno 1910, n. 362, salvi i diritti precedentemente acquisiti ai termini del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. decreto del 6 agosto 1888.

L'articolo 7 della detta legge 15 dicembre 1907, ammette che i titoli d'esenzione possano essere comprovati sino alla chiusura della leva o, se trattisi di titoli verificatisi nell'ultimo trimestre della leva, sino al 90° giorno da quello in cui si sono verificati. Siccome però questa disposizione non ha per effetto di far sospendere l'arruolamento in 1ª categoria o la chiamata sotto le armi di quegli inscritti che non avessero ancora regolarmente comprovato, al momento della visita sanitaria innanzi al consiglio di leva o della presentazione alle armi della classe, i diritti invocati, così rendesi manifesta l'opportunità che la prova di tali diritti sia pienamente costituita, avanti al Consiglio di leva, all'atto stesso della visita ed arruolamento, o al più presto possibile se trat-

tisi di titoli verificatisi posteriormente, mediante i documenti prescritti pei singoli casi.

7. Per dimostrare l'esistenza dei detti titoli sono in genere necessari, oltre alla situazione di famiglia compilata secondo il prescritto modello, i certificati di nascita o di morte dei membri della famiglia dalla cui età o dalla cui morte dipenda il diritto, e il certificato comprovante il seguito matrimonio legale fra i genitori dell'inscritto (quando non trattisi di figlio naturale riconosciuto) e, se occorre, quello comprovante il matrimonio legale fra gli avi.

Gli interessati dovranno pertanto iniziare a tempo le pratiche occorrenti per raccogliere tali documenti; tanto più che se, come avviene sovente, qualche atto dello stato civile fosse stato omesso sui relativi registri, ovvero contenesse erronee indicazioni, sarebbe necessario provocarne senza indugio dall'autorità giudiziaria la formazione o la rettificazione.

A tale riguardo si avverte che gli atti e scritti necessari alla rettificazione degli atti di stato civile ed i relativi procedimenti, quando siano richiesti esclusivamente per costituire la prova dei diritti di esenzione, sono esenti da tassa di bollo e da spese.

8. Gli inscritti e le loro famiglie, che si riputassero gravati dalla decisione del consiglio di leva, potranno ricorrere al Ministero della guerra per mezzo di quest' ufficio.

9. I ricorsi degli inscritti ai magistrati ordinari, nei casi specificati dall'art. 64 della legge sul reclutamento, faranno sospendere gli effetti dell'arruolamento soltanto quando siano stati fatti nei 10 giorni posteriori alla decisione del consiglio di leva che statuì sulla sorte degli inscritti medesimi; se fatti dopo, non sospenderanno gli effetti dell'arruolamento stesso.

10. Le domande di visita e di arruolamento per delegazione nel Regno debbono essere dirette al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui l'inscritto risiede e contenere le indicazioni volute dal § 224 del regolamento sul reclutamento.

Tali domande debbono essere presentate con tutta sollecitudine, non appena aperte le sedute del consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento (*10 marzo*); e ad ogni modo non più tardi del giorno *10 luglio*.

Classi ascritte all'esercito permanente ed al corpo reale equipaggi al 1° gennaio 1911.

11. Per norma di chi può avervi interesse, agli effetti dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, si avverte che le classi dei militari di truppa di 1ª categoria ascritte all'esercito permanente ed al corpo reale equipaggi alla data suddetta sono le seguenti:

Tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti ai carabinieri reali dalla classe 1881 alla classe 1890 compresa, meno i sottufficiali;

Tutti i militari di 1ª categoria dell'arma di cavalleria con ferma di quattro anni (non compresi i sottufficiali) stati trasferiti alla classe 1881 ed alle successive da classi di leve anteriori;

Altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni) dalla classe 1882 alla classe 1890 compresa;

Gli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato stati trasferiti dalla Regia marina al Regio esercito per effetto dell'articolo 1 della legge n. 26 del 1° febbraio 1900, dalla classe 1879 alla classe 1889 compresa;

Corpo reale equipaggi, dalla classe 1879 alla classe 1890 compresa; avvertendo peraltro che potranno, agli effetti di cui sopra, considerarsi quali militari della classe 1890 del corpo reale equipaggi soltanto gli inscritti marittimi della classe 1890 che siano stati arruolati prima del giorno *1° gennaio 1911* fissato per l'apertura della sessione della leva sulla classe 1891.

I militari provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria delle classi 1878, 1879, 1880 e 1881, restano ascritti all'esercito permanente fino al 31 decembre 1910; dal 1° gennaio 1911 fanno passaggio alla milizia mobile.

Il presente manifesto sarà a più riprese pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

. . . . . , addì 1° gennaio 1911.

Il Prefetto (o *Sottoprefetto*).

TABELLA *indicante i giorni destinati per le operazioni della verificazione delle liste di leva e del primo esame degli inscritti di ciascun mandamento* (o *distretto amministrativo*).

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

TABELLA *indicante i giorni destinati per le operazioni della estrazione a sorte e dell'esame definitivo degli inscritti.*

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*
							Sedute suppletive						
							Chiusura della sessione.						

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(10152) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1910 — 17 dicembre

SETTEMBRE 17. — N. **530** - R. decreto n 822 che stabilisce le norme per la denuncia e per la registrazione degli impegni a carico del bilancio dello Stato . . . . . *Pag.* 1593

DICEMBRE 14. — » **531**. - Varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito. . . . . » 1597

» 14. — » **532**. - Varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali) » 1597

» 14. — » **533**. - Pubblicazione dell'annuario militare per il 1911. » 1597

» 14. — » **534**. - Varianti ai limiti d'anzianità per l'inserizione nei quadri d'avanzamento degli ufficiali in congedo dei ruoli dei carabinieri reali, di fanteria e del personale permanente dei distretti per il 1911 . . . . . » 1600

» 15. — » **535**. - Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare . . . . . » 1600

» 15. — » **536**. - Armi da scherma . . . . . » 1601

» 15. — » **537**. - Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare. . . . . » 1601

» 15. — » **538**. - Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1911. — Disposizioni esecutive l. . » 1602

» 16. — » **539**. - Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità pel 1910 e 1911 . . . . » 1610

» 16. — » **540**. - Conteggio delle scatolette di carne in conserva consumate . . . . . » 1610

— Avviso Giornale militare e bollettino ufficiale per l'anno 1911 . . . . . » 1611

— » - Rivista militare italiana per l'anno 1911 . . . . » 1612

— » - Rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1911 . . » 1612

— » - Atlante del materiale d'artiglieria per l'anno 1911 » 1613

CIRCOLARE N. **530**. — **R. decreto n. 822 che stabilisce le norme per la denuncia e per la registrazione degli impegni a carico del bilancio dello Stato**. — (Direzione degli affari generali). — 17 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 20 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, serie 3ª, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e gli articoli 196, 308, 309,

310, 311 e 674 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3ª;

Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, serie 3ª;

Visti i reali decreti 4 gennaio 1897, n. 2 e 8 luglio 1904, n. 346;

Ritenuta la necessità di concentrare presso le ragionerie ministeriali le scritture per gli impegni e di disciplinarle con disposizioni uniformi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso la ragioneria di ciascun Ministero sono concentrate le scritture degli impegni, così provvisori come definitivi gravanti su tutti i capitoli del rispettivo bilancio.

A tale uopo il competente ufficio amministrativo deve dare alla ragioneria immediata comunicazione degli impegni medesimi.

Il capo ragioniere, ad ogni richiesta dell'ufficio amministrativo, fa conoscere al medesimo il fondo che rimane disponibile sullo stanziamento approvato.

Art. 2.

Con decreti ministeriali, da registrarsi alla Corte dei conti, sono designati in principio di ogni esercizio, e nel corso dell'esercizio stesso quando avvengano mutamenti nel personale, i funzionari incaricati di dare, sotto la loro responsabilità, comunicazione alla ragioneria degli impegni assunti.

Tale comunicazione ha luogo mediante l'invio alla ragioneria stessa degli atti di impegno provvisorio o definitivo da munire di visto del capo ragioniere.

Il capo ragioniere che nella registrazione di impegni definitivi si avveda della mancata o ritardata notificazione di impegni provvisori dai quali sia nato un vincolo per l'amministrazione prima della loro comunicazione alla ragioneria, deve renderne inteso il ministro dal quale dipende e contestare il fatto al funzionario responsabile.

Art. 3.

Sono considerati come provvisori e registrati per memoria anche se non possano determinarsi che in via approssimativa gli impegni latenti o in corso di formazione derivanti da atti non

ancora definitivi, dai quali, però, possa conseguire una spesa a carico del bilancio dello Stato.

Sono considerati come definitivi gli impegni che hanno origine da atti costituenti vincolo perfetto e irrevocabile per l'amministrazione o revocabile solamente con un atto formale.

Secondo la varia loro natura gli impegni sono notati, o direttamente fra quelli definitivi, oppure fra quelli per memoria, per passare ai definitivi quando se ne muti il carattere ai sensi del comma precedente.

Art. 4.

Nelle scritture delle ragionerie ministeriali sono registrati in distinte colonne gli impegni provvisori e quelli definitivi, gli impegni che gravano l'esercizio in corso e quelli imputabili agli esercizi avvenire.

Per le spese i cui effetti cadono sugli esercizi successivi sono tenuti registri sussidiari, nei quali deve mettersi in evidenza l'onere gravante su ciascun esercizio.

Art. 5.

Entro i primi quindici giorni di ogni mese ciascuna ragioneria ministeriale compila la situazione degli impegni provvisori e di quelli definitivi a tutto il mese precedente, da servire di base per l'esame degli impegni, affidati alla commissione di cui ai reali decreti 4 gennaio 1897, n. 2, e 8 luglio 1904, n. 346, il quale dovrà aver luogo entro il giorno 20 di ogni mese.

Cinque giorni al più tardi, dopo l'adunanza della detta commissione, il relativo verbale e la situazione degli impegni sono inviati al Ministero del tesoro (ragioneria generale dello Stato) e alla Corte dei conti.

Alle adunanze della commissione assiste un rappresentante del ministro del tesoro.

Art. 6.

Alla chiusura dell'esercizio sono trasportati fra gli impegni provvisori dell'esercizio successivo quelli per i quali permangano le circostanze e le ragioni che ne occasionarono la inscrizione primitiva.

Sono altresì trasportati dagli impegni definitivi dell'esercizio scaduto a quelli del nuovo, per i capitoli di spesa ordinaria, gli impegni dipendenti da contratti o da altri atti,

quando il lavoro e la fornitura siano bensì stati ordinati, ma non abbiano ancora avuto principio di esecuzione.

Tutti gli altri impegni provvisori dell'esercizio scaduto vengono annullati, e quelli definitivi non contemplati nell'alinea precedente costituiscono residui per i capitoli di spesa ordinaria.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nei reali decreti 4 gennaio 1897, n. 2, 8 luglio 1904, n. 346, e nel presente decreto sono applicabili anche all'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Le modalità di applicazione di tali disposizioni saranno stabilite di concerto fra il ministro del tesoro e quello dei lavori pubblici.

Art. 8.

Le istruzioni che, a cura di ciascuna amministrazione, saranno emanate per l'applicazione del presente decreto e i modelli delle scritture da adottarsi in sostituzione o a riforma di quelle in vigore dovranno essere preventivamente concordate col Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato.

Art. 9.

I funzionari che risultino colpevoli di inosservanza alle disposizioni contenute nel presente decreto, vengono sottoposti, anche per iniziativa del ministro del tesoro, di concerto col ministro competente, a procedimento disciplinare, nei modi stabiliti dal titolo V del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con reale decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

TEDESCO.

N. **531.** — **Varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito.** — (Gabinetto militare). — 14 dicembre.

È stato pubblicato il secondo fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento predetto (comandante di brigata di cavalleria non facente parte di divisione di cavalleria),

I comandi, corpi ed uffici faranno richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari del numero di esemplari loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi cinque.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **532.** — **Varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali).** — (Gabinetto militare). — 14 dicembre.

È pubblicato il secondo fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento suddetto, che riguarda la quota giornaliera per le mense degli ufficiali ai campi.

I comandi, corpi ed uffici faranno richiesta all'ufficio di amministrazione di personali militari vari del numero di esemplari loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi cinque.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **533.** — **Pubblicazione dell'annuario militare per il 1911.** — (Direzione generale leve e truppa). — 14 dicembre.

Nel principio del prossimo anno, sarà pubblicato l'*annuario militare* pel 1911, diviso, come quello del corrente anno, in tre volumi, contenenti il primo i ruoli di anzianità ed il riparto degli ufficiali in servizio permanente e degli impiegati dell'amministrazione della guerra, il secondo il ruolo degli ufficiali in congedo e il terzo quello degli ufficiali di tutte le armi e gradi che hanno cessato di appartenere definitivamente al R. esercito, conservando il grado con la relativa uniforme.

Tutti gli ufficiali ed impiegati che riscontrassero qualche inesattezza nelle indicazioni che li riguardano, dovranno par-

teciparla al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, avvertendo che, siccome l'*annuario* sarà al corrente fino al 31 dicembre 1910 (ultima dispensa del *bollettino delle nomine* che sarà pubblicata nel corrente anno), così le osservazioni da farsi saranno limitate a quella data.

I comandanti di corpo, capi di servizio e di ufficio cureranno poi che, colla scorta dei rispettivi stati di servizio, siano verificate tutte le indicazioni contenute nell'*annuario* riguardante i dipendenti ufficiali tanto in servizio permanente quanto in congedo, e gli impiegati, segnalando al Ministero tutte le differenze riscontrate.

Il Ministero richiama in modo speciale l'attenzione dei corpi sulla innovazione che verrà introdotta nell'*annuario militare* pel 1912 e cioè che per gli ufficiali non figurerà nella parte I la data relativa alla loro entrata in servizio, e ad essa verrà sostituita quella di nomina al grado di sottotenente.

In conseguenza non si dovrà far luogo a proposte di rettificazione con lo stampato modello 51 per quanto riguarda le date di entrata in servizio che quest'anno fossero riscontrate errate.

Affinchè poi questo Ministero possa avere dei dati esatti che saranno confrontati con gli stati di servizio da esso tenuti, tutti i corpi, uffici, stabilimenti, ecc., che hanno ufficiali effettivi in servizio permanente alla data del 1° gennaio 1911, dovranno trasmettergli, non più tardi del 30 marzo detto anno, un elenco nominativo degli ufficiali stessi con l'indicazione della data di nomina a sottotenente che dovrà essere quella indicante l'anzianità di tale grado.

A tale effetto si terranno presenti le seguenti norme:

1. Per i sottotenenti d'artiglieria e genio provenienti dalla scuola d'applicazione, si dovrà stabilire per data di nomina a sottotenente quella del passaggio al 3° corso dell'accademia militare (art. 50 della legge d'avanzamento);

2. Per i medici e veterinari si dovrà computare il tempo passato in servizio effettivo come sottotenenti di complemento (art. 51 della legge stessa);

3. Per gli ufficiali delle armi di artiglieria e del genio e dei corpi sanitario e veterinario, nello stabilire la data di nomina a sottotenente non si dovrà tener conto del beneficio loro concesso dall'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, n. 482, inquantochè tale beneficio si riferisce solo al computo degli anni di servizio per la liquidazione della pensione;

4. Per gli ufficiali di fanteria e cavalleria provenienti da quelli di complemento, la nomina a sottotenente dev'essere quella dell'entrata in servizio permanente.

I comandanti di distretto disporranno perchè siano segnalate le variazioni per gli ufficiali non più ascritti ad alcun ruolo.

Tutte le variazioni, differenze, inesattezze, ecc., rilevate, dovranno essere segnalate al Ministero con elenco mod. 51-A, nel quale sarà lasciato lo spazio di almeno quattro righe, fra nome e nome, da trasmettersi in doppio originale non più tardi del 30 aprile 1911. Detto elenco sarà trasmesso anche se negativo, ma, in questo caso, in unico esemplare.

Per uso degli ufficiali e degli impiegati saranno posti in vendita fascicoletti contenenti i ruoli di anzianità (parte I, volume I) dei personali raggruppati, come appare dal seguente specchietto, nel quale è pure indicato il numero di ciascun fascicolo, il cui prezzo sarà stabilito con altra circolare:

1° Ufficiali generali e corpo di stato maggiore;
2° Carabinieri reali e cavalleria;
3° Fanteria, personale distretti, invalidi e veterani;
4° Artiglieria, genio, personale delle fortezze;
5° Medici, veterinari, farmacisti;
6° Commissari, contabili;
7° Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante;
8° Ragionieri geometri del genio, ragionieri d'artiglieria, capitecnici, disegnatori tecnici;
9° Applicati delle amministrazioni militari dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari, assistenti del genio militare, personale dei depositi allevamento cavalli.

Le richieste di acquisto dei fascicoletti e volumi a pagamento per conto di ufficiali ed impiegati dovranno essere compilate sui modelli 310 del catalogo e trasmesse all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari con le norme della Disposiz. 3 / III fasc. 9 / R, non più tardi del giorno 10 gennaio 1911, per trarne norma nelle relative ordinazioni da darsi all'editore.

L'ufficio predetto addebiterà ai corpi l'importo totale dei fascicoletti ceduti agli ufficiali ed impiegati: i corpi verranno poi rimborsati direttamente dagli interessati, o si rimborseranno mediante ritenuta sullo stipendio.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **534**. — **Varianti ai limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento degli ufficiali in congedo dei ruoli dei carabinieri reali, di fanteria e del personale permanente dei distretti per il 1911**. — (Gabinetto militare). — 14 dicembre.

A modificazione di quanto fu disposto dalla circolare 287 del corrente anno i limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento per il 1911 pei ruoli predetti sono stabiliti come segue:

Tenenti colonnelli — a tutto il 1904;
Maggiori — a tutto il 1904;
Capitani — a tutto luglio 1896.

Gli specchi d'avanzamento relativi a quelli fra gli ufficiali sopra indicati che non sono stati ancora giudicati rispetto all'idoneità all'avanzamento pel 1911, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti) per il 15 gennaio 1911.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **535**. — **Corso pratico di topografia presso l'Istituto geografico militare**. — (Gabinetto militare). — 15 dicembre.

A modificazione della circolare n. 475 del *giornale militare* corrente anno si comunica:

1. Il nuovo corso s'inizierà il 15 febbraio 1911;
2. Il tempo utile per la presentazione dei documenti di cui al n. 4 della circolare citata è portato al 31 corrente;
3. I saggi di disegno saranno eseguiti presso i comandi di divisione competenti il giorno 10 gennaio p. v.;
4. I saggi eseguiti il 5 corrente dai concorrenti che già si sono presentati per effetto della ripetuta circolare sono validi agli effetti del concorso;
5. I comandanti di corpo notificheranno ufficialmente ai subalterni dipendenti le presenti disposizioni e quelle contenute nelle circolari 478 del *giornale militare* 1909 e 475 *giornale militare* 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **536**. — **Armi da scherma**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 15 dicembre.

È stato determinato che le sale militari da scherma sperimentino un nuovo tipo di sciabola (da sala e da terreno) ed uno di spada (da terreno). Requisiti principali di tali armi, in confronto di quelle attualmente in uso, sarebbero i seguenti:

SCIABOLA.

La lama, per il peso e la consistenza e per la sua giusta flessibilità, concilia bene le varie esigenze del giuoco da sala e da terreno.

La coccia protegge completamente la mano e le dita, anche contro i colpi *di frusta*, e garantisce meglio il braccio.

L'impugnatura si adatta meglio di quella d'alluminio e dà maggior presa alla mano.

SPADA.

Corrisponde alle condizioni fissate dal regolamento della federazione nazionale schermistica italiana.

La lama, pur essendo flessibile quanto occorre per non riuscire pericolosa durante l'assalto, è anche rigida in modo da evitare quelle oscillazioni della punta, che rendono difficile il mirare con esattezza ai bersagli ristretti (p. e. il braccio e la mano).

La coccia, oltre che più robusta, e più semplice, protegge completamente la mano e più efficacemente l'avambraccio, ed essendo priva di rivettine, evita l'inconveniente che la lama avversaria si rompa incontrandone l'orlo.

Le nuove armi di cui trattasi saranno fornite direttamente ai corpi per cura della fabbrica d'armi di Brescia, la quale si incaricherà della loro provvista e collaudo, in misura di due sciabole e due spade per ciascuna sala, con una quantità di lame di ricambio sufficiente per i bisogni di un semestre.

A tal uopo ciascun corpo dovrà, senza indugio, richiedere alla direzione della detta fabbrica le armi di cui trattasi, indicando la quantità di lame di cui abbisogna. Il conseguente importo dovrà essere pagato a suo tempo, nella misura e nei modi che saranno indicati dalla fabbrica d'armi, prelevando la corrispondente somma dall'assegno ordinario per la scherma.

Alla fine del semestre ciascun corpo trasmetterà al Ministero (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) un succinto rapporto sull'uso delle armi del nuovo tipo, facendone constare i pregi ed eventualmente i difetti, con quelle proposte che credesse di fare per migliorarne — ove occorra — il tipo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **537.** — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Gabinetto militare). — 15 dicembre.

L'istituto geografico militare ha ultimato e posto in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

— Carta dimostrativa del Regno al 100,000, edizione policroma con l'orografia a curve, senza sfumo.

Foglio 146 (Sulmona),
Id. 147 (Lanciano),
Id. 148 (Vasto),
Id. 154 (Larino),
Id. 153 (Agnone),
Id. 197 (Amalfi).

Ciascun foglio sciolto L. 0,40.

— Carta corografica d'Italia al 200,000, edizione policroma con orografia a curve e sfumo.

Foglio 17 (Alessandria),
Id. 24 (Genova),
Id. 29 (S. Remo - Porto Maurizio).

Ciascun foglio sciolto L. 1,50.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **538.** — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — **Sessione normale del 1911.** — **Disposizioni esecutive.** — (Gabinetto militare). — 15 dicembre.

In base alle prescrizioni contenute nel n. 10 della circolare n. 62 del *giornale militare ufficiale* del 1908 si comunicano le seguenti disposizioni esecutive per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle quattro armi combat-

tenti, preannunziati con la circolare n. 436 del corrente anno.

I capitani di fanteria chiamati agli esperimenti per la prima volta, per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento del 1911, con la circolare n. 341, e che abbiano rinunciato a tali esperimenti o non li abbiano superati, saranno chiamati nuovamente agli esperimenti nell'autunno del 1911. È però fatta loro facoltà di chiedere di essere ammessi agli esperimenti nella prossima primavera, nel quale caso saranno assegnati all'ultimo gruppo.

I capitani di artiglieria che con successiva determinazione venissero assegnati in modo definitivo al ruolo tecnico dell'arma saranno dispensati dagli esperimenti indetti con la presente circolare, e verranno successivamente chiamati agli esperimenti con programma e modalità speciali.

I comandi di corpo d'armata sono autorizzati a proporre al Ministero (Gabinetto militare) quei passaggi di candidati da un gruppo ad un altro che fossero suggeriti da gravi e bene accertati motivi privati o di servizio.

§ 1.

1. Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di fanteria, cavalleria e artiglieria avranno luogo nel territorio del X corpo d'armata (Napoli).

2. La commissione sperimentatrice sarà composta come segue:

Presidente — Tenente generale Panizzardi comm. Alessandro.

Membri effettivi
- Maggiore generale Salvati comm. Luigi;
- Id. id. De Stefano nob. Matteo;
- Id. id. D'Alessandro comm. Felice;
- Colonnello di fanteria Giuliani cav. Francesco;
- Id. di cavalleria Del Re cav. Giuseppe;
- Id. di artiglieria Morin cav. Carlo;
- Id. di stato maggiore Buonini cav. Icilio.

Membri supplenti:
- Tenente colonnello di fanteria Arrighi cav. Giovanni;
- Id. di cavalleria D'Angelo cav. Gaetano;
- Id. d'artiglieria Martinez cav. Francesco;
- Id. di stato maggiore Giardino cavaliere Gaetano.

La prima riunione della commissione avrà luogo il giorno 12 gennaio 1911 alle ore 10, presso il comando della divisione territoriale di Napoli.

3. Gli ufficiali da esperimentare saranno divisi in 4 gruppi.

Essi si presenteranno al comando del presidio di Caserta vestendo l'uniforme ordinaria, alle ore 16 del giorno precedente l'inizio dell'esperimento.

1° GRUPPO.

Dal 17 gennaio al 10 febbraio.

Fanteria.

Pratesi cav. Virgilio.
Giubilei cav. Oreste.
Gargano cav. Pietro.
Pinelli cav. Aroldo.
Rossi cav. Gregorio.
Conforti cav. Vincenzo.
Bogani cav. Luigi.
Bracone cav. Giovanni.
Vachino cav. Giovanni.
Zino cav. Giovanni.
Gallina cav. Giovanni.
Anguissola conte cav. Annibale.
Novaro cav. Giov. Battista.
Billi di Sandorno nob. cav. Ferruccio.
Agosti cav. Agostino.
Gatti cav. Euclide.
Gori cav. Francesco.
Albarella cav. Roberto.
Richieri cav. Giuseppe.
Giannattasio cav. Gustavo.
Lupi cav. Vittorio.
Paroni cav. Luigi.
Pisano cav. Alfredo.
Serra cav. Giov. Battista.
Nardi cav. Augusto.
Rossetti cav. Torquato.
Russo cav. Beniamino.
Caracciolo cav. Vito.
Marongiu cav. Michele.
Cavalli cav. Vincenzo.
Millo dei conti di Casalgiate nob. Vittorio.
De Mayo cav. Guido.
Zampelli cav. Luciano.
Sagramoso nob. conte palatino Giovanni.
Moretti Antonio.
Vallese Modestino.
Carrara Carlo.
Angheben Giuseppe.
Buzzio Luigi.
Ravajoli Alfredo.

CAVALLERIA.

De Vito Piscicelli Gerardo.
Franco conte Alberto.
De Giorgio Armando.
Donalisio Berretta Valfredo.
De Vito Piscicelli Ildefonso.

ARTIGLIERIA.

Avezza cav. Giuseppe
Regazzoni cav. Raffaele.
Cays di Caselette conte Carlo.
Pandolfi cav. Alfredo.
Blan cav. Enrico.
Debenedetti cav. Odoardo.
Lo Piano cav. Gaetano.
Cambria cav. Angelo.
Colombino cav. Stefano.
Buffi cav. Aldo,
Nieve cav. Ippolito.
Monterisi cav. Giusuppe.
Sasso cav. Ferdinando.
Pastoris di S. Marcello cav. Adolfo.
Panizza cav. Cesare.

2° GRUPPPO.

Dal 15 febbraio all'11 marzo.

FANTERIA.

Boldi Pietro.
Piccirilli Nicola.
Penaglia Giuseppe.
Balbi Pietro.
Tarditi cav. Giuseppe.
Perol Clemente.
Sterio Antonino.
Pasini nob. Roberto.
Augier Alfredo.
Zappalà nob. Giuseppe.
Chioccarelli Vincenzo.
Palamenghi Bruno.
Cesarini Guglielmo.
Belli Ferdinando.
Forte Antonio.
Mari Francesco.
Gazzano Alfonso.
Scafaro Eduardo.
Moreschi Oreste.
Longagnani Silvio.
Gatti cav. Giuseppe.
Catalano Pietro.
Milla Emanuele.
Calza Ettore Giovanni.
Paolini Paolo.
Oberti Vittorio.
Francesetti di Mezzenile nob. dei conti Renato.
Musso Antonio.
Berna Lorenzo.
Mercurelli Augusto.
Poggi Umberto.
Calabria Benedetto.
Castelli Riccardo.
Becchio Giuseppe,
Bonini Eugenio.
Conti Pietro,
Covelli-Longara Riberto.
Rho cav. Michele Eraldo.
Sanguineti cav. Filippo.
Roncaglia Angelo.

CAVALLERIA.

Quesada nob. Eugenio.
Velini Battista.
Paladini Guido
Filippa Giov. Battista.

ARTIGLIERIA.

Vecchiarelli cav. Giuseppe.
Testini cav. Vincenzo.
Guerrieri conte Edgardo.
Bargossi cav. Enrico.
Grotti cav. Giuseppe.
Petragnani cav. Camillo.
Florio cav. Nicola.
Sollier cav. Giuseppe.
Schiavone cav. Roberto.
Sommariva cav. Alighiero.
Morelli cav. Ercole.
Vivalda cav. Eugenio.
Rossi Paolo.
Minneci Vincenzo.
Riccardi Benedetto.

3° GRUPPO.

Dal 17 marzo al 10 aprile.

FANTERIA.

Scoponi Giuseppe.
Miglietti Silvio.
Bruni Agostino.
Scaramuzzino Giuseppe.
Bussei Aldegardo.
Gallareto Marcello.
Cancelli Nicola.
Tirelli Giulio Cesare.
Billia Cesare.
Renzi Nullo.
Cecchi Americo.
Garcea Carlo.
Mathis Carlo.
Sandi nobiluomo patrizio veneto nob. di Feltre Ippolito.
Fimmanò Ermenegildo.
Cioffi Roberto.
Grillenzoni Giuseppe.
Trompeo Giuseppe.
Angelucci Cola.
Torres cav. Davide.
Vigorelli Antonio.
Sersale dei marchesi di Sersale nob. patrizio di Sorrento Francesco.
Moschetti Eduardo.
Stievano Paolo.
Cavallini Vittorio.
Marincola di San Floro nobile Ferruccio.
Oro Vincenzo.
Coppola Luigi.
Bessone cav. Cleto.
Frassinetti Romeo.
Petri Giuseppe.
Battinelli Andrea.
Riva-Rochi Torquato.
Pasta Alberto.
Pugnetti Alessandro.
Canessa Italo.
Barberis Emanuele.
Stennio Achille.
Vinardi Ettore.
Rota Alfredo.

CAVALLERIA.

Tedeschi Pietro.
Amato Roberto.
Filo della Torre di S. Susanna conte Ernesto.
Pirandello Edoardo.

ARTIGLIERIA.

Filippone Antonio.
Ceresa Lorenzo.
Burgos Camillo.
Severini Giov. Battista.
Buttà Giov. Battista.
Saletta cav. Luigi.
Merlo-Pich Luigi.
Pognisi cav. Attilio.
Sorvillo Amedeo.
Gropallo Costantino.
Montefinale Tito.
Franchini Attilio.
Beretta cav. Gaetano.
Gatto Salvatore.
Marra Mario.

4° GRUPPO.

Dal 20 aprile al 14 maggio.

FANTERIA.

Rosano Francesco.
Torrini Alberto.
Spreafico Ferdinando.
Bosi Angelo.
Valania Giuseppe.
Ferrero Francesco
Borsari Ercole.
Scialpi Nicola.
Rugiero Giacinto.
Basso Raffaele.
Ricca Umberto.
Sartirana Egisto.
Siringo Gaetano.
Graziosi Ignazio.
Trentin Eugenio.
Gavelio Camillo.
Rognoni Donato.
Basadonna Ettore.
Umiltà Ferruccio.
Lombardi Eugenio.
Lopresti Edoardo.
Todisco Giuseppe.
Tovini Giovanni.
Sonza Cornelio.
Salsa Gino.
Zamponi Francesco.
Vanin Antonio.
Danise Adolfo.
Tobia Luigi.
Travostini Edoardo.
Azzimonti Primo.
Fadda Raimondo.
Vigliani Michele.
Carrari Giovanni.
Cottone cav. Dante.
Manetti Alfredo.
Mosconi Cesare.
Saliva Secondo.

CAVALLERIA.

Gussio Edoardo.	Colli di Felizzano Giuseppe.
Filipponi di Mombello Camillo.	Campari Carlo.

ARTIGLIERIA.

Vallauri cav. Alcide.	Bono Marco.
Fiorasi Leopoldo.	Cocco Raffaele.
Challiol cav. Clemente.	Fiore Edoardo.
Verdiani-Bandi Alfredo.	Viola Francesco.
Giuffrida Luigi.	Cricelli Luigi.
Hesse Giovanni.	Onnis Luigi.

§ 2.

4. Gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del genio avranno luogo presso il comando della divisione militare di Verona, ad eccezione della prova quinta, che avrà luogo in Roma, presso l'ispettorato generale del genio.

5. La commissione esaminatrice per le prime quattro prove sarà composta come segue:

Presidente:

Maggiore generale Spaccamela comm. Pio.

Membri effettivi:

Colonnello del genio Guerrieri cav. Oreste,
Tenente colonnello del genio Pollari-Maglietta cav. Luigi,
Colonnello di stato maggiore Mossolin cav. Evaristo,
Colonnello di fanteria Fornaseri cav. Angelo.

Membri supplenti:

Tenente colonnello del genio Polleschi cav. Antonio,
Id. id. Cantoni cav. Ernesto.

La prima riunione della commissione avrà luogo il giorno 14 marzo alle ore 10.

6. Gli ufficiali da sperimentare prenderanno parte alle prime quattro prove suddivisi in due gruppi.

Essi si presenteranno al comando della divisione militare di Verona, vestendo l'uniforme ordinaria, alle ore 16 del giorno precedente l'inizio dell'esperimento:

1° GRUPPO.

Dal 9 marzo al 23 marzo.

Scalettaris Ugo.
Grassi Ernesto.
Petrucci cav. Enrico.
Gelmi Giulio.
Ferrari Bravi Ugo.
Sarri Alberto.
Vita-Finzi Carlo.
Agostini cav. Aldo.
Lavezzari cav. Carlo
Zambelli Celestino.
Onofri Camillo.
Andreis Zeno.
Pasini Giovanni.
Ruberti Evaristo.
Serra Giovan Pietro.
Sasso Pietrantonio.
Luzzatto Davide.

2° GRUPPO.

Dal 29 marzo al 12 aprile.

Tombesi Raul.
Lebrun cav. Eugenio.
Di Fenizio Achille.
Stromei Vincenzo
Caccini Virgilio.
Didero Mario
Bottura cav. Luigi.
Sala Ernesto.
Garavaglia cav. Enrico.
Negri cav. Carlo.
Romano cav. Raffaele.
Bianchi Torello.
Failla cav. Giuseppe.
Verno Michele.
Guidetti cav. Angelo.
Giambroccono Alfonsino.

7. La sottocommissione per la quinta prova sarà composta come segue:

Presidente — Maggior generale Rocchi comm. Enrico.

Membri effettivi:

Colonnello del genio Gentile cav. Antonio.
» » Borgatti comm. Mariano.

Membro supplente — Tenente colonnello del genio Marieni cav. Gio. Battista.

La prima riunione della sottocommissione avrà luogo il giorno 1° marzo alle ore 10. La quinta prova per quei capitani che vi dovessero essere sottoposti avrà luogo nei giorni 3, 4 e 5 marzo. I candidati si presenteranno alla sottocommissione alle ore 16 del 2 marzo, vestendo l'uniforme ordinaria. La sottocommissione parteciperà alla riunione plenaria della commissione di cui al N. 5, al termine degli esperimenti del primo gruppo, secondo le disposizioni che saranno impartite dal presidente della commissione predetta.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **539.** — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità pel 1910 e 1911.** — (Gabinetto militare). — 16 dicembre.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed a parziale modificazione delle disposizioni date colla circolare n. 70 corrente anno, il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi i capitani in servizio permanente dell'arma del genio per essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità, sia per l'anno 1910 che per l'anno 1911.

Gli specchi d'avanzamento per i capitani da inscriversi nei predetti quadri e che ne debbono sostenere od hanno già sostenuto gli esperimenti di idoneità, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti) al più presto possibile e quelli relativi ai capitani che ancora debbono sostenere i prescritti esperimenti saranno invece, trasmessi al Ministero non appena se ne conosce l'esito.

ARMA O CORPO	CAPITANI	
	Ultima promozione od ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento ad anzianità	
	Pel 1910	Pel 1911
Genio. . . .	*19 settembre 1899* Cardona Gaetano (*) (Capitano dal 20 genn. 1901)	*10 gennaio 1901* Giordano Ettore (*) (Capitano dal 2 giugno 1902)

(*) Per i capitani di stato maggiore promovibili a senso dell'articolo 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del R. esercito.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **540.** — **Conteggio delle scatolette di carne in conserva consumate.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 16 dicembre.

Stante l'aumentato prezzo delle carni, il prezzo delle scatolette di carne in conserva consumate quale è ora stabilito dal § 170 del regolamento d'amministrazione non è più in

corrispondenza del costo reale delle scatolette medesime e deve essere portato da 40 a 60 centesimi.

Pertanto, i corpi si dovranno dare debito sul rendiconto degli assegni delle scatolette consumate, in ragione di centesimi 60 per ogni scatoletta, restando così modificato il citato § 170 del regolamento.

Tale conteggio incomincerà ad essere operato nei rendiconti del trimestre in corso, per le scatolette consumate dal 1° ottobre 1910 in poi.

Le scatolette di carne in conserva consumate dagli uomini dell'arma dei carabinieri reali nel trimestre suddetto saranno addebitate loro ancora al prezzo di centesimi 40 e la differenza fra questo ed il nuovo prezzo stabilito sarà posta a carico della massa generale delle legioni, intendendosi che dal 1° gennaio 1911 l'addebito dovrà, anche agli uomini dell'arma, essere fatto al prezzo regolamentare di 60 centesimi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISI

Giornale militare e *bollettino ufficiale* per l'anno 1911.

Il prezzo d'abbonamento al *giornale militare* ed al *bollettino ufficiale* per gli ufficiali ed impiegati che ne fanno domanda, per mezzo del comando, corpo od ufficio da cui dipendono, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, con richiesta modello 310, è stabilito, anche per l'anno 1911, in L. 8 complessivamente.

Tutti gli altri ufficiali ed impiegati, nonchè i privati che intendono associarsi alle predette pubblicazioni e riceverle direttamente, dovranno rivolgersi all'editore E. Voghera, avvertendo che, in questo caso, il prezzo di abbonamento è di L. 12 per l'intera annata, compresa l'affrancatura postale nel Regno

Rivista militare italiana per l'anno 1911.

Il prezzo d'abbonamento alla *rivista militare italiana* è, pel venturo anno 1911, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, e pei militari del R. esercito in attività di servizio, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

Le domande di abbonamento debbono essere inviate il più presto possibile all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dal quale i detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito nel 3° trimestre 1910-911.

Tali domande saranno compilate su apposita richiesta modello 310 a norma del n. 19 della disposizione 3/III fascicolo 9/R, con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente. Per gli ufficiali che intendessero abbonarsi direttamente, valgono le norme di cui al n. 21 della disposizione predetta.

Anche per gli ufficiali in congedo il prezzo di abbonamento è stabilito nella misura suindicata e dev'essere inviato anticipatamente all'editore.

Le copie della rivista destinate agli ufficiali, tanto in attività di servizio, quanto in congedo, saranno loro inviate *personalmente* e *direttamente*.

In occasione di variazioni, di cambiamento di residenza negli abbonati, il corpo od ufficio cui l'interessato apparteneva, ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Gli associati potranno anche darne avviso direttamente all'editore.

Rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1911.

Nel 1911 la *Rivista d'artiglieria e genio* continuerà ad uscire in fascicoli mensili illustrati di almeno 160 pagine e pubblicherà, come per il passato, memorie originali su questioni militari, aventi in massima attinenza coll'ordinamento, coi materiali, col servizio e coll'impiego delle armi di artiglieria e del genio, e renderà conto delle innovazioni, dei progressi e delle più notevoli pubblicazioni che a tali armi si riferiscono.

Sono stabiliti gli abbonamenti annui seguenti:

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari, e per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico per via d'ufficio: *L. 12.*

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico direttamente: *L. 15.*

3. Per i non militari residenti in Italia e per i residenti negli Stati esteri che hanno aderito all'accordo postale di Vienna (abbonamento per mezzo degli uffici postali): *L. 24.*

4. Per i residenti negli altri Stati: *L. 30.*

Tutte le richieste di associazione dovranno essere rivolte alla **Direzione della Rivista d'artiglieria e genio** (*Via Astalli 15, Roma*).

L'importo dovrà esser spedito anticipatamente, insieme con le richieste, mediante vaglia-cartolina, o vaglia internazionale, od altro mezzo.

Però il pagamento degli abbonamenti di cui al n. 1 potrà anche essere eseguito con operazione di conto corrente, mediante addebito fatto dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ai comandi, corpi ed uffici richiedenti.

I comandi, corpi ed uffici richiedenti gli abbonamenti di cui al n. 1 sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per gli ufficiali ed assimilati, rimborzandosi poi a rate mensili sul rispettivo stipendio.

Per maggior sicurezza di recapito, nella richiesta di associazione di cui al n. 1 dovrà essere indicato a quale comando riparto, ufficio, sala di convegno, ufficiale od impiegato è destinata ogni singola copia della Rivista.

Il prezzo dei fascicoli separati della *Rivista* è di L. 1,50 per i militari, e di L. 3 per i non militari.

Qualunque reclamo relativo agli abbonamenti o alla spedizione dovrà essere rivolto alla *Direzione della Rivista*, **alla quale sarà pure dato avviso dei cambiamenti d'indirizzo.**

Ai librai si concede lo sconto del 10 per cento.

Atlante del materiale d'artiglieria per l'anno 1911.

Dal laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra continuerà ad essere pubblicato per l'anno 1911 l'*Atlante del materiale di artiglieria*, che consterà, come negli anni passati, di tavole cromolitografiche rappresentanti i particolari dei mate-

riali, di tavole in foto-incisione rappresentanti l'insieme dei materiali, e del testo contenente i sunti descrittivi dei materiali stessi.

Saranno pubblicate all'incirca n. 80 tavole.

Sono stabiliti gli abbonamenti annui seguenti:

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno e biblioteche militari, per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere la pubblicazione per via d'ufficio: *L. 12.*

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere la pubblicazione direttamente: *L. 15.*

3. Per i non militari residenti in Italia, e per i residenti negli Stati esteri che hanno aderito all'accordo postale di Vienna (abbonamento per mezzo degli uffici postali): *L. 20.*

4. Per i residenti negli altri Stati: *L. 30.*

Tutte le richieste di associazione dovranno essere rivolte all'**Ufficio del laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra** (*Via Astalli 15, Roma*).

L'importo dovrà ersere spedito anticipatamente, insieme con le richieste, mediante vaglia cartolina o vaglia internazionale od altro mezzo.

Però il pagamento degli abbonamenti di cui al n. 1 potrà anche essere eseguito con operazione di conto corrente, mediante addebito fatto dall' ufficio d' amministrazione di personali militari vari, ai comandi, corpi ed uffici richiedenti.

I comandi, corpi ed uffici richiedenti gli abbonamenti di cui al n. 1 sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per gli ufficiali ed assimilati, rimborsandosi poi a rate mensili sul rispettivo stipendio.

Per maggiore sicurezza di recapito, nella richiesta di associazione di cui al n. 1 dovrà essere indicato a quale comando, riparto, ufficio, ufficiale od impiegato è destinata ogni singola copia dell'Atlante.

Le tavole separate dell'*Atlante* possono essere acquistate al prezzo di L. 0,40 ciascuna per i militari, e L. 0,60 per i non militari; il prezzo dei fascicoli separati del testo è calcolato in ragione di 1 cent. la pagina per i militari, e di 2 cent. la pagina per i non militari.

Qualsiasi reclamo relativo agli abbonamenti ed alla spedizione dell'*Atlante* dovrà essere rivolto all'*Ufficio del laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra* (*Via Astalli 15, Roma*), **al quale sarà pure dato avviso dei cambiamenti d'indirizzo.**



Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(10163 Roma, 1910 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1910 — 24 dicembre

NOVEMBRE 25. — N. 511. - Decreto ministeriale che stabilisce le indennità per spese d'ufficio per le direzioni ed uffici del genio nell'esercizio finanziario 1910-911. . . *Pag.* 1615

DICEMBRE 20. — » 542. - Uffici dei generali designati per il comando di un'armata in guerra. . . . . » 1618

» 20. — » 543. - Accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria o del genio provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali . » 1618

» 21. — » 544. - Corrispondenza postale e telegrafica . . . . . » 1619

» 15. — » 545. - Regolamento per le note caratteristiche . . . . . » 1619

» 23. — » 546. - Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali . . . . . » 1622

——— Avviso - Pubblicazioni in vendita presso il comando del corpo di stato maggiore . . . . . » 1622

CIRCOLARE N. 511. — **Decreto ministeriale che stabilisce le indennità per spese d'ufficio per le direzioni e gli uffici del genio nell'esercizio finanziario 1910-911.** - (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). — 25 novembre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto n. 201 del 19 aprile 1907 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

Vista la legge n. 338 del 23 giugno 1910 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1910-911;

ERRATA CORRIGE

Circolare n. 508, pag. 1608. - Nell'ultima riga del n. 5, *invece di:* 14 marzo, *leggasi:* 4 marzo.

DECRETA:

Art. 1.

Le indennità per spese di ufficio durante l'esercizio finanziario 1910-1911 per le direzioni, le sottodirezioni e gli uffici del genio sono stabilite dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al cap. 49 dello stato di previsione del Ministero della guerra pel detto esercizio 1910-911.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti pel visto e la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1910.

Per il Ministro — CASTELLANI.

DIREZIONI, SOTTODIREZIONI ED UFFICI DEL GENIO		ASSEGNO
Direzioni	Alessandria	3600 —
	Ancona	2900 —
	Bari	2000 —
	Bologna	4500 —
	Firenze	2600 —
	Genova	2900 —
	Milano	3300 —
	Napoli	4400 —
	Palermo	2500 —
	Roma	7500 —
	Torino	5300 —
	Verona	5000 —
Uffici delle fortificazioni	Belluno	2000 —
	Brescia	1800 —
	Maddalena	1200 —
	Messina	1600 —
	Spezia	2000 —
	Taranto	1600 —
	Udine	1800 —
	Venezia	3200 —
Sottodirez. autonoma	Cagliari	1500 —
Uffici di stralcio delle già sottodirezioni autonome	Chieti (1)	500 —
	Cuneo (2)	700 —
	Livorno (1)	300 —
	Novara (2)	900 —
	Piacenza (2)	600 —
Direzione dell'officina di costruzione di Pavia		1490 —
TOTALE		67.690 —

(1) Hanno funzionato come sottodirezioni autonome per tre mesi.

(2) Hanno funzionato come sottodirezioni autonome per quattro mesi.

N. **542.** — **Uffici dei generali designati per il comando di un'armata in guerra.** — (Gabinetto militare). - 20 dicembre.

In relazione alla legge n. 515 del 17 luglio 1910 che istituisce la carica di ufficiale generale comandante designato di un'armata in guerra, sono costituiti quattro *Uffici di generale designato per il comando di un'armata in guerra*, con sede rispettivamente in Roma, Firenze, Milano e Napoli.

L'organico di tali uffici sarà determinato dalle tabelle graduali e numeriche di prossima pubblicazione; intanto esso sarà provvisoriamente così stabilito:

Tenente colonnello o maggiore di stato maggiore	1
Ufficiale inferiore addetto (1)	1
Tenente o sottotenente di fanteria e di cavalleria (ufficiale d'ordinanza) (2)	1
Suttufficiale addetto (3)	1

(1) Compreso nei quadri dei reggimenti delle varie armi.
(2) Compreso nei quadri dei reggimenti di fanteria o cavalleria.
(3) Compreso nei quadri dei reggimenti di fanteria.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **543.** — **Accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria e del genio provenienti dai sottufficiali e di quelli provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio che non ne hanno superato gli esami finali.** — (Gabinetto militare). — 20 dicembre.

Gli esami stabiliti con gli *Atti* 115 e 116 del 1907 per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei tenenti d'artiglieria e del genio, di qualsiasi specialità, provenienti dalla scuola militare e di quelli provenienti dalla scuola di applicazione che non ne hanno superato gli esami finali, sono aboliti.

Sono parimenti aboliti gli esami per i tenenti della specialità treno, reclutati con le modalità previste dal terzo capoverso del § 72 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **544**. **Corrispondenza postale e telegrafica.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 21 dicembre.

La direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva il 24 dicembre corrente si trasferirà da Burgos alla propria sede invernale di Sassari.

Se ne avvertono le autorità militari interessate perchè la corrispondenza postale e telegrafica diretta a quello stabilimento sia indirizzata a Sassari.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **545**. — **Regolamento per le note caratteristiche.** (Gabinetto militare). — 23 dicembre.

SIRE,

La pratica attuazione delle prescrizioni contenute nella istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, edizione 1907, ha dimostrato come le prescrizioni stesse non abbiano completamente corrisposto al duplice scopo che si prefiggono le note caratteristiche: quello cioè di fornire un quadro esatto e completo delle qualità dell'ufficiale, e di servire nello stesso tempo come continuo e potente incitamento ai buoni per migliorarsi, ai men buoni per emendarsi.

Per il che, confortato anche in questo dall'esauriente esame e dalle conclusioni della commissione d'inchiesta per i servizi dipendenti dal Ministero della guerra, io ho l'onore di sottoporre all'approvazione di Vostra Maestà un nuovo regolamento, basato essenzialmente sul criterio di sostituire il giudizio individuale a quello collettivo, e di regolare le comunicazioni dei documenti caratteristici.

Nutro fiducia che con tale provvedimento mentre verrà affermata in modo più preciso la responsabilità dei singoli compilatori, si conseguirà il risultato di avere in ogni caso meglio fissate le qualità caratteristiche di ciascun ufficiale.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'annesso regolamento per le note caratteristiche, firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra, andrà in vigore dal 1° gennaio 1911.

Art. 2.

Alla stessa data s'intendono abrogate l'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, approvata con R. decreto 21 luglio 1907, e tutte le disposizioni che siano contrarie o non conformi al regolamento qui annesso.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Allo scopo di dare una guida allo studio particolareggiato che di questo regolamento dovrà da tutti essere compiuto, si segnalano qui i criteri principali che informano il regolamento stesso, e dai quali risultano le differenze essenziali con la istruzione del 1907.

1. Le note sono compilate normalmente, senza tassativo formulario, dal superiore dal quale l'ufficiale per motivi di servizio direttamente dipende. Sempre che sia possibile, altre due autorità superieri, successivamente e ciascuna per conto proprio, rivedono le note, esprimendo giudizi integrati da una qualificazione. In tal modo è sancita una maggiore responsabilità personale dei singoli compilatori.

2. Le qualificazioni ottenute dall'ufficiale (ordinariamente tre) conservano tutte il loro valore, quand'anche siano diverse. Verranno pertanto modificate tutte le prescrizioni che richiedono che l'ufficiale possegga una tassativa qualificazione per concorrere a cariche speciali, o a scuole, od a gradi ecc.

3. Verrà comunicata agli ufficiali la qualificazione emessa dall'autorità superiore fra quelle che concorsero alla formazione delle note ed eventualmente saranno dati, per iscritto, encomi o richiami. I giudizi contenuti nelle note sono assolutamente insindacabili per parte degli ufficiali giudicati, e non possono perciò formare oggetto di reclamo.

4. Le note non dovranno contenere alcun accenno all'avanzamento; vennero perciò soppressi dal regolamento i mo-

delli *D* ed *E*. Il giudizio e la dichiarazione emessi fin qui in detti stampati, saranno invece pronunciati quando occorrerà, nei modi stabiliti dalle norme vigenti. (Vedi Raccolta, fascicolo « Stato degli ufficiali »).

5. Le prescrizioni relative alle domande tendenti ad ottenere cambi di servizio, destinazione e cariche od impieghi speciali, non figurano più nel regolamento in questione. Esse troveranno posto in apposita circolare.

Per i sottufficiali sussistono norme analoghe a quelle degli ufficiali.

Per l'applicazione del nuovo regolamento si seguiranno inoltre le seguenti prescrizioni:

I. La parte prima e la parte terza dovranno essere compilate secondo i nuovi modelli soltanto per gli ufficiali di nuova nomina. Per gli altri saranno conservate le parti 1ª e 3ª già esistenti, apportandovi a penna le eventuali varianti, perchè esse contengano tutti i dati richiesti dal nuovo regolamento;

II. L'elenco indice richiesto dal numero 45 del nuovo regolamento dovrà essere incollato in principio della parte 2ª, e su di esso dovranno subito essere scritti in ordine cronologico tutti i documenti caratteristici già contenuti nel libretto;

III. La parte prima del libretto dovrà essere tenuta mobile, in modo da poterla eventualmente dare in comunicazione all'interessato;

IV. La terza copia dei libretti personali degli ufficiali di stato maggiore posseduta dal comando del corpo di stato maggiore, dovrà essere distrutta;

V. Tutte le circolari riflettenti le note caratteristiche emanate dal Ministero o da qualsiasi altra autorità devono senz'altro considerarsi come abrogate.

Il regolamento sarà diramato ai corpi dipendenti nella stessa misura stabilita dalla circolare n. 174 per il regolamento di servizio interno, salvo che alle compagnie, squadroni e batterie verrà distribuita una copia sola.

I corpi inoltre trasmetteranno all'ufficio di personali militari vari le richieste per le copie occorrenti per le dotazioni di mobilitazione giusta le prescrizioni date dalla istruzione per la mobilitazione, tomo II

La pubblicazione ha il numero d'ordine 20.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,65.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **546**. — **Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 23 dicembre.

È riammesso per parte degli ufficiali, impiegati ed altri personali il prelevamento dei medicinali, la cui somministrazione fu sospesa con la circolare n. 459 del corrente anno, ad eccezione dell'alcool etilico e dell'alcool denaturato che sono sempre esclusi dal prelevamento, nulla essendo innovato alle disposizioni in vigore. (Disposiz. 14/I fasc. 15/ R).

Le sostanze sottoindicate dovranno essere cedute a pagamento ai suddetti personali, ai seguenti prezzi, nei quali è già compreso l'aumento del 25 %.

Elixir di china	L.	3,12 al kg.
Soluzione alcoolica di essenza d'anice	»	8,30 »
» » » di limone	»	6,00 »
» » » di menta	»	8,06 »
Spirito di cannella.	»	6,00 »
» di melissa composto . . .	»	4,75 »
Tintura alcoolica di anice	»	4,75 »
» » di benzoino . . .	»	6,12 »
» » di cannella . . .	»	7,00 »
» » di china composta.	»	5,00 »
» » tonico amara . .	»	6,85 »

Nessun aumento subirà il prezzo del rhum proveniente dai forti di sbarramento, che perciò resta invariato a L. 2 il litro.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISO

Pubblicazioni in vendita presso il comando del corpo di stato maggiore.

Sono in vendita, presso il comando del corpo di stato maggiore (ufficio contabilità) le opere descritte nell'elenco seguente.

I corpi, comandi ed uffici, dovranno dare al presente avviso la massima diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli ufficiali e militari di truppa dipendenti mediante ordini del giorno e simili.

Le richieste dovranno essere dirette al comando del corpo di stato maggiore (ufficio contabilità) meno per le carte dell'Etiopia, per le quali le richieste dovranno essere dirette all'istituto geografico militare.

	PREZZO
La battaglia di Castelfidardo. — Narrazione documentata, con uno schizzo ed un piano . . . . . L.	1 —
La guerra del 1870-71. — Corrispondenza militare di Moltke, tradotta in italiano, in tre volumi . . . »	5 —
La guerra di Candia negli anni 1667-69 di Bigge, colonnello 69° fanteria (7° Renano) con 7 carte, piani e schizzi, tradotta in italiano . . . . . »	2 —
Relazioni e rapporti finali sulla campagna del 1848 nell'Alta Italia in 3 volumi (1) . . . . . »	7,50
Memorie storiche militari — 3° fascicolo del 1909 . . »	1,50
Memorie storiche militari — 1° fascicolo del 1910 . . »	2,30
Memorie storiche militari — 2° fascicolo del 1910 . . »	1,90
Complemento alla storia della campagna del 1866 in Italia in 2 volumi . . . . . »	2 —
Grafico dell'artiglieria da campagna, da montagna ed a cavallo . . . . . »	3,50
Grafico dell'artiglieria da fortezza e da costa. . . »	1,90
Grafico del genio e pontieri . . . . . »	1,50
Estratti delle memorie storiche militari — Cronistoria della colonia Eritrea . . . »	0,20
Estratti delle memorie storiche militari — Cosseria . . . . . »	0,30
Estratti delle memorie storiche militari — Garibaldi in Liguria nel settembre del 1849	0,35
Estratti delle memorie storiche militari — Vigliena . . . . . »	0,50
Estratti delle memorie storiche militari — La guerra del Re Luigi I d'Ungheria nel reame di Napoli (1347-1350). . . . »	0,50
Estratti delle memorie storiche militari — La battaglia di Poltava . . . . . »	1,80
Estratti delle memorie storiche militari — La presa di Roma nel 1870. . . . . »	0,50
Estratti delle memorie storiche militari — I Cacciatori del Tevere . . . . . »	0,70
Estratti delle memorie storiche militari — Le bandiere del Regno di Sardegna. . »	0,80

(1) Coloro che si sottoscrissero nel 1907 all'opera *Rapporti e relazioni finali sulla campagna del* 1848 *nell'Alta Italia* e che ebbero già il 1° volume, possono richiedere il 2° ed il 3° al prezzo eccezionale complessivo di L. 2,20.

I^a parte della guerra del 1859 per l'indipendenza d'Italia (Volume 1°. Narrazione. — Volume 1°. Documenti. — Volume 1°. Schizzi)	L.	6,50
Istituzioni militari italiane.	»	2,25
Leggi militari italiane	»	1,25
Manualetti ad uso degli allievi ufficiali di complemento — di tattica e servizio in guerra (1905)	»	1,80
Manualetti ad uso degli allievi ufficiali di complemento — di organica militare (1909)	»	0,20
Manualetti ad uso degli allievi ufficiali di complemento — per gli ufficiali commissari (1903)	»	2 —
Manualetti ad uso degli allievi ufficiali di complemento — per gli ufficiali contabili (1904)	»	2,20
Manualetti ad uso degli allievi ufficiali di complemento — nozioni d'artiglieria per ufficiali di complemento del genio — testo e tavole (1906)	»	4 —
Manuale indice per gli esami orali d'avanzamento per i tenenti commissari (1902)	»	4 —
Prontuari delle distanze dai comuni del Regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi (1900)	»	1,50
1° fascicolo aggiunte e varianti al suddetto prontuario		0,15
Carta dimostrativa dell'Etiopia compilata dal maggiore E. De Chaurand (1895) — Serie completa	»	7 —
Carta dimostrativa dell'Etiopia compilata dal maggiore E. De Chaurand (1895) — Fogli planimetrici — Titolo	»	1 —
Carta dimostrativa dell'Etiopia compilata dal maggiore E. De Chaurand (1895) — Fogli planimetrici — Omo	»	1 —
Carta dimostrativa dell'Etiopia compilata dal maggiore E. De Chaurand (1895) — Fogli planimetrici — Ime	»	1 —
Carta dimostrativa dell'Etiopia compilata dal maggiore E. De Chaurand (1895) — Fogli planimetrici — Gondar	»	1 —
Carta dimostrativa dell'Etiopia compilata dal maggiore E. De Chaurand (1895) — Fogli planimetrici — Harrar	»	1 —
Carta dimostrativa dell'Etiopia compilata dal maggiore E. De Chaurand (1895) — Fogli planimetrici — Antotto	»	1 —
Carta dimostrativa dell'Etiopia compilata dal maggiore E. De Chaurand (1895) — Fogli planimetrici — Assab	»	1 —
Carta dimostrativa dell'Etiopia compilata dal maggiore E. De Chaurand (1895) — Fogli planimetrici — Massaua	»	1 —
Carta dimostrativa dell'Etiopia compilata dal maggiore E. De Chaurand (1895) — Fogli altimetrici — Assab	»	0,65
Carta dimostrativa dell'Etiopia compilata dal maggiore E. De Chaurand (1895) — Fogli altimetrici — Massaua	»	0,65
Carta dimostrativa dell'Etiopia compilata dal maggiore E. De Chaurand (1895) — Fogli altimetrici — Gondar	»	0,65
Carta dimostrativa dell'Etiopia compilata dal maggiore E. De Chaurand (1895) — Fogli altimetrici — Antotto	»	0,65
Carta dimostrativa dell'Etiopia compilata dal maggiore E. De Chaurand (1895) — Fogli altimetrici — Harrar	»	0,65
Carta dimostrativa dell'Etiopia compilata dal maggiore E. De Chaurand (1895) — Indice alfabetico	»	1 —

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

— — —

(10191) Roma, 1910 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1910 — 31 dicembre

DICEMBRE 26 — N. 547. - Domande e proposte di trasferimento degli ufficiali. . . . . Pag. 1625
» 27. — » 548. - Posti disponibili nel ruolo di ragioneria della amministrazione centrale della guerra . . . . . » 1628
» 28. — » 549. - Corso di perfezionamento per farmacisti militari . » 1629
» 28. — » 550. - Esami d'avanzamento al grado di farmacista capo. » 1630
» 29. — » 551. - Modificazioni ai gusci delle coppie cofani di sanità mod. 1874, dei cofanetti di sanità per compagnie alpine e dei cofanetti per medicinali per batterie da montagna . . . . . » 1630
» 29. — » 552. - Adozione di un nuovo tipo di lastra di ferro ricurva porta-mantellina per biciclette rigide . » 1631
» 29. — » 553. - Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad'anzianità dei capitani commissari. . . . . » 1632
» 29. — » 554 - Uniforme per la truppa dei reggimenti bersaglieri. . . . . » 1632
» 29 — » 555. - Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) . . . . . » 1633
» 30 — » 556. - Varianti ai limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento degli ufficiali in congedo delle armi d'artiglieria e genio e del personale delle fortezze per il 1911 . . . . . » 1634
Avviso - Pubblicazioni della scuola di guerra . . . . . » 1635

CIRCOLARE N. 547ª. — **Domande e proposte di trasferimento e destinazioni degli ufficiali**. — (Gabinetto militare). — 26 dicembre.

Il Ministero ha osservato che il numero delle domande di trasferimento, trasmesse dagli ufficiali per ragioni private — non sempre fondate e spesso di lieve entità — già rilevante per il passato, è ora in continuo aumento.

Nell'intento di porre riparo agli incresciosi inconvenienti, d'ordine non solo amministrativo ma anche morale, che da tale stato di cose derivano, con danno evidente dello spirito di corpo, e pur allo scopo di potere, nei limiti consentiti dai vincoli organici e disciplinari, provvedere alle più gravi e giustificate esigenze private, il Ministero emana le norme seguenti:

1. È concessa all'ufficiale la facoltà di far domanda di cambio di corpo o di residenza per gravi motivi di privato interesse.

Tali motivi debbono derivare da speciali condizioni di salute proprie o della famiglia, o da esigenze d'ordine economico o di famiglia, di eccezionale e comprovata gravità.

2. La domanda deve essere scritta (1) e rivolta al comandante del corpo d'armata competente per ragione di territorio.

Essa deve partire esclusivamente dall'ufficiale interessato.

3. Nella domanda l'ufficiale deve specificare esattamente e comprovare, come meglio può, le ragioni che lo hanno indotto a chiedere il trasferimento.

Se, eccezionalmente, egli ha motivi segreti od interessi di tal natura che creda di non poterli esporre nella domanda scritta, può specificarli in piego chiuso a parte, al solo suo comandante di corpo o ad altra autorità ad esso superiore, fino al comandante del corpo d'armata compreso.

4. L'ufficiale può presentare la domanda anche se da poco tempo al corpo ed in qualunque epoca dell'anno.

5. Tutti i superiori ai quali spetta compilare e rivedere le note caratteristiche dell'ufficiale che fa la domanda, nonchè le autorità di cui al precedente n. 3, hanno il dovere di accertarsi dell'esistenza dei motivi addotti dall'ufficiale stesso e di riferire in proposito per iscritto, in modo preciso e concreto e con la massima obiettività.

6. La valutazione dei motivi dovrà essere più specialmente rigorosa, allorchè si tratti di domande inoltrate dopo il preannuncio del cambio di guarnigione del corpo cui l'ufficiale richiedente appartiene.

7. I superiori predetti saranno tenuti personalmente responsabili degli accertamenti eseguiti e delle informazioni fornite.

8. La domanda è poi trasmessa al competente comandante di corpo d'armata, a mezzo delle altre autorità gerarchiche, le quali pure sono tenute a manifestare il loro parere al riguardo.

9. Il comandante del corpo d'armata, ricevuta la domanda, la prende in esame, vagliandola alla stregua dei fatti addotti, delle informazioni e dei pareri delle autorità dipendenti.

10. Il comandante del corpo d'armata trasforma le domande, da lui riconosciute pienamente giustificate, in proposte di trasferimento, che poi inoltra al Ministero della guerra (2), insieme con le domande stesse e con tutti i documenti pervenutigli a corredo delle medesime.

---

(1) In carta da bollo da lire 0,50.
(2) Direzione generale competente.

11. Le domande non sufficientemente fondate e comunque tali da non meritare accoglimento sono respinte dallo stesso comandante di corpo d'armata.

12 Ogni comandante di corpo d'armata ha poi cura di trasmettere al Ministero (1), 15 giorni prima dello scadere di ogni trimestre, un elenco nominativo delle domande respinte, indicando sommariamente, per ciascuna di esse, i motivi del mancato accoglimento.

13. L'ufficiale, di qualsiasi arma o corpo, è autorizzato a far domanda di cambio di residenza, anche senza gravi motivi di privato interesse, dopo sei anni di permanenza in una stessa sede (2).

Nel computo dei sei anni vanno compresi anche i periodi di tempo che l'ufficiale ha eventualmente trascorsi in distaccamento.

14. Le domande di cui al numero precedente sono inoltrate al Ministero per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali devono dichiarare se l'ufficiale è meritevole del chiesto trasferimento e se non vi ostano ragioni di servizio.

15. Nei limiti stabiliti da speciali norme emanate per i singoli casi, possono essere, in qualsiasi tempo, inoltrate, col parere delle autorità gerarchiche, al Ministero (1), proposte di trasferimento consigliate da ragioni di servizio, e domande e proposte per destinazioni a cariche ed impieghi speciali e per cambi di servizio e di specialità (comprese le domande per destinazione nelle colonie).

16. Nei trasferimenti ottenuti in seguito a domanda, di cui al precedente n. 13, gli ufficiali non verranno ammessi a fruire del trattamento stabilito dal § 1 del regolamento per le indennità eventuali del R. esercito.

17. Ogni domanda cessa di aver valore un anno dopo dalla data apposta dal richiedente sulla domanda stessa.

18. Possono altresì presentare domanda in qualsiasi tempo:

a) gli ufficiali già inscritti nei quadri di avanzamento, esclusi i sottotenenti dei reggimenti, per esprimere i loro desideri circa la destinazione che preferirebbero all'atto della promozione. (In massima i capitani ed i tenenti non saranno promossi nello stesso reggimento; i sottotenenti suddetti saranno invece promossi nello stesso reggimento);

b) gli ufficiali in aspettativa per la destinazione che gradirebbero all'atto del richiamo in servizio, fermo restando il

(1) Direzione generale competente.
(2) In carta da bollo da lire 1.

principie che di massima essi dovranno far ritorno al corpo cui già appartenevano;

c) gli allievi delle scuole militari ed i sottotenenti di complemento per esprimere i loro desideri circa i reggimenti ai quali preferirebbero essere assegnati in previsione della nomina ad ufficiale in servizio permanente, desideri che saranno esauditi subordinatamente ai posti disponibili e all'ordine di classificazione.

19. I desideri manifestati dagli ufficiali in conformità di quanto dispone la presente circolare, se presi in nota dal Ministero, verranno esauditi subordinatamente alle condizioni del personale, al numero dei posti disponibili ed alle esigenze del servizio.

Per una medesima destinazione avranno la precedenza i desideri che risulteranno fondati su motivi di maggiore gravità ed urgenza, tenuto pur conto delle note caratteristiche degli ufficiali richiedenti.

20. Per le domande degli ufficiali addetti a comandi ed uffici della capitale non dipendenti dal locale comando di corpo d'armata, le attribuzioni della presente circolare, deferite ai comandanti di corpo d'armata, saranno devolute ai titolari dei comandi ed uffici suddetti.

21. Tutte le disposizioni precedenti relative alle domande e proposte di trasferimenti e destinazioni degli ufficiali sono abrogate.

22. Le domande di trasferimento attualmente in corso, rimangono valide sino a che sia compiuto l'anno dalla data di presentazione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **548**. — **Posti disponibili nel ruolo di ragioneria della amministrazione centrale della guerra**. — (Direzione degli affari generali). — 27 dicembre.

Per effetto della legge 30 dicembre 1908, n. 813, è stato costituito il ruolo della carriera di ragioneria, per i posti fissati dalla legge 30 giugno 1909, n. 304.

Tenuto conto delle opzioni fatte dal personale della attuale carriera amministrativa e di ragioneria, rimarranno scoperti un posto di ragioniere di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3000, due posti di ragioniere di 3ª classe, con l'annuo sti-

pendio di lire 2500, e due posti di ragioniere di 4ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2000; ed il Ministero, valendosi della facoltà conferitagli dall'art. 14 del regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 219, ha determinato di coprire quattro dei detti posti mediante trasferimenti nel personale della stessa amministrazione centrale, di ragionieri geometri del genio e ragionieri di artiglieria di grado e di classe corrispondenti, che siano provvisti di diploma conseguito in una regia scuola superiore di commercio, oppure di licenza di un istituto tecnico o di un liceo governativo o pareggiato.

Coloro che aspirano al passaggio dovranno farne regolare domanda, in carta bollata da lire 1,00, da inoltrarsi per la prescritta via gerarchica. Restano esonerati dal rinnovare la domanda quei ragionieri che abbiano precedentemente chiesto il detto passaggio, seguendo l'indicata via, avvertendo che non sarà però tenuto conto delle domande provenienti da chi non possegga i requisiti voluti.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al giorno 10 gennaio p. v.

La scelta fra coloro che avranno fatto domanda di passaggio è riservata al ministro, sentito il parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 8 del regolamento precitato.

I quattro ragionieri saranno comandati al Ministero per compiervi un periodo di esperimento non maggiore di 6 e non minore di 3 mesi, dopo il quale, se avranno dato buona prova, saranno nominati al nuovo impiego.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **549.** — **Corso di perfezionamento per farmacisti militari.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 28 dicembre.

Si rende noto che i due farmacisti militari prescelti per essere ammessi a frequentare il corso di perfezionamento di cui alla circolare n. 455 corrente anno, sono i signori:

Suzzi dott. Filippo,

farmacista di 2ª classe presso l'ospedale militare di Firenze, e

Corradi Remo,

farmacista di 2ª classe presso l'ospedale militare di Palermo.

I detti farmacisti riceveranno dall'ispettorato di sanità militare istruzioni, quando dovranno presentarsi al laboratorio della sanità pubblica.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **550.** — **Esami d'avanzamento al grado di farmacista capo.** — (Direzione generale dei personali civili dipendenti e pensioni). — 28 dicembre.

Sciogliendo la riserva contenuta nella precedente circolare n. 419 del 30 settembre ultimo scorso si avverte che gli esami di avanzamento per merito distinto al grado di farmacista capo incomincieranno il giorno 11 gennaio 1911 ed i candidati si dovranno presentare all'ispettorato di sanità militare (palazzo del Ministero della guerra) nel giorno precedente alle ore 10 antimeridiane

A tali esami sono ammessi i seguenti farmacisti militari di 1ª classe:

Ceppi Ugo.
Ferrara Giuseppe.
Nonis Raffaele.
Segni cav. Maurizio.
Guidi Gio. Battista.
Celli cav. Vincenzo.
Falchi Emilio.
Cornelli Cornelio.
Vaccaro cav. Francesco
Marenco dott. Vittorio.
Martinotti dott. cav. Carlo.
Cornelio Luigi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **551.** — **Modificazioni ai gusci delle coppie cofani di sanità mod. 1874, dei cofanetti di sanità per compagnie alpine e dei cofanetti per medicinali per batterie da montagna.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 29 dicembre.

Il Ministero ha determinato di far apportare ai gusci delle *coppie cofani di sanità mod. 1874, dei cofanetti di sanità per compagnie alpine e dei cofanetti per medicinali per batterie da montagna* alcune modificazioni intese a meglio assicurare l'allogamento e l'uso del materiale contenuto.

A tal uopo tutti i corpi che hanno in carico le suindicate unità sanitarie di mobilitazione dovranno subito spedirle (ad eccezione del cofano di sanità n. 1, mod. 1874) alla direzione dell'ospedale militare più vicina.

Al guscio del cofano di sanità n. 1, mod. 1874, non deve essere apportata alcuna modificazione, però i corpi dovranno togliere da tutti i cassetti le coperture di stoffa imbottita le quali non si ritengono più necessarie, ed ostacolano la sollecita chiusura dei cassetti stessi.

Le direzioni degli ospedali militari riceveranno dal Ministero le necessarie istruzioni, per l'esecuzione delle modificazioni di cui trattasi, le quali dovranno essere eseguite colla maggiore possibile sollecitudine.

Le dotazioni modificate verranno subito restituite ai corpi che le hanno in carico.

Alla relativa spesa sarà provveduto a carico del bilancio, e perciò le suddette direzioni inoltreranno un'apposita richiesta di anticipazione di fondi sul capitolo 72, art. 5 del corrente esercizio.

Insieme col rendiconto mod. 400 delle spese sostenute, le direzioni degli ospedali trasmetteranno al Ministero l'elenco dei cofani e cofanetti modificati coll'indicazione dei corpi che li hanno in carico.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **552.** — **Adozione di un nuovo tipo di lastra di ferro ricurva porta-mantellina per biciclette rigide.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). 29 dicembre.

È adottato un nuovo tipo di lastra di ferro ricurva portamantellina per biciclette rigide, che può essere adattato a qualunque bicicletta sia regolamentare che di requisizione.

Le attuali lastre saranno utilizzate fino a consumazione ed il Ministero si riserva di completare, non appena possibile, le dotazioni di mobilitazione con quelle di nuovo modello

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **553**. — **Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari.** — (Direzione generale dei servizî logistici ed amministrativi). — 29 dicembre.

Gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari sono prorogati al 16 di ottobre del venturo anno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **554**. — **Uniforme per la truppa dei reggimenti bersaglieri.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 29 dicembre.

Questo Ministero ha determinato che i militari di truppa dei reggimenti bersaglieri, continuino a far uso, nei servizi di guarnigione e nella libera uscita, della vecchia uniforme, con la sola variante che invece delle scarpe con uose, saranno calzati anche con la detta uniforme, gli stivaletti con gambaletto da portarsi sotto i pantaloni di panno turchino.

I bersaglieri ciclisti continueranno anch'essi ad indossare, in guarnigione, la vecchia uniforme, ma soltanto nella libera uscita ed in quei servizi nei quali non è fatto uso della bicicletta. In tutti gli altri servizi di guarnigione (comprese le riviste e parate) nei quali i bersaglieri ciclisti intervengano con le biciclette essi faranno uso della giubba di panno turchino, con pantaloni di panno grigio verde e relativi gambali di cuoio.

Rimane confermato quanto è prescritto nel comma *a*) della parte II della circolare 386 *giornale militare* 1909 per quanto concerne l'uso dell'uniforme grigio verde nei servizi di guardia e di picchetto armato.

In conseguenza di quanto precede le uniformi di campagna e di guarnigione indicate nello specchio inserto nella predetta circolare 386 del 1909 s'intendono modificate, per i bersaglieri, come appresso:

UNIFORME DI CAMPAGNA	UNIFORME DI GUARNIGIONE

Bersaglieri.

Cappello con copertura grigia. Giubba di panno grigio-verde. Panciotto di panno grigio-verde. Pantalone di panno grigio-verde. Stivaletti con gambaletto.	Cappello senza copertura. Giubba di panno turchino. Mantellina di panno turchino. Pantalone di panno turchino. Stivaletti con gambaletto.

EQUIPAGGIAMENTO GRIGIO 1907.

Bersaglieri ciclisti.

Cappello con copertura grigia. Giubba di panno grigio-verde. Maglia di lana grigia. Mantellina di panno grigio-verde. Panciotto di panno grigio-verde. Pantalone di panno grigio-verde. Gambali di cuoio da bersaglieri ciclisti. Stivaletti da bersaglieri ciclisti.	Senza bicicletta: Cappello senza copertura. Giubba di panno turchino. Mantellina di panno turchino. Pantalone di panno turchino. Stivaletti con bersaglieri ciclisti. Con bicicletta: Cappello senza copertura. Giubba di panno turchino. Mantellina di panno turchino. Pantalone di panno grigio-verde. Gambali di cuoio da bersaglieri ciclisti. Stivaletti da bersaglieri ciclisti.

Il Ministero si riserva di impartire ai reggimenti bersaglieri interessati le disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto sopra.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **555**. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (puro sangue).** (Direzione degli affari generali). — 29 dicembre.

Questo Ministero partecipa che gli ufficiali ammessi alla distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) preannunziata nel *giornale militare* con la circolare n. 507 del 26 novembre u. s. sono quelli indicati nel seguente elenco.

La distribuzione, sotto l'osservanza delle vigenti norme, avrà luogo presso la scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo, il mattino del 16 gennaio p. v.

I cavalli saranno colà visibili nei tre giorni precedenti la distribuzione e potranno anche, dietro richiesta al comandante della scuola, essere provati dagli ufficiali che aspirano al loro acquisto.

Si rammenta ad ogni buon fine che i cavalli saranno distribuiti senza alcuna garanzia ed in nessun caso ne sarà consentita la restituzione.

Gli ufficiali non ammessi alla distribuzione, ove intendano concorrere al prelevamento dei cavalli che eventualmente rimanessero disponibili, dovranno far presente tale loro desiderio ai rispettivi comandanti di corpo, i quali ne informeranno il Ministero.

Elenco degli ufficiali ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza di categoria speciale B (puro sangue) presso la scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo.

1. Corsi Romolo, capitano regg. Piemonte reale cavalleria (2°).
2. Amico conte di Meane Giovanni, tenente id. Savoia cavalleria (3°).
3. Spilimbergo Rizzardo, id. id. lancieri di Milano (7°).
4. Capece Minutolo Francesco di Paola, id. id. cavalleggeri di Foggia (11°).
5. Castelli Taddei Serafino, id. id. id. di Monferrato (13°).
6. Procaccini Mario, sottotenente id. id. di Lodi (15°).
7. Vietina Rodolfo, tenente id. id. di Lucca (16°).
8. Ibba Piras Salvatore, capitano id. id. di Caserta (17°).
9. De Gresti Carlo, id. id. id. di Vicenza (24°).
10. Solari Filippo, id. scuola d'applicazione di cavalleria.
11. Ricci Capriata Giorgio, id. id. id.
12. Capponi Trenca Carlo, id. id. id.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **556**. — **Varianti ai limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento degli ufficiali in congedo delle armi d'artiglieria e genio e del personale delle fortezze per il 1911**. — (Gabinetto militare). — 30 dicembre.

A modificazione di quanto fu disposto dalla circolare 287 del corrente anno i limiti per l'inscrizione sul quadro d'avan-

zamento per il 1911 pei ruoli predetti sono stabiliti come segue:

Capitani a tutto dicembre 1896.

Gli specchi d'avanzamento relativi a quelli fra gli ufficiali sopra indicati, che non sono stati ancora giudicati rispetto all'idoneità all'avanzamento pel 1911, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti) per il 31 gennaio 1911.

Per il Ministro — MIRABELLI.

AVVISO

Pubblicazioni della scuola di guerra.

Sono stati compilati dalla scuola di guerra e saranno pubblicati nella prima quindicina del prossimo gennaio due fasciaoli di aggiunte e varianti alla seconda edizione delle pubblicazioni della scuola stessa intitolate *Istituzioni militari italiane* e *Leggi militari del Regno d'Italia*. Con essi tali pubblicazioni vengono messe al corrente fino a tutto dicembre 1910.

Il prezzo del fascicolo per le *Istituzioni* sarà di circa L. 0.30; quello per le *Leggi* di circa 0.20.

Le richieste dovranno essere dirette al comando del corpo di stato maggiore (ufficio amministrazione) ovvero alla scuola di guerra (direttore dei conti).